GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1921

parte 1



ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMIN. DELLA GUERRA

1922

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1921

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 giug. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1065, che converte in legge decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 21 maggio al 30 novembre 1915, relativi ai danneggiati dai terremoti, nonchè a provvedimenti economici e di tesoro ed a semplificazioni di servizi amministrativi e contabili	355	516
30 magg. 1920	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1934, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato — Istruzioni relative, concernenti anche modalità pei versamenti delle rate d'ammortamento dei prestiti straordinari di guerra e delle quote dovute al fondo di garanzia per cessioni riscattate.	194	242
14 sett. 1920	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1734, che istituisce due consigli d'amministrazione per la gestione della direzione centrale automobilistica e la soppressione dello speciale consiglio d'amministrazione del 6° reggimento genio (ferrovieri), per la gestione del servizio e del materiale automobilistico di cui al R. decreto 23 maggio 1915 n. 761	138	170
4 ott. 1920	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1476, che converte in legge il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia	1	2
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge numero 1607, che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1922-1923 gli assegni temporanei mensili concessi ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra, in base al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919 n. 764	195	249
10 nov. 1920	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1852, che modifica l'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, relativo alla corresponsione dei mezzi di viaggio agli inscritti di leva chiamati per l'esame personale	29	26
14 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1882, che modifica l'art. 2 del decreto luog. 3 gennaio 1918, n. 2, relativo alla costituzione dei tribunali militari teritoriali in tempo di guerra	56	60

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 nov. 1920	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1944, che proroga ed abroga disposizioni di carattere legislativo emanate durante la guerra.	77	92
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1731, che modifica i soprassoldi agli ufficiali, ai sottufficiali ed agli uomini di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercite dalla amministrazione militare.	2	2
18 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto col quale si provvede alla sostituzione di un membro della commissione consultiva per l'aeronautica	14	14
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1839, che erige in ente morale la « Fondazione città di Ferrara » costituita coll'offerta di lire 16,000 nominali, fatta dal Fascio di difesa nazionale ferrarese a favore del 27° reggimento fanteria di linea, ed approva lo statuto organico relativo.	30	26
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1800, che estende ai militari affetti da alcune malattie dell'apparato respiratorio il trattamento stabilito per gli affetti da tubercolosi polmonare — Norme esecutive.	196	250
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale viene prorogato il termine stabilito per la presentazione della relazione della commissione incaricata dello studio e delle proposte inerenti all'ordinamento del R. Esercito, al reclutamento e alla riforma di altri istituti preposti alla difesa nazionale	78	94
2 dic. 1920	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — R. decreto n. 1848, che detta norme circa il computo delle campagne di guerra ai militari del R. Esercito e della R. marina, nonchè ai personali civili aggregati.	31	28
5 »	DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che nomina la commissione pel parere sulle domande di revoca agli effetti delle punizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514	79	95
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1842, che erige in ente morale la « Fondazione 9ª divisione fanteria », costituita col patrimonio iniziale di lire 100.000 nominali, dato dalla predetta divisione a favore degli orfani o i discendenti legittimi poveri dei militari, ad essa appartenenti, morti in battaglia od in seguito a ferite riportate nella campagna di guerra 1915-1918.	106	130
12 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1837, col quale si estendono alle colonie i provvedimenti di amnistia sanzionati con i RR. decreti del 5 ottobre 1920, n. 1414 e 1415. . . .	32	30

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 dic. 1920	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto relativo alla costituzione di appositi consigli di amministrazione per la gestione economica ed amministrativa dei depositi scuola controaerei	197	252
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.	107	133
16 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1851, che riduce temporaneamente il periodo minimo di effettivo servizio in Italia per gli ufficiali del R. Esercito che facciano domanda di essere nuovamente destinati in Eritrea	80	96
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1918, col quale si istituisce la medaglia interalleata per la guerra 1914-1918.	198	252
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1788, che provvede alla soppressione del governatorato della Dalmazia con la istituzione di un commissariato civile di Zara.	3	4
19 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1778, che approva il Trattato concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. .	15	14
20 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla composizione del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. Esercito, dal 1° gennaio 1921	219	280
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1841, riguardante l'aumento dell'indennità di marcia e d'accantonamento	33	30
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge numero 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e ai sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito, della R. marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato — Norme esecutive	34	32
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1922, che erige in ente morale la « Fondazione Capo Sile », costituita coll'offerta di lire 46.000 nominali, fatta nella misura di lire 43.500 dal comando del 226 reggimento fanteria e di lire 2500 dalla signora Meda di Milano a favore dei militari mutilati e delle famiglie dei militari caduti nella guerra italo-austriaca, appartenenti al predetto reggimento, ed approva lo statuto organico relativo.	81	96
23 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — PENSIONI. — Legge n. 1821, recante provvedimenti a favore di pensionati di guerra.	199	253

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 dic. 1920	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 1827, relativa alla concessione di un nuovo caro-viveri ai personali civili e militari — Norme esecutive	57	61
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1933, che concede uno speciale premio ai sottufficiali e militari di truppa arruolati posteriormente all'8 maggio 1920, volontari per l'Albania	200	256
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1820, che autorizza ad esercitare i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921, sino a che non sieno rispettivamente tradotti in legge	4	5
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1907, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 451, circa l'ordinamento del R. Esercito.	47	47
30 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1890, che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto del diritto di cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche	108	133
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del ministro del tesoro che conferisce l'incarico di commissario governativo per l'alta sorveglianza di enti e comitati per l'assistenza dei mutilati e invalidi di guerra	58	62
1 genn. 1921	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Reparto e sistemazione provvisoria della forza in congedo	5	6
2 »	TRASPORTI. — Abbonamenti ferroviari di richiamati sotto le armi	6	6
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 4, che sopprime l'indennità stabilita dal decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918 n. 1509, pei sottufficiali del R. Esercito, della R. guardia di finanza e pei carabinieri reali in licenza di convalescenza.	59	63
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Chiarimenti circa l'applicazione della circolare 693 del 2 dicembre 1920.	7	6
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi	8	7

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 genn. 1921	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Sospensione delle ammissioni dei sottufficiali di fanteria nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . .	9	7
6 »	RECLUTAMENTO. — Inscritti della classe 1901 già residenti a Fiume	10	8
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ammissione alla scuola d'applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P.	11	8
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — Prelevamento di medicinali e di oggetti di medicatura.	12	10
6 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di ufficiali in S. A. P,	13	10
6 »	ONOREFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce il presidente della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918	16	18
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Caro-viveri per gli ufficiali a stipendio sospeso, o ridotto, e per gli ufficiali in P. A. S. Indennità suppletiva caro-viveri per i nipoti, avi e suoceri	17	19
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conto rimonta degli ufficiali	18	19
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prima ferratura quadrupedi	19	19
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Invio di somme a militari smobilitati residenti all'Estero	20	20
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo sulle note di riparazione al corredo delle truppe.	21	20
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.	22	20
12 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione al gambale di cuoio per armi a cavallo, adottato con circolare 386 del *giornale militare* 1909 (con una tavola di disegno).	23	20
12 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Destinazione di ufficiali d'artiglieria al servizio tecnico dell'arma	24	22
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo.	25	22
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio dell'alienazione del materiale residuato dalla guerra	26	22

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 genn. 1921	RECLUTAMENTO. — Corsi allievi ufficiali di complemento. .	27	22
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiali letterecci effettivamente esistenti presso i corpi e nei magazzini di casermaggio	28	23
13 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto col quale si sostituisce un funzionario incaricato a far parte della commissione consultiva per l'aeronautica.	82	99
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto numero 3, circa la composizione ed il funzionamento del Consiglio dell'Esercito, e le attribuzioni del capo di stato maggiore del R. Esercito	48	51
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 10, che modifica l'art. 2 di quello 7 giugno 1920, n. 739, circa lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni dello Stato	83	99
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 11, che aggiunge un comma all'art. 62 di quello 23 ottobre 1919, n. 1971, concernente lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni dello Stato	84	100
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto numero 29, col quale viene modificata la composizione della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte o reclami per ricompense al valore militare o per distinti servigi resi nell'attuale campagna di guerra	85	101
16 »	PENSIONI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 46, che stabilisce il trattamento di pensione spettante agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. che al 1° gennaio 1920 avevano superato i limiti di età stabiliti dall'art. 22 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802.	178	224
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da montagna — Volume I (provvisorio) — « Servizio del cannone da 75-13 » (per batterie da montagna e someggiate).	557	912
17 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 76, che modifica l'art. 10 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147	139	171
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.	35	36

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 genn. 1921	AVANZAMENTO. — Quadro normale d'avanzamento alla carica di direttore delle costruzioni d'artiglieria.	36	37
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Trattamento economico degli operai borghesi dell'amministrazione militare eletti consiglieri comunali e provinciali.	37	37
19 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Archivio centrale dei tribunali di guerra soppressi.	38	37
19 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di « applicazione » per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio.	39	37
19 »	SCUOLE MILITARI. — Terzo corso d'accademia militare per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio che hanno frequentato i primi due anni di corso presso il succitato istituto.	40	39
19 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di integrazione « E » nei locali della scuola di guerra in Torino.	41	40
19 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di « perfezionamento » per gli ufficiali inferiori in S. A. P. reclutati durante la guerra. . .	42	43
19 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Destinazione ai corpi dei militari che cessano dalla qualità di allievi sottufficiali.	43	44
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Cessazione di disposizioni eccezionali emanate durante la guerra.	44	44
20 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa. .	45	44
20 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916 n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie	140	172
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 180, che erige in ente morale la « Fondazione Vittorio Emanuele III », costituita coll'oblazione di lire 5000 fatta da S. M. Vittorio Emanuele III a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, morti in combattimento o per ferite riportate nella campagna di guerra 1915-1918, e ne approva lo statuto organico relativo	166	212
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 283 relativo alla gestione economica ed amministrativa delle scuole centrali per le armi di fanteria, di artiglieria e del genio. .	201	257
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 284, relativo alla temporanea autonomia amministrativa di alcuni ospedali militari succursali ed infermerie presidiarie	220	281

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 genn. 1921	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio	46	45
21 »	SERVIZIO SANITARIO. — Sospensione delle cure balneo-termali degli stabilimenti di Acqui ed Ischia	60	64
23 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale alcuni ufficiali generali vengono chiamati a far parte della commissione per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918	86	102
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 95, che erige in ente morale la « Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della 1ª armata » avente sede in Firenze attualmente dotata di un patrimonio di circa due milioni, ed istituita allo scopo di onorare la memoria dei caduti nella guerra italo-austriaca	167	213
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale riguardante l'ordinamento e le attribuzioni del comando superiore d'aeronautica	61	64
25 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Norme transitorie per il funzionamento dei comandi, corpi e servizi aeronautici dipendenti dal Ministero della guerra	62	67
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del ministro del tesoro che stabilisce il passaggio alla ragioneria generale dello Stato (uffici del comitato liquidatore) dell'ufficio prigionieri di guerra nemici	141	173
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Svolgimento delle pratiche concernenti la eliminazione dal servizio, e relativa sistemazione matricolare, amministrativa e sanitaria degli invalidi di guerra	49	53
26 »	AVANZAMENTO. — Commissioni superiori d'avanzamento per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	50	54
26 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Militari rimasti alle armi per rinuncia al congedamento colla propria classe	51	54
26 »	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Licenze agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa metropolitani dislocati in Libia nelle località ove tuttora vige lo stato di guerra, ed appartenenti al corpo di spedizione del Mediterraneo Orientale ed al presidio di Costantinopoli	52	55
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero	109	136

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 genn. 1921	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dell'ufficio storico dello Stato Maggiore del R. Esercito	53	56
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione ai corpi di pubblicazioni dell'ufficio storico dello Stato Maggiore del R. Esercito	54	56
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cessione a pagamento di oggetti di uso personale e casermaggio.	55	57
27 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 103, che apporta modificazioni ai regi decreti 24 gennaio 1915 n. 51 e 28 luglio 1913 n. 910, per gli esperimenti degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.	142	174
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 166, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Ignazio Lanza Branciforti di Trabia », costituita coll'offerta di lire 28000 nominali, fatta dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, a favore dei sottufficiali (esclusi i marescialli), caporali e soldati del reggimento cavalleggeri di Firenze ed approva lo statuto organico relativo.	150	190
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 167, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Manfredi Lanza Branciforti di Trabia », costituita coll'offerta di lire 28.000 nominali fatta dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, a favore dei sottufficiali (esclusi i marescialli), caporali e soldati appartenenti al reggimento Piemonte reale cavalleria ed approva lo statuto organico relativo	151	192
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 168, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Alberto Rossi », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali, fatta dal comm. avv. Alberto Rossi a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze	168	214
27 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto, che istituisce la scuola centrale militare di educazione fisica.	169	215
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni da valere nelle nuove provincie (Venezia Tridentina e Venezia Giulia) circa la difesa in giudizio dell'amministrazione della guerra, circa le transazioni e circa i pagamenti dovuti in forza di sentenza o di transazione.	63	80
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 257, che erige in ente morale la « Fondazione Carlo Emanuele Bombrini », costituita coll'offerta di lire 5000 — pari al capitale nominale di lire 5.800 — fatta dalla signora Maria Bombrini Ageno a favore dei caporali e soldati appartenenti al reggimento cavalleggeri di Firenze, ed approva lo statuto organico relativo.	221	282

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 genn. 1921	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo — Volume I — Fascicolo provvisorio — Servizio dell'obice da 100-17 modello 914	428	688
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Profilassi e cura della malaria — Circolari ed istruzioni per la loro applicazione (Pubblicazione n. 206	64	81
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali e stabilimenti militari.	179	225
2 febbr. 1921	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto relativo alla nomina ed attribuzioni delle commissioni per l'esecuzione del Trattato di Rapallo	87	102
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concessione di un assegno caro-viveri a favore di funzionari civili e militari pensionati.	65	81
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Computo del tempo d'impiego degli automezzi noleggiati.	66	82
3 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Disposizioni matricolari per i militari ammessi nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.	67	82
3 »	CONCORSI. — Concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65.	68	83
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Biciclette militari.	69	83
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di pedagogia militare.	70	84
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	71	84
3 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo e nel terzo quadrimestre dell'anno 1899.	72	85
3 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo dei militari arruolati con la classe 1901 ammessi alla ferma di tre mesi — Invio in licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva per i militari arruolati con la classe 1901, aventi diritto alla riduzione di ferma	73	86

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 febbr. 1921	SCUOLE MILITARI — CONCORSI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	74	87
3 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessioni di brevi licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa delle scuole medie e normali e dei corsi magistrali.	75	87
3 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali da richiamare dal congedo quale consegnatari di depositi munizioni.	76	87
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 55, che apporta modificazioni al R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079, che stabilisce i nuovi stipendi per gli ufficiali del R. Esercito	96	111
3 »	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 122, che stabilisce il numero massimo degli addetti militari, navali ed aeronautici, presso le regie rappresentanze diplomatiche e determina le competenze loro spettanti	110	138
6 »	STIPENDI ASSEGNI, ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge, numero 109, che sostituisce con l'indennità professionale quella per i servizi speciali, stabilita pel corpo sanitario militare dalla tabella B., annessa al R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079	111	139
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 138, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921.	125	154
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizione generale dei materiali da eseguirsi presso tutti i corpi ed istituti del R. Esercito	88	104
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sussidi alle famiglie dei militari alle armi.	89	106
8 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Aspiranti carabinieri ausiliari	90	106
8 »	AVANZAMENTO. — Formazione del quadro normale d'avanzamento per gli ufficiali di talune armi o corpi in S. A. P. per l'anno 1921.	91	106
8 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi d'istruzione tecnico-automobilistica di ufficiali inferiori in S. A. P. d'artiglieria delle specialità pesanti campali, autocampali e controaerei.	92	107
8 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti reclutati durante la guerra.	93	107

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 febbr. 1921	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento.	94	108
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti.	95	109
10 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 125, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito	126	155
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali residuati dalla guerra.	97	112
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Tasse di registro e bollo per gli atti di vendita dei materiali residuati dalla guerra.	98	113
13 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto-legge n. 183, che reca norme circa la presentazione da parte dei pensionati di guerra delle domande per il riconoscimento dei maggiori diritti derivanti dall'aggravamento dell'infermità, per le quali siasi concessa pensione o assegno.	297	353
16 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	99	114
16 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Soppressione del comando di tappa di Taranto.	100	114
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del pacco vestiario. .	101	114
16 »	RECLUTAMENTO. — Proroga dei termini per l'esame personale ed arruolamento dei giovani residenti all'estero che concorrono alla leva con la classe 1901.	102	115
16	SCUOLE MILITARI. — Inizio dei corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di arma combattente reclutati durante la guerra.	103	115
16 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità giornaliera straordinaria ai caporali maggiori e caporali musicanti effettivi ammogliati.	104	126
16 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Passaggi di ruolo o cessazione di servizio per età degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva.	105	126
20	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 221, recante modificazioni al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 numero 1311, che stabilisce, in caso di missione, le indennità per spese di viaggio o di soggiorno al personale civile e militare dello Stato.	170	216

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 febbr. 1921	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 228, che apporta modificazioni al regolamento sull'avanzamento.	180	226
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con il quale è stata costituita una commissione per lo studio del riparto dei servizi dell'amministrazione centrale.	112	140
22 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Composizione del Consiglio dell'Esercito	127	157
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — CAVALLI. — Grasso per piedi equini	113	141
23 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Abolizione e conseguente alienazione di bufetterie varie costituenti la serie 42ª . . .	114	141
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare	115	141
23 »	DISPOSIZIONI VARIE — Riespatrio dei militari smobilitati già residenti all'Estero	116	142
23 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Ammissione di magistrati ordinari nel personale degli ufficiali effettivi della giustizia militare.	117	142
23 »	MATRICOLA. — Norme per l'applicazione del R. decreto n. 1848, concernente il computo delle campagne di guerra.	118	143
23 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per l'interpretazione della circolare 563 del giornale militare 1920, circa la concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918.	119	145
23 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e nel bacino del Mediterraneo, arruolate durante la leva nella classe 1901.	120	146
23 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di pratica degli esplosivi presso l'ispettorato costruzioni artiglieria.	121	148
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P.	122	148
23 »	TRASPORTI. — Nuova vidimazione dei libretti di viaggio . .	123	149
23 »	TRASPORTI. — Variazioni relative agli utenti di libretti di viaggio da segnalare al Ministero	124	149

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 febbr. 1921	ARMA DEI CARABINIERI REALI — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 192, che applica anche ai carabinieri reali le disposizioni del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, contenente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito e della R. Marina durante la guerra.	152	193
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 210, riflettente la cessazione dello stato di guerra nella Venezia Giulia e nelle isole che ne dipendono amministrativamente	153	194
24 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto, n. 211, riflettente la cessazione della mobilitazione generale del R. Esercito, della R. Marina e della requisizione quadrupedi e carrette.	154	195
27 »	AVANZAMENTO. — R. decreto che aggiunge un membro alla commissione incaricata della revisione degli ordinamenti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina	128	158
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto riflettente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, agli insegnanti rimasti a far parte del ruolo del Ministero della guerra.	202	258
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 612, che stabilisce i soprassoldi annui per gli ufficiali insegnanti titolari presso le scuole militari.	308	364
28 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali.	129	159
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Addebito per danni negli ospedali militari.	155	195
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Rimborso spese di viaggio	203	258
1 mar. 1921	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni per l'applicazione del R. dereto-legge del 10 febbraio 1921 n. 125, sullo stato dei sottufficiali	130	160
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Dichiarazione degli stipendi goduti, all'atto della nomina ad impiego civile, dai marescialli nominati agli impieghi d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti.	131	162
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Denunzie dei pagamenti al fisco	132	162

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 mar. 1921	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo sulle quietanze.	133	163
2 »	CONCORSI. — Concorso a premio di monografie relative alla guerra	134	163
2 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria.	135	164
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare.	136	164
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314, del R. decreto 27 novembre 1919 n. 2235 e del R. decreto 3 giugno 1920 n. 737, relative alla indennità caro-viveri stabilite per il personale impiegato e salariato delle amministrazioni governative.	137	164
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1921 il decreto ministeriale 16 settembre 1920, col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio.	181	227
6 »	ONORIFICIENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni membri della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte o reclami per ricompense al valore militare per la campagna di guerra 1915-1918. . .	156	195
6 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto che sostituisce due membri della commissione speciale per lo studio e le riforme da introdurre nella vigente legislazione penale militare, istituita con R. decreto 16 novembre 1920 presso il Ministero della guerra, e ne completa l'ufficio di segreteria con altri due segretari	279	335
8 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è stato costituito un comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra	157	196
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali di artiglieria residuati dalla guerra	143	175
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cessione a pagamento degli oggetti di bardatura e governo dei cavalli.	144	176
10 »	MATRICOLA. — Sistemazione della matricola presso i distretti militari	145	179
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione della direzione centrale automobilistica e scioglimento della direzione tecnica automobilistica militare e del deposito centrale automobilistico	146	178

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 mar. 1921	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria	147	178
10 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	148	179
10 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Matrimonio dei militari di truppa stati ammessi alla ferma ridotta.	149	187
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato	182	227
10 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 316, relativo alla cessazione dello stato di guerra nel territorio della Tripolitania	222	283
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 301, che concede una speciale indennità ai personali del R. Esercito che prestano servizio in Albania.	204	259
10 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 502, che fa cessare per ogni effetto di legge lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica.	280	330
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 325, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921.	223	284
13 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R decreto n. 299, che estende alle nuove provincie le disposizioni riguardanti la giustizia militare vigenti nel Regno	281	337
14 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Costituzione della sezione staccata di artiglieria di Novara	171	218
15 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni ai sottufficiali ed ai carabinieri smobilitati.	172	218
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio dal gruppo A al gruppo B delle coperte da campo	158	197
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle contabilità in contanti al Ministero.	159	197
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi in tesoreria.	160	198
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dell'ufficio storico dello Stato Maggiore del R. Esercito	161	198
16 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.	162	199

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 mar. 1921	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti reclutati durante la guerra.	163	200
16 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di integrazione « E » nei locali della scuola di guerra in Torino.	164	204
16 »	TRASPORTI. — Servizio viaggiatori, bagagli e merci sulle ferrovie sarde dello Stato.	165	204
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il pezzo da 77-27 mod. 905-908 (edizione 1921).	568	921
18 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale col quale viene modificata la composizione della commissione incaricata di eseguire indagini su tutta la gestione amministrativa dell'aeronautica, a decorrere dalla data dell'armistizio e fino al 30 giugno 1920.	257	316
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.	173	219
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di pedagogia militare	174	220
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sezione esperienze istituita presso la scuola centrale di fanteria in Oriolo Romano	175	221
23 »	TRASPORTI. — Aumento del limite di percorrenza per i biglietti d'abbonamento ferroviario.	176	221
23 »	TRASPORTI. — Prontuario dei prezzi fatti pel trasporto di persone e bagagli sulle ferrovie dello Stato.	177	221
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme esecutive in applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1921, n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato.	183	228
23 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Nastro per la medaglia d'onore alle madri dei militari caduti in combattimento (con una tavola di disegno).	184	230
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Funzionamento degli uffici stralcio.	185	231
24 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 447, che istituisce un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra	258	317

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 mar. 1921	SERVIZIO SANITARIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 429, che istituisce un nucleo di infermieri militari permanenti.	259	317
27 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale si dispone la compilazione della raccolta dei codici penali militari e di tutte le leggi, decreti-legge, decreti reali e luogotenenziali, regolamenti, ordinanze e bandi del Comando Supremo dell'Esercito e dei comandi militari, tuttora in vigore, concernenti la giustizia militare, indicando il personale all'uopo incaricato.	224	285
30 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indicazioni da apporre ai telegrammi. . . .	186	231
31 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Medaglia interalleata della vittoria	205	259
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 378, circa la cessione dei rifiuti d'archivio e dei mobili e materiali inservibili a beneficio della Croce Rossa Italiana. — Norme per la sua applicazione	271	325
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 481, che erige in ente morale la « Fondazione Premio Priula 28-29 ottobre 1918», costituita coll'offerta di lire 1000 nominali, fatta dal tenente colonnello del genio nella riserva Fogliata comm. Luigi a favore dei militari di truppa, esclusi i sott'ufficiali, appartenenti al reggimento genio pontieri e lagunari.	289	345
1 apr. 1921	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	187	232
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Durata minima degli oggetti di corredo	188	232
1 »	RECLUTAMENTO. — Ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studio.	189	235
1 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti.	190	236
1 »	SERVIZIO SANITARIO. — Disposizioni per la distribuzione di medicinali agli ospedali militari.	191	236
1 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 4ª applicazione del R. decreto n. 710.	192	236

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 apr. 1921	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Chiarimenti al R. decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894 (circolare 34 *giornale militare* 1921), che concede un'indennità speciale agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina, e di altri corpi armati per il servizio dello Stato.	193	237
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. Esercito	206	260
1 »	SCUOLE MILITARI. — Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.	207	260
1 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 687, che provvede alla sistemazione dei nuovi enti aeronautici ed alla costituzione dei consigli di amministrazione relativi. — Norme esecutive	330	474
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni ad ufficiali ed impiegati comandati.	208	261
2 »	AVANZAMENTO. — Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali fino al grado di maggiore, in servizio all'Estero	209	262
2 »	DISPOSIZIONE VARIE. — Abolizione della carica di capo armaiolo nei reggimenti di artiglieria pesante e da costa. . .	210	262
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Sesta serie di aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie — Parte 1ª — Disposizoni esecutive. . .	211	263
2 »	SERVIZIO SANITARIO. — Concessione di licenza di convalescenza a militari in congedo.	212	263
2 »	TRASPORTI. — Trasporti di materiali per conto della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta . .	213	265
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Proposte e reclami per ricompense al valor militare — Termine di scadenza.	225	285
5 »	RECLUTAMENTO. — Militari ammessi al congedo provvisorio per l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento .	214	265
5 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove di esame per il corso di integrazione « E ».	215	265
5 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche.	216	269

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 apr. 1921	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per la truppa presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1921.	217	270
6 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria, per l'anno 1921. . .	218	270
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Chiarimenti al R. decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894 (circolare 34 *giornale militare* 1921), che concede una indennità speciale agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina, e di altri corpi armati per il servizio dello Stato	226	286
7 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.	227	287
7 »	SERVIZIO SANITARIO — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 367, relativa al riordinamento del personale dei farmacisti militari	242	300
7 »	PENSIONI — Legge n. 464, concernente il trattamento di pensione agli ufficiali della riserva.	260	318
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Avviamento dei militari riespatriandi nei paesi del sud della Francia, nel Canadà e negli Stati Uniti.	228	287
11 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale si dispone che le sezioni del tribunale di guerra di Trieste con sedi in Udine ed in Gorizia, continuino a funzionare come sezioni del tribunale militare territoriale di Trieste. . . .	229	288
11 »	MATRICOLA. — Cessazione dello stato di guerra nel territorio della Tripolitania.	230	288
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	231	288
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	232	289
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aministrazione degli ufficiali comandati al Ministero della guerra.	233	290
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo sugli oggetti qualificati di lusso.	234	290

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 apr. 1921	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'impiego dell'artiglieria	235	293
14 »	SCUOLE MILITARI. — Rinvio della prova scritta d'esame per il corso d'integrazione « E ».	236	294
14 »	SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per ufficiali in S. A. P. allievi piloti di dirigibile	237	295
14 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di pratica di esplosivi presso l'ispettorato costruzioni di artiglieria.	238	295
14 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riassunzione in servizio temporaneo in base all'articolo 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452.	239	295
14 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del *giornale militare* 1920.	240	296
14 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Impiego di ufficiali nel grado inferiore	241	297
14 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valore militare, per la campagna di guerra 1915-1918.	243	303
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 561, che erige in ente morale la « Fondazione 100° reggimento fanteria », costituita col capitale nominale di lire 2500, residuato dall'amministrazione dello spaccio cooperativo del detto reggimento mobilitato, e devoluto a favore dei militari di truppa (esclusi i sottufficiali) del 66 regg. fant. ed approva lo statuto organico relativo	309	365
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Credito degli ufficiali soci dell'« Unione militare ».	244	303
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ritenute sulla indennità giornaliera straordinaria dovuta ai caporali e soldati a senso del R. decreto 10 luglio 1919 n. 1140. (circolare 374 del *giornale militare* 1919)	245	304
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ammontare delle anticipazioni a carico del bilancio non ancora giustificate dalle direzioni, corpi, istituti e stabilimenti militari con l'invio dei rendiconti agli uffici superiori di riscontro.	246	304
20 »	CAVALLI. — Iscrizione di cavalli di agevolezza nel ruolo 175-A	247	306

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 apr. 1921	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza diretta all'Estero	248	306
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessazione delle concessioni di prestiti straordinari di guerra	249	307
20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cessione a pagamento di oggetti bardatura e governo cavalli.	250	307
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni relative all'arma d'artiglieria	251	308
20 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi regolari presso le scuole centrali tattiche del Braccianese.	252	308
20 »	SCUOLE MILITARI. — Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.	253	311
20 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti alla carica speciale di guarda-batteria nei magazzini di armamento aeronautico	254	311
20 »	TRASPORTI. — Imputazione della spesa pei trasporti in conto-corrente di benzina, lubrificanti e accessori vari.	255	312
20 »	TRASPORTI. — Servizio viaggiatori sulle ferrovie sarde dello Stato	256	312
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 655, col quale gli uffici dipendenti dal capo di Stato Maggiore del R. Esercito, passano a far parte del Ministero della guerra.	310	367
22 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Trasferimento della direzione di artiglieria da Pola a Trieste.	261	319
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1920-921	290	347
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni agli ufficiali in aspettativa per motivi speciali.	262	319
27 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	263	320
27 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	264	320

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1921	DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 24 febbraio 1921 n. 192, che estende ai carabinieri reali le disposizioni del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, contenente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito e della R. Marina durante la guerra.	265	320
27 »	MATRICOLA. — Sistemazione della matricola presso i distretti militari	266	321
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'impiego dell'artiglieria.	267	322
27 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia.	268	322
27 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche	269	323
27 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Accertamenti sanitari	270	323
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — R. decreto n. 620, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali aventi famiglia a carico, ammessi ai corsi presso le varie scuole militari di perfezionamento.	312	370
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 621, che modifica lo specchio III annesso al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 733, circa la misura della indennità spettante agli ufficiali ed impiegati chiamati davanti ai tribunali ordinari in qualità di testimoni.	313	371
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 676, che abroga il decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919 n. 189, contenente provvedimenti per il personale familiare delle scuole militari	342	490
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 677, che stabilisce l'equivalente in contanti da corrispondersi al personale familiare delle scuole militari quando venga ad esso concessa l'esenzione dal vitto in natura	343	490
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportarsi alla istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori per servizio di corrispondenza.	272	326
2 magg. 1921	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Cessazione della direzione generale del genio.	273	327
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Soppressione del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra.	274	327

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 magg. 1921	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	275	327
6 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo dei capilista arruolati con la classe 1901 per i quali sia stata riconosciuta l'esistenza di titolo alla abrogata 2ª categoria a mente del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911. — Invio in licenza straordinaria in attesa di decisione dei consigli di leva dei capilista arruolati con la classe 1901 in possesso di titolo per la abrogata 2ª categoria	276	331
6 »	RECLUTAMENTO. — Militari della classe 1901 già in congedo provvisorio per l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento e chiamati irregolarmente alle armi.	277	332
6 »	TRASPORTI. — Sottufficiali addetti alle delegazioni della direzione trasporti	278	332
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale circa il trasporto delle salme dei militari dal territorio delle operazioni di guerra	291	348
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale si apportano modificazioni alle indennità speciali per i servizi di presidio.	298	354
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra ed agli ufficiali provvisti di indennità di guerra.	282	339
12 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza diretta a militari.	283	339
12 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi.	284	339
12 »	MATRICOLA. — Cessazione dello stato di guerra nel territorio della Cirenaica	285	340
12 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Assegnazione al corpo automobilistico di caporali che hanno ultimato il corso delle scuole allievi sottufficiali.	286	340
12 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento.	287	341
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Competenze dovute ai funzionari o pensionati dello Stato che hanno acquistato diritto a pensione di guerra.	288	341

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 magg. 1921	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la distribuzione delle pubblicazioni militari.	299	355
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo all'ordinamento e alle attribuzioni della segreteria del Consiglio dell'Esercito	300	356
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuta in conto entrate del tesoro sull'assegno provvisorio di pensione agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	292	349
19 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	293	349
19 »	MATRICOLA — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare dei già carabinieri ausiliari che siano andati o vadano in congedo	294	350
19 »	SCUOLE MILITARI. — Risultati ottenuti dagli ufficiali nei corsi di perfezionamento.	295	350
19 »	TRASPORTI. — Spedizioni in conto-corrente da e per la Sicilia	296	350
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Addebiti per danni e perdite al materiale di casermaggio	314	371
24 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Distribuzione di tessere per il personale brevettato dell'arma aeronautica.	301	357
26 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Variazioni ai prezzi dei prodotti del gabinetto di batteriologia veterinaria militare	302	358
26 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Scuole allievi sottufficiali	303	358
26 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Aspettativa per riduzione di quadri	304	359
26 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Impiego di ufficiali medici nel grado inferiore.	305	360
26 »	TRASPORTI. — Proroga al tempo utile per fruire delle speciali facilitazioni di viaggio concesse agli ufficiali in P. A. S. e in A. S	306	360
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ'. — Indennità caro-viveri.	315	372
27 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali del genio da comandarsi ai corsi della scuola centrale di fanteria	307	361

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 magg. 1921	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità giornaliera straordinaria dovuta ai caporali e soldati a senso del R. decreto 10 luglio 1919 n. 1140 (circolare 374 del 1919) . .	316	373
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale riguardante la riduzione delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali	327	467
30 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche	328	470
1 giug. 1921	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da seguirsi dai corpi, istituti e stabilimenti di commissariato, in particolare, e da tutte indistintamente le amministrazioni dipendenti, in generale, a far tempo dal 1° luglio p. v. per regolare le spese e le anticipazioni	326	381
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazione dell'ordinamento interno del Ministero	311	370
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Abrogazione delle circolari 173 e 231 del *giornale militare* corrente anno concernenti l'offerta d'impieghi nelle amministrazioni civili dello Stato agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali in attesa di impiego	317	373
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio	318	374
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Riordinamento e conservazione del carteggio di guerra	319	374
2 »	MATRICOLA. — Compilazione di copie di fogli matricolari per uso di pensione.	320	375
2 »	RECLUTAMENTO. — Applicazione dell'amnistia concessa col R. decreto n. 1502 del 2 settembre 1919	321	375
2 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Formula da inscriversi a matricola degli arruolati volontari ordinari	322	377
2 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFIIIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria, pesanti e da costa.	323	377
2 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi della morva negli equini del R. Esercito	324	377

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 giug. 1921	STATO DEGLI UFFICIALI. — Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 5ª applicazione del R. decreto n. 710	325	378
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 856, che erige in ente morale la « Fondazione Premio Monfalcone » costituita coll'offerta di lire 3000 nominali, fatta dal signor Boccaletti Ettore a favore del reggimento cavalleggeri di Monferrato, ed approva lo statuto organico relativo.	390	618
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 964, con cui la « Fondazione Vizzardelli », già eretta in ente morale in base al decreto luogotenenziale 11 giugno 1916 n. 751 col capitale di lire 5000 e destinato a favore dell'11° battaglione del 7° reggimento bersaglieri, viene devoluta a favore dell'intero predetto reggimento, ed è approvato il nuovo statuto organico della fondazione stessa	483	769
3 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che modifica i decreti ministeriali 22 maggio 1915 e 20 giugno 1920, relativi alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo. .	331	478
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 754 che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921.	356	518
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-22 che più interessano la gestione delle amministrazioni militari	329	470
11 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	332	478
12 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 722, che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa della classe 1901 dopo compiuti otto mesi di servizio.	344	491
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero.	357	519
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Interpretazione da darsi alle formule usate nel bollettino ufficiale in occasione di movimenti di ufficiali.	333	479
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo su quietanze	334	479
16 »	PENSIONI. — Ufficiali in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici. — Domande di liquidazione di pensione provvisoria	335	480

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1921	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sul cannone da 152-37 mod. 915 (n. 368-A dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie)	336	480
16 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori di arma combattente reclutati durante la guerra	337	481
16 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Denominazione dei campi di aviazione, aeroscali e località permanentemente occupati da reparti dell'arma aeronautica	338	483
16 »	SERVIZIO SANITARIO. — Funzionamento degli stabilimenti termali di Salsomaggiore, Casciana e Portorose.	339	484
16 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessioni di brevi licenze per attendere ai lavori della mietitura ai militari della classe 1900.	340	486
16 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riammissione in servizio attivo di sottufficiali.	341	486
16 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che sopprime la sezione del tribunale militare territoriale di Trieste con sede in Gorizia.	345	493
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 857, che erige in ente morale la « Fondazione colonnello Rutilio De Marchi », costituita coll'offerta di lire 3000 nominali fatta dal colonnello d'artiglieria De Marchi cav. Rutilio a favore del 5° reggimento artiglieria pesante, e approva lo statuto organico relativo	404	660
16 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 808, che reca norme per l'applicazione dell' art. 4 della legge 7 aprile 1921 n. 464, concernente il trattamento di pensione agli ufficiali della riserva	442	718
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 863, che aumenta lo stanziamento di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1920-1921.	391	619
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 895, che introduce variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno e della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921	392	620
20 »	TRASPORTI. — Delegazioni trasporti militari	358	520

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 giug. 1921	TRASPORTI. — Soppressione di alcune biglietterie militari e passaggio dell'ufficio militare permanente di stazione di Verona P. V. a Verona P. N.	359	521
22 »	PENSIONI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto ministeriale, che scioglie la commissione instituita per l'applicazione del R. decreto-legge 1390, del 25 luglio 1919.	360	521
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi provvedimenti tributari	346	494
23 »	CONCORSI. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente al 31 luglio 1922 .	347	495
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina automobilistica	348	496
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli di anzianità degli impiegati civili dell'amministrazione militare, al 1° gennaio 1921, e pubblicazione di ruoli di anzianità (volume 2°, ufficiali in congedo), anni 1918-1919.	349	498
23 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Ruolo degli ufficiali e militari di truppa aeronaviganti in servizio ed in congedo.	350	501
23 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1900.	351	504
23 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa	352	512
23 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Facoltà per tenenti di milizia territoriale di chiedere il passaggio alle categorie di complemento	353	512
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 965, che stabilisce una indennità di rappresentanza per il comandante del corpo di spedizione nel Mediterraneo Orientale	417	678
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Funzionamento dello stabilimento idropinico e balneo-termale di Chianciano.	354	512
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 871, relativo alla amministrazione dello Stato Maggiore e delle grandi unità del R. Esercito	393	621

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giug. 1921	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 868, che dichiara privo di ogni efficacia il R. decreto-legge 10 marzo 1921 n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato.	405	661
26 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 912, che rende definitive le legioni dei CC. RR. provvisori di Trento e Trieste	406	662
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionamento dell'ufficio stralcio del reparto mitraglieri Fiat.	361	522
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 886, che modifica l'articolo 468 del regolamento 17 febbraio 1884 n. 2016, per la contabilità dello Stato.	394	626
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 809, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-922 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921	374	534
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazioni allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni e uffici	362	522
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da seguirsi dagli stabilimenti di commissariato, in particolare, e da tutte indistintamente le amministrazioni dipendenti, in generale, a far tempo dal 1° luglio p. v. per regolare le spese e le anticipazioni	363	522
30 »	CAVALLI. — Restituzione di cavalli di agevolezza.	364	524
30 »	COLONIE. — MATRICOLA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno . .	365	525
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio - Edizione 1914	366	526
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del secondo volume del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo (Pubblicazione n. 122).	367	526
30 »	RECLUTAMENTO. — Applicazione dell'amnistia concessa col R decreto n. 1502, del 2 settembre 1919.	368	527

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1921	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedamenti anticipati per ragioni di famiglia.	369	527
30 »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.	370	528
30 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento.	371	529
30 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedamenti isolati di sottufficiali e militari di truppa.	372	530
30 »	TRASPORTI. — Rinnovazione di libretti di viaggio smarriti. .	373	531
1 lugl. 1921	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale, riguardante le indennità giornaliere di missione spettanti ai personali civili e militari dipendenti dall'amministrazione della guerra, inviati in servizio isolato all'Estero	375	534
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul materiale da 75 mod. 912 per l'artiglieria a cavallo.	558	912
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Debiti degli ufficiali ed impiegati verso lo Stato. Liquidazione dei debiti degli ufficiali ed impiegati cessanti dal servizio.	376	537
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Norme amministrativo-contabili in vigore per gli ospedali militari dal 1° luglio 1921.	377	541
3 »	TRASPORTI. — Valutazione del carico per la concessione della tariffa differenziale C.	381	559
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contabilità del materiale — Prospetto valutativo delle variazioni.	378	554
4 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche.	379	558
4 »	SCUOLE MILITARI. — Esami finali del 2° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti reclutati durante la guerra.	382	560
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero	383	560
7 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.	380	558

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 lugl. 1921	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazione all'ordinamento interno del Ministero — Decreto ministeriale col quale viene istituito un ufficio ordinamento e coordinamento.	384	562
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1047, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921	443	712
10 »	SCUOLE MILITARI. — Corso d'istruzione del personale dei gruppi controaerei, da effettuarsi a Nettuno	444	713
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1273, che erige in ente morale la « Fondazione La Vittoria », costituita col capitale nominale di lire 5900, importo di offerte fatte da vari enti a favore del reggimento cavalleggeri « Vittorio Emanuele II », ed approva lo statuto organico relativo.	502	810
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1274, che erige in ente morale la « Fondazione Città di Cremona », costituita coll'offerta di lire 6600 nominali fatta dal Comitato pro fante della detta città a favore dei militari di truppa del 65° reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo.	520	829
13 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiarimenti circa il congedamento dei militari nati nel primo quadrimestre dell'anno 1900.	385	563
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi	386	564
14 »	RECLUTAMENTO. — Inscritti nati negli anni 1899 e 1900 rinviati alla seduta speciale dell'agosto 1921.	387	564
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.	388	567
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1921-922, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	389	614
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ordinamento interno del Ministero	395	627
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio.	396	627

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 lugl. 1921	DISPOSIZIONI VARIE. — Convenzione col consorzio nazionale cooperativo per la vendita di materiali residuati dalla guerra	397	628
21 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Dipendenza amministrativa del servizio fotografico e del servizio aerologico.	398	630
21 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Documentazione delle domande di brevi licenze ammesse dalla circolare nl 340 del *giornale militare* corr. anno.	399	630
21 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Premio di congedamento e pacco vestiario.	400	630
22 »	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1902.	401	631
23 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1921-922.	402	647
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale viene istituita presso il Ministero della guerra una commissione per l'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese	445	714
27 »	TRASPORTI. — Viaggi dei mutilati o invalidi di guerra. — Viaggi dei parenti dei caduti in guerra che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti. — Norme di applicazione.	403	653
27 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiali in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del *giornale militare* 1920. . . .	418	678
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.	407	664
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 che più interessano la gestione delle amministrazioni. . . .	408	666
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.	409	667
28 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	410	670
28 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	411	670

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 lugl. 1921	CONCORSI. — Concorso ippico di Gorizia.	412	670
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la concessione di sussidi.	413	670
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Rendiconti annuali della gestione delle Fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'amministrazione militare.	414	671
28 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Disposizioni relative alla concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918, di cui al R. decreto n. 1241 del 29 luglio 1920.	415	671
28 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Ordinamento e attribuzioni della Direzione tecnica dell'aviazione.	416	672
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1013, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-1922, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921.	419	679
1 agos. 1921	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale si procede alla nomina ed alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione, istituita con R. decreto 24 luglio 1921, per l'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese.	446	715
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Enti e personali in posizioni speciali.	420	679
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione ai corpi ed uffici del R. Esercito di materiali per parte dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia.	421	680
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso per l'abilitazione alla nomina di capo armaiolo reggimentale.	422	681
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina automobilistica	423	681
4 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Trasferimento della direzione del genio da Pola a Trieste.	424	681
4 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure a tariffa ridotta nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore.	425	682
4 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso teorico-pratico di columbicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia. . .	426	683

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 agos. 1921	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa della classe 1900 studenti di scuole medie e normali e di corsi magistrali. . . .	427	684
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari delle attribuzioni del consiglio d'amministrazione dello Stato Maggiore del R. Esercito	429	688
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Stanza dei corpi ».	430	689
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale, col quale sono ampliate le funzioni del comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra.	452	726
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1256, con cui la « Fondazione Lanza Filingeri », già eretta in ente morale in base al decreto luogotenenziale 20 dicembre 1916, n. 880 col capitale di lire 20.000 nominali offerto dal sig. Ignazio Lanza Filingeri, conte di S. Marco, e destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28°), viene devoluta a favore del reggimento cavalleggeri di Alessandria e ne è approvato il nuovo statuto organico.	538	877
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Premio di congedamento e pacco vestiario ai militari tubercolosi di guerra, ricoverati in stabilimenti di cura e in attesa d'accertamenti medico-legali	431	689
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1224, col quale viene approvato lo statuto organico della Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della prima armata », eretta in ente morale con R. decreto n. 95, del 23 gennaio 1921 e attualmente dotata di un patrimonio di lire 2.400.000 nominali	547	890
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revisione della contabilità in contanti dei servizi aeronautici.	432	689
11 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	433	690
11 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Armamento individuale per le truppe di artiglieria. . .	434	690
11 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi trimestrali presso la scuola centrale di educazione fisica.	435	692
11 »	SCUOLE MILITARI. — Tr[illegible] di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P., delle armi di fanteria, artiglieria e genio.	436	694

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agos. 1921	SERVIZIO AERONAUTICO. — Ruolo degli ufficiali e militari di truppa aeronaviganti in servizio ed in congedo.	437	706
11 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in servizio attivo permanente.	438	707
11 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riassunzioni in servizio di militari specializzati dell'arma aeronautica. . .	439	708
11 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ritardo della prestazione del servizio militare a senso dell'art. 109 della legge sul reclutamento.	440	708
11 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche.	441	709
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1074, relativa al trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra	453	727
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge numero 1075, per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra.	454	728
13 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 1080, che reca provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.	451	719
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia per versamento di ritenute dovute all'Opera di Previdenza.	447	716
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Rispatrio dei militari già residenti all'estero	448	717
18 »	RECLUTAMENTO. — Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli iscritti di leva che si recano nel capoluogo del circondario per l'esame personale e l'arruolamento	449	717
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità per i servizi di presidio nell'esercizio 1921-922.	450	718
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 1144, che converte in legge, apportandovi modificazioni, il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 (circolare n. 588, *giornale militare* anno 1919), circa il trattamento di quiescenza del personale delle amministrazioni dello Stato ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori.	473	756

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 agos. 1921	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1278, che istituisce quindici scuole di reclutamento per allievi sottufficiali delle diverse armi e corpi del R. Esercito . . .	503	812
21 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1188, contenente disposizioni transitorie per consentire agli stranieri la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, sospesa durante la guerra	527	866
21 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private.	610	968
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1184, che reca modificazioni alle norme dei regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1858, e 23 ottobre 1919, numero 1971, circa la corresponsione della differenza degli stipendi eccedente le lire 2000.	484	771
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1185, relativo alla ripartizione del fondo di cointeressenza fra gli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1920-921. . . .	485	772
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1271, concernente il trasporto di capitolo, col relativo stanziamento, dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a quello del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922.	504	812
24 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n 1272, che modifica il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. Esercito 14 luglio 1898 n. 380, relativamente alla indennità cavalli e foraggi pei cavalli degli ufficiali	528	867
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto-legge n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare. . . .	559	913
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamenti in tesoreria delle somme ricavate delle cessioni fatte dalle amministrazioni militari ad altre amministrazioni, ad ufficiali e sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina e loro famiglie ed eventualmente a privati di derrate, indumenti e materiali diversi	455	729
25 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	456	730

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agos. 1921	CONCORSI. — Concorso ippico di Trieste.	457	731
25 »	DISCIPLINA MILITARE. — Autorizzazione a vestire l'uniforme da parte degli ufficiali generali in congedo.	458	731
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Versamento annuale delle quote di ammortamento ritenute mensilmente per i prestiti ordinari concessi dal tesoro agl'impiegati e salariati dipendenti dallo Stato	459	731
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni abolite	460	733
25 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedamento dei militari del primo quadrimestre 1900 e sistemazione della forza in congedo.	461	740
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Abolizione del conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato ed il Ministero della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli olii grassi.	462	740
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione per l'esercizio 1921-922.	463	741
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Situazione delle somme rimaste da pagare sui capitoli delle spese per la guerra . .	464	741
28 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 1232, concernente la chiamata alle armi per istruzione dei piloti militari d'aeroplano che abbiano fatto domanda di ammissione volontaria alle esercitazioni di allenamento.	490	777
28 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 1275, contenente disposizioni per l'allenamento del personale navigante del R. Esercito in congedo od in servizio presso altri reparti, corpi o servizi non dell'arma aeronautica.	505	813
31 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	506	816
31 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1328, che modifica quello del 3 ottobre 1919, n. 2314 relativo alle spese di pensione e di corredo per gli allievi dei collegi militari.	590	942
1 sett. 1921	SERVIZIO DEL GENIO. — Variante alla istruzione per la ricognizione, per la stima e per la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a private proprietà, in occasione di esercitazioni militari	465	745

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 sett. 1921	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria e speciale.	466	746
1 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Documenti che si riferiscono ad ufficiali	467	747
1 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Libretti personali.	468	747
1 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegno per le spese d'ufficio, durante l'esercizio 1921-22, per le scuole militari.	469	747
1 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegno per le spese riservate dei corpi, durante l'esercizio 1921-22.	470	748
1 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegno per spese d'ufficio, durante l'esercizio 1921-22, pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.	471	748
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo stabilito dalla legge per la riforma dell'amministrazione dello Stato.	472	751
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità per i servizi di presidio.	474	758
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Riespatrio dei militari smobilitati già residenti all'estero.	475	758
8 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1921-1922.	476	758
8 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi combattenti, reclutati durante la guerra	477	759
8 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al primo corso superiore automobilistico	478	764
8 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1900.	479	765
8 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni nominative, graduali e numeriche dei sottufficiali.	480	765
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di tramutamento	481	766
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità speciali per fine servizio.	482	766

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 sett. 1921	SCUOLE MILITARI. — Reclutamento di ufficiali in S. A. P. — Speciale corso allievi ufficiali di complemento.	486	773
16 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Necessità assoluta di contenere le spese nei limiti delle attuali assegnazioni di bilancio. . . .	487	774
16 »	SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione generale della sanità pubblica.	488	775
16 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Libretti personali degli ufficiali in S. A. P.	489	775
17 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Chiamata alle armi nel corrente anno dei militari piloti di aeroplano.	491	778
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione definitiva dell'ufficio stralcio del deposito mitraglieri Fiat.	492	779
19 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1331, che estende nei territori annessi al Regno il testo unico delle leggi sul reclutamento per la leva di terra.	529	868
22 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Corso di pratica degli esplosivi presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria in Roma. .	493	780
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prima ferratura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi.	494	780
23 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi combattenti reclutati durante la guerra	495	781
23 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per l'applicazione dell'articolo 5 del R. decreto 29 aprile 1920, n. 1623 riguardante la riammissione nei ruoli del R. Esercito degli ufficiali che cessano di appartenere al corpo della R. guardia.	496	782
24 »	AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Programmi per gli esami di concorso per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo.	497	785
28 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Varianti alle circolari 457 e 458 del *giornale militare* 1920 relative agli arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.	498	802
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ampliamento delle funzioni del comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra.	507	817

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 sett. 1921	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da seguire dalle amministrazioni militari per regolare le spese e le anticipazioni	499	804
29 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria	500	804
29 »	SCUOLE MILITARI. — Reclutamento ufficiali in S. A. P.: speciale corso allievi ufficiali di complemento.	501	805
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione del carico dei materiali d'aeronautica, dei quali non si conosce l'ente consegnatario.	508	817
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce la quota di indennità di soggiorno da corrispondersi per i servizi resi nel luogo di residenza al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale della guerra, ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1301.	561	916
2 ott. 1921	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1921.	521	831
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Istruzione sul pezzo da 75/13 mod. 915 P. B. - Edizione 1919 ».	633	1000
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Liquidazione delle contabilità per cessione di fondi e di materiali alle amministrazioni militari delle Nazioni alleate	509	817
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Nuovi provvedimenti tributari - Aumento delle tasse di registro.	510	818
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Sottufficiali e militari di truppa inviati in licenza straordinaria di convalescenza direttamente dai luoghi di cura.	511	818
6 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di vestiario da lasciarsi ai militari di truppa da inviarsi in congedo.	512	819
6 »	MATRICOLA. — Iscrizione a matricola dell'assegno temporaneo stabilito dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080 per la riforma dell'amministrazione dello Stato	513	819
6 »	SCUOLE MILITARI. — Reclutamento ufficiali in S. A. P. - Speciale corso allievi ufficiali di complemento.	514	820
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — Sezioni di disinfezione — Loro costituzione e funzionamento.	515	820

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 ott. 1921	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione del personale del corpo automobilistico in servizio presso le varie armi aventi automezzi in dotazione organica.	516	823
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme esecutive per la ripartizione del fondo di cointeressenza per l'esercizio finanziario 1920-921.	517	823
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo stabilito dalla legge per la riforma dell'amministrazione dello Stato.	518	824
6 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1921-922	519	826
13 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo	522	852
13 »	TRASPORTI. — Libretti di viaggio per gli ufficiali e sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio.	523	852
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Conteggio delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia.	524	853
13 »	CAVALLI. — Prezzi dei cavalli di carica.	525	853
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la tenuta delle scritture	526	853
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale vengono sostituiti alcuni membri della commissione incaricata dello studio e delle proposte inerenti all'ordinamento del R. Esercito, al reclutamento e alla riforma di altri istituti preposti alla difesa nazionale	569	922
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto, col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.	578	934
16 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 1494, che apporta varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale. .	591	943
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Variante alla circolare 477 del *giornale militare* 1920, relativa allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.	530	870
20 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	531	870

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 ott. 1921	PENSIONI – SERVIZIO SANITARIO – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Comunicazioni relative ai militari invalidi di guerra.	532	871
20 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.	533	871
20 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA – AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta.	534	873
20 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Accertamenti sanitari degli ufficiali inidonei ad incondizionato servizio non collocati in aspettativa.	535	873
20 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Libretti personali degli ufficiali in S. A. P.	536	874
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1411, che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato in esecuzione della legge 13 agosto 1921, n. 1080	548	894
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 833, riguardante la costituzione in Roma, in Castel S. Angelo, di un museo militare nazionale	579	934
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo sulle quietanze stese su bianco-segno	537	874
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale, riguardante la nomina della commissione esecutiva pel museo militare nazionale in Roma	580	935
23 »	ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — R. decreto n. 1418, che concede alla Associazione dei Cavalieri italiani del S. M. O. di Malta l'uso di un labaro.	539	880
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1555, che modifica il comma 2 dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sulle indennità di soggiorno e trasferimento.	592	944
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1555, che modifica il comma 2 dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sulle indennità di soggiorno e trasferimento.	621	982
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibili pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati	549	896

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 ott. 1921	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-918 e delle loro famiglie.	550	897
24 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1419, che concede amnistia ed indulto per reati comuni ed in materia finanziaria	570	922
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta di produzione sui tessuti di lusso e sui guanti.	540	880
27 »	CAVALLI. — Cavalle gravide o seguite da redo.	541	881
27 »	CAVALLI. — Cavalli di agevolezza.	542	881
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Sostituzione di membri del consiglio direttivo del museo storico del genio militare.	543	881
27 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche.	544	882
28 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1471, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito e della R. Marina dal 1° gennaio 1919 al 23 ottobre 1921	551	897
28 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1596, che adibisce al reclutamento degli allievi ufficiali di complemento delle diverse armi e corpi del R. Esercito, anche le scuole di reclutamento allievi sottufficiali, istituite con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1278.	611	972
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1579, con cui la « Fondazione Manlio Marenesi », eretta in ente morale, in base al decreto luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1710 col capitale di lire 2000 nominali e destinata a favore del reggimento lancieri di Montebello (8), attualmente soppresso, viene devoluta a favore del reggimento Nizza cavalleria, ed è approvato il nuovo statuto organico dell'ente	634	1000
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1580, che erige in ente morale la « Fondazione Venanzetti », costituita coll'offera di lire 5300 nominali fatta dall'ing. Alberto Venanzetti di Milano a favore del museo storico dell'arma del genio avente sede in Roma, ed approva lo statuto organico relativo. . . .	635	1002
31 »	COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	553	902
1 nov. 1921	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che concede la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del Soldato Ignoto.	545	884

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 nov. 1921	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che concede la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del Soldato Ignoto	546	887
1 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1900	562	916
3 »	RECLUTAMENTO. — Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare	560	914
3 »	RECLUTAMENTO. — Concessione di passaporti agli inscritti di leva delle nuove provincie	563	917
3 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1734, che reca provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato Impero Austro-Ungarico pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara, annessi al Regno	647	1034
4 »	DISCIPLINA MILITARE. — Norme di attuazione del condono disciplinare concesso con l'ordine del giorno del ministro della guerra 24 ottobre 1921, n. 2501 e con il R. decreto 28 ottobre 1921	552	899
4 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione delle bisacce di bardatura da cavalleria per il personale montato dei reggimenti di artiglieria da campagna	554	907
4 »	SCUOLE MILITARI – CONCORSI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	555	907
4 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche	556	907
5 »	TRASPORTI. — Computo delle distanze chilometriche fra le varie stazioni ferroviarie del Regno	564	918
9 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1731, che reca norme circa la presunzione di morte di militari, in dipendenza della guerra, agli effetti del conferimento delle pensioni	648	1044
12 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922	622	983
14 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di « applicazione » per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio	565	919

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 nov. 1921	SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione tecnico automobilistica per gli ufficiali inferiori in S. A. P. del corpo automobilistico e dell'arma di artiglieria delle specialità aventi automezzi in dotazione organica.	566	919
14 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Modificazione al regolamento sul servizio territoriale.	567	920
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1574, che apporta modificazioni alla costituzione del Consiglio dell'Esercito.	581	935
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Invio e richieste di materiali all'officina di costruzione del genio militare di Pavia da parte di corpi ed uffici del R. Esercito.	571	925
17 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	572	925
17 »	AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Programmi per gli esami di concorso per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni.	573	925
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Scioglimento del consorzio nazionale per l'utilizzazione del materiale sanitario residuato dalla guerra	574	926
17 »	RECLUTAMENTO. — Proroga di termini per la concessione del nulla osta al passaporto alle reclute della leva in corso. . .	575	926
17 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 6ª applicazione del R. decreto n. 710.	576	927
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'indennità caro-viveri	577	927
18 »	DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471	582	936
18 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare.	583	936
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un collare di cuoio nero da scuderia.	593	945

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 nov. 1921	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni membri della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.	612	973
22 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni membri della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	613	973
23 »	DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'esercito, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471.	623	988
24 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	584	937
24 »	AVANZAMENTO. — Quadro normale d'avanzamento per il 1922.	585	937
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Variante alle sedi e al numero delle biblioteche militari di presidio.	586	938
24 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.	587	939
24 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Posizione di militari arruolati colla classe 1900 e non chiamati alle armi.	588	939
24 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proroga del termine per la produzione del certificato mod. 47 del catalogo da parte dei militari studenti universitari aspiranti alla continuazione del ritardo del servizio.	589	940
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto con cui viene istituito come ente di fatto il museo storico della brigata granatieri di Sardegna con sede in Roma.	636	1003
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale di costituzione della commissione cui, a senso dell'art. 4 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1411, è demandata la formulazione delle proposte definitive di esonero per gli impiegati ed agenti del Ministero della guerra, in esecuzione della legge 13 agosto 1921, n. 1080	594	945
1 dic. 1921	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Competenza degli uffici del Ministero in rapporto al servizio relativo ai collegi ed alle scuole militari	595	946
1 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note informative degli impiegati civili dipendenti.	596	947

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 dic. 1921	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Svolgimento delle pratiche concernenti la eliminazione dal servizio e la relativa sistemazione matricolare, amministrativa e sanitaria degli invalidi di guerra.	597	947
1 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	598	948
1 »	DISCIPLINA MILITARE. — Norme relative al funzionamento dei circoli militari di presidio.	599	948
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Scioglimento della sezione matricola presso l'ufficio stralcio mitraglieri 1907 – F. - Torino. . .	600	949
1 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Campagne di guerra dell'Albania 1919 e 1920.	601	949
1 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Nuove norme per il servizio della concessione delle croci al merito di guerra (con 1 allegato)	602	949
1 »	RECLUTAMENTO. — Avviamento isolato alle armi. – Abrogazione del paragrafo 63 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva.	603	952
1 »	RECLUTAMENTO. — Manifesto per l'inscrizione sulle liste di leva.	604	952
1 »	SCUOLE MILITARI. — Attribuzioni del direttore superiore delle scuole militari	605	953
1 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1922	606	954
1 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali nominati guardacolombaia.	607	963
1 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità speciali per fine servizio	608	963
1 »	TRASPORTI. — Prezzi unitari di vendita di alcuni documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.	609	964
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1789, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922. .	649	1045
5 »	AVANZAMENTO. — Quadro normale d'avanzamento ai gradi di generale dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per il 1922.	614	974

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 dic. 1921	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi provvedimenti tributari	615	974
8 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Pagamento dei vaglia telegrafici diretti a militari.	616	975
8 »	DISCIPLINA MILITARE. — Nomina del commissario straordinario per il circolo militare di Roma.	617	975
8 »	SCUOLE MILITARI. — Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio in S. A. P.	618	975
8 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso d'integrazione « E » nei locali della scuola di guerra in Torino.	619	976
8 »	SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno, ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione generale della sanità pubblica.	620	978
9 »	DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'esercito, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471.	624	988
15 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo di corrispondenza al reclusorio militare di Gaeta.	625	989
15 »	MATRICOLA. — Denuncia dei militari incorsi nei reati di diserzione o di mancanza alla chiamata.	626	989
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria.	627	989
15 »	RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1882. . . .	628	990
15 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di studio presso la scuola di guerra	629	990
15 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Promozione a sergente dei graduati di truppa della classe 1901 e anteriori che abbiano superato apposito esperimento.	630	995
15 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa.	631	996
15 »	TRASPORTI. — Documenti di identificazione per ufficiali in congedo	632	997

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1921	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati anteriormente all'anno 1901	637	1004
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contabilità dei materiali – Prospetto valutativo delle variazioni	638	1005
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi provvedimenti tributari – Aumento delle tasse di bollo e di registro. . . .	639	1005
22 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare.	640	1006
22 »	SCUOLE MILITARI. — Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente	641	1007
22 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali.	642	1008
22 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Promozione a sergente dei caporali maggiori provenienti dai corsi delle scuole allievi sottufficiali.	643	1008
22 »	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Arruolamenti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. .	644	1009
22 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie. . . .	650	1046
23 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nel primo semestre dell'anno 1902 e di quelle nate in anni anteriori ed arruolate durante la leva sulla classe 1902.	645	1010
23 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per la cessazione e trasferimento di stabilimenti di artiglieria.	646	1031
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale viene soppresso l'ispettorato centrale per le alienazioni dei materiali residuati dalla guerra.	651	1046
24 »	MATRICOLA. — Sistemazione agli effetti matricolari della posizione dei militari scomparsi in prigionia.	652	1047
29 »	RECLUTAMENTO. — Facilitazioni procedurali per l'applicazione dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920	653	1048
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Addebiti per danni al materiale	654	1048

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 dic. 1921	DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande di condono presentate da già marescialli e da già aiutanti di battaglia delle varie armi, esclusa quella dei carabinieri reali, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471	655	1049
29 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di fregi metallici per elmetti (con 24 tavole di disegno).	656	1049
29 »	PENSIONI. — Norme di applicazione del R. decreto-legge n. 1603 in data 12 novembre 1921.	657	1054
29 »	SCUOLE MILITARI – CONCORSI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.	658	1055
29 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori di arma combattente reclutati durante la guerra	659	1055
29 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria	660	1056
29 »	SCUOLE MILITARI. — Corso d'istruzione tecnico automobilistica	661	1056
29 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di taluni militari di truppa della classe 1901. . .	662	1057
29 »	TRASPORTI – CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Limitazione della franchigia telegrafica	663	1058

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1921

INDICE.

Amministrazione centrale ed impiegati civili	*Pag.*	LVII
Amministrazione e contabilità	»	LIX
Arma dei carabinieri reali	»	LXV
Armi, munizioni e bufetterie	»	LXVII
Associazione Italiana della Croce rossa	»	—
Associazione Italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta	»	LXVII
Avanzamento	»	LXVII
Cavalli	»	LXVIII
Circoscrizione territoriale militare	»	—
Colonie	»	LXVIII
Concorsi	»	LXIX
Corpo nazionale delle milizie volontarie	»	—
Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	»	LXIX
Disciplina militare	»	LXX
Disposizioni varie	»	LXXI
Divisa degli ufficiali	»	—
Equipaggiamento	»	LXXVII
Giustizia militare	»	LXXVII
Istruzioni di esercitazioni militari	»	LXXVIII
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato	»	LXXIX
Matricola	»	LXXX
Mobilitazione e formazione di guerra	»	LXXX
Onorificenze e ricompense	»	LXXXI
Ordinamento del R. Esercito	»	LXXXII
Pensioni	»	LXXXIII
Pubblicazioni militari	»	LXXXIV
Reclutamento	»	LXXXV
Scuole militari	»	LXXXVIII
Servizio aeronautico	»	XCI
Servizio di artiglieria	»	XCII

Servizio del genio . . . . . *Pag.* XCIII
Servizio di commissariato . . . . . » XCIII
Servizio sanitario . . . . . » XCIII
Servizio territoriale . . . . . » XCV
Servizio veterinario . . . . . » XCV
Sottufficiali e militari di truppa . . . . . » XCV
Stato degli ufficiali . . . . . » IC
Stipendi, assegni ed indennità . . . . . » C
Tiro a segno nazionale . . . . . » —
Trasporti . . . . . » CIV
Ufficiali in congedo . . . . . » CV
Ufficiali e truppa all'Estero . . . . . » VIC

Notificazioni . . . . . *Pag.* CVII
Avvisi . . . . . » CVIII
Indice delle tavole . . . . . » CIX

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI		
6 genn. 1921	Chiarimenti circa l'applicazione della circolare 693 del 2 dicembre 1920	7	16
16 »	R. decreto-legge n. 10, che modifica l'art. 2 di quello 7 giugno 1920, n. 739, circa lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni dello Stato	83	99
16 »	R. decreto-legge n. 11, che aggiunge un comma all'art. 62 di quello 23 ottobre 1919, n. 1971, concernente lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni dello Stato	84	100
19 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	35	36
25 »	Decreto ministeriale riguardante l'ordinamento e le attribuzioni del comando superiore d'aeronautica	61	64
26 »	Svolgimento delle pratiche concernenti la eliminazione dal servizio, e relativa sistemazione matricolare, amministrativa e sanitaria degli invalidi di guerra	49	53
3 febb. 1921	Concessione di un assegno caro-viveri a favore di funzionari civili e militari pensionati	65	81
21 »	Decreto ministeriale con il quale è stata costituita una commissione per lo studio del riparto dei servizi dell'amministrazione centrale	112	140
27 »	R. decreto riflettente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, agli insegnanti rimasti a far parte del ruolo del Ministero della guerra . .	202	258
2 mar. 1921	Dichiarazione degli stipendi goduti, all'atto della nomina ad impiego civile, dai marescialli nominati agli impieghi d'ordine delle amministrazioni militari dipedenti	131	162
10 »	R. decreto-legge n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato . . .	182	227
23 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	173	219

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mar. 1921	Norme esecutive in applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1921 n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato	183	228
7 apr. 1921	Legge n. 367, relativa al riordinamento del personale dei farmacisti militari	242	300
14 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	231	288
14 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	232	289
21 »	R. decreto n. 655, col quale gli uffici dipendenti dal capo di Stato Maggiore del R. Esercito, passano a far parte del Ministero della guerra	310	367
2 magg. 1921	Cessazione della direzione generale del genio	273	327
17 »	Norme per la distribuzione delle pubblicazioni militari . . .	299	355
2 giug. 1921	Modificazione dell'ordinamento interno del Ministero . . .	311	370
2 »	Abrogazione delle circolari 173 e 231 del *Giornale militare* corrente anno concernenti l'offerta d'impieghi nelle amministrazioni civili dello Stato agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali in attesa di impiego	317	373
26 »	R. decreto-legge n. 868, che dichiara privo di ogni efficacia Il R. decreto-legge 10 marzo 1921 n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato	405	661
30 »	Modificazioni allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici	362	522
9 lugl. 1921	Modificazione all'ordinamento interno del Ministero — Decreto ministeriale col quale viene istituito un ufficio ordinamento e coordinamento.	384	562
21 »	Ordinamento interno del Ministero.	395	627
28 »	Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.	407	664
3 agos. 1921	Legge n. 1080, che reca provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale	451	719

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 agos. 1921	Vaglia per versamento di ritenute dovute all'Opera di Previdenza	447	716
21 »	Legge n. 1144, che converte in legge, apportandovi modificazioni, il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 (circolare n. 588 *Giornale militare* anno 1919), circa il trattamento di quiescenza del personale delle amministrazioni dello Stato ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori	473	756
24 »	R. decreto legge n. 1184, che reca modificazioni alle norme dei regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1858, e 23 ottobre 1919, n. 1971, circa la corresponsione della differenza degli stipendi eccedente le lire 2000.	484	771
24 »	R. decreto-legge n. 1185, relativo alla ripartizione del fondo di cointeressenza fra gli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1920-921 .	485	772
20 ott. 1921	Variante alla circolare 477 del *giornale militare* 1920, relativa allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici . .	530	870
20 »	R. decreto n. 1411, che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato in esecuzione della legge 13 agosto 1921, n. 1080	548	894
29 nov. 1921	Decreto ministeriale di costituzione della commissione cui, a senso dell'art. 4 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1411, è demandata la formulazione delle proposte definitive di esonero per gli impiegati ed agenti del Ministero della guerra, in esecuzione della legge 13 agosto 1921, n. 1080	594	945
1 dic. 1921	Competenza degli uffici del Ministero in rapporto al servizio relativo ai collegi ed alle scuole militari	595	946
1 »	Note informative degli impiegati civili dipendenti	596	947
1 »	Svolgimento delle pratiche concernenti la eliminazione dal servizio e la relativa sistemazione matricolare, amministrativa e sanitaria degli invalidi di guerra	597	947
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA		
28 giug. 1917	Legge numero 1065, che converte in legge decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 21 maggio al 30 novembre 1915, relativi ai danneggiati dai terremoti, nonchè a provvedimenti economici e di tesoro ed a semplificazioni di servizi amministrativi e contabili	355	516

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 sett. 1920	R. decreto n. 1734, che istituisce due consigli d'amministrazione per la gestione della direzione centrale automobilistica e la soppressione dello speciale consiglio d'amministrazione del 6° reggimento genio (ferrovieri), per la gestione del servizio e del materiale automobilistico di cui al R. decreto 23 maggio 1915, n. 761	138	170
12 dic. 1920	R. decreto relativo alla costituzione di appositi consigli di amministrazione per la gestione economica ed amministrativa dei depositi scuola controarei	197	252
29 »	Legge n. 1820, che autorizza ad esercitare i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921, sino a che non sieno rispettivamente tradotti in legge	4	5
6 genn 1921	Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi	8	7
29 »	Conto rimonta degli ufficiali	18	19
12 »	Prima ferratura quadrupedi	19	19
12 »	Invio di somme a militari smobilitati residenti all'Estero .	20	20
12 »	Tasse di bollo sulle note di riparazione al corredo delle truppe	21	20
13 »	Materiali letterecci effettivamente esistenti presso i corpi e nei magazzini di casermaggio	28	23
20 »	R. decreto n. 283, relativo alla gestione economica ed amministrativa delle scuole centrali per le armi di fanteria, di artiglieria e del genio	201	257
20 »	R. decreto n. 284, relativo alla temporanea autonomia amministrativa di alcuni ospedali militari succursali ed infermerie presidiarie	220	281
21 »	Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio	46	45
28 »	Disposizioni da valere nelle nuove provincie (Venezia Tridentina e Venezia Giulia) circa la difesa in giudizio dell'amministrazione della guerra, circa le transazioni e circa i pagamenti dovuti in forza di sentenza o di transazione .	63	80
31 »	Decreto ministeriale che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali e stabilimenti militari	179	225
3 febb. 1921	Computo del tempo d'impiego degli automezzi noleggiati . .	66	82

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 febb. 1921	R. decreto n. 138, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921	125	154
8 »	Ricognizione generale dei materiali da eseguirsi presso tutti i corpi ed istituti del R. Esercito	88	104
8 »	Sussidi alle famiglie dei militari alle armi	89	106
9 »	Retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti	95	109
23 »	Grasso per piedi equini	113	141
28 »	Addebito per danni negli ospedali militari	155	195
2 mar. 1921	Denunzie dei pagamenti al fisco	132	162
2 »	Tasse di bollo sulle quietanze	133	163
13 »	R. decreto n. 325, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921	223	284
16 »	Passaggio dal gruppo *A* al gruppo *B* delle coperte da campo	158	197
16 »	Trasmissione delle contabilità in contanti al Ministero	159	197
16 »	Versamento dei proventi in tesoreria	160	198
24 »	Funzionamento degli uffici stralcio	185	231
2 apr. 1921	Pagamento degli assegni ad ufficiali ed impiegati comandati	208	261
14 »	Amministrazione degli ufficiali comandati al Ministero della guerra	233	290
14 »	Tassa di bollo sugli oggetti qualificati di lusso	234	290
15 »	Credito degli ufficiali soci dell'« Unione Militare »	241	303
20 »	Ammontare delle anticipazioni a carico del bilancio non ancora giustificate dalle direzioni, corpi, istituti e stabilimenti militari con l'invio dei rendiconti agli uffici superiori di riscontro	246	304
28 »	R. decreto n. 676, che abroga il decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919 n. 189, contenente provvedimenti per il personale familiare delle scuole militari	342	490

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 apr. 1921	R. decreto n. 677, che stabilisce l'equivalente in contanti da corrispondersi al personale familiare delle scuole militari quando venga ad esso concessa l'esenzione dal vitto in natura	343	490
6 magg. 1921	Soppressione del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra	274	327
19 »	Ritenuta in conto entrate del tesoro sull'assegno provvisorio di pensione agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale . .	292	349
23 »	Addebiti per danni e perdite al materiale di casermaggio. . .	314	371
1 giug. 1921	Norme da seguirsi dai corpi, istituti e stabilimenti di commissariato, in particolare, e da tutte indistintamente le amministrazioni dipendenti, in generale, a far tempo dal 1° luglio p. v. per regolare le spese e le anticipazioni. . . .	326	381
2 »	Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio . . .	318	374
5 »	R. decreto n. 754, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921.	356	518
9 »	Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-22 che più interessano la gestione delle amministrazioni militari	329	470
16 »	Interpretazione da darsi alle formule usate nel bollettino ufficiale in occasione di movimenti di ufficiali.	333	479
16 »	Tassa di bollo su quietanze.	334	479
19 »	R. decreto-legge n. 863, che aumenta lo stanziamento di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1920-1921.	391	619
19 »	R. decreto-legge n. 895, che introduce variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno e della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921. . .	392	620
23 »	Nuovi provvedimenti tributari	346	494
26 »	R. decreto n. 871, relativo alla amministrazione dello Stato Maggiore e delle grandi unità del R. Esercito	393	621
28 »	R. decreto n. 886, che modifica l'articolo 468 del regolamento 17 febbraio 1884, n. 2016, per la contabilità dello Stato . .	394	626

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 giug. 1921	Legge n. 809, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921.	374	534
30 »	Norme da seguirsi dagli stabilimenti di commissariato, in particolare, e da tutte indistintamente le amministrazioni dipendenti, in generale, a far tempo dal 1° luglio p. v. per regolare le spese e le anticipazioni	363	522
3 lugl. 1921	Debiti degli ufficiali ed impiegati verso lo Stato. Liquidazione dei debiti degli ufficiali ed impiegati cessanti dal servizio	376	537
3 »	Norme amministrativo-contabili in vigore per gli ospedali militari dal 1° luglio 1921.	377	541
4 »	Contabilità del materiale. — Prospetto valutativo delle variazioni	378	554
10 »	R. decreto n. 1047, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921	443	712
14 »	Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi	386	564
15 »	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922	388	567
15 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1921-922, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	389	614
28 »	Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 che più interessano la gestione delle amministrazioni.	408	666
28 »	Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione. .	409	667
31 »	Legge n. 1013, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-1922, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921.	419	679
4 agos. 1921	Enti e personali in posizioni speciali	420	679

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 agos. 1921	Somministrazione ai corpi ed uffici del R. Esercito di materiali per parte dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia	421	680
4 »	Passaggio all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari delle attribuzioni del consiglio d'amministrazione dello Stato Maggiore del R. Esercito	429	688
11 »	Revisione della contabilità in contanti dei servizi aeronautici	432	689
11 »	Legge numero 1075, per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra	454	728
18 »	Vaglia per versamento di ritenute dovute all'Opera di Previdenza	447	716
24 »	R. decreto-legge n. 1271, concernente il trasporto di capitolo, col relativo stanziamento, dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a quello del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922	504	812
25 »	Versamenti in tesoreria delle somme ricavate delle cessioni fatte dalle amministrazioni militari ad altre amministrazioni, ad ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e loro famiglie ed eventualmente a privati di derrate, indumenti e materiali diversi	455	729
26 »	Abolizione del conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato ed il Ministero della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli oli grassi	462	740
26 »	Capitoli dello stato di previsione per l'esercizio 1921-922	463	741
26 »	Situazione delle somme rimaste da pagare sui capitoli delle spese per la guerra	464	741
1 sett. 1921	Pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria e speciale	466	746
23 »	Prima ferratura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi	494	780
29 »	Norme da seguire dalle amministrazioni militari per regolare le spese e le anticipazioni	499	804
29 »	Sistemazione del carico dei materiali d'aeronautica, dei quali non si conosce l'ente sonsegnatario	508	817
5 ott. 1921	Liquidazione delle contabilità per cessione di fondi e di materiali alle amministrazioni militari delle Nazioni alleate	509	817

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 ott. 1921	Nuovi provvedimenti tributari. — Aumento delle tasse di registro	510	818
6 »	Sottufficiali e militari di truppa inviati in licenza straordinaria di convalescenza direttamente dai luoghi di cura	511	818
13 »	Conteggio delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia	524	853
14 »	Norme per la tenuta delle scritture	526	853
21 »	Tassa di bollo sulle quietanze stese su bianco-segno	537	874
24 »	Combustibili pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati	549	896
27 »	Imposta di produzione sui tessuti di lusso e sui guanti	540	880
17 nov. 1921	Invio e richieste di materiali all'officina di costruzione del genio militare di Pavia da parte di corpi ed uffici del R. Esercito	571	925
4 dic. 1921	R. decreto n. 1789, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922	649	1045
8 »	Nuovi provvedimenti tributari	615	974
22 »	Contabilità dei materiali. — Prospetto valutativo delle variazioni	638	1005
22 »	Nuovi provvedimenti tributari — Aumento delle tasse di bollo e di registro	639	1005
29 »	Addebiti per danni al materiale	654	1048
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
16 genn. 1921	R. decreto n. 46, che stabilisce il trattamento di pensione spettante agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. che al 1° gennaio 1920 avevano superato i limiti di età stabiliti dall'art. 22 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802	178	224
8 febbr. 1921	Aspiranti carabinieri ausiliari	90	106
16 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	99	114

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 febb 1921	R. decreto n. 192, che applica anche ai carabinieri reali le disposizioni del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, contenente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito e della R. Marina durante la guerra	152	193
1 apr. 1921	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	187	232
27 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	263	320
27 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	264	320
19 magg. 1921	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	293	349
11 giug. 1921	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	332	478
26 »	R. decreto n. 912, che rende definitive le legioni dei carabinieri reali provvisorie di Trento e Trieste	406	662
28 lugl. 1921	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	410	670
28 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	411	670
11 agos. 1921	Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	433	690
25 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	456	730
20 ott. 1921	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	531	870
17 nov. 1921	Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	572	925
24 »	Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	584	937
1 dic. 1921	Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	598	948

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
23 febb. 1921	Abolizione e conseguente alienazione di buffetterie varie costituenti la serie 42ª	114	141
11 agos. 1921	Armamento individuale per le truppe di artiglieria. . . .	434	690
	ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA		
23 ott. 1921	R. decreto n. 1418, che concede alla Associazione dei Cavalieri italiani del S. M. O. di Malta l'uso di un labaro.	539	880
	AVANZAMENTO.		
19 genn. 1921	Quadro normale d'avanzamento alla carica di direttore delle costruzioni d'artiglieria.	36	37
26 »	Commissioni superiori d'avanzamento per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.	50	54
27 »	R. decreto n. 103, che apporta modificazioni ai regi decreti 24 gennaio 1915 n. 51 e 28 luglio 1913 n. 910, per gli esperimenti degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.	142	174
8 febb. 1921	Formazione del quadro normale di avanzamento per gli ufficiali di talune armi o corpi in S. A. P. per l'anno 1921.	91	106
20 »	R. decreto n. 228, che apporta modificazioni al regolamento sull'avanzamento	180	226
27 »	R. decreto che aggiunge un membro alla commissione incaricata della revisione degli ordinamenti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina.	128	158
2 apr. 1921	Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali fino al grado di maggiore, in servizio all'Estero.	209	262
24 sett. 1921	Programmi per gli esami di concorso per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo	497	785
20 ott. 1921	Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta	534	873

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 nov. 1921	Programmi per gli esami di concorso per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni.	573	925
24 »	Quadro normale d'avanzamento per il 1922.	585	937
5 dic. 1921	Quadro normale d'avanzamento ai gradi di generale dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per il 1922.	614	974
	CAVALLI.		
23 febb. 1921	Grasso per piedi equini	113	141
20 apr. 1921	Iscrizione di cavalli di agevolezza nel ruolo 175-A.	247	306
30 giug. 1921	Restituzione di cavalli di agevolezza	364	524
13 ott. 1921	Prezzi dei cavalli di carica	525	853
27 »	Cavalle gravide o seguite da redo.	541	881
27 »	Cavalli di agevolezza.	542	881
	COLONIE.		
16 dic. 1920	R. decreto n. 1851, che riduce temporaneamente il periodo minimo di effettivo servizio in Italia per gli ufficiali del R. Esercito che facciano domanda di essere nuovamente destinati in Eritrea.	80	96
6 genn. 1921	Sospensione delle ammissioni dei sottufficiali di fanteria nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	9	7
17 »	R. decreto n. 76, che modifica l'art. 10 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.	139	171
3 febb. 1921	Disposizioni matricolari per i militari ammessi nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. .	67	82
16 »	Soppressione del comando di tappa di Taranto	100	114
30 giug. 1921	Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno.	365	525

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 sett. 1921	Varianti alle circolari 457 e 458 del *giornale militare* 1920 relative agli arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.	498	802
31 ott. 1921	Arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.	553	902
	CONCORSI.		
3 febb. 1921	Concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65.	68	83
3 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	74	87
2 mar. 1921	Concorso a premio di monografie relative alla guerra.	134	163
23 giug. 1921	Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente al 31 luglio 1922 . .	347	495
28 lugl. 1921	Concorso ippico di Gorizia	412	670
25 agos. 1921	Concorso ippico di Trieste	457	731
4 nov. 1921	Cncorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	555	907
29 dic. 1921	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	658	1055
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
30 mar. 1921	Indicazioni da apporre ai telegrammi.	186	231
20 apr. 1921	Corrispondenza diretta all'estero.	248	306
12 magg. 1921	Corrispondenza diretta a militari.....	283	339
8 dic. 1921	Pagamento dei vaglia telegrafici diretti a militari.	616	975
15 »	Indirizzo di corrispondenza al reclusorio militare di Gaeta. . .	625	989
29 »	Limitazione della franchigia telegrafica	663	1058

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	DISCIPLINA MILITARE.		
5 dic. 1920	Decreto ministeriale che nomina la commissione pel parere sulle domande di revoca agli effetti delle punizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514.	79	95
24 febb. 1921	R. decreto n. 192, che applica anche ai carabinieri reali le disposizioni del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, contenente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito e della R. Marina durante la guerra.	152	193
1 apr. 1921	Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. Esercito	206	260
27 »	Norme per l'applicazione del R. decreto 24 febbraio 1921 n. 192, che estende ai carabinieri reali le disposizioni del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, contenente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito e della R. Marina durante la guerra	265	320
25 agos. 1921	Autorizzazione a vestire l'uniforme da parte degli ufficiali generali in congedo	458	731
28 ott. 1921	R. decreto n. 1471, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito e della R. Marina dal 1° gennaio 1919 al 23 ottobre 1921	551	897
4 nov. 1921	Norme di attuazione del condono disciplinare concesso con l'ordine del giorno del ministro della guerra 24 ottobre 1921 n. 2501 e con il R. decreto 28 ottobre 1921.	552	899
18 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471	582	936
18 »	R. decreto che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare.	583	936
23 »	Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471	623	988
1 dic. 1921	Norme relative al funzionamento dei circoli militari di presidio	599	948
8 »	Nomina del commissario straordinario per il circolo militare di Roma.	617	975

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 dic. 1921	Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471	624	988
29 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande di condono presentate da già marescialli e da già aiutanti di battaglia delle varie armi, esclusa quella dei carabinieri reali, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471.	655	1049
	DISPOSIZIONI VARIE.		
30 magg. 1920	R. decreto-legge n. 1934, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato — Istruzioni relative, concernenti anche modalità pei versamenti delle rate d'ammortamento dei prestiti straordinari di guerra e delle quote dovute al fondo di garanzia per cessioni riscattate	194	242
4 ott. 1920	Legge n. 1476, che converte in legge il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia	1	2
14 nov. 1920	R. decreto n. 1944, che proroga ed abroga disposizioni di carattere legislativo emanate durante la guerra.	77	92
28 »	R. decreto n. 1839, che erige in ente morale la « Fondazione città di Ferrara » costituita coll'offerta di lire 16,000 nominali, fatta dal Fascio di difesa nazionale ferrarese a favodel 27° reggimento fanteria di linea, ed approva lo statuto organico relativo.	30	26
9 dic. 1920	R. decreto n. 1842, che erige in ente morale la « Fondazione 9ª divisione fanteria », costituita col patrimonio iniziale di lire 100.000 nominali, dato dalla predetta divisione a favore degli orfani o i discendenti legittimi poveri dei militari, ad essa appartenenti, morti in battaglia od in seguito a ferite riportate nella campagna di guerra 1915-918 . . .	106	130
14 »	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale dellä guerra	107	133
17 »	R. decreto n. 1788, che provvede alla soppressione del governatorato della Dalmazia con la istituzione di un commissariato civile di Zara.	3	4

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 dic. 1920	R. decreto n. 1922, che erige in ente morale la « Fondazione « Capo Sile », costituita coll'offerta di lire 46.000 nominali, fatta nella misura di lire 43.500 dal comando del 226 reggimento fanteria e di lire 2500 dalla signora Meda di Milano a favore dei militari mutilati e delle famiglie dei militari caduti nella guerra italo-austriaca, appartenenti al predetto reggimento, ed approva lo statuto organico relativo	81	96
31 »	Decreto del ministro del tesoro che conferisce l'incarico di commissario governativo per l'alta sorveglianza di enti e comitati per l'assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra	58	62
12 genn. 1921	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.	22	20
13 »	Servizio dell'alienazione del materiale residuato dalla guerra.	26	22
19 »	Trattamento economico degli operai borghesi dell'amministrazione militare eletti consiglieri comunali e provinciali .	37	37
20 »	R. decreto n. 180, che erige in ente morale la « Fondazione Vittorio Emanuele III », costituita coll'oblazione di L. 5000 fatta da S. M. Vittorio Emanuele III a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, morti in combattimento o per ferite riportate nella campagna di guerra 1915-1918, e ne approva lo statuto organico relativo	166	212
23 »	R. decreto n. 95, che erige in ente morale la « Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della 1ª armata » avente sede in Firenze, attualmente dotata di un patrimonio di circa due milioni, ed istituita allo scopo di onorare la memoria dei caduti nella guerra italo-austriaca	167	213
25 »	Decreto del ministro del tesoro che stabilisce il passaggio alla ragioneria generale dello Stato (uffici del comitato liquidatore) dell'ufficio prigionieri di guerra nemici	141	173
26 »	Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero	109	136
27 »	R. decreto n. 166, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Ignazio Lanza Branciforti di Trabia » costituita coll'offerta di lire 28.000 nominali, fatta dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, a favore dei sottufficiali (esclusi i marescialli), caporali e soldati del reggimento cavalleggeri di Firenze ed approva lo statuto organico relativo	150	190

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 genn. 1921	R. decreto n. 167, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Manfredi Lanza Branciforti di Trabia », costituita coll'offerta di lire 28.000 nominali fatta dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, a favore dei sottufficiali (esclusi i marescialli), caporali e soldati appartenenti al reggimento Piemonte reale cavalleria ed approva lo statuto organico relativo	151	192
27 »	R. decreto n. 168, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Alberto Rossi », costituita coll'offerta di L. 1000 nominali, fatta dal comm. avv. Alberto Rossi a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze	168	214
30 »	R. decreto n. 257, che erige in ente morale la « Fondazione Carlo Emanuele Bombrini », costituita coll'offerta di lire 5000 — pari al capitale nominale di lire 5800 — fatta dalla signora Maria Bombrini Ageno a favore dei caporali e soldati appartenenti al reggimento cavalleggeri di Firenze, ed approva lo statuto organico relativo	221	282
3 febb. 1921	Biciclette militari	69	83
3 »	Corso di pedagogia militare	70	84
3 »	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	71	84
12 »	Alienazione dei materiali residuati dalla guerra	97	112
12 »	Tasse di registro e bollo per gli atti di vendita dei materiali residuati dalla guerra.	98	113
16 »	Distribuzione del pacco vestiario	101	114
23 »	Corso di topografia presso l'istituto geografico militare . . .	115	141
23 »	Rispatrio dei militari smobilitati già residenti all'Estero. .	116	142
10 mar. 1921	Alienazione dei materiali di artiglieria residuati dalla guerra.	143	175
23 »	Corso di pedagogia militare	174	220
31 »	Legge n. 378, circa la cessione dei rifiuti d'archivio e dei mobili e materiali inservibili a beneficio della Croce Rossa Italiana — Norme per la sua applicazione	271	325
31 »	R. decreto n. 481, che erige in ente morale la « Fondazione Premio Priula 28-29 ottobre 118 », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali, fatta dal tenente colonnello del genio nella riserva Fogliata comm. Luigi a favore dei militari di truppa, esclusi i sott'ufficiali, appartenenti al reggimento genio pontieri e lagunari	289	345

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 apr. 1921	Abolizione della carica di capo armaiolo nei reggimenti di artiglieria pesante e da costa	210	262
14	R. decreto n. 561, che erige in ente morale la « Fondazione 100° reggimento fanteria » costituita col capitale nominale di lire 2500, residuato dall'amministrazione dello spaccio cooperativo del detto reggimento mobilitato, e devoluto a favore dei militari di truppa (esclusi i sottufficiali) del 66 regg. fant. ed approva lo statuto organico relativo . .	309	365
20 »	Cessazione delle concessioni di prestiti straordinari di guerra	249	307
7 magg. 1921	Decreto ministeriale circa il trasporto delle salme dei militari dal territorio delle operazioni di guerra	291	348
2 giug. 1921	Riordinamento e conservazione del carteggio di guerra . . .	319	374
2 »	R. decreto n. 856, che erige in ente morale la « Fondazione Premio Monfalcone » costituita coll'offerta di lire 3000 nominali, fatta dal signor Boccaletti Ettore a favore del reggimento cavalleggeri di Monferrato, ed approva lo statuto organico relativo.	390	618
2 »	R. decreto n. 964, con cui la « Fondazione Vizzardelli », già eretta in ente morale in base al decreto luogotenenziale 11 giugno 1916 n. 751, col capitale di lire 5000 e destinato a favore dell'11° battaglione del 7° reggimento bersaglieri, viene devoluta a favore dell'intero predetto reggimento, ed è approvato il nuovo statuto organico della fondazione stessa	483	769
14 »	Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero	357	519
16 »	R. decreto n. 857, che erige in ente morale la « Fondazione colonnello Rutilio De Marchi », costituita coll'offerta di lire 3000 nominali fatta dal colonnello d'artiglieria De Marchi cav. Rutilio a favore del 5° reggimento artiglieria pesante, e approva lo statuto organico relativo	404	660
23 »	Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina automobilistica	348	496
28 »	Funzionamento dell'ufficio stralcio del reparto mitraglieri Fiat	361	522
6 lugl. 1921	Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero	383	560

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 lugl. 1921	R. decreto n. 1273, che erige in ente morala la « Fondazione La Vittoria », costituita col capitale nominale di lire 5900, importo di offerte fatte da vari enti a favore del reggimento cavalleggeri « Vittorio Emanuele II », ed approva lo statuto organico relativo	502	810
10 »	R. decreto n. 1274, che erige in ente morale la « Fondazione Città di Cremona », costituita coll'offerta di lire 6600 nominali fatta dal Comitato pro fante della detta città a favore dei militari di truppa del 65° reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo	520	829
21 »	Cessioni di stipendio	396	627
21 »	Convenzione col consorzio nazionale cooperativo per la vendita di materiali residuati dalla guerra	397	628
28 »	Norme per la concessione di sussidi	413	670
28 »	Rendiconti annuali della gestione delle fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'amministrazione militare	414	671
4 agos. 1921	Corso per l'abilitazione alla nomina di capo armaiolo reggimentale	422	681
4 »	Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina automobilistica	423	681
4 »	Decreto ministeriale, col quale sono ampliate le funzioni del comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra	452	726
4 »	R. decreto n. 1256, con cui la « Fondazione Lanza Filingeri », già eretta in ente morale in base al decreto luogotenenziale 20 dicembre 1916 n. 880, col capitale di lire 20.000 nominali offerto dal sig. Ignazio Lanza Filingeri, conte di San Marco, e destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28°), viene devoluta a favore del reggimento cavalleggeri di Alessandria e ne è approvato il nuovo statuto organico	538	877
7 »	R. decreto n. 1224, col quale viene approvato lo statuto organico della « Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della prima armata », eretta in ente morale con R. decreto n. 95, del 23 gennaio 1921, e attualmente dotata di un patrimonio di lire 2.400.000 nominali	547	890
11 »	Legge n. 1074, relativa al trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra	453	727
18 »	Riespatrio dei militari già residenti all'Estero	448	717

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agos. 1921	Versamento annuale delle quote di ammortamento ritenute mensilmente per i prestiti ordinari concessi dal tesoro agli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato	459	731
8 sett. 1921	Riespatrio dei militari smobilitati già residenti all'Estero . .	475	758
18 »	Soppressione definitiva dell'ufficio stralcio del deposito mitraglieri Fiat.	492	779
28 »	Ampliamento delle funzioni del comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra. .	507	817
20 ott. 1921	R. decreto n. 833, riguardante la costituzione in Roma, in Castel S. Angelo, di un museo militare nazionale	579	934
22 »	Decreto ministeriale, riguardante la nomina della commissione esecutiva pel museo militare nazionale in Roma	580	935
24 »	Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-918 e delle loro famiglie	550	897
27 »	Sostituzione di membri del consiglio direttivo del museo storico del genio militare	543	881
28 »	R. decreto n. 1579, con cui la « Fondazione Manlio Marenesi », eretta in ente morale, in base al decreto luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1710 col capitale di lire 2000 nominali e destinata a favore del reggimento lancieri di Montebello (8), attualmente soppresso, viene devoluta a favore del reggimento Nizza cavalleria, ed è approvato il nuovo statuto organico dell'ente.	634	1000
28 »	R. decreto n. 1580, che erige in ente morale la « Fondazione Venanzetti », costituita coll'offerta di lire 5300 nominali fatta dall'ing. Albero Venanzetti di Milano a favore del museo storico dell'arma del genio avente sede in Roma, ed approva lo statuto organico relativo	635	1002
17 nov. 1921	Scioglimento del consorzio nazionale per l'utilizzazione del materiale sanitario residuato dalla guerra	574	926
24 »	R. decreto con cui viene istituito come ente di fatto il museo storico della brigata granatieri di Sardegna con sede in Roma	636	1003
1 dic. 1921	Scioglimento della sezione matricola presso l'ufficio stralcio mitraglieri 1907 – F – Torino	600	949
23 »	Decreto ministeriale col quale viene soppresso l'ispettorato centrale per le alienazioni dei materiali residuati dalla guerra	651	1046

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	EQUIPAGGIAMENTO.		
12 genn. 1921	Modificazione al gambale di cuoio per armi a cavallo, adottato con circolare 386 del *giornale militare* 1909 (con una tavola di disegno)	23	20
27 »	Cessione a pagamento di oggetti di uso personale e casermaggio	55	57
10 mar. 1921	Cessione a pagamento degli oggetti di bardatura e governo dei cavalli	144	176
1 apr. 1921	Durata minima degli oggetti di corredo	188	232
20 »	Cessione a pagamento di oggetti bardatura e governo cavalli	250	307
12 magg. 1921	Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi	284	339
6 ott. 1921	Oggetti di vestiario da lasciarsi ai militari di truppa da inviarsi in congedo	512	819
4 nov. 1921	Adozione delle bisacce di bardatura da cavalleria per il personale montato dei reggimenti di artiglieria da campagna	554	907
19 »	Adozione di un collare di cuoio nero da scuderia	593	945
29 dic. 1921	Adozione di fregi metallici per elmetti (con 24 tavole di disegno)	656	1049
	GIUSTIZIA MILITARE.		
14 nov. 1920	R. decreto n. 1882, che modifica l'art. 2 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, relativo alla costituzione dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra	56	60
12 dic. 1920	R. decreto n. 1837, col quale si estendono alle colonie i provvedimenti di amnistia sanzionati con i RR. decreti del 5 ottobre 1920, n. 1414 e 1415	32	30
19 genn. 1921	Archivio centrale dei tribunali di guerra soppressi	38	37
20 »	R. decreto-legge n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie	140	172

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 febb. 1921	Ammissione di magistrati ordinari nel personale degli ufficiali effettivi della giustizia militare	117	142
6 mar. 1921	R. decreto che sostituisce due membri della commissione speciale per lo studio e le riforme da introdurre nella vigente legislazione penale militare, istituita con R. decreto 16 novembre 1920 presso il Ministero della guerra, e ne completa l'ufficio di segreteria con alti due segretari. . .	279	335
13 »	R. decreto n. 299, che estende alle nuove provincie le disposizioni riguardanti la giustizia militare vigenti nel Regno	281	337
27 »	Decreto ministeriale col quale si dispone la compilazione della raccolta dei codici penali militari e di tutte le leggi, decreti-legge, decreti reali e luogotenenziali, regolamenti, ordinanze e bandi del Comando Supremo dell'Esercito e dei comandi militari, tuttora in vigore, concernenti la giustizia militare, indicando il personale all'uopo incaricato	224	285
11 apr. 1921	Decreto ministeriale col quale si dispone che le sezioni del tribunale di guerra di Trieste con sedi in Udine ed in Gorizia, continuino a funzionare come sezioni del tribunale militare territoriale di Trieste	229	288
16 giug. 1921	Decreto ministeriale che sopprime la sezione del tribunale militare territoriale di Trieste con sede in Gorizia	345	493
24 ott. 1921	R. decreto n. 1419, che concede amnistia ed indulto per reati comuni ed in materia finanziaria	570	922
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
8 febb. 1921	Ammissione ai corsi d'istruzione tecnico-automobilistica di ufficiali inferiori in S. A. P. d'artiglieria delle specialità pesanti campali, autocampali e controaerei	92	107
23 «	Corsi di pratica degli esplosivi presso l'ispettorato costruzioni artiglieria	121	148
14 apr. 1921	Corsi per ufficiali in S. A. P. allievi piloti di dirigibile . . .	237	295
14 »	Corsi di pratica di esplosivi presso l'ispettorato costruzioni di artiglieria	238	295

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO		
19 dic. 1920	Legge n. 1778, che approva il Trattato concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni	15	14
23 »	Legge n. 1821, recante provvedimenti a favore di pensionati di guerra	199	253
30 »	R. decreto n. 1890, che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto del diritto di cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche	108	133
2 febb. 1921	R. decreto relativo alla nomina ed attribuzioni delle commissioni per l'esecuzione del Trattato di Rapallo	87	102
24 »	R. decreto n. 210, riflettente la cessazione dello stato di guerra nella Venezia Giulia e nelle isole che ne dipendono amministrativamente	153	194
10 mar. 1921	R. decreto n. 316, relativo alla cessazione dello stato di guerra nel territorio della Tripolitania	222	283
10 »	R. decreto n. 502, che fa cessare per ogni effetto di legge lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica	280	336
24 lugl. 1921	R. decreto col quale viene istituita presso il Ministero della guerra una commissione per l'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese	445	714
1 agos. 1921	Decreto ministeriale col quale si procede alla nomina ed alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione, istituita con R. decreto 24 luglio 1921, per l'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese.	446	715
13 »	Legge n. 1080, che reca provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale	451	719
21 »	R. decreto-legge n. 1188, contenente disposizioni transitorie per consentire agli stranieri la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, sospesa durante la guerra . . .	527	866
21 »	Legge n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private	610	968

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	MATRICOLA.		
2 dic. 1920	R. decreto n. 1848, che detta norme circa il computo delle campagne di guerra ai militari del R. Esercito e della R. Marina, nonchè ai personali civili aggregati.	31	28
23 febb. 1921	Norme per l'applicazione del R. decreto n. 1848, concernente il computo delle campagne di guerra	118	143
10 mar. 1921	Sistemazione della matricola presso i distretti militari . . .	145	176
11 apr. 1921	Cessazione dello stato di guerra nel territorio della Tripolitania	230	288
27 »	Sistemazione della matricola presso i distretti militari . . .	266	321
12 magg. 1921	Cessazione dello stato di guerra nel territorio della Cirenaica.	285	340
19 »	Sistemazione matricolare dei già carabinieri ausiliari che siano andati o vadano in congedo	294	350
2 giug. 1921	Compilazione di copie di fogli matricolari per uso di pensione	320	375
30 »	Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno	365	525
6 ott. 1921	Iscrizione a matricola dell'assegno temporaneo stabilito dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080 per la riforma dell'amministrazione dello Stato	513	819
15 dic. 1921	Denuncia dei militari incorsi nei reati di diserzione o di mancanza alla chiamata	626	989
24 »	Sistemazione agli effetti matricolari della posizione dei militari scomparsi in prigionia	652	1047
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
24 febb. 1921	R. decreto n. 211, riflettente la cessazione della mobilitazione generale del R. Esercito, della R. Marina e della requisizione quadrupedi e carrette	154	195
19 magg. 1921	Sistemazione matricolare dei già carabinieri ausiliari che siano andati o vadano in congedo	294	350

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
2 dic. 1920	R. decreto n. 1848, che detta norme circa il computo delle campagne di guerra ai militari del R. Esercito e della R. Marina, nonchè ai personali civili aggregati	31	28
16 »	R. decreto n. 1918, col quale si istituisce la medaglia interalleata per la guerra 1914-1918	198	252
6 genn. 1921	R. decreto col quale si sostituisce il presidente della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918	16	18
16 »	R. decreto n. 29, col quale viene modificata la composizione della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte o reclami per ricompense al valore militare o per distinti servigi resi nell'attuale campagna di guerra	85	101
23 »	R. decreto col quale alcuni ufficiali generali vengono chiamati a far parte della commissione per l'esame delle ricompense al valore militare, per la campagna di guerra 1915-1918 .	86	102
23 febb. 1921	Norme per l'interpretazione della circolare 503 del giornale militare 1920, circa la concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918	119	145
6 mar. 1921	R. decreto col quale si sostituiscono alcuni membri della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte o reclami per ricompense al valore militare per la campagna di guerra 1915-1918	156	195
23 »	Nastro per la medaglia d'onore alle madri dei militari caduti in combattimento (con una tavola di disegno)	184	230
24 »	R. decreto n. 447, che istituisce un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra	258	317
31 »	Medaglia interalleata della vittoria	205	250
2 apr. 1921	Proposte e reclami per ricompense al valor militare — Termine di scadenza	225	285
7 »	R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	227	287
14 »	R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valore militare, per la campagna di guerra 1915-1918	243	303

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 lugl. 1921	Disposizioni relative alla concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918, di cui al R. decreto n. 1241 del 29 luglio 1920	415	671
31 agos. 1921	R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	506	816
16 ott. 1921	R. decreto, col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	578	934
1 nov. 1921	R. decreto che concede la medaglia d'oro al valore militare alla memoria del Soldato Ignoto.	545	884
1 »	R. decreto che concede la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del Soldato Ignoto.	546	887
19 »	R. decreto col quale si sostituiscono alcuni membri della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.	612	973
22 »	R. decreto col quale si sostituiscono alcuni membri della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	613	973
1 dic. 1921	Campagne di guerra dell'Albania 1919 e 1920	601	949
1 »	Nuove norme per il servizio della concessione delle croci al merito di guerra (con un allegato).	602	949
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
29 nov. 1920	R. decreto col quale viene prorogato il termine stabilito per la presentazione della relazione della commissione incaricata dello studio e delle proposte inerenti all'ordinamento del R. Esercito, al reclutamento e alla riforma di altri istituti preposti alla difesa nazionale.	78	94
30 dic. 1920	R. decreto-legge n. 1907, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 451, circa l'ordinamento del R. Esercito	47	47
16 genn. 1921	R. decreto n. 3, circa la composizione ed il funzionamento del Consiglio dell'Esercito, e le attribuzioni del capo di stato maggiore del R. Esercito	48	51
22 febb. 1921	Composizione del Consiglio dell'Esercito	127	157

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 mar. 1921	Costituzione della direzione centrale automobilistica e scioglimento della direzione tecnica automobilistica militare e del deposito centrale automobilistico.	146	178
23 »	Sezione esperienze istituita presso la scuola centrale di fanteria in Oriolo Romano.	175	221
18 magg. 1921	Decreto ministeriale relativo all'ordinamento e alle attribuzioni della segreteria del Consiglio dell'Esercito	300	356
21 agos. 1921	R. decreto n. 1278, che istituisce quindici scuole di reclutamento per allievi sottufficiali delle diverse armi e corpi del R. Esercito	503	812
16 ott. 1921	R. decreto col quale vengono sostituiti alcuni membri della commissione incaricata dello studio e delle proposte inerenti all'ordinamento del R. Esercito, al reclutamento e alla riforma di altri istituti preposti alla difesa nazionale. . . .	569	922
16 nov. 1921	R. decreto n. 1574, che apporta modificazioni alla costituzione del Consiglio dell'Esercito	581	935
	PENSIONI.		
2 dic. 1920	R. decreto n. 1848, che detta norme circa il computo delle campagne di guerra ai militari del R. Esercito e della R. Marina, nonchè ai personali civili aggregati.	31	28
23 »	Legge n. 1821, recante provvedimenti a favore di pensionati di guerra	199	253
16 genn. 1921	R. decreto n. 46, che stabilisce il trattamento di pensione spettante agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. che al 1° gennaio 1920 avevano superato i limiti di età stabiliti dall'art. 22 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919 n. 1802	178	224
7 apr. 1921	Legge n. 464, concernente il trattamento di pensione agli ufficiali della riserva.	260	318
16 giug. 1921	Ufficiali in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici. — Domande di liquidazione di pensione provvisoria	335	480
16 »	R. decreto-legge n. 808, che reca norme per l'applicazione dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921 n. 464, concernente il trattamento di pensione agli ufficiali della riserva.	442	711
22 »	Decreto ministeriale, che scioglie la commissione instituita per l'applicazione del R. decreto-legge 1390, del 25 luglio 1919	360	521

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 ott. 1921	Comunicazioni relative ai militari invalidi di guerra.	532	871
3 nov. 1921	R. decreto-legge n. 1734, che reca provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato Impero Austro-Ungarico pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara, annessi al Regno. .	647	1034
9 »	R. decreto-legge n. 1731, che reca norme circa la presunzione di morte di militari, in dipendenza della guerra, agli effetti del conferimento delle pensioni.	648	1044
12 »	R. decreto-legge n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922. . .	622	983
29 dic. 1921	Norme di applicazione del R. decreto-legge n. 1603, in data 12 novembre 1921.	657	1054
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
16 genn. 1921	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da montagna. — Volume I (provvisorio). « Servizio del cannone da 75-13 » (per batterie da montagna e someggiate).	557	912
27 »	Pubblicazioni dell'ufficio storico dello Stato Maggiore del R. Esercito	53	56
27 »	Distribuzione ai corpi di pubblicazioni dell'ufficio storico dello Stato Maggiore del R. Esercito	54	56
30 »	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo - Volume I - Fascicolo provvisorio - Servizio dell'obice da 100-17 mod 914.	428	688
31 »	Profilassi e cura della malaria - Circolari ed istruzioni per la loro applicazione (Pubblicazione n. 206).	64	81
16 mar. 1921	Pubblicazioni dell'ufficio storico dello Stato Maggiore del R. Esercito	161	198
16 »	Tavole di tiro per il pezzo da 77-27 mod. 905-908 (edizione 1921)	568	921
1 apr. 1921	Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. Esercito	206	260
2 »	Sesta serie di aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie - Parte 1ª - Disposizioni esecutive.	211	263

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 apr. 1921	Norme per l'impiego dell'artiglieria	235	293
20 »	Pubblicazioni relative all'arma d'artiglieria.	251	308
27 »	Norme per l'impiego dell'artiglieria.	267	322
30 »	Varianti da apportarsi alla istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori per servizio di corrispondenza	272	326
17 magg. 1921	Norme per la distribuzione delle pubblicazioni militari. . . .	299	355
16 giug. 1921	Istruzione provvisoria sul cannone da 152-37 mod. 915 (n. 368-A dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie) . . .	336	480
23 »	Pubblicazione dei ruoli di anzianità degli impiegati civili dell'amministrazione militare, al 1° gennaio 1921, e pubblicazione dei ruoli di anzianità (volume 2°, ufficiali in congedo), anni 1918-1919	349	498
30 »	Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio. — Edizione 1914	366	526
30 »	Pubblicazione del secondo volume del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo (Pubblicazione n. 122).	367	526
1 lugl. 1921	Istruzione sul materiale da 75 mod. 912 per l'artiglieria a cavallo	558	912
4 agos. 1921	Stanza dei corpi	430	689
25 »	Pubblicazioni abolite	460	733
3 ott. 1921	Aggiunte e varianti alla « Istruzione sul pezzo da 75-13 mod. 915 P. B. — Edizione 1919 »	633	1000
24 nov. 1921	Variante alle sedi e al numero delle biblioteche militari di presidio	586	938
15 dic. 1921	Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria.	627	980
	RECLUTAMENTO.		
10 nov. 1920	R. decreto-legge n. 1852, che modifica l'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497, relativo alla corresponsione dei mezzi di viaggio agli inscritti di leva chiamati per l'esame personale	29	26

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 genn. 1921	Reparto e sistemazione provvisoria della forza in congedo.	5	6
6 »	Inscritti della classe 1901 già residenti a Fiume.	10	8
13 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	27	22
3 febb. 1921	Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo e nel terzo quadrimestre dell'anno 1899. .	72	85
3 »	Invio in congedo dei militari arruolati con la classe 1901 ammessi alla ferma di tre mesi — Invio in licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva per i militari arruolati con la classe 1901, aventi diritto alla riduzione di ferma	73	86
16 »	Proroga dei termini per l'esame personale ed arruolamento dei giovani residenti all'Estero che concorrono alla leva con la classe 1901	102	115
23 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e nel bacino del Mediterraneo, arruolate durante la leva nella classe 1901	120	146
1 apr. 1921	Ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studio. . . .	189	235
5 »	Militari ammessi al congedo provvisorio per l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento	214	265
6 magg. 1921	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito .	275	327
6 »	Invio in congedo dei capilista arruolati con la classe 1901 per i quali sia stata riconosciuta l'esistenza di titolo alla abrogata 2ª categoria a mente del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911. — Invio in licenza straordinaria in attesa di decisione dei consigli di leva dei capilista arruolati con la classe 1901 in possesso di titolo per la abrogata 2ª categoria	276	331
6 »	Militari della classe 1901 già in congedo provvisorio per l'articolo 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento e chiamati irregolarmente alle armi	277	332
2 giug. 1921	Applicazione dell'amnistia concessa col R. decreto n. 1502 del 2 settembre 1919.	321	375
2 »	Formula da inscriversi a matricola degli arruolati volontari ordinari	322	377
12 »	R. decreto n. 722, che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa della classe 1901 dopo compiuti otto mesi di servizio.	344	491

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1921	Applicazione dell'amnistia concessa col R. decreto n. 1502, del 2 settembre 1919	368	527
30 »	Congedamenti anticipati per ragioni di famiglia	369	527
7 lugl. 1921	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	380	558
14 »	Inscritti nati negli anni 1899 e 1900 rinviati alla seduta speciale dell'agosto 1921	387	564
22 »	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1902	401	631
18 agos. 1921	Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva che si recano nel capoluogo del circondario per l'esame personale e l'arruolamento	449	717
19 sett. 1921	R. decreto 1331, che estende nei territori annessi al Regno il testo unico delle leggi sul reclutamento per la leva di terra	529	868
3 nov. 1921	Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare	560	914
3 »	Concessione di passaporti agli inscritti di leva delle nuove provincie	563	917
17 »	Proroga di termini per la concessione del nulla osta al passaporto alle reclute della leva in corso	575	926
1 dic. 1921	Avviamento isolato alle armi. — Abrogazione del paragrafo 63 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva	603	952
1 »	Manifesto per l'iscrizione sulle liste di leva	604	952
15 »	Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1882	628	990
22 »	R. decreto-legge n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie	650	1046
23 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nel primo semestre dell'anno 1902 e di quelle nate in anni anteriori ed arruolate durante la leva sulla classe 1902	645	1010
29 »	Facilitazioni procedurali per l'applicazione dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920	653	1048

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SCUOLE MILITARI.		
19 genn. 1921	Corsi di « applicazione » per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio	39	37
19 »	Terzo corso d'accademia militare per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio che hanno frequentato i primi due anni di corso presso il succitato istituto	40	39
19 »	Corso di integrazione « E » nei locali della scuola di guerra in Torino	41	40
19 »	Corsi di « perfezionamento » per gli ufficiali inferiori in S. A. P. reclutati durante la guerra	42	43
27 »	R. decreto che istituisce la scuola centrale militare di educazione fisica	169	215
3 febb. 1921	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	74	87
8 »	Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti reclutati durante la guerra	93	107
16 »	Inizio dei corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di arma combattente reclutati durante la guerra	103	115
2 mar. 1921	Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria	135	164
10 »	Corsi di perfezionamento per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria	147	178
16 »	Corso di perfezionamento per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria	162	199
16 »	Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti reclutati durante la guerra	163	200
16 »	Corso di integrazione « E » nei locali della scuola di guerra in Torino	164	204
1 apr. 1921	Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti	190	236
1 »	Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente	207	260

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 apr. 1921	Ufficiali ammessi alle prove di esame per il corso di integrazione «E»	215	265
14 »	Rinvio della prova scritta d'esame per il corso d'integrazione « E »	236	294
20 »	Corsi regolari presso le scuole centrali tattiche del Braccianese	252	308
20 »	Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente	253	311
19 magg. 1921	Risultati ottenuti dagli ufficiali nei corsi di perfezionamento	295	350
27 »	Ufficiali del genio da comandarsi ai corsi della scuola centrale di fanteria	307	361
16 giug. 1921	Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori di arma combattente reclutati durante la guerra	337	481
30 »	Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.	370	528
4 lugl. 1921	Esami finali del 2° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti reclutati durante la guerra	382	560
10 »	Corso d'istruzione del personale dei gruppi controaerei, da effettuarsi a Nettuno	444	713
23 »	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1921-1922	402	647
11 agos. 1921	Corsi trimestrali presso la scuola centrale di educazione fisica	435	692
11 »	Terzo corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio.	436	694
31 »	R. decreto n. 1328, che modifica quello del 3 ottobre 1919 n. 2314 relativo alle spese di pensione e di corredo per gli allievi dei collegi militari	590	942
8 sett. 1921	Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1921-1922	476	758
8 »	Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi combattenti, reclutati durante la guerra.	477	759
8 »	Ufficiali ammessi al primo corso superiore automobilistico.	478	764
16 »	Reclutamento di ufficiali in S. A. P. — Speciale corso allievi ufficiali di complemento	486	773

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 sett. 1921	Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi combattenti reclutati durante la guerra.	495	781
29 »	Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.	500	804
29 »	Reclutamento ufficiali in S. A. P. — Speciale corso allievi ufficiali di complemento	501	805
6 ott. 1921	Reclutamento ufficiali in S. A. P. - Speciale corso allievi ufficiali di complemento	514	820
6 »	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1921-922	519	826
20 »	Corso di perfezionamento per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.	533	871
28 »	R. decreto n. 1596, che adibisce al reclutamento degli allievi ufficiali di complemento delle diverse armi e corpi del R. Esercito, anche le scuole di reclutamento allievi sottufficiali, istituite con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1278	611	972
4 nov. 1921	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	555	907
14 »	Corsi di « applicazione » per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio	565	919
14 »	Corsi d'istruzione tecnico automobilistica per gli ufficiali inferiori in S. A. P. del corpo automobilistico e dell'arma di artiglieria delle specialità aventi automezzi in dotazione organica.	566	919
24 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	587	939
1 dic. 1921	Attribuzioni del direttore superiore delle scuole militari. . . .	605	953
8 »	Corso teorico pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio in S. A. P.	618	975
8 »	Ufficiali ammessi al corso d'integrazione « E » nei locali della scuola di guerra in Torino	619	976
15 »	Corso di studio presso la scuola di guerra	629	990
22 »	Corso di topografia presso l'istituto geografico militare. . . .	640	1006
22 »	Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente	641	1007

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 dic. 1921	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	658	1055
29 »	Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori di arma combattente reclutati durante la guerra	659	1055
29 »	Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per per gli ifficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.	660	1056
29 »	Corso d'istruzione tecnico automobilistica.	661	1056
	SERVIZIO AERONAUTICO.		
18 nov. 1920	R. decreto col quale si provvede alla sostituzione di un membro della commissione consultiva per l'aeronautica	14	14
13 genn. 1921	R. decreto col quale si sostituisce un funzionario incaricato a far parte della commissione consultiva per l'aeronautica.	82	99
25 »	Decreto ministeriale riguardante l'ordinamento e le attribuzioni del comando superiore d'aeronautica	61	64
25 »	Norme transitorie per il funzionamento dei comandi, corpi e servizi aeronautici dipendenti dal Ministero della guerra. . .	62	67
18 mar. 1921	Decreto ministeriale col quale viene modificata la composizione della commissione incaricata di eseguire indagini su tutta la gestione amministrativa dell'aeronautica, a decorrere dalla data dell'armistizio e fino al 30 giugno 1920	257	316
1 apr. 1921	R. decreto n. 687, che provvede alla sistemazione dei nuovi enti aeronautici ed alla costituzione dei consigli di amministrazione relativi. — Norme esecutive.	330	474
5 »	Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche . .	216	269
14 »	Corso per ufficiali in S. A. P. allievi piloti di dirigibile.	237	295
24 magg. 1921	Distribuzione di tessere per il personale brevettato dell'arma aeronautica	301	357
30 »	Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche . .	328	470
16 giug. 1921	Denominazione dei campi di aviazione, aeroscali e località permanentemente occupati da reparti dell'arma aeronautica.	338	483

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 giug. 1921	Ruolo degli ufficiali e militari di truppa aeronaviganti in servizio ed in congedo	350	501
21 lugl. 1921	Dipendenza amministrativa del servizio fotografico e del servizio aerologico	398	630
28 »	Ordinamento e attribuzioni della direzione tecnica dell'aviazione	416	672
11 agos. 1921	Ruolo degli ufficiali e militari di truppa aeronaviganti in servizio ed in congedo	437	706
28 »	R. decreto n. 1232, concernente la chiamata alle armi per istruzione dei piloti militari d'aeroplano che abbiano fatto domanda di ammissione volontaria alle esercitazioni di allenamento	490	777
28 »	R. decreto n. 1275, contenente disposizioni per l'allenamento del personale navigante del R. Esercito in congedo od in servizio presso altri reparti, corpi o servizi non dell'arma aeronautica	505	813
17 sett. 1921	Chiamata alle armi nel corrente anno dei militari piloti di aeroplano	491	778
27 ott. 1921	Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche	544	882
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA		
12 genn. 1921	Destinazione di ufficiali d'artiglieria al servizio tecnico dell'arma	24	22
23 febb. 1921	Corsi di pratica degli esplosivi presso l'ispettorato costruzioni artiglieria	121	148
8 mar. 1921	Decreto ministeriale col quale è stato costituito un comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra	157	196
14 »	Costituzione della sezione staccata di artiglieria di Novara.	171	218
14 apr. 1921	Corsi di pratica di esplosivi presso l'ispettorato costruzioni di artiglieria.	238	295
22 »	Trasferimento della direzione di artiglieria da Pola a Trieste.	261	319
2 giug. 1921	Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazioni del materiale presso i reggimenti di artiglieria, pesanti e da costa	323	377

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agos. 1921	Armamento individuale per le truppe di artiglieria. . . .	434	690
22 sett. 1921	Corso di pratica degli esplosivi presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria in Roma.	493	780
23 dic. 1921	Norme esecutive per la cessazione e trasferimento di stabilimenti di artiglieria.	646	1031
	SERVIZIO DEL GENIO.		
4 agos. 1921	Trasferimento della direzione del genio da Pola a Trieste .	424	681
1 sett. 1921	Variante alla istruzione per la ricognizione, per la stima e per la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a private proprietà, in occassione di esercitazioni militari . .	465	745
16 »	Necessità assoluta di contenere le spese nei limiti delle attuali assegnazioni di bilancio	487	774
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
1 dic. 1921	Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allevi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1922	606	954
	SERVIZIO SANITARIO.		
6 genn. 1921	Ammissione alla scuola d'applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P. . .	11	8
6 »	Prelevamento di medicinali e di oggetti di medicatura. . . .	12	10
21 »	Sospensione delle cure balneo-termali degli stabilimenti di Acqui ed Ischia	60	64
13 febb. 1921	R. decreto-legge n. 183, che reca norme circa la presentazione da parte dei pensionati di guerra delle domande per il riconoscimento dei maggiori diritti derivanti dall'aggravamento dell'infermità, per le quali siasi concessa pensione o assegno	297	353
23 »	Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P. .	122	148

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 febb. 1921	Cure balneo-termali.	129	159
24 mar 1921	R. decreto-legge n. 429, che istituisce un nucleo di infermieri militari permanenti	259	317
1 apr. 1921	Disposizioni per la distribuzione di medicinali agli ospedali militari	191	236
2 »	Concessione di licenza di convalescenza a militari in congedo	212	263
7 »	Legge n. 367, relativa al riordinamento del personale dei farmacisti militari	242	300
16 giug. 1921	Funzionamento degli stabilimenti termali di Salsomaggiore, Casciana e Portorose	339	484
24 »	Funzionamento dello stabilimento idropinico e balneo-termale di Chianciano.	354	512
4 agos. 1921	Cure a tariffa ridotta nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore	425	682
11 »	Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medio in servizio attivo permanente	438	707
24 »	R. decreto-legge n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare	559	913
16 sett. 1921	Assistenti alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilatici presso la direzione generale della sanità pubblica	488	775
6 ott. 1921	Sezioni di disinfezione — Loro costituzione e funzionamento	515	820
16 »	R. decreto n. 1494, che apporta varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale	591	943
20 »	Comunicazioni relative ai militari invalidi di guerra. . . .	532	871
8 dic. 1921	Assistenti alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno, ed a corsa di perfezionamento nei servizi igienico-profilatici presso la direzione generale della sanità pubblica.	620	978
22 »	Cure balneo-termali.	642	1008

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
14 nov. 1921	Modificazione al regolamento sul servizio territoriale. . . .	567	920
	SERVIZIO VETERINARIO.		
26 magg. 1921	Variazioni ai prezzi dei prodotti del gabinetto di batteriologia veterinaria militare.	302	358
2 giug. 1921	Profilassi della morva negli equini del R. Esercito. . . .	324	377
	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.		
1 genn. 1921	Reparto e sistemazione provvisoria della forza in congedo	5	6
19 »	Destinazione ai corpi dei militari che cessano dalla qualità di allievi sottufficiali	43	44
20 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	45	44
26 »	Militari rimasti alle armi per rinuncia al congedamento colla propria classe.	51	54
3 febb. 1921	Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo e nel terzo quadrimestre dell'anno 1899	72	85
3 »	Invio in congedo dei militari arruolati con la classe 1901 ammessi alla ferma di tre mesi — Invio in licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva per i militari arruolati con la classe 1901, aventi diritto alla riduzione di ferma.	73	86
3 »	Concessioni di brevi licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa delle scuole medie e normali e dei corsi magistrali	75	87
8 »	Corsi allievi ufficiali di complemento.	94	108
10 »	R. decreto-legge n. 125, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.	126	155
1 mar. 1921	Disposizioni per l'applicazione del R. decreto-legge del 10 febbraio 1921 n. 125, sullo stato dei sottufficiali. . . .	130	160

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 marz. 1921	Corsi allievi ufficiali di complemento.	148	179
10 »	Matrimonio dei militari di truppa stati ammessi alla ferma ridotta	149	187
24 »	R. decreto-legge n. 429, che istituisce un nucleo di infermieri militari permanenti	259	317
6 apr. 1921	Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per la truppa presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1921.	217	270
6 »	Corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria, per l'anno 1921	218	270
14 »	Riassunzione in servizio temporaneo in base all'articolo 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452.	239	295
20 »	Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti alla carica speciale di guarda-batteria nei magazzini di armamento aeronautico	254	311
27 »	Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia.	268	322
6 magg. 1921	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	275	327
6 »	Invio in congedo dei capilista arruolati con la classe 1901 per i quali sia stata riconosciuta l'esistenza di titolo alla abrogata 2ª categoria a mente del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911. — Invio in licenza straordinaria in attesa di decisione dei consigli di leva dei capilista arruolati con la classe 1901 in possesso di titolo per la abrogata 2ª categoria.	276	331
12 »	Assegnazione al corpo automobilistico di caporali che hanno ultimato il corso delle scuole allievi sottufficiali. . . .	286	340
12 »	Corsi allievi ufficiali di complemento.	287	341
19 »	Sistemazione matricolare dei già carabinieri ausiliari che siano andati o vadano in congedo.	294	350
26 »	Scuole allievi sottufficiali	303	358
2 giug. 1921	Formula da inscriversi a matricola degli arruolati volontari ordinari	322	377
2 »	Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria, pesanti e da costa	328	377

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 giug. 1921	Decreto ministeriale che modifica i decreti ministeriali 22 maggio 1915 e 20 giugno 1920 relativi alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo.	331	478
12 »	R. decreto n. 722, che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa della classe 1901 dopo compiuti otto mesi di servizio	344	491
16 »	Concessioni di brevi licenze per attendere ai lavori della mietitura ai militari della classe 1900	340	486
16 »	Riammissione in servizio attivo di sottufficiali.	341	486
23 »	Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina automobilistica	348	496
23 »	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1900.	351	504
23 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa.	352	512
30 »	Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno.	365	525
30 »	Congedamenti anticipati per ragioni di famiglia	369	527
30 »	Corsi allievi ufficiali di complemento.	371	529
30 »	Congedamenti isolati di sottufficiali e militari di truppa. . .	372	530
7 lugl. 1921	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	380	558
13 »	Chiarimenti circa il congedamento dei militari nati nel primo quadrimestre dell'anno 1900.	385	563
21 »	Documentazione delle domande di brevi licenze ammesse dalla circolare n. 340 del giornale militare corr. anno. . .	399	630
28 »	Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	407	664
4 agos. 1921	Corso di istruzione per gli aspiranti a capo officina automobilistica	423	681
4 »	Corso teorico-pratico di columbicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia	426	683
4 »	Licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa della classe 1900 studenti di scuole medie e normali e di corsi magistrali	427	684

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agos. 1921	Riassunzioni in servizio di militari specializzati dell'arma aeronautica	439	708
11 »	Ritardo della prestazione del servizio militare a senso dell'art. 109 della legge sul reclutamento	440	708
25 »	Congedamento dei militari del primo quadrimestre 1900 e sistemazione della forza in congedo.	461	740
8 sett. 1921	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1900.	479	765
8 »	Situazioni nominative, graduali e numeriche dei sottufficiali	480	765
24 »	Programmi per gli esami di concorso per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo	497	785
6 ott. 1921	Sistemazione del personale del corpo automobilistico in servizio presso le varie armi aventi automezzi in dotazione organica	516	823
13 »	Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo	522	852
20 »	Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta.	534	873
1 nov. 1921	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1900	562	916
17 »	Programmi per gli esami di concorso per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni.	573	925
24 »	Posizione di militari arruolati colla classe 1900 e non chiamati alle armi	588	939
24 »	Proroga del termine per la produzione del certificato mod. 47 del catalogo da parte dei militari studenti universitari aspiranti alla continuazione del ritardo del servizio.	589	940
1 dic. 1921	Sottufficiali nominati guardacolombaia	607	963
15 »	Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1882.	628	990
15 »	Promozione a sergente dei graduati di truppa della classe 1901 e anteriori che abbiano superato apposito esperimento	630	995
15 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa.	631	996

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1921	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati anteriormente all'anno 1901	637	1004
22 »	Promozione a sergente dei caporali maggiori provenienti dai corsi delle scuole allievi sottufficiali	643	1008
29 »	Invio in congedo illimitato di taluni militari di truppa della classe 1901.	662	1057
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
20 »	Decreto ministeriale relativo alla composizione del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. Esercito, dal 1° gennaio 1921	219	280
6 genn. 1921	Reclutamento di ufficiali in S. A. P.	13	10
3 febb. 1921	Ufficiali da richiamare dal congedo quale consegnatari di depositi munizioni	76	87
1 apr. 1921	Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 4ª applicazione del R. decreto n. 710.	192	236
7 »	Legge n. 367, relativa al riordinamento del personale dei farmacisti militari	242	300
14 »	Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del *giornale militare* 1920	240	296
14 »	Impiego di ufficiali nel grado inferiore	241	297
27 »	Note caratteristiche	269	323
27 »	Accertamenti sanitari	270	323
26 magg. 1921	Aspettativa per riduzione di quadri	304	359
26 »	Impiego di ufficiali medici nel grado inferiore.	305	360
2 giug. 1921	Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 5ª applicazione del R. decreto n. 710.	325	378
4 lugl. 1921	Note caratteristiche	379	558
27 »	Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiali in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del *giornale militare* 1920	418	678

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agos. 1921	Note caratteristiche.	441	709
1 sett. 1921	Documenti che si riferiscono ad ufficiali	467	747
1 »	Libretti personali.	468	747
16 »	Libretti personali degli ufficiali in S. A. P.	489	775
23 »	Norme per l'applicazione dell'articolo 5 del R. decreto 29 aprile 1920 n. 1623 riguardante la riammissione nei ruoli del R. Esercito degli ufficiali che cessano di appartenere al corpo della Regia guardia.	496	782
20 ott. 1921	Accertamenti sanitari degli ufficiali inidonei ad incondizionato servizio non collocati in aspettativa.	535	873
20 »	Libretti personali degli ufficiali in S. A. P.	536	874
4 nov. 1021	Note caratteristiche	556	907
17 »	Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 6ª applicazione del R. decreto n. 710.	576	927
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ		
29 ott. 1920	R. decreto-legge n. 1607, che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1922-923 gli assegni temporanei mensili concessi ai titolari di pensione ed assegni privileggiati di guerra. in base al decreto luogoteneziale 24 aprile 1919 n. 764. . .	195	249
18 nov. 1920	R. decreto n. 1731, che modifica i soprassoldi agli ufficiali, ai sottufficiali ed agli uomini di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercite dalla amministrazione militare	2	2
28 »	R. decreto n. 1800, che estende ai militari affetti da alcune malattie dell'apparato respiratorio il trattamento stabilito per gli affetti da tubercolosi polmonare — Norme esecutive.	196	250
23 dic. 1920	R. decreto n. 1841, riguardante l'aumento dell'indennità di marcia e d'accantonamento.	33	30
23 »	R. decreto-legge n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e ai sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato — Norme esecutive	34	32

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 dic. 1920	Legge n. 1827, relativa alla concessione di un nuovo caro-viveri ai personali civili e militari — Norme esecutive . .	57	61
26 »	R. decreto n. 1933, che concede uno speciale premio ai sottufficiali e militari di truppa arruolati posteriormente all'8 maggio 1920, volontari per l'Albania	200	256
2 genn. 1921	R. decreto n. 4, che sopprime l'indennità stabilita dal decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918 n. 1509, pei sottufficiali del R. Esercito, della R. guardia di finanza e pei carabinieri reali in licenza di convalescenza.	59	63
10 »	Caro-viveri per gli ufficiali a stipendio sospeso, o ridotto, e per gli ufficiali in P. A. S. — Indennità suppletiva caro-viveri per i nipoti, avi e suoceri	17	19
12 »	Stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo	25	22
19 »	Cessazione di disposizioni eccezionali emanate durante la guerra	44	44
3 febb. 1921	R. decreto n. 55, che apporta modificazioni al R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079, che stabilisce i nuovi stipendi per gli ufficiali del R. Esercito	96	111
6 »	R. decreto-legge n. 109, che sostituisce con l'indennità professionale quella per i servizi speciali, stabilita pel corpo sanitario militare dalla tabella *B*, annessa al R. decreto decreto 2 novembre 1919 n. 2079	111	139
16 «	Indennità giornaliera straordinaria ai caporali maggiori e caporali musicanti effettivi ammogliati	104	126
20 »	R. Decreto-legge n. 221, recante modificazioni al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 numero 1311, che stabilisce, in caso di missione, le indennità per spese di viaggio o di soggiorno al personale civile e militare dello Stato . . .	170	216
27 »	R. decreto n. 612, che stabilisce i soprassoldi annui per gli ufficiali insegnanti titolari presso le scuole militari. . . .	308	364
28 »	Rimborso spese di viaggio	203	258
2 marz. 1921	Pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare .	136	164
2 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del R. decreto 27 novembre 1919 n. 2235 e del R. decreto 3 giugno 1920 n. 737, relative alla indennità caro-viveri stabilite per il personale impiegato e salariato delle amministrazioni governative.	137	164

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 mar. 1921	Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1921 il decreto ministeriale 16 settembre 1920, col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio. . . .	181	227
10 »	R. decreto n. 301, che concede una speciale indennità ai personali del R. Esercito che prestano servizio in Albania . .	204	259
15 »	Assegni ai sottufficiali ed ai carabinieri smobilitati.	172	218
1 apr. 1921	Chiarimenti al R. decreto-legge 23 dicembre 1920. n. 1894 (circolare 34 *giornale militare* 1921), che concede un'indennità speciale agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina, e di altri corpi armati per il servizio dello Stato	193	237
6 »	Chiarimenti al R. decreto-legge 23 dicembre 1920. n. 1894 (circolare 34 *giornale militare* 1921), che concede una indennità speciale agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina, e di altri corpi armati per il servizio dello Stato	226	286
8 »	Avviamento dei militari riespatriandi nei paesi del sud della Francia, nel Canadà e negli Stati Uniti	228	287
17 »	Ritenute sulla indennità giornaliera straordinaria dovuta ai caporali e soldati a senso del R. decreto 10 luglio 1919 n. 1140, (circolare 374 del *giornale militare* 1919)	245	304
22 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1920-21	290	347
26 »	Assegni agli ufficiali in aspettativa per motivi speciali. . . .	262	319
28 »	R. decreto n. 620, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali aventi famiglia a carico, ammessi ai corsi presso le varie scuole militari di perfezionamento.	312	370
28 »	R. decreto n. 621, che modifica lo specchio III annesso al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 733, circa la misura della indennità spettante agli ufficiali ed impiegati chiamati davanti ai tribunali ordinari in qualità di testimoni	313	371
7 magg. 1921	Decreto ministeriale col quale si apportano modificazioni alle indennità speciali per i servizi di presidio	298	354
8 »	Indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra ed agli ufficiali provvisti di indennità di guerra	282	339
12 »	Competenze dovute ai funzionari o pensionati dello Stato che hanno acquistato diritto a pensione di guerra.	288	341

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 magg. 1921	Indennità caro-viveri	315	372
27 »	Indennità giornaliera straordinaria dovuta ai caporali e soldati a senso del R. decreto 10 luglio 1919, n. 1140 (circolare 374 del 1919)	316	373
28 »	Decreto ministeriale riguardante la riduzione delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali	327	467
23 giug. 1921	R. decreto n. 965, che stabilisce una indennità di rappresentanza per il comandante del corpo di spedizione nel Mediterraneo Orientale	417	678
1 lugl. 1921	Decreto ministeriale, riguardante le indennità giornaliere di missione spettanti ai personali civili e militari dipendenti dall'amministrazione della guerra, inviati in servizio isolato all'Estero	375	534
21 »	Premio di congedamento e pacco vestiario	400	630
6 agos. 1921	Premio di congedamento e pacco vestiario ai militari tubercolosi di guerra, ricoverati in stabilimenti di cura e in attesa d'accertamenti medico-legali	431	689
18 »	Indennità per i servizi di presidio nell'esercizio 1921-22	450	718
24 »	R. decreto-legge n. 1272, che modifica il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. Esercito 14 luglio 1898, n. 380, relativamente alla indennità cavalli e foraggi pei cavalli degli ufficiali	528	807
1 sett. 1921	Assegno per le spese d'ufficio, durante l'esercizio 1921-22, per le scuole militari	469	747
1 »	Assegno per le spese riservate dei corpi, durante l'esercizio 1921-22	470	748
1 »	Assegno per spese d'ufficio, durante l'esercizio 1921-22, pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	471	748
2 »	Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo stabilito dalla legge per la riforma dell'amministrazione dello Stato	472	751
2 »	Indennità per i servizi di presidio	474	758
8 »	Indennità di tramutamento	481	766
8 »	Indennità speciali per fine servizio	482	766
30 »	Decreto ministeriale che stabilisce la quota di indennità di soggiorno da corrispondersi per i servizi resi nel luogo di residenza al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale della guerra, ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1301	561	916

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 ott. 1921	Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1921 . . .	521	831
6 »	Norme esecutive per la ripartizione del fondo di cointeressenza per l'esercizio finanziario 1920-21.	517	823
6 »	Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo stabilito dalla legge per la riforma dell'amministrazione dello Stato	518	824
13 »	Conteggio delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia . . .	524	853
20 »	Comunicazioni relative ai militari invalidi di guerra	532	871
23 »	R. decreto n. 1555, che modifica il comma 2 dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sulle indennità di soggiorno e trasferimento	592	944
23 »	R. decreto n. 1555, che modifica il comma 2 dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sulle indennità di soggiorno e trasferimento	621	982
17 nov. 1921	Chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'indennità caro-viveri.	577	927
1 dic. 1911	Indennità speciali per fine servizio	608	963
	TRASPORTI.		
2 genn. 1921	Abbonamenti ferroviari di richiamati sotto le armi	6	6
23 febb. 1921	Nuova vidimazione dei libretti di viaggio	123	149
23 »	Variazioni relative agli utenti di libretti di viaggio da segnalare al Ministero	124	149
16 mar. 1921	Servizio viaggiatori, bagagli e merci sulle ferrovie sarde dello Stato	165	204
23 »	Aumento del limite di percorrenza per i biglietti d'abbonamento ferroviario	176	221
23 »	Prontuario dei prezzi fatti pel trasporto di persone e bagagli sulle ferrovie dello Stato	177	221
2 apr. 1921	Trasporti di materiali per conto della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta	213	265.

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 apr. 1921	Imputazione della spesa pei trasporti in conto-corrente di benzina, lubrificanti e accessori vari	255	312
20 »	Servizio viaggiatori sulle ferrovie sarde dello Stato	256	312
6 magg. 1921	Sottufficiali addetti alle delegazioni della direzione trasporti	278	332
19 »	Spedizioni in conto-corrente da e per la Sicilia	296	350
26 »	Proroga al tempo utile per fruire delle speciali facilitazioni di viaggio concesse agli ufficiali in P. A. S. e in A. S. . . .	306	360
20 giug. 1921	Delegazioni trasporti militari	358	520
20 »	Soppressione di alcune biglietterie militari e passaggio dell'ufficio militare permanente di stazione di Verona P. V. a Verona P. N.	359	521
30 »	Rinnovazione di libretti di viaggio smarriti	373	531
3 lugl. 1921	Valutazione del carico per la concessione della tariffa differenziale *C*.	381	559
27 »	Viaggi dei mutilati o invalidi di guerra. — Viaggi dei parenti dei caduti in guerra che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti. — Norme di applicazione	403	653
13 ott. 1921	Libretti di viaggio per gli ufficiali e sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio	523	852
5 nov. 1921	Computo delle distanze chilometriche fra le varie stazioni ferroviarie del Regno.	564	918
1 dic. 1921	Prezzi unitari di vendita di alcuni documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	609	964
15 »	Documenti di identificazione per ufficiali in congedo	632	997
29 »	Limitazione della franchigia telegrafica	663	1058
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
16 febb. 1921	Passaggi di ruolo o cessazione di servizio per età degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva. . .	105	126
3 giug. 1921	Decreto ministeriale che modifica i decreti ministeriali 22 maggio 1915 e 20 giugno 1920 relativi alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo	331	478

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 giug. 1921	Decreto ministeriale, che scioglie la commissione istituita per l'applicazione del R. decreto-legge 1390, del 25 luglio 1919	360	521
23 »	Facoltà per tenenti di milizia territoriale di chiedere il passaggio alle categorie di complemento	353	512
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO		
16 dic. 1920	R. decreto n. 1851, che riduce temporaneamente il periodo minimo di effettivo servizio in Italia per gli ufficiali del R. Esercito che facciano domanda di essere nuovamente destinati in Eritrea.	80	96
6 genn. 1921	Sospensione delle ammissioni dei sottufficiali di fanteria nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	9	7
17 »	R. decreto n. 76, che modifica l'art. 10 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147	139	171
26 »	Licenze agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa metropolitani dislocati in Libia nelle località ove tuttora vige lo stato di guerra, ed appartenenti al corpo di spedizione del Mediterraneo Orientale ed al presidio di Costantinopoli	52	55
3 febb. 1921	Disposizioni matricolari per i militari ammessi nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. .	67	82
3 »	R. decreto n. 122, che stabilisce il numero massimo degli addetti militari, navali ed aeronautici, presso le Regie rappresentanze diplomatiche e determina le competenze loro spettanti	110	138
16 »	Soppressione del comando di tappa di Taranto	100	114
28 sett. 1921	Varianti alle circolari 457 e 458 del *giornale militare* 1920 relative agli arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	498	802
31 ott. 1921	Arruolamenti volontari nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	553	902
22 dic. 1921	Arruolamenti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	644	1009

NOTIFICAZIONI

OGGETTO	Pagina
Notificazione del Gabinetto del Ministro circa gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	965

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Abbonamento al « giornale militare », « bollettino ufficiale » e « rassegna dell'Esercito italiano », per l'anno 1921	10
« Rivista d'artiglieria e genio ». — Condizioni d'abbonamento per l'anno 1921	58
Norme per l'abbonamento alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, per l'anno 1921, e prezzi di vendita degli atti della raccolta	88
Concorso per il posto di direttore del sanatorio « Eremo di Lanzo Torinese »	89
Pubblicazioni militari	110
Pubblicazioni militari	128
Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio a favore degli orfani di ufficiali del R. Esercito morti durante la guerra italo-austriaca, presso il R. orfanotrofio militare di Napoli	238
Elenco degli ufficiali collocati a riposo che non presentarono domanda per la liquidazione della pensione	271
Medaglie di benemerenza del terremoto marsicano	298
Concorso per l'ammissione alla 1ª classe della R. accademia navale per l'anno scolastico 1921-22	332
Concorso fra artisti italiani per la medaglia interalleata della vittoria istituita con R. decreto 16 dicembre 1920 n. 1918	343
Distintivo dei mutilati per abito borghese	351
Manuali ad uso degli allievi ufficiali di complemento	783
Esemplari tipi di disegni di serramenti	875
Pubblicazione e modalità circa acquisto atlante del materiale di artiglieria	909
Abbonamento al « giornale militare », « bollettino ufficiale » e « rassegna dell'Esercito italiano » per l'anno 1922	1031
Riferimento di circolari riflettenti impiegati civili	1032

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale 1921.

Quantità delle tavole	SPECIE DELLA TAVOLA	Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Modificazione al gambale di cuoio per armi a cavallo . .	23
1	Fascetta da applicarsi sul nastro della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918	Circolare 563 *giornale militare* 1920 - dispensa 51ª - 1° ottobre 1920 - pubblicata nella dispensa 9ª 1921
1	Nastro per la medaglia d'onore alle madri dei militari caduti in combattimento	184

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1921 — 7 Gennaio

N. 1 – 4 ottobre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1476, che converte in legge il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia . . . . . *Pag.* 2

» 2 – 18 novembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1731, che modifica i soprassoldi agli ufficiali, ai sottufficiali ed agli uomini di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercite dalla amministrazione militare . . . . . *Pag.* 2

» 3 – 17 dicembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1788, che provvede alla soppressione del governatorato della Dalmazia con la istituzione di un commissariato civile di Zara . . . . . *Pag.* 4

» 4 – 29 dicembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge numero 1820, che autorizza ad esercitare i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1920 al 30 giugno 1921, sino a che non siano rispettivamente tradotti in legge . . . . . *Pag.* 5

» 5 – 1 gennaio 1921. — RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. – Reparto e sistemazione provvisoria della forza in congedo. *Pag.* 6

» 6 – 2 gennaio 1921. — TRASPORTI. — Abbonamenti ferroviari di richiamati sotto le armi . . . . . *Pag.* 6

» 7 – 6 gennaio 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Chiarimenti circa l'applicazione della circolare 693 del 2 dicembre 1920 . . . . . *Pag.* 6

» 8 – 6 gennaio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi *Pag.* 7

» 9 – 6 gennaio 1921. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Sospensione delle ammissioni dei sottufficiali di fanteria nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . *Pag.* 7

» 10 – 6 gennaio 1921. — RECLUTAMENTO. — Inscritti della classe 1901 già residenti a Fiume . . . . . *Pag.* 8

» 11 – 6 gennaio 1921. — SERVIZIO SANITARIO. — Ammissione alla scuola d'applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P. . . . . *Pag.* 8

» 12 – 6 gennaio 1921. — SERVIZIO SANITARIO. — Prelevamento di medicinali e di oggetti di medicatura . . . . . *Pag.* 10

» 13 – 6 gennaio 1921. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di ufficiali in S. A. P. . . . . *Pag.* 10

AVVISO . . . . . *Pag.* 10

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 11

CIRCOLARE N. 1. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 1476, che converte in legge il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 ottobre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 251, del 23 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725 (1), riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, introducendo nell'articolo unico del decreto predetto le seguenti modificazioni: alle parole « da lire sei a lire dieci annue » sostituire: « da lire sei a lire ventiquattro annue » e aggiungere questo comma: « Il Governo, a partire dall'esercizio finanziario in corso, contribuirà con un sussidio annuo di lire ventimila ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

(1) Riportato nella circolare n. 73-1919.

N. 2. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **R. decreto n. 1731, che modifica i soprassoldi agli ufficiali, ai sottufficiali ed agli uomini di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercite dall'amministrazione militare.** — (Direzione generale genio). — 18 novembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 302, del 23 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 149, del 18 febbraio 1912;
Riconosciuta la opportunità di aumentare i soprassoldi con esso decreto stabiliti;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ed agli uomini di trappa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercitate dall'amministrazione militare, sono concessi i soprassoldi indicati dal seguente specchio:

IMPIEGHI	GRADI	Soprassoldo giornaliero	
		Durante il tirocinio	Durante il servizio effettivo
Ispettore dirigente	Ufficiale superiore . . .	—	—
Ispettore del movimento	Capitano o Tenente . .	—	—
Capo stazione sulla linea	Ufficiale subalterno . .	5,—	6,50
» » distaccato	» » . .	—	—
Ufficiale medico addetto al servizio della linea	Capitano o subalterno .	—	—
Capo stazione	Sottufficiale	3,50	6,—
Sotto capo al movimento . . .	Caporale o soldato . . .	3,—	5,—
Telegrafista	» » . . .	3,—	3,80
Conduttore capo	Sergente, capor., soldato	3,—	4,—
Capo manovra	Caporale o soldato . . .	3,—	4,—
Manovratore, deviatore, frenatore	» » . . .	3,—	3,50
Manovale	Soldato	3,—	3,—
TRAZIONE			
Ispettore della trazione	Capitano o Tenente . .	—	—
Capo deposito aggiunto	Sottufficiale	4,50	7,—
Macchinista	Sottufficiale, caporale magg., capor., soldato	4,—	6,50
Fuochista	Caporale o soldato . . .	3,—	5,—
Accudiente (accenditore)	» » . . .	3,—	3,50

Art. 2.

In aumento ai soprassoldi indicati nel precedente specchio, è accordata una indennità di percorrenza per ogni 100 chilometri (esclusa la frazione di 100 chilometri) in ragione di L. 1,50 ai capi deposito aggiunti e macchinisti, ed in ragione di L. 0,75 ai fuochisti.

Il soprassoldo giornaliero ai capi stazione, ai capi deposito aggiunti ed ai macchinisti sarà inoltre accresciuto di L. 0,50 per ogni triennio di servizio.

Art. 3.

Ai sottufficiali capi stazione e macchinisti, che, non prestando servizio sulle linee ferroviarie, restano tuttavia a disposizione per tale servizio, facendo parte del nucleo di reclutamento dei capi stazione e macchinisti, istituito presso il Reggimento Ferrovieri sarà corrisposto il soprassoldo giornaliero di L. 4,00.

Art. 4.

Salvo l'eccezione contenuta nel precedente articolo 2, non è ammesso il cumulo dei soprassoldi e delle indennità stabilite nel presente Decreto.

Nei casi di duplicità di servizio, si corrisponderà il soprassoldo o la indennità maggiore.

Art. 5.

Il presente decreto annulla e sostituisce il R. Decreto n. 149, del 18 febbraio 1912, ed avrà decorrenza del 1° aprile 1919.

Art. 6.

I soprassoldi e le indennità determinate come sopra saranno imputate al bilancio della guerra, a carico della somma stanziata per l'esercizio dei tronchi ferroviari esercitati dall'Amministrazione militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — I. BONOMI.

N. 3. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1788, che provvede alla soppressione del governatorato della Dalmazia con la istituzione di un commissariato civile di Zara.** — (Divisione stato maggiore). — 17 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 299, del 20 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1234;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, diconcerto con i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina e del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le funzioni sinora esercitate dal governatore della Dalmazia, sono temporaneamente attribuite ad un commissario civile, con sede in Zara, nominato con decreto reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Per i territori dalmati attribuiti all'Italia con gli articoli 2 e 3 del Trattato concluso tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e sottoscritto a Rapallo addì 12 novembre 1920, al commissario civile in Zara spettano i poteri conferiti all'autorità politica provinciale e quelli che, per la legislazione del cessato regime, in quanto tuttora in vigore, spettavano ai luogotenenti.

Egli provvede al buon andamento di tutti i servizi civili, governativi e locali, e al mantenimento dell'ordine pubblico, prendendo in caso d'urgenza i provvedimenti indispensabili nei diversi rami di servizio.

Secondo le direttive del Governo centrale, il commissario civile predispone, nei riguardi di tali territori, quanto si attiene alla esecuzione del Trattato di Rapallo dopo la sua entrata in vigore.

Per i territori suindicati hanno vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233 e dell'art. 1 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1234.

Art. 3.

Per i territori dalmati occupati dal R. esercito e non attribuiti al Regno d'Italia il commissario civile di Zara esercita le funzioni di controllo previste dal protocollo delle condizioni d'armistizio del 3 novembre 1918, e dalle altre norme in vigore nei rispettivi territori, provvedendo in particolare al mantenimento dell'ordine pubblico.

Art. 4.

Il comandante delle forze di terra e di mare stanziate nel territorio e nelle acque della Dalmazia occupata è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, di concerto col ministro della marina.

Per quanto si riferisce al mantenimento dell'ordine pubblico e ad ogni altra disposizione di carattere politico od amministrativo il comandante delle forze militari ed i comandanti sottoposti esercitano le loro funzioni secondo le direttive del commissario civile.

Art. 5.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri saranno determinate le indennità di carica e di rappresentanza spettanti al commissario civile di Zara.

Art. 6.

Alle spese relative al funzionamento del Commissariato civile in Zara e dei servizi dipendenti sarà provveduto secondo le disposizioni sinora applicate per il Governatorato della Dalmazia.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati, potranno essere adottate per i territori indicati all'art. 2 di questo decreto disposizioni conformi a quelle previste all'art. 3 del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — I. BONOMI — SECHI — MEDA.

N. 4. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1820, che autorizza ad esercitare i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921, sino a che non sieno rispettivamente tradotti in legge.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 29 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 307, del 30 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Articolo unico.

Insino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge, il Governo è autorizzato ad esercitare i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario

1920-921 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge con le note di variazione e con le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

N. 5. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Reparto e sistemazione provvisoria della forza in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 gennaio 1921.

Poichè il termine stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 451 per la presentazione al Parlamento dei disegni di legge per l'ordinamento definitivo del R. esercito e per il reclutamento delle truppe è stato prorogato al 30 giugno 1921 e poichè — in conseguenza — continùa a restare in vigore l'ordinamento provvisorio che non prevede più il reparto della forza in esercito permanente, milizia mobile, e milizia territoriale, non debbono effettuarsi i passaggi delle classi dei militari di truppa in congedo alle dette milizie, che si ordinavano fin qui per il 31 dicembre di ciascun anno.

La provvisoria sistemazione della forza in congedo continua tuttavia a rimanere regolata dalle disposizioni contenute nel n. 15 della circolare n. 486 del *giornale militare* del 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 6. — TRASPORTI. — **Abbonamenti ferroviari di richiamati sotto le armi.** — (Direzione trasporti). — 2 gennaio 1921.

Per effetto del R. decreto 30 settembre u. s. n. 1389 venne abrogata, dal 31 ottobre p. p., la concessione eccezionale temporanea della sospensione dell'uso di biglietti di abbonamento intestati a richiamati alle armi, e pertanto, in dipendenza di ciò, debbono ritenersi abrogate le circolari nn. 346, 410, 604, 817 *giornale militare* 1915 n. 80, *giornale militare* 1916 e n. 262 *giornale militare* 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 7. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Chiarimenti circa l'applicazione della circolare 693 del 2 dicembre 1920.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 gennaio 1921.

In seguito alla pubblicazione della circolare 693 del 2 dicembre 1920, sono stati inviati a questo Ministero dei quesiti da parte di alcuni Corpi dai quali si è rilevato che i medesimi hanno creduto che la circolare suddetta li abbia autorizzati a liquidare gli stipendi in base alle nuove tabelle stabilite col R. decreto-legge 27 novembre 1919 n. 2231, per quei personali pei quali questo Ministero non ha ancora pubblicato la posizione di ciascun impiegato nei quadri di classificazione degli stipendi secondo il R. decreto-legge suddetto e il successivo del 7 giugno n. 739.

Ad eliminare ogni equivoco, si ricorda alle amministrazioni dipendenti che vige tuttora il divieto di cui nella circolare 419 del 13 luglio 1920 e che la circolare 639 testè pubblicata ha soltanto indicato come debba interpretarsi l'art. 2 del R. decreto-legge 7 giugno 1920 n. 739, per la corresponsione agli impiegati per i quali la posizione nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, venne già pubblicata, del terzo della differenza fra lo stipendio di fatto e quello di diritto (corrispondente ai periodi maturati) che possa eventualmente spettare loro dal 1° dicembre 1920.

Quindi le norme date colla circolare 693 possono soltanto applicarsi per ora per i ragionieri del genio e d'artiglieria, per i capi-tecnici e pei disegnatori. Successivamente poi saranno applicati per gli altri personali di cui verrà pubblicata la loro posizione al 1° dicembre 1919 nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 8. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi.** — (Ufficio automobilistico). — 6 gennaio 1921.

In seguito all'aumento avvenuto nelle tasse doganali la tabella dei prezzi indicati nella circolare n. 655 viene sostituita dalla seguente:

Benzina pesante tipo autocarri nuda	L.	5,1728	al chilogramma netto
Benzina tipo aviazione nuda	»	6,1728	»
Petrolio nudo	»	2,6428	»
Olio denso	»	8,00	al chilogramma (peso lordo essendovi compreso anche l'imballaggio).
Olio ex stradenso	»	8,50	
Olio semi denso	»	7,50	
Olio fluido	»	7,00	
Grasso consistente	»	7,50	
Carburo di calcio	»	3,50	al chilogramma (peso netto ed imballaggio gratis,
Bidoni cilindrici da litri 17 a 18	»	12,00	l'uno
Bidoni cilindrici da litri 35	»	20,00	»
Cassette di legno con due latte	»	20,80	l'una
Latta isolata	»	8,40	»
Cassette di legno isolate	»	4,00	»
Fusti in ferro per benzina	»	6,00	al chilogramma

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 9. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Sospensione delle ammissioni dei sottufficiali di fanteria nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 gennaio 1921.

Sono temporaneamente sospese le ammissioni di sottufficiali di fanteria nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Avranno corso le sole domande che alla data della pubblicazione della presente circolare si trovassero già presso i comandi di corpo d'armata o presso i distretti, oppure, eccezionalmente, presso i Ministeri delle colonie o della guerra.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 10. — RECLUTAMENTO. — **Inscritti della classe 1901 già residenti a Fiume.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 gennaio 1921.

Allo scopo di regolarizzare nei riguardi della leva la posizione di quegli inscritti della classe 1901 i quali, trovandosi a Fiume, non si presentarono nei giorni stabiliti dinanzi al consiglio di leva e vennero quindi dichiarati renitenti, questo Ministero determina quanto segue.

Non appena rimpatriati, e ad ogni modo non oltre un mese dal rimpatrio, i detti giovani inscritti sulle liste di leva, sia perchè nati nell'anno 1901, sia perchè provenienti come capilista da leve precedenti, dovranno presentarsi ai competenti consigli di leva per essere visitati e, se idonei, arruolati.

I consigli di leva, accertata la loro provenienza da Fiume, dovranno considerarli come inscritti già residenti all'estero e che come tali avrebbero dovuto essere rinviati alla speciale seduta del 1° aprile 1921.

Tenuto però conto del loro rimpatrio prima di tale data, i consigli di leva, in applicazione dei paragrafi 120 e 121 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, li visiteranno senz'altro e cancelleranno in via amministrativa la nota di renitenza eventualmente stata loro apposta, facendo constare sulle liste che essi si sono presentati in tempo utile.

Pure in applicazione del detto paragrafo i prefetti e sottoprefetti dovranno provvedere perchè nel frattempo essi non siano arrestati.

I comandi dei distretti, avuta partecipazione del loro arruolamento per mezzo dell'invio del mod. 59, dovranno, mediante precetto personale, chiamarli alle armi per il 1° marzo p. v., fatta eccezione, si intende, per coloro ai quali venga dal consiglio di leva riconosciuto il diritto alla ferma di tre mesi, o, se capilista, il titolo alla abrogata assegnazione in terza categoria.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 11. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ammissione alla scuola d'applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 6 gennaio 1921.

1. — Col giorno 1° marzo 1921 avrà inizio alla scuola di applicazione di sanità militare un corso di mesi 4 per spiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.

2. — Il numero dei posti è di 100. Potranno concorrere all'ammissione tutti gli ufficiali medici di complemento e di milizia territoriale che alla data 1 luglio 1921 non abbiano superata l'età di 32 anni. Potranno concorrere anche gli aspiranti medici laureati ed i medici civili che non abbiano superata l'età di 28 anni al 1 marzo 1921 e domandino di essere nominati, all'atto dell'ammissione alla scuola, sottotenenti medici di complemento.

Nella graduatoria finale, a corso compiuto, a parità di merito, avranno la precedenza i concorrenti, che già precedentemente erano ufficiali e successivamente, quelli che furono ammessi dai medici civili. A parità di merito avranno altresì la precedenza nell'ordine seguente, i concorrenti che siano decorati al valore, o fregiati del distintivo d'onore dei feriti di guerra e quelli che abbiano maggiore permanenza in zona di operazioni o di guerra.

Tale discriminatoria sarà fatta dalla commissione d'esame presso la scuola di applicazione di sanità militare.

3. — Le domande di ammissione dovranno essere presentate alle Autorità militari competenti (per gli ufficiali ed aspiranti medici ancora in servizio ai comandanti di corpo da cui dipendono, per quelli in congedo, e per i medici civili al comando del distretto cui appartengono o nella cui giurisdizione risiedono) fino a tutto il 15 febbraio 1921, e dovranno essere corredate da un certificato rilasciato da un ufficiale medico in S. A. P., di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente, per le sue condizioni fisiche, è idoneo a servizio incondizionato, sia di pace che di guerra, nonchè a quello nelle colonie.

4. — Alle domande i concorrenti dovranno unire un certificato della R. Università, presso la quale conseguirono la laurea, indicante il punto di laurea e i punti riportati nelle singole materie. Potranno inoltre unire tutti quei titoli che eventualmente posseggonno (memorie scentifiche, certificati di autorità accademiche, ecc.).

5. — I concorrenti, che siano già ufficiali di complemento, allegheranno alla domanda una dichiarazione indicante in dettaglio i servizi prestati durante la guerra, ed i corpi o distretti a cui essi appartengono, correderanno i documenti di copia dello stato di servizio e di un rapporto informativo, redatto dai normali compilatori delle note caratteristiche. I concorrenti, che non siano già ufficiali medici di complemento o di milizia territoriale, dovranno allegare inoltre alla domanda i seguenti documenti legalizzati: atto di nascita, certificato del casellario giudiziario, certificato di buona condotta (questi due ultimi di data non anteriore ai tre mesi), certificato di cittadinanza italiana e copia del foglio matricolare.

6. - I documenti di cui sopra saranno dai corpi e distretti trasmessi con la massima urgenza alla direzione di sanità del corpo di armata, nella cui giurisdizione il concorrente presta servizio od ha la propria residenza.

La direzione di sanità li farà pervenire, non più tardi del 20 febbraio 1921, a questo Ministero (direzione centrale del servizio sanitario militare), allegando, per i concorrenti, di cui ha conoscenza, una breve nota informativa.

7. — Dell'esame dei titoli è incaricata la commissione mista di cui al R. Decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597, la quale giudicherà, con determinazione insindacabile, dei concorrenti meritevoli dell'ammissione alla scuola di applicazione.

8. — I concorrenti riconosciuti meritevoli dell'ammissione, saranno richiamati in servizio, se ufficiali di complemento già congedati, o nominati ufficiali di complemento, se aspiranti medici o medici civili e frequenteranno il corso della scuola di applicazione militare, alla fine del quale sosterranno gli esami sui programmi d'insegnamento.

Quelli che risulteranno idonei conseguiranno la nomina a tenente medico in S. A. P.; quelli provenienti dagli aspiranti medici e medici civili che in base al risultato degli esami non entreranno in graduatoria per la nomina a tenente medico in S. A. P. conserveranno il grado di ufficiale medico di complemento, ed il servizio prestato presso la scuola di applicazione di sanità militare sarà considerato come servizio d'obbligo di prima nomina.

La nomina degli ufficiali medici reclutati nel servizio attivo, ai sensi della presente circolare, s'intenderà effettuata sotto la data del 1° luglio 1921.

L'anzianità relativa sarà determinata sulla base della graduatoria, che ciascun concorrente riporterà nella classificazione, da stabilirsi sui risultati degli esami, che a fine corso dovrà sostenere presso la predetta scuola di applicazione.

9. — Oltre a tutti gli altri requisiti prescritti, gli aspiranti, per poter conseguire la nomina ed effettivi, debbono, se ammogliati, aver superato il 25° anno d'età alla data del 1° luglio 1921.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 12. — SERVIZIO SANITARIO. — **Prelevamento di medicinali e di oggetti di medicatura.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 6 gennaio 1921.

A soluzione di quesiti fatti e per evitare inconvenienti verificatisi, il Ministero significa che:

1° — Le farmacie di quegli ospedali militari che sono stati trasformati in infermerie di presidio, col nuovo ordinamento del servizio sanitario militare, hanno l'obbligo di seguitare a spedire i medicinali e gli oggetti di medicatura occorrenti ai corpi.

2° — In analogia all'art. 702 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, si autorizzano gli ufficiali del corpo della guardia regia a prelevare, a pagamento, dalle farmacie militari medicinali ed oggetti di medicazione, con le norme consuete, limitatamente ai bisogni loro, delle persone componenti la loro famiglia e dei domestici conviventi con essa, e per la cura dei cavalli di loro proprietà.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 13. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Reclutamento di ufficiali in S. A. P.** — (Divisione stato maggiore). — 6 gennaio 1921.

Con riferimento alla circolare n. 654 del *giornale militare*, il Ministero significa che agli aspiranti alla nomina in S. A. P. i quali abbiano come ufficiali di complemento prestato servizio in determinati corpi o specialità (aeronautica, radiotelegrafisti, ecc.) è consentito manifestare il desiderio di ottenere, in caso di nomina, la destinazione nelle anzidette specialità; di tale desiderio sarà, nei limiti del possibile, tenuto il massimo conto.

Gli anzidetti aspiranti potranno anche, senz'altro, ove lo ritengano opportuno, dichiarare di subordinare l'accettazione della eventuale nomina alla loro assegnazione nelle suaccennate specialità.

Quelli fra i suindicati ufficiali che abbiano già inoltrato domanda di passaggio in S. A. P. potranno per la stessa via gerarchica segnalare al più presto al Ministero i loro desideri conformemente a quanto precede.

Il Ministro — I. BONOMI.

AVVISO

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale e Rassegna dell'Esercito Italiano, per l'anno 1921.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *bollettino ufficiale*, al *giornale militare* ed alla *rassegna dell'esercito italiano* per l'anno 1921 è di L. 90.

Si accettano abbonamenti separati per le tre pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *giornale militare*, e di L. 24 per la *rassegna dell'esercito italiano*.

Si fanno inoltre abbonamenti a due sole pubblicazioni alle seguenti condizioni:

Giornale militare e *bollettino ufficiale*	L. 70
Giornale militare e *rassegna dell'esercito*	» 55
Bollettino ufficiale e *rassegna dell'esercito* . . .	» 70

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

Le richieste di abbonamento devono essere rivolte direttamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40) inviando contemporaneamente il relativo importo, compresa la marca da bollo per quietanza.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *giornale militare* ed il *bollettino ufficiale* nel 1920 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42ª, anno 1920, circolare n. 469.

A pagina 733, 21ª riga della circolare suddetta, *invece di*: « successivamente i numeri da 00 a 16 », *leggasi*: « successivamente i numeri da 000 a 162 ».

A pagina 733, 22ª riga della circolare suddetta, *invece di*: « successivamente i numeri da 000 a 207 », *leggasi*: « successivamente i numeri da 00 a 99 ».

Dispensa 48ª, anno 1920, circolare n. 544.

A pagina 820, sesta riga del testo della circolare, *invece di*: vestiario, alloggio e vitto, *leggasi*: vestiario e vitto.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(4889) — 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1921 — 14 Gennaio.

N. 14 18 novembre 1920. SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto col quale si provvede alla sostituzione di un membro della commissione consultiva per l'aeronautica . . . . . *Pag.* 14

» 15 – 19 dicembre 1920. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1778, che approva il Trattato concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni . . . . . *Pag.* 14

» 16 – 6 gennaio 1921. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce il presidente della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 18

» 17 – 10 gennaio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Caro-viveri per gli ufficiali a stipendio sospeso, o ridotto, e per gli ufficiali in S. A. P. — Indennità suppletiva caro-viveri per i nipoti, avi e suoceri . . . . . *Pag.* 19

» 18 – 12 gennaio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Conto rimonta degli ufficiali . . . . . *Pag.* 19

» 19 – 12 gennaio 1921. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Prima ferratura quadrupedi . . . . . *Pag.* 19

» 20 – 12 gennaio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Invio di somme a militari smobilitati residenti all'estero . . . . . *Pag.* 20

» 21 – 12 gennaio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Tasse di bollo sulle note di riparazione al corredo delle truppe . . . . . *Pag.* 20

» 22 – 12 gennaio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . *Pag.* 20

» 23 – 12 gennaio 1921. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione al gambale di cuoio per armi a cavallo, adottato con circolare 386 del *giornale militare* 1909 (con una tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 20

» 24 – 12 gennaio 1921. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Destinazione di ufficiali d'artiglieria al servizio tecnico dell'arma . . . . . *Pag.* 22

» 25 – 12 gennaio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo . . . . . *Pag.* 22

» 26 – 13 gennaio 1921. DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio dell'alienazione del materiale residuato dalla guerra . . . . . *Pag.* 22

» 27 – 13 gennaio 1921. — RECLUTAMENTO. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 22

» 28 – 13 gennaio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Materiali lettereccì effettivamente esistenti presso i corpi e nei magazzini di casermaggio . . . . . *Pag.* 23

AVVISO . . . . . *Pag.* 24

CIRCOLARE N. 14. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **R. decreto col quale si provvede alla sostituzione di un membro della commissione consultiva per l'aeronautica.** (Gabinetto del ministro — Ufficio di legislazione). 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1920 n. 849;
Visto il R. decreto 18 luglio 1920, relativo alla costituzione della commissione consultiva per l'aeronautica;
Attesochè il prof. ANZILOTTI comm. avv. Dionisio della R. università di Roma, ha rassegnato le dimissioni da membro della commissione consultiva per l'aeronautica, istituita col R. decreto-legge 22 giugno 1920 n. 849;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

In sostituzione del prof. Dionisio ANZILOTTI è chiamato a far parte della commissione consultiva per l'aeronautica l'on. prof. POLACCO Vittorio, senatore del Regno, della R. università di Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

N. 15. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1778, che approva il Trattato concluso fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.** — (Divisione stato maggiore). — 19 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 300, del 21 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato il qui annesso Trattato concluso tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e sottoscritto a Rapallo addì 12 novembre 1920.

Art. 2.

I territori attribuiti all'Italia col Trattato di cui al precedente articolo, fanno parte integrante del Regno d'Italia.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno, e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione vigente in quei territori, ed in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — ROSSI — FERA — FACTA — MEDA — BONOMI — SECHI — CROCE — PEANO — MICHELI — ALESSIO — LABRIOLA — PASQUALINO VASSALLO — RAINERI.

TRATTATO DI RAPALLO

12 novembre 1920.

Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desiderando stabilire tra di loro un regime di sincera amicizia e cordiali rapporti per il bene comune dei due popoli;

Il Regno d'Italia riconoscendo nella costituzione dello Stato vicino il raggiungimento di uno dei più alti fini della guerra da esso sostenuta;

Sua Maestà il Re d'Italia ha nominato suoi Plenipotenziari:

il cavaliere Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno;

il conte Carlo Sforza, ministro degli affari esteri;

il prof. Ivanoe Bonomi, ministro della guerra; e

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni ha nominato suoi Plenipotenziari:

il signor Milenko R. Vesnitch, presidente del Consiglio dei ministri;

il dott. Ante Trumbic, ministro degli affari esteri;

il signor Costa Stoianovitch, ministro delle finanze;

I quali essendosi scambiati i loro pieni poteri, che sono stati riconosciuti validi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è stabilito il seguente confine:

dal monte Pec (quota 1511), comune alle tre frontiere fra l'Italia, l'Austria e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, fino al monte Jalovez (quota 2643): una linea da determinare sul terreno con andamento generale nord-sud, che passi per la quota 2272, (Ponca);

dopo il monte Jalovez (quota 2643): una linea che segua lo spartiacque fra il bacino dell'Isonzo e quello della Sava di Vurzen fino al monte Tricorno (Triglav) (quota 2863); quindi lo spartiacque fra il bacino dell'Isonzo e quello della Sava di Wochein (Bokinj), fino alle pendici nord-orientali del monte Mosick (quota 1602), toccando le quote 2348 del Vogel, 2003 del Lavsevich, 20-6 del Kuk;

dalle pendici nord-orientali del monte Mosick alle pendici orientali del monte Porzen (quota 1631): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-sud;

dalle pendici orientali del monte Porzen (quota 1631) alle pendici occidentali del monte Blegos (quota 1562): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale ovest-est, lasciando l'abitato di Dautscha al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e quello di Novake Dl. all'Italia;

dalle pendici occidentali del monte Blegos (quota 1562) alle pendici orientali del monte Bevk (quota 1050): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-est-sud-ovest, lasciando gli abitati di Leskovza, Kopacnica e Zavoden al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e i due passi di Podlanischam all'Italia;

dalle pendici orientali del monte Bevk (quota 1050) sino immediatamente ad ovest dell'abitato di Hotedrazica: una linea da determinare sul terreno, che lasci gli abitati di Javorjudol, Zirj, Opalc, Illevische, Rovte, Hotedrazica al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il monte Prapretni (quota 1006) e gli abitati di Bresnik, Wrednik, Zavratec, Nedwedjeberdo all'Italia;

quindi fino all'abitato di Zelse: una linea che dapprima costeggi ad ovest il fosso adiacente alla strada rotabile Hotedrazica-Planina, lasci quindi gli abitati di Planina, Unec, Zelse e Rakek al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

dall'abitato di Zelse a Cabranska: una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-ovest-sud-est, che si svolga dapprima sulle falde orientali del monte Pomario (Javornik) (quota 1268), lasciando gli abitati di Dolenja Vas, Dolenje Jezera e Otok al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e le alture di quote 875, 985, 963 all'Italia; quindi sulle falde orientali del Bicka Gora (quota 1236) e del Pleca Gora (quota 1067), attribuendo all'Italia l'abitato di Leskova Dolina ed i bivi stradali di quota 912 ad ovest di Skodnik e di quota 1146 ad est del Cifri (quota 1399), e raggiunga Cabranska, che rimarrà nel territorio italiano, insieme alla strada rotabile svolgentesi sulle falde orientali del monte Nevoso, da Leskova Dolina a Cabranska;

da Crabranska al Griza (quota 502): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-est-sud-ovest, che passi ad oriente del monte Terstenico (Terstenik) (quota 1243), tocchi la quota 817 a sud-est di Suhova, passi a sud di Zidovje (quota 660), quindi ad est di Griza (quota 502), lasciando gli abitati di Ciana e di Bresa all'Italia, e quello di Studenta al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

da Griza (quota 502) al confine con lo Stato di Fiume: una linea da determinare sul terreno, che abbia andamento generale nord-sud fino a raggiungere la rotabile Rupa-Castua circa a metà distanza fra Jussici e Spincici; tagli poscia detta strada e circondando ad occidente gli abitati di Miseri e Trinaistici, che restano al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, raggiunga la rotabile Mattuglie-Castua a monte del bivio ad oriente di Mattuglie: raggiunga quindi sulla strada Fiume-Castua il confine nord dello Stato libero di Fiume, e precisamente al margine settentrionale dell'abitato di Rubesi (bivio della carrareccia di Tomatici, 500 metri circa a sud del trivio ad ovest di Castua).

Fino a quando però non saranno sistemati in territorio italiano i regolari raccordi stradali, l'uso delle rotabili suddette e del trivio ad ovest di Castua resterà di pieno e libero uso così del Regno d'Italia come dello Stato di Fiume.

Art. 2.

Zara e il territorio descritto qui di seguito sono riconosciuti come facenti parte del Regno d'Italia.

Il territorio di Zara di sovranità italiana comprende: la città e il comune censuario di Zara e i comuni censuari (frazioni) di Borgo Erizzo, Cerno, Boccagnazzo, e quella parte del comune censuario (frazione) di Diclo determinata da una linea che, partendo dal mare a circa 700 merti a sud-est del villaggio di Diclo, va in linea retta verso nord-est sino alla quota 66 (Gruc).

Una convenzione speciale stabilirà quanto attiene alla esecuzione di questo articolo nei riguardi del comune di Zara e delle sue relazioni con il distretto e la provincia della Dalmazia, e regolerà i vicendevoli rapporti tra il territorio assegnato al Regno d'Italia e il resto del territorio finora facente parte dello stesso Comune, distretto e Provincia, appartenente al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ivi compreso l'equo riparto dei beni provinciali e comunali, e relativi archivi.

Art. 3.

Sono riconosciute del pari come facenti parte del Regno d'Italia le isole di Cherso e Lussin con le isole minori e gli scogli compresi nei rispettivi distretti giudiziari, nonchè le isole minori e gli scogli compresi nei confini amministrativi della provincia d'Istria, in quanto come sopra attribuita all'Italia, e le isole di Lagosta e Pelagosa con gli isolotti adiacenti.

Tutte le altre isole che appartenevano alla cessata Monarchia austro-ungarica sono riconosciute come facenti parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 4.

Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni riconoscono la piena libertà ed indipendenza dello Stato di Fiume e si impegnano a rispettarle in perpetuo.

Lo Stato di Fiume è costituito:

a) dal *Corpus separatum*, quale attualmente è delimitato dai confini della città e del distretto di Fiume;

b) da un tratto di territorio già istriano, delimitato come segue:

a nord: da una linea da determinare sul terreno che, partendo immediatamente a sud dell'abitato di Castua, raggiunga sulla strada San Mattia-Fiume il limite del *Corpus separatum*, lasciando gli abitati di Serdoci e di Hosti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e lasciando tutta la rotabile che, a nord della ferrovia, per Mattuglie ed il bivio di quota 377, ad ovest di Castua, conduce a Rupa, allo Stato di Fiume;

ad occidente: da una linea che da Mattuglie scenda al mare a Preluca, lasciando la stazione ferroviaria e la località di Mattuglie nel territorio italiano.

Art. 5

I confini dei territori di cui agli articoli precedenti saranno tracciati sul terreno da Commissioni di delimitazione composte per metà di delegati del Regno d'Italia e per metà di delegati del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. In caso di divergenze sarà sollecitato l'arbitrato inappellabile del Presidente della Confederazione elvetica.

Per chiarezza e maggior precisione è annessa al presente trattato una carta al 200.000, sulla quale è riportato l'andamento dei confini di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 6.

Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni convocheranno una conferenza composta di tecnici competenti dei due Paesi, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato. La detta conferenza dovrà, nel più breve termine, sottoporre ai due Governi precise proposte su tutti gli argomenti atti a stabilire i più cordiali rapporti economici e finanziari fra i due Paesi.

Art. 7.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dichiara di riconoscere a favore dei cittadini italiani e degli interessi italiani in Dalmazia quanto segue:

1° Le concessioni di carattere economico fatte dal Governo e da enti pubblici degli Stati ai quali è succeduto il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, a società o cittadini italiani, o da queste possedute in virtù di titoli legali di cessione fino al 12 novembre 1920, sono pienamente rispettate, obbligandosi il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni a mantenere tutti gli impegni assunti dai Governi anteriori;

2° Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni conviene che gli Italiani, pertinenti fino al 3 novembre 1918 al territorio della cessata Monarchia austro-ungarica il quale in virtù dei trattati di pace con l'Austria e con l'Ungheria e del presente trattato è riconosciuto come facente parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, avranno il diritto di optare per la cittadinanza italiana entro un anno dall'entrata in vigore del presente trattato, e li esenta dall'obbligo di trasferire il proprio domicilio fuori del territorio del Regno predetto. Essi conserveranno il libero uso della propria lingua ed il libero esercizio della propria religione, con tutte le facoltà inerenti a queste libertà.

3° Le lauree o altri titoli universitari già conseguiti da cittadini del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in università o in altri istituti di studi superiori del Regno d'Italia saranno riconosciuti dal Governo dei Serbi, Croati e Sloveni come validi nel suo territorio e conferiranno diritti professionali pari a quelli derivanti dalle lauree e dai titoli ottenuti presso le università e gli istituti di studi superiori del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Formerà oggetto di ulteriori accordi quanto riguarda la validità degli studi superiori che vengano compiuti da sudditi italiani nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e da sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in Italia.

Art. 8.

Nell'interesse dei buoni rapporti intellettuali e morali dei due popoli, i due Governi stipuleranno quanto prima, una convenzione che avrà per fine di intensificare l'intimo sviluppo reciproco delle relazioni di cultura fra i due paesi.

Art. 9.

Il presente trattato è redatto in due esemplari, uno in italiano uno in serbo-croato. In caso di divergenza farà fede il testo italiano, come lingua nota a tutti i plenipotenziari.

In fede di che, i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato.

Fatto a Rapallo, il 12 novembre 1920.

GIOVANNI GIOLITTI — C.' SFORZA — IVANOE BONOMI.

MIL. R. VESNITH — D.r ANTE TRUMBIC — COSTA STOIANOVICH.

N. 16. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituisce il presidente della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale — Ufficio ricompense). — 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1918 n. 1374, che istituiva una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Visto il decreto luogotenenziale 6 marzo 1919 n. 377 che modifica la costituzione di detta commissione;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il generale d'esercito CANEVA cav. Carlo è esonerato dalla carica di presidente della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-918, e, in sua vece è nominato il generale d'esercito GIARDINO cav. Gaetano.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — SECHI.

N. 17. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Caro-viveri per gli ufficiali a stipendio sospeso, o ridotto, e per gli ufficiali in S. A. P. — Indennità suppletiva caro-viveri per i nipoti, avi e suoceri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 gennaio 1921.

A conferma e complemento delle precedenti circolari, relative all'indennità caro-viveri, ed in conformità delle determinazioni del Ministero del tesoro, si avverte quanto segue:

1° Gli ufficiali a stipendio sospeso, o ridotto, hanno diritto alle indennità caro-viveri (compresa quella di cui alla circolare 365 del 1920) solo nel caso che si trovino in aspettativa per infermità, od in licenza straordinaria per infermità;

2° Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale non compete alcuna indennità caro-viveri, cioè, nè quella stabilita per gli ufficiali in servizio attivo permanente, nè quella stabilita per gli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria e per gli ufficiali a riposo;

3° Le quote supplementari caro-viveri di L. 0,85 giornaliere, alle quali gli ufficiali hanno diritto per la moglie, i genitori, i figli e figliastri, i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico, minorenni, o inabili al lavoro, spettano pure per i *nipoti* (ex filio) gli *avi* ed i *suoceri*, sempre che, oltre a verificarsi le altre condizioni prescritte, non vi siano altri parenti tenuti in precedenza alla somministrazione degli alimenti secondo la legge (art. 142 codice civile).

Con la presente circolare s'intendono anche risolte le domande ed i quesiti pervenuti sull'argomento.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 18. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Conto rimonta degli ufficiali.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 12 gennaio 1921.

Per regolare i rapporti che intercedono fra l'amministrazione militare ed il Ministero del tesoro in relazione al capitolo di cui l'articolo 33 della legge 17 luglio 1910 n. 511, è necessario che tutte le amministrazioni del R. esercito facciano conoscere quali siano i crediti di conti rimonta accesi verso ufficiali per i quali si ritenga non più possibile l'azione diretta di rivalsa, per la morte del debitore, sia perchè il medesimo abbia cessato dal servizio senza diritto ad assegni o pensione, sia per altri motivi.

Ciascuna amministrazione dimostrerà su apposito prospetto l'ammontare del debito lasciato da ogni singolo ufficiale con l'indicazione della data nella quale il debito stesso venne aperto, e distinguendo in apposita colonna il debito, o la parte di esso, creato anteriormente al 30 giugno 1911, da quello che ebbe origine posteriormente alla data stessa.

Tale prospetto verrà completato di tutte le altre informazioni relative alle pratiche già svolte dai singoli consigli di amministrazione, e sarà quindi trasmesso alla divisione 2ª di ragioneria - sezione 3ª.

Nel caso che il corpo non abbia da segnalare partite consimili invierà apposita dichiarazione.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 19. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Prima ferratura quadrupedi.** — (Ispettorato ippico). — 12 gennaio 1921.

A chiarimento della circolare 689 del *giornale militare* del 1920 si fa presente che l'aumento del 25 % sui compensi dovuti ai maniscalchi deve intendersi in aggiunta a quello del 75 % di cui la circolare 627 del 1918.

Perciò le tariffe basi stabilite con la circolare 650 del 1916 si devono considerare raddoppiate, ad eccezione di quella riferentesi alla manutenzione ferratura dei quadrupedi ricoverati nelle infermerie da campo il cui aumento complessivo dovrà essere in ragione del solo 40 %.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 20. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Invio di somme a militari smobilitati residenti all'estero.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 12 gennaio 1921.

I R.R. consoli ed agenti consolari all'estero, hanno rappresentato a questo Ministero che l'invio da parte dei corpi, di vaglia di servizio, bancari e postali, relativi ad indennità dovute a militari smobilitati e riespatriati per congedamento e che non sono riscuotibili presso le banche locali, produce numerosi inconvenienti e ritardi nei pagamenti che danno luogo a non poche proteste da parte degli interessati. Occorrendo eliminare tali inconvenienti si dispone che per i pagamenti di cui sopra (per i quali non sono validi i vaglia di servizio ed ordinari) siano trasmessi ai RR. consolati, chèques espressamente indicati per l'estero, all'ordine del R. console o della persona interessata, accertandosi nel contempo, che la banca emittente sia rappresentata nel luogo in cui lo chèque è diretto e ne sia quindi possibile la riscossione.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 21. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Tasse di bollo sulle note di riparazione al corredo delle truppe.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 12 gennaio 1921.

Si porta a conoscenza dei corpi che secondo una recente determinazione del Ministero delle finanze gli aumenti alle tasse di bollo sulle quietanze, note, conti e fatture entrati in vigore col 1° settembre p. p. (circolari 550 e 583 del 1920) non si estendono alle note di riparazione del corredo alla truppa mod. 262 le quali, come per il passato, se d'importo non superiore alle lire 50 dovranno andare esenti da bollo, se d'importo superiore alle lire 50 dovranno essere soggette alla tassa di bollo di lire 1 (circolari n. 24 e 253 del 1919) salvo, s'intende, l'addizionale 5 % (circolare 372 del 1920).

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 22. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 12 gennaio 1921.

Con riferimento alla circolare n. 711 del *giornale militare* 1920 si porta a conoscenza delle amministrazioni militari dipendenti che il tenente generale GHERSI cav. Giovanni, ispettore centrale per le alienazioni dei materiali residuati di guerra, è stato autorizzato a firmare « per il Ministro » con decreto ministeriale in data 8 settembre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

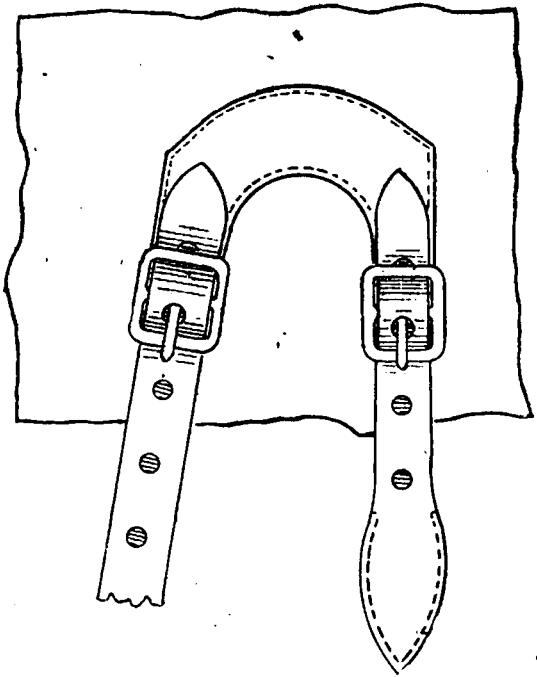
N. 23. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione al gambale di cuoio per armi a cavallo, adottato con circolare 386 del « giornale militare » 1909 (con una tavola di disegno).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 gennaio 1921.

A modificazione di quanto venne adottato con circolare n. 386 del 1919, per la chiusura dei gambali per arma a cavallo, la fibbia semplice in vigore viene sostituita con fibbia doppia verniciata in nero.

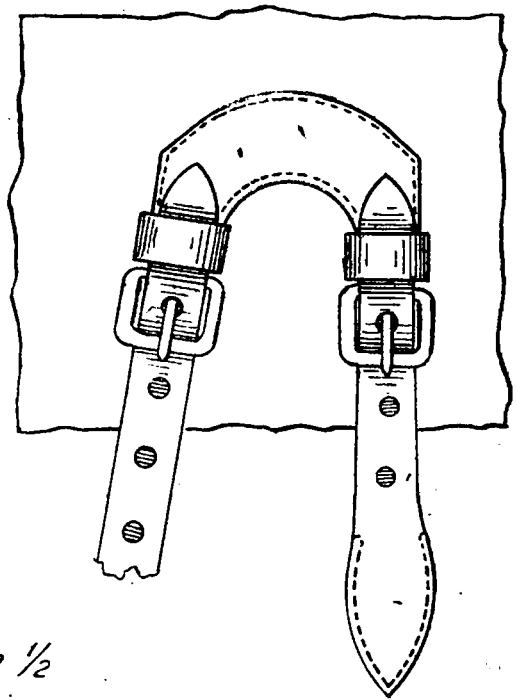
Resta quindi eliminato completamente il passante in cuoio, come risulta dalla seguente riproduzione grafica.

Il Ministro — I. BONOMI.

Allacciamento con fibbia doppia



Allacciamento con fibbia e passante



Scala 1/2

N. 24. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Destinazione di ufficiali d'artiglieria al servizio tecnico dell'arma.** — (Divisione stato maggiore). — 12 gennaio 1921.

Per colmare deficienze nel personale degli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria, il Ministero determina di ammettere in via straordinaria a prestare temporaneamente servizio tecnico negli stabilimenti n. 25 maggiori e capitani in S. A. P. d'artiglieria, complessivamente, che ne facciano domanda ed abbiano i voluti requisiti.

Il servizio prestato dagli anzidetti ufficiali potrà costituire un titolo di preferenza in occasione di future ammissioni al corso superiore tecnico, semprequando, beninteso, gli ufficiali ne posseggano i requisiti prescritti, e sia loro consentito, in relazione al grado rivestito, di partecipare al suddetto corso superiore in base alle norme all'uopo vigenti o ad altre che eventualmente fossero per essere in seguito emanate.

Le domande dirette al Ministero (direzione generale personale ufficiali) e corredate da tutti quei documenti che valgano a mettere in rilievo l'attitudine e la competenza tecnica dei concorrenti, saranno accompagnate da un rapporto del comandante del corpo o capo del servizio cui l'ufficiale appartiene, annotato dalle varie autorità gerarchiche, e dovranno pervenire non più tardi del 5 febbraio 1921 al Ministero che le rimetterà all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 25. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 gennaio 1921.

A soluzione di quesiti fatti si avverte che a tutti gli ufficiali richiamati dal congedo — a qualunque categoria essi appartengano — spetta sempre lo stipendio secondo quanto è stabilito dal R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079 (circolare 614) e non più l'indennità giornaliera di servizio.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 26. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Servizio dell'alienazione del materiale residuato dalla guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 13 gennaio 1921.

Si avvertono tutti gli enti interessati che con deliberazione presa dal Comitato interministeriale in seduta del 30 dicembre u. s. venne esteso da L. 5000 a L. 50.000 il limite fissato per le vendite di esclusiva competenza delle Commissioni tecnico-amministrative.

In tale senso pertanto debbono intendersi modificati i numeri 4, 5 e 7 della circolare 698 del *giornale militare* 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 27. — RECLUTAMENTO. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 gennaio 1921.

Con riferimento alla circolare 591 del *giornale militare* anno decorso, questo Ministero determina che anche le reclute alle armi della classe 1901, che presentino ora domanda per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento corredata dai titoli di studio prescritti dal n. 22 della citata circolare possano essere, con decisione dei comandi dei corpi ai quali appartengono, inviate in congedo provvisorio e rimanervi in attesa dell'inizio di detti corsi.

Le domande di ammissione ai corsi dovranno poi essere trasmesse ai comandi dei rispettivi distretti di reclutamento che le terranno in evidenza agli effetti del secondo comma del n. 22 della citata circolare n. 591.

Si avverte però che il servizio prestato dai detti militari, dalla venuta alle armi colla classe fino al congedamento in applicazione della presente circolare, non verrà calcolato in diminuzione del servizio che dovranno poi prestare come allievi ufficiali di complemento.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 28. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Materiali letterecci effettivamente esistenti presso i corpi e nei magazzini di casermaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 gennaio 1921.

In attesa che sia ultimata la ricognizione generale dei materiali del R. esercito, disposta con la circolare n. 150 del *giornale militare* del 1920; poichè le condizioni anormali in cui sono venuti a trovarsi i magazzini durante lo stato di guerra rendono tuttora difficilissima la compilazione di situazioni esatte per molte categorie di materiali; poichè interessa in sommo grado e al più presto conoscere quali sieno i materiali letterecci **effettivamente esistenti** al 1° gennaio 1921 presso tutti gli enti dell'esercito; si invitano i corpi, i distretti, gli ospedali militari, i reparti distaccati e i magazzini casermaggio principali, succursali e presidiari a compilare un elenco, in doppio, secondo il modello che segue, i cui dati debbono rispecchiare *lo stato di fatto* del materiale letterecio *presso l'ente che compila il modello*.

Tali elenchi dovranno inviarsi al Ministero (divisione casermaggio, combustibili ed alloggiamenti) direttamente, e per la data improrogabile del 1° febbraio p. v.

L'elenco dovrà portare la seguente dichiarazone firmata dal comandante, direttore o consegnatario: « Dichiaro che nel presente elenco sono riportati per numero, quantità e specie i materiali letterecci effettivamente esistenti presso questo . . . . . al 1° gennaio 1921 ».

Il Ministro — I. BONOMI.

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI		STATO D'USO				ANNOTAZIONI
		Nuovo	Buono	Mediocre	Fuori uso	
Letti in ferro con rete metallica	N.°					(1) In questa colonna i corpi di truppa indicheranno la forza, distintamente per ufficiali e truppa, e segneranno il numero dei letti della rispettiva infermeria reggimentale.
Brande rigide con rete metallica	N.°					
Cavalletti in ferro	N.°					(2) La distinzione tra fodere, lana, kapok o crine animale sarà fatta dai soli magazzini casermaggio. I corpi, gli ospedali e le infermerie presidiarie, avendo in distribuzione materassi, guanciali e capezzali imbottiti, indicheranno il numero di tali oggetti, specificando di quale specie sia l'imbottitura.
Coperte grandi	N.°					
Coperte piccole	N.°					
Capezzali	N.°					
Fodere materassi (2)	N.°					
Paglericci	N.°					(3) I magazz. di casermaggio, come tutti gli altri enti, dovranno comprendere i soli materiali esistenti alla *sede*. Quindi non inscriveranno nel modello le robe in distribuzione ai corpi del presidio o agli altri magazzini succursali e presidiari dipendenti, ma dovranno comprendere le robe comunque esistenti in altri depositi alla propria sede.
Lana (2)	Kg.					
Kapok (2)	Kg.					
Crine animale (2)	Kg.					

AVVISO

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale e Rassegna dell'Esercito Italiano, per l'anno 1921.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *bollettino ufficiale*, al *giornale militare* ed alla *rassegna dell'esercito italiano* per l'anno 1921 è di L. 90.

Si accettano abbonamenti separati per le tre pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *giornale militare*, e di L. 24 per la *rassegna dell'esercito italiano*.

Si fanno inoltre abbonamenti a due sole pubblicazioni alle seguenti condizioni:

Giornale militare e *bollettino ufficiale*	L. 70
Giornale militare e *rassegna dell'esercito*	» 55
Bollettino ufficiale e *rassegna dell'esercito* . . .	» 70

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

Le richieste di abbonamento devono essere rivolte direttamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40) inviando contemporaneamente il relativo importo, compresa la marca da bollo per quietanza.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *giornale militare* ed il *bollettino ufficiale* nel 1920 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(4968) — 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1921 — 21 Gennaio

N. 29 - **10 novembre 1920.** — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1852, che modifica l'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497, relativo alla corresponsione dei mezzi di viaggio agli inscritti di leva chiamati per l'esame personale . . . . . *Pag.* 26

» **30 - 28 novembre 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 1839, che erige in ente morale la « Fondazione città di Ferrara » costituita coll'offerta di lire 16,000 nominali, fatta dal Fascio di difesa nazionale ferrarese a favore del 27° reggimento fanteria di linea, ed approva lo statuto organico relativo . . . . *Pag.* 26

» **31 - 2 dicembre 1920.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — R. decreto n. 1848, che detta norme circa il computo delle campagne di guerra ai militari del R. esercito e della R. marina, nonchè ai personali civili aggregati . . . . . *Pag.* 28

» **32 - 12 dicembre 1920.** — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1837, col quale si estendono alle colonie i provvedimenti di amnistia sanzionati con i RR. decreti del 5 ottobre 1920, n. 1414 e 1415 . . . . . *Pag.* 30

» **33 - 23 dicembre 1920.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1841, riguardante l'aumento dell'indennità di marcia e d'accantonamento *Pag.* 30

» **34 - 23 dicembre 1920.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto-legge n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito, della R. marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 32

» **35 - 19 gennaio 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali. . *Pag.* 36

» **36 - 19 gennaio 1921.** — AVANZAMENTO. — Quadro normale d'avanzamento alla carica di direttore delle costruzioni d'artiglieria . . . . . *Pag.* 37

» **37 - 19 gennaio 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Trattamento economico degli operai borghesi dell'amministrazione militare eletti consiglieri comunali e provinciali . . . . . *Pag.* 37

» **38 - 19 gennaio 1921.** — GIUSTIZIA MILITARE. - Archivio centrale dei tribunali di guerra soppressi. . . . . *Pag.* 37

» **39 - 19 gennaio 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi di « applicazione » per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio . . . . . *Pag.* 37

» **40 - 19 gennaio 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Terzo corso d'accademia militare per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio che hanno frequentato i primi due anni di corso presso il succitato istituto . . . . . *Pag.* 39

» **41 - 19 gennaio 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di integrazione « E » nei locali della scuola di guerra in Torino . . . . . *Pag.* 40

» **42 - 19 gennaio 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi di « perfezionamento » per gli ufficiali inferiori in S. A. P. reclutati durante la guerra . . . . *Pag.* 43

» **43 - 19 gennaio 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Destinazione ai corpi dei militari che cessano dalla qualità di allievi sottufficiali. *Pag.* 44

» **44 - 19 gennaio 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Cessazione di disposizioni eccezionali emanate durante la guerra . . . . . *Pag.* 44

» **45 - 20 gennaio 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa. *Pag.* 44

» **46 - 21 gennaio 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio . . . . . *Pag.* 45

AVVISO . . . . . *Pag.* 45

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 45

CIRCOLARE N. 29. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1852, che modifica l'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497, relativo alla corresponsione dei mezzi di viaggio agli inscritti di leva chiamati per l'esame personale.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 novembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 10, del 13 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 n. 1497;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'articolo 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 n. 1497, è sostituito il seguente:

« Agli inscritti di leva che ne facciano richiesta, sono corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi dal comune di residenza al capoluogo del circondario dove devono presentarsi al consiglio di leva e per ritornarne; per tali viaggi essi fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

A quelli dei detti inscritti che siano riconosciuti indigenti, secondo le norme stabilite dal regolamento, è altresì corrisposta una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — I. BONOMI — MEDA.

N. 30. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1839, che erige in ente morale la « Fondazione città di Ferrara » costituita coll'offerta di lire 16.000 nominali, fatta dal Fascio di difesa nazionale ferrarese a favore del 27° reggimento fanteria di linea, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 28 novembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 6, dell'8 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista l'offerta del capitale nominale di L. 16.000 investito in titoli di consolidato 5 %, fatta dal Fascio di difesa nazionale ferrarese a favore del 27° reggimento fanteria di linea;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'offerta come sopra fatta dal Fascio di difesa nazionale ferrarese a favore del 27° reggimento fanteria di linea è costituita in ente morale col nome di « Fondazione Città di Ferrara », sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione composto di sette articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE « CITTA' DI FERRARA » A FAVORE DEL 27° REGGIMENTO FANTERIA DI LINEA.

Art. 1.

Avrà nome di « Fondazione città di Ferrarara » l'offerta fatta dal Fascio di difesa nazionale ferrarese a favore del 27° reggimento fanteria di linea.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale di L. 16.000, investito in titoli di consolidato 5 % del suddetto valore complessivo nominale, convertiti in certificati nominativi intestati alla «Fondazione città di Ferrara » e depositati presso la cassa del reggimento.

Art. 3.

La gestione della fondazione è affidata ad una commissione composta dell'ufficiale superiore che segue immediatamente in grado od anzianità il comandante del reggimento dei comandanti di battaglione e del direttore dei conti che avrà le funzioni di segretario; tutti con voto deliberativo.

Il comandante titolare del 27° reggimento fanteria ha la presidenza onoraria della commissione, e, ove intervenga alle riunioni della medesima, la sua deliberazione avrà la prevalenza a parità di voti.

Art. 4.

La rendita annuale dell'ente sarà per una metà devoluta per l'assegnazione di premi ai militari di truppa del reggimento riusciti vincitori in apposite gare sportive, e per l'altra metà devoluta in premi non inferiori a L. 50 nè superiori a L. 100 pure a militari di truppa, che durante il tempo passato alle armi si siano maggiormente distinti per virtù militari e civili e per sentimenti patriottici.

Art. 5.

Al comandante il reggimento spetterà di stabilire le modalità delle gare e il giorno in cui dovranno svolgersi. La scelta dei militari da premiare per la condotta tenuta avverrà invece su designazione dei comandanti di compagnia, a cura della commissione di cui all'art. 3, avvertendo che potranno essere proposti e premiati anche militari congedati, appartenenti alla classe che precede quella sotto le armi al momento della distribuzione, i quali non siano già stati beneficati.

Tutti i premi verranno annualmente distribuiti in forma solenne il giorno 8 agosto, ricorrenza della presa di Gorizia e festa del reggimento.

Art. 6.

I premi che eventualmente non venissero distribuiti durante l'anno saranno depositati in libretto postale alla cassa di risparmio.

Le somme risultanti dal cumulo dei detti premi e relativi interessi saranno impiegate nell'acquisto di nuovi titoli.

Art. 7.

Annualmente la commissione di cui all'art. 3 nella settimana precedente la festa del reggimento si riunirà per redigere il conto della rendita disponibile e stabilire il numero dei soldati cui consegnare il premio.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con la rendita del primo anno della fondazione.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 31. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE PENSIONI — MATRICOLA. — **R. decreto n. 1848, che detta norme circa il computo delle campagne di guerra ai militari del R. esercito e della R. marina, nonchè ai personali civili aggregati.** (Divisione stato maggiore). — 2 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 8, dell'11 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il codice penale pel R. esercito, approvato con R. decreto 28 novembre 1869;
Visto il regolamento sul servizio in guerra approvato con R. decreto 10 marzo 1912;
Visto il Nostro decreto 25 maggio 1915, n. 766;
Visto il decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

A decorrere dalla data della dichiarazione di guerra alla Turchia (22 agosto 1915) sino alla data dell'armistizio con gli eserciti turchi (31 ottobre 1918) i militari del R. esercito e della R. marina ed i personali civili ad essi aggregati del corpo d'occupazione

dell'Egeo, sono considerati, per quanto riguarda il computo delle campagne di guerra, alla stessa stregua delle truppe operanti sulla fronte Italo-austriaca e ad essi sono applicate le disposizioni del decreto luogotenenziale 1207 del 4 settembre 1916.

A decorrere dal giorno d'imbarco sino alla predetta data di armistizio, i militari del R. esercito e della R. marina ed i personali civili ad essi aggregati dei corpi di spedizione in Siria ed in Palestina sono considerati sul piede di guerra e ad essi sono egualmente applicate le disposizioni sancite dal decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207.

Art. 2.

In applicazione del principio sancito dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, il computo delle campagne di guerra ai militari del R. esercito e della R. marina ed ai personali civili ad essi aggregati che operararono sulla fronte Italiana, Francese, Balcanica e della Turchia Asiatica deve ritenersi cessato per tutti col cessare delle ostilità sulle rispettive fronti e cioè colle date degli armistizi stipulati con gli eserciti nemici (4 novembre 1918 per la fronte Italiana, 11 novembre 1918 per la fronte Francese, 13 novembre 1918 per la fronte Balcanica, 31 ottobre 1918 per la fronte della Turchia Asiatica).

Per i militari del R. esercito e della R. marina ed i personali civili ad essi aggregati appartenenti alle truppe d'Albania il computo delle campagne di guerra deve ritenersi cessato col 2 agosto 1920, data della Convenzione di Tirana fra il R. Governo italiano ed il Governo albanese.

Art. 3.

Il computo delle campagne di guerra ai personali militari e civili enumerati all'articolo 1 del citato decreto luogotenenziale del 4 settembre 1916 n. 1207 ed all'articolo 1 del presente decreto, potrà anche protrarsi oltre le date stabilite dal precedente art. 2, ma non oltre la data della firma dei trattati di pace, nei seguenti casi:

a) qualora i personali stessi abbiano preso parte ad azioni militari comunque connesse con la guerra europea in altri minori teatri di operazioni fuori del Regno, secondo le determinazioni che, caso per caso, saranno stabilite dal Ministero della guerra e della R. marina, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro;

b) nel caso in cui i personali stessi abbiano riportato ferite o contratto invalidità o abbiano incontrata la morte oppure sofferto grave infortunio marittimo nel compimento di servizi completamente dipendenti dalle cessate operazioni di guerra, od a causa di insidia nemica i cui effetti siansi prodotti posteriormente alle date di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Il computo delle campagne di guerra contemplato nel presente decreto sarà regolato con le norme dettate nel citato decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, relativo al computo delle campagne di guerra in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - BONOMI - SECHI - SFORZA - MEDA.

N. 32. - GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 1837, col quale si estendono alle colonie i provvedimenti di amnistia sanzionati con i RR. decreti del 5 ottobre 1920, nn. 1414 e 1415.** (Gabinetto del Ministro - Ufficio di legislazione) — 12 dicembre 1920 — (Gazzetta ufficiale n. 4, del 6 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visti i regi decreti 21 luglio 1908, n. 325, 8 giugno 1911, n. 937, 20 marzo, n. 289, coi quali furono approvati rispettivamente gli ordinamenti giudiziari dell'Eritrea, della Somalia e della Tripolitania e Cirenaica;
Visti gli articoli 86 e 87 del codice penale e gli articoli 389 e 391 del codice di procedura penale;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto e con quello della guerra;
Sentito il consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Sono estese alla Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia, in quanto applicabili, le disposizioni nei Nostri decreti 5 ottobre 1920, n. 1414 e 1415, che concedono amnistia e condono per vari reati comuni e militari, nochè le disposizioni del Nostro decreto di pari data n. 1417, relativo all'applicazione del procedimento per decreto penale da parte dei tribunali militari.

I termini stabiliti rispettivamente nell'art. 4 e nell'art. 5 capoverso I dei citati decreti n. 1414 e 1415 decorrono per le colonie dalla data della pubblicazione del presente decreto nel *bollettino ufficiale* di ciascuna colonia; e sono di un mese per coloro che risiedono nella colonia; di due mesi per i residenti in territori ad essa limitrofi, nel Regno, in altre colonie italiane, o in Egitto, Tunisia e Marocco di quattro mesi per quelli che risiedono in altri Stati.

Il presente decreto entra in vigore nelle singole colonie alla data della sua pubblicazione nei rispettivi *bollettini ufficiali*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — FERA — BONONI.

N. 33. - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1841, riguardante l'aumento dell'indennità di marcia e d'accantonamento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) 23 dicembre 1920 (Gazzetta ufficiale n. 7, del 10 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Allo specchio primo annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, è sostituito quello annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

SPECCHIO I.

INDENNITA' PER I VIAGGI E SERVIZI COLLETTIVI.

1. *Diarie personali.*

GRADI	INDENNITÀ di accantonamento	INDENNITÀ di marcia
Ufficiale generale	10.	20. —
Colonnello	8.	15. —
Tenente colonnello, maggiore e 1° capitano	6. —	12.
Capitano, Tenente, sottotenente e maestro direttore di banda	5.	10. —
Maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme e capo maniscalco di qualunque grado	2.	5.
Sergente maggiore e sergente	0.30	0.00
Caporale e soldato	0.15	0.30
Maresciallo d'alloggio di qualunque grado, brigadiere, vice-brigadiere, appuntato e carabiniere	2.	5.—
Allievo carabiniere	0.30	0.60

2. *Trasporto delle persone.*

Sulle ferrovie: ufficiali con stipendio di L. 6000 e più in posti di 1ª classe; ufficiali con stipendio inferiore alle L. 6000 e marescialli in posti di 2ª classe; gli altri sottufficiali e militari di truppa in posti di 3ª classe.

Sul mare: ufficiali in posti di 1ª classe; sottufficiali in posti di 2ª classe; caporali e soldati in posti di 3ª classe.

Sui laghi: ufficiali in posti di 1ª classe; sottufficiali, caporali e soldati in posti di 2ª classe.

Nei viaggi sul mare gli ufficiali hanno diritto alla mensa di bordo e i sottufficiali, caporali e soldati ai viveri di bordo, in base agli orari ed alle convenzioni in vigore colle società di navigazione.

Gli ufficiali imbarcati sulle regie navi, hanno diritto, nei giorni in cui non possono partecipare alla mensa di bordo, esclusi quelli d'imbarco e di sbarco, ad una indennità giornaliera di L. 25, se ufficiali generali, di L. 20 se ufficiali superiori e primi capitani, di L. 12 se ufficiali inferiori.

ANNOTAZIONI A COMPLEMENTO DELLE TARIFFE.

1. L'indennità di marcia è aumentata di L. 3 per gli ufficiali di vettovagliamento in accompagnamento di salmerie e del carreggio durante i periodi di escursione e di manovre in alta montagna.

2. Per i reparti distaccati o comandati in località designate di alta montagna le indennità di marcia e d'accantonamento stabilite pei sottufficiali, caporali e soldati, sono aumentate di cent. 20.

3. L'indennità di marcia spettante ai caporali e soldati può essere, a giudizio del comandante, totalmente o per metà impiegata nel miglioramento del vitto.

Per le truppe in alta montagna l'aumento dicentesimi 20 dovuto a senso dell'annotazione II allo specchio I è sempre impiegato per intero nel miglioramento del rancio.

Ai sottufficiali l'indennità di marcia e l'aumento d'alta montagna sono sempre pagati alla mano per intero, meno quando convivono al rancio dei caporali e soldati, nel qual caso non è loro dovuto nè l'aumento suddetto, nè la parte dell'indennità che viene impiegata nel miglioramento del vitto.

4. In occasione di movimenti collettivi di truppe per servizio di pubblica sicurezza e per grandi manovre, esercitazioni, campi d'istruzione e simili, non è dovuto alcun rimborso agli ufficiali pel trasporto del bagaglio, venendo questo spedito insieme con quello della truppa.

Negli altri viaggi per servizio collettivo (cambi di guarnigione o di distaccamento) è dovuto agli ufficiali, nei limiti di peso di cui allo specchio II, il rimborso della spesa che avrebbe sostenuta il corpo o riparto rispettivo se avesse fatto trasportare, insieme al proprio grosso bagaglio, quello degli ufficiali stessi, in base cioè al prezzo fissato dalla tariffa militare per la grande o la piccola velocità, secondo che con l'una o con l'altra velocità il corpo o riparto abbia fatto viaggiare il proprio grosso bagaglio.

Se poi il corpo o riparto, per recarsi ad un luogo al quale avrebbe potuto giungere per via di terra, abbia seguito in parte la via di mare, il rimborso agli ufficiali del trasporto del loro bagaglio può essere calcolato come se fosse stato compiuto interamente per la via di terra, ma sempre in base alla tariffa militare per la piccola velocità e sempre che risulti che il bagaglio stesso abbia seguito tale via.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 34. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **R. decreto-legge n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito, della R. marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato — Norme esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 14, del 18 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il capo III del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, relativo alla costituzione presso ciascun Ministero, di un fondo per assegni di cointeressenza al personale civile, e il successivo R. decreto 23 ottobre 1920, n. 1521;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, dei ministri segretari di Stato per la guerra, la marina, le colonie, le finanze e l'industria e il commercio, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Agli ufficiali del R. esercito compresi i reali carabinieri, della R. marina, delle capitanerie di porto, della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza; è accordata a compenso delle maggiori spese derivanti dai frequenti ed improvvisi cambiamenti di sede a cui sono soggetti per le straordinarie esigenze attuali di servizio, una speciale indennità nella misura seguente:

a) per i celibi o vedovi non aventi persone di famiglia conviventi ed a carico, L. 100 mensili;

b) per gli ammogliati od aventi comunque persone di famiglia, conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro, lire 125 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 25, pure mensili, per la moglie e per ciascuna delle persone suindicate.

L'indennità è ridotta a lire 50 mensili per tutti gli ufficiali predetti qualora siano provvisti di alloggio in natura o di indennità di alloggio superiore a lire 200 mensili, ferma restando l'indennità supplementare di cui alla lettera *b*). E' pure ridotta a lire 50 mensili per gli ufficiali della R. marina di cui alla lettera *a*) quando siano imbarcati.

L'indennità spetta, oltre che agli ufficiali in servizio, a quelli in aspettativa per infermità.

Art. 2.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa del R. esercito (esclusi quelli dei reali carabinieri, cui provvede il successivo art. 3) e della R. marina, vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro, è accordata la stessa indennità speciale nella misura di lire 75 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 25 pure mensile per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità di cui sopra è ridotta a lire 30 per i sottufficiali e militari di truppa provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari.

Art. 3.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei RR. carabinieri, della Regia guardia di finanza e della Regia guardia per la pubblica sicurezza nonchè agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro, è esteso il trattamento stabilito dagli articoli 1 (primo comma) e 3 (primo comma) del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dagli articoli 1 (primo comma) e 2 del R. decreto 3 giugno 1920 n. 737, in sostituzione di quello derivante dal decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918 n. 1593, e dall'articolo 9 del citato R. decreto n. 737 del 3 giugno 1920.

Art. 4.

Agli ufficiali dei regi corpi di truppe coloniali ed a quelli contemplati al precedente art. 1 dislocati nelle colonie provvisti di assegni coloniali, è accordata la speciale indennità di cui al presente decreto, ridotta a lire 50 mensili per tutti indistintamente, ed è altresì concessa l'indennità supplementare di lire 25 mensili per la moglie e per ogni persona di famiglia convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

Agli ufficiali dislocati nelle colonie non provvisti di assegni coloniali spetta la indennità stabilita dall'art. 1 (comma primo) del presente decreto.

Ai sottufficiali e ai militari di truppa di cui al precedente art. 2, se appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali o dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali e che si trovino nelle condizioni stabilite in detto articolo sono accordate le indennità previste nel secondo comma dell'articolo medesimo.

Ai sottufficiali e militari predetti dislocati in colonia e non provvisti di assegni coloniali spettano le indennità di cui al primo comma dell'indicato art. 2.

Per il conferimento delle indennità di cui al presente articolo si considerano conviventi col militare le persone di famiglia che abitualmente convivevano con esso all'atto della sua destinazione in colonia.

Art. 5.

Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli precedenti si provvede:

a) con un'assegnazione corrispondente al 10 % della spesa lorda stanziata negli stati di previsione dei Ministeri della guerra, della marina, delle colonie e rispettivi bilanci coloniali, dell'industria e commercio, delle finanze e degli interni per stipendi e per soldo degli ufficiali e dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè degli agenti a cui le indennità sono concesse;

b) coll'economia derivante dalla riduzione delle razioni foraggio per cavalli di servizio degli ufficiali e colle altre economie conseguibili sui capitoli di spesa relativi ai personali considerati nel presente decreto, integrate eventualmente da maggiori assegnazioni.

Art. 6.

Le indennità di cui al presente decreto non sono dovute durante il tempo in cui il personale contemplato nel decreto stesso si trova in missione all'estero.

Art. 7.

Le norme per la riduzione delle razioni foraggio per cavalli di servizio degli ufficiali saranno stabilite con decreto del ministro della guerra di concerto con quello del tesoro.

Gli ufficiali i quali per effetto della cennata riduzione resteranno privi del cavallo conserveranno la metà dell'indennità cavalli sino alla promozione al grado superiore.

Art. 8.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1921 sino tutto l'esercizio finanziario 1921-1922 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — ROSSI — FACTA — ALESSIO — MEDA.

NORME ESECUTIVE.

1. — Il presente decreto è applicabile a tutti gli ufficiali sotto le armi del servizio attivo permanente e delle categorie in congedo; agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità e agli ufficiali in aspettativa per infermità dipendenti e non dipendenti da cause di servizio.

In tutti gli altri casi in cui lo stipendio è ridotto o sospeso non è dovuta la presente indennità.

— Per poter stabilire quali siano le persone di famiglia a carico dell'ufficiale si osserveranno le norme che regolano il caroviveri.

— Per gli ufficiali trasferti che, data la grande scarsità di alloggi, non abbiano potuto e non possano farsi seguire dalla famiglia nella nuova residenza — la moglie e i figli, soltanto, saranno considerati transitoriamente conviventi col capo di famiglia, a senso della circolare 683-1920.

Tale disposizione vale anche per i sottufficiali e militari di truppa.

Per alloggio in natura deve intendersi l'alloggio concesso gratuitamente in ragione di almeno una stanza per ogni singolo ufficiale, sottufficiale o militare di truppa.

Nei riguardi dei sottufficiali e dei militari di truppa l'indennità supplementare di lire 25 mensili è dovuta soltanto alla moglie ed alla prole.

Il presente decreto non è applicabile all'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa in missione all'estero; nè alle loro famiglie.

— Per effetto dell'art. 3 del presente decreto è concessa ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei RR. carabinieri ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro l'indennità caroviveri nella misura appresso indicata in luogo dell'indennità caroviveri di cui fruiscono attualmente;

a) lire 200 al capo famiglia (di cui lire 100 per l'art. 1, comma primo, della circolare 622-1918 e lire 100 per l'art. 1, comma primo, della circolare 365-1920);

b) lire 0,85 agli ammogliati con più di tre figli e ai vedovi con più di quattro figli, per ogni figlio rispettivamente in più di tre o dei quattro (art. 3, primo comma, della circolare 622-1918);

c) lire 0,85 per la moglie e per ogni figlio indipendentemente dal numero, compresi anche i figli per i quali spetti la quota di cui alla precedente lettera *b*) (art. 2, della circolare 365-1920).

Le indennità di cui alle lettere *b*) e *c*) non spettano a nessun'altra persona di famiglia diversa dalla moglie e dai figli.

Per i sottufficiali e militari di truppa dei reali carabinieri, che non siano ammogliati o vedovi con prole, rimane l'indennità caroviveri stabilita dal decreto luogotenenziale 9 ottobre 1918 n. 1593 (circolare 26-1919) e dall'art. 9 del R. decreto 3 giugno 1920 n. 737 (circolare 365).

— La spesa per l'indennità speciale sarà imputata:

a) per gli ufficiali su gli stessi capitoli di bilancio su i quali gravano i relativi stipendi e gli assegni di aspettativa;

b) per i sottufficiali e i militari di truppa su i medesimi capitoli sopra i quali rispettivamente gravano gli stipendi dei marescialli e il soldo giornaliero per tutti gli altri.

La spesa per il caroviveri dei sottufficiali e militari di truppa dei reali carabinieri verrà imputata al capitolo 80 del bilancio in corso (indennità temporanea, ecc.).

In conseguenza di quanto sopra, il pagamento dell'indennità speciale dovrà effettuarsi unitamente allo stipendio ed al soldo giornaliero con i medesimi fogli-stipendio e fogli-paga; mentre il pagamento del caroviveri per i sottufficiali e militari di truppa dei reali carabinieri continuerà a farsi con le vigenti modalità.

Per i calcoli ed i controlli necessari nell'applicazione del presente decreto, si prescrive a tutte le amministrazioni dipendenti di trasmettere non oltre il 30 corrente mese al Ministero (segretariato generale, ragioneria, I^a^ divisione, I^a^ sezione):

1° Un elenco nominativo degli ufficiali che hanno diritto alle indennità di cui nell'art. 1 del decreto in parola, divisi nelle due categorie corrispondenti alle lettere *a*) *b*) del citato articolo, indicando per quelli di cui nella lettera *b*) (ammogliati o

aventi comunque persone di famiglia conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro) il numero delle persone per le quali è dovuta l'indennità supplementare, e segnando per ciascun ufficiale, sia della prima, che della seconda categoria, la somma da corrispondersi mensilmente in applicazione del decreto di cui trattasi.

2° Un elenco dei sottufficiali e militari di truppa aventi diritto alle indennità di cui nel successivo art. 2 e 3, con le stesse indicazioni prescritte per gli ufficiali compresi nella lettera *b*) dell'articolo precedente.

I due suddetti elenchi dovranno esser trasmessi direttamente a cura degli uffici che amministrano i militari compresi negli elenchi stessi, i quali, occorrendo, richiederanno subito i dati necessari ai reparti, comandi, ecc., presso cui i militari prestano servizio.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 35. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 19 gennaio 1921.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed a quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli applicati suddetti, tutti i sottufficiali che, alla data della presente circolare, siano ancora in nota pel conseguimento dell'impiego civile secondo le norme del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novempre 1912:

N. 7 posti di applicato nella Corte dei conti;

N. 4 posti di applicato nel Ministero per l'industria ed il commercio.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere ai posti sopra indicati dovranno presentare, alle autorità da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 2, non più tardi del giorno 20 febbraio 1921.

I sottufficiali che non intendono di conrrervi dovranno presentare alle stesse autorità (quelli in congedo ai rispettivi centri di reclutamento), non oltre lo stesso giorno 20 febbraio 1921, una esplicita dichiarazione, in carta semplice, di rinuncia agli impieghi loro offerti con la presente circolare.

Il giorno stesso della presentazione delle domande o delle dichiarazioni e, in ogni caso, non oltre la data sopratissata, le autorità delle quali detti personali dipendono dovranno, *sotto la loro responsabilità*, trasmettere tali domande o dichiarazioni, in piego raccomandato, a questo Ministero (direzione generale dei personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che intendono di concorrere ai detti posti la copia del foglio matricolare mod. 01 completata e firmata e lo specchio caratteristico mod. P.

Ove non fosse possibile procurarsi subito tali documenti, le domande dovranno ugualmente essere trasmesse in tempo debito a questo Ministero con riserva della ulteriore trasmissione dei documenti stessi.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, ai quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli centri che li abbiano in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, le autorità non dovranno accettare altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle che contenessero condizioni diverse da quelle sopra enunciate.

I predetti personali, quindi, le cui domande di ammissione al concorso o dichiarazioni di rinuncia non fossero presentate nel tempo sopra fissato, saranno considerati senz'altro come rinunciatari ai cennati posti, salvo, peraltro, a ritenere *personalmente responsabili* le predette autorità militari in ordine agli eventuali reclami che potessero essere avanzati in dipendenza della mancata partecipazione in tempo debito della presente circolare o della mancata trasmissione delle domande anzidette.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 36. AVANZAMENTO. — **Quadro normale d'avanzamento alla carica di direttore delle costruzioni d'artiglieria.** — (Divisione stato maggiore). 19 gennaio 1921.

A mente del paragrafo 151 del regolamento per l'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina la formazione di un quadro normale di avanzamento alla carica di « direttore delle costruzioni d'artiglieria ».

A tal uopo dovranno essere presi in esame i colonnelli del ruolo tecnico di artiglieria fino a PICONE Andrea incluso.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 37. DISPOSIZIONI VARIE. — **Trattamento economico degli operai borghesi dell'amministrazione militare eletti consiglieri comunali o provinciali.** (Direzione generale artiglieria). — 19 gennaio 1921.

Questo Ministero determina che agli operai sia a matricola sia straordinari, eletti consiglieri comunali e provinciali, i quali debbono assentarsi dal lavoro per partecipare alle sedute consigliari, sia corrisposta per le giornate o per le ore di assenza strettamente necessaria la paga ad economia.

Per far luogo alla concessione occorre accertare volta per volta che l'assenza sia dovuta alla partecipazione ai lavori consiliari.

Nessuna paga dovrà essere corrisposta per le assenze determinate dall'esercizio di altri uffici con carattere continuativo, come quelli di sindaco, di assessore o di deputato provinciale od in genere dal disimpegno di altri incarichi particolari.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 38. — GIUSTIZIA MILITARE. **Archivio centrale dei tribunali di guerra soppressi.** (Direzione generale personali civili e affari generali). 19 gennaio 1921.

Si rende noto che, in seguito al trasferimento da Narni a Roma dell'archivio centrale dei tribunali di guerra soppressi, la relativa corrispondenza deve essere indirizzata: « all'archivio dei tribunali di guerra soppressi, presso la segreteria del tribunale supremo di guerra e marina - ROMA ».

Il Ministro I. BONOMI.

N. 39. SCUOLE MILITARI. — **Corsi di « applicazione » per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio.** (Divisione stato maggiore). 19 gennaio 1921.

Con le modalità stabilite nella circolare n. 198 del *giornale militare* dello scorso anno, il 1° marzo p. v. avrà inizio il 2° corso di applicazione per ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio al quale dovranno partecipare i sottoindicati ufficiali, scelti in ordine d'anzia-

nità, fra quelli che hanno frequentato i tre corsi regolari dell'accademia o che hanno titoli di studio equipollenti.

GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO			CASATO E NOME
Capitano	12	4	1917	CALLIGARIS Luigi
»	»	»	»	NOTARI Alberto
»	»	»	»	LIVI Algo
»	6	»	»	INFANTE Mario
»	»	»	»	FRATTALI Gualtiero
»	»	»	»	DI RAIMONDO Giovanni
»	»	»	»	PICONE Corrado
»	»	»	»	CANDIDO Francesco
»	»	»	»	CORULLI Giovanni
»	»	»	»	AMODIO Mario
»	»	»	»	BIAGIOLI Biagio
»	»	»	»	ROSSONI Giovanni
»	»	»	»	HUGO Pier Luigi
»	»	»	»	RONCA Ugo
»	22	4	1917	AMICHINI Luigi
»	»	»	»	PEROTTI Giuseppe
»	»	»	»	MORTARA Carlo
»	»	»	»	BIANCIARDI Quirino
»	»	»	»	GATTA Federico
»	»	»	»	BERNASCONI Mario
»	»	»	»	VESPIGNANI Ottorino
»	»	»	»	DE ANGELIS Almerico
»	»	»	»	VANELLI Enrico
»	»	»	»	FORMICA Pompilio
»	»	»	»	ALCAINI Virgilio

Il corso dovrà compendiare i due corsi regolari della scuola di applicazione e perciò avrà la durata complessiva di 12 mesi, diviso nei seguenti due periodi, corrispondenti al 1° e 2° corso regolare, durante i quali si svolgeranno i programmi delle materie degli ultimi corsi prebellici opportunamente modificati:

1° marzo-15 agosto 1921 - svolgimento del 1° periodo, esami compresi;

16-26 agosto 1921 - viaggio d'istruzione;

26 agosto-15 settembre 1921 - licenza;

16 settembre 1921-28 febbraio 1922 - svolgimento del 2° periodo, esami compresi.

Gli esami di riparazione del primo periodo avranno luogo all'inizio del secondo, e per quest'ultimo due mesi dopo il termine del corso.

I sopradetti ufficiali dovranno presentarsi al comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio il giorno 27 febbraio.

Gli ufficiali già comandati al precedente corso d'applicazione di cui alla circolare 39 *giornale militare* 1920 e che per giustificati motivi non poterono prendervi parte,

dovranno partecipare al 2° dei succitati periodi, presentandosi al comando della scuola il 1° settembre corrente anno.

Durante la loro permanenza alla scuola, gli ufficiali allievi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno acchè tutti i documenti amministrativi pervengano al comando del detto istituto non più tardi del giorno 25 di ciascun mese.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 40. SCUOLE MILITARI. — **Terzo corso d'accademia militare per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio che hanno frequentato soltanto i primi due anni di corso presso il succitato istituto.** (Divisione stato maggiore). — 19 gennaio 1921.

Allo scopo di mettere in condizione i succitati ufficiali di poter frequentare nella primavera 1922 il successivo corso di applicazione assieme ai rimanenti ufficiali che hanno compiuto i corsi regolari all'accademia militare, questo Ministero ha determinato di far loro compiere presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio il 3° corso d'accademia.

Il corso, della durata complessiva di 7 mesi, esami compresi, avrà inizio il 1° aprile p. v. e ad esso dovranno prendere parte i sottoindicati ufficiali che si presenteranno al comando della scuola nel giorno 30 marzo e continueranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno acchè tutti i documenti amministrativi pervengano al comando del suddetto istituto non più tardi del giorno 25 di ciascun mese.

Trattandosi di un'unico corso del genere, non sarà concessa alcuna esenzione dalla frequenza.

GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO	CASATO E NOME
Capitano	12 4 1917	STEINER Pietro
	29 7 1917	LUCANTONIO Giovanni
»	» » »	PACE Ignazio
»	» » »	TASSINI Giuseppe
»	» » »	CAPPELLI Luigi
»	» » »	BOSSAGLIA MARIO
»	» » »	GABRIELLI Amedeo
»	» » »	RUTA Michele
»	» » »	DE GREGORIO Renato
»	» » »	D'ANNA Riccardo
»	» » »	ALONZO Edoardo
»	» » »	ZOPPIS Gottardo
»	» » »	CASALEGNO Andrea
»	» » »	CANIGLIA Vincenzo
»	» » »	BRIZZI Mario
»	» » »	MANDEL Joseph
»	16 — 3 — 1918	DELLA ROCCA DE CANDAL Giovanni

Il Ministro I. BONOMI.

N. 41. — SCUOLE MILITARI. **Corso di integrazione « E » nei locali della scuola di guerra in Torino.** — (Divisione stato maggiore). — 19 gennaio 1921.

Nel prossimo autunno, colla data che il Ministero si riserva di determinare con ulteriore circolare, avrà inizio in Torino, nei locali della scuola di guerra, un nuovo corso di integrazione che si chiamerà corso « E » e dovrà considerarsi come l'ultimo della serie dei corsi di integrazione istituiti colle circolari 526 *giornale militare* 1919, e 231 *giornale militare* 1920. Esso sarà svolto per un numero non superiore a 120 ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio ed aeronautica dal grado di capitano a quello di tenente colonnello inclusi e per i quali non sia previsto il compimento dei corsi di « perfezionamento » o di « applicazione » di cui alle circolari 177 e 198 *giornale militare* 1920.

Potranno concorrere al corso:

A) 1. — Gli ufficiali che avendo i requisiti richiesti dalla circolare 526 *giornale militare* 1919 per l'ammissione ad uno dei corsi « A » o « B », rinunziarono di concorrervi, o, ammessivi con dispensa dalla frequenza, non si presentarono a sostenere le prove di esame finali (corso « A ») o quelle per il passaggio dal 1° al 2° anno di corso (corso « B »).

2. — Gli ufficiali che abbiano compiuto, con esito favorevole, uno dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore di Vicenza, Padova, Como o Torino e che:

— o rinunziarono di concorrere ad uno dei corsi « C » o « D »;

— o furono, dall'apposita commissione, per una sola volta esclusi dall'ammissione alle prove di esame prescritte per uno dei detti corsi;

— o non superarono per una sola volta le prove suddette;

— o ammessi, con dispensa dalla frequenza ad uno dei detti corsi, non si presentarono a sostenere gli esami prescritti per il passaggio dal 1° al 2° anno di corso.

Posti assegnati per gli ufficiali della categoria *A*, numero 50.

B) 1. — Gli ufficiali che non abbiano frequentato alcun corso pratico sul servizio di stato maggiore o lo abbiano frequentato con esito sfavorevole e che non concorsero a precedenti corsi di integrazione.

2. — Gli ufficiali di cui al precedente numero 1 che per una sola volta non furono, dall'apposita commissione, ammessi alle prove di esame per uno dei precedenti corsi o per una sola volta caddero nelle prove stesse.

Posti assegnati per gli ufficiali della categoria *B*, numero 70.

I posti eventualmente non occupati da ufficiali di una delle categorie sopra indicate (*A* o *B*) saranno devoluti ad ufficiali dell'altra categoria.

Restano quindi esclusi dall'ammissione al corso « E » gli ufficiali:

— esclusi per due volte, dall'apposita commissione, dagli esami di ammissione ai corsi suddetti o per due volte caduti negli esami stessi;

— che, ammessi ad uno dei corsi precedenti, non abbiano superati gli esami per il passaggio dal 1° al 2° anno;

— che siano stati allontanati da uno dei precedenti corsi per ragioni disciplinari o per insufficienza negli studi.

Non sarà consentito, per qualsiasi motivo, il trasferimento al corso « E » di ufficiali già ammessi ad uno dei precedenti corsi.

Analogamente a quanto fu stabilito per i precedenti corsi di integrazione, non è fatto obbligo agli ufficiali ammessi al corso « E » di frequentarlo.

Essi potranno essere dispensati dalla frequenza purchè ne facciano esplicita domanda prima dell'inizio del corso, non essendo più ammesso di rinunziare alla frequenza a corso iniziato.

Gli ufficiali non frequentatori del corso « E » saranno in più dei 120 da ammettersi al corso stesso.

Gli ufficiali dispensati dalla frequenza, saranno comandati al corso un mese prima del termine delle lezioni e vi resteranno fino al termine delle esercitazioni di campagna per compiere le esercitazioni pratiche e teoriche, per sostenere gli esami, l'esperimento di equitazione, ecc., come gli ufficiali che hanno frequentato il corso.

Gli ufficiali che hanno rinunziato alla frequenza del 1° anno di corso, potranno ottenere di frequentare il 2°, soltanto però se il numero dei posti (120) non sia già completamente occupato. L'assegnazione dei detti posti verrà fatta secondo la graduatoria negli esami di passaggio dal 1° al 2° anno e per cura del comando della scuola di guerra.

MODALITA' DI AMMISSIONE AL CORSO « E ».

1. — L'ufficiale aspirante all'ammissione al corso « E » dovrà presentare apposita domanda (carta da bollo da lire 2) diretta al Ministero della guerra (Divisione stato maggiore - Sezione 1ª) nella quale sia chiaramente specificato:

— l'epoca nella quale ha frequentato la scuola d'applicazione della propria arma o la dichiarazione che ha compiuto o è dispensato dal compiere corsi di « perfezionamento » o di « applicazione » di cui alle circolari 177 e 198 *giornale militare* 1920;

— il corso pratico sul servizio di stato maggiore compiuto;

— i corsi di integrazione precedenti ai quali abbia domandato di essere ammesso;

— se intende o meno frequentare il corso di integrazione.

Le singole autorità gerarchiche nell'inoltrare le domande:

esprimeranno il proprio parere in merito, motivandolo nel caso non sia favorevole;

e le correderanno:

— di uno specchio dal quale risulti, in modo ben chiaro e continuativo, il servizio prestato dall'ufficiale durante e dopo la guerra (e cioè dal 24 maggio 1915 alla data di presentazione della domanda) nonchè le ferite eventualmente riportate, le ricompense al valore ed al merito militare ottenute, nonchè quelle altre informazioni che valgano a mettere in luce i meriti del candidato;

— del libretto personale corredato dalle note del 1920 e dai rapporti informativi compilati dalle autorità gerarchiche che hanno avuto alle proprie dipendenze il concorrente dall'inizio della guerra sino all'epoca della compilazione delle note caratteristiche dell'anno 1920.

3. — Le domande così correlate dovranno pervenire al Ministero della guerra non oltre il 20 marzo 1921; a quelle che giungeranno oltre tale data non sarà dato corso.

4. — Apposita commissione presso il Ministero della guerra prenderà in esame le domande pervenute e giudicherà inappellabilmente quali degli ufficiali siano da ammettersi agli esami.

5. Entro il 20 aprile 1921 il Ministero comunicherà, pel tramite dei comandi di corpo d'armata, il nome degli ufficiali ammessi alle prove di esame.

MODALITA' PER GLI ESAMI E NORME GENERICHE.

6. Gli esami consisteranno:

a) per gli ufficiali che hanno frequentato uno dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore provengano o no da precedenti corsi di integrazione:

— in una prova orale atta a stabilire che i concorrenti conoscano l'organizzazione e l'impiego delle varie armi;

— in una prova orale di francese nella quale i concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere speditamente detta lingua e di saper tradurre, a prima vista, brani facili dal francese in italiano e viceversa;

b) per gli ufficiali che non hanno frequentato alcun corso pratico sul servizio di stato maggiore provengano o no da precedenti corsi di integrazione:

— in una prova scritta (tempo disponibile 5 ore, dalle 9 in poi del giorno fissato per tale esame) consistente nella trattazione di una questione elementare relativa all'organizzazione ed all'impiego dell'arma a cui l'ufficiale appartiene, allo scopo di dimostrare di possedere il corredo sufficiente di cognizioni professionali per poter seguire con profitto il corso di integrazione e la capacità di esprimere correttamente il proprio pensiero;

— in due prove orali uguali a quelle indicate al comma *a*) per gli ufficiali provenienti dai corsi pratici sul servizio di stato maggiore.

7. — La prova scritta avrà luogo il 16 maggio 1921 presso la sede del comando generale delle Regie truppe della Venezia Giulia, i comandi di corpo d'armata, i comandi truppe Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e comando del corpo di spedizione nel Mediterraneo Orientale.

Gli ufficiali ammessi a detta prova dovranno presentarsi ai citati comandi il giorno 15 maggio 1921.

8. — Una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di un generale di brigata, presidente, e di due colonnelli, membri, vigilerà che ogni candidato faccia il proprio lavoro da sè, senza valersi di appunti o memorie e libri di alcuna sorta e senza conferire coi compagni o con chicchessia.

Se durante lo svolgimento dei temi la commissione di vigilanza verificasse qualche infrazione a tali prescrizioni, il presidente dovrà riferirne immediatamente al comandante del corpo d'armata il quale disporrà, se sarà il caso, per l'annullamento del tema dell'ufficiale contravventore, e ne darà avviso al Ministero.

9. — I temi saranno inviati, in pieghi suggellati, dal Ministero della guerra ai comandi presso i quali avranno luogo le prove e questi, nel giorno d'esame, consegneranno il relativo piego suggellato al presidente della commissione di vigilanza il quale lo aprirà davanti ai concorrenti riuniti e detterà il tema.

10. — Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori dei concorrenti dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

1° nel giorno d'esame il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando del corpo d'armata la nota dei concorrenti dalla quale egli cancellerà i nomi dei non presentatisi e di coloro che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente suddetto scriverà personalmente, a fianco del nome di ognuno dei concorrenti presenti, un nome di località, da tenersi assolutamente segreto;

2° gli esaminandi non potranno firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro. In loro vece e non in loro presenza il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori, scriverà su ciascuno l'ora in cui è stato consegnato ed inoltre, su ciascun foglio, il nome di località che egli ha assegnato all'ufficiale;

3° terminato l'esame, verrà redatto un breve processo verbale della seduta, e saranno inviati in due buste distinte e suggellate alla persona del comandante del corpo d'armata:

a) il verbale ed i temi;

b) la nota dei nomi dei concorrenti coi corrispondenti nomi di località.

Il comandante del corpo d'armata disporrà per la sollecita spedizione:

- al comando della scuola di guerra del verbale e dei temi;

— al comando del 1° corpo d'armata, in busta suggellata e personale, della busta con la nota dei nomi e corrispondenti nomi di località.

11. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando del corpo d'armata.

Ogni foglio di carta dovrà essere munito del timbro del comando stesso e contrassegnato con la firma dei tre membri della commissione di vigilanza.

I lavori che fossero fatti su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

12. — Degli ufficiali che hanno sostenuto la prova scritta saranno ammessi alle prove orali i concorrenti sui quali la commissione di cui al successivo n. 16 si sia pronunciata favorevolmente. La relativa comunicazione agli interessati sarà fatta, pel tramite dei comandi di corpo d'armata, per cura del comando della scuola di guerra.

13. — Agli ufficiali ammessi alle prove orali (abbiano o no frequentato un corso pratico sul servizio di stato maggiore) verrà concessa una licenza speciale di 30 giorni immediatamente prima delle prove stesse.

14. — Le prove orali avranno luogo fra il 1° ed il 15 ottobre 1921 presso la scuola di guerra, dove gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno che verrà loro comunicato per cura del comando della scuola stessa. Appena sostenute le prove gli ufficiali rientreranno ai propri corpi od uffici, rimanendovi in attesa delle comunicazioni di cui al n. 17.

15. — I candidati che nel corso degli esami, sia scritti che orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice e sono liberi di ritirarsi.

16. — Le commissioni esaminatrici sono composte del personale insegnante dei corsi di integrazione completato, all'occorrenza, con altro designato dal Ministero della guerra. Spetta al comandante della scuola di guerra di richiedere al Ministero la designazione del personale eventualmente necessario per completare quello della scuola, di formare le commissioni e di presiederle.

17. — I nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno pubblicati sul *giornale militare*, essi ne avranno altresì comunicazione per il tramite dei corpi d'armata.

Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso si presenteranno, nel giorno che verrà in seguito indicato, al comando della scuola di guerra. Essi si faranno raggiungere a Torino dal proprio attendente e dai loro cavalli se ne sono provvisti.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 42. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di « perfezionamento » per gli ufficiali inferiori in S. A. P. reclutati durante la guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 19 gennaio 1921.

Agli ufficiali allievi che termineranno nel corrente mese il 1° corso di perfezionamento, è data facoltà di raggiungere il proprio corpo o reparto entro 20 giorni dalla data in cui verranno lasciati in libertà dai rispettivi istituti.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 43. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Destinazione ai corpi dei militari che cessano dalla qualità di allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa) — 19 gennaio 1921.

Come prescrive il secondo comma del numero 6 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 623 del *giornale militare* del 1920, i militari delle scuole allievi sottufficiali che non superano gli esami di idoneità a caporale e a caporale maggiore cessano dalla qualità di allievi e, se già hanno concorso alla leva, sono trasferiti come soldati o caporali ad un corpo per terminarvi la loro ferma.

Per opportuna norma si avverte che i militari di cui trattasi dovranno rientrare al corpo di provenienza. Se peraltro non avessero avuto dal distretto militare cui si presentarono l'assegnazione ad un corpo, i comandi di corpo d'armata li segnaleranno al loro distretto di leva, specificando l'arma cui furono assegnati quali allievi sergenti, perchè designi il corpo cui dovranno essere destinati fra quelli della stessa arma reclutati dal distretto e provvederanno per il conseguente trasferimento.

Similmente dovrà provvedersi per i militari che cessassero dalla qualità di allievi sottufficiali anche per motivi diversi da quello dell'esito degli esami.

La presente disposizione non è beninteso applicabile ai militari che abbiano frequentato con buon esito il corso d'istruzione premilitare, i quali, pertanto, cessando dalla qualità di allievi sergenti, conserveranno le facoltà di designare il corpo in cui preferiscono prestare servizio a senso del n. 29 della circolare n. 591 del *giornale militare* del 1920.

Questo Ministero si riserva poi di dare singolarmente disposizioni apposite qualora si verificasse il caso di militari, già assegnati ad un'arma, che abbiano frequentato con insuccesso un corso di arma e specialità diversa.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 44. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Cessazione di disposizioni eccezionali emanate durante la guerra.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 19 gennaio 1921.

A scanso di equivoci si avverte che, per effetto del R. decreto 30 settembre 1920 n. 1589 (circolare 608), col 31 gennaio corrente cessa di avere effetto il decreto ministeriale 21 agosto 1917 (circolare 550 - 1917) che fu prorogato a tre mesi dopo la conclusione della pace col decreto ministeriale 17 agosto 1919 (circolare 530 - 1919), riguardante l'indennità di carica ad ufficiali generali e colonnelli, che non coprono cariche determinate.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 45. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.** (Direzione generale leva e truppa). — 20 gennaio 1921.

Questo Ministero invita gli enti che sono tenuti all'invio della situazione trimestrale della forza alle armi prescritta dalla circolare n. 473 del *giornale militare* 1919 (modificata dalla circolare n. 382 del *giornale militare* 1920) e che finora non abbiano provveduto a tale trasmissione ad effettuarla senza ulteriore ritardo.

Alla fine del corrente mese verranno segnalati ai comandi di corpo d'armata, per i necessari provvedimenti, coloro che fossero tuttavia inadempienti.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 46. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio.** — (Ufficio automobilistico). — 21 gennaio 1921.

In seguito all'aumento del dazio doganale e conseguentemente anche del relativo aggio, i prezzi della benzina e del petrolio stabiliti dalla circolare n. 8 del corrente anno sono sostituiti dai seguenti, a datare dal 14 corrente mese:

Benzina pesante tipo autocarri nuda . . .	L.	5.3744	al chilogramma
Benzina tipo aviazione nuda	»	6.3744	» »
Petrolio nudo	»	2.8444	» »

Il Ministro — I. BONOMI.

AVVISO.

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale e Rassegna dell'Esercito Italiano, per l'anno 1921.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *bollettino ufficiale*, al *giornale militare* ed alla *rassegna dell'esercito italiano* per l'anno 1921 è di L. 90.

Si accettano abbonamenti separati per le tre pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *giornale militare*, e di L. 24 per la *rassegna dell'esercito italiano*.

Si fanno inoltre abbonamenti a due sole pubblicazioni alle seguenti condizioni:

Giornale militare e *bollettino ufficiale*	L.	70
Giornale militare e *rassegna dell'esercito*	»	55
Bollettino ufficiale e *rassegna dell'esercito* . . .	»	70

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

Le richieste di abbonamento devono essere rivolte direttamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40) inviando contemporaneamente il relativo importo, compresa la marca da bollo per quietanza.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *giornale militare* ed il *bollettino ufficiale* nel 1920 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 68ª anno 1920, circolare 745.

A pagina 1129, 1ª colonna della tabella *B*, 3ª categoria, 6ª riga, *invece di*: « Conduttore di macchine utensili comuni per lavorazioni in serie », *leggasi*: « Conduttori di macchine utensili comuni o per lavorazioni in serie ».

Dispensa 1ª, anno 1921, circolare 8.

A pagina 7, in calce alle predetta circolare, *aggiungasi*. « I suddetti prezzi devono intendersi andati in vigore dal 20 dicembre 1920 ».

Dispensa 2ª, anno 1921, circolare 17.

A pag. 19, nel titolo della circolare stessa, *invece di*: « e per gli ufficiali in S. A. P. », *leggasi*: « e per gli ufficiali in P. A. S. ».

Uguale correzione dovrà pure apportarsi a pagina 13 (circolare 17), nel sommario della suddetta dispensa.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(5069) — 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1921 — 28 Gennaio

N. 47 - 30 dicembre 1920. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1907, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 451, circa l'ordinamento del R. esercito . . . . . *Pag.* 47

» 48 - 16 gennaio 192 . — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto numero 3, circa la composizione ed il funzionamento del Consiglio dell'esercito, e le attribuzioni del capo di stato maggiore del R. esercito . . . . . *Pag.* 51

» 49 - 26 gennaio 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Svolgimento delle pratiche concernenti la eliminazione dal servizio, e relativa sistemazione matricolare, amministrativa e sanitaria degli invalidi di guerra. *Pag.* 53

» 50 - 26 gennaio 1921. — AVANZAMENTO. — Commissioni superiori d'avanzamento per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 54

» 51 - 26 gennaio 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Militari rimasti alle armi per rinuncia al congedamento colla propria classe . . *Pag.* 54

» 52 - 26 gennaio 1921. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Licenze agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa metropolitani dislocati in Libia nelle località ove tuttora vige lo stato di guerra, ed appartenenti al corpo di spedizione del Mediterraneo Orientale ed al presidio di Costantinopoli . . . . *Pag.* 55

» 53 - 27 gennaio 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI Pubblicazioni dell'ufficio storico dello stato maggiore del R. esercito . . . . . *Pag.* 56

» 54 - 27 gennaio 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. Distribuzione ai corpi di pubblicazioni dell'ufficio storico dello stato maggiore del R. esercito . *Pag.* 56

» 55 - 27 gennaio 1921. — EQUIPAGGIAMENTO. — Cessione a pagamento di oggetti di uso personale e casermaggio . . . . . *Pag.* 57

AVVISO . . . . . *Pag.* 58

CIRCOLARE N. 47. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1907, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 451, circa l'ordinamento del R. esercito.** — (Divisione stato maggiore). — 30 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 20, del 25 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1914, n. 515
Visto il R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971
Visto il R. decreto legge 27 novembre 1919, n. 2231
Visto il R. decreto legge 21 marzo 1920, n. 480
Visto il R. decreto legge 20 aprile 1920, n. 451
Visto il R. decreto legge 29 aprile 1920, n. 562
Visto il R. decreto legge 7 giugno 1920, n. 739
Udito il Consiglio dei ministri
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli articoli 7, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 63 e 64 del R. decreto legge 20 aprile 1930, n. 451 sono sostituiti dai seguenti:

STATO MAGGIORE GENERALE REL R. ESERCITO E COMANDI DI GRANDI UNITA'.

Art. 7.

Fanno parte dello Stato Maggiore generale del R. esercito:

a) i membri militari del Consiglio dell'esercito e cioè:

1° I quattro generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;

2° Il capo di stato maggiore dell'esercito;

3° Gli altri ufficiali generali chiamati a far parte del Consiglio stesso secondo le norme fissate per la sua costituzione;

b) il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re;

c) il presidente del Tribunale supremo di guerra e marina;

d) i 10 comandanti di corpo d'armata territoriale;

e) il direttore superiore delle scuole;

f) il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;

g) l'ispettore generale del corpo della R. guardia di finanza;

h) il comandante generale del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza;

i) i 27 comandanti di divisione di fanteria, i 3 comandanti di divisione alpina, il comandante di divisione di cavalleria, il generale di divisione di artiglieria e il generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni;

l) gli ufficiali generali di arma combattente non compresi negli articoli seguenti.

La composizione del Consiglio dell'esercito, le sue attribuzioni e quelle del capo di stato maggiore del R. esercito sono determinate con decreto Reale su proposta del Ministro della guerra, udito il Consiglio dei ministri.

Con decreto del ministro della guerra di concerto con quello del tesoro sarà stabilita la misura delle indennità spettanti ai componenti il Consiglio dell'esercito.

INGEGNERI GEOGRAFI E TOPOGRAFI DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Art. 47.

Il personale tecnico dell'Istituto geografico militare è costituio come appresso:

geodeta capo
ingegneri geografi
topografi capi
topografi.

Art. 48.

Il numero del personale è determinato dalla seguente tabella:

1 geodeta capo
5 ingegneri geografi
17 topografi capi
87 topografi

Totale 110

PERSONALE TECNICO DEL GENIO.

Art. 49.

Il personale tecnico del genio comprende: Il direttore tecnico dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica; ingegneri elettricisti addetti all'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio; dottori in chimica addetti al laboratorio pirotecnico e di studi chimici del genio.

Art. 50.

Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

1 direttore tecnico dell'Istituto centrale di radiotelegrafia ed elettrotecnica
2 ingegneri elettricisti
2 dottori in chimica

Totale 5

RAGIONIERI DI ARTIGLIERIA.

Art. 57.

I ragionieri di artiglieria si distinguono in:

ragioniere di artiglieria superiore
ragionieri di artiglieria capi
ragionieri di artiglieria.

Art. 58.

Il numero dei predetti ragionieri di artiglieria è determinato dalla seguente tabella: (1)

1 ragioniere di artiglieria superiore
44 ragionieri di artiglieria capi
101 ragionieri di artiglieria

Totale 146

(1) Non sono compresi i ragionieri di artiglieria che sono portati nel quadro organico del R. corpo di Truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

CAPI TECNICI DI ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

Art. 59.

I capi tecnici di artiglieria e del genio si distinguono in:

capi tecnici capi officina
capi tecnici

Art. 60.

Il numero dei predetti capi tecnici è determinato dalla seguente tabella: (1)

31 capi tecnici capi officina
86 capi tecnici

Totale 117

(1) Non sono compresi i capi tecnici di artiglieria e del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali; quelli fuori ruolo e quelli a disposizione del Ministero della marina.

PERSONALI DELLE AMMINISTRAZIONI MILITARI DIPENDENTI.

Art. 63.

Il personale d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti di cui alle lettere *i) l) m)* dell'art. 46 è suddiviso nelle seguenti categorie e gradi:

a) archivisti delle amministrazioni militari dipendenti
applicati delle amministrazioni militari dipendenti;
b) primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
c) primi assistenti del genio militare;
assistenti del genio militare.

Art. 64

Il numero complessivo per ciascuna categoria di detti personali e la sua ripartizione per gradi, sono determinati dalla seguente tabella: (1).

683 archivisti delle amministrazioni militari dipendenti;
1024 applicati delle amministrazioni militari dipendenti.

Totale 1707

161 primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari
241 ufficiali d'ordine dei magazzini militari

Totale 402

84 primi assistenti del genio
126 assistenti del genio

Totale 210

(1) Non sono compresi gli impiegati d'ordine delle tre suddette categorie che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e i posti occupati dai sottufficiali in servizio sedentario.

Art. II.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 21 marzo 1920, n. 480 sono abrogati. L'articolo 3 del predetto decreto è modificato come segue:

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici del presonale d'ordine delle amministrazioni militari provinciali saranno stabiliti in conformità della tabella annessa al decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231 e relativa al personale d'ordine delle amministrazioni centrali.

Ai detti personali inoltre sono applicabili tutte le disposiizoni di indole generale e quelle speciali per il personale d'ordine delle amministrazioni centrali, di cui nei decreti legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739.

Art. III.

Il termine per la presentazione al parlamento dei disegni di legge di cui all'articolo 4 del R. decreto legge 20 aprile 1920, n. 451 è prorogato al 30 giugno 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — I. BONOMI — MEDA.

N. 48. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 3, circa la composizione ed il funzionamento del Consiglio dell'esercito, e le attribuzioni del capo di stato maggiore del R. esercito.** — (Divisione stato maggiore). — 16 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 20, del 25 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visti i regi decreti 9 aprile 1914 n. 282 e 283;

Visti i regi decreti 5 marzo 1908 n. 77, 10 settembre 1914 n. 997, 28 marzo 1915 n. 337 e 1 aprile 1915 n. 383;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 451 modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli delle colonie e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il Consiglio dell'esercito deve essere chiamato a pronunciarsi sulle più importanti questioni relative all'ordinamento, al reclutamento, all'addestramento, armamento ed equipaggiamento dell'esercito, alla sua mobilitazione e radunata in caso di guerra, alla sistemazione difensiva del territorio dello Stato ed in genere sui più importanti argomenti interessanti l'organizzazione della difesa nazionale.

Il Consiglio si pronuncia anche sulle questioni inerenti alla organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle colonie che gli vengono sottoposte dal ministro competente pel tramite del ministro della guerra.

Art. 2.

Il Consiglio è convocato dal ministro della guerra in riunioni periodiche, e, occorrendo, in riunioni straordinarie.

Ogni qualvolta debbansi trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare o questioni attinenti ad ordinamenti militari che comunque possano interessare la R. marina, il Consiglio dell'esercito si riunirà in assemblea plenaria col Comitato degli ammiragli, per deliberazione presa di concerto tra i ministri della guerra e della marina.

Art. 3.

Il Consiglio dell'esercito si compone:

a) del ministro della guerra, presidente;

b) di un generale d'esercito o di corpo d'armata, vice-presidente;

c) dei quattro generali d'esercito o di corpo d'armata designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;

d) di tre generali d'esercito o di corpo d'armata;

e) del capo di stato maggiore dell'esercito.

Gli ufficiali generali di cui alle lettere *b*) e *d*) sono nominati per decreto Reale alla fine di ogni anno, e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

Gli altri membri fanno di diritto parte del Consiglio.

Art. 4.

Per la trattazione di determinate questioni possono, di volta in volta, per deliberazione del presidente, essere chiamati a far parte del Consiglio, con voto consultivo, ufficiali del R. esercito e della R. marina o personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Nei casi in cui il Consiglio dell'esercito si riunisce in assemblea plenaria col Comitato degli ammiragli, interviene alle sedute anche il ministro della marina.

Analogamente, nel caso che il Consiglio debba pronunciarsi sulle questioni interessanti le colonie, di cui all'art. 1, interverrà alle sedute il ministro delle colonie.

Tanto il ministro della guerra quanto, nei casi in cui intervengono alle sedute, i ministri della marina e delle colonie, non hanno voto.

Art. 5.

Il vice-presidente del Consiglio dell'esercito assume la presidenza del Consiglio stesso in caso di assenza o impedimento del ministro della guerra; particolarmente può essere delegato dal ministro medesimo a presiedere le riunioni del Consiglio nelle quali vengano trattate le questioni tecniche relative alla preparazione della difesa nazionale.

Per le questioni medesime, ed in base ai deliberati del Consiglio, il vice-presidente predispone lo studio dei relativi provvedimenti, i quali saranno resi esecutivi soltanto dopo l'approvazione del ministro della guerra, e per suo ordine.

Art. 6.

Il Consiglio dell'esercito cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

Art. 7.

Il capo di stato maggiore dell'esercito in tempo di pace è organo tecnico del ministro della guerra, da cui direttamente dipende, per compiere, coordinare e riferire gli studi relativi alle questioni che debbono formare oggetto di esame da parte del Consiglio dell'esercito, e per la emanazione delle conseguenti disposizioni esecutive.

In tempo di guerra assume le funzioni di capo di stato maggiore del comandante supremo dell'esercito mobilitato.

Art. 8.

Con decreti del ministro della guerra saranno stabiliti l'ordinamento della segreteria permanente del Consiglio e l'ordinamento degli uffici dipendenti dal capo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 9.

I regi decreti 5 marzo 1908 n. 77, 10 settembre 1914 n. 997, 28 marzo 1915 n. 337 e 1 aprile 1915 n. 383 sono abrogati. Sono altresì abrogati i regi decreti 9 aprile 1914 n. 282 e 283.

Il presente decreto andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — ROSSI.

N. 49. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Svolgimento delle pratiche concernenti la eliminazione dal servizio, e relativa sistemazione matricolare, amministrativa e sanitaria degli invalidi di guerra.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 26 gennaio 1921.

Determino che le seguenti pratiche relative agli invalidi di guerra (ufficiali e truppa) siano trattate dalla direzione generale personali civili ed affari generali « servizio invalidi di guerra », costituito su due uffici), alla quale dovranno pertanto rivolgersi le amministrazioni e i corpi interessati.

a) *ufficio* I:

1. Provvedimenti circa l'accertamento della provenienza da cause di servizio delle infermità che possono far sorgere il diritto a pensione privilegiata di guerra, contratte durante il periodo della guerra e fino al 31 ottobre 1920, restando di competenza della direzione centrale del servizio sanitario militare le determinazioni ministeriali di cui agli articoli 37 e 43 del R. decreto sulle pensioni civili e militari 5 settembre 1895 n. 603.

Avvertenza. — Nei casi in cui i consigli d'amministrazione dei corpi abbiano riconosciuta proveniente da cause di servizio una infermità, che possa far sorgere il diritto a pensione privilegiata, ed uno degli uffici del Ministero non ritenga esistano tutti gli estremi per tale riconoscimento, le relative pratiche saranno trasmesse per il definitivo parere alla direzione generale personali civili ed affari generali (*servizio invalidi di guerra*), se trattasi di infermità contratte nel periodo di cui al 1° comma; *divisione pensioni* ordinarie, se trattasi di infermità contratte in altri periodi).

Ove la direzione generale personali civili ed affari generali convenga nel dubbio circa il riconoscimento della provenienza da cause di servizio, trasmetterà la pratica alla direzione centrale del servizio sanitario militare, per la conseguente determinazione ministeriale di cui al disposto dell'art. 37 citato.

2. Provvedimenti in materia di assegni militari, durante il periodo di attesa della liquidazione delle pensioni privilegiate, degli assegni rinnovabili, degli assegni temporanei di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

3. Provvedimenti per il ricupero degli assegni militari corrisposti in misura superiore a quella dovuta e conseguenti comunicazioni al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per le opportune ritenute da effettuarsi sugli assegni di pensione.

4. Provvedimenti intesi a stabilire la posizione in cui debbono essere mantenuti gli invalidi di guerra, nel periodo che intercede tra la visita del collegio medico di 1° grado e l'effettiva liquidazione delle pensioni o degli assegni di guerra.

5. Provvedimenti relativi all'invio in congedo illimitato dei militari affetti da infermità ascritte alla 9ª e 10ª categoria del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, nonchè disposizioni concernenti la liquidazione ed il pagamento dell'assegno, una volta tanto, di 10ª categoria.

6 Provvedimenti checomunque riguardino l'applicazione della circolare 411 *giornale militare* 1920.

7. Provvedimenti di carattere amministrativo, comunque relativi agli invalidi di guerra ed a militari che ritengano di essere divenuti tali, escluso quanto concerne il mantenimento e la riassunzione in servizio di cui al decreto luogotenenziale 14 giugno 1917 n. 1032 (circolare 429 *giornale militare* 1917).

b) *ufficio* II:

1. Provvedimenti relativi al collocamento a riposo od all'invio in congedo degli invalidi di guerra, e loro relativa sistemazione matricolare dopo la liquidazione delle pensioni o degli assegni di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876.

2. Pratiche per le proposte di onorificenze in occasione del collocamento a riposo od invio in congedo assoluto degli ufficiali pensionati di guerra.

3. Pratiche intese a stabilire l'idoneità fisica all'iscrizione nella riserva degli ufficiali pensionati di guerra.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 50. — AVANZAMENTO. — **Commissioni superiori d'avanzamento per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 26 gennaio 1921.

In conseguenza delle varianti apportate all'ordinamento dell'arma dei carabinieri reali dal R. decreto 20 aprile 1920 n. 451, il Ministero determina che la circolare n. 528 del *giornale militare* 1914 recante la composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali dell'esercito resti così modificata:

Alla colonna 3ª dello specchio, *invece di*: « maggiore generale competente addetto al comando generale dell'arma per giudicare gli ufficiali superiori dei carabinieri reali », *sostituire*: « generale di brigata comandante del gruppo competente o generale addetto al comando generale dell'arma per giudicare gli ufficiali superiori dei carabinieri reali ».

Il Ministro — I. BONOMI.

AVVERTENZA.

Con la circostanza si avverte che con la cessazione dello stato di guerra fissata al 31 ottobre 19220 si intende che sia per quanto riguarda i giudizi di avanzamento da pronunciarsi dalle commissioni di grado superiore, sia per gli esperimenti a cui devono essere sottoposti gli ufficiali pei quali gli esperimenti stessi sono previsti, devesi ritornare all'applicazione delle norme di cui alla parte III del regolamento sull'avanzamento ed il comando generale dell'arma dovrà pertanto disporre senz'altro perchè siano sottoposti agli esperimenti di cui sopra i tenenti colonnelli e capitani compresi nei limiti di anzianità previsti dalla circolare n. 709 del *giornale militare* 1920.

N. 51. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Militari rimasti alle armi per rinuncia al congedamento colla propria classe.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 gennaio 1921.

Il decreto luogotenenziale n. 1954 del 12 dicembre 1918 (circolare 736 del *giornale militare* 1918) dette facoltà ai militari di rinunciare al licenziamento dalle armi per continuare in servizio vincolandosi a rimanervi per periodi trimestrali rinnovabili; ed il R. decreto n. 1405 del 31 luglio 1919 (circolare 436 del *giornale militare* 1919) limitò detta facoltà a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, soggiungendo che a tale epoca i militari che si trovassero ancora alle armi col vincolo trimestrale dovessero essere congedati anche se il trimestre non fosse ancora decorso per intero.

Poichè successivamente il R. decreto n. 1389 del 30 settembre 1920 (circolare 608 del *giornale militare* 1920) ha fissato al 31 ottobre 1920 la data legale della conclusione

e pubblicazione della pace, la permanenza alle armi dei militari di cui ai citati decreti non potrà perciò oltrepassare in nessun caso la data del 30 aprile 1921.

Ad evitare quindi la possibilità di malintesi, si prescrive che i corpi ed uffici che si faranno rilasciare dagli interessati — dopo la data del 1 febbraio 1921 — la dichiarazione firmata prevista dal n. 3 delle disposizioni esecutive del decreto luogotenenziale 12 dicembre 1918 n. 1954, abbiano cura di redigerla senza più tener conto dell'art. 2 del decreto stesso; e avvertano in modo speciale quelli che chiedano di rinnovare l'impegno trimestrale, che la scadenza del 30 aprile 1921 è assolutamente improrogabile, cosicchè l'impegno che essi assumano, dopo il 1 febbraio 1921, di restare ancora alle armi, è benchè ridotto, l'ultimo definitivo.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 52. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. **Licenze agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa metropolitani dislocati in Libia nelle località ove tuttora vige lo stato di guerra, ed appartenenti al corpo di spedizione del Mediterraneo Orientale ed al presidio di Costantinopoli.** - (Divisione stato maggiore). — 26 gennaio 1921.

Le norme sancite dal regolamento per le licenze approvato con R. decreto 7 settembre 1903, modificato dal R. decreto 22 gennaio 1911 e richiamato in vigore dalla circolare 4993 dell'11 maggio 1920 dovranno essere osservate anche per gli ufficiali e militari di truppa appartenenti ai reparti metropolitani dislocati in Libia nelle località ove tuttora vige lo stato di guerra, al corpo di spedizione del Mediterraneo Orientale ed al presidio di Costantinopoli.

In via transitoria e d'eccezione si dispone inoltre:

1° Che sia concessa una licenza di dieci giorni agli ufficiali e militari di truppa isolatamente destinati ai reparti metropolitani dislocati in Libia o nel Mediterraneo Orientale od a Costantinopoli.

Tale licenza avrà inizio il giorno successivo a quello in cui l'ufficiale o il militare di truppa sarà messo in libertà dal corpo presso cui presta servizio per raggiungere la nuova destinazione.

2° Che sia concessa una licenza di rimpatrio di giorni 30, cumulabile con quella ordinaria non goduta, se la permanenza in colonia od oltremare sia stata superiore ai 18 mesi.

3° Che la durata normale della licenza ordinaria e straordinaria sia aumentata del numero dei giorni occorrenti per il viaggio di andata dalla località di residenza del reparto al porto italiano prescelto per lo sbarco, e del numero di giorni occorrenti per il corrispondente viaggio di ritorno.

Per i militari dei reparti metropolitani dislocati in Colonia, tali licenze possono essere concesse anche per località della colonia in cui i militari si trovano, sempre quando, però, le competenti autorità militari ne riconoscano la convenienza.

In tale caso la licenza vine considerata, a tutti gli effetti, come goduta in Patria.

4° Che ai militari in licenza ordinaria o straordinaria non di convalescenza, sia usato il seguente trattamento:

a) agli ufficiali, sottufficiali, carabinieri e raffermati, dovranno corrispondersi sia per l'andata, che per il ritorno le indennità di viaggio fissate dal regolamento sulle indennità individuali.

Per tutta la durata della licenza (giorni di viaggio compresi), gli appartenenti al corpo di spedizione del Mediterraneo Orientale ed al presidio di Costantinopoli perderanno il diritto all'indennità speciale giornaliera, alla razione viveri ed all'indennità di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915 n. 1458; gli appartenenti ai reparti metropolitani in Libia perderanno il diritto alla indennità coloniale ed a quella di soggiorno stabilita dall'art. 3 del R. decreto 3 settembre 1920;

b) ai rimanenti militari di truppa, a qualsiasi reparto appartengano, dovranno corrispondersi sia per l'andata, che per il ritorno le indennità di viaggio, cessando, però, dal diritto, per tutta la durata della licenza (compresi i giorni di viaggio), all'assegno giornaliero, alla razione viveri ad all'indennità di cui all'art. 4 del citato decreto luogotenenziale 30 settembre 1915 n. 1458.

Quanto precede indipendentemente dalle disposizioni in vigore per la eventuale concessione di sussidi ai militari mobilitati che si recano in licenza.

La licenza di prima destinazione sarà concessa dalle autorità del Regno: tutte le altre dalle competenti autorità militari delle colonie e dei posti d'oltre-mare.

La presente abroga la circolare n. 240 *giornale militare* 25 aprile 1919 nonchè le circolari numeri 21483 e 18171 (Divisione stato maggiore) rispettivamente in data 19 agosto e 5 settembre 1919 e A. 1660 (Direzione generale personali ufficiali) del 2 agosto 1920.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 53. — PUBBLICAZIONI MILITARI. - **Pubblicazioni dell'ufficio storico dello stato maggiore del R. esercito.** (Divisione stato maggiore). — 27 gennaio 1921.

Per facilitare lo sviluppo della cultura e dell'istruzione militare degli ufficiali e l'educazione morale della truppa, saranno distribuite gratuitamente ai corpi le pubblicazioni dell'ufficio storico, che le assumeranno in carico come ora avviene per i regolamenti.

La distribuzione verrà fatta colle solite norme a cura dell'ufficio pubblicazioni militari. In pari tempo si avverte che per le pubblicazioni dell'ufficio storico lo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra concede, di massima, agli ufficiali, che ne facciano acquisto per mezzo dei rispettivi comandi di corpo ed alle biblioteche militari, lo sconto approssimativo del 20 per cento.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 54. — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Distribuzioni ai corpi di pubblicazioni dell'ufficio storico dello stato maggiore del R. esercito.** — (Divisione stato maggiore). — 27 gennaio 1921.

In applicazione della circolare n. 53, l'ufficio pubblicazioni dei personali militari vari distribuirà ai corpi e comandi nella misura sotto indicata la monografia — pubblicata dallo stato maggiore del R. esercito — sulla *Conquista del Monte Nero* edito dallo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra:

Comandi di grandi unità e comandi ed uffici corrispondenti, comandi di brigata delle varie armi, direzione superiore delle scuole, istituti e stabilimenti vari, reparti punizione e stabilimenti militari di pena, comandi, direzioni e sottodirezioni territoriali d'artiglieria, del genio e aeronautica, direzione di sanità e di commissariato, battaglioni del genio - 1 copia coi documenti.

Direzioni delle scuole e collegi militari - 3 copie coi documenti, 20 copie senza i documenti.

Reggimenti di fanteria, bersaglieri, cavalleria, artiglieria, genio, corpo automobilistico e legioni CC. RR. - 1 copia con documenti, 3 copie senza documenti.

Reggimenti alpini e reggimenti artiglieria da montagna - 5 copie con documenti, 15 copie senza documenti.

Distretti, direzioni di ospedali, infermerie presidiarie, direzioni di commissariato, compagnie di sanità e di sussistenza * 1 copia senza documenti.

Contemporaneamente verranno inviate ai corpi le seguenti opere edite dal comando supremo del R. esercito:

L'esercito per la rinascita delle terre liberate (3 vol.) - una copia per ognuno dei comandi sopra indicati (escluse le compagnie di sanità e di sussistenza) ad eccezione dei comandi di reggimento che ne riceveranno due.

La battaglia di Vittorio Veneto - una copia ai reggimenti, ai comandi d'artiglieria e genio, ai battaglioni del genio, alle direzioni e sottodirezioni.

Stante il numero limitato delle copie disponibili la pubblicazione non si distribuisce ai comandi di grandi unità ai quali tale pubblicazione è già stata, di massima, precedentemente distribuita.

Con successiva circolare verrà partecipato quando le opere di cui trattasi potranno essere messe in vendita al pubblico.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 55. — EQUIPAGGIAMENTO. **Cessione a pagamento di oggetti di uso personale e casermaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 gennaio 1921.

Si comunicano i prezzi ai quali il Ministero del tesoro permette che possono essere cedute agli ufficiali e sottufficiali gli oggetti di corredo e casermaggio, di cui alla circolare n. 665 del *giornale militare* 1920:

Camicie di tela e di cotone	una	L.	11,35
Camicie di flanella e di lana	»	»	14,90
Farsetti di lana a maglia	uno	»	20 —
Fazzoletti di cotone a cordoncetto	»	»	1 —
Fazzoletti di cotone stampato	»	»	0,95
Giubba di panno grigio verde	una	»	40,25
Pantaloni di panno grigio verde	al paio	»	24,65
Giubba di tela grisette	una	»	21,45
Pantaloni di tela grisette	al paio	»	10,90
Mutande di cotone	»	»	9,80
Mutande di lana a maglia	»	»	17 —
Ventriere di lana a maglia	una	»	5 —
Calze di lana	al paio	»	3,60
Calze di cotone	»	»	2,25
Flanella di lana	al ml.	»	12,50
Ascingatoi di cotone	uno	»	1 —
Tela di cotone per camicia	al ml.	»	3,96
Panno grigio verde da truppa	»	»	24,65
Tela bigia da vestiario (grisette)	»	»	6,20
Tela da fodere (baseno)	»	»	2,42
Lenzuolo di cotone	uno	»	19,95
Fodera da guanciale	una	»	5,60
Coperte da casermaggio regolamentari	»	»	121 —
Coperte da campo regolamentari (similari)	»	»	18 —
Stivaletti da montagna da truppa	al paio	»	51,50
Stivaletti similari Gambali Panno grigio verde da ufficiali	al prezzo di acquisto aumentato del 10 %.		

Si raccomanda ai comandi di corpo d'armata di dare disposizioni per i prelevamenti, in modo da rendere agevole e pratico il rifornimento per coloro che vogliono beneficiarne.

Il Ministro — I. BONOMI.

AVVISO

RIVISTA D'ARTIGLIERIA E GENIO

Condizioni d'abbonamento per l'anno 1921.

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: L. 24,00.

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste di abbonamento siano rivolte direttamente alla direzione della *Rivista*: L. 30,00.

3. Per i non militari residenti in Italia: L. 40,00.

4. Per i residenti negli Stati esteri: franchi 50 (oro).

Le richieste d'associazione, accompagnate dal relativo importo, debbono essere rivolte alla direzione della *Rivista d'artiglieria e genio*, via Astalli n. 15, Roma 17.

Per gli abbonamenti di cui al n. 1, i comandi di corpi ed uffici sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati dipendenti, rimborsandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggior sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1, dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, sala di convegno, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia della *Rivista*.

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si pregano gli abbonati di far conoscere il nuovo indirizzo.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di L. 4,00 (ovvero di L. 6,00) per i militari, e di L. 7,00 (ovvero di L. 10,00) per i non militari, secondo che si tratti di fascicoli semplici o doppi, (per l'estero, pagamento in oro).

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto alla direzione della *Rivista*.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(5142) — 1921 Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1921 — 4 Febbraio

N. 56 – 14 novembre 1920. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1882, che modifica l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 n. 2, relativo alla costituzione dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra . . . *Pag.* 60

» 57 – 26 dicembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Legge n. 1827, relativa alla concessione di un nuovo caro-viveri ai personali civili e militari — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 61

» 58 – 31 dicembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del ministro del tesoro che conferisce l'incarico di commissario governativo per l'alta sorveglianza di enti e comitati per l'assistenza dei mutilati e invalidi di guerra . . *Pag.* 62

» 59 – 2 gennaio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 4, che sopprime l'indennità stabilita dal decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918 n. 1509, pei sottufficiali del R. esercito, della R. guardia di finanza e pei carabinieri reali in licenza di convalescenza . . . . . *Pag.* 63

» 60 – 21 gennaio 1921. — SERVIZIO SANITARIO. — Sospensione delle cure balneo-termali degli stabilimenti di Acqui ed Ischia . . . . . *Pag.* 64

» 61 – 25 gennaio 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale riguardante l'ordinamento e le attribuzioni del comando superiore d'aeronautica . . . . *Pag.* 64

» 62 – 25 gennaio 1921. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Norme transitorie per il funzionamento dei comandi, corpi e servizi aeronautici dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 67

» 63 – 28 gennaio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Disposizioni da valere nelle nuove provincie (Venezia Tridentina e Venezia Giulia) circa la difesa in giudizio dell'amministrazione della guerra, circa le transazioni e circa i pagamenti dovuti in forza di sentenza o di transazione . . . . *Pag.* 80

» 64 – 31 gennaio 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. Profilassi e cura della malaria — Circolari ed istruzioni per la loro applicazione. (Pubbl. n. 206). *Pag.* 81

» 65 – 3 febbraio 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concessione di un assegno caro-viveri a favore di funzionari civili e militari pensionati . . . . . *Pag.* 81

» 66 – 3 febbraio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Computo del tempo d'impiego degli automezzi noleggiati . . . . . *Pag.* 82

» 67 – 3 febbraio 1921. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Disposizioni matricolari per i militari ammessi nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . *Pag.* 82

» 68 – 3 febbraio 1921. — CONCORSI. — Concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65 . . . . . *Pag.* 83

» 69 – 3 febbraio 192 . — DISPOSIZIONI VARIE. — Biciclette militari. *Pag.* 83

» 70 – 3 febbraio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di pedagogia militare . . . . . *Pag.* 84

» 71 – 3 febbraio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 84

N. 72 – 3 febbraio 1921. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo e nel terzo quadrimestre dell'anno 1899 . . . . . *Pag.* 85

» **73 – 3 febbraio 1921.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo dei militari arruolati con la classe 1901 ammessi alla ferma di tre mesi — Invio in licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva per i militari arruolati con la classe 1901, aventi diritto alla riduzione di ferma . . . . . *Pag.* 86

» **74 – 3 febbraio 1921.** — SCUOLE MILITARI — CONCORSI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . *Pag.* 87

» **75 – 3 febbraio 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessione di brevi licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa delle scuole medie e normali e dei corsi magistrali. . . . . *Pag.* 87

» **76 – 3 febbraio 1921.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali da richiamare dal congedo quale consegnatari di depositi munizioni . . . . *Pag.* 87

AVVISI . . . . . *Pag.* 88

CIRCOLARE N. 56. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 1882, che modifica l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 n. 2, relativo alla costituzione dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 14 novembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 13, del 17 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATTO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' abrogato il primo capoverso dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 n. 2, relativo alla costituzione dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra, e così concepito:
Il presidente ed i giudici saranno permanenti e dispensati da ogni altro servizio.

Art. 2.

Il secondo capoverso dello stesso articolo 2 è sostituito col seguente:
Tanto il presidente che i giudici potranno essere scelti fra gli ufficiali in servizio attivo permanente o fra quelli appartenenti a categorie in congedo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle lèggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

N. 57. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Legge n. 1827, relativa alla concessione di un nuovo caro-viveri ai pensionati civili e militari — Norme esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 307, del 30 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le concessioni di cui ai regi decreti 31 luglio 1919 n. 1304, e 7 settembre stesso anno n. 1730, sarà corrisposto un assegno mensile di L. 60:

a) ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'amministrazione dello Stato, provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, non superiore alle L. 8000 annue lorde;

b) ai maestri elementari già inscritti nei ruoli provinciali a termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911 n. 487, e a tutti gli altri che percepiscono pensione a carico del monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

L'assegno sarà corrisposto nella misura di L. 40 mensili per le vedove, gli orfani e i genitori pensionati dei funzionari, militari, agenti, operai e maestri di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per i pensionati e per le vedove che godano di un assegno continuativo a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili a coloro che prestino opera retribuita presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche o che siano ufficialmente richiamati dal congedo, semprechè la retribuzione goduta sia almeno uguale all'assegno massimo che potrebbe loro spettare ai sensi della presente legge.

Qualora la retribuzione risulti inferiore all'assegno, quest'ultimo sarà ragguagliato alla differenza.

Art. 4.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro i fondi necessari per la esecuzione dell'art. 1 della presente lgge.

I fondi riguardanti i maestri, o le loro vedove e orfani, saranno stanziati a titolo di rimborso al monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

Le spese necessarie per la esecuzione della presente legge, nei rapporti dei pensionati e delle vedove, orfani e genitori di che all'art. 2, saranno a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

L'assegno di cui alla presente legge avrà vigore dal principio dell'esercizio finanziario 1920-1921 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-1923.

Fino a quest'ultimo termine è pure prorogato l'assegno mensile stabilito dai regi decreti 31 luglio 1919 n. 1304 e 7 settembre stesso anno, n. 1730.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

NORME ESECUTIVE.

Il nuovo assegno caro-viveri, stabilito dalla legge sopraripportata, spetta ai pensionati provvisti di pensione non superiore alle L. 8000 annue lorde, esclusi coloro che prestino, presso le pubbliche amministrazioni, opera con retribuzione superiore al detto assegno.

Il Ministero del tesoro, ha autorizzato le delegazioni del tesoro a disporre il pagamento del nuovo assegno caro-viveri, e perciò occorre che ad esse siano segnalati al più presto tutti coloro che, essendo provvisti di pensione, prestino, in qualsiasi qualità, opera retribuita ai sensi di cui sopra. In conseguenza di ciò, si pregano tutte le amministrazioni militari interessate di trasmettere, al più presto, alle delegazoni del tesoro che hanno in carico le relative partite, gli elenchi dei pensionati che, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, prestino servizio retribuito alle loro dipendenze.

Da tali elenchi dovranno risultare il cognome e nome del pensionato, il numero del libretto di pensione, e l'ammontare della retribuzione di ciascuno.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 58. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del ministro del tesoro che conferisce l'incarico di commissario governativo per l'alta sorveglianza di enti e comitati per l'assistenza dei mutilati e invalidi di guerra.** — (Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra). — 31 dicembre 1920.

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con quelli dell'interno, della guerra e della marina;

Riconosciuta la opportunità di affidare ad un commissario governativo l'alta sorveglianza sul funzionamento di enti e comitati sorti per l'assistenza dei mutilati e degli invalidi di guerra, non esclusi gli istituti di rieducazione di mutilati e di invalidi, case di ricovero, ecc.;

Considerato che il predetto commissario potrà in tal modo agevolare gli enti che comunque provvedono all'assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra nell'esplicazione del loro compito, facendo direttamente pervenire al governo i loro voti e le loro aspirazioni;

DECRETA:

Art. 1.

E' affidata ad un commissario governativo per l'assistenza dei mutliati ed invalidi di guerra, alla dipendenza del sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, l'alta sorveglianza sul funzionamento degli istituti di rieducazione, della case di ricovero e di ogni altro ente o comitato sorto per l'assistenza dei mutilati e invalidi predetti.

Art. 2.

Al comm. Carmelo SQUILLACE, generale di divisione, è conferito l'incarico di cui al precedente articolo.

Il presente decreto è stato registrato alla Corte dei conti, il 15 gennaio 1921.

Roma, addì 31 dicembre 1920.

Il Ministro del tesoro MEDA. *Il Ministro dell'interno* GIOLITTI. *Il Ministro della guerra* BONOMI.

Il Ministro della marina SECHI.

N. 59. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 4, che sopprime l'indennità stabilita dal decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918 n. 1509, pei sottufficiali del R. esercito, della R. guardia di finanza e pei carabinieri reali in licenza di convalescenza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 21, del 26 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e le successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918 n. 1509, riguardante l'aumento dell'indennità di trasferta per i sottufficiali e militari di truppa del regio esercito e della regia guardia di finanza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze e della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

L'indennità di L. 4 stabilita per i sottufficiali di ogni arma e corpo e per gli uomini dei carabinieri reali in licenza di convalescenza per ferite, lesioni e infermità dipendenti o presunte dipendenti da cause di servizio, è soppressa a datare dal 1 gennaio 1921.

La presente disposizione è estensibile ai sottufficiali e militari di truppa della regia guardia di finanza.

Nulla è innovato circa gli assegni stabiliti per i militari affetti da tubercolosi polmonare.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI — MEDA.

N. 60. — SERVIZIO SANITARIO. — **Sospesione delle cure balneo-termali degli stabilimenti di Acqui ed Ischia.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 21 gennaio 1921.

Il Ministero è venuto nella determinazione di sospendere, nella presente stagione invernale, la 5ª, 6ª e 7ª muta presso gli stabilimenti di Acqui ed Ischia, raggruppando nell'8ª muta — che avrà inizio il 30 marzo p. v. — tutti quei militari che, benchè proposti non abbiano ancora usufruito delle cure, e quelli che eventualmente ne saranno in seguito riconosciuti bisognevoli.

I direttori di sanità vorranno quindi disporre che, non più tardi del 10 marzo p. v., siano fatte pervenire a questo Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario) tutte quelle ultériori proposte (Mod. 458) per la 8ª muta, che le dipendenti autorità sanitarie credessero compilare, secondo le norme emanate con la circolare 548 *giornale militare* 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 61. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto ministeriale riguardante l'ordinamento e le attribuzioni del comando superiore d'aeronautica.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 25 gennaio 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto-legge n. 451 in data 20 aprile 1920 relativo all'ordinamento provvisorio del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge n. 849 in data 22 giugno 1920 che sopprime la direzione generale d'aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero d'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra (comando superiore d'aeronautica);

Riconosciuta l'opportunità di stabilire la ripartizione dei servizi civili e militari del comando superiore di aeronautica;

DECRETA:

Art. 1.

Il comando superore d'aeronautica comprende:

a) una divisione amministrativa;
b) una divisione servizi militari;
c) una divisione servizi civili;
d) un ufficio servizi tecnici;
e) un ufficio di difesa aerea.

Art. 2.

Il comando superiore d'aeronautica dirige il funzionamento tecnico, professionale ed amministrativo delle varie specialità e dei vari servizi dell'arma aeronautica, presiede allo sviluppo tecnico ed industriale dell'aeronautica nonchè all'organizzazione, allo sviluppo e al funzionamento dei servizi aerei civili ed esercita infine un'azione direttiva e di sorveglianza sul personale civile e militare e sui servizi d'aeronautica militare e di tutela e controllo sull'aeronavigazione civile, pubblica e privata.

Art. 3.

Le particolari attribuzioni dei vari servizi ed uffici costituenti il comando superiore d'aeronautica sono le seguenti:

Divisione amministrativa.

1° REPARTO. — Amministrazione del personale aeronautico civile e militare. Regolamenti e provvedimenti di massima relativi. Cifrario.

Personale straordinario e avventizio degli enti aeronautivi dipendenti. Assunzione, trattamento economico e contratti d'impiego.

Trattamento amministrativo degli operai borghesi e militari dell'aeronautica.

Indennità aeronautiche e compensi vari.

Facilitazioni di viaggi del personale civile, straordinario ed avventizio. Assicurazione del personale.

Infortuni sul lavoro e rischi dipendenti dalla navigazione aerea.

2° REPARTO. — Questioni di massima. Pratiche legali amministrative inerenti alla legislazione aerea e alle concessioni dei servizi aerei.

Compilazione dei capitolati per concessioni di servizi aerei. Esame ed approvazione delle relative concessioni.

Responsabilità civile dell'amministrazione per danni arrecati così alle persone come alle cose.

Compilazione dei capitolati d'oneri per lavori, per provviste di materiali aeronautici. Esame ed approvazione dei relativi contratti ed offerte contratti.

Penalità. Condoni. Controversie. Arbitramenti. Contenzioso relativo.

Brevetti. Privative e questioni annesse.

Ispezioni amministrative.

3° REAPRTO. — Questioni di bilancio. Gestione del materiale aeronautico. Acquisto ad economia.

Costituzione e funzionamento dei consigli d'amministrazione degli stabilimenti ed enti aeronautici. Assegnazione dei fondi e vigilanza sugli impegni.

Compilazione ed applicazione dei regolamenti di amministrazone e di contabilità e relative norme di massima. Mandati di pagamento.

Registro delle imprese. Inventari.

Ispezioni contabili.

4° REPARTO. — Revisione delle contabilità inerenti ai capitoli ordinari di bilancio per le provviste a contratto e quelle in contanti pei lavori e servizi ad economia.

Amministrazione delle missioni aeronautiche e liquidazione dei conti di gestione dei premi agli aviatori.

Divisione servizi militari.

1° REPARTO. — Gestioni riflettenti l'ordinamento dei mezzi aeronautici militari e la mobilitazione tanto di quelli militari quanto di quelli civili. Questioni riflettenti il personale militare e la efficienza bellica dei materiali aeronautici in relazione all'impiego. Studio dell'organizzazione e della efficienza aeronautica militare all'estero.

Documenti di mobilitazione. Raccolta e studio della documentazione.

Servizio fotografico e cartografico militare per l'aeronautica. Mansioni ispettive e di vigilanza sul funzionamento dei servizi aeronautici militari.

2° REPARTO. — Preparazione dei quadri e della truppa alle armi e in congedo. Esercitazioni e manovre. Scuole aeronautiche militari.

Compilazione e pubblicazione delle norme ed istruzioni per l'esercizio dei vari servizi aeronautici militari. Cariche aeronautiche militari. Determinazione delle prove tecnico-professionali per il loro conferimento.

Impiego dei mezzi aerei per ordine pubblico, ecc.

Compilazione e pubblicazione dei lavori aeronautici di carattere storico militare.

3° REAPRTO. — Questioni particolari riflettenti il reclutamento e la ripartizione del personale aeronautico militare. Fabbisogno e richieste di assegnazione e movimento del personale medesimo. Accordi con la direzione generale leva e truppa per la riparti-

zione del contingente di leva fra i reparti e servizi aeronautici. Questioni inerenti al richiamo alle armi delle classi congedate.

Nomine delle cariche aeronautiche militari ed esonerazioni delle medesime. Tessere per il personale navigante militare.

Accordi con la direzione generale leva e truppa per l'attuazione dei corsi allievi ufficiali ed allievi sottufficiali e dei corsi vari aeronautici militari.

Ruoli ed anagrafe. Dati statistici.

Esame delle proposte di esonero dal servizio militare del personale aeronautico.

Accordi con la direzione generale di sanità militare per quanto riguarda il funzionamento degli istituti psicofisiologici e l'assegnazione del personale sanitario addetto alle unità aeronautiche.

Divisione servizi civili.

1° Reparto. — Questioni di massima. Affari comuni ai vari servizi.

Addetti aeronautici all'estero. Missioni all'estero. Rapporti con il Ministero degli esteri e con i vari rappresentanti ed addetti aeronautici esteri a Roma. Concorsi a mostre aeree all'estero.

2° Reparto. — Studi e questioni inerenti alla navigazione aerea e alla legislazione interna ed estera.

Studio, preparazione ed esame dal punto di vista tecnico-professionale delle leggi, regolamenti, decreti e norme esecutive per l'aeronavigazione.

Studio, preparazione ed esame dei progetti di servizi aerei. Studio delle rotte aeree.

Concessioni di servizi aerei a privati.

Brevetti e patenti di esercizio.

Organizzazione del controllo e della tutela della aero navigazione pubblica e privata (aeromobili, equipaggi e materiali accessori). Registro delle aeromobili nazionali, riconoscimento degli aerei. Segnali e codici relativi. Documenti di bordo. Controlli e ispezioni.

Esposizioni e gare aeronautiche. Associazioni.

Dati statistici.

3° Reparto. — Funzionamento degli aeroporti e degli aeroscali di Stato e privati e delle rotte aeree. Organizzazione e funzionamento dei vari servizi a terra.

Convenzioni relative al transito e sosta delle aeromobili. Comunicazioni aeree. Servizio doganale aereo.

Anagrafe del personale aeronautico italiano. Tessere di riconoscimento per il personale di aeronavigazione civile.

Organizzazione premilitare della preparazione del personale aeronautico.

Ufficio servizi tecnici.

1° Reparto. — Indirizzo tecnico scientifico dei vari servizi tecnici dipendenti e loro coordinamento.

Programmi tecnici e questioni generali concernenti il materiale aeronautico civile e militare (esercito e marina). Determinazione delle caratteristiche dei vari materiali aeronautici. Accettazione dei tipi.

2° Reparto. — Indirizzo e direttive circa la produzione industriale, la sua distribuzione ed i rifornimenti.

Mobilitazione industriale e problemi relativi.

Esame tecnico dei progetti e delle richieste di lavori ad economia. Esame tecnico delle questioni riflettenti contratti.

Concessioni di materiali per i servizi pubblici.

Statistica del materiale.

Servizio del materiale in distribuzione agli enti, reparti e stabilimenti militari.

Scuole industriali e tecniche.

3° REPARTO. — Costruzioni edilizie di aeronautica e materiali dei campi. Esame tecnico dei progetti e delle richieste dei lavori ad economia. Controllo tecnico sugli ordinativi di lavoro. Esame tecnico delle questioni riflettenti i contratti inerenti a lavori o materiali di edilizia aeronautica ad enti pubblici e privati.

4° REPARTO. — Raccolta e diramazione delle informazioni e notizie aeronautiche che pervengono dagli addetti aeronautici, e che sono tratte dalle pubblicazioni e dalla stampa estera e nazionale.

Traduzioni.

Redazione del notiziario aeronautico.

Ufficio difesa aerea.

1° REPARTO. — Coordinamento degli studi e delle esperienze di carattere tecnico ed applicativo che interessano l'organizzazione generale della difesa aerea del territorio nazionale e dell'esercito mobilitato, nonchè degli studi applicativi delle autorità militari territoriali (comandi di corpo d'armata) inerenti alla difesa aerea del rispettivo territorio, e conseguente preparazione ed attuazione (secondo le direttive dello stato maggiore del R. esercito).

Regolamento speciale per l'impiego dei mezzi di difesa aerea (in accordo con gli enti di artiglieria e genio per quanto riguarda le questioni strettamente tecniche di dette armi).

2° REPARTO. — Preparazione dei mezzi necessari alla difesa aerea del territorio nazionale e dell'esercito mobilitato. Predisposizioni per il funzionamento generale della difesa aerea mobilitata e per il coordinamento della mobilitazione dei vari enti. Attuazione della difesa aerea medesima.

Roma, addì 25 gennaio 1921.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 62. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Norme transitorie per il funzionamento dei comandi, corpi e servizi aeronautici dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Comando superiore aeronautica). — 25 gennaio 1921.

In attesa che venga stabilito in modo definitivo l'ordinamento dell'aeronautica, allo scopo di regolare l'attività e il funzionamento dei singoli organi aeronautici ora esistenti, il Ministero ravvisa l'opportunità di stabilire, in via provvisoria, le attribuzioni, le dipendenze ed i rapporti di servizio dei vari comandi, corpi e servizi dell'aeronautica, compresi nell'ordinamento provvisorio del R. esercito, approvato con R. decreto-legge n. 451 in data 20 aprile 1920 e trasferiti alle dipendenze del Ministero della guerra in applicazione del R. decreto-legge n. 849 in data 22 giugno 1920.

COMANDI DI AERONAUTICA.

a) Il comando di aeronautica (aerostieri-dirigibilisti) e il comando di aeronautica (aviatori) sono a capo di servizi aeronautici della rispettiva specialità (aerostieri-dirigibilisti e aviatori) verso i quali hanno mansioni ispettive e di vigilanza sul regolare andamento in genere dei vari rami di servizio, e in particolar modo sull'istruzione tecnico-professionale, sull'addestramento del personale e sull'efficienza e l'impiego dei mezzi. Essi hanno inoltre mansioni di coordinamento e di vigilanza sulle predisposizioni per la mobilitazione dei mezzi aeronautici delle rispettive specialità, secondo le direttive del Ministero della guerra (comando superiore di aeronautica) e in accordo con le competenti autorità territoriali. Spettano anche ai comandi di aeronautica le funzioni di tutela e controllo della aeronavigazione civile pubblica e privata e la vigilanza sul funzio-

namento degli aeroporti statali e degli impianti sussidiari, applicando in essi le norme e prescrizioni generali riflettenti il traffico aereo, e sulla viabilità aerea nazionale, ciascuno per la propria specialità;

b) i comandi di aeronautica hanno sede in Roma e dipendono del Ministero della guerra (comando superiore d'aeronautica), al quale fanno capo direttamente per tutte le questioni interessanti l'istruzione militare e tecnico-professionale del personale e la preparazione ed efficienza dei mezzi, nonchè per quelle inerenti il servizio tecnico amministrativo del materiale dei corpi e reparti da ciascuno dipendenti.

Verso le autorità territoriali di Roma essi hanno le relazioni e le dipendenze stabilite dalle vigenti disposizioni disciplinari e di servizio territoriale.

Le autorità territoriali trattano per il tramite gerarchico dei comandi di aeronautica le questioni organiche e quelle inerenti all'impiego degli enti e reparti aeronautici dislocati nel territorio nel quale le anzidette autorità territoriali hanno giurisdizione.

I comandi di aeronautica presentano al Ministero della guerra (comando superiore di aeronautica) le proposte inerenti alla regolamentazione tecnica e professionale delle varie specialità aeronautiche, ai programmi da svolgere nelle scuole aeronautiche e alla determinazione delle prove per il conseguimento delle varie cariche aeronautiche sia per il personale navigante, sia per quello specializzato; esercitano il controllo sulla perfetta esecuzione delle prove stesse; inoltrano al Ministero della guerra (comando superiore d'aeronautica) le proposte per il conferimento delle cariche aeronautiche del personale; sono delegati dal Ministero a conferire direttamente la qualifica relativa alle cariche aeronautiche del personale specializzato ed operaio, nei limiti degli organici delle rispettive specialità;

c) i comandi di aeronautica si assicurano periodicamente dello stato e della consistenza del materiale di dotazione, di manovra e di consumo. Essi provvedono alle dichiarazioni fuori servizio dei materiali ed esaminano le proposte dei consigli di amministrazione degli enti dipendenti, per la ripartizione delle somme annualmente assegnate sulla parte ordinaria del bilancio per l'amministrazione dei materiali speciali, sottoponendole quindi all'approvazione del Ministero della guerra (comando superiore di aeronautica) corredate del loro parere;

d) i comandanti di aeronautica riferiscono sul risultato delle proprie ispezioni e visite compiute presso agli enti dipendenti al Ministero della guerra (comando superiore di aeronautica) ed ai comandanti di corpo d'armata interessati per la parte di rispettiva competenza, in modo da tenere le dette autorità pienamente informate sulle condizioni e sulle necessità degli enti aeronautici ispezionati;

e) per assentarsi dalla loro ordinaria residenza, per l'esercizio delle loro attribuzioni, o per licenze, essi debbono ottenere l'autorizzazione del Ministero della guerra (comando superiore d'aeronautica) e darne comunicazione al comando della divisione militare di Roma;

f) in caso di assenza temporanea, i comandanti di aeronautica sono sostituiti dal più anziano degli ufficiali della specialità rispettiva (aerostieri-dirigibilisti o aviatori) presenti alla sede;

g) dipendono dai comandi di aeronautica gli enti aeronautici per ciascuno qui appresso indicati:

1° Dal comandante di aeronautica (aerostieri-dirigibilisti):

a) il gruppo aerostieri;

b) il gruppo dirigibilisti;

c) il servizio rifornimento gas;

2° Dal comandante di aeronautica (aviatori):

d) il 1° raggrupamento aeroplani (da caccia);

e) il 2° raggruppamento aeroplani (da bombardamento);

f) il 3° raggruppamento aeroplani (da ricognizione);

g) il comando scuole aviatori con le scuole di aviazione dipendenti

I corpi e servizi sopraindicati, nonchè le minori unità che di ciascuno di essi fanno parte, comunque siano dislocati, hanno dipendenza organica e tecnica-professionale dalle autorità aeronautiche gerarchicamente superiori; hanno dipendenza disciplinare dalle autorità militari territoriali competenti, a norma dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda la partecipazione dei mezzi aeronautici alle esercitazioni con altre armi, i comandi dei raggruppamenti e dei gruppi autonomi fanno capo ai comandi di corpo d'armata nel cui territorio sono dislocate le truppe aeronautiche da impiegarsi.

Per le questioni amministrative i corpi e servizi corrispondono direttamente col Ministero della guerra (comando superiore d'aeronautica) analogamente agli altri corpi e servizi dell'esercito.

GRUPPO AEROSTIERI.

Al gruppo aerostieri sono affidate le mansioni relative alla preparazione e all'impiego dei mezzi aeronautici militari. Competono pertanto al gruppo aerostieri:

a) i provvedimenti esecutivi per la preparazione ed il funzionamento del servizio aerostatico (autocampale e da costa), per l'osservazione tattica, in sussidio alle altre armi (artiglieria, fanteria, cavalleria);

b) la predisposizione del servizio delle ostruzioni aeree per la difesa aerea di piazze forti terrestri e marittime, di campi, cantieri e località specialmente importanti secondo le direttive impartite dal Ministero della guerra (comando superiore d'aeronautica);

c) lo studio, gli esperimenti e la provvista dei vari materiali inerenti al servizio aerostatico compresi quelli speciali automobilistici secondo le direttive delle autorità aeronautiche superiori e in accordo con gli enti tecnici competenti, nonchè lo studio, gli esperimenti, l'allestimento e il funzionamento degli impianti campali di produzione e compressione gas H in caso di esercitazioni e manovre;

d) l'istruzione militare e tecnico-professionale di tutto il personale (ufficiali e truppa) sia per il servizio di osservazioni che per il servizio delle ostruzioni aeree;

e) l'istruzione speciale di ascensioni libere con palloni sferici militari, sia per il personale aerostiero che per il personale appartenente agli altri servizi aeronautici dell'esercito, nonchè i provvedimenti inerenti al materiale relativo e al suo progressivo perfezionamento;

f) Le predisposizioni per la mobilitazione di mezzi aerei della specialità, e la esecuzione delle varie operazioni inerenti alla mobilitazione stessa, nonchè la conservazione e manutenzione delle dotazioni del materiale di mobilitazione;

g) tutti quei compiti riguardanti la preparazione dei mezzi e l'istruzione del personale della marina che saranno di volta in volta stabiliti dal Ministero della guerra in accordo con quello della marina, per la predisposizione ed il funzionamento dei servizi aerostatici disimpegnati dal personale di marina (palloni a bordo di navi da guerra, difesa del traffico marittimo, ecc.).

Il gruppo aerostieri comprende:

a) il comando del gruppo;

b) il deposito con consiglio permanente di amministrazione;

c) due compagnie aerostieri;

d) una compagnia specializzati.

Il comandante del gruppo ha attribuzioni di comandante di corpo e provvede al governo disciplinare di tutto il personale militare e civile addetto al gruppo, nonchè, mediante il proprio deposito e relativo consiglio di amministrazione, e mediante il dipendente ufficio del materiale, all'amministrazione del personale e del materiale del corpo. Ha anche attribuzioni di comandante di corpo sulla compagnia fotografi.

Le particolari attribuzioni del comandante di gruppo, del comandante di deposito, e delle varie cariche dipendenti dai medesimi, sono quelle stabilite per i comandanti

di corpo e di deposito e per le altre cariche dal regolamento di disciplina militare del R. esercito, nonchè dalle altre disposizioni vigenti.

Le compagnie aerostieri provvedono alla istruzione militare e speciale del personale e forniscono il servizio aerostatico alle varie armi e scuole dell'esercito, formando, ove occorra, distaccamenti aerostieri di manovra, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito dal Ministero della guerra (comando superiore d'aeronautica).

La compagnia specializzati provvede alla riparazione, manutenzione e conservazione dei materiali e fornisce alle compagnie e ai distaccamenti aerostieri di manovra il personale specializzato stabilito dalle formazioni organiche.

In linea amministrativa e per le funzioni di matricola, di equipaggiamento, e istruzione militare delle reclute fa capo al gruppo aerostieri anche la compagnia fotografi la quale è organicamente assegnata al servizio fotografico.

Il deposito del gruppo aerostieri funziona come centro di mobilitazione per la specialità aerostieri designando fino dal tempo di pace il personale destinato ai servizi da costa e di ostruzioni aeree, il quale affluirà direttamente nelle località designate. Funziona anche come centro di mobilitazione per il personale del servizio fotografico.

GRUPPO DIRIGIBILISTI.

Al gruppo dirigibilisti sono affidate le mansioni relative alla preparazione e all'impiego dei dirigibili militari e all'esercizio degli aeroscali per dirigibili militari.

Competono pertanto al gruppo dirigibilisti:

a) l'impiego dei dirigibili militari efficienti in tempo di pace e le predisposizioni per l'attuazione dei programmi di mobilitazione dei dirigibili da bombardamento;

b) lo studio, gli esperimenti, la provvista di vari materiali inerenti al servizio dei dirigibili e all'esercizio degli aeroscali secondo le direttive delle autorità aeronautiche superiori e in accordo cogli enti tecnici competenti;

c) l'organizzazione e l'esercizio degli aeroscali in armamento; l'organizzazione e la manutenzione di quelli da impegnarsi in caso di mobilitazione e le predisposizioni relative;

d) l'istruzione militare ed aeronautica speciale di tutto il personale dipendente (ufficiali e truppa);

e) le predisposizioni per la mobilitazione dei mezzi aerei della propria specialità, e l'esecuzione delle varie operazioni inerenti alla mobilitazione stessa, nonchè la conservazione e manutenzione delle dotazioni del materiale di mobilitazione;

f) tutti quei compiti riguardanti l'istruzione del personale della marina che saranno eventualmente stabiliti dal Ministero della guerra in accordo con quello della marina.

Il gruppo dirigibilisti comprende:

a) il comando di gruppo;
b) il deposito con consiglio permanente di amministrazione;
c) due compagnie dirigibilisti;
d) vari aeroscali per dirigibili.

Il comandante del gruppo ha attribuzioni di comandante di corpo e provvede al governo disciplinare di tutto il personale militare e civile addetto al gruppo, nonchè mediante il proprio deposito e relativo consiglio di amministrazione, e mediante il dipendente ufficio del materiale, all'amministrazione del materiale e del personale del corpo. Ha anche attribuzioni di comandante di corpo anche sulla compagnia aerologica e sulla sezione specialisti gas.

Le particolari attribuzioni del comandante del gruppo, del comandante del deposito e delle varie cariche dipendenti dai medesimi sono quelle stabilite per i comandanti di corpo e deposito e per le altre cariche dal regolamento di disciplina del R. esercito e dalle altre disposizioni vigenti.

Le compagnie dirigibilisti sono incaricate dell'impiego dei dirigibili e dell'esercizio degli aeroscali, nonchè del funzonamento de vari corsi d'istruzione del personale navigante e specializzato. Ogni compagnia dirigibilisti ha in organico un equipaggio completo.

In linea amministrativa, e per le funzioni di equipaggiamento e istruzione militare delle reclute fanno capo al gruppo dirigibilisti anche la compagnia operai dello stabilimento costruzioni aeronautiche, la compagnia operai d'armamento, la compagia aerologica e la sezione specialisti gas, le quali sono organicamente assegnate ai servizi rispettivi.

Il deposito del gruppo dirigibilisti funziona come centro di mobilitazione per la specialità dirigibilisti, ed inoltre per il personale militare, operaio e specializzato, dello stabilimento di costruzioni aeronautiche, del servizio armamento aeronautico, del servizio aerologico, e del servizio rifornimento gas.

SERVIZIO RIFORNIMENTO GAS.

Il servizio rifornimento gas provvede allo studio, agli esperimenti e alla fornitura dei materiali e delle materie prime occorrenti per la produzione e compressione del gas nei campi od aeroscali, alla fornitura dei materiali occorrenti per il trasporto del gas compresso e alle verifiche periodiche relative, nonchè al rifornimento e distribuzione del gas compresso ai vari enti aeronautici, e alla trattazione delle questioni tecniche inerenti.

Esso comprende:

a) un ufficio tecnico;

b) una sezione specialisti gas con magazzino materiali.

Il capo del servizio rifornimento gas sovraintende al funzionamento tecnico e sperimentale del servizio valendosi per la gestione amministrativa dei materiali del consiglio d'amministrazione del gruppo dirigibilisti, al quale fa anche capo per tutte le questioni amministrative inerenti alle varie forniture del gas e dei vari materiali.

Esso dipende direttamente dal comandante di aeronautica (aerostieri-dirigibilisti).

La sezione specialisti gas provvede col proprio personale specializzato alla manutenzione, riparazione e messa in esercizio delle bombole nuove, al funzionamento dell'impianto militare di collaudo delle bombole sia per il collaudo iniziale, sia per quello periodico voluto dalle vigenti disposizioni, nonchè alla sorveglianza sulla fornitura del gas e sul regolare movimento delle bombole di gas compresso presso le ditte fornitrici, e ove occorra, alla compressione del gas quando questo non è fornito compresso dalla ditta.

Per mezzo del magazzino materiali provvede alla conservazione e manutenzione dei vari materiali occorrenti per la riparazione e la manutenzione delle bombole per gas compresso.

Per mezzo del magazzino materiali provvede alla conservazione e manutenzione dei vari materiali occorrenti per la riparazione e manutenzione delle bombole per gas compresso.

La sezione specialisti gas ha in forza tutto il personale di truppa addetto al servizio e dipende tecnicamente per l'impiego e per l'assegnazione del personale dal capo del servizio, mentre per le questioni disciplinari ed amministrative e per quelle riguardanti il reclutamento, la matricola, l'equipaggiamento, ecc., del personale, fa capo al comando del gruppo dirigibilisti che pertanto nei riguardi del detto personale ha azione di comandante di corpo.

RAGGRUPPAMENTI AEROPLANI.

Ai raggruppamenti aeroplani sono affidate le mansioni relative alla preparazione e all'impiego dei mezzi dell'aviazione militare, della rispettiva specialità. Competono pertanto ai raggruppamenti aeroplani:

a) i provvedimenti esecutivi per la preparazione ed il funzionamento delle specialità di aviazione a ciascuno di essi appartenenti (caccia, bombardamento, ricognizione

e combattimento) e per l'addestramento nell'impiego dei mezzi aerei sia nelle azioni proprie di ciascuna specialità, sia in sussidio alle altre armi;

b) la conservazione, la manutenzione dei vari materiali inerenti alla propria specialità, secondo le direttive delle autorità aeronautiche superiori e gli accordi con gli enti tecnici competenti;

c) l'istruzione militare tecnico-professionale del personale (ufficiali e truppa), la specializzazione del personale navigante ed operaio proveniente dalle scuole di aviazione e l'allenamento di quello richiamato alle armi per istruzioni;

d) le predisposizioni per la mobilitazione dei mezzi aerei della propria specialità, e la esecuzione delle varie operazioni inerenti alla mobilitazone stessa, nonchè la conservazione e manutenzione delle dotazioni del materiale di mobilitazione.

Ogni raggruppamento aeroplani comprende:

a) il comando di raggruppamento;

b) il deposito scuola con consiglio permanente di amministrazione;

c) i comandi di gruppo di squadiglie aeroplani della specialità (3 da caccia, 1 da bombardamento, 4 da ricognizione);

d) le squadriglie aeroplani della specialità (10 da caccia, 3 da bombardamento, 12 da ricognizione);

e) vari campi di aviazione.

Il comando di raggruppamento è comando di corpo, equivalente a comando di reggimento; provvede al governo disciplinare di tutto il personale militare e civile addetto al raggruppamento, nonchè, mediante il proprio deposito e relativo consiglio di amministrazione e mediante il dipendente ufficio del materiale, all'amministrazione del personale e del materiale del corpo.

Le squadriglie aeroplani (da caccia, da bombardamento e da ricognizione) provvedono alle istruzioni militari e speciali del personale, e concorrono, ogni volta che sarà stabilito dalle competenti autorità territoriali o dal Ministero, alle esercitazioni e manovre delle altre armi, nonchè all'esercizio degli aeroporti ove eventualmente fossero dislocate.

Il deposito scuola, oltre esercitare le attribuzioni proprie di ogni deposito reggimentale, provvede al funzionamento della scuola di raggruppamento per la specializzazione del personale navigante e specializzato proveniente dalle scuole d'aviazione militari e civili e per l'allenamento del personale navigante e specializzato richiamato alle armi per istruzione. Il deposito funziona anche come centro di mobilitazione per la propria specialità.

Il numero e lo dislocazione dei campi di aviazione assegnati alle varie squadriglie di ciascun raggruppamento verranno stabiliti dal Ministero della guerra (comando superiore d'aeronautica) con successiva disposizione.

In ogni campo ove hanno sede più reparti, il comandante più anziano assume la carica di comandante del campo e sovraintende al funzionamento e alla disciplina di volo del campo stesso.

Sui campi ove ha sede una sola squadriglia il comandante di squadriglia è anche comandante del campo.

COMANDO SCUOLE AVIATORI.

Il comando scuole aviatori sovraintende al funzionamento delle varie scuole militari di aviazione, e provvede al coordinamento delle scuole industriali aeronautiche.

Riceve dai distretti di reclutamento il personale (allievi ufficiali di complemento e truppa) destinato a divenire navigante, specializzato ed operaio per le varie specialità di aviazione, provvede all'istruzione professionale di tutto il personale e degli ufficiali in S. A. P. allievi piloti e osservatori, ripartisce poi con passaggio di deposito il personale istruito fra le varie specialità di aviazione secondo le disposizioni del comando di aeronautica (aviatori).

Esso esercita inoltre piena azione disciplinare, matricolare e amministrativa sul personale militare che eventualmente fosse inviato in istruzione presso scuole civili di aviazione.

Dipendono dal comando scuole aviatori:

a) il deposito con consiglio permanente di amministrazione;
b) la scuola ufficiali di aviazione (piloti e osservatori);
c) la scuola piloti di truppa;
d) la scuola tiro aereo;
e) la scuola tiro in caccia;
f) l'officina deposito operai d'aviazione.

Il comando delle scuole aviatori ha attribuzioni di comando di corpo, e provvede al governo disciplinare di tutto il personale militare e civile addetto o in istruzione presso le varie scuole ed enti dipendenti. Mediante il deposito e relativo consiglio di amministrazione e mediante l'ufficio del materiale, il comando scuole provvede alla amministrazione del personale e del materiale del corpo.

Il deposito esercita le funzioni proprie dei depositi reggimentali sia per il personale addetto alle varie scuole di aviazione che per il personale di truppa addetto all'istituto sperimentale aeronautico (squadriglia sperimentale), alla direzione tecnica di aviazione e al reparto costruzioni edilizie di aeronautica.

La scuola ufficiali d'aviazione ha per compito:

a) l'istruzione (militare, generale e professionale aeronautica) degli allievi ufficiali piloti di complemento;

b) l'istruzione di pilotaggio degli ufficiali in S. A. P. assegnati all'arma aeronautica prima della loro specializzazione;

c) l'istruzione professionale aeronautica preparatoria per gli ufficiali in S. A. P. e di complemento assegnati all'arma aeronautica come allievi osservatori.

La scuola piloti di truppa provvede all'istruzione militare e professionale aeronautica degli allievi piloti di truppa fino al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.

La scuola tiro aereo provvede all'addestramento al tiro aereo (arma orientabile) degli osservatori, dei motoristi mitraglieri e dei piloti della specialità da bombardamento, nonchè al primo addestramento al tiro aereo dei piloti delle specialità da caccia, da ricognizione.

La scuola tiro in caccia provvede all'addestramento al tiro in caccia (arma fissa) dei piloti della specialità da caccia e da ricognizione.

I comandanti delle varie scuole esercitano sul personale dipendente le attribuzioni proprie dei comandanti di battaglione e di gruppo delle varie armi.

L'officina deposito operai d'aviazione provvede:

all'addestramento e selezione del personale specializzato operaio da assegnare ai vari enti e reparti aeronautici militari dopo i relativi corsi. Esso utilizza il lavoro degli allievi anche in riparazione del materiale d'avazione militare.

Il funzionamento tecnico della officina deposito fa capo direttamente al comando scuole aviatori. La diretta sorveglianza disciplinare sul personale delle officine deposito spetta al comando della scuola ufficiali d'aviazione presso la quale l'officina deposito ha sede.

SERVIZI TECNICI.

I servizi tecnici dell'aeronautica sono i seguenti:

1° Istituto sperimentale aeronautico;

2° Direzione tecnica d'aviazione;

3° Stabilimento di costruzioni aeronautiche;

4° Reparto costruzioni edilizie d'aeronautica;

5° Direzione dei servizi d'armamento aeronautico;

6° Servizio fotografico;

7° Servizio aerologico.

Tali servizi dipendono direttamente in linea organica, tecnica ed amministrativa dal Ministero della guerra (comando superiore d'aeronautica). Per le questioni riguardanti la disciplina dei reparti di truppa a ciascun appartenenti, dipendono dalle competenti autorità territoriali, direttamente i servizi di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5; pel tramite del comando gruppo aerostieri il servizio fotografico; pel tramite del comando gruppo dirigibilisti il servizio aerologico.

ISTITUTO SPERIMENTALE AERONAUTICO.

L'istituto sperimentale aeronautico riunisce in un unico organo le funzioni del già istituto centrale aeronautico e della direzione sperimentale di aviazione, che restano soppressi, unificando gli impianti relativi, ed assorbendo anche gli impianti di carattere sperimentale e di studio esistenti presso lo stabilimento di costruzioni aeronautiche.

Esso ha essenzialmente mansioni tecnico-scientifiche e sperimentali sui materiali aeronautici in corso di studio o in progetto, e sono sue particolari attribuzioni:

a) l'indirizzo tecnico-scientifico aeronautico;

b) lo studio e le definizioni dei problemi inerenti alle caratteristiche tecniche dei mezzi aeronautici militari o statali stabilite dal Ministero in relazione alle esigenze di impiego ed in generale al miglioramento e al perfezionamento del materiale aereo sia del più leggero che del più pesante;

c) lo studio e la preparazione dei bandi di concorso per materiali aeronautici;

d) la verifica delle anzidette caratteristiche sui tipi di materiali presentati dalle industrie, o comunque concretate;

e) lo studio e la preparazione delle norme per l'esecuzione dei collaudi di materiali aeronautici statali, e l'eventuale studio e preparazione dei progetti di costruzione dei materiali aeronautici speciali o di particolare interesse militare, sia per l'esercito che per la marina;

f) le proposte per le intese da prendersi coi Ministeri dell'istruzione e dell'industria e commercio per quanto concerne i corsi superiori per costruttori aeronautici presso le R. università e l'indirizzo tecnico delle scuole superiori di perfezionamento (piloti - capi motoristi - capi montatori);

g) l'esame di studi, progetti, esperienze, brevetti di invenzione nonchè l'esame dei materiali aeronautici nazionali ed esteri e le relative deduzioni;

h) le pubblicazioni tecnico-scientifiche concernenti l'aeronautica.

L'istituto sperimentale aeronautico ha sede in Roma e comprende:

a) la direzione con ufficio tecnico;

b) il consiglio permanente di amministrazione;

c) varie sezioni sperimentali (aerodinamica, chimico-fisica, tecnologia, motori, esperienze in volo, apparecchi, ecc.)

d) un campo di aviazione con una squadriglia sperimentale.

Il direttore sovraintende a tutto l'andamento tecnico ed amministrativo dell'istituto, e provvede al governo disciplinare del personale militare e civile dipendente verso il quale ha attribuzioni di capo servizio, analogamente ai direttori di artiglieria e del genio.

Il consiglio di amministrazione (è quello dell'attuale istituto centrale aeronautico) provvede alla gestione amministrativa del materiale dell'istituto sperimentale, e alla

amministrazione del personale (ufficiali, impiegati civili e operai borghesi) appartenenti all'istituto stesso.

La squadriglia sperimentale ha anche in forza tutto il personale militare di truppa dell'istituto, ed in linea amministrativa, nonchè per le questioni riguardanti il reclutamento, la matricola e l'equipaggiamento fa capo al deposito del comando scuole.

Le particolari attribuzioni dei vari elementi dell'Istituto, le norme per il suo funzionamento interno (disciplinare, tecnico ed amministrativo) saranno stabilite con apposito regolamento interno.

DIREZIONE TECNICA D'AVIAZIONE.

La direzione tecnica d'aviazione sovraintende alla produzione industriale aeronautica, alla organizzazione della mobilitazione industriale, nonchè alla sorveglianza sui materiali aeronautici in servizio.

Sono pertanto sue principali attribuzioni:

a) il coordinamento della produzione industriale aeronautica e la provvista delle materie prime e dei materiali aeronautici occorrenti ai servizi aeronautici delle amministrazioni dello Stato;

b) il controllo tecnico sul materiale aeronautico in esercizio di Stato e di privati;

c) l'organizzazione della mobilitazione industriale aeronautica;

e) la statistica dei materiali aeronautici.

Temporaneamente provvede anche alla liquidazione della gestione tecnico-amministrativa dei materiali residuati dalla guerra.

La direzione tecnica d'aviazione sede in Roma e comprende:

a) la direzione con ufficio tecnico;

b) il consiglio di amministrazione;

c) un reparto produzione;

d) varie sezioni tecniche, da ridursi a tre dopo la liquidazione delle pendenze di guerra.

Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico ed amministrativo dei vari elementi della direzione, e provvede al governo disciplinare del personale militare e civile della direzione stessa verso il quale ha tutte le attribuzioni di capo servizio, analogamente ai direttori di artiglieria e del genio.

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa del materiale, e alla amministrazione del personale (ufficiali, impiegati civili ed operai borghesi) appartenenti alla direzione.

Il personale militare di truppa eventualmente addetto alla direzione tecnica ed alle sezioni staccate è fornito dal deposito del comando scuole al quale continua a far capo per tutti gli effetti matricolari.

Le particolari attribuzioni dei vari elementi della direzione, e le norme per il suo funzionamento interno (disciplinare, tecnico e amministrativo), saranno stabilite con appostito regolamento interno.

STABILIMENTO DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE.

Lo stabilimento di costruzioni aeronautiche provvede alle varie incombenze di indole tecnica ed amministrativa inerenti alla costruzione, preparazione e distribuzione dei materiali aeronautici occorrenti più specialmente ai gruppi aerostieri e dirigibilisti, ed è incaricato della costruzione di materiali aeronautici speciali e di particolare interesse militare, sia per l'esercito che per la marina.

Per quanto riguarda i dirigibili, provvede in accordo con l'istituto sperimentale aeronautico anche al loro studio e alla progettazione.

Lo stabilimento di costruzioni aeronautiche ha sede in Roma e comprende:

a) la direzione con ufficio tecnico;

b) il consiglio di amministrazione;

c) un reparto costruzioni aeronautiche (con un laboratorio aerostatico, una officina meccanica ed un laboratorio fotografico);

d) una compagnia operai.

Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico ed amministrativo dello stabilimento, e provvede al governo disciplinare del personale civile e militare addetto allo stabilimento stesso verso il quale ha tutte le attribuzioni di capo servizio analogamente ai direttori degli stabilimenti di artiglieria e genio.

Il consiglio di amministrazione dello stabilimento provvede alla gestione amministrativa del materiale e alla amministrazione del personale (ufficiali, impiegati civili ed operai borghesi) appartenenti allo stabilimento stesso, nonchè alla gestione amministrativa del materiale speciale del servizio aerologico.

La compagnia operai ha in forza tutto il personale militare di truppa addetto allo stabilimento, ed è organicamente assegnato allo stabilimento stesso, mentre in linea amministrativa e per le funzioni di reclutamento, matricola, equipaggiamento, ecc., fa capo al deposito del gruppo dirigibilisti.

Le particolari attribuzioni dei vari elementi dello stabilimento e le norme per il suo funzionamento interno (disciplinare, tecnico ed amministrativo) saranno stabilite con apposito regolamento interno.

REPARTO COSTRUZIONI EDILIZIE DI AERONAUTICA.

Il reparto costruzioni edilizie di aeronautica provvede alla gestione e manutenzione degli immobili e dei manufatti smontabili degli aeroporti, campi di aviazione ed aeroscali; ai lavori di edilizia aeronautica, e alle provviste dei materiali smontabili di ricovero.

Per la concessione dei lavori e per le provviste dei materiali esso ha attribuzioni e competenze analoghe a quelle delle direzioni territoriali del genio, regolandosi secondo le norme stabilite dal regolamento per la esecuzione dei lavori del genio militare in data 8 agosto 1895 e seguendo anche le disposizioni contenute nella istruzione 1 marzo 1902 per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare.

Il reparto costruzioni edilizie di aeronautica ha sede in Roma e comprende:

a) la direzione;

b) il consiglio di amministrazione;

c) una sezione alla sede;

d) varie sezioni staccate, da ridursi a tre dopo la liquidazione delle pendenze di guerra.

Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico, disciplinare ed amministrativo del servizio delle costruzione edilizie di aeronautica ed ha tutte le attribuzioni di capo servizio analogamente ai direttori del genio.

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa dei lavori e dei materiali di edilizia aeronautica e alla amministrazione del personale (ufficiali, impiegati civili ed operai borghesi) addetti alla direzione.

Le sezioni delle costruzioni di edilizia aeronautica (alle sedi staccate) funzionano, rispetto alla direzione, come le sezioni del genio (alla sede o staccate) rispetto alla direzione del genio dalla quale dipendono. Esse corrispondono direttamente con la autorità militari territoriali per le questioni particolari inerenti alla manutenzione dei manufatti dei campi - aeroporti ed aeroscali compresi nel territorio di loro giurisdizione.

Il personale militare di truppa, addetto al reparto costruzioni edilizie di aeronautica, è fornito dal deposito del comando scuole aviatori dal quale continua a dipendere a tutti gli effetti matricolari.

DIREZIONE DEI SERVIZI D'ARMAMENTO AERONAUTICO.

Alla direzione dei servizi di armamento aeronautico sono affidate le mansioni relative allo studio ed al perfezionamento dei materiali di armamento dei mezzi aerei dell'esercito e della marina e del loro impiego.

Sono compiti della direzione dei servizi di armamento aeronautico:

1° La gestione del materiale di armamento aeronautico e le regolamentazioni relative;

2° Lo studio del tiro aereo e di caduta, l'esame ed il perfezionamento dei materiali tutti di armamento aeronautico e la determinazione dei materiali regolamentari in relazione alle esigenze del progresso tecnico dei mezzi aerei;

3° L'istruzione speciale, l'addestramento del personale militare e civile specialista d'armamento occorrente agli enti aeronautici dell'esercito; il conferimento — per delega del Ministero — delle relative qualifiche al personale di truppa;

4° Il perfezionamento del personale navigante della specialità da bombardamento mediante corsi di tiro.

Per l'adempimento dei suoi compiti il direttore del servizio è tenuto al corrente dalle superiori autorità aeronautiche dell'esercito e della marina, dei programmi di sviluppo dei mezzi aeronautici, dei tipi di aerei che sono in studio o in esperimento. Il direttore del servizio mantiene inoltre dirette relazioni tecniche con gli enti tecnici d'artiglieria, del genio, e con quelli aeronautici, preposti allo studio, all'allestimento e al controllo degli aerei destinati agli usi militari o a quelli civili; allo scopo di assicurare che qualsiasi tipo il quale debba avere impiego — anche probabile — militare, sia munito, per disegno costruttivo, di quei particolari e di quelle disposizioni di struttura e di parti che sono indispesabili per il sicuro e pronto montaggio dei materiali d'armamento.

La direzione dei servizi di armamento aeronautico ha sede in Roma e comprende:

a) la direzione;
b) il consiglio permanente d'amministrazione;
c) l'ufficio studi con poligono esperienze;
d) l'ufficio tecnico con officina e vari magazzini staccati;
e) una compagnia operai d'armamento;

Il direttore sovraintende a tutto l'andamento tecnico ed amministrativo della direzione dei servizi di armamento, e provvede al governo disciplinare del personale militare e civile dipendente, verso il quale ha attribuzioni di capo servizio analogamente ai direttori di artiglieria.

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa del materiale, nonchè all'amministrazione del personale (ufficiale - impiegati civili - operai borghesi) appartenente alla Direzione dei servizi d'armamento, e provvede anche all'amministrazione del materiale del servizio fotografico.

La compagnia operai d'armamento dipende per l'impiego e per l'assegnazione del personale dal direttore del servizio d'armamento aeronautico, mentre per le questioni amministrative e per quelle riguardanti il reclutamento, matricola, equipaggiamento, ecc., del personale fa capo al deposito del gruppo dirigibilisti.

La compagnia operai d'armamento ha in ruolo tutto il personale di truppa del R. esercito addetto al servizio di armamento aeronautico, compreso quello dei magazzini staccati e del poligono esperienze, è quello assegnato ai vari corpi e reparti aeronautici militari, presso i quali il personale stesso è considerato in aggregazione.

Le particolari attribuzioni dei vari elementi della direzione e le norme per il suo funzionamento interno (disciplinare, tecnico e amministrativo) saranno stabilite con apposito regolamento interno.

SERVIZIO FOTOGRAFICO.

Al servizio fotografico sono affidate le mansioni relative all'impiego, allo studio ed al perfezionamento del materiale fotografico per il servizio terrestre ed aereo e le mansioni relative all'istruzione del personale fotografico.

Sono compiti del servizio fotografico:

1° Gli studi e le esperienze nei riguardi degli apparati e delle materie di consumo per seguire i progressi delle scienze che hanno attinenza con la fotografia e per curarne l'applicazione al servizio fotografico.

2° *Per il servizio terrestre*:

a) lo studio degli apparati fotografici e telefotografici;

b) la preparazione del materiale e del personale occorrente per la mobilitazione;

c) la esecuzione dei lavori fotografici e telefotografici in campagna e in laboratorio, richiesti da enti militari, da altre amministrazioni dello Stato, ed eventualmente da Enti pubblici e privati.

3° *Per il servizio aereo*:

a) lo studio degli apparati aerofotografici, della loro installazione e del loro impiego in relazione ai progressi dei mezzi aerei;

b) la preparazione del materiale e del personale di laboratorio occorrente per i bisogni di pace e per la mobilitazione e l'assegnazione del materiale e del personale del R. esercito ai vari enti e servizi aeronautici;

c) l'istruzione del personale aero-navigante nell'impiego dei mezzi aerofotografici;

d) l'applicazione della fotografia agli studi ed alle esperienze riguardanti il materiale aeronautico;

e) la sorveglianza sull'esecuzione dei lavori fotografici che sono compiuti dai reparti aeronautici per istruzione e scopi vari.

4° Il servizio fotografico è inoltre incaricato di provvedere al servizio aero-fotografico della R. marina per quanto riguarda la parte tecnica studi ed esperienze sul materiale (rifornimenti ed eventualmente istruzione del personale).

I lavori fotografici, aerofotografici, ecc., per conto dei vari enti militari (non aeronautici) marittimi e civili non verranno eseguiti se non su esplicita autorizzazione e richiesta:

a) dello stato maggiore del R. esercito per quelli richiesti da enti militari e civili;

b) dall'ufficio del capo di stato maggiore della marina (ispettorato di aeronautica) per quelli richiesti da enti aeronautici della R. marina.

Tutti i lavori eseguiti dal servizio fotografico, anche a scopo d'istruzione, saranno sempre inviati all'istituto geografico militare, che dopo essersene servito (se del caso) a scopo topografico, ne conserverà la collezione completa a disposizione di questo Ministero e dello stato maggiore del R. esercito.

Tutte le spese sostenute dal servizio fotografico per i lavori richiesti dai vari enti militari, marittimi e civili verranno da questi rimborsate. Analogamente intendasi per le spese sostenute dal servizio fotografico per rifornimento materiali, per studi ed esperienze e per corsi d'istruzione fatti dietro richiesta dell'ispettorato d'aeronautica della R. marina.

Il servizio fotografico ha sede in Roma e comprende:

Un ufficio tecnico (con annesso laboratorio di produzione sperimentale).

Una compagnia fotografi.

Il capo del servizio fotografico sovraintende al funzionamento tecnico del servizio fotografico e provvede alla gestione tecnica dei materiali valendosi per la gestione amministrativa del consiglio di amministrazione della direzione servizi d'armamento.

La compagnia fotografi dipende per l'impiego e per l'assegnazione del personale dal capo servizio fotografico. Per le questioni disciplinari, amministrative e per quelle riguardanti il reclutamento, matricola, equipaggiamento, ecc., del personale, fa capo al comando del gruppo aerostieri che, pertanto, nei riguardi della compagnia stessa, ha funzioni di comando di corpo.

La compagnia fotografi ha in ruolo anche il personale fotografico assegnato ai vari corpi e reparti aeronautici militari, presso i quali il personale stesso sarà considerato in aggregazione.

SERVIZIO AEROLOGICO.

Al servizio aerologico sono affidate le mansioni relative alla esplorazione dell'atmosfera in relazione alla navigazione aerea.

Esso provvede all'impianto e al regolare funzionamento di tutte le stazioni aerologiche e di osservazione della rete aerologica, alla raccolta ed elaborazione dei dati osservati dalle predette stazioni, alla trasmissione dei bollettini e delle carte a tutti gli enti aeronautici e allo studio scientifico dei risultati delle osservazioni.

Il servizio aerologico ha sede in Roma e comprende:

a) una direzione;

b) una stazione aerologica principale;

c) tre centri di raccolta;

d) 15 stazioni aerologiche a sondaggio con pallone pilota;

e) un numero conveniente di stazioni aerologiche di osservazione presso gli aeroporti, campi di aviazione ed aeroscali;

f) una compagnia aerologica.

Il direttore del servizio aerologico sovraintende al funzionamento tecnico del servizio e provvede alla gestione del materiale speciale, valendosi per le questioni amministrative del consiglio d'amministrazione dello stabilimento di costruzioni aeronautiche.

La compagnia aerologica comprende tutto il personale militare addetto al servizio e dipende per l'impiego e per l'assegnazione del personale dal direttore del servizio stesso, mentre per le questioni disciplinari, amministrative e per quelle riguardanti il reclutamento, la matricola, l'equipaggiamento del personale, fa capo al comando del gruppo dirigibilisti, che pertanto nei riguardi della compagnia stessa ha funzioni di comando di corpo.

La compagnia aerologica ha in ruolo anche il personale aerologico assegnato ai vari corpi e reparti aeronautici militari presso i quali il personale stesso è considerato in aggregazione.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Il Ministero della guerra (comando superiore di aeronautica) darà disposizioni esecutive per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Le tabelle per la formazione organica provvisoria dei vari corpi e servizi aeronautici specificati saranno pubblicate con successive circolari ministeriali.

Saranno pure stabilite con successiva disposizione ministeriale le sedi dei comandi corpi e servizi e reparti aeronautici in quanto non siano già indicate nella presente circolare.

La circolare n. 169 del *giornale militare* 1915 e ogni altra disposizione contraria a quelle della presente sono abrogate.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 63. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Disposizioni da valere nelle nuove provincie (Venezia Tridentina e Venezia Giulia) circa la difesa in giudizio dell'amministrazione della guerra, circa le transazioni e circa i pagamenti dovuti in forza di sentenza o di transazione.** — (Gabinetto del Ministro - Ufficio di legislazione). — 28 gennaio 1921.

A causa delle norme processuali vigenti nelle nuove provincie, che non sono in armonia con le disposizioni d'indole amministrativa vigenti nel Regno, si sono verificati degli inconvenienti così per la difesa in giudizio dell'amministrazione militare come per l'esecuzione delle sentenze che importano condanna dell'amministrazione medesima.

Per ovviare a tali inconvenienti il Ministero dispone quanto segue:

1° *Autorizzazione a stare in giudizio nelle cause nelle quali l'Amministrazione militare è convenuta.* — Per le leggi austriache vigenti nelle nuove provincie le citazioni dirette contro le amministrazioni dello Stato vengono notificate direttamente alle Procure di finanza (avvocature erariali) che hanno sede a Trento e a Trieste.

Tali uffici richiedono poi all'amministrazione interessata l'autorizzazione a stare in giudizio e tutti gli elementi necessari alla difesa della causa.

Poichè si sono verificate incertezze circa l'ufficio competente a dare l'autorizzazione a stare in giudizio, restano temporaneamente delegate a dare tale autorizzazione direttamente alla Procura di finanza, secondo la rispettiva competenza, le direzioni del genio, di artiglieria e di commissariato, gli ospedali principali militari, la direzione centrale automobilistica di Bologna e i comandi di corpo interessati nella vertenza. Tali enti saranno altresì tenuti a fornire alla Procura di finanza suddetta gli elementi necessari alla difesa.

Qualora interessato a stare in giudizio sia un ente militare o soppresso o trasformato o trasferito in altra sede, competente a dare l'autorizzazione a stare in giudizio sarà l'ente militare che è succeduto a quello interessato, e che ne ha assunto la gestione. Esso sarà inoltre tenuto a raccogliere gli elementi necessari alla difesa dell'amministrazione, rivolgendosi all'uopo agli uffici o ai comandi che possono essere al corrente della questione controversa.

Quando la Procura di finanza incontri difficoltà nello stabilire quale sia l'ente militare interessato, essa si rivolgerà al comando di corpo d'armata competente che, valendosi specialmente dell'ufficiale superiore d'amministrazione ispettore contabile, darà tutte le informazioni del caso.

Le Procure di finanza, in caso di urgenza, restano comunque facultate a costituirsi in giudizio e a provvedere a tutti gli atti che ritenessero opportuni per la difesa dell'amministrazione, anche senza la speciale autorizzazione richiesta dai regolamenti vigenti nelle nuove provincie, e potranno sempre valersi delle autorità militari locali per tutti i chiarimenti e informazioni di cui avranno bisogno.

Gli enti competenti ad autorizzare la Procura di finanza a stare in giudizio daranno sollecitamente notizia al Ministero della guerra (direzione generale o ufficio competente) delle cause instaurate contro l'amministrazione, fornendo anche opportune e precise notizie sulla natura e sul valore delle controversie, e tenendo informato il Ministero stesso del corso dei relativi giudizi.

2° *Pagamenti in base a sentenza esecutiva.* — Quando sia intervenuta sentenza di condanna ed essa sia esecutiva, al pagamento relativo sarà provveduto direttamente con i fondi che comunque abbiano a loro disposizione, dagli enti competenti a dare l'autorizzazione a stare in giudizio, secondo quanto si è detto nel paragrafo precedente.

Tali pagamenti non potranno essere disposti se non dopo che la competente Procura di finanza (avvocatura erariale) abbia esplicitamente dichiarato che la sentenza è esecutiva e che quindi il pagamento non può essere ritardato. In base a questa dichiarazione gli enti sopradetti sono dispensati dal chiedere autorizzazione alle autorità superiori.

Sarà poi sollecitamente data notizia al Ministero della guerra (direzione generale

o ufficio competente) dei pagamenti in tal modo eseguiti, inviando copia della sentenza e del parere della Procura di finanza. Se il pagamento venne fatto con fondi diversi da quelli avuti in anticipazione sul capitolo al quale va imputato il pagamento, sarà inoltrata subito una richiesta d'anticipazione su quel capitolo al Ministero o alla direzione di commissariato.

3° *Transazioni.* — Quando sia stata iniziata una lite contro l'amministrazione militare, o comunque vi sia una vertenza che possa dar luogo a contestazioni giudiziarie, e la Procura di finanza ritenga sia conveniente una transazione, l'ente competente a dare l'autorizzazione a stare in giudizio provvederà, d'accordo con la Procura di finanza stessa, alla stipulazione dell'atto di transazione.

Se tale transazione, sia per le somme alle quali l'amministrazione si obbliga sia per le rinunzie che l'amministrazione fa, abbia un valore non superiore a L. 5000, essa sarà esecutiva e l'ente stipulante provvederà al pagamento a norma di quanto è detto precedentemente.

Di tali pagamenti sarà data sollecitata notizia al Ministero della guerra (direzione generale o ufficio competente) inviando tutti i documenti giustificativi, compresa copia del parere della Procura di finanza.

Quando la transazione, sia per i pagamenti che l'amministrazione si assume o per le rinunzie che vi si fanno, superi l'importo di L. 5000, si stipulerà schema di transazione la cui validità sarà subordinata alla preventiva approvazione del Ministero della guerra. Quando tale approvazione sia intervenuta, il pagamento relativo sarà eseguito con le norme indicate al par. 2° per l'esecuzione delle sentenze.

Le predette disposizioni avranno provvisoriamente valore per le controversie nelle quali è impegnata l'amministrazione della guerra e che siano di competenza delle autorità giudiziarie delle nuove provincie (Venezia Tridentina e Venezia Giulia) sino a quando non saranno emanate in merito norme definitive.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 64. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Profilassi e cura della malaria — Circolari ed istruzioni per la loro applicazione. (Pubblicazione n. 206).** — (Direzione generale sanità militare). — 31 gennaio 1921.

E' stata pubblicata la « Raccolta delle circolari ed istruzioni per la cura e la profilassi della malaria ».

I comandi, i corpi, ed uffici territoriali cui la pubblicazione interessa, ne richiederanno le copie occorrenti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 2,60.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 65. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concessione di un assegno caro-viveri a favore di funzionari civili e militari pensionati.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 3 febbraio 1921.

Il Ministero del tesoro comunica:

« Con recente legge di imminente promulgazione è stato concesso con effetto dal 1° luglio 1920 un nuovo assegno caro-viveri ai pensionati provvisti di pensione non superiore alle L. 8000, esclusi coloro che prestino opera retribuita presso pubbliche amministrazioni e godano, in corrispettivo, una retribuzione superiore al detto assegno

« Le delegazioni del tesoro sono state autorizzate a disporre il pagamento di tale assegno, ma occorrono che ad esso siano segnalati al più presto tutti coloro che, essendo provvisti di pensione, prestino, in qualsiasi qualità, opera retribuita ai sensi di cui sopra.

« All'uopo si prega codesto on. Ministero di compiacersi trasmettere e di far trasmettere, *al più presto*, da tutti gli uffici dipendenti, alle delegazioni del tesoro, che hanno in carico le relative partite, un elenco col nome, cognome e numero del libretto di pensione di tutti i pensionati, che sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, prestino servizio retribuito nei vari rami di codesta amministrazione. Per ciascuno di essi dovrà essere indicato l'ammontare della retribuzione che gode ».

Si invitato pertanto i corpi ed uffici dipendenti a voler con sollecitudine trasmettere *direttamente* alle rispettive delegazioni del tesoro gli elenchi di cui sopra.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 66. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Computo del tempo d'impiego degli automezzi noleggiati.** — (Ufficio automobilistico). — 3 febbraio 1921.

A chiarimento delle circolari 175 e 669 del *giornale militare* 1920, relative alle quote stabilite pel noleggio di automezzi, si prescrive che il tempo pel quale deve essere applicata la quota di noleggio deve riferirsi a quello trascorso dal momento in cui l'automezzo esce dal garage fino al suo ritorno nel garage stesso.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 67. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Disposizioni matricolari per i militari ammessi nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 febbraio 1921.

A norma delle disposizioni contenute nella circolare 292 n. 2 del *giornale militare* 1914 e 46 n. 3 del *giornale militare* 1915, i corpi cui appartengono militari trasferiti a loro domanda o d'autorità nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica sono tenuti ad inviare, con sollecitudine, rispettivamente, al comando delle truppe della Tripolitania - Ufficio d'amministrazione - in Tripoli, o al comando delle truppe della Cirenaica - Ufficio d'amministrazione - in Bengasi, secondo che i militari medesimi abbiano avuto l'una o l'altra destinazione, l'esemplare dello stato di servizio mod. 53 per gli ufficiali e i fogli matricolari e caratteristici mod. 59 e mod. 961 per i sottufficiali di carriera ed i sergenti e i modelli 59 per militari di truppa, completati di tutte le variazioni matricolari, comprese quelle di cui alla citata circolare 292, nonchè la variazione relativa alla data ed alla località dell'imbarco.

Questo Ministero ha, però, dovuto constatare che i corpi interessati non trasmettono i relativi documenti matricolari ai predetti comandi, oppure li trasmettono incompleti.

Ora, mentre si richiamano i depositi e gli altri centri di mobilitazione all'osservanza delle disposizioni sopra ricordate, s'interessano i medesimi ad accertare per quali militari ad essi appartenenti, destinati in Libia, non siasi ottemperato alle disposizioni stesse ed a provvedere subito in conseguenza.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 68. — CONCORSI. — **Concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65.** — (Direzione generale artiglieria). — 3 febbraio 1921.

La commissione incaricata dell'esame dei progetti pervenuti in seguito al concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65, indetto dal Ministero con circolare 122 del *giornale militare* 1920, ha deliberato ad unanimità che nessuno dei progetti presentati — contrassegnati dai motti o sigle, indicati nella circolare 345 del *giornale militare* 1920 — è meritevole del premio stabilito, perchè nessuno soddisfa in modo completo a tutte le condizioni imposte dalla detta circolare 122.

In conseguenza si invitano tutti i concorrenti a ritirare personalmente presso questo Ministero (Direzione generale artiglieria) — od anche a richiedere d'ufficio — i progetti presentati. Le buste contenenti i nomi dei concorrenti, rimaste finora chiuse, verranno aperte in presenza del concorrente o prima della spedizione, per evitare errori nella restituzione dei progetti.

Con l'occasione il Ministero rende noto che i sottonotati progetti:

SIMPLICITER SED TUTE
TENTAR NON NUOCE
TRACTANT FABRILIA FABRI
AUSONIA LIBERA E GRANDE

pur non rispondendo a tutti i requisiti stabiliti dalla circolare 122 del *giornale militare* 1920, a giudizio della commissione, sono meritevoli per genialità, per economia, e per facilità di costruzione e d'impiego di essere esperimentati, al fine di dare elementi per stabilire una soluzione che corrisponda appieno allo scopo e sia essenzialmente pratica ed economica.

Epperciò, gli ideatori dei quattro sopra elencati progetti, qualora lo credano, dovranno entro il 15 febbraio di quest'anno inoltrare al Ministero (Direzione generale artiglieria) una dichiarazione in carta da bollo da lire due, nella quale *si impegnano di consentire all'amministrazione militare di costruire ed esperimentare qualche esemplare degli istrumenti con le trasformazioni da loro proposte, per valersene poi, eventualmente con opportune modifiche, nella trasformazione dei panoramici da 75 e 65, e si impegnano altresì di cedere incondizionatamente all'amministrazione militare il loro progetto, anche se brevettato, per il che sarebbe, a suo tempo, stipulato apposito atto, su richiesta dell'amministrazione militare stessa.*

Il Ministero si riserva poi di corrispondere un premio agli autori dei progetti che saranno esperimentati con buon esito, salvo poi a concedere un premio speciale all'autore od agli autori di quei progetti che fossero utilizzati nella trasformazione che verrà adottata. I progetti esperimentati e non sfruttati saranno restituiti agli autori insieme con le relative dichiarazioni di cessione.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 69. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Biciclette militari.** — (Direzione generale genio). — 3 febbraio 1921.

A complemento delle disposizioni emanate con la circolae 36 del *giornale militare* 1920 si porta a conoscenza delle amministrazioni militari dipendenti che presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia è in corso di allestimento un tipo di bicicletta (mod. 1920) con telaio verniciato in nero, manubrio e ruote nichelate, due freni, ruota posteriore a movimento libero, la quale può essere ceduta, fino a nuova disposizione, al prezzo di L. 775 agli ufficiali in S. A. P., ai sottufficiali di carriera ed agli impiegati civili di ruolo ed operai a matricola dell'amministrazione militare, solo in ragione di una per ciascuno di essi.

Le domande di acquisto devono essere rivolte all'officina di costruzione del genio di Pavia esclusivamente pel tramite del rispettivo corpo od ufficio dal quale il richiedente è amministrato.

Il pagamento dell'importo della bicicletta sarà fatto alla cassa del corpo o ufficio (che ne curerà l'inoltro all'officina) o immediatamente all'atto in cui l'officina notifica che la bicicletta è pronta per la spedizione, o a rate in dodici mensualità uguali da ritenersi sullo stipendio. In questo secondo caso però ciascun corpo o ufficio anticiperà ai propri amministrati l'importo della bicicletta, versandolo direttamente alla cassa dell'officina allorchè questa comunica che la bicicletta è pronta per la spediizone.

Le spese di imballaggio e di spedizione sono a carico dei richiedenti.

Il predetto personale è autorizzato anche ad acquistare, ma soltanto a pagamento immediato anticipato, pel tramite del rispettivo corpo o ufficio le parti accessorie e di ricambio del detto tipo di bicicletta.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 70. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di pedagogia militare.** — (Divisione stato maggiore). — 3 febbraio 1921.

Allo scopo di meglio conciliare con metodi educativi razionali la brevità della ferma con i mutati e complessi termini dell'addestramento, si è stabilito d'impartire nelle varie scuole del R. esercito un insegnamento di pedagogia militare.

Il primo nucleo d'insegnanti sarà preparato a Firenze, dal 1° aprile al 30 maggio p. v. con un corso di magistero militare, per un gruppo di venti ufficiali (maggiori e tenenti colonnelli).

Gli ufficiali superiori di qualsiasi arma che aspirano a frequentare il corso indirizzeranno le domande alla direzione superiore delle scuole militari in Roma, a cui dovranno pervenire non oltre il 15 marzo p. v., corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

Il nome degli ammittendi al corso, la data d'inizio e il luogo di presentazione saranno pubblicati sul *giornale militare* o comunicati per il tramite gerarchico.

Il corso sarà attuato a cura dela direzione superiore delle scuole militari, che stabilirà il programma della materia d'insegnamento.

Al termine del corso sarà espresso un giudizio sulla idoneità degli allievi all'insegnamento pedagogico, basato sui lavori da essi svolti durante il corso e su prove orali.

Tale idoneità, risultante da apposita attestazione che sarà rilasciata a ciascun ufficiale, varrà quale titolo necessario e sufficiente per la nomina ad insegnante di pedagogia presso una scuola militare.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 71. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 3 febbraio 1921.

Con riferimento alla circolare n. 711 del *giornale militare* 1920, si porta a conoscenza delle amministrazioni militari dipendenti che i direttori capi di divisione BENOALTEA Gr. Uff. Filippo e BONELLI Gr. Uff. dott. Pasquale sono delegati a firmare « per il MINISTRO » rispettivamente durante le assenze del comandante superiore d'aeronautica e del direttore generale del genio.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 72 — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo e nel terzo quadrimestre dell'anno 1899.** — (Direzione generale leva e truppa. — 3 febbraio 1921.

1. — Il giorno 24 febbraio corr. dovrà iniziarsi l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo e nel terzo quadrimestre dell'anno 1899.

Il congedamento dovrà essere compiuto per il giorno 15 marzo 1921.

Il movimento ferroviario verrà effettuato in base a disposizioni che verranno emanate da questo Ministero (Direzione trasporti).

2. — I militari nati nel 1899 ma arruolati in leve successive a quella sulla classe 1899, saranno inviati in congedo al compimento di due anni di servizio, se si trovano nelle condizioni di cui alla circolare 315 del *giornale militare* 1920, ovvero con la loro classe di arruolamento in tutti gli altri casi.

Tale disposizione trova applicazione, come è naturale, soltanto per quelli arruolati in 1ª categoria, poichè quelli assegnati o trasferiti alle soppresse 2ª e 3ª categoria, ovvero riconosciuti in possesso di titoli per esservi trasferiti, debbono già essere stati congedati in base alle circolari n. 665 e 698 del *giornale militare* 1919, o lo saranno al compimento di sei mesi di servizio, se arruolati durante la leva sulla classe 1901 e riconosciuti in possesso di un titolo per l'ascrizione alla 2ª categoria (n. 4 della circolare n. 591 del 1920).

3. — Sono esclusi dall'invio in congedo i sottufficiali da considerarsi di carriera a mente del n. 1 della circolare 700 del *giornale militare* 1919 ed i sergenti per i quali fosse tuttora in corso la ferma contratta all'atto della promozione all'attuale grado.

Saranno invece congedati i sergenti non vincolati a ferma o rafferma, salva ad essi la facoltà di chiedere di continuare il servizio, se si trovano nelle condizioni stabilite per la riammissione in servizio dal n. 20 della citata circolare 700.

4. — I comandi delle truppe della Tripolitania e della Cirenaica quando non posseggano indicazioni sufficienti circa i depositi o centri di mobilitazione cui appartengono i militari congedandi che prestano servizio nelle truppe coloniali ma non sono effettivi alle truppe stesse, potranno avviare detti militari, pel congedamento, ai rispettivi distretti di leva.

5. — I militari ai quali spetti l'invio in congedo a senso della presente circolare e che si trovino attualmente in licenza, con scadenza al 14 febbraio o in data posteriore, dovranno essere congedati senza far ritorno ai corpi. La loro licenza sarà, occorrendo, opportunamente prorogata a cura delle stesse autorità che hanno accordato la licenza di cui fruiscono.

Le autorità militari del luogo ove essi si trovino in licenza dovranno in ogni caso trattenerli evitando il ritorno al corpo, anche se la proroga non giungesse tempestivamente, salvo solo il caso che motivi di disciplina consigliassero diversamente.

Non dovrano in occasione dell'imminente congedamento farsi da ora in poi concessioni di licenze a coloro che hanno titolo al congedamento stesso, salvi, s'intende, i casi previsti dal n. 59 lettera *a*) del regolamento sulle licenze od altri casi analoghi gravissimi.

6. — Per tutto quanto concerne la esecuzione delle operazioni di congedamento saranno osservate le disposizioni e tenute presenti le avvertenze ed i richiami contenuti nella circolare 486 del *giornale militare* 1920 relativa al congedamento dei militari nati nel 1° quadrimestre 1898.

In aggiunta poi a quanto dispongono il n. 13 della circolare 690 del *giornale militare* 1918 ed il n. 2 della circolare 705 del *giornale militare*, stesso anno, avvertesi che i comandi dei depositi, per agevolare l'opera dei distretti, dovranno inviare loro per la distribuzione ai congedati, i fogli di congedo già compilati e per quanto sia possibile completati con tutte le indicazioni occorrenti.

Si asterranno da tale invio soltanto nel caso eccezionalissimo che essi, per eventi vari, manchino assolutamente di precise indicazioni.

I comandi dei distretti però controlleranno e firmeranno detti fogli di congedo.

7. — Come è stato avvertito con la circolare 51 del *giornale militare* c. a., col 30 aprile 1921 cesserà la facoltà pei militari appartenenti a classi congedate di rimanere alle armi, giusta il decreto luogotenenziale n. 1954 del 12 dicembre 1918, con vincolo trimestrale rinnovabile.

Per conseguenza i militari da congedarsi in applicazione della presente circolare non saranno ammessi a valersi della suddetta facoltà, poichè essi non potrebbero impegnarsi a rimanere in servizio per un trimestre intero.

8. — Il rendiconto graduale numerico (distinto per arma, corpo e specialità) prescritto dal n. 23 della circolare 690 del *giornale militare* 1918 e da compilarsi con l'avvertenza di cui al n. 17 della circolare 486 citata, dovrà essere qui trasmesso entro il 1° aprile 1921.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 73. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo dei militari arruolati con la classe 1901 ammessi alla ferma di tre mesi — Invio in licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva per i militari arruolati con la classe 1901, aventi diritto alla riduzione di ferma.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 febbraio 19221.

Agli effetti dell'invio in congedo di quei militari, arruolati durante la leva sulla classe 1901, che abbiano, dopo la loro venuta alle armi, ottenuta l'ammissione alla ferma ridotta per uno dei titoli previsti dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, questo Ministero rammenta, ad ogni buon fine, che col giorno 8 volgente si inizierà il compimento del periodo dei tre mesi di servizio di cui al n. 5 delle istruzioni per l'applicazione del citato R. decreto.

In conseguenza, a partire da tale data e, successivamente, al compimento del detto periodo di servizio — la cui decorrenza si inizia dalla data della effettiva presentazione alle armi dei militari — i comandi di corpo provvederanno perchè i militari stessi, in cui favore sia stata notificata la decisione di ammissione alla ferma ridotta, vengano senz'altro inviati in congedo illimitato.

Per evitare poi ritardi nel congedamento di militari, arruolati con la classe 1901, che abbiano già prestato tre mesi di servizio alle armi, ed abbiano in corso o inizino pratiche per l'ammissione alla ferma ridotta, questo Ministero determina che, in attesa della relativa decisione da parte del competente consiglio di leva, sia ai militari stessi concessa una licenza straordinaria a tempo indeterminato.

Tale concessione potrà essere fatta soltanto nel caso in cui dai documenti prodotti risulti provata *in modo indubbio* l'esistenza del titolo accampato, e ciò si rilevi da apposita dichiarazione scritta da parte della competente autorità prefettizia, alla quale pertanto dovranno d'urgenza a tal uopo rivolgersi i comandi di corpo, qualora militari alla loro dipendenza dichiarino di avere in corso domanda di ammissione alla ferma ridotta, di cui ignorino ancora l'esito.

I prefetti e sottoprefetti, nel caso che per qualsiasi ragione il consiglio di leva non possa subito pronunziarsi in merito alle domande per riduzione di ferma, avranno cura di esaminare i documenti prodotti, e, ove da questi risulti provata *in modo indubbio* l'esistenza dell'accampato titolo alla chiesta riduzione, ne informeranno, d'urgenza, i comandi dei corpi cui appartengono i militari interessati, comandi i quali provvederanno in conseguenza per l'invio dei militari stessi in licenza in attesa di congedo, sempre quando, beninteso, questi abbiano già prestato tre mesi di effettivo servizio alle armi.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 74. — SCUOLE MILITARI — CONCORSI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 3 febbraio 1921.

Nella previsione che la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra non potrà avvenire che verso la metà del venturo anno 1922, questo Ministero, nell'intento di mettere gli ufficiali concorrenti in condizioni più propizie ad una completa preparazione, determina di rimandare i termini prescritti per il relativo concorso bandito colla circolare 587 *giornale militare* 1920 portando dal 31 marzo al 30 settembre 1921 il termine utile per la presentazione delle domande; dal 31 luglio al 31 dicembre 1921 quello per la presentazione del lavoro scritto richiesto e di eseguire nella prima quindicina dell'aprile 1922 la prova pratica orale che era stata fissata per la prima quindicina del settembre 1921.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 75. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Concessione di brevi licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa delle scuole medie e normali e dei corsi magistrali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 febbraio 1921.

Il Ministero della pubblica istruzione con ordinanza del 15 gennaio u. s. ha concesso una quarta sessione straordinaria di esami di licenza, che avrà luogo entro il prossimo mese di marzo, a favore degli studenti militari ed ex militari delle scuole medie e normali e dei corsi magistrali, che abbiano perduto, per qualsiasi motivo, almeno una delle tre precedenti sessioni straordinarie.

I comandi di corpo avranno quindi cura di concedere *tempestivamente* ai sottufficiali e militari di truppa che comproveranno di essere licenziandi di dette scuole, con certificato di ammissibilità agli esami, rilasciato dal capo dell'istituto nel quale sono inscritti, la breve licenza necessaria per recarsi a sostenerne le prove, in modo che abbia effettiva applicazione quanto già dispone in materia il n. 72 lettera *b)* del regolamento per le licenze nel R. esercito e che siano evitate disparità di trattamento e giustificati reclami.

La concessione riguarda, beninteso ove non ostino imprescindibili ragioni di forza maggiore, anche i militari dislocati nelle colonie e all'estero.

Essa è applicabile soltanto ai militari della classe 1900 ed, eventualmente, a quelli di classi precedenti tuttora alle armi alla data degli esami.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 76. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Ufficiali da richiamare dal congedo quale consegnatari di depositi munizioni.** — (Direzione generale artiglieria). — 3 febbraio 1921.

Con circolare n. 427 *giornale militare* s. a., questo Ministero dispone pel richiamo in servizio di un certo numero di ufficiali, in congedo da adibire al servizio rastrellamento proietti inesplosi. Dato che il numero delle domande all'uopo pervenute è di gran lunga superiore al bisogno, per cui molte di esse non potranno essere accolte, e tenuto conto d'altronde della necessità di disporre di un congruo quantitativo di ufficiali per adibirli sia quali consegnatari di depositi munizioni e polveriere, sia quali addetti ai lavori agricoli con esplosivi, si invitano coloro fra gli ufficiali che già hanno presentato do-

manda pel rastrellamento, e che intendessero concorrere anche a tal nuovo richiamo, di volerlo segnalare direttamente a questo Ministero (direzione generale artiglieria), facendo pervenire le relative domanda non oltre il 28 febbraio.

Si avverte che, tenuto conto del fatto che la carica di consegnatari di depositi munizioni e polveriere presenta minori disagi e minori pericoli di quella relativa al rastrellamento, agli ufficiali richiamati in servizio, a senso della presente circolare, saranno corrisposti solo gli assegni del proprio grado, compresi i caro-viveri, senza la speciale indennità di lire 400 mensili.

Il Ministro — I. BONOMI.

AVVISI

NORME per l'abbonamento alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, per l'anno 1921, e prezzi di vendita degli atti della raccolta.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla raccolta ufficiale in volume delle leggi e dei decreti, per l'anno 1921, sono stabiliti in lire NOVANTA, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, ed in lire *NOVANTA-SEI*, comprese pure le spese di posta, per i privati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *direzione dell'ufficio gestione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno - Via Giulia, n. 52 in Roma*, indicandosi chiaramente, anche sul tagliando, la persona o l'ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina- vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di *cent.* 5 o 10, prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa, allegato A, del T. U., approvato con decreto-legge luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-legge luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato dell'importo della relativa tassa di bollo ai termini dei suddetti decreti.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della raccolta del 1921, è stabilito in lire CENTO. Per ogni singolo volume, ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di lire *diciotto* e *centesimi cinquanta*, il prezzo di ciascuna puntata.

Gli atti in fogli sciolti della raccolta dello stesso anno 1921, saranno venduti ai prezzi seguenti:

Atti da una a quattro pagine	L.	0,25
Atti da cinque ad otto pagine	»	0,35
Atti da nove a dodici pagine	»	0,45
Atti da tredici a sedici pagine	»	0,50

Il prezzo degli atti di oltre sedici pagine (cioè di oltre un sedicesimo), sarà di tante volte 50 centesimi quanti saranno i sedicesimi di cui essi si comporranno, computando per un sedicesimo anche le frazioni di sedicesimo.

Infine i prezzi di vendita degli atti di Governo, stampati dall'anno 1861 all'anno 1920 inclusivamente, sono stabiliti come segue:

Ciascuna raccolta completa	L.	36 —
Ciascun volume separato	»	7 —
Ciascuna puntata	»	0,50

Il prezzo degli atti in fogli sciolti degli anni suddetti è quello stesso fissato per gli atti del 1921.

Concorso per il posto di direttore del Sanatorio « Eremo di Lanzo Torinese ».

E' aperto il concorso per il posto di direttore del sanatorio « Eremo di Lanzo Torinese ».

Il concorso è per titoli. I candidati dovranno dimostrare la propria competenza specifica sanatoriale e le proprie attitudini amministrative. A parità di condizioni saranno preferiti i candidati che abbiano già diretto istituti ospedalieri antitubercolari.

Il concorso sarà deciso da una commissione che verrà nominata dopo la chiusura di esso e sarà composta di cinque membri, di cui uno designato dal direttore generale della sanità pubblica, uno dal presidente dell'ordine dei medici della provincia di Torino, uno dal preside della facoltà di medicina dell'università di Torino, uno dal presidente del consiglio d'amministrazione degli ospedali riuniti di Roma.

Il quinto membro, indicato dal presidente generale della Croce Rossa Italiana, presiederà la commissione. La commissione sarà così composta, sulle designazioni suddette, con ordinanza del presidente generale della Croce Rossa Italiana che indicherà anche il segretario, scelto fra i funzionari dell'ufficio tecnico-sanitario del comitato centrale della Croce Rossa Italiana. Le sedute saranno tenute presso la sede del comitato centrale stesso.

La commissione sceglierà tra i concorrenti una terna nella quale la presidenza della Croce Rossa nominerà il direttore del sanatorio. Gli altri due designati e gli altri concorrenti non avranno acquisito diritto di sorta per il fatto del concorso e dell'esito del medesimo.

La nomina sarà per cinque anni e nell'ultimo semestre del quenquennio può essere riconfermata per il quinquennio successivo. Il direttore del sanatorio avrà lo stipendio complessivo di lire 15.000 nette, pagabili a mensili posticipati. Ogni riconferma per il successivo quinquennio dà diritto ad un aumento dello stipendio per lire 2000, e rimane escluso qualsiasi altro compenso od indennità, tranne che per incarichi speciali, estranei al servizio ordinario, che potessero venirgli affidati dall'associazione.

Il direttore deve impegnarsi di non esercitare la professione privatamente, nè fuori nè dentro del sanatorio.

Il direttore ha diritto all'alloggio nel sanatorio e a prelevare a prezzo di costo dal servizio cucina i generi occorrenti per il vitto proprio e della famiglia convivente a suo carico.

Le domande di concorso in carta legale, con fede di nascita, stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana, certificato di sana e robusta costituzione, certificato di buona condotta, fede penale, laurea in medicina ed in chirurgia, in originale od in copia autentica, saranno inviate (insieme con l'elenco dei titoli costituenti il *curriculum vitae* e le pubblicazioni in numero di sei copie) al comitato centrale della Croce Rossa Italiana, ufficio II, via Toscana 10, non più tardi del giorno 31 marzo 1921.

Non sarà tenuto conto delle domande che perveranno al comitato centrale della Croce Rossa Italiana dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè dei lavori non pubblicati per le stampe non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

L'eletto dovrà dichiarare l'accettazione entro 10 giorni dalla nomina, ed assumere l'ufficio entro un mese.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(5247) — 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

BIBLIOTECA Militare Centrale

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª **1921** 11 Febbraio

N. 77 – **14 novembre 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. – R. decreto n. 1944, che proroga ed abroga disposizioni di carattere legislativo emanate durante la guerra. *Pag.* 92

» **78 – 29 novembre 1920.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale viene prorogato il termine stabilito per la presentazione della relazione della commissione incaricata dello studio e delle proposte inerenti all'ordinamento del R. esercito, al reclutamento e alla riforma di altri istituti preposti alla difesa nazionale . . . . . *Pag.* 94

» **79 – 5 dicembre 1920.** — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che nomina la commissione pel parere sulle domande di revoca agli effetti delle punizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514 . . . *Pag.* 95

» **80 – 16 dicembre 1920.** — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1851, che riduce temporaneamente il periodo minimo di effettivo servizio in Italia per gli ufficiali del R. esercito che facciano domanda di essere nuovamente destinati in Eritrea . . . . . *Pag.* 96

» **81 – 23 dicembre 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1922, che erige in ente morale la « Fondazione Capo Sile », costituita coll'offerta di lire 46.000 nominali, fatta nella misura di lire 43.500 dal comando del 226 reggimento fanteria e di lire 2500 dalla signora Meda di Milano a favore dei militari mutilati e delle famiglie dei militari caduti nella guerra italo-austriaca, appartenenti al predetto reggimento, ed approva lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 96

» **82 – 13 gennaio 1921.** — SERVIZIO AERONAUTICO. – R. decreto col quale si sostituisce un funzionario incaricato a far parte della commissione consultiva per l'aeronautica . . . . . *Pag.* 99

» **83 – 16 gennaio 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 10, che modifica l'art. 2 di quello 7 giugno 1920 n. 739, circa lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 99

» **84 – 16 gennaio 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 11, che aggiunge un comma all'art. 62 di quello 23 ottobre 1919 n. 1971, concernente lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 100

» **85 – 16 gennaio 1921.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto numero 29, col quale viene modificata la composizione della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte o reclami per ricompense al valore militare o per distinti servigi resi nell'attuale campagna di guerra . . . . *Pag.* 101

» **86 – 23 gennaio 1921.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale alcuni ufficiali generali vengono chiamati a far parte della commissione per l'esame delle ricompense al valore militare, per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 102

» **87 – 2 febbraio 1921.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto relativo alla nomina ed attribuzioni delle commissioni per l'esecuzione del Trattato di Rapallo . . . . . *Pag.* 102

» **88 – 8 febbraio 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricognizione generale dei materiali da eseguirsi presso tutti i corpi ed istituti del R. esercito . . . . . *Pag.* 104

N. 89 - 8 febbraio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Sussidi alle famiglie dei militari alle armi . . . . . *Pag.* 106
» 90 - 8 febbraio 1921. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Aspiranti carabinieri ausiliari . . . . . *Pag.* 106
» 91 - 8 febbraio 1921. — AVANZAMENTO. — Formazione del quadro normale di avanzamento per gli ufficiali di talune armi o corpi in S.A.P., per l'anno 1921 *Pag.* 106
» 92 - 8 febbraio 1921. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi d'istruzione tecnico-automobilistica di ufficiali inferiori in S. A. P. d'artiglieria delle specialità pesanti campali, autocampali e controaerei. *Pag.* 107
» 93 - 8 febbraio 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti reclutati durante la guerra. *Pag.* 107
» 94 - 8 febbraio 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 108
» 95 - 9 febbraio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti. *Pag.* 109

AVVISO . . . . . *Pag.* 110

CIRCOLARE N. 77. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R decreto n. 1944, che proroga ed abroga disposizioni di carattere legislativo emanate durante la guerra.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio di legislazione). — 14 novembre 1920. (Gazzetta ufficiale n. 31, del 7 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, col quale si stabilisce la data del 31 ottobre 1920 per la cessazione dello stato di guerra;

Ritenuta l'opportunità, in vista di tale cessazione, di prorogare l'efficacia di alcune disposizioni aventi vigore per la sola durata della guerra o anche per determinati periodi di tempo a questa successivi, nonchè di abrogare alcune altre disposizioni emanate durante la guerra:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quelli per la marina, per il tesoro e per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono prorogate fino al 30 aprile 1921 le seguenti disposizioni:

A) *Assegni e indennità ai militari dell'esercito e della marina*:

Decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1429;
Decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1207;
Decreto luogotenenziale 4 settembre 1919, n. 1830;

B) *Avanzamento e stato degli ufficiali*:

R. decreto 28 marzo 1915, n. 357; articolo 6 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1084; decreto luogotenenziale 13 febbraio 1916, n. 245 e art. 7 del Decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469.

Art. 1. del R. decreto 15 aprile 1915, n. 473;

Art. 2 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 583 e articolo 9 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293;

Art. 5. del R. decreto 13 maggio 1915, n. 621;
R. decreto 25 maggio 1915, n. 767;
R. decreto 25 maggio 1915, n. 768; Decreto luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 966; Decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1083; art. 12 del Decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652; art. 7 del Decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1084 e Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 218, tutti limitatamente agli effetti della conservazione del grado di ufficiale conferito per la durata della guerra;
Art. 5 del Decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1494 e art. 4 del Decreto luogotenenziale 5 gennaio 1917, n. 7 limitatamente al mantenimento della inscrizione nei ruoli delle rispettive categorie di ufficiali in congedo;
Decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1489 solamente agli effetti della conservazione del grado nei limiti ed ai sensi del decreto stesso;
Art. 15 del Decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652.
Art. 7 del Decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1645;
Art. 8 del Decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666;
Art. 12 e 13 del Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944.

Art. 2.

Sono pure prorogati per il tempo rispettivamente sotto indicato i seguenti decreti relativi ai servizi dell'amministrazione centrale della guerra:
Decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155 per la durata di tempo ancora occorrente per il completo riordinamento degli uffici dell'amministrazione centrale della guerra, e in ogni modo non oltre il 30 aprile 1921;
Decreto luogotenenziale 12 giugno 1916, n. 727 fino alla chiusura delle contabilità di cui al decreto stesso, e in ogni modo non oltre il 30 aprile 1921.

Art. 3.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

A) *Militarizzazione*:

Decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1455;

B) *Assegni e indennità*:

Decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 717;

C) *Avanzamento e stato degli ufficiali*:

Articoli 3, 4, 5, 6 del Decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293 e successive modificazioni riferentesi agli articoli stessi, salvi i titoli risultanti da proposte e domande non posteriori al 31 ottobre 1920, e dalle domande altresì che fossero inoltrate in base ad un reclutamento di ufficiali in S. A. P. che il Ministro della guerra fosse per disporre prima del 31 ottobre 1920 in base al detto Decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293;
Art. 7 del Decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666 e art. 30 del Decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, salvi i titoli risultanti da domande non posteriori al 31 ottobre 1920;
Art. 14 del Decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652;
Decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 305;
Articoli 7, 8, 9 del Decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, salvi i titoli degli ufficiali pretermessi per cause varie nell'avanzamento a turno normale in occasione di promozioni normali effettuate entro il 31 ottobre 1920;
Art. 35 del Decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, salvi i titoli risultanti da proposte o domande non posteriori al 31 ottobre 1920;
Decreto luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 492;
Art. 4 del Decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 265.

Art. 4.

E' abrogato dalla data della sua entrata in vigore il Decreto luogotenenziale 14 settembre 1919, n, 1921, relativo alla concessione della qualifica di primo capitano.

Cessano di aver applicazione, salvo le conseguenze penali che ne siano derivate, il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, sull'esonerazioni temporanee dal servizio alle armi dei militari richiamati che lavorino presso stabilimenti privati o imprese che provvedano materiali o lavori per conto dell'esercito e della marina nonchè tutte le altre disposizioni successivamente emanate in materia di esonerazioni temporanee.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° novembre 1920 e sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — MEDA — FACTA.

N. 78. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R decreto col quale viene prorogato il termine stabilito per la presentazione della relazione della commissione incaricata dello studio e delle proposte inerenti all'ordinamento del R. esercito, al reclutamento e alla riforma di altri istituti preposti alla difesa nazionale.** (Gabinetto del ministro - ufficio di legislazione). — 29 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 25 lugio 1920, registrato alla Corte dei conti addì 31 stesso mese, al n. 178, guerra f. 73, col quale è stata istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di coadiuvare il ministro della guerra nella preparazione dei disegni di legge per l'ordinamento definitivo del R. esercito, per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola e per quanto occorra alla riforma degli istituiti preposti alla difesa nazionale, nonchè nella raccolta e nell'esame dei dati tecnici forniti dagli esperti e nella valutazione degli elementi sociali, politici e finanziari connessi all'organizzazione del Paese per la difesa stessa;

Visto il R. decreto 29 agosto 1920, registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1920, reg. 181 guerra, f. 67, col quale si è provveduto per la sostituzione di alcuni membri chiamati a far parte della commissione predetta;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stabilito per la presentazione della relazione;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 4° del R. decreto 25 luglio 1920 richiamato nelle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1920.

Roma, addì 29 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

N. 79. — DISCIPLINA MILITARE. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione pel parere sulle domande di revoca agli effetti delle punizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 dicembre 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti gli articoli 2 (comma *a*) e 3 del R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari durante la guerra:

DECRETA:

Art. 1.

La commissione che, a termini dell'art. 3 del R. decreto sovra citato, dovrà esprimere parere motivato sulle domande di revoca degli effetti inerenti alle punizioni di cui all'art. 2 comma *a*) del decreto stesso: eliminazione dai ruoli, dispensa dal servizio attivo permanente e sospensione dall'impiego per motivi disciplinari di ufficiali dell'esercito, è composta come segue:

FOCHETTI cav. Napoleone	- maggior generale	*Presidente*
PAPINI cav. Tullio	- brigadiere generale	*Membri effettivi*
CERESA gr. uff. Annibale	- direttore capo divisione nel Ministero della guerra	*Membri effettivi*
SACCOMANI cav. Giuseppe	- brigadiere generale	*Membri supplenti*
BALBIS comm. Girolamo	- direttore capo divisione nel Ministero della guerra	*Membri supplenti*

Art. 2.

La commissione sarà coadiuvata da un ufficio di segreteria, composto dei signori:

QUARANTA cav. dott. Dante - capo sezione nel Ministero della guerra - *Capo della segreteria.*

GIULIANI cav. Renato	- maggiore di fanteria
TRICOMI Ernesto	- tenente di artiglieria.

Art. 3.

La commissione ha facoltà di chiedere sulla condotta militare e civile tenuta dagli interessati, posteriormente alla punizione dei cui effetti invocano le revoca, tutti quei documenti e tutte quelle informazioni che possano servirle di norma nelle sue deliberazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 80. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPE ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1851, che riduce temporaneamente il periodo minimo di effettivo servizio in Italia per gli ufficiali del R. esercito che facciano domanda di essere nuovamente destinati in Eritrea.** — (Divisione stato maggiore). — 16 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 10, del 13 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto la legge, 24 maggio 1903, n. 205, e il R. decreto 26 giugno 1904, n. 411;
Visto il decreto 22 settembre 1905, n. 507 e le successive modificazioni;
Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Considerato che per l'attuale scarsa disponibilità di ufficiali, specialmente dei gradi inferiori, e che l'avvicendamento degli ufficiali al fronte in Patria, pochi fra quelli che chiedono di essere nuovamente trasferti in Eritrea, hanno i quattro anni di permanenza in Patria voluti dall'ordinamento amministrativo della colonia eritrea;
Inteso il governatore della colonia;
Inteso il parere del Consiglio coloniale;
Inteso il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sino a che perdureranno le attuali condizioni del R. esercito, è consentito che il periodo minimo di quattro anni di permanenza in Italia necessario per essere nuovamente destinati in Eritrea, previsto dal 6° comma dell'art. 45 dell'ordinamento amministrativo per l'Eritrea, sia ridotto, per gli ufficiali che fanno domanda di destinazione in detta colonia, ad un anno di effettivo servizio nel R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI.

N. 81. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1922, che erige in ente morale la « Fondazione Capo Sile », costituita coll'offerta di L. 46.000 nominali, fatta nella misura di L. 43.500 dal comando del 226° reggimento fanteria e di L. 2500 dalla signora Meda di Milano a favore dei militari mutilati e delle famiglie dei militari caduti nella guerra italo-austriaca, appartenenti al predetto reggimento, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 23 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 21, del 26 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista l'offerta del capitale nominale di L. 46000 (quarantaseimila), investito in cartelle del 5° Prestito nazionale 5%, fatta nella misura di L. 43500 (quarantatremilacinquecento) dal comando dal 226° reggimento fanteria e di L. 2500 (duemila-

cinquecento) dalla signora Meda di Milano a favore dei mutilati e delle famiglie dei militari di truppa ed ufficiali caduti nella guerra italo-austriaca, e appartenenti al predetto reggimento;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione Capo Sile », costituita coll'offerta di L. 46000 (quarantaseimila), fatta nella misura di L. 43500 (quarantatremilacinquecento), dal comando del 226° reggimento fanteria e di L. 2500 (duemicinquecento) dalla signora Meda di Milano a favore dei mutilati e delle famiglie dei militari (truppa e ufficiali) caduti nella guerra italo-austriaca, e appartenenti al predetto reggimento, è eretta in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di otto articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

I. BONOMI.

Statuto organico del fondo d'assistenza ai mutilati e alle famiglie dei caduti del 226° regg. fanteria. - Fondazione « Capo Sile «.

Art. 1.

L'ente, costituito per l'assistenza di militari mutilati e delle famiglie dei caduti del 226° reggimento fanteria, avrà il nome di fondazione « Capo Sile » a ricordo delle gesta compiute dal reggimento in quella località nel 1917.

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente, investito in cartelle del 5° Prestito nazionale, le quali saranno convertite in certificati di consolidato nominativi 5%, intestati alla « Fondazione Capo Sile » e depositati presso il comando del predetto reggimento, è costituito dal capitale iniziale del valore nominale di L. 46.000 formato come segue:

1° Da L. 30.000, provenienti da feste e lotterie effettuate dal reggimento, nonchè da piccole oblazioni di militari e cittadini;

2° Da L. 2500, offerte dalla signora Meda di Milano;

3° Da L. 6.900 provenienti dagli utili dello spaccio cooperativo del vecchio reggimento e da premi offerti dal sindaco di Arezzo;

4° Da L. 1.400, arretrati di soprassoldo della medaglia d'oro al valor militare conferita alla bandiera del reggimento;

5° Da L. 5.200, provenienti dagli interessi del capitale e degli utili dello spaccio cooperativo del reggimento ricostituito.

Art. 3.

Colla rendita annuale dell'ente, saranno concessi sussidi:

1° Ai militari di truppa ed eccezionalmente agli ufficiali mutilati già appartenenti al reggimento 226° fanteria, che ne facciano richiesta e che risultassero bisognosi;

2° Alle famiglie superstiti dei militari di truppa, ed eccezionalmente a quelle degli ufficiali semprechè bisognose.

Gli aspiranti al sussidio devono presentare domanda in carta libera al comando del 226° reggimento fanteria.

In mancanza di tale domanda, i sussidi potranno essere accordati ai militari di truppa bisognosi del reggimento, che si siano distinti per atti di valore, e che si segnalino in modo speciale per zelo e buona condotta.

Art. 4.

L'amministrazione dell'ente è affidata ad un consiglio di amministrazione, presieduto dal comandante del reggimento, e dai comandanti di battaglione e di compagnia quali consiglieri. La carica di segretario sarà disimpegnata dall'aintante maggiore in 1ª e quella di contabile dall'ufficiale di amministrazione.

Art. 5.

I sussidi saranno stabiliti nella misura di L. 100. In casi speciali, con deliberazione presa dal consiglio d'amministrazione del fondo e con parere favorevole di almeno 2/3 dei votanti, i sussidi stessi potranno essere stabiliti in misura anche maggiore ma non oltre le 200 lire, qualora però lo consenta la disponibilità dei fondi in relazione al numero delle domande di sovvenzione.

Art. 6.

Il consiglio delibera a maggioranza di voti, tranne nel caso previsto nell'art. 5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria almeno la presenza di un ufficiale superiore e di altri tre membri del consiglio. In caso di parità di voti, prevarrà l'avviso più favorevole al postulante.

Art. 7.

In tutti i casi non previsti nel presente statuto si osserveranno le disposizioni di legge vigenti sulle Opere Pie.

Art. 8.

Annualmente avvenuta la concessione dei sussidi, per cura del consiglio di amministrazione, sarà redatto un rendiconto della gestione dell'ente, e sarà trasmesso al Ministero della guerra.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto colle prime rendite.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 82. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **R. decreto col quale si sostituisce un funzionario incaricato a far parte della commissione consultiva per l'aeronautica.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio di legislazione). — 13 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849;
Visto il R. decreto 18 luglio 1920, relativo alla costituzione della commissione consultiva per l'aeronautica;
Attesochè il contrammiraglio Pietro *Orsini* è stato sostituito a partire dal 1° dicembre 1920 dal sotto ammiraglio Guido *Chelotti* nella carica di ispettore dell'aeronautica per R. marina;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

A decorrere dal 1° dicembre 1920, in sostituzione del contrammiraglio Pietro *Orsini* è chiamato a far parte della commissione consultiva per l'aeronautica il sotto ammiraglio Guido *Chelotti*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

N. 83. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 10, che modifica l'art. 2 di quello 7 giugno 1920 n. 739, circa lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni dello Stato.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 16 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 22, del 27 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919 n. 1971, 27 novembre 1919 n. 2231 e 7 giugno 1920 n. 739;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

All'art. 2 (2° comma) del R. decreto 7 giugno 1920 n. 739, è aggiunta la seguente disposizione:

«L'impiegato provvisto del cennato trattamento, avrà però diritto di conseguire, durante il triennio, lo stipendio maggiore al quale, per effetto di aumenti periodici normali, pervenissero altri impiegati dello stesso ruolo, aventi pari o minore anzianità nel grado, e ciò fino a quando, indipendentemente da tale beneficio, ad esso non competerà un trattamento migliore».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e avrà decorrenza dal 1° dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

N. 84. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 11, che aggiunge un comma all'art. 62 di quello 23 ottobre 1919 n. 1971, concernente lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni dello Stato.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 16 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 22, del 27 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919 n. 1971, 27 novembre 1919 n. 2231 e 7 giugno 1920 n. 739;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 62 del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, è aggiunto il seguente 3° comma:

« Quando ad essi competa una indennità per una volta tanto, invece di pensione, in un ammontare inferiore ad un anno di stipendio, sarà loro corrisposta la differenza fino al raggiungimento della somma pari all'anno di stipendio medesimo, a titolo di indennità ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto retroattivo a favore degli impiegati collocati a riposo o dispensati dal servizio a norma dell'art. 62 del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, e sono applicabili anche nei riguardi del personale di cui all'articolo 74 del decreto medesimo.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

N. 85. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 29, col quale viene modificata la composizione della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte o reclami per ricompense al valor militare o per distinti servigi resi nell'attuale campagna di guerra.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 16 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 30, del 5 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1374, che istituisce una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per l'attuale campagna di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 803, che modifica la composizione della commissione predetta;

Visto il decreto luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 359, che porta variazioni all'ordinamento della commissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La commissione incaricata dell'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare e per distinti servizi resi durante la guerra 1915-1918, sarà composta di un generale d'esercito, presidente, di tredici ufficiali generali, da scegliersi anche fra quelli collocati in P. A. S. e di due ufficiali ammiragli, membri, e si scinderà in tre sottocommissioni di cinque membri ciascuna.

Art. 2.

Le tre sottocommissioni giudicheranno sulle proposte o sui reclami, e le deliberazioni saranno valide se prese con l'intervento di almeno tre membri.

Le proposte e i reclami che interessano i militari di marina saranno portate all'esame di una delle sottocommissioni di cui fa parte un ufficiale ammiraglio.

Le sottocommissioni saranno presiedute dall'ufficiale generale o ammiraglio più anziano fra i componenti.

Art. 3.

Saranno portate all'esame dell'intero consesso le proposte e i reclami per concessione di medaglia d'oro, quelli concernenti gli ufficiali generali e quelli di peculiare importanza.

Le deliberazioni delle sottocommissioni e della commissione in seduta plenaria saranno prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, la decisione si intenderà favorevole all'interessato.

Il Ministero della guerra emanerà le norme in base alle quali le tre sottocommissioni dovranno funzionare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI — SECHI.

N. 86. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale alcuni ufficiali generali vengono chiamati a far parte della commissione per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 16 gennaio 1921 n. 29, col quale si modifica la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915 n. 1374, per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I seguenti ufficiali generali sono chiamati a far parte della commissione incaricata dell'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare e per distinti servizi resi durante la guerra 1915-1918:

Maggior generale MENARINI cav. Giuseppe;
Id. POGGI cav. Rosolino;
Id. POLVER cav. Gaetano;
Brigadiere generale SPILLER cav. Gaetano;
Id. BARBIERI cav. Giuseppe;
Id. ZANETTI cav. Ezio.

Art. 2.

Il maggior generale SQUILLACE cav. Carmelo è esonerato dalla carica di membro della detta commissione, e, in sua vece, è nominato il tenente generale NEGRI dei conti di LAMPORO nob. Ettore.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — SECHI.

N. 87. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GEIERALE DELLO STATO. — **R. decreto relativo alla nomina ed attribuzioni delle commissioni per l'esecuzione del Trattato di Rapallo.** — (Divisione stato maggiore). — 2 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato concluso a Rapallo tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, pel commercio, per l'istruzione pubblica e per l'agricoltura;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

A delegati del Regno d'Italia nelle commissioni per la delimitazione dei territori di cui all'articolo V del Trattato di Rapallo, sono nominati:

a) pei confini tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nella Venezia Giulia:

il senatore Francesco SALATA, *presidente;*
il generale Nicola VACCHELLI;
il colonnello Italo GARIBOLDI;

b) per i confini tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nella Dalmazia:

il senatore Francesco SALATA, *presidente;*
il generale conte Eugenio BARBARICH;
il dott. Natale KREKICH.

c) per i confini del Regno d'Italia e del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, verso lo Stato di Fiume:

il nob. comm. ing. Ferdinando QUARTIERI, *presidente;*
il comm. Arrigo GULLINI;
il colonnello Ottorino CARLETTI.

Art. 2.

Le commissioni predette, che nella loro azione si manterranno nel più stretto contatto, hanno facoltà di definire, con l'approvazione dei rispettivi Governi, ogni questione risultante dalla sistemazione territoriale statuita con il Trattato di Rapallo.

In particolare la commissione per la Dalmazia preparerà, per la sua parte, la convenzione speciale prevista al terzo capoverso dell'articolo 11 del Trattato.

Art. 3.

La competenza delle commissioni per quanto riguarda le isole indicate all'articolo III del Trattato di Rapallo si determina sulla base dell'appartenenza amministrativa delle isole stesse.

Art. 4.

A delegati del Regno d'Italia alla conferenza di cui all'art. VI del Trattato di Rapallo per tutti gli accordi diretti a stabilire i più cordiali rapporti economici o finanziari col Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sono nominati

il comm. Lodovico LUCIOLI, direttore generale delle Gabelle, *presidente;*
il comm. dott. Giovanni BELLI, vice direttore generale del commercio;
il dott. Alberto MOSCHENI, direttore generale dei magazzini generali di Trieste;
il nob. comm. ing. Ferdinando QUARTIERI;
il senatore Francesco SALATA;
il deputato conte Fulco TOSTI DI VALMINUTA.

La Confederazione generale dell'industria italiana e la società degli agricoltori italiani saranno invitate a designare ognuna un membro per prendere parte ai lavori.

Altri tecnici saranno aggregati alla conferenza quando siano in discussione questioni di loro speciale competenza; essi saranno scelti sia nelle amministrazioni pubbliche sia fra i rappresentanti delle industrie e produzioni interessate.

Il cav. MARIANI, addetto commerciale alla R. legazione in Belgrado, ed il cavaliere SCARPA del Ministero del commercio, fungeranno da segretari della commissione.

Art. 5.

A delegati del Regno d'Italia per le trattative col Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, circa le relazioni di cultura fra i due Paesi di cui all'articolo VIII del Trattato di Rapallo, sono nominati:

il senatore prof. Francesco RUFFINI, *presidente*;
il senatore Francesco SALATA;
il prof. Giovanni GENTILE.

Alla stessa commissione è affidata la preparazione degli accordi previsti all'ultimo capoverso dell'articolo VII del Trattato circa la validità degli studi superiori compiuti nei rispettivi Stati.

Art. 6.

Le cinque commissioni di cui nel presente decreto riferiranno al cav. Salvatore CONTARINI, segretario generale del Ministero degli affari esteri, cui spetteranno le direttive ed il coordinamento dei lavori dei quali ai precedenti articoli.

Art. 7.

Il ministro degli affari esteri stabilirà il trattamento dei delegati durante l'esercizio delle loro funzioni e quant'altro possa occorrere all'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SFORZA — GIOLITTI — FACTA — BONOMI — SECHI — ALESSIO — CROCE — MICHELI.

N. 88. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ricognizione generale dei materiali da eseguirsi presso tutti i corpi ed istituti del R. esercito.** — (Direzione generale revisione conti). — 8 febbraio 1921.

A scioglimento della riserva espressa nella circolare n. 209 del *giornale militare* dello scorso anno, il Ministero dispone che, con le stesse norme dettate dalla circolare anzidetta, anche le direzioni, uffici e stabilimenti del genio e tutti gli enti d'aeronautica effettuino la ricognizione generale dei materiali costituenti il proprio carico e compilino i relativi inventari riferiti però alla data del 30 giugno — 1° luglio 1921, anzichè a quella del 30 giugno — 1° luglio 1920.

La ricognizione dei materiali di cui trattasi dovrà pertanto subito essere predisposta, ed i singoli capi di servizio, sotto la loro personale responsabilità, daranno ordini per il suo inizio in modo che essa abbia sicuro termine al 30 giugno del corrente anno. Solo per eccezionali ragioni, debitamente comprovate ed in tempo utile rappresentate a questo Ministero, potrà essere consentito che la detta ricognizione si prolunghi anche nei primi mesi dell'esercizio venturo senza però che tal fatto arrechi nocumento al fine principale cui essa mira, di fissare cioè l'esatta e reale consistenza di magazzino al 1° luglio 1921, che, com'è noto, dovrà servire di base a dovrà quindi essere riportata, in luogo della rimanenza contabile dell'esercizio 1920-21, nelle scritture e nei conti giudiziali dell'esercizio 1921-22.

E' ovvio che le consistenze precisate prima del 30 giugno p. v. dovranno essere debitamente aggiornate, e quelle eventualmente precisate dopo tale data, come sopra si specifica, dovranno riportarsi alla data stessa, scomputando i materiali ricevuti nel frattempo, e tenendo conto di quelli spediti.

In proposito le commissioni incaricate della ricognizione, dovranno anche curare che le richieste di carico e di scarico riflettenti i movimenti dei materiali compiuti a tutto il 30 giugno p. v., siano effettivamente compilate e debitamente quietanzate per tale epoca, affinchè alla reale cessione dei materiali corrisponda nel tempo voluto il relativo movimento contabile, che altrimenti potrebbe determinare errori ed inesattezze d'imputazione di esercizio, sia da parte dell'ente cedente come di quello ricevente.

Stabilita quindi la data degli inventari al 30 giugno — 1° luglio 1921 e l'immediata predisposizione della ricognizione, in ogni altra parte verranno osservate le altre disposizioni contenute nella citata circolare n. 209 del 1920, ritenendo beninteso spostate in correlazione le date e le contabilità ivi menzionate.

L'esemplare d'inventario di cui al n. 8 della circolare stessa, verrà trasmesso a questo Ministero non oltre il mese di luglio p. v., e la contabilità in materie dell'esercizio 1921-22 verrà senz'altro iniziata e tenuta al corrente, non intendendo questo Ministero che rimanga per alcuna ragione arretrata.

Le contabilità degli esercizi precedenti a quello anzidetto, saranno chiuse, contemporaneamente, a parte, affinchè non costituiscano ingombro od intralcio per la tenuta e resa di quelle che si iniziano sulla base dell'inventario di cui è parola.

Le amministrazioni specificate nella citata circolare n. 209 del *giornale militare* 1920, che non avessero potuto ancora effettuare la ricognizione e gli inventari riferiti al 30 giugno u. s., sono autorizzate a darvi compimento nel tempo che la presente circolare stabilisce per le direzioni, uffici e stabilimenti del genio ed enti d'aeronautica, e quindi a fissare la data di base della ricognizione stessa e degli inventari relativi al 30 giugno-1° luglio p. v.

In conseguenza, e solo per le amministrazioni suaccennate, le date specificate nella detta circolare s'intenderanno spostate, per tutti gli effetti, di un esercizio finanziario, inquanto la contabilità in materia da impiantarsi con la consistenza emergente dall'inventario sarà necessariamente quella dell'esercizio 1921-22 e le disposizioni di cui al n. 10 della stessa circolare dovranno riferirsi alla contabilità del 1920-21.

Dovendosi però delle dette amministrazioni redigere apposito elenco, il Ministero prescrive che gli venga trasmesso in proposito da ciascuna di esse, opportuno ed immediato avviso con lettera d'ufficio.

I singoli capi dei servizi, direzioni ed uffici di cui trattasi, sono dal Ministero interessati ad assicurarsi e vigilare personalmente e sotto la loro assoluta responsabilità, perchè la ordinata ricognizione, la compilazione dei relativi inventari e l'inizio della contabilità in materia dell'esercizio 1921-22, abbiano rigorosa esecuzione nel tempo e nei modi prescritti.

L'interessamento anzidetto s'intende esteso anche a tutti i comandanti di corpo e capi di servizio presso le di cui amministrazioni è fatto obbligo della ricognizione di cui trattasi.

Le amministrazioni specificate nella circolare n. 150 del *giornale militare* 1920, per quanto riguarda l'inizio e la tenuta delle contabilità dell'esercizio corrente, la quale, partendo dalla già predisposta ricognizione, deve, come già fu ordinato, esattamente chiudersi ed essere presentata nel tempo prescritto, saranno classificate in due categorie.

1° Amministrazioni che hanno già trasmessa, od hanno già approntata per essere trasmessa al Ministero, la contabilità in materie dell'esercizio 1919-20, unitamente alla 2ª copia dell'inventario di cui al n. 6 della anzidetta circolare n. 150.

2° Amministrazioni che non hanno potuto ancora ottemperare a quanto sopra.

Le prime riporteranno sui conti giudiziali del corrente esercizio le rimanenze al 30 giugno 1920 emergenti dalla chiusura della contabilità del 1919-20. Il Ministero si riserva per esse di dare nel corrente esercizio opportune disposizioni sul modo di ripianare

le differenze tra i quantitativi dei materiali riscontrati esistenti nella ricognizione e quelli risultanti dal carico delle scritture, debitamente specificati nella seconda copia dell'inventario qui trasmessa con la contabilità del 1919-20. Per ogni buon fine, potendo essere avvenuto qualche disguido nella trasmissione dei documenti e contabilità anzidetti, le amministrazioni di cui è parola notificheranno con lettera d'ufficio la data della loro trasmissione a questo Ministero ed il relativo numero di protocollo.

Le seconde iscriveranno nei conti giudiziali dell'esercizio in corso, in luogo della rimanenza contabile dell'esercizio 1919-20, i quantitativi risultanti dagli eseguiti inventari, affinchè non vi siano ragioni di ritardo per l'esatta tenuta e chiusura delle contabilità di cui è parola.

In conseguenza, allorchè procederanno alla chiusura della contabilità del 1919-20, si atterranno alle disposizioni date con i n. 9 e 10 della più volte citata circolare n. 209 del *giornale militare* 1920. — Le amministrazioni che dovranno ottemperare alla presente disposizione sono tenute a darne subito avviso a questo Ministero con lettera d'ufficio.

Quanto sopra a modifica del n. 6 e dell'ultimo periodo del n. 7 della circolare n. 150 del predetto *giornale militare*.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. **89.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Sussidi alle famiglie dei militari alle armi.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 8 febbraio 1921.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari che a decorrere dal 1° febbraio 1921 sono abolite le circolari del Comando Supremo n. 170 del 4 maggio 1919 n. 2000; del 1° febbraio 1919 relative alla concessione di sussidi speciali ai militari delle truppe mobilitate e alle loro famiglie.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. **90.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Aspiranti carabinieri ausiliari.** — (Divisione stato maggiore). — 8 febbraio 1921.

Per norma dei comandi interessati si comunica che, ferme restando le disposizioni che regolano l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali dei carabinieri effettivi e degli ausiliari con vincolo di 24 mesi di ferma, deve intendersi, fino a nuovo avviso, sospeso l'arruolamento nell'arma degli aspiranti a carabinieri ausiliari senza vincolo di ferma.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. **91.** — AVANZAMENTO. **Formazione del quadro normale d'avanzamento per gli ufficiali di talune armi o corpi in S. A. P., per l'anno 1921.** — (Divisione stato maggiore). — 8 febbraio 1921.

A mente del paragrafo 151 del regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali di amministrazione in S. A. P. di taluni gradi per poter essere iscritti sul quadro normale d'avanzamento per l'anno 1921, siano i seguenti:

Da tenente colonnello a colonnello: 1° aprile 1917,

Da maggiore a tenente colonnello: 17 giugno 1917, fino a Morelli Oreste;
Da tenente a capitano: 10 aprile 1917.

Con l'occasione si ritiene opportuno preavvertire che, avendo cessato di avere applicazione la legislazione di guerra, sono tornate in vigore le normali disposizioni per quanto ha tratto all'avanzamento ad anzianità ed a scelta nei vari gradi.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 92. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione ai corsi d'istruzione tecnico-automobilistica di ufficiali inferiori in S. A. P. d'artiglieria delle specialità pesanti campali, autocampali e controaerei.** — (Ufficio automobilistico). — 8 febbraio 1921.

Sciogliendo la riserva contenuta nell'ultimo capoverso della circolare 481 del *giornale militare* 1920, allo scopo di conferire agli ufficiali inferiori in S. A. P. d'artiglieria delle specialità pesante campale, autocampale e controaerei quelle cognizioni tecniche automobilistiche professionali indispensabili allo speciale servizio, questo Ministero dispone che i predetti ufficiali siano ammessi a frequentare, alternativamente i corsi d'istruzione di cui alla predetta circolare 481 che si svolgono ogni due mesi presso il Centro Automobilistico di Roma (batteria Nomentana) e cioè il 4°, 6° e 8°, ecc.

I comandi di corpo d'armata, 15 giorni prima dell'inizio di ciascun corso, trasmetteranno a questo Ministero (ufficio automobilistico) l'elenco nominativo degli ufficiali comandati a frequentare il corso nella misura seguente:

Uno per ciascuno dei reggimenti pesanti campali (1°, 2°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° e 14°).

Uno per ciascuno dei tre depositi controaerei.

Due per ciascuno dei reggimenti campali che hanno uno o due gruppi distaccati (3°, 5°, 7° e 11°).

Due per il reggimento autoportato (uno per i gruppi alla sede, l'altro per i gruppi di Crema).

Ai predetti corsi (4°, 6° e 8°, ecc.) dovrà però partecipare un ufficiale inferiore per ciascun centro automobilistico, anzichè due, come è stabilito dalla citata circolare 481.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 93. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti reclutati durante la guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 8 febbraio 1921.

Il 1° aprile p. v. avrà inizio il 2° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di arma combattente reclutati durante la guerra.

Le modalità per lo svolgimento del corso sono quelle stabilite nella circolare n. 177 del *giornale militare* dello scorso anno, alle quali dovranno essere apportate le seguenti varianti:

Durata del corso (esami compresi): 7 mesi per la cavalleria e 5 per le altre armi.

Gli ufficiali di fanteria, artiglieria e genio, che desiderano essere dispensati dalla frequenza dovranno inoltrarne al più presto domanda (carta da bollo da L. 2) indiriz-

zata a questo Ministero (Direz. gen. pers. ufficiali) pel tramite dei rispettivi comandanti di corpo o capi servizio che le trasmetteranno direttamente, con la massima sollecitudine e ad ogni modo non oltre il 6 marzo, alla Direzione superiore delle scuole militari (Roma), la quale, a sua volta, dopo avervi apposto il proprio parere, le rimetterà alla predetta Direzione generale per le ulteriori decisioni.

Allo scopo di salvaguardare per quanto è possibile gli interessi degli ufficiali, essi dovranno indicare nella domanda oltre i titoli di studio posseduti, anche tutte le altre ragioni - non escluse quelle di famiglia - che crederanno di specificare a giustificazione delle domande stesse.

I comandanti di corpo o capi servizio nell'annotarle esprimeranno un esplicito parere sulle qualità disciplinari e di carattere dell'ufficiale, sul suo grado di coltura generale e professionale, e, qualora ne sia fatto cenno nella domanda, sulle sue condizioni di famiglia.

Gli ufficiali dispensati dalla frequenza, dovranno, senza ulteriori comunicazioni, presentarsi il 31 luglio alle rispettive scuole per sostenervi gli esami. Ad essi sarà concessa dai corpi, immediatamente prima di tale data, una licenza speciale di 15 giorni.

Gli ufficiali allievi che agli esami finali non conseguano l'idoneità in arte militare o in più di una materia od anche in una sola, qualora in quest'ultimo caso la media complessiva sia inferiore ai 12/20, dovranno ripetere il corso e ad essi non verrà più concessa la dispensa dalla frequenza.

Il Ministero si riserva di pubblicare nella prossima dispensa del *giornale militare* i nomi degli ufficiali comandati ai corsi ed in una delle successive, i nomi di coloro che avranno ottenuta la dispensa dalla frequenza.

Il Ministro — I. BONOMI

N. 94. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 8 febbraio 1921. 1921.

In attesa che siano pubblicate le norme relative ai corsi allievi ufficiali di complemento per i militari della classe 1901, questo Ministero determina che i militari della classe stessa lasciati in congedo provvisorio in attesa di detti corsi siano subito invitati, per cura dei rispettivi comandi di distretto, a produrre *d'urgenza* i prescritti documenti a complemento del titolo di studio già presentato, e cioè:

a) certificato penale;

b) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Contemporaneamente i comandi di distretto richiederanno d'urgenza al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, nonchè le informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I predetti documenti, insieme col titolo di studio, le informazioni riservate e la dichiarazione del casellario giudiziale, dovranno dai distretti essere sollecitamente trasmessi ai rispettivi comandi di corpo d'armata che, a senso del § 333 della istruzione complementare su accennata, decideranno circa l'ammissibilità degli aspiranti.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 95. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 febbraio 1921.

Portasi a conoscenza per opportuna norma, che con decreto ministeriale in corso, in base al quale resterà abrogato il decreto ministeriale 7 febbraio 1912 (circolare 224-1912) la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali ed altri individui per il mantenimento e la cura negli stabilimenti sanitari militari verrà modificata, a partire dal 1° febbraio 1921, come appresso:

	Retta giornaliera negli ospedali militari e nelle infermerie presidiarie.	Retta giornaliera negli stabilimenti balneari militari.
Ufficiali, impiegati, e marescialli (esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali) secondo lo stipendio o pensionne lordi:		
Di lire 11.500 o più . . . . . L.	20,—	21,—
da » 10.500 (incluse) a meno di L. 11500 . . »	16.—	17,—
» » 9.200 » » » 10500 . . »	15,—	16,—
» » 8.000 » » » 9200 . . »	12,50	13,50
» » 6.400 » » » 8000 . . »	10,—	11,—
» » 4.000 » » » 6400 . . »	7,50	8,50
inferiore a L. 4.000 . . . . . »	7,—	7,50
Brigadiere, vice brigadiere e uomini di truppa dei carabinieri reali (compresi gli ausiliari ed esclusi gli allievi); sergenti maggiori e sergenti delle altre armi; e militari di truppa delle altre armi medesime quando la retta non è a carico dell'amm.ne militare . . L.	6,50	6,50
Personale della R. marina, della R. guardia di finanza, della R. guardia per la pubblica sicurezza, e di altri corpi armati pel servizio dello Stato, di grado corrispondente a quelli di brigadiere e sergente maggiore, vice brigadiere e sergente, e caporale e soldato del R. esercito . . . . . L.	7,—	7,50

I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali debbono pagare quella tra le rette di cui sopra, corrispondente allo stipendio lordo cui va ragguagliata la loro paga giornaliera, accresciuta dei relativi aumenti triennali, e dell'indennità di grado e relativi aumenti quadriennali.

I marescialli della R. marina, della R. guardia di finanza, della R. guardia per la pubblica sicurezza e di altri corpi armati pel servizio dello Stato, debbono corrispondere la retta, con lo stesso criterio, aumentando la retta stessa di centesimi 50.

Le persone ammesse agli stabilimenti sanitari militari prima del 1° febbraio 1921, continueranno a pagare, fino al termine della cura, la retta che era stabilita al momento della loro ammissione, non oltre, ad ogni modo, il 31 marzo 1921.

Il Ministro — I. BONOMI.

AVVISO

PUBBLICAZIONI MILITARI

Per cambio di locali dell'ufficio pubblicazioni militari, rimangono sospese, fino a nuovo ordine, le distribuzioni delle pubblicazioni agli enti militari.

Essi quindi si asterranno dall'inviare all'ufficio di amministrazione di personali militari vari (sezione pubblicazioni), le relative richieste.

Con altro avviso si provvederà a comunicare il ripristino del servizio di distribuzione.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(5307) — 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1921 — 18 Febbraio

N. 96 – 3 febbraio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 55, che apporta modificazioni al R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079, che stabilisce i nuovi stipendi per gli ufficiali del R. esercito . . . . *Pag.* 111

» 97 – 12 febbraio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 112

» 98 – 12 febbraio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Tasse di registro e bollo per gli atti di vendita dei materiali residuati dalla guerra . . . . *Pag.* 113

» 99 – 16 febbraio 1921. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 114

» 100 – 16 febbraio 1921. — COLONIE — UFFICIALI DI TRUPPA ALL'ESTERO. — Soppressione del comando di tappa di Taranto . . . . . *Pag.* 114

» 101 – 16 febbraio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del pacco vestiario . . . . . *Pag.* 114

» 102 – 16 febbraio 1921. — RECLUTAMENTO. — Proroga dei termini per l'esame personale ed arruolamento dei giovani residenti all'estero che concorrono alla leva con la classe 1901 . . . . . *Pag.* 115

» 103 – 16 febbraio 1921. — SCUOLE MILITARI. — Inizio dei corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di arma combattente reclutati durante la guerra . . . . . *Pag.* 115

» 104 – 16 febbraio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Indennità giornaliera straordinaria ai caporali maggiori e caporali musicanti effettivi ammogliati . . . . . *Pag.* 126

» 105 – 16 febbraio 1921. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Passaggi di ruolo o cessazione di servizio per età degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva . . . . . *Pag.* 126

AVVISO . . . . . *Pag.* 128

CIRCOLARE N. 96. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 55, che apporta modificazioni al R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079, che stabilisce i nuovi stipendi per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 febbraio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 35, dell'11 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto legge 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito, modificato col R. decreto legge 4 gennaio 1920, n. 148;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 19 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 è sostituito dal seguente:

Agli ufficiali richiamati dal congedo, essendo dovuto lo stipendio spettante agli ufficiali del servizio attivo permanente, secondo quanto è stabilito dal precedente art. 10, sarà fatto lo stesso trattamento di cui all'art. 18; e perciò, ai fini della determinazione dello stipendio, saranno applicati anche a loro i limiti di età stabiliti per gli ufficiali del servizio attivo permanente.

Conseguentemente, gli ufficiali del congedo, richiamati in servizio, che hanno superato il limite di età di cui nel precedente comma, percepiranno lo stipendio loro spettante secondo la tabella, senza alcuna limitazione.

Art. 2.

Per gli ufficiali medici in servizio attivo permanente - che hanno compiuto da soldati anzichè da ufficiali il corso della scuola di applicazione di sanità militare - il tempo intercorso dalla data di ammissione a detta scuola a quella della nomina a sottotenente sarà computato come servizio effettivo da ufficiale agli effetti dell'art. 2 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1919, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

N. 97. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione dei materiali residuati dalla guerra.** — (Segretariato generale). — 12 febbraio 1921.

La direzione generale delle FF. SS. (servizio approvvigionamenti) ha fatto presente che le C. T. A. di diversi enti militari autorizzati a vendere materiali residuati dalla guerra, inesattamente interpretando le disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 7 della circolare del *giornale militare* n. 698 del 4 dicembre 1920 (con la variante di cui alla circolare del *giornale militare* n. 26 del 13 gennaio u. s.) ritengono di potere esimersi, per vendite di partite di materiali d'importo inferiore alle 50.000 lire, dall'accettare l'intervento dei funzionari delegati dalle FF. SS. che siano presso di esse inviati dalle medesime per la determinazione dei prezzi di stima e per la vigilanza sulla esecuzione delle vendite.

Ad evitare tale inconveniente, questo Ministero, di concerto col Ministero del tesoro e con la direzione generale delle FF. SS. (servizio approvvigionamenti) avverte, che col passaggio alla predetta direzione generale FF. SS. del servizio delle alienazioni dei materiali residuati dalla guerra non vincolati ai consorzi od istituzioni del genere, debbono intendersi devolute ad essa direzione generale le funzioni e le facoltà relative **a tutto quanto ha attinenza alla vigilanza sull'andamento delle vendite, nonchè sulla determinazione dei prezzi di perizia per l'alienazione, qualunque sia l'importo del materiale da vendersi.**

La direzione generale FF. SS. sta provvedendo perchè propri funzionari tecnici si rechino presso le varie C. T. A. per procedere alla fissazione dei prezzi di vendita dei materiali residuati dalla guerra (anche per importo inferiore a lire 50 mila). Però, fino a tanto che i materiali non siano stati visitati dall'incaricato tecnico delle FF. SS. e non sia stato dal medesimo concordato colle C. T. A. il loro prezzo peritale, **le vendite non dovranno comunque arrestarsi** e gli enti vi procederanno con le norme in vigore, rimanendo bene inteso che giusta il paragrafo 4 della circolare 698 sopra citata — nel periodo di trenta giorni non possono essere venduti materiali dello stesso genere per un importo superiore alle 50.000 lire, e senza pregiudizio del diritto di controllo su tutte le operazioni di vendita da parte dei delegati delle FF. SS.

Quando invece sia già intervenuta la visita da parte dell'incaricato tecnico delle FF. SS. e sia già stato concordato il prezzo di perizia, i materiali alienabili non soggetti a vincoli di consorzi od istituzioni del genere, possono essere venduti, sulla base del prezzo stesso, dalle C. T. A. direttamente, senza alcuna limitazione di quantità e d'importo (cioè anche per somme superiori alle lire 50.000); restando però, bene inteso, ferme sia la competenza delle FF. SS. a termini dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro n. 2000 in data 4 dicembre 1920 di cui alla circolare 697 del *giornale militare* 1920, sia la facoltà del Ministero del tesoro di cui all'art. 4, comma 1, del R. decreto n. 1635 del 7 novembre 1920 (circolare 696 del *giornale militare* 1920). L'autorizzazione a vendere dovrà risultare, in modo esplicito, dal verbale di stima dei materiali e sarà firmata dall'incaricato tecnico della direzione generale FF. SS. (servizio approvvigionamenti).

Alla direzione generale delle FF. SS. rimane sempre la facoltà di variare i prezzi di perizia concordati, secondo le condizioni del mercato, dandone preventivo avviso alle commissioni tecnico amministrative.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 98. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Tasse di registro e bollo per gli atti di vendita dei materiali residuati dalla guerra.** — (Segretariato generale). — 12 febbraio 1921.

In seguito a rilievi del ministero delle finanze, nei riguardi delle vendite di materiali residuati dalla guerra, si è riconosciuto che tutte le vendite suddette avrebbero dovuto risultare, per regolarità, specialmente di ordine contabile, da verbali di deliberamento o da contratti, e per tal modo non avrebbero dovuto sfuggire alle relative tasse di registro e bollo.

A questa massima l'amministrazione avrebbe dovuto attenersi ove nella pratica il sistema non avesse costituito un ostacolo all'effettuazione delle vendite di quei materiali che di regola si fanno verbalmente ed a contanti.

Per ovviare a tali inconvenienti, e nel contempo, per agevolare le vendite dei materiali spiccioli, il comitato interministeriale concretò, d'accordo con l'amministrazione finanziaria, il modello I *bis*, di cui alla circolare 45071 in data 17 luglio 1919, con l'intesa che tale modello però non potesse e non dovesse avere altra veste che di semplice documento per il riscontro del movimento dei materiali a carico dell'amministrazione militare.

Quegli enti militari, pertanto, i quali avessero fatte vendite di materiali di importo considerevole, compilando solo il modello I *bis* e rendendo così impossibile alla finanza la percezione delle tasse di bollo e registro, avrebbero falsato lo scopo per il quale il modello stesso fu predisposto.

All'uopo occorre richiamare l'attenzione degli enti militari incaricati delle vendite dei materiali residuati dalla guerra sulla necessità che, per regola generale, le vendite di cui si tratta debbono d'ora innanzi risultare da atti di deliberamento o da contratti da redigersi in carta da bollo e da sottoporre alla formalità della registrazione col con-

seguente pagamento della tassa del 3% e della relativa addizionale 5% sull'importo della tassa stessa a carico, beninteso, dell'acquirente.

Potrà essere omessa la compilazione di atti formali solo per le alienazioni di quei materiali che d'ordinario sono effettuate verbalmente a contanti e per partite limitate non eccedenti il valore di L. 3.000.

Resta fermo poi che i modelli I bis, che ora, ai sensi dell'art. 5° del decreto del ministero del tesoro in data 4 dicembre 1920 n. 2000 sull'alienazione del materiale residuato dalla guerra, pubblicato con la circolare n. 697 del 1920, debbono trasmettersi alla ragioneria generale dello Stato per tutte le vendite, sia eseguite in seguito a deliberamento od a contratto, sia verbalmente, non sono da sottoporsi a registrazione poichè costituiscono atti per il riscontro finanziario e pel discarico del materiale ceduto.

Nel portare quanto sopra a conoscenza degli enti militari si avverte che, qualora gli ufficiali incaricati delle vendite di cui si tratta contravvenissero alle prescrizioni suddette, sarebbero passibili non solo delle penalità sancite dalle leggi fiscali, ma anche di provvedimenti disciplinari.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 99. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 16 febbraio 1921.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI.

Legione Messina — Divisione di CATANIA ESTERNA.

L'attuale divisione di Catania prende nome: CATANIA INTERNA.

Legione Bari — Compagnia di VICO DEL GARGANO.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 100. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Soppressione del comando di tappa di Taranto.** — (Divisione stato maggiore). — 16 febbraio 1921.

Nel portare a conoscenza la soppressione disposta pel 1° marzo p. v. del comando di tappa di Taranto, questo Ministero stabilisce che dalla data indicata i militari destinati in Libia dovranno essere avviati esclusivamente al comando di tappa di Siracusa, mentre quelli diretti a unità del corpo di spedizione nel Mediterraneo Orientale e del presidio di Costantinopoli dovranno essere avviati esclusivamente al comando di tappa di Brindisi.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 101. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione del pacco vestiario.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 febbraio 1921.

A modificazione della circolare 30 del *giornale militare* 1919, si dispone che il pacco vestiario sia distribuito fin d'ora, ai marescialli, ai sottufficiali ed agli altri militari di truppa ancora alle armi, appartenenti a classi già congedate, ai quali spetta il pacco predetto.

La detta disposizione vale anche per l'arma dei carabinieri reali.

Ai militari appartenenti alle classi fino a quella del 1895 inclusa, dev'essere distribuito il pacco vestiario in natura, agli altri dev'essere corrisposta la somma di L. 80.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 102. — RECLUTAMENTO. — **Proroga dei termini per l'esame personale ed arruolamento dei giovani residenti all'estero che concorrono alla leva con la classe 1901.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 febbraio 1921.

Poichè non è stata ancora fissata la data di chiamata alle armi degli inscritti della classe 1901 residenti all'estero, questo Ministero, allo scopo di dar modo a quelli degli inscritti stessi che non hanno potuto regolare la loro posizione all'estero entro la data del 31 dicembre u. s. stabilita dal n. 25 della circolare n. 431 del *giornale militare* 1920, determina che il termine nel quale le autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe 1901, sia prorogato fino al 15 marzo 1921.

In conseguenza i consigli di leva dovranno prendere atto delle decisioni pronunciate fino a questa ultima data dalle autorità diplomatiche e consolari, e se per il ritardo nell'arrivo di tali decisioni fosse nella seduta del primo aprile 1921 emessa la dichiarazione di renitenza a riguardo di taluno degli inscritti presentatisi alle autorità italiane all'estero entro il 15 marzo precedente, i consigli stessi sono autorizzati a cancellare in via amministrativa tale nota di renitenza.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 103. — SCUOLE MILITARI. — **Inizio dei corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di arma combattente reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 febbraio 1921.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 93 del *giornale militare* c. a., gli ufficiali ammessi ai corsi di perfezionamento che si svolgeranno nei vari istituti sono i seguenti:

Scuola d'applicazione fanteria Parma.

Capitano	MASTRANGELO Emilio.	Capitano	VIGLIENZONI Alfredo.
»	MORICHINI Carlo.	»	SCHEPISI Pietro.
»	MANCINI Michele.	»	LEONE Ugo.
»	MARCHESE Egidio.	»	MESCHINI Raffaele.
»	INFANTINO Nicolò.	»	PSARO Rodolfo.
»	GIARELLI Rinaldo.	»	NASTASI Alberto.
»	PISCHEDDA Agostino.	»	MARINO Gerolamo.
»	NUSSI Francesco.	»	FOLLINI Guiseppe.
»	LEPORE Luigi.	»	CATELLI Arduino.
»	TRAVAGLINI Giuliano.	»	TARCHI Agostino.
»	DIAMANTI Luigi.	»	TERZI Amedeo.
»	PENSIERI Gennaro.	»	FAILLA Gioacchino.
»	FERRETTI Gaetano.	»	BUSELLI Giuseppe.
»	ROSCIOLI Giuseppe.	»	BONGIOVANNI Giovanni.
»	FALDELLA Emilio.	»	SALVATI Gino.

Capitano PAGNOZZI Cesare.
» NARDINOCCHI Galliano.
» HOTZ Cesare.
» CARLONI Mario.
» FIECHTER Roberto.
» TEGANI Raffaele.
» ROSSI Italo.
» BRUSA Erminio.
» BUONCRISTIANO Umberto.
» GIACHINI Luigi.
» FELETTI Edgardo.
» SCARAMPI Antonio.
» CIMINO Gregorio.
» BENZO Giuseppe.
» ANSELMI Antonio.
» CARUGATI Serafino.
» CALAVALLE Gennarò.
» LORUSSO Luigi.
» SAVOIA Luigi.
» FAZIO Antonino.
» VANNINI Enrico.
» BROCCHI Giuseppe.
» COPPOLA Francesco.
» FERRARI Giovanni.
» TANZI Michele.
» SARACENO Lorenzo.
» GIONTA Antonio.
» LIVERANI Luigi.
» CHIUSI Carlo.
» ZORZOLI Giuseppe.
» MARCA Carlo.
» NEGRONI Giorgio.
» MARLETTA Silvestro.
» PASCALE Andrea.
» DI ROCCO Panfilo.
» PIRRI Agostino.
» BRIGIDI Gino.
» CASTRATI Alberto.
» BARONE Gabriele.
» VANNINI Angelo.
» CANDELORO Alfredo.
» MARRAS Virgilio.
» BAVARO Vito.
» SAMMARTINO Cesare.
» CIOTOLI Giuseppe.
» SCHIRO' Erfino.
» SACCHI Paride.
» PRESTI Giovanni.
» BALDI Aldo.
» CONTE Angelo.
» CALVO Amedeo.
» CAPUTO Matteo.
» BUFFONE Nicola.
» DI PAOLA Alfonso.
» PILATI Alfredo.
» MOSTI Enrico.
» RISPOLI Ottavio.
» TOMMASUCCI Fulvio.

Capitano MONTEMURRI Guido.
» BINETTI Mauro.
» FARONATO Adolfo.
» FAVA Guido.
» SCAROLA Giacomo.
» RICAPITO Domenico.
» VEZZOSI Amedeo.
» FERRARIS Umberto.
» BONIGHI Luigi.
» GRIPPIOLO Lino.
» FERRARI ARDICINI Alfredo.
» DE LUIGI Dalio.
» ROSSO Domenico.
» SCAVONE Benedetto.
» ACQUA Antonio.
» IACONO Michele.
» POLITO Francesco.
» BOCCALI Goffredo.
» TUVERI Antonio.
» COLACICCHI Ranieri.
» QUOIANI Mario.
» CAMPANINO Francesco.
» DE PIETRI Giovanni.
» BOGANI Giovanni.
» FERRACE Liberato.
» D'ARCAIS Vincenzo.
» GIORGI Ferdinando.
» MULE' Salvatore.
» CAPUANO Elminto.
» TINIVELLA Umberto.
» MILAZZO Gioacchino.
» SEPE Filippo.
» LOTTA Giuseppe.
» BERARDI Alberto.
» CORDA Gavino.
» PONZIAN Mario.
» CAVALLERO Mario.
» VALLANA Ercole.
» FANELLI Teodoro.
» LARI Alfredo.
» TONINI Arrigo.
» NAVA Sante.
» SACCHETTA Angelo.
» VENTURI Giulio.
» SALVADORI Carlo.
» SALAMANO Francesco.
» GUERRAZZI Ugo.
» RANGO D'ARAGONA Carlo.
» FICARRA Antonio.
» BUCHI Luigi.
» MONDELLO Francesco.
» MILANESI Enrico.
» CIVININI Giuseppe.
» BERNINI Romeo.
» FOLLO Osvaldo.
» TROMPEO G. Battista.
» REGGIO Amedeo.
» SILVESTRI Emilio.

Capitano MANCINI Amedeo.
» ANTONIUTTI Napoleone.
» FRANCHI Giovanni.
» GIACOMINO Teodosio.
» QUARONI Giuseppe.
» IVALDI Umberto.
» CHIARETTA Luigi.
» BOERIS Paolo.
» BONFANTE Lorenzo.
» QUARANTA Vincenzo.
» DAPINO Giuseppe.
» DE BARBERINO Raoul
» CORRADI Umberto.
» SOLI Lucio.
» PACE Domenico.
» RUTIGNANI Luigi.
» GIORDANO Aldo.
» IEZZI Emilio.
» LUPIS Orazio.
» LA PORTA Pompeo.
» SCIOLI Edoardo.
» SACCHETTI Giuseppe.
» TOZZI Luigi.
» SASSI Alberto.
» PANZIERI Guido.
» GIARRATANO Angelo.
» FRUSCIONE Ugo.
» GAMBA Ruggiero.
» BARTESSO Luigi.
» MASCIO Ettore.
» ROMANI Oscar.
» PERONI Ulderico.
» GATTI Cesare.
» MANGIAROTTI Alfredo.
» BATTA Leonardo.
» TOMMASINI Nicola.
» BONI Vittorio.
» DE VECCHI Silvio.
» BAGLIONE Aldo.
» CHETONI Leonardo.
» MONTANELLI Renato.
» MOAVERO Enrico.
» BELTRAMELLI Dino.
» LOCUOCO Domenico.
» DE BLASIIS Vittorio.
» DELL'ALIO Vincenzo.
» TREROTOLI Giuseppe.
» PIRONTI Ettore.
» DE JUDICIBUS Giulio.
» POMPONI Anchise.
» GUERRERI Calogero.
» ADAMO Francesco.
» POZZI Arturo.
» MARINI Enrico.
» BELLAVIA Pietro.
» SENES Romolo.
» GIAMBALVO Natale.
» DELLA CAVA Franceseo.

Capitano FACCIOLI Riccardo.
» DE ZARDO Liberale.
» ANASTASIA Michele..
» NOTA D'ELOGIO Carlo.
» ANTONIONI ABELARDO Emilio.
» ALISA Pasquale.
» FIORIO Giovanni.
» BOSI Giulio.
» AMOROSO Gaetano.
» BOSCO Ignazio.
» SETARO Andrea.
» GENNAI Vittorio.
» TOCCO Nob. e Part. di Tropea G. Battista.
» VERTUA Alberto.
» LO VECCHIO Francesco.
» SICA Giovanni.
» BETTI Giuseppe.
» REALE Gaetano.
» MANFRONCELLI Ubaldo.
» GENTA Giovanni.
» DE SANTIS Lauro.
» CIONINI Giovanni.
» CALVI Attilio Federico.
» IRACI Augusto.
» NACLERIO Giuseppe.
» GUARNIERI Giovanni.
» DE GENNARO Errico.
» SCARTASCINI Giovanni.
» FORMATO Felice.
» DE ANGELIS Aurelio.
» CALABRESI Vincenzo.
» TURRISI GRIFFO Giuseppe.
» PAGLIOCHINI Grisippo.
» PETRILLO Benedetto.
» LOY Francesco
» CURATOLO Giuseppe.
» SCARPELLINI Alberto.
» MANES Ettore.
» DE PAULIS Ferdinando.
» INSIDIOSO MONDA Lazzaro.
» BORGOGELLI Girolamo.
» CANTAMESSA Renato.
» PORTA Cesare.
» MARTINI Pietro.
» GATTA Giovanni.
» SILIMBANI Giacomo.
» CLEMENTI Renato.
» ALY-BELF-ADEL Michelangelo.
» PECORINI Raffaele.
» PORRO Francesco.
» BORSELLI Nicola.
» TERLIZZI Virgilio.
» DI PIERRO Mario.
» PERNO Guido.
» TIRONE Pietro.
» CAMPARI Ettore.

Capitano BOZZOLA Attilio.
» SFONDRINI Guido.
» CHIAPPETTI Antonio.
» MARCONI Raffaele.
» GANDOLFO Riccardo.
» ARANEO Giustino.
» SALEMI Salvatore.
» VENTURA Armando.
» DELLA CASA Alessandro.
» CALCULLI Francesco.
» BINDI Camillo.
» PELLERANO Stefano.
» ZINNA Vincenzo.
» AULICINO Francesco.
» MARTIRE Paolo.
» DE VITA Salvatore.
» VESPASIANI Vittorino.
» FERMI Ugo.
» TORTI Francesco.
» PITTALUGA Silvio
» MORRA Oreste.
» GARZOLA Alberto.
» CECCHINI Giuseppe.
» PISCITELLI Umberto.
» MIRABILE Antonio.
» ALEOTTI Giovanni.
» COPPOLA Salvatore.
» RISPOLI Andrea.
» STIRATI Giovanni.
» MORETTINI Francesco.
» BORRA Matteo.
» TERRANOVA Giovanni.
» DEL GIUDICE Gerardo
» RICCI Francesco.
» DI LORETO Tommaso.
» RIPOSIO Carlo.
» DI CESARE Filippo.
» MAIO Luigi.
» VELARDI Enrico.
» PAGNOTTA Gino.
» SALA Umberto.
» CURCI Giuseppe.
» COSTETTI Adriano.
» SCALIA Stanislao.
» FIORENZI Ferdinando.
» RICCI Prospero.
» BAVIERA Raniero.
» MONTAGNANI Fulvio.
» CARNESECCHI Roberto.
» DE MARCHIS Giovanni.
» PIETRACALVINA Liborio.
» ALBERGHINI Ettore.
» DE RENZI Ermanno.
» MAZZEI Guglielmo.
» DE PALMA Francesco.
» FRYIA Carlo.
» VIGILANTE Gaetano.
» PRESTI Vincenzo.

Capitano STRUFFI Aurelio.
» PRINCIPINO Romeo.
» CARUSO Giovanni.
» MAZZETTI Livio.
» LAMANNA Francesco.
» DONNARUMMA Pasquale
» ROSSI Loreto.
» CONCORREGGI Andrea.
» ZORIO Romolo.
» CIOCCHETTI Vittorio.
» BACCILLIERI Ettore.
» RUGGHERI Alessandro.
» PAVESI Armando.
» MALOSSI Enea.
» MEARDI Felice.
» ARANI Dario.
» NANISSI Aurelio.
» CONFESSORE Luigi.
» BATTIATO Giuseppe.
» SICLARI Giuseppe.
» SALERNO Giuseppe.
» AVOLIO Carlo.
» GRECO Renato.
» CICINELLI Giuseppe.
» CONTI Giuseppe.
» BONO Paolo.
» PIROTTI Alberto.
» FUMAGALLI Virginio.
» MENEGHINI Lino.
» PORGELLI Ernesto.
» MALDINI Leone.
» POLIDORI Giulio.
» BRUNETTO Romualdo.
» PARRABBI Tito.
» MAZZARELLA Gaetano.
» STASSANO Liberato.
» QUADRACCIA Antonio.
» TORRERI Elvio.
» ALLETTO Gaetano.
» D'AGOSTINO Tommaso.
» PARENTI Lamberto.
» ORIFICI Domenico.
» BALBI Nicola.
» LONGO Filippo.
» CARDARELLI Umberto.
» SAJEVA Achille.
» BOZZO Giorgio.
» NARDONE Salvatore.
» DIAZ DE PALMA Antonio.
» PASQUALI Loris.
» D'ERRICO Ruggero.
» TACCUOLI Gino.
» NUZZI G. Battista.
» PEIRANI Felice.
» REALE Pietro.
» BORZELLINO Guglielmo.
» SALVATORE Luigi.
» CARBONE Federico.

Capitano ARIANO Francesco.
» DE MARIA Salvatore.
» CATALDI Corrado.
» MARCHETTA Gaetano.
» RICOLO Pasquale.
» MORERO Eligio.
» ARIENZO Ercole.
» TENSINI Francesco.
» SEBASTIANI Giuseppe.
» FRACASSINI Corrado.
» GIOVANNONE Giuseppe.
» ISABELLA Arturo.

Capitano CORTI Bruno.
» BRUNO Ventre Italo.
» SANSONI Mario.
» D'ALICANDRO Enrico.
» CARLETTI Pellegrino.
» VILLA Mario.
» PIZZOCARI Leonardo.
» PLACIDI Costantino.
» LUPINI Leonida.
» BOSSI Ezio.
» PERICO Renato.
» LANGELLA Leopoldo.

Scuola militare di Modena.

Capitano CIOCCA Armando.
» RASPO Cesare.
» NICOLAI Guido.
» LISDERO Ezio.
» CONTI Gino.
» COSTA Giuseppe.
» BEDETTI Giuseppe.
» PASSARO Alberto.
» FRANGIPANI G. Battista.
» PIERRO Achille.
» BARBIERI Arturo.
» CAVADINI Francesco.
» MINUTILLO Arrigo.
» FARAONE Francesco.
» SORRENTINO Paolo.
» MINNECI Francesco.
» VERTUA Carlo.
» RENALDI Mario.
» LALOMIA Giuseppe.
» CORRADI Giulio.
» CORRADO Luigi.
» SASSO Vincenzo.
» CANDINI Giacinto.
» CERESA Mario.
» ANCESCHI Aldo.
» CAROLEI Antonio.
» ZAPPALA' Gaetano.
» CESANO Giulio.
» POLITI Alceo.
» STAIANO Valentino.
» APPIANO Rodolfo.
» COPPETTI Fernando.
» TANSINI Edmondo.
» CARBUTTI Giuseppe.
» BUSACCA Arturo.
» LODOLO Bruno.
» TERENZIO Michele.
» STRINATI Arturo.
» DADDI Luigi.
» BUTTAFOCHI Anselmo.
» BONFIGLI Ulisse.
» LUCHESINI Augusto Dario.

Capitano SANSILVESTRI Federico.
» BRAIDA Giuseppe.
» DEL GAUDIO Costantino.
» FORMIGLI Arnolfo.
» OMICINI Francesco.
» MICELI Sebastiano.
» NATALE Domenico.
» LOIERI Antonio.
» PALAMENGHI Calogero.
» DINALI Leone.
» VANNI Angelo.
» PUCCINI Ottorino.
» SECCO D'ARAGONA Andrea.
» MOLINARI Rino.
» TROMBA Luigi.
» SACCHI Giovanni.
» MACARIO Giuseppe.
» BARBAROTTO Vincenzo.
» CASAPIETRA Carlo.
» LITURRI Carmelo.
» CALDERONI Giovanni.
» MILAZZO Giorgio.
» ANTONIN Silvio.
» PIOMBINO Nicola.
» SARTORI Carlo.
» SILLETTI Francesco.
» GRIMALDI Carlo.
» FALLETTTI Giuseppe.
» MAINARDI Fernando.
» CECINATO Pasquale.
» D'AVENIA Francesco.
» MURATORI Mario.
» RIMINI Luigi.
» FACCINI Raffaele.
» VIOLANI Gaetano.
» PACETTI Diego.
» BOLLARDI Renato.
» CALVI Alessandro.
» DE MASTRO CALVETTI Riccardo.
» ARVAT Clemente.
» GALFIONE Giuseppe.

Capitano TISSI Francesco.
» PIATTOLI Mario.
» BOSI Giulio.
» ROERO Edoardo.
» DI SALVO Saverio.
» BOTTACCHI Enrico.
» POLASTRI Ettore.
» ACCOLTO Pietro.
» SCALCINO Umberto.
» CAMOSSO Luigi.
» BOCCALATTE Costantino.
» CAVAZZANI Arturo.
» BALLESTRA Giovanni.
» TORRANI Alberico.
» SARTORIS Ermanno.
» CLEMENTINI Quintilio.
» SALVATORI Ulderico.
» RUINA Francesco.
» MAURO Pietro.
» GUIDOTTI Ernesto.
» FRASSINETTI Guido.
» CARCASSON Silvio.
» ARNALDI Emilio.
» COMITO Antonio.
» VASCHINI Luigi.
» PELLEGRINI Paolo.
» SAVOINI Alberto.
» BARZON Angelo.
» ROIATTI Giuseppe.
» AVALLONE Romolo.
» DE PAULI Lino.
» SAETTA Antonio.
» DE SENA Guido.
» MORTARA Luigi.
» D'AVANZO Mario.
» GIARDINI Luigi.
» CORRADI Ernesto.
» CEBRELLI Mario.
» ANTONACCI Giuseppe.
» CALDART Ugo.
» NAVARRA Salvatore.
» GIANCANELLI Giulietto.
» CAMALECI Ugo.
» CURIONI Mario.
» ROMANI Angelo.
» DI DOMENICANTONIO Tito.
» CAVAZZUTI Ercole.
» LEONE Gaetano.
» DI GENNARO Lettiero.
» MARZIANO Sistilio.
» BISANTI Filippo.
» AUTORE Camillo.
» LO PRESTI Giuseppe.
» RIZZO NERVO Antonio.
» CAVORETTO Riccardo.
» TOSI Dante.
» FANELLI Vito.
» MORDIGLIA Eugenio.

Capitano CAFLICH Carlo.
» BOCCIANTI Enrico.
» VALERIO Costantino.
» MAZZINI Vincenzo.
» PISCIOTTA Giuseppe.
» GIANNOLA Gioacchino.
» MUSSO Michelangelo.
» MASSARI Giovanni.
» TOMACELLI Giuseppe.
» BRANGIFORTI Guido.
» LONGANA Vittorio.
» BATTAGLIA Giacinto.
» LARGAIOLI Remo.
» TURCO Umberto.
» DE JUDICIBUS Eugenio.
» GHIBAUDI Cristoforo.
» INDELICATO Felice.
» DE MARTIN Arduino.
» GAUDINIERI Agostino.
» TOSCHI Vincenzo.
» SERIO Vincenzo.
» TAVANI Francesco.
» PRESTISIMONE Pasquale.
» TRAPANI Stefano.
» BADALAMENTI Gaetano.
» PETTE' Ignazio.
» EMANUELE Nicolò.
» GIORGETTI Angelo.
» LO RUSSO Antonio.
» DE CHICCA Francesco.
» SIGNORIELLO Amedeo.
» VARUSIO Alberto.
» DUGINI Angelo.
» SAVINA Antonio.
» ERRICO Filippo.
» VILLANI Carlo.
» GAFFOGLIO Modesto.
» JANNELLI Santi.
» CAPELLI Pietro.
» CIRILLO Giovanni.
» GAZZOLA Pierino.
» ARRIGONI Carlo.
» MARZARI Oscar.
» GOLINO Luciano.
» BERTI Giovanni.
» MASTROPAOLO Mario
» LANIGRA Angelo.
» DE ROCCO Luigi.
» D'ANDREA Enrico.
» BRUSCO Adolfo.
» GIAMPAOLO Guglielmo.
» CENCI Vittorio.
» GELIBERTI Carlo.
» CHIARI Cesare.
» ORLANDINI Riccardo.
» NOVELLI Igino.
» MENTO Pasquale.
» TOFFANO Silvio.

Capitano PETA Guglielmo.
» RAFFA Amedeo.
» RIGHETTI Biagio.
» MOGGIO Enrico.
» GIOACCHINO Anselmo.
» LO BIANCO Giorgio.
» MARRIGA Giovanni.
» TRAVERSA Giuseppe.
» LAUDANI Giuseppe.
» CHIOLDI Carlo.
» SPIGHI Enrico.
» CHIOZZA Aldo.
» ANGELETTI Filippo.
» VITALE Giacomo.
» INTRONA Giuseppe.
» TUPPUTI Orazio.
» CANEVAZZI Carlo.
» BONAMICO Giuseppe.
» BODINI Giuseppe.
» AZZALI Mario.
» CLARKSON Vincenzo.
» ARENA Giuseppe.
» BORMIDA Adolfo.
» CASTAGNA Lelio.
» ALLINEY Guido.
» TIRABASSI Aurelio.
» POLETTI Mario.
» TAGGI Massimo.
» PIANI Mario.
» PARODI Ubaldo.
» FOCHESSANI Girolamo.
» SERRA Mario.
» MONTANO Alfredo.
» FAZIO Giuseppe.
» CUVERTINO Francesco.
» CANTON Mario.
» SANTELLA Alfonso.
» GARNERO Attilio.
» TEMPESTI Carlo.
» SUSINI Bruno.
» MANSOLDO Guido.
» FANELLI Angelo.
» DE LUCA Nicola.
» LARICCHIUTA Nicola.
» BELLANI Ercole.
» MURE' Luigi.
» MOY Rinaldo.
» SELVAGGI Pietro.
» SAGGINI Renzo.
» BILLIA Guido.
» GIORGI Costantino.
» PERIN Aldo.
» SARTORI Annibale.
» ROCCELLA G. Battista.
» MANFREDI Francesco.
» PERONINO Pierino.
» AGOSTONI Carlo.
» SCRIMIN Luigi.

Capitano BAMBINI Emilio.
» BALLERINI Andrea.
» DE FERRARIS Massimo.
» LATINI Antonio.
» ALFIERI Sebastiano.
» MILONE Ugo.
» CASTROGIOVANNI Eugenio.
» VIGLIERCHIO Spirito.
» ROSSI Spartaco.
» PIUZZI Luciano.
» PROVARONI Emilio.
» CIACCIO Luigi.
» VALESANO Giuseppe.
» D'ALONZO Michele.
» REGII Arturo.
» SCHETTTINI Umberto.
» SANTORO Dino.
» TACCANI Arturo.
» DI RENZO Umberto.
» BONO Mario.
» ROCOWANSKI Antonio.
» MASCARETTI Francesco.
» FRANCOLINI Leone.
» CENACCHI Sergio.
» AGOSTI Guido Achille.
» GRIVA Giovanni.
» CICIONI Cesare.
» BELLACHIOMA Bruno.
» PETRINI Attilio.
» FARRUGGIO Giovanni.
» MICELI Renato.
» D'ERRICO Antonio.
» CIAVARELLI Agostino.
» GRECO Giovanni.
» POLETTTI Carlo.
» CONTROTTI Giuseppe.
» ROSSITO Giuseppe.
» RIZZI Augusto.
» ROSSI Emanuele.
» PASTA Gaspare.
» BACCHETTA Agostino.
» GENDUSO Vincenzo.
» ROCCO Antonio.
» FORMIGGINI Cesare.
» BALDASSERONI Enrico.
» BOLDRINI Ferruccio.
» PIRONTI Camillo.
» BALLANTI Zaccheo.
» PIACENTINI Ostilio.
» RECANATINI Renato.
» GIUFFRIDA Carmelo.
» MASSA Luigi.
» ARTALE Salvatore.
» BUCCIERO Mario.
» SANNELLA Alfredo.
» CETTA Mario.
» GALLICE Vittorio.
» GIANNELLI Mino.

Capitano BERNARDI Riccardo.
» SAJANI ZAULI Mario.
» IACOMINI Alessandro.
» DELLA TORRE Augusto.
» SALCITI Lorenzo.
» ROSSETTO AJELLO Vittorio.
» MASCIO Vito Gaetano.
» LUCCARDI Giuseppe.
» DONADONI Umberto.
» LORENZINI Arnaldo.
» BILLIA Enrico.
» D'ALESSANDRO Pasquale.
» CALVI Ercole.
» FANTINI Liborio.
» ALAGIA Ambrogio.
» ROSSO Massimo.
» CASTELLI Arnaldo.
» CIALDEA Filippo.
» MAMOLA Pietro.
» SABBATINI Ezio.
» TORLASCHI Edoardo.
» ANZALONE Antonino.
» FEDERICI Luigi.
» GRECO Giacinto.
» VACCA Olindo.
» MORETTA Cesare.
» SPOLLAONE Ugo.
» VAINI Ettore.
» GHIBAUDI Pietro.
» POLI Bruno.
» NACCARI Francesco.
» ACTIS CAPORALE Attilio.
» LONZI Ermedaro.
» BAMBINI Raoul.
» DOTTA Alessandro.
» MARCUCCI Mario.
» SEMINO Ugo.
» BIANCHI Vito.
» ATTINELLI Emanuele.
» QUARANTA Benedetto.
» MASCI Silvio.
» PIERRO Francesco.
» DEBOLINI Pietro.

Capitano BALESTRA Vitantonio.
» D'ALOIA Vito.
» BOY Giuseppe.
» MORGONI Francesco.
» D'ANGELO Guido.
» MASELLA Ippazio.
» BASILE Vitale.
» CAPOGROSSO Sabino.
» GEUNA Michele.
» GERVASONI Giorgio.
» BRUZZONE Francesco.
» LUMINI Giovanni.
» MONTAGNANI Pietro.
» SOMARUGA Paolo.
» RAMACCI Iperide Vezio.
» BRUNI Enzo.
» MOSCONE Ezio.
» GAGETTI Giuseppe.
» SEVERINO Antonio.
» ATZENI Celso.
» USAI Antonio.
» FRAU Giuseppe.
» BORRA Giulio.
» LANZAFAME Francesco.
» MANCINI Dino.
» BARILE Pietro.
» MELE Michele.
» DE LUCA Cesare.
» DE CADILHAC Achille.
» ZAMPARELLI Giuseppe.
» VERDI Ugo.
» PAITA Mario.
» BOSCHI Cincinnato.
» CERCEO Gioacchino.
» BELLINAZZI Domenico.
» MASOERO Enrico.
» MATTESINI Eugenio.
» PACCHIAROTTI Mario.
» POTTARINI Guido.
» BERNARDO Giuseppe.
» CASELLA Maria Antonio.
» PIAZZA Nello.

Scuola d'applicazione di cavalleria Pinerolo.

Tenente PECORI GIRALDI Enzo.
» MATHIS Romeo.
» DE BASSAN Giorgio.
» DE BARTOLOMEO Ludovico.
» CERRETANI Federico.
» CATANOSO Pasquale.
» DELLA NOCE Roberto.
» THELLUNG DE COURTELLARY Giuseppe.
» MARCONI Giovanni.
» BERTOSSI Luigi.

Tenente CERBONI Luigi.
» VALLETTA Aristide.
» PERGAMI Luigi.
» DANERI Luigi.
» FABI Licurgo.
» BONUTI Roberto.
» REZZAGHI Arnaldo.
» GENOVA Giuseppe Antonio.
» RESSA Giuseppe.
» MARCHETTTI Armando.
» LO GIUDICE Ernesto.

Tenente CIOLFI Oscar.
» PORCELLI Antonio.
» FUSACCHIA Marino.
» MARTINI Vittorio.
» DURANTI Mario.
» MORETTI Alessandro.
» BERTE' Cesare.
» VERNACCI Rodolfo.
» ANDREIS Mario.
» GASTALDI Camillo.
» GUIDI Camillo.
» BERTI Mario.
» CLIVIO Camillo.
» MARTINENGO Riccardo.
» MURATORE Alessandro.
» DOLZA Domenico.
» BARBESIO Bartolomeo.
» CACCIANDRA Giuseppe.
» GALIGARIS Adolfo.
» ASINARI DI S. MARZANO Giacinto.

Tenente GELMETTI Giorgio.
» BITOZZI Pier Francesco.
» FERRERO DI CAVALLERLEONE Cesare.
» BERTI Giuseppe.
» COLANERI Ambrogio.
» CARACCIOLO Giulio.
» ANDREOTTI Loria Lorenzo.
» PERI Agostino.
» CALLAINI Luciano.
» PISANI Ettore.
» SAFFIOTTI Ferdinando.
» CHIAVARI Gian. Gerolamo.
» CALCAGNO Gustavo.
» CREDAZZI Giulio.
» CARDINALE Mario.
» COLACICCO Adolfo.
» COSCIA Luigi.
» NATTA SOLERI Vincenzo.
» MANUSARDI Luigi.

Accademia militare Torino (artiglieria).

Capitano APORTI Alessandro.
» DARA Giuseppe.
» RIZZOLI Giuseppe.
» CHIZZOLI Antonio.
» PINNA Pietro.
» GAZZERI Carlo.
» DANIELI Aldo.
» DUSMET DE SMOURS Fulco.
» VULTERINI Pietro.
» LEONE Rodolfo.
» BORNTRAEGER Carlo.
» BATTAGLINI Gino.
» FESTARI Aldo.
» PASTORI Gino.
» VIALI Mario.
» POSTOLIS Oscar.
» PERES Gennaro.
» CHIERCHIA Felice.
» CERA Riccardo.
» STELLA Giacomo.
» ASSANDRO Giovanni.
» PELOSI Gerardo.
» CINALLI Giuseppe.
» PONZIO Guido.
» SONNINO Rodolfo.
» BISELLI Mario.
» ARGAN Carlo.
» RUSSO Salvatore.
» DI IANNI Dino.
» KUNTZE Carlo.
» ALESSI Bruno.
» BERNARDONI Giovanni.
» GAL Antonio.

Capitano FERRONI Orlando.
» ZALLOCCO Lino.
» STELLA Enrico.
» GARAVINI Lorenzo.
» SALATI Carlo.
» ROSSI Filippo.
» MAUGERI Giuseppe.
» NATILI Italo.
» VITALINI Guglielmo.
» BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO Giuseppe.
» SESSA Gennaro.
» PERRELLI Marzio.
» FERRANTE Michele Arcangelo.
» TUCCIMEI Giovanni.
» ALACEVICH DE CINQUE Ermenegildo.
» RICCI Renato.
» MAZZARI Mario.
» PISTONI Roberto.
» PORTA Ferdinando.
» PICCIURRO Francesco.
» BALZANO Salvatore.
» LENTINI Michele.
» CASTELFRANCHI Carlo.
» GUY Aurelio.
» BOI Enrico.
» ARCAN Giovenale.
» MAZZA Armando.
» COTTA Ramusino Ettore.
» FRESIA Nicola.
» RUGGERI LADERCHI Cesare.
» BECCHERIA INCISA nob. Luigi

Capitano CORNAGGIA MEDICI Castiglioni Giovanni.
» BERNINI Sergio.
» PRESUTTTI Gaetano.
» PRINZIVALLI Igino.
» DI MARCO Luigi.
» DONNINI Giovanni.
» MARCOLIN Guido.
» TENDI Amedeo.
» NIGRI Giovanni.
» PILOTTO Luigi.
» BALDONI Gaetano.
» GIOVENTU' Filippo.
» OTTOGALLI Ugo.
» FELZACAPPA Augusto.
» GAIONE Luigi.
» SQUILLACI Arturo.
» DONELLI Pietro.
» D'ANGELO Biagio.
» LIBERATI Antonio.
» BONCORAGLIO Francesco.
» MORI Cesare.
» D'ALFONSO Attilio.
» VALLERINI Mario.
» CRISAFULLI Adolfo.
» FERRARI Achille.
» GARGANO Andrea.
» MILLETTI Renato.
» FOTI Attilio.
» CAPASSO Riccardo.
» URSO Sebastiano.
» PETTIROSSI Giuseppe.
» TOMMASSI Camillo.
» BARBERI Barbero.
» CIAMPA Luigi.
» BRUNELLI Federigo.
» CEFARATTTI Arturo.
» BORATTO Alfredo.
» RAPAZZINI Pietro.
» ALI Giuseppe.
» ARDUINI Giovanni.
» ABATE Giulio.
» ANDRETTA Lorenzo.
» BASSO Gustavo.
» GIIELLI Ugo.
» MUZZATTI Simone.
» LO GIUDICE Egidio.
» DI SIVO Giacinto.
» RABOTTI Augusto.
» TARANTINO Alfredo.
» GOBBI Primo.
» MESSINA Alfonso.
» TROTTA Alessandro.
» BECCARIA Germano.
» CAMPANARI Arrigo.
» MATTEUZZI Angelo.
» PALLAVICINO Giuseppe.
» PAUGIERA DI ZOPPOLA Nicolò.

Capitano BATTISTI Luigi.
» FERRARA Geremia.
» GUIDI Giovanni.
» DANERI Emilio.
» MELODIA Guglielmo.
» D'ALESSANDRO Domenico.
Tenente POLI Nicolò.
» SARCINELLA Giovanni.
» MILICI Francesco.
» FRANCHINI STAPPO Giovanni
» AGRESTINI Enrico.
» GONNELLA Luigi.
» ALFANI Mario.
» ANANIA Gino.
» CARESTIA Michele.
» COSTANTINI Andrea.
» MAGLIOCCO Vincenzo.
» MONTI Adriano.
» FALANGOLA Manlio.
» FALZI Vincenzo.
» MOSCONI Giuseppe.
» TUCCI Berardo.
» ROSSOMANDO Arturo.
» MIGLIORATI Giuseppe.
» ESCALAR Romeo.
» MIGLIORE Calogero.
» FURFARO Domenico.
» PULVIRENTI Giuseppe.
» PATICCHIO Giovanni.
» TOMBARI Gino.
» BONUCELLI Enrico.
» CRIVARI Eugenio.
» DE GIORGI Raimondo.
» CONTI Angelo.
» GIARDINA Pasquale.
» MARAZZI Evaristide.
» MANCI Leonida.
» MADERNI Andrea.
» FAILLA Giuseppe.
» BIGGIO Vincenzo.
» FARINA Raffaele.
» PITTERI Silvio.
» SALA Giuseppe.
» UGOLINI Antonio.
» GALLINA Tiberio.
» ROCCARI Carlo.
» CARNEVALE Ernesto.
» CORBELLIS Beniamino.
» SANTORO Ernesto.
» LALUMIA Vincenzo.
» LO SAPIO Pantaleo.
» CARUSO Paolo.
» CASANOVA Luigi.
» DADDEI Attilio.
» CONSIGLIO Vito.
» CICCAGLIONE Alfredo.
» CALABRESE Luigi.
» D'AMICO Salvatore.
» MANCINELLA Volfango.

Tenente CERRI Vincenzo.
» LA TESSA Alfonso.
» GIAMMONA Giovanni.
» TURCHIARULO Francesco.
» MELE Donato.
» DI VUOLO Raffaele.
» CALZAVARA Giuseppe.
» MARISCOTTI Attilio.
» MARINI Giovanni.
» SPINOLA Giovanni.
» PERRELLI Guglielmo.
» BRAIDA Gregorio.
» POPPI Attilio.
» SECCO Gustavo.
» ABRUZZINI Alfredo.
» STEFANINI Adone.
» TETTAMANZI Pietro.
» ARMELLINI Ezio.
» GAIANI Valberto.
» MARUZZI Giuseppe.
» ROMANELLI Guido.
» FRANCESCHINI Pietro.
» AGNELLO Sebastiano.
» CONTE Antonio.
» CASANOVA Carlo.
» MONACO Gino.
» SVAMPA Domenico.
» ITALIA Sebastiano.
» VENTURINI Enrico.
» CIASULLO Giuseppe.
» PASOTTI Annibale.
» CARONES Ugo.
» EMMI Giuseppe.
» PIZZA Carlo.
» CAPUTO Pasquale.

Tenente CAGGIANO Virgilio.
» MILANI Carlo.
» VOLPE Carlo.
» MARADEI Carmine.
» MONTALBANO Giovanni.
» MUSCETTOLA Angelo.
» RAGUSA Salvatore.
» PASQUINI Pasquino.
» DE MATTEIS Dino.
» RAMOINO Paolo.
» VITALE Pietro.
» TETI Vittorio.
» CETRANGELO Gennaro.
» BARBA Guido.
» TORTORICI Gustavo.
» VEZZANI Odoardo.
» TRAVAGLINI Mario.
» GORRET Giuseppe.
» BORGATTI Antonio.
» GAJ Renzo.
» DE FAVERI Michelangelo.
» PUCCIO Carlo.
» GRIGOLOTTI Vittorio.
» ACQUARONE Mario.
» OTTAVIANI Francesco.
» PECORINI Giulio.
» GENNARO Francesco.
» CAPRIO Giuseppe.
» CAFIERO Francesco.
» CACCAVO Vitantonio.
» CONDORELLI Antonio.
» PROCHET Fernando.
» GENTILUCCI Ugo.
» PALMA Emilio.
» CAVANNA Francesco.

Accademia militare di Torino (genio).

Capitano CONTI Enrico.
» COSTANTINI Fortunato.
» ODIARD Giangaudenzio.
» MASCIELLO Antonio.
» SEMERANO Michele.
» POGGI Alberto.
» ANGELINI Cesare.
» BERNI Gisulfo.
» NOBILI Adelindo
» D'AMICO Quirico.
» REVELLO Pio.
» BERNARDINI Remo.
» DI MARTINO Giuseppe.
» PAPONE Leandro.
» AMIONE Carlo.
» CALCAGNI Antonio.
» SPACCAMELA Filippo.
» FINZI Ruggero.
» TORELLI G. Franco.

Capitano DE MATTEIS Gennaro.
» RAFFAELLI Vittorio.
» TREVISI Giovanni.
» GRASSO Augusto.
» DUTTO Umberto.
» MONTEVERDE Ettore.
» SERAFINI Antonio.
» SABATINI Arnaldo.
» FUSARI Eligio.
» VOLLA Ferdinando.
» STELLA Angelo.
» GULMANELLI Vincenzo.
» BERGAMASCHI Mario.
» ORSI Amos.
» RANZA Ferruccio.
» GRILLANDINI Ettore.
Tenente ROMANELLI Guido.
» ZELIOLI Maurico.
» MATTEUCCI Giuseppe.

Tenente	PALMA Francesco.	Tenente	RIGHI Gino.
»	CALLEGARI Ettore.	»	AIMONE Ubaldo.
»	MARINI Giuseppe.	»	POZZI Francesco.
»	DE PAOLA Giuseppe.	»	MARTINELLI Giovanni.
»	TRIFIRO' Franco.	»	BROGIOTTI Carlo.
»	PIMAZZONI Renato.	»	MORETTI Agostino.

1° Gli ufficiali ammessi a frequentare i corsi dovranno presentarsi ai comandi dei rispettivi istituti il giorno 30 marzo p. v.;

2° Gli ufficiali allievi, compresi quelli dispensati dalla frequenza, non potranno ottenere il rinvio a corsi successivi, tranne che *per provate cause di forza maggiore* sulle quali si riserva di decidere, caso per caso questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali);

3° Gli ufficiali comandati ai corsi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè tutti i documenti amministrativi pervengano ai comandi delle varie scuole non oltre il 25 di ciascun mese;

4° I comandi dei vari istituti invieranno a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) non oltre il 15 aprile p. v. i ruolini degli ufficiali ad essi presentatisi comunicando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza dei suddetti ufficiali ai corsi.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 104. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità giornaliera straordinaria ai caporali maggiori e caporali musicanti effettivi ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 febbraio 1921.

Poichè con il R. decreto-legge n. 1894 del 23 dicembre 1920, pubblicato con la circolare n. 34 del *giornale militare* c. a., viene concesso ai sottufficiali ed ai militari di truppa, vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole, una indennità speciale, si fà presente che a decorrere dal 1° gennaio 1921 deve intendersi abolita l'indennità giornaliera di L. 1,70 di cui al R. decreto n. 2263 del 26 ottobre 1919 (circolare n. 3 del *giornale militare* 1920).

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 105. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Passaggi di ruolo o cessazione di servizio per età degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 febbraio 1921.

Cessato dal 31 ottobre 1920 lo stato di guerra e ripresa in conseguenza l'applicazione degli art. 18, 20 e 21 della legge 2 luglio 1896 n. 254 sull'avanzamento, fa d'uopo provvedere ai passaggi di ruolo e alla cessazione di servizio per età degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva.

Perciò i comandi di divisione (per gli ufficiali superiori), di deposito e di distretto militare (per gli ufficiali inferiori), che hanno in forza ufficiali delle dette categorie, i quali abbiano al 31 dicembre 1920, raggiunto il limite d'età stabilito dai citati art. 18 e 21 della legge sull'avanzamento, li inviteranno a dichiarare, per iscritto, se aspirano a passare in altro ruolo o se intendono di cessare d'essere iscritti nei ruoli dell'esercito.

Degli ufficiali da interpellarsi verranno compilati elenchi nominativi distinti per ruolo e per arma e conformi ai seguenti modelli, che saranno poi trasmessi al Ministero corredati delle dichiarazioni rilasciate.

Per gli ufficiali della riserva è sufficiente un elenco per arma, che, oltre alle generalità, contenga l'indicazione della data in cui l'ufficiale ha raggiunto l'età stabilita dall'art. 20 della precitata legge sullo avanzamento.

Nella stessa guisa si provvederà per coloro che raggiungeranno i limiti di età, di cui sopra, entro il semestre in corso, per i relativi elenchi e le dichiarazioni degli interessati che dovranno pervenire al Ministero entro il 30 aprile p. v.

Il Ministro — I. BONOMI.

Modello A.

Comando del Deposito del..... reggimento.....

Elenco nominativo degli ufficiali di complemento, arma di..... i quali hanno raggiunto al 31 dicembre 1920, il 40° anno di età stabilito dall'articolo 18 della legge sull'avanzamento del R. Esercito.

GRADO	CASATO E NOME	Desiderio manifestato dall'ufficiale			POSIZIONE SOCIALE	*Annotazioni*
		di essere inscritto nei ruoli degli ufficiali di M. T.	di essere inscritto nei ruoli degli ufficiali di Riserva	di essere senz'altro cancellato dai Ruoli		

..... li... 1921

Il Comandante del Deposito

Modello **B.**

Comando del Distretto Militare di..... (1)

Elenco nominativo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di..... i quali hanno raggiunto al 31 dicembre 1920, i limiti di età stabiliti dall'articolo 21 della legge sull'avanzamento del R. Esercito.

GRADO	CASATO E NOME	Desiderio manifestato dall'ufficiale		POSIZIONE SOCIALE	*Annotazioni*
		di essere inscritto nei ruoli degli ufficiali di Riserva	di essere senz'altro cancellato dai Ruoli		

..... li..... 1921

Il Comandante del Distretto

.....

(1) Comando di deposito per i reggimenti alpini.

AVVISO

PUBBLICAZIONI MILITARI

Per cambio di locali dell'ufficio pubblicazioni militari, rimangono sospese, fino a nuovo ordine, le distribuzioni delle pubblicazioni agli enti militari.

Essi quindi si asterranno dall'inviare all'ufficio di amministrazione di personali militari vari (sezione pubblicazioni), le relative richieste.

Con altro avviso si provvederà a comunicare il ripristino del servizio di distribuzione.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(5390) — 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

BIBLIOTECA
Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª **1921** 25 Febbraio

N. 106 **9 dicembre 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 1842, che erige in ente morale la « Fondazione 9ª divisione fanteria », costituita col patrimonio iniziale di lire 100.000 nominali, dato dalla predetta divisione a favore degli orfani o i discendenti legittimi poveri dei militari, ad essa appartenenti, morti in battaglia od in seguito a ferite riportate nella campagna di guerra 1915-1918 . . *Pag.* 130

» 107 **14 dicembre 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 133

» 108 **30 dicembre 1920.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO DELLO STATO. — R. decreto n. 1890, che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto del diritto di cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche . . . . . *Pag.* 135

» 109 **26 gennaio 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero . . . . . *Pag.* 136

» 110 – **3 febbraio 1921.** — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. R. decreto n. 122, che stabilisce il numero massimo degli addetti militari, navali ed aeronautici, presso le Regie rappresentanze diplomatiche e determina le competenze loro spettanti . . . . . *Pag.* 138

» 111 – **6 febbraio 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. R. decreto legge n. 109, che sostituisce con l'indennità professionale quella per i servizi speciali, stabilita pel corpo sanitario militare dalla tabella B., annessa al R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079 . . . . . *Pag.* 139

» 112 – **21 febbraio 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Decreto ministeriale con il quale è stata costituita una commissione per lo studio del riparto dei servizi dell'amministrazione centrale . . *Pag.* 140

» 113 – **23 febbraio 1921.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. Abolizione Grasso per piedi equini . . . . . *Pag.* 141

» 114 **23 febbraio 1921.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Abolizione e conseguente alienazione di bufetterie varie costituenti la serie 42ª . *Pag.* 141

» 115 – **23 febbraio 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 142

» 116 – **23 febbraio 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. Rimpatrio dei militari smobilitati già residenti all'estero . . . . . *Pag.* 142

» 117 – **23 febbraio 1921.** — GIUSTIZIA MILITARE. Ammissione di magistrati ordinari nel personale degli ufficiali effettivi della giustizia militare . *Pag.* 142

» 118 – **23 febbraio 1921.** — MATRICOLA. Norme per l'applicazione del R. decreto n. 1848, concernente il computo delle campagne di guerra . . *Pag.* 143

» 119 – **23 febbraio 1921.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per l'interpretazione della circolare 563 del giornale militare 1920, circa la concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 . . . *Pag.* 145

» 120 – **23 febbraio 1921.** — RECLUTAMENTO. Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e nel bacino del Mediterraneo, arruolate durante la leva nella classe 1901 . *Pag.* 146

N. 121 – 23 febbraio 1921. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di pratica degli esplosivi presso l'ispettorato costruzioni artiglieria . . . . . *Pag.* 148

» 122 – 23 febbraio 1921. — SERVIZIO SANITARIO. — Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P. . . . . *Pag.* 148

» 123 – 23 febbraio 1921. — TRASPORTI. — Nuova vidimazione dei libretti di viaggio . . . . . *Pag.* 149

» 124 – 23 febbraio 1921. — TRASPORTI. — Variazioni relative agli utenti di libretti di viaggio da segnalare al Ministero . . . . . *Pag.* 149

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 150

CIRCOLARE N. 106. — DISPOSIZIONI VARIE. **R. decreto n. 1842, che erige in ente morale la « Fondazione 9ª divisione fanteria », costituita col patrimonio iniziale di lire 100.000 nominali, dato dalla predetta divisione a favore degli orfani o i discendenti legittimi poveri dei militari, ad essa appartenenti, morti in battaglia od in seguito a ferite riportate nella campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 9 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 6, dell'8 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la lettera 9 luglio 1919 n. 81, con la quale il Ministero della guerra, in conformità agli intendimenti manifestati dal comando della 9ª divisione fanteria, chiede che sia eretta in ente morale la « Fondazione 9ª divisione fanteria », avente sede in Verona e costituita col patrimonio iniziale di lire centomila, con lo scopo di beneficare, mediante la concessione di borse di studio, o di sussidi di educazione, o di cure, gli orfani o i discendenti legittimi poveri di militari della detta unità morti in battaglia, o in cura, in seguito a ferite riportate in guerra;

Visto lo statuto organico presentato per la Nostra approvazione,

Vista la legge 18 luglio 1917 n. 1143;

Sentita la giunta esecutiva del comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione 9ª divisione fanteria », con sede in Verona, è eretta in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico, in data 31 ottobre 1920, composto di dieci articoli, il quale statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Fondazione « 9ª Divisione di Fanteria »

STATUTO ORGANICO.

Art. 1.

E' istituita presso il comando della 5ª divisione fanteria in Verona una istituzione denominata « Fondazione 9ª divisione fanteria » ed amministrata dal deposito dell'8o° reggimento fanteria.

Art. 2.

Scopo della Fondazione è quello di beneficare, mediante concessione di borse di studio, o di sussidi di educazione, o di cure, gli orfani o i discendenti legittimi poveri di militari della 9ª divisione morti in battaglia, o in cura, in seguito a ferite di guerra.

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di lire 100.000 (centomila) rappresentante gli utili realizzati cogli spacci cooperativi divisionali del comando della 9ª divisione di fanteria mobilitata, durante l'esercizio degli spacci stessi negli anni 1917-1918, ed investiti in cartelle del V prestito nazionale.

Art. 4.

La gestione della Fondazione è affidata ad una commissione composta di cinque membri nominati dal comandante la 5ª divisione fanteria in Verona tra gli ufficiali in attività di servizio dei corpi e reparti dipendenti, od in congedo residenti nel territorio della divisione.

Tale commissione dovrà risultare composta:

di due ufficiali superiori { colonnello Bonizi nob. cav. Filippo, comandante 8° reggimento artiglieria da campagna; colonnello in P. A. Bottagisio nob. cav. Cesare;

del comandante e direttore dei conti (segretario) del deposito che amministra il fondo - maggiore Barbieri cav. Umberto - relatore 8o° fanteria;

del capitano Doni sig. Gino - direttore dei conti 8o° fanteria.

Art. 5.

La rendita annua del patrimonio predetto deve essere ripartita nel modo seguente:

1° Lire 1500 per una borsa di studio per l'ammissione di un giovane (orfano o discendente diretto di un militare di cui alle condizioni precedenti) in un istituto militare o nazionale del Regno;

2° Lire 1500 per una borsa di studio da concedersi ad una giovanetta (trovantesi nelle condizioni suddette) per l'ammissione in un istituto nazionale del Regno.

Le somme di cui sopra dovranno essere concesse di anno in anno e per tutta la durata degli studi, qualora il beneficato dimostri di trar profitto dagli studi intrapresi; nel caso contrario, la borsa di studio verrà assegnata ad altro concorrente;

3° Per un sussidio da concedersi ad un orfano o discendente diretto (maschio o femmina) di militare della 9ª divisione morto nelle condizioni precedenti, che abbia bisogno di cure ospedaliere, balneari, climatiche, o di un atto operativo o di cura medica lunga e costosa;

4° Per un sussidio da concedersi ad uno studente (maschio o femmina) orfano o discendente diretto di un militare della 9ª divisione morto in guerra, per il perfezionamento dei suoi studi in un istituto superiore del Regno o all'estero;

5° Per un sussidio da concedersi ad un operaio figlio discendente diretto di un militare della 9ª divisione morto in guerra, che, per il miglioramento delle sue condizioni economiche e morali, abbia bisogno di frequentare i corsi professionali, sostenere esami, fare pratiche a proprie spese presso officine, opifici, e stabilimenti industriali nel Regno o all'estero.

Sarà data la precedenza agli orfani o discendenti dei militari caduti in guerra od in seguito a ferite di guerra, che abbiano avuto medaglie al valore o promozioni per merito di guerra.

Il sussidio di cui ai numeri 3° 4° e 5° verranno stabiliti dalla commissione, in relazione a quanto rimarrà disponibile dopo la concessione delle borse di studio ed al reddito del fondo.

Art. 6.

Nella prima decade di ottobre, la commissione di cui all'articolo 4 provvede all'assegnazione delle borse di studio e dei sussidi in base alle domande presentate, alle quali devono essere uniti, il certificato di povertà rilasciato dal comune di residenza, e quello di stato civile, dal quale risulti la legittima discendenza del militare.

La commissione può richiedere altri documenti per dimostrare l'appartenenza del militare alla 9ª divisione durante il periodo della guerra.

Art. 7.

Ove, per mancanza di domande, o per qualsiasi altra causa, non si addivenga alla assegnazione delle borse e dei sussidi nei modi indicati dai precedenti articoli, la rendita disponibile può essere erogata dalla commissione a favore delle famiglie bisognose dei soldati sotto le armi dei reparti della divisione, con le modalità che la commissione stessa determina.

Art. 8

Salvo quanto è prescritto dall'articolo 21 del regolamento 30 giugno 1918 n. 1003, circa la presentazione del conto al prefetto della provincia, il rendiconto della gestione finanziaria della fondazione deve essere annualmente comunicato al Ministero della guerra.

Art. 9.

Delle assegnazioni delle borse di studio e dei sussidi agli orfani dei militari, deve essere data comunicazione al Comitato provinciale per la assistenza degli orfani di guerra della provincia, cui appartiene il comune di residenza dell'orfano beneficato.

Art. 10.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, si osserveranno le disposizioni della legge 18 luglio 1917 n. 1143 e dei relativi regolamenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvederà l'ente stesso con la rendita dell'anno 1919.

Con la rendita medesima inoltre potrà essere provveduto perchè alla istituzione venga data, all'atto dell'inizio del suo funzionamento, la necessaria pubblicità a prudente arbitrio della commissione amministratrice.

Il Ministro dell'interno - GIOLITTI.

Il Ministro della guerra — I. BONOMI.

N. 107. DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 14 dicembre 1920.

Con riferimento alla circolare n. 711 del *giornale militare* 1920 si porta a conoscenza delle amministrazioni militari dipendenti che il maggior generale medico DELLA VALLE Gr. uff. dott. Francesco, direttore generale, capo della direzione generale del servizio sanitario militare, ed in sua assenza il direttore capo divisione tenente colonnello medico MEMMO cav. uff. prof. Giovanni, sono delegati a firmare « *Pel Ministro* ».

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 108. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1890, che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto del diritto di cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 14, del 18 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che autorizza il Governo a dare piena ed intera esecuzione al trattato di pace concluso a San Germano il 10 settembre 1919;

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il trattato concluso a Rapallo il 12 novembre 1920;

Vista la sezione VI della parte III del trattato di San Germano contenente le clausole relative alla cittadinanza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Acquisto della cittadinanza di pieno diritto.

Art. 1.

Per coloro che nei territori annessi al Regno d'Italia acquistano la cittadinanza italiana di pieno diritto ai sensi degli articoli 70 e 71 del trattato di San Germano, tale diritto sarà accertato dal comune di pertinenza.

A questo scopo ogni comune delle nuove provincie compilerà e pubblicherà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto una lista delle persone per le quali si verifichino le condizioni previste dalle indicate norme del trattato di pace.

Contemporaneamente alla sua pubblicazione la lista sarà comunicata dal comune all'autorità politica distrettuale e per le città con proprio statuto all'autorità indicata nell'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, esteso ai territori adriatici con il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1861.

Art. 2.

Entro un mese dalla notificazione della lista può essere presentato al comune reclamo in iscritto per nuove iscrizioni, per cancellazioni o per correzioni delle iscrizioni.

Sui reclami decide l'autorità politica su indicata.

Quando si tratti di decisioni dell'autorità politica distrettuale, è ammesso contro le stesse il ricorso all'autorità politica provinciale, da presentarsi entro quattordici giorni per il tramite dell'autorità politica di prima istanza.

Contro le decisioni dell'autorità politica provinciale non è ammesso che il ricorso alla sesta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Indipendentemente dalle decisioni su reclami e ricorsi, l'autorità politica distrettuale entro i primi quattordici giorni dalla pubblicazione della lista e l'autorità politica provinciale entro un mese dalla stessa hanno facoltà di introdurre rettifiche d'ufficio nelle liste.

Contro tali rettifiche (iscrizioni nuove, cancellazioni, correzioni) sono ammessi il reclamo e il ricorso nei modi e termini stabiliti all'art. 2.

Diritto di opzione.

Art. 4.

Coloro che vogliono eleggere la cittadinanza italiana per diritto di opzione ai termini dell'art. 72 e seguenti del trattato di San Germano, devono farne dichiarazione scritta entro un anno dall'entrata in vigore del trattato stesso e cioè entro il 15 luglio 1921.

La dichiarazione va presentata al comune di pertinenza o di residenza, che rilascia al richiedente un'attestazione di ricevuta.

Art. 5.

Sulle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana decide l'autorità politica provinciale, sentita una commissione da istituirsi per ogni città con proprio statuto e per ogni distretto politico.

Queste commissioni che hanno voto consultivo, sono nominate per le città con proprio statuto dal capo dell'autorità politica provinciale e per gli altri distretti politici dal commissario civile per il distretto politico e presiedute da un magistrato da designarsi dal presidente della Corte d'appello.

Art. 6.

Contro le decisioni dell'autorità politica provinciale che dovranno essere pubblicate nei comuni di pertinenza e residenza, può essere presentato, entro quindici giorni dalla pubblicazione, il ricorso all'ufficio centrale per le nuove provincie del Regno presso la presidenza del Consiglio dei ministri, che decide definitivamente, sentita la sesta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano anche ai casi di opzione previsti dagli articoli 78 e 80 del trattato di San Germano.

Le dichiarazioni di opzione sono in questi casi presentate all'autorità politica provinciale competente per ragione di territorio avuto riguardo al comune annesso in cui il dichiarante aveva precedentemente il diritto di pertinenza, o al comune nel quale il dichiarante abbia stabilito o intenda di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio.

Altri modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza.

Art. 8.

Per la durata di un anno dall'entrata in vigore di questo decreto, le autorità politiche provinciali dei territori annessi hanno facoltà di concedere la cittadinanza italiana o il riacquisto della stessa, previo parere della commissione di cui all'art. 5, a

coloro per i quali, non verificandosi le condizioni previste nei precedenti articoli, risulti dimostrato:

1° che risiedano entro i confini delle nuove provincie del Regno ininterrottamente da almeno venti anni, salvo interruzioni di soggiorno dovute a fatti di guerra o a disposizioni dell'autorità austriaca;

2° che abbiano adottato quale lingua d'uso la lingua italiana o conoscano tale lingua a voce e in iscritto;

3° che abbiano conseguito, per il caso dell'acquisto della cittadinanza italiana, l'assicurazione della pertinenza ad un comune delle nuove provincie;

4° che siano nati entro i confini delle nuove provincie, oppure da almeno dieci anni vi posseggano un immobile inscritto nelle pubbliche tavole al loro nome o per lo stesso periodo vi esercitino una professione, un commercio, un'industria od un mestiere.

Non sarà richiesto in questi casi il certificato di svincolo della cittadinanza d'origine.

Persone giuridiche.

Art. 9.

Il riconoscimento del carattere italiano delle persone giuridiche agli effetti dell'articolo 75 del trattato di San Germano non potrà essere negato, oltre che alle istituzioni di diritto pubblico e agli altri enti morali che abbiano sede nelle nuove provincie:

1° alle società commerciali nelle quali due terzi di soci siano o diventino cittadini italiani e almeno due terzi del capitale sociale sia proprietà dei soci registrati che siano o diventino cittadini italiani;

2° alle società anonime nelle quali il consiglio d'amministrazione sia composto per tre quarti di persone che abbiano od acquistino la cittadinanza italiana e il capitale sia investito in azioni nominative di cui almeno due terzi intestate a tali cittadini italiani;

3° ai consorzi registrati a garanzia limitata (cooperative) nei quali la direzione sia composta per tre quarti di persone che abbiano od acquistino la cittadinanza italiana e le quote sieno intestate per due terzi a tali cittadini italiani.

Art. 10.

La decisione, nei casi previsti all'articolo precedente, spetta all'autorità politica provinciale, sentito il tribunale quando trattisi di società o consorzi registrati.

Contro tali decisioni e contro le decisioni della stessa autorità politica provinciale in altri casi che rientrino nell'àmbito dell'art. 75 del trattato di San Germano, è ammesso entro quindici giorni il ricorso all'ufficio centrale per le nuove provincie del Regno il quale decide definitivamente sentita la sesta sezione del Consiglio di Stato.

Disposizioni generali.

Art. 11.

Il riconoscimento o la concessione del diritto di cittadinanza ai termini di questo decreto ha piena efficacia agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, e comprende il godimento dei diritti politici.

Art. 12.

Agli effetti del trattato di San Germano e delle conseguenti disposizioni interne e internazionali, le persone fisiche e giuridiche, alle quali sulla base del presente decreto sia concessa la cittadinanza italiana che ad esse non spetti di pieno diritto, sono da considerarsi quali cittadini italiani di pieno diritto.

Art. 13.

Le donne maritate seguono, per quanto si attiene al presente decreto, la condizione del marito e i figli minori di diciotto anni quella dei genitori.

I figli che alla pubblicazione di questo decreto abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età, vanno considerati ed agiscono indipendentemente, sia per il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, sia per la dichiarazione di opzione e per i reclami, i ricorsi e gli altri atti previsti dal decreto.

Gli orfani ed altre persone che per qualsiasi motivo sono incapaci od assenti, sono rappresentati in ogni atto relativo al presente decreto dalla tutela e dal curatore, secondo le leggi locali.

Art. 14.

Le dichiarazioni, le domande, i reclami, i ricorsi e ogni altro atto necessario all'esecuzione di questo decreto, sono esenti da qualsiasi tassa, bollo od altra spesa.

Art. 15.

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto, che entra in vigore nell'ottavo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

N. 109. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 26 gennaio 1921.

Offerte segnalate dal comando del corpo d'armata di Bologna a favore della Casa del soldato della detta città:

Banco di Roma	L. 15.000,—	Cav. Arnaldo Romagnoli	L. 1.000,—
Banca d'Italia	» 15.000,—	Ing. Adolfo Calzoni	» 1.000,—
Banca Commerciale	» 15.000,—	Albertina e Ubaldo Monari	» 1.000,—
Banca Italiana di Sconto	» 15.000,	Augusto Panzacchi	» 1.000,—
Cassa di Risparmio	» 15.000,	Lavinia Sbarberi	» 1.000,—
Credito Italiano	» 15.000,—	Angelo Sbarberi	» 1.000,—
Credito Romagnolo	» 15.000,—	Romano Genova	» 1.000,—
Banco di Napoli	» 6.000,—	Angelo Scazzieri	» 1.000,—
Camera di Commercio	» 2.000,—	Raffaele Belliossi e C.	» 1.000,—
Ines e Alfonso Zerbini	» 1.500,—	Enrico Bortolotti e C.	» 1.000,—
Cav. Achille Bosisio	» 1.360,—	Morini e Tassi	» 1.000,—
Circolo Felsineo	» 1.150,—	Giulio Cesari	» 1.000,—
Marchese Tanari	» 1.000,—	Società Anonima Policardi	» 1.000,—
Marchese Pizzardi	» 1.000,—	Alberto Buriani	» 1.000,—
Contessa Zucchini	» 1.000,—	Guglielmo Gardi	» 1.000,—
Ing. Bernaroli	» 1.000,—	Giovanni Facchini	» 1.000,—

Filiberto Sani e C.	L.	1.000,—	Pietro Fiorini e C.	L.	200,—
Soc. Salaroli e Schanderitech	»	1.000,—	Cesare Gori	»	200,—
Rag. Alfeo Melloni	»	1.000,—	Raffaele Pirotti	»	200,—
Lamberto Rissi	»	1.000,—	Dall'Olmo Grillini e Manzotti.	»	200,—
Andrea Coppola	»	1.000,—	Ditta Corsini e Meriggiani	»	200,—
Fratelli Biondi	»	1.000,—	Camillo Montanari	»	200,—
Carlo Sinigallia	»	1.000,—	Conte Gregorini Bhingham	»	200,—
Guizzardi succ. Baroni	»	1.000,—	Pareschi Pietro	»	200,—
Podio cav. prof. Tullio	»	1.000,—	A. Melossi	»	200,—
Perruccio Rossi	»	1.000,—	Filomena Moruzzi Rinaldi	»	200,—
Fratelli Toschi	»	1.000,—	Ubaldo Settimelli	»	200,—
Contessa Dondini	»	1.000,—	Angelo Rossi	»	200,—
Sacchetti Carlo	»	1.000,—	Prof. Giovanni Vitali	»	200,—
Costanza Bonora	»	1.000,—	Dott. Giuseppe Benelli	»	200,—
Sig. Mazzoli	»	1.000,—	Andrea Petroni	»	200,—
Paltrinieri	»	1.000,—	Domenico Buldrini	»	200,—
Banca Cooperativa	»	1.000,—	Ester Lascialfare	»	200,—
Ditta Calzoni Parenti	»	1.000,—	Vanzini	»	200,—
Conte Luigi Salina	»	500,—	Giusti Armando	»	200,—
Signora Adalgisa Scagliarini	»	500,—	Alberto Riva	»	200,—
Maria e Luigi Sarti	»	500,—	Filippi Teresa	»	150,—
Lorenzo Rosa	»	500,—	Federico Vignoli	»	150,—
Augusto Andreoli	»	500,—	Manuel Carrasco, rettore collegio di Spagna	»	150,—
Alfredo Dalmastri	»	500,—	Hôtel Brun	»	100,—
Romeo Cuppini	»	500,—	Luigi Giovannini	»	100,—
Avv. Giorgio Ghigi	»	500,—	Colonnello Leonida Coltelli.	»	100,—
Soc. An. Edoardo Piazza	»	500,—	Laura e Alberto Coltelli.	»	100,—
Castelle e Schiavetti	»	500,	Capitano Paolo Ferraguti	»	100,—
Aldo Sammarchi	»	500,—	Contessa Eugenia Ferraguti	»	100,—
Alberto Rossi	»	500,—	Duca Bevilacqua	»	100,—
A. C. Federzani	»	500,—	March. Aldobrandino Malvezzi	»	100,—
Enrico Bergonzoni	»	500,—	Alberto Fantini	»	100,—
Alfredo Ferrari	»	500,—	Aldo Rodino	»	100,—
Vittorio Bettini	»	500,—	Piero Gallo	»	100,—
Ettore Trentini	»	500,—	Conte A. Salina	»	100,—
Dott. Francesco Musi (Bagnoli)	»	500,—	Rag. Salaroli	»	100,—
Carlo Onofri	»	500,—	Conte Fava	»	100,—
Princ. Antonio Hercolani	»	500,—	Contessa Isotta Fava Simonetti	»	100,—
Sinigallia e Forestieri	»	500,—	Contessa Lilla Cavazza	»	100,—
Tonino Turri	»	500,—	Conte Alessandro Cavazza	»	100,—
De Angelis	»	500,—	Conte Luigi Cavazza	»	100,—
Cevenini Salvatore	»	500,—	Contessa Armandi	»	100,—
Sarti Luigi e Figli	»	500,—	Stefano Zanotti	»	100,—
Sarti Giovanni	»	500,—	Ing. Alfonso Calzoni	»	100,—
Fratelli Bandiera	»	500,—	Teresa Bonora	»	100,—
Fratelli Venturi	»	300,—	Maria Bruno	»	100,—
G. A. Melloni e C.	»	300,—	Vittorio Poli	»	100,—
Aurelio Pasquini	»	300,—	N. N.	»	100,—
Bettini Alfredo	»	300,—	Conte Cavallini	»	100,—
Donna Fanny Bruini	»	300,—	Cav. Clodoveo Cassarini	»	100,—
Rag. Facchini Alessandro	»	300,—	Pasti Paolo	»	100,—
Luigi Rosa	»	250,—	Battistini Osti Cavallini	»	100,—
Daniele Farnè	»	250,—	Giovanni Zanasi	»	100,—
Amoretti e Patault.	»	250,—	Ada Tagliavini	»	100,—
Succ. Ettore Gitti	»	200,—	Fernando Crespi	»	100,—
Pasquali e Falzoni	»	200,—	Dott. Alfredo Calandrelli	»	100,—
Giovanni Magli	»	200,—			

Sig. Zecchini	L.	100,—	Bandiera e Grandi	L.	100,—
Demetrio Benn	»	100,—	Arturo Barilli	»	100,—
Sig. Rubini	»	100,—	Drusiani Cesare	»	100,—
Sig. Finzi	»	100,—	Giuseppe Zosi	»	100,—
Colonnello Manozzi	»	100,—	Ing. Italo Pellizzi	»	100,—
Ercole Calzolari	»	100,—	Sig. Barbani	»	100,—
Sig. Morelli	»	100,—	Rag. Ramponi per raccolta impiegati Tesoreria Cassa di Risparmio	»	142,50
Giovanni Orlandini	»	100,—			
Augusto Corsini	»	100,—			
Angelo Selleri	»	100,—			

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 110. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 122, che stabilisce il numero massimo degli addetti militari, navali ed aeronautici, presso le regie rappresentanze diplomatiche e determina le competenze loro spettanti.** — (Divisione stato maggiore). — 3 febbraio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 45, del 24 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, della guerra e della marina, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche che saranno designate dai rispettivi Ministeri, di concerto con quello degli affari esteri e del tesoro, sono destinati ufficiali del R. esercito e della R. marina, in qualità di addetti militari, navali ed aeronautici.

Art. 2.

Il numero massimo degli addetti rimane fissato come segue:

Militari 14, navali 7, aeronautici 4.

Art. 3.

Le attribuzioni degli addetti militari, navali ed aeronautici sono fissate mediante regolamenti emanati dai rispettivi Ministeri, di concerto col Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1920, le competenze da corrispondersi agli addetti militari, navali ed aeronautici comprendono:

a) a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri, gli assegni personali degli ufficiali addetti militari, navali ed aeronautici, una indennità mensile di lire 150 quando essi rinunziano al beneficio dell'attendente, e, per gli ufficiali del R. esercito, un'indennità giornaliera di lire 12 per le spese inerenti al mantenimento dei quadrupedi di servizio;

b) a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri, le indennità relative alla posizione speciale di addetti, cioè:

1° Un'indennità di prima sistemazione di lire 8000 (ottomila);

2° Una diaria di lire 50 (cinquanta) tranne che per le sedi di Washington, Tokio o Pechino, ove tale diaria sarà di lire 60 (sessanta);

3° Un'indennità mensile di residenza fissata dai Ministeri interessati, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro, variabile da lire 750 (settecento cinquanta) a lire 2000 (duemila), a seconda della sede ove l'addetto è stabilito e dell'eventuale cumulo d'incarichi, e con la quale indennità deve sostenere le spese d'ufficio e di rappresentanza. I locali occorrenti per gli uffici degli addetti devono essere di norma nella sede della rappresentanza diplomatica: ove ciò non sia possibile, le spese di affitto degli occorrenti locali saranno rimborsate a carico del bilancio del Ministero degli esteri.

Art. 5.

Il pagamento degli assegni e competenze di ogni natura di cui all'articolo 4 è fatto con rimborso del cambio, con le modalità sancite per i funzionari del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Art. 6.

Con decreto del Ministero del tesoro, saranno apportate nei bilanci dei Ministeri degli affari esteri, della guerra e della marina, le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 7.

Le spese di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 saranno a carico del Ministero degli affari esteri a decorrere dal 1° gennaio 1921, rimanendo sino a tale data a carico dei bilanci della guerra e della marina.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — I. BONOMI — SECHI — FACTA.

N. 111. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto-legge n. 109, che sostituisce con l'indennità professionale quella per i servizi speciali, stabilita pel corpo sanitario militare dalla tabella B., annessa al R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare e Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 febbraio 1921. (Gazzetta ufficiale n. 41, del 18 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto n. 2079 del 2 novembre 1919;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

L'indennità per i servizi speciali di L. 1500 annuale concessa al corpo sanitario con la tabella *B* annessa al R. decreto n. 2079 del 2 novembre 1919, è sostituita dall'inden-

nità professionale annua in L. 2500 da concedersi a tutti gli ufficiali medici di qualsiasi grado a datare dal 1° gennaio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI FACTA.

N. 112. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.

Decreto ministeriale col quale è stata costituita una commissione per lo studio del riparto dei servizi dell'amministrazione centrale. (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 21 febbraio 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, modificato col R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1921, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1919 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di addivenire ad una netta distinzione delle funzioni amministrative e tecnico-militari nell'amministrazione centrale della guerra;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una commissione, con incarico di studiare e concretare il riparto delle attribuzioni dei vari rami di servizio dell'amministrazione centrale della guerra sulla base della distinta separazione delle funzioni amministrative e tecnico-militari.

Art. 2.

La commissione è così composta:

NARDI gr. uff. Adolfo, direttore generale, a disposizione per i servizi straordinari, *presidente*.

MODENA comm. Angelo, maggior generale, direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi
PETRUCCI gr. uff. Eugenio, direttore capo di ragioneria
PARISI comm. Raffaele, colonnello del genio, direttore capo divisione, reggente la direzione generale del genio
EULA gr. uff. dott. Umberto, direttore capo divisione, reggente il segretariato generale
BARBIERI cav. Alberto, tenente colonnello di stato maggiore, capo sezione
BALBONI comm. dott. Adolfo, ispettore, reggente ispettore superiore della leva
LAPPONI comm. dott. Lapo, capo sezione
DEL PRETE cav. Alessandro, primo ragioniere

Membri

Art. 3.

La commissione sarà assistita da un ufficio di segreteria, i cui membri avranno voto consultivo, così composto:

PETRI comm. Virgilio, capo sezione, reggente la divisione personale del Ministero: capo dell'ufficio segreteria.
MISSIROLI cav. uff. dott. Bindo, capo sezione.
MANCUSO cav. uff. dott. Giorgio, primo segretario.

Roma, addì 21 febbraio 1921.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 113. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — CAVALLI. — **Grasso per piedi equini.** — (Ispettorato ippico). — 23 febbraio 1921.

In seguito a richiesta di taluni corpi, per conoscere se spetti all'amministrazione o ai maniscalchi di sostenere la spesa per l'acquisto del grasso da darsi settimanalmente ai piedi dei quadrupedi di truppa, questo Ministero ritiene necessario far presente che essa deve far carico ai maniscalchi, e ciò perchè, nel determinare la quota giornaliera di ferratura, si è anche tenuto conto della spesa per la provvista del grasso, che essi avrebbero dovuto sostenere.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 114. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Abolizione e conseguente alienazione di buiettterie varie costituenti la serie 42ª.** — (Direzione generale artiglieria). — 23 febbraio 1921.

A parziale modificazione delle disposizioni emanate con la precedente circolare 685 del *giornale militare* del decorso anno 1920, questo Ministero determina che le borse di cuoio grigio per cinturino mod. 77 (VI-1625) vengano tuttora mantenute in servizio e perciò escluse dalla già dispostane alienazione.

Alla circolare suddetta dovrà quindi apportarsi la seguente aggiunta a seguito del n. 4:

« N. 5. — Borse di cuoio per cinturini mod. 77 (VI-1625) le quali possono essere adoperate con le sciabole da fanteria (VI-26) ».

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 115. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Divisione stato maggiore). — 23 febbraio 1921.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 710 del *giornale militare* 1920, si pubblicano i nomi degli ufficiali che sono stati ammessi al corso di topografia presso l'istituto geografico militare:

BERTACCHI Cosimo, capitano 3 bersaglieri.
RANIERI Gilberto, capitano 12 bersaglieri.
BUGHI Erasmo, capitano 91 fanteria.
FERRARA Alberto, capitano 6 artiglieria campagna.
CASTELLANI Mario, capitano 12 fanteria.
GARBELLOTTO Giovanni, capitano 16 fanteria.

MINNETTI Raffaele, capitano 2 granatieri.
VIVALDA Giovanni, capitano 5 bersaglieri.
LUCANTTONIO Giovanni, capitano genio VIII C. A.
GIANFRANCESCHI Ugo, capitano 6 alpini.
FREDA Giustino, capitano 4 artiglieria pesante.
MARCIAS Ernesto, capitano distretto Cagliari.
FIORE Domenico, capitano 3 alpini.
AGOSTI Vasco, capitano 34 fanteria.
AMICO Alessandro, capitano 5 art. pesante campale.
PAOLI Roberto, tenente 84 fanteria.
PASQUINI Pasquino, tenente 16 artiglieria campagna.
DENTI Francesco, tenente 30 fanteria.
BORELLO Francesco, tenente 15 fanteria.
CAMPINI Ugo, tenente 7 bersaglieri.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 116. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Riespatrio dei militari smobilitati già residenti all'estero.** — (Divisione stato maggiore). 23 febbraio 1921.

La legge federale degli Stati Uniti d'America sull'emigrazione e sulla residenza degli stranieri nel territorio di quello Stato stabilisce la reiezione ai paesi di provenienza degl'immigrati qualora i rispettivi governi avessero comunque agevolato il loro viaggio con sovvenzioni o con trasporto gratuito.

Alla cessione del viaggio gratuito agli smobilitati riespatriandi si è potuto quindi addivenire soltanto dopo speciali accordi fra il governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America. In tali accordi si è però ottenuto il riconoscimento della qualità di combattenti, venuti a prestare servizio militare in seguito alla mobilitazione, soltanto a coloro che partirono dagli Stati Uniti d'America dopo il 1° agosto 1914 e non oltre il 4 novembre 1918.

In conseguenza questo Ministero, d'intesa col commissariato generale dell'emigrazione stabilisce di modificare il disposto del n. 2 lettera *d*) della circolare 631 del *giornale militare* 1920, come segue:

« *d*) certificato consolare, od altri documenti da cui risulti la partenza dall'estero per servizio militare anteriormente al 4 novembre 1918 e posteriormente al 1° agosto 1914 ».

Considerato inoltre il ritardo involontario verificatosi nella presentazione delle domande di riespatrio gratuito da parte di molti smobilitati, questo Ministero, d'accordo sempre col commissariato generale dell'emigrazione, stabilisce, a parziale modificazione del n. 6 della predetta circolare 631, di protrarre al « 31 marzo p. v. il termine utile per la presentazione delle domande stesse da parte degl'interessati ».

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 117. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Ammissione di magistrati ordinari nel personale degli ufficiali effettivi della giustizia militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 febbraio 1921.

In base agli articoli 1, 2 e 3 del decreto luogotenenziale 11 aprile 1918 n. 457, è indetto un concorso per il passaggio di magistrati ad ufficiali effettivi della giustizia militare ai seguenti posti:

COLONNELLI	1
TENENTI COLONNELLI	2
MAGGIORI	4
CAPITANI	10

Le domande dei magistrati aspiranti al detto passaggio dovranno essere presentate non più tardi del 31 marzo p. v. al Ministero della giustizia e degli affari del culto dal quale saranno trasmesse al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali, sezione autonoma carabinieri reali e giustizia militare).

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 118. — MATRICOLA. — **Norme per l'applicazione del R. decreto n. 1848, concernente il computo delle campagne di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 febbraio 1921.

1. In seguito alla pubblicazione del R. decreto n. 1848 del 2 dicembre 1920 (circolare n. 31 del *giornale militare* c. a.) concernente il computo delle campagne in conseguenza della guerra 1915-1918, questo Ministero ritiene anzitutto utile, per l'esatta applicazione delle disposizioni ivi contenute, riepilogare nello specchio seguente, i periodi di tempo entro i quali, per le rispettive fronti, può farsi luogo al riconoscimento delle campagne, a favore dei militari del R. esercito e dei personali civili aggregati, secondo le norme di cui ai decreti luogotenenziali 4 settembre 1916 n. 1207 e 24 aprile 1919 n. 670.

Periodo di tempo utile agli effetti del computo delle campagne.

Per coloro che operarono sulla fronte Italiana.	Dalla data di arrivo in territorio dichiarato in istato di guerra al 4 novembre 1915.
Per coloro che operarono sulla fronte Francese.	Dalla data di arrivo presso le truppe destinate in Francia all'11 novembre 1918.
Per coloro che operarono sulla fronte Balcanica.	Dalla data d'imbarco al 13 novembre 1918.
Per coloro che fecero parte del corpo d'occupazione dell'Egeo.	Dalla data d'imbarco, dopo il 21 agosto 1915 al 31 ottobre 1918.
Per coloro che fecero parte delle truppe d'Albania.	Dalla data d'imbarco al 2 agosto 1920.
Per coloro che fecero parte dei corpi di spedizione in Siria e Palestina ed in Anatolia.	Dalla data d'imbarco al 31 ottobre 1918.

2. Poichè ai sensi dell'art. 1 del citato R. decreto 2 dicembre 1920, ai militari del R. esercito ed ai personali civili aggregati che dal 22 agosto 1915 al 31 ottobre 1918 abbiano fatto parte del corpo d'occupazione dell'Egeo, sono applicabili — limitatamente al periodo di tempo ora indicato le disposizioni del decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, le autorità militari si atterranno, per l'iscrizione a matricola delle campagne relative, alle norme di cui alla circolare n. 212 del *giornale militare* 1919, inoltrando a questo Ministero (divisione matricole) per gli ufficiali e gli impiegati civili, appositi elenchi individuali di proposta mod. 66-bis da compilarsi nel modo prescritto del n. 8 della circolare ora richiamata.

Con gli stessi elenchi però le autorità medesime avranno cura di proporre la cancellazione, dai rispettivi documenti matricolari, delle variazioni relative alle campagne

libiche che, per il suaccennato periodo di tempo 22 agosto 1915-31 ottobre 1918, vi fossero state iscritte ai sensi della circolare n. 704 del *giornale militare* 1915 e ciò per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2 (2° comma) del decreto luogotenenziale 4 settembre 1916.

3. Secondo le medesime norme di cui alla circolare n. 212 del *giornale militare* 1919 dovranno, in applicazione dell'art. 1 (2° comma) e dell'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1920, essere inscritte o proposte le variazioni, tanto per le campagne al cui computo hanno diritto coloro che abbiano fatto parte dei corpi di spedizione in Siria e Palestina e in Anatolia, quanto per le campagne al cui computo hanno diritto coloro che abbiano fatto parte delle truppe d'Albania, avvertendo che a queste ultime truppe si computano, se del caso, anche le campagne per gli anni 1919 e 1920.

4. Essendo necessario che dagli stati di servizio e dai fogli matricolari risultino anche le variazioni relative al servizio prestato nei territori dichiarati in istato di guerra, o nei territori esteri, o nei territori esteri occupati dal R. esercito — servizio che costituisce fra l'altro il titolo per aver diritto al computo delle campagne — si ritiene opportuno anzitutto ricordare, qui, che per le variazioni concernenti il servizio in territorio dichiarato in istato di guerra come pure quello prestato in Albania, in Macedonia e presso le truppe destinate in Francia, le formule relative sono quelle rispettivamente indicate dalla circolare 211 del *giornale militare* 1918 ai numeri 15, 16, 18, 19, 20, 34, 35 e 36.

Per quanto riguarda i militari del R. esercito e i personali civili aggregati che fecero parte dei corpi di spedizione in Siria e Palestina e in Anatolia, le variazioni dovranno essere inscritte a matricola secondo le formule che sono state già partecipate alle autorità militari interessate e che qui si trascrivono:

Imbarcato a . . . . . perchè facente parte del corpo di spedizione in Siria a Palestina (o Anatolia) li . . . . . .

Sbarcato a . . . . . li . . . . . .

Imbarcato a . . . . . (Porto d'imbarco per il ritorno).

Giunto in Italia e sbarcato a . . . . . li . . . . . .

Per i militari ed i personali civili che fecero parte del corpo d'occupazione dell'Egeo, le variazioni relative saranno iscritte secondo le formule seguenti:

Partito per le isole dell'Egeo perchè facente parte del corpo d'occupazione dell'Egeo ed imbarcato a . . . . . li . . . . . .

Giunto in Italia avendo cessato di far parte del corpo d'occupazione dell'Egeo e sbarcato a . . . . . li . . . . . .

5. Prima d'inoltrare gli elenchi di proposta per le campagne, le autorità militari accerteranno se per ciascuno degli ufficiali o impiegati civili, cui gli elenchi stessi si riferiscono, siano state comunicate al Ministero (divisione matricole) le variazioni di cui al precedente n. 4 avvertendo che qualora ciò non fosse stato fatto, le variazioni medesime dovranno essere comunicate con gli stessi elenchi di proposta mod. 66-bis.

6. Nei casi in cui, in applicazione dell'art. 3 lettera *B*) del R. decreto 2 dicembre 1920, si ritenga doversi computare le campagne oltre le date di cui al n. 1 della presente circolare, le autorità militari faranno pervenire al Ministero (divisione matricole) le relative proposte, corredandole di tutti i documenti che valgano a provare le circostanze di fatto previste dal citato articolo 3.

7. Per l'esatta applicazione delle disposizioni in vigore relative al computo delle campagne in conseguenza della guerra 1915-18, sarà anche bene che le autorità militari tengano presente la circolare n. 495 del *giornale militare* 1920, ove sono richiamate tutte le norme emanate in materia anteriormente alla pubblicazione del R. decreto 2 dicembre 1920.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 119. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme per l'interpretazione della circolare 563 del « giornale militare » 1920, circa la concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 23 febbraio 1921.

Sono stati mossi quesiti circa l'interpretazione da darsi all'art. 11 della circolare 563 *giornale militare* 1920, per quanto si riferisce ai comandi, corpi, uffici che debbono compilare gli elenchi per la concessione della medaglia commemorativa della guerra 1915-1918.

Ad eliminare dubbi in proposito ed a complemento delle disposizioni contenute nella citata circolare, questo Ministero fa presente che per le seguenti categorie di militari gli elenchi di proposta che si stanno ancora compilando o che, comunque non siano stati ancora inviati al Ministero, debbono essere inoltrati dai comandi, corpi uffici a fianco indicati:

UFFICIALI.

a) Ufficiali di complemento in servizio o in congedo. 1. Ufficiali di fanteria (bersaglieri, granatieri, alpini) di cavalleria, artiglieria e genio.	Comando del deposito cui sono effettivi.
2. Ufficiali medici, farmacisti, commissari di sussistenza, della giustizia militare, veterinari, di amministrazione.	Comando del distretto cui sono effettivi.
b) Ufficiali morti o dispersi di qualsiasi categoria (anche per quelli morti in prigionia, se del caso, dopo che siano riconosciuti meritevoli di proposta agli effetti giuridici e morali).	Comando, corpo, ufficio che, agli effetti matricolari aveva in forza l'ufficiale (art. 147 reg. matricola).
c) Ufficiali in P. A. S.	Comando, corpo, ufficio che, agli effetti matricolari, ha in forza l'ufficiale.

TRUPPA.

Sottufficiali, graduati di truppa e soldati, morti o dispersi (anche per quelli morti in prigionia, se del caso, dopo che siano riconosciuti meritevoli di proposta agli effetti giuridici e morali).	Comando del distretto di leva.

N.B. - *a*) Sulla copertina degli elenchi di concessione far sempre risaltare, in modo evidente, che i militari segnalati nell'elenco stesso sono in forza agli effetti matricolari, al comando, corpo, ufficio proponente.

b) Per i prigionieri di guerra, il tempo passato in cattività, qualunque sia la durata, dà luogo al computo d'una sola campagna, corrispondente all'anno in cui essi caddero prigionieri (circolare n. 436 - Matricola - del 10 luglio 1918).

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 120. RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e nel bacino del Mediterraneo, arruolate durante la leva sulla classe 1901.** — (Direzione generale leva e truppa). 23 febbraio 1921.

1. Questo Ministero determina che siano chiamati alle armi i giovani residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e del bacino del Mediterraneo arruolati durante la leva sulla classe 1901, quali nati in quell'anno o capilista sinora esclusi dalla chiamata pel disposto del n. 2, lettera *d*) della circolare n. 591 del *giornale militare* 1920.

2. La presentazione alle armi di dette reclute dovrà effettuarsi non oltre il 4 aprile p. v.

3. Saranno esclusi dalla presentazione alle armi:

a) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto titolo all'assegnazione alla *terza* categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920;

b) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto titolo alla assegnazione alla *seconda* categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920, i quali abbiano prestato servizio militare per un periodo non inferiore ai sei mesi;

c) *fino a nuovo avviso*, le reclute alle quali sia stato o sia riconosciuto dai consigli di leva il diritto alla riduzione di ferma, ai termini degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920;

d) le reclute riconosciute affette da tracoma;

e) le reclute che comprovino di aver diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, in base all'art. 90 della legge sul reclutamento.

4. Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, le reclute che comprovino, mediante certificati di studi, autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

5. Sono ammesse altresì le domande di dilazione per presentarsi alle armi, in base alle norme, di cui ai paragrafi 159 e seguenti della Istruzione per il servizio della leva all'estero.

6. Le autorità diplomatiche e consolari si varranno dei mezzi consueti per rendere di pubblica ragione le presenti disposizioni e cureranno di tenere affisso all'albo della propria sede il manifesto conforme all'allegato 1 della presente circolare, e di cui si invia un esemplare a parte.

7. Si avverte che le reclute obbligate a rimpatriare dovranno di massima provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio, giacchè il viaggio gratuito è stato concesso eccezionalmente soltanto durante il periodo della guerra.

Si osserveranno in proposito le norme contenute nei paragrafi 151 e 152 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, e in caso di indigenza le norme dei paragrafi 153 e seguenti dell'Istruzione stessa.

8. I comandi dei distretti a loro volta dovranno accertare, con ogni cura quali delle reclute chiamate con la presente circolare, si trovino all'estero, e provvedere a precettarle a mezzo dell'autorità consolare competente ed eventualmente a mezzo delle famiglie, se queste si trovino nel Regno.

9. Per le assegnazioni ai corpi delle reclute in questione, i comandi dei distretti osserveranno le seguenti norme:

a) procureranno anzitutto di completare con le reclute che ne abbiano i voluti requisiti le quote di operai fissate per le armi speciali con le tabelle numeriche di assegnazione della classe 1901 già diramate;

b) assegneranno all'auto-centro indicato nella rispettiva tabella, anche in soprannumero delle quote, tutte le reclute aventi i requisiti di cui al n. 40 della circolare 591 del *giornale militare* 1920;

c) i distretti che, giusta le predette tabelle, dovevano fornire un certo contingente alla R. marina, procureranno in tutti i modi di completare il contingente stesso con elementi aventi i requisiti di cui al n. 44 della su citata circolare 591;

d) ciascun distretto militare procurerà inoltre di assegnare quattro reclute a ciascuno dei due reggimenti 45° e 46° fanteria, ancorchè non siano indicati nella rispettiva tabella.

Tali reclute dovranno essere avviate direttamente al deposito dei predetti reggimenti di sede in Ozieri;

e) assegneranno tutte le rimanenti reclute ai corpi indicati nelle rispettive tabelle, in conto ed a complemento delle quote fissate.

10. Per tutto quanto non sia stato modificato con la presente circolare, i comandi dei distretti terranno presenti le norme impartite con la precedente circolare n. 591 del *giornale militare* 1920.

11. Un mese dopo la data fissata con la presente circolare per la presentazione delle reclute chiamate alle armi con la presente circolare, i comandi dei distretti militari trasmetteranno a questo Ministero (direzione generale leva e truppa) un rendiconto da cui risulti:

a) il numero delle reclute rimpatriate da ciascuna regione;

b) il numero delle reclute assegnate a ciascun corpo.

Il Ministro — I. BONOMI.

Allegato n. 1.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO.

Chiamata alle armi dei giovani arruolati durante la leva sulla classe 1901, quali nati in quell'anno o capilista, residenti nei paesi d'Europa e del bacino del Mediteraneo.

1. Sono chiamati alle armi i giovani residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e del bacino del Mediterraneo, arruolati durante la leva sulla classe 1901 quali nati in quell'anno o capilista che erano sinora esclusi dalla chiamata.

2. Essi debbono presentarsi alle armi non oltre il 4 aprile p. v.

3. Sono esclusi dalla chiamata:

a) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto il titolo all'assegnazione alla terza categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920;

b) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto il titolo all'assegnazione alla seconda categoria e che abbiano compiuto alle armi un periodo di servizio non minore di sei mesi;

c) *fino a nuovo avviso* le reclute alle quali sia stato o sia riconosciuto dai consigli di leva il diritto alla riduzione di ferma ai termini degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920;

d) le reclute riconosciute affette da tracoma;

e) le reclute che comprovino di aver diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, in base all'art. 90 della legge sul reclutamento.

4. Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età o, non oltre tal termine fino a studi ultimati, le reclute che comprovino, mediante certificati di studi, autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri, che per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

5. Si avverte ad ogni buon fine che i militari obbligati a rimpatriare dovranno provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio, giacchè il viaggio gratuito è stato concesso eccezionalmente soltanto durante il periodo della guerra.

Si osserveranno in proposito le norme contenute nei paragrafi 151 e 152 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero e, in caso di indigenza, le norme dei paragrafi 153 e seguenti dell'Istruzione stessa.

6. Sono ammesse le domande di dilazione per presentarsi alle armi, in base alle norme, di cui ai paragrafi 159 e seguenti della ripetuta Istruzione.

Il Ministro - I. BONOMI.

N. 121. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di pratica degli esplosivi presso l'ispettorato costruzioni artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). 23 febbraio 1921.

Si è palesata la convenienza di maggiormente distanziare i corsi di pratica degli esplosivi, di cui alla circolare n. 742 del *giornale militare* 25 dicembre 1920.

Di conseguenza, ferme restando le disposizioni date circa l'affluenza degli ufficiali, si comunica che il 2° corso avrà inizio il 1° marzo c. a., il 3° corso il 1° maggio e il 4° comincerà il 15 ottobre.

I signori ufficiali comandati a frequentare i corsi dovranno presentarsi all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria in Roma, rispettivamente il 27 febbraio, il 26 aprile, il 13 ottobre, alle ore 16.

Gli interrogatori e le prove pratiche finali avranno luogo dal 5 al 10 aprile, pel 2° corso, dal 5 al 10 giugno pel 3°, e dal 20 al 25 novembre pel 4°.

Il Ministro - I. BONOMI.

N. 122. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 23 febbraio 1921.

1. L'inizio del corso di mesi 4 per aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P., che doveva aver luogo il giorno 1° marzo 1921 presso la scuola di sanità militare in Firenze, e di cui alla circolare n. 11 del *giornale militare* 1921, è prorogato al 1° aprile 1921.

2. Le domande di ammissione e i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 della suddetta circolare potranno ancora essere accettate ed inviate a questo Ministero (direzione centrale del servizio sanitario militare), ma non oltre il 20 marzo 1921.

3. Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nella sopracitata circolare n. 11, la data sotto la quale gli ufficiali medici riconosciuti idonei saranno nominati tenenti medici in S. A. P. è prorogata al 1° agosto 1921.

4. L'o stipendio iniziale dei tenenti medici nuovi ammessi in servizio attivo è di L. 4800, computandosi in questo gli anni di studio di cui all'art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, cui deve aggiungersi l'indennità professionale in L. 2500 e le indennità caro-viveri.

Le competenze quindi dei tenenti medici, compreso il caro-viveri saranno di L. 10.450, e per quelli provenienti dagli ufficiali di complemento del R. esercito e della R. marina sarà pure tenuto conto degli anni di servizio prestati durante la guerra come ufficiali, per il conseguimento di un nuovo aumento quadriennale di L. 800.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 123. TRASPORTI. **Nuova vidimazione dei libretti di viaggio.** (Direzione trasporti). 23 febbraio 1921.

Per il congedamento di alquante classi di ufficiali di complemento e milizia territoriale e per il collocamento in posizione ausiliaria (ordinaria e speciale), e in aspettativa (ordinaria e speciale) di ufficiali in S. A. P. avvenuti dopo il 1 maggio 1920, l'annotazione « in servizio al 1 maggio 1920 » fatta apporre ai libretti di viaggio degli ufficiali (e rispettive famiglie) ai sensi della circolare 218 *giornale militare* 1920, può aver perduto la propria efficacia in tutti i casi in cui, contrariamente al disposto del paragrafo 111 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, ripetutamente ricordato, non siano stati ritirati i libretti di viaggio agli ufficiali (qualunque sia la categoria cui appartengono) che cessarono (temporaneamente o definitivamente) dal servizio.

Si dispone pertanto perchè sia rinnovata la vidimazione dei libretti nei modi prescritti dalla menzionata circolare, che abbiasi per qui integralmente riprodotta, sostituendo alla data « 1 maggio 1920 » quella « 1 aprile 1921 ».

I libretti (personali e di famiglia) che a quest'ultima data non saranno stati completati con l'annotazione di cui sopra, si considereranno non più validi per beneficiare dell'applicazione della tariffa militare (ufficiali) e differenziale C (famiglie) e le biglietterie ed i controllori potranno ritirarli a chi ne fosse in possesso.

Le disposizioni di cui sopra si estendono ai libretti dei sottufficiali nonchè dei militari in genere dell'arma dei CC. RR. che, a norma delle vigenti disposizioni, sono provvisti di siffatto documento di viaggio.

Nulla è innovato in quanto dispone la circolare n. 138 *giornale militare* 1920 circa la restituzione dei libretti di viaggio agli ufficiali delle categorie in congedo che cessano dal prestar servizio; fermo tuttavia che la circolare stessa non è applicabile agli ufficiali in S. A. P. che cessano (temporaneamente o definitivamente) dal servizio, i quali, come documento d'identità personale, hanno facoltà di richiedere il libretto di riconoscimento per gli ufficiali in aspettativa o quello per gli ufficiali in congedo, secondo i casi, rivolgendosi al Ministero (direzione trasporti - divisione amministrativa trasporti e servizio postale e telegrafico), pel tramite dei comandi dai quali disciplinarmente dipendono.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 124. TRASPORTI. **Variazioni relative agli utenti di libretti di viaggio da segnalare al Ministero.** (Direzione trasporti). — 23 febbraio 1921.

1. Questo Ministero ha determinato di ripristinare, dal 1° marzo p. v., le partecipazioni prescritte dal § 19 della disposizione del fascicolo 18 della raccolta, sospese durante la guerra.

Pertanto i corpi ed uffici del R. esercito che hanno alla propria dipendenza personali (militari e civili) provvisti di libretto di viaggio (personale e di famiglia) le cui variazioni non risultano dal bollettino ufficiale, invieranno mensilmente al Ministero (direzione dei trasporti, divisione amministrativa trasporti e servizio postale e telegrafico) un elenco conforme al modello che segue, dal quale risultino i decessi o le cessazioni definitive dal servizio dei personali anzidetti, nonchè le variazioni che determinano la cessazione del diritto al libretto di viaggio per famiglia.

2. Uguale comunicazione dovrà farsi per le variazioni ai libretti di viaggio delle famiglie degli ufficiali, impiegati civili e marescialli.

3. Con la circostanza si ricorda a tutti i comandanti di corpi, capi d'ufficio, ecc., l'obbligo di fare depennare dai libretti di viaggio per famiglia le persone che non abbiano più titolo alla tariffa differenziale C, ad es.: quando le figlie o sorelle si sposano, i fratelli divengano maggiorenni ed i figli compiono i 25 anni.

Il Ministro — I. BONOMI.

ELENCO *delle variazioni avvenute durante il mese di nei personali (civili e militari) utenti di libretti di viaggio le cui variazioni non risultano sul bollettino ufficiale.*

Grado	Cognome e Nome	Numero distintivo del libretto di viaggio.		Variazioni	Note
		individuale	per famiglia		

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa n. 7, anno 1921, circolare 102.

A pagina 115, riga 2ª del testo, *dopo le parole*: « allo scopo di dar modo », *aggiungasi*: « di profittare del tempo che ancora separa dalla seduta straordinaria dei consigli di leva ».

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103.

A pagina 116: SAVOIA Luigi, COLACICCHI Ranieri, s'intendono depennati.
A pagina 117: BARTESSO Luigi, *leggasi*: BERTESSO Luigi.

A pagina 118: PORGELLI Ernesto, *leggasi*: PORCELLI Ernesto.

A pagina 119: TANSINI Edmondo, *leggasi*: PANSINI Edmondo.

A pagina 120: DE CHICCA Francesco, *leggasi*: DEL CHICCA Francesco, GELIBERTI Carlo, *leggasi*: CELIBERTI Carlo; CAMALECI Ugo, *leggasi*: GAMALECI Ugo.

A pagina 121: CHIOLDI Carlo, *leggasi*: GHIOLDI Carlo; SANTELLA Alfonso, *leggasi*: SANTELIA Alfonso; BALBINI Emilio, *leggasi*: BANDINI Emilio.

A pagina 123: ARCAN Giovenale, *leggasi*: ARGAN Giovenale; PERI Agostino, *leggasi*: PETRI Agostino; BARBESIO Bartolomeo, *leggasi*: DARBESIO Bartolomeo; BATTAGLINI Dino, *legagsi*: BATTAGLINI Dandalo.

A pagina 124: PAUGIERA DI ZOPPOLA Nicolò, *leggasi*: PAUCIERA DI ZOPPOLA Nicolò; DADDEI Attilio, *leggasi*: TADDEI Attilio.

A pagina 125: PIZZA Carlo, *leggasi*: PIAZZA Carlo; SEMERANO Michele, *leggasi*: SEMERARO Michlele.

A pagina 115, dopo il titolo: Scuola applicazione fanteria Parma, 2ª colonna, 10ª riga, *depennare*: il capitano TARCHI Agostino.

A pagina 118, 1ª colonna, 17ª riga, *depennare* il capitano VESPASIANI Vittorio.

A pagina 118, 1ª colonna, 44ª riga, *depennare* il capitano FIORENZI Ferdinando.

A pagina 122, 2ª colonna, 28ª riga, *depennare* il capitano DE LUCA Cesare.

A pagina 125, 1ª colonna, 19ª riga *depennare* il tenente GAIANI Valberto.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(5456) — 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1921 — 4 Marzo

N. 125 – 6 febbraio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 138, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921. . . . . *Pag.* 154

» 126 – 10 febbraio 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 125, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito . . *Pag.* 155

» 127 – 22 febbraio 1921. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Composizione del Consiglio dell'esercito . . . . . *Pag.* 157

» 128 – 27 febbraio 1921. — AVANZAMENTO. — R. decreto che aggiunge un membro alla commissione incaricata della revisione degli ordinamenti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . *Pag.* 158

» 129 – 28 febbraio 1921. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. *Pag.* 159

» 130 – 1 marzo 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni per l'applicazione del R. decreto-legge del 10 febbraio 1921 n. 125, sullo stato dei sottufficiali . . . . . *Pag.* 160

» 131 – 2 marzo 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Dichiarazione degli stipendi goduti, all'atto della nomina ad impiego civile, dai marescialli nominati agli impieghi d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . *Pag.* 162

» 132 – 2 marzo 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Denunzie dei pagamenti al fisco . . . . . *Pag.* 162

» 133 – 2 marzo 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tasse di bollo sulle quietanze. . . . . *Pag.* 163

» 134 – 2 marzo 1921. — CONCORSI. — Concorso a premio di monografie relative alla guerra . . . . . *Pag.* 163

» 135 – 2 marzo 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria . . . . *Pag.* 164

» 136 – 2 marzo 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare . . . . . *Pag.* 164

» 137 – 2 marzo 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314, del R. decreto 27 novembre 1919 n. 2235 e del R. decreto 3 giugno 1920 n. 737, relative alla indennità caro-viveri stabilite per il personale impiegato e salariato delle amministrazioni governative . . . . . *Pag.* 164

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 168

NB. – In questa dispensa è annessa una tavola di disegno riferentesi alla circolare n. 563 del « giornale militare » 1920 (dispensa 51ª, del 1° ottobre 1920).

CIRCOLARE N. 125. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 138, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 6 febbraio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 49, dal 28 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920 n. 1820, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci dell'amministrazione dello Stato, per l'anno finanziario 1920-1921, insino a quando non siano rispettivamente tradotti in legge, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge con le note di variazione e con le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921, con nota di variazioni presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 2.771.000.000 per provvedere a spese di guerra ed a spese che possono occorrere fino al 30 giugno 1921, per diretta conseguenza della guerra, comprese quelle di mantenimento della maggiore forza sotto le armi, nelle colonie ed all'estero, dando altresì facoltà al Governo del Re di effettuare, nei limiti dell'indicata somma, trasporti di fondi tra i capitoli dello stato di previsione medesimo tanto di parte ordinaria quanto di parte straordinaria:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 5.	— Compensi per lavori straordinari, ecc.	L.	550.000
Cap. n. 6.	— Ministero — spese varie d'ufficio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 18.	— Ufficiali del R. esercito esclusi quelli dei RR. CC., ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 19.	— Sottufficiali, caporali e soldati	»	35.000.000
Cap. n. 20.	— Carabinieri reali, ufficiale, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 21.	— Carabinieri reali — sottufficiali, ecc.	»	45.000.000
Cap. n. 22.	— Spese di leva ed assegno giornaliero alle reclute, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 26.	— Indennità eventuali, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 27.	— Indennità eventuali Carabinieri reali	»	16.000.000
Cap. n. 28.	— Compensi per lavori, straordinari, ecc.	»	775.000
Cap. n. 29-bis.	— Spese per lavori a cottimo, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 30.	— Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 31.	— Spese pel funzionamento delle scuole, ecc. . . .	»	2.000.000
Cap. n. 33.	— Spese generali dei corpi, ecc.	»	25.000.000
	Totale aumenti . . .	L.	251.925.000

In diminuzione:

Cap. n. 61-bis.	— Spese per la guerra	L.	251.925.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI.

N. 126. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 125, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito** (1). — (Direzione generale leva e truppa). — 10 febbraio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 47, del 25 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge del 2 ottobre 1919, n. 1802;
Visto il R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986;
Visto il R. decreto-legge del 7 marzo 1920, n. 351;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Agli articoli 2, 16, 17, 19, 21 e 25 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato col R. decreto-legge del 7 marzo 1920, n. 351, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — I sergenti si reclutano fra gli allievi di appositi reparti di istruzione e delle scuole militari, che abbiano ultimato con successo il relativo corso, e fra i caporali ed i caporali maggiori alle armi, che abbiano superato apposito esperimento.

I caporali e caporali maggiori aspiranti alla promozione a sergente, qualunque sia la loro provenienza, dovranno contrarre la ferma speciale di due anni che decorrerà dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

L'anzianità minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non può essere inferiore a dieci mesi, salvo per i militari che seguono corsi allievi ufficiali di complemento, i quali potranno essere nominati sergenti anche prima di tale termine.

Art. 16. — I sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio a mente del successivo art. 20 senza diritto a impiego civile od a pensione avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premi.

Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.

Art. 17. — Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo, il sottufficiale può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo in seguito ad esame alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo in ordine di graduatoria nel limite dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti.

L'esame può essere ripetuto una sola volta se nella prima prova il sottufficiale è stato giudicato non idoneo.

Similmente dopo aver compiuto il quindicesimo anno di servizio e fino a tutto il diciassettesimo il sottufficiale dei carabinieri reali può fare domanda d'impiego civile con le norme stabilite per gli altri sottufficiali dai due comma precedenti.

Art. 19. — Gli impieghi ai quali il sottufficiale del regio esercito può aspirare secondo l'articolo 17 sono i seguenti:

a) nel Ministero della guerra e nelle amministrazioni militari da esso dipendenti;
1° tutti quelli di applicato;
2° tutti quelli di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;
3° tutti quelli di assistente del genio, ed analoghi.

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno 12 marzo 1921.

b) nelle ferrovie e in tutte le altre amministrazioni dello Stato, tranne che in quelle della guerra e della marina, un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali e futuri.

I posti di applicato nel Ministero della guerra e quelli di cui alla lettera b) sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti. Nelle nomine agli impieghi di cui alla lettera b) i sottufficiali saranno intercalati cogli altri nominati nella misura di uno a due ed alle stesse condizioni di carriera.

Dei posti contemplati alla lettera b) una parte proporzionale spetterà ai sottufficiali della R. Marina che abbiano diritto ad impiego civile.

All'assegnazione di tutti i suddetti impieghi spettanti ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina provvede il Ministero della guerra.

In mancanza di sottufficiali idonei all'impiego richiesto, i posti ad essi spettanti potranno essere occupati, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, da mutilati ed invalidi di guerra che posseggano i requisiti necessari. Per l'impiego di assistente del genio, ove mancassero aspiranti sottufficiali o mutilati e invalidi di guerra i relativi posti potranno essere conferiti mediante pubblico concorso.

Art. 21. — I sottufficiali, compresi quelli del corpo invalidi e veterani, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio effettivo.

Compiuti 35 anni di servizio effettivo, debbono essere collocati a riposo.

Art. 25. — E' abrogato il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912.

Il presente decreto-legge sullo stato dei sottufficiali si intende in vigore dal 1° gennaio 1920 e non è applicabile ai militari dell'arma dei carabinieri reali, salvo il disposto dal precedente articolo 17 per quanto si riferisce alla concessione dell'impiego civile.

Art. 2.

L'articolo 38 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, diventa l'articolo 43 del nuovo testo.

Art. 3.

Al R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato col R. decreto-legge del 7 marzo 1920, n. 351, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 38. — I sottufficiali provenienti dai sergenti già vincolati alla ferma di tre anni che alla data del 1° gennaio 1920 si trovavano alle armi e che alla data stessa non avevano ancora compiuto i quattro anni di grado di sergente maggiore stabiliti dal secondo comma dell'articolo 15 del T. U. delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329, per acquistare titolo al premio di L. 1000, avranno diritto a tanti quarantottesimi del premio stesso quanti sono i mesi di servizio che abbiano prestato a decorrere dal giorno della loro nomina a sergente maggiore fino alla suddetta data del 1° gennaio 1920.

Se peraltro avessero ottenuto la promozione a sergente maggiore prima di aver compiuto la ferma di tre anni, i mesi di servizio in base ai quali verranno computati i quarantottesimi del premio di L. 1000 decorreranno dal giorno del compimento della detta ferma.

Art. 39. — In via transitoria, i capi maniscalchi promossi alla 3ª classe del loro grado quando già avessero compiuto 24 o più anni di servizio potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª classe dopo un anno solo di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.

I capi maniscalchi promossi alla 3ª classe quando già avessero compiuto una anzianità di servizio dai 20 ai 24 anni, potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª classe dopo due anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.

I capi maniscalchi promossi alla 3ª classe quando già avessero compiuto una anzianità di servizio dai 16 ai 20 anni potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª classe dopo tre anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.

I sergenti maggiori maniscalchi i quali alla data del 1° gennaio 1920 abbiano compiuto uno o due quadrienni di grado conserveranno gli aumenti quadriennali d'assegno relativi al grado di sergente maggiore, quand'anche ottengano la promozione a capo maniscalco.

Art. 40. — I sottufficiali dei carabinieri reali e quelli delle altre armi che abbiano compiuto rispettivamente quindici o dodici anni di servizio entro il 31 dicembre 1920 e che alla data medesima non abbiano oltrepassata rispettivamente diciannove e sedici anni di servizio, saranno nominati all'impiego civile con le norme dell'abrogato testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 1329 del 17 novembre 1912, purchè ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

I medesimi verranno inscritti nel ruolo dei sottufficiali aspiranti ad impieghi e conseguiranno la nomina, nell'ordine rigoroso della loro anzianità nel grado militare, di cui erano rivestiti alla data del 31 dicembre 1920.

Art. 41. — Il titolo all'impiego civile in base all'art. 11 del R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919 spetta ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali qualora si fossero trovati alle armi alla data dell'8 ottobre 1919 in cui entrò in vigore il citato decreto.

Art. 42. — Fino a tutto il 30 giugno 1921 è in facoltà del Governo di riammettere in servizio attivo i sottufficiali che abbiano ottenuto durante la guerra 1915-1918 una promozione per merito di guerra, quand'anche non si trovino nelle condizioni stabilite per la riammissione in servizio in via normale, purchè non abbiano oltrepassato il 46° anno di età e, ove siano ammogliati, abbiano compiuto complessivamente otto anni di servizio alle armi ed abbiano contratto matrimonio anteriormente alla data del presente decreto.

Uguale trattamento ed alle stesse condizioni potrà essere fatto ai sottufficiali tuttora alle armi con vincoli trimestrali i quali chiedano la riammissione in servizio attivo entro il 30 aprile 1921 e ne siano giudicati meritevoli.

Art. 4.

Il R decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, quello del 7 marzo 1920 n. 351 ed il presente saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge coordinati in unico testo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

N. 127. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Composizione del Consiglio dell'esercito.** — (Ufficio personale dei generali). — 22 febbraio 1921.

Il consiglio dell'esercito, in dipendenza del Regio decreto 16 gennaio 1921 n. 3, che ne ha determinato la composizione ed il funzionamento, e dei Regi decreti 3 febbraio 1921, coi quali furono nominati i quattro membri rinnovabili annualmente, rimane costituito nel modo seguente, per l'anno 1921:

1° del ministro della guerra in carica — *presidente;*

2° del generale d'esercito DIAZ cav. Armando — *vice-presidente;*

3° del generale d'esercito S. A. R. EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, Duca d'Aosta — *membro;*

4° del generale d'esercito PECORI-GIRALDI nob. patrizio di Firenze conte Guglielmo — *membro;*

5° del generale d'esercito GIARDINO cav. Gaetano — *membro;*

6° del generale d'esercito BADOGLIO cav. Pietro — *membro;*

7° del generale d'esercito CAVIGLIA cav. Enrico — *membro;*

8° del tenente generale comandante d'armata MORRONE cav. Paolo — *membro;*

9° del tenente generale comandante d'armata TASSONI cav. Giulio — *membro;*

10° del tenente generale capo di stato maggiore dell'esercito VACCARI cav. Giuseppe — *membro.*

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 128. - AVANZAMENTO. — **R. decreto che aggiunge un membro alla commissione incaricata della revisione degli ordinamenti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.** — (Divisione stato maggiore). — 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 agosto 1920, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre successivo, riguardante la istituzione presso il Ministero della guerra di una commissione incaricata della revisione generale dei vigenti ordinamenti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, modificato con successivo Nostro decreto 10 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre successivo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

A far parte della commissione predetta è chiamato il colonnello del R. esercito in servizio di stato maggiore Pignetti cav. Ugo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI - SECHI.

N. 129. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale del servizio sanitario). — 28 febbraio 1921.

Questo Ministero determina che nella prossima stagione estivo-autunnale funzionino, come per lo passato, gli stabilimenti balneo-termali ed idropinici militari di Acqui, Ischia e Recoaro. Funzionerà, inoltre, lo stabilimento di Salsomaggiore esclusivamente per i militari di truppa.

Presso gli stabilimenti di Acqui, Ischia e Salsomaggiore saranno effettuate sette mute; della durata di 15 giorni ciascuna; presso lo stabilimento idropinico di Recoaro le mute saranno invece quattro della durata di 20 giorni.

L'inizio e la fine di ciascuna muta verranno regolati secondo lo specchio di cui al § 30 delle norme per il servizio balneario militare.

Per l'ammissione alle cure in parola avranno la preferenza i militari affetti da esiti di ferite di guerra, quindi quelli affetti da forme morbose, riconosciute dipendenti da causa di servizio con regolare processo verbale del consiglio di amministrazione del corpo, o con dichiarazione redatta in base all'art. 12 del decreto luogotenenziale n. 1274 (circolare 573 del *giornale militare* del 1918).

Solo compatibilmente con la disponibilità dei posti, potranno ammettersi i militari affetti da esiti di lesioni o infermità, che non siano dipendenti da causa di servizio.

A modificazione di quanto è stato fatto negli anni decorsi, le proposte di ammissione alle cure in parola compilate sul mod. 458, invece di essere spedite periodicamente, dovranno essere trasmesse a questo Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario, militare), pel tramite delle direzioni di sanità di corpo d'armata, tutte insieme, *non oltre il 31 marzo c. a.*

Successivamente a tale data potranno venir compilate proposte, per ammissione a cure termali, solo nei riguardi di quei militari, per i quali la necessità delle cure risulterà in seguito a ricovero ospedaliero, ovvero in sede di visita collegiale per liquidazione di pensione.

Questo Ministero intende che i mod. 458 vengano compilati *con la massima esattezza* non solo per quanto riguarda la descrizione delle forme morbose, per le quali ciascuna cura si ritiene indicata, ma anche per tutti gli altri dati richiesti, ai quali dovranno inoltre aggiungersi le indicazioni seguenti: paternità, maternità e patria, nonchè, per gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili, lo stipendio lordo, di cui godono, escluso caro-viveri ed altre indennità speciali.

Alla indicazione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione seguirà in ogni caso il numero e la data del relativo documento legale.

All'uopo le varie autorità, nell'inviare a visita gli ammittendi a cure termali, comunicheranno per iscritto ai sanitari compilatori delle proposte la eventuale esistenza di processi verbali o di dichiarazione di dipendenza dal servizio di cui all'art. 12 citato (circolare 573 *giornale militare* 1918). E solo in base alla comunicazione dell'esistenza dei detti documenti gli ufficiali medici dovranno dichiarare le infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio; negli altri casi useranno sempre la formula: *non dipendente da causa di servizio.*

I sigg. direttori di sanità vorranno portare la massima attenzione sull'esame delle proposte in parola, avvalendosi, nel caso, della facoltà loro concessa di sottoporre a visita gli interessati, ove non risulti chiara la indicazione della cura proposta (paragrafo 43 delle norme) e provvedendo disciplinarmente nei riguardi di quegli ufficiali medici, ritenuti, comunque, colpevoli di negligenza nella compilazione di tali documenti.

Nell'intento di evitare l'inconveniente, fin'ora verificatosi, per la enorme facilità con cui viene, di solito, proposto il cambiamento delle mute già assegnate da questo Ministero, si avverte che, d'ora innanzi, mutamenti del genere verranno ammessi *solo nei casi eccezionalissimi,* quando siano imposti da ben giustificate esigenze di servizio e non mai a richiesta degli interessati. I comandi dei corpi e reparti pertanto, qualora ritengano che un militare, già ammesso a cura balneo-termale, non possa partecipare alla muta assegnatagli per assolute esigenze di servizio, dovranno far risultare quanto sopra in un rapporto, che sarà fatto pervenire a questo Ministero per la prescritta via

gerarchica, munito dei pareri delle superiori autorità. In base a tali rapporti il Ministero si riserva di decidere se sia il caso di concedere il cambiamento di muta, avvertendo che, ove la decisione sarà favorevole, la nuova muta verrà sempre concessa con la indicazione « ammissibile se vi sarà posto ».

Circa le norme per le cure, che negli anni decorsi furono eseguite a Chianciano e Casciana, e, per gli ufficiali, a Portorose e Salsomaggiore, il Ministero si riserva di emanare ulteriori disposizioni.

Le relative proposte però verranno egualmente compilate e trasmesse non oltre il 31 *marzo c. a.*

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 130. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Disposizioni per l'applicazione del R. decreto-legge del 10 febbraio 1921 n. 125, sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 marzo 1921.

1. In applicazione dell'art. 38 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato col Regio decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, i sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni ivi stabilite, abbiano acquistato diritto a quarantottesimi del premio di L. 1000, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del 1912, potranno, per ottenere il pagamento di tali quote, avanzare al Ministero una regolare domanda corredata dalla copia del foglio matricolare.

2. A senso dell'articolo 40 del R. decreto predetto i sottufficiali che si trovino nelle condizioni specificate dall'articolo stesso saranno in via transitoria nominati all'impiego civile con le norme dell'abrogato testo unico delle leggi suo stato dei sottufficiali, e quindi non dovranno sottostare all'obbligo dell'esame di idoneità stabilito in via normale dall'articolo 17 del R. decreto medesimo.

Agli effetti dell'articolo 40 ora detto, il Ministero terrà conto anche delle domande di impiego civile precedentemente inoltrate, comprese quelle restituite a senso della circolare n. 676 del *giornale militare* del 1920.

3. I sottufficiali che, avendo i voluti requisiti, non abbiano ancora fatto domanda d'impiego civile ed intendano ora valersi del disposto dal citato articolo 40, dovranno inoltrare all'uopo al Ministero entro il 25 marzo 1921 regolare istanza su carta da bollo da lire due, scritta di proprio pugno, corredata della copia del foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico mod. 961, del certicato di ammissibilità all'impiego mod. 3, dell'estratto della deliberazione della commissione d'avanzamento da cui risulti che l'aspirante all'impiego civile è idoneo a ricoprirlo e meritevole di conseguirlo e di una copia del mod. 61, compilata senza firme, senza data e senza linee trasversali.

4. Gli aspiranti ad impieghi di scritturazione e simili, pei quali è necessario il possesso di speciale coltura, dovranno, prima di esservi nominati, dar prova, mediante esperimento pratico, di possedere i requisiti necessari per ben disimpegnare le mansioni dell'impiego stesso.

5. I sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 40 del Regio decreto 16 ottobre 1919 n. 1986, quale fu modificato col R. decreto 10 febbraio 1921 n. 125, saranno inscritti nell'elenco degli aspiranti all'impiego civile, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio, in base alla loro anzianità di grado alla data del 31 dicembre 1920, calcolata con le norme di cui al paragrafo 8 del regolamento sull'avanzamento.

6. Anche gli ufficiali contemplati dall'articolo 36 del citato Regio decreto 16 ottobre 1919 n. 1986, saranno inscritti nel detto elenco secondo la loro anzianità di grado di ufficiale e quindi precederanno i sottufficiali.

La nomina all'impiego avverrà nell'ordine di inscrizione degli aspiranti nel relativo elenco.

7. A senso dell'articolo 42 del menzionato R. decreto i sottufficiali sia in congedo che alle armi i quali abbiano ottenuto una promozione per merito di guerra durante la guerra 1915-1918 potranno chiedere di essere riammessi in servizio attivo, quand'anche abbiano grado superiore a quello di sergente maggiore e siano trascorsi più di due anni dalla data dell'invio in congedo illimitato a quella del richiamo in servizio.

Uguale richiesta potranno fare i sottufficiali di qualunque grado tuttora alle armi con vincoli trimestrali.

Non potranno chiedere la riammissione i sottufficiali che abbiano compiuto 46 anni di età e gli ammogliati che non contino otto anni di effettivo servizio od abbiano contratto matrimonio posteriormente al 10 febbraio 1921.

Nè potranno essere riammessi in servizio i sottufficiali che abbiano diritto a pensione vitalizia.

8. Le relative domande dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra e redatte su carta bollata da lire due, se inoltrate da aiutanti di battaglia o da marescialli dei tre gradi. Saranno invece redatte su carta bollata da una lira e indirizzate ai comandi di corpo d'armata, se inoltrate da sergenti o sergenti maggiori.

Le domande inoltrate da sottufficiali trattenuti con vincoli trimestrali saranno presentate al comando del corpo in cui il sottufficiale presta servizio. Quelle inoltrate da sottufficiali in congedo saranno presentate al comando del corpo nel quale essi desiderano riprendere servizio.

Qualora il sottufficiale sia in congedo, egli dovrà unire alla domanda il foglio di congedo illimitato contenente la dichiarazione di buona condotta.

I comandanti dei corpi che ricevono le domande dai sottufficiali in congedo dovranno richiedere d'urgenza al competente presidente del tribunale il prescritto certificato del casellario giudiziale modello 42, che sarà comunicato alla commissione d'avanzamento che deve pronunciarsi circa la riammissione.

9. Le domande saranno poi inoltrate per la via gerarchica all'autorità cui sono dirette, corredate dalla copia del foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico modello 961, nonchè da un estratto dello stato civile da cui risulti se il sottufficiale sia celibe, ammogliato o vedovo, e ,ove sia ammogliato, la data del matrimonio.

Alle domande dovrà pure essere unita una copia della deliberazione della commissione d'avanzamento del corpo, da cui risulti se il sottufficiale sia giudicato meritevole della riammissione e se questa sia ritenuta opportuna nell'interesse del servizio.

10. Sulle domande degli aiutanti di battaglia e dei marescialli dei tre gradi deciderà il Ministero; su quelle dei sergenti e sergenti maggiori decideranno i comandi di corpo d'armata.

11. Si avverte in proposito che la riammissione in servizio non costituisce diritto da parte del sottufficiale e che il provvedimento è sempre subordinato alla meritevolezza, alle esigenze del servizio ed alla disponibilità dei posti d'organico.

Pertanto non sarà consentita la riammissione in servizio attivo di sottufficiali maniscalchi, il cui numero è esuberante.

12. Per i sottufficiali riammessi in servizio attivo in base alle suindicate disposizioni dovrà inscriversi sul loro foglio matricolare la seguente variazione:

« Riammesso in servizio attivo a mente dell'articolo 42 del R. D. 16 ot-
« tobre 1919 n. 1896, quale fu modificato col R. D. 10 febbraio 1921 n. 125
« (*decreto reale del*..... oppure *determinazione del comando del corpo di*
« *armata di* .....)

13. I sottufficiali ammogliati riammessi in servizio attivo in base alle precedenti disposizioni saranno considerati in soprannumero agl effetti della concessone dell'autorizzazione a contrarre matrimonio e, quindi non saranno computati nell'aliquota dei sottufficiali ammogliati.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 131. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Dichiarazione degli stipendi goduti, all'atto della nomina ad impiego civile, dai marescialli nominati agli impieghi d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 marzo 1921.

Necessita a questo Ministero di conoscere con la maggiore possibile sollecitudine l'ammontare annuo lordo degli stipendi goduti, all'atto della nomina ad impiego civile (5 ottobre 1920) dai marescialli ordinari, capi o maggiori, che dall'attività di servizio furono nominati agli impieghi di applicato della a. m. d. e di ufficiale d'ordine dei m.m. con i regi decreti 5 ottobre scorso, pubblicati nelle dispense 96 e 97 del *Bollettino ufficiale* c. a.

All'uopo i comandi, corpi, stabilimenti ed uffici militari ai quali sono stati assegnati i personali medesimi e, per quelli comandati, le amministrazioni cui prestano servizio, faranno tenente a questo Ministero, non oltre il 20 marzo 1921, la seguente dichiarazione:

(1) . . . . . .

Si dichiara che il già (2) . . . . . promosso a tale grado dal (3) . . . . . alla data della nomina ad impiego civile (5 ottobre 1920) trovavasi in attività di servizio ed era provvisto dello stipendio annuo lordo di lire (4) . . . . . li . . . . . 1921.

Il (5) . . . . . .

I dati occorrenti per tale dichiarazione potranno essere forniti dagli stessi interessati, sotto la personale responsabilità di cui rilascia il documento.

Per gli uffici militari delle colonie e pel comando del corpo di occupazione in Rodi, i dati di cui sopra saranno segnalati a questo Ministero con telegramma.

Il Ministro — I. BONOMI.

(1) Comando, corpo od ufficio.
(2) Grado militare di cui era rivestito l'impiegato.
(3) Data della promozione al grado stesso.
(4) In tutte lettere.
(5) Comandante del corpo i capo di servizio.

N. 132. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Denunzie dei pagamenti al fisco.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 2 marzo 1921.

Il Ministero delle finanze ha fatto ora conoscere che anche per il corrente anno 1921 sussiste l'obbligo delle amministrazioni militari di denunziare al fisco (agenzia delle imposte dirette) tutti i pagamenti fatti non in base a contratto regolarmente registrato, e ciò ai fini dell'applicazione delle imposte sui sopraprofitti di guerra e delle altre consimili.

Lo scrivente, riferendosi alle numerose circolari sull'argomento riassunte da ultimo in quella n. 32 del 1920 muove formale invito a tutte le amministrazioni militari di aderire con tutta diligenza, onde evitare anche responsabilità personali, alla richiesta del Ministero predetto seguitando a dare, come pel passato, notizie alle agenzie delle imposte dei pagamenti eseguiti extra contratto registrato.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 133. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di bollo sulle quietanze.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 2 marzo 1921.

Colla circolare n. 739 del 1920 si invitavano tutte le amministrazioni militari a dare assicurazione entro il 31 gennaio u. s. del versamento in tesoreria delle tasse di bollo percepite durante il quadrimestre settembre-dicembre 1920 mediante ritenute sui pagamenti.

Molte amministrazioni hanno in tempo debito fornito la chiesta assicurazione, ma alcune hanno trascurato di fare qualsiasi comunicazione.

Si richiamano pertanto queste ultime all'osservanza delle disposizioni impartite dal Ministero, invitandole formalmente a trasmettere non oltre la prima metà di marzo le chieste notizie.

Coll'occasione il Ministero, data la notevole importanza che hanno assunto le nuove tasse di bollo per effetto delle radicali trasformazioni subìte e data la necessità che le somme, spesso ingenti, ritenute dai corpi sui pagamenti, affluiscano all'erario con ogni sollecitudine, richiama ancora una volta tutte le amministrazioni all'esatta osservanza delle recenti disposizioni in materia (circolari 550, 583, 739 del 1920, 21 del 1921).

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 134. — CONCORSI. — **Concorso a premio di monografie relative alla guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 2 marzo 1921.

A mente della circolare n. 35 pubblicata nel *giornale militare* ufficiale del 17 gennaio 1920 (dispensa 3ª) ed in relazione al comma 5° della circolare stessa, si elencano qui di seguito i motti o le sigle delle monografie pervenute a questo Ministero (Divisione stato maggiore - sez. 2ª) nel termine utile del 31 dicembre 1920, stabilito dal concorso:

Motti distintivi dei lavori.

1. — « Il fante trincerista ».
2. — « Sursum ut perficiatur ».
3. — « Unicuique Suum ».
4. — « L'uomo senza orologio ».
5. — « Vittorio Veneto ».
6. — « Vivere beneficando ».
7. — « N. A. D. I. ».
8. — « La fedeltà mi è guida ».
9. — « Certum est quia impossibile est ».
10. — « Saepe etiam sub sordido pallio est sapientia ».
11. — « Plus d'honneur que d'honneurs ».
12. — « Skiptar ».
13. — « L'ardito nero ».
14. — « Longo limite sulcus dat Lucem ».
15. — « Si omnes ego non ».
16. — « Per te fulgens ».
17. — « Virtute duce fortuna comite - Icaro Cigno ».
18. — « Cecco ».
19. — « Stat super omnia voluntas ».
20. — « Dulcis domine durissimus hosti ».
21. — « Il vecchio confine costituiva per l'Italia la sua spada di Damocle ».
22. — « L'Austria fu distrutta da quell'Italia a cui aveva sempre dedicato odio e disprezzo ».

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 135. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria.** — (Divisione stato maggiore). — 2 marzo 1921.

A complemento della circolare n. 93 del *giornale militare* corrente anno, si comunica che dato lo speciale addestramento cavalleristico che si richiede negli ufficiali di cavalleria, questo Ministero è venuto nella determinazione di far partecipare ai corsi di cui all'oggetto anche quegli ufficiali che, pur avendo una anzianità do sottotenente in S. A. P. anteriore a quella stabilita nella circolare 177 del *giornale militare* 1920, non hanno compiuto alcun corso d'equitazione e ciò anche allo scopo di metterli in condizione di potere, a loro turno, seguire con profitto i corsi di equitazione di campagna presso la scuola di Tor di Quinto.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 136. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 marzo 1921.

Malgrado le disposizioni impartite con la circolare 369-1919 ed il richiamo alla perfetta osservanza delle disposizioni stesse fatto con la successiva circolare 224-1920, risulta (dai numerosissimi reclami che pervengono a questo Ministero) che i corpi non hanno emesse le dichiarazioni di cessazione dal servizio mod. 427 per un grandissimo numero di militari già congedati o morti, nè le emettono per quelli che di mano in mano vengono congedati o muoiono; e, quando le emettono, le inviano a questo Ministero, anzichè al Ministero del tesoro, come è prescritto dalla citata circolare 224-1920.

Ciò, come è evidente, reca soverchio, inutile aggravio di lavoro a questo Ministero e danneggia i militari, o loro eredi, ritardando in modo notevolissimo l'espletamento delle pratiche concernenti la liquidazione dei soprassoldi di medaglie.

Si fa pertanto nuovo invito ai corpi ad attenersi alle prescrizioni emanate con le succitate circolari; e di provvedere altresì, di loro iniziativa, nei modi stabiliti dalle disposizioni stesse, all'emissione e alla messa in corso delle dichiarazioni di cessazione dal servizio, mod. 427, pei militari già cessati dal servizio o morti, pei quali non l'abbiano fatto.

I Comandi di corpo d'armata sono pregati di sorvegliare continuamente onde tali ordini siano rigorosamente osservati.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 137. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314, del R. decreto 27 novembre 1919 n. 2235 e del R. decreto 3 giugno 1920 n. 737, relative alla indennità caro-viveri stabilite per il personale impiegato e salariato delle amministrazioni governative.** — (Direzione generale artiglieria). — 2 marzo 1921.

Per l'applicazione dell'indennità caro-viveri al personale impiegato e salariato, questa amministrazione comunica i seguenti criteri di massima desunti dalle risposte a quesiti sottoposti al Ministero del tesoro:

1° L'indennità caro-viveri in misura massima potrà essere corrisposta solo a quegli impiegati ed operai che hanno effettivamente i genitori inabili al lavoro, a carico e conviventi. Il carico resta escluso quando l'uno o l'altro dei detti genitori sia fornito di un reddito professionale o patrimoniale superiore alle lire 100 mensili o vi siano altri figli, ancorchè non conviventi, tenuti per legge, in pari grado, al mantenimento degli stessi genitori. Si fa un'eccezione, in rapporto al reddito, pei genitori pensionati, da una pubblica amministrazione, conviventi e inabili al lavoro che si possono ritenere a carico del figlio qualora non abbiano altri cespiti, oltre la pensione, e questa non superi le lire duecento lorde mensili, compresa l'indennità di caro-viveri;

2° Un figlio benchè minore e convivente, qualora abbia una occupazione rimunerativa, con un compenso che superi le lire 100 mensili, non può considerarsi a carico del genitore e perciò non può dar titolo al supplemento giornaliero.
Lo stesso dicasi per le altre persone di famiglia che fruiscono di un reddito superiore alle L. 100 mensili;

3° I figli, però, e le figlie nubili — sempre quando non abbiano cespiti propri superiori a L. 100 — possono dar diritto al genitore di percepire l'indennità supplementare *anche se maggiorenni, purchè inabili al lavoro*. L'inabilità deve essere organica in guisa da determinare una permanente impossibilità al lavoro.
Anche le sorelle e i fratelli uterini o consanguinei devono comprendersi al pari dei germani, fra le persone di famiglia che possono conferire il diritto ai maggiori assegni d'indennità caro-viveri, in quanto anche per essi esiste l'obbligo giuridico agli alimenti;

4° La minore età per i figli degli impiegati e operai in genere, anche straordinari od avventizi, è stabilita — agli effetti della corresponsione dell'indennità caro-viveri — fino al compimento degli anni 21. Tuttavia le indennità concesse col decreto ministeriale 14 ottobre 1918 n. 14305, a cui alcuni operai hanno diritto — in luogo di quelle di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314 per la limitazione posta con l'art. 1 comma 2° del R. decreto 27 novembre 1919 n. 2335, devono continuare a corrispondersi con le modalità stabilite nel decreto ministeriale predetto e perciò, agli effetti della corresponsione di queste sole indennità, saranno considerate minori le persone di famiglia, che non abbiano compiuti gli anni 18.

5° L'indennità caro-viveri, annessa alle pensioni di guerra, goduta eventualmente dal personale impiegato o salariato, per la condizione di pensionato di guerra, non esclude la cumulabilità con quella stabilita dalle vigenti disposizioni, trattandosi di assegni i quali traggono origine da due diversi titoli;

6° I gradi di parentela per i quali esclusivamente è ammesso al godimento dell'assegno supplementare giornaliero di L. 0,85 sono i seguenti: coniuge, figli, figliastri, genitori, fratelli, nipoti ex-filio, avi, suoceri. Salvo che per il coniuge, per le altre persone di famiglia devono coesistere cumulativamente il carico, la convivenza e l'inabilità al lavoro, ovvero la minore età. Il carico deve verificarsi, non solo come circostanza di fatto, ma anche come condizione di diritto, per non esservi altri parenti, oltre l'impiegato o salariato, tenuti in precedenza o in eguale grado agli alimenti;

7° Per quanto riguarda il requisito della convivenza, questa deve intendersi nel senso materiale di coabitazione permanente.
E' fatta eccezione, però, per gli impiegati e operai residenti in Colonia, per i quali sia stato negato dalla autorità politica il permesso di permanenza nella Colonia stessa della loro famiglia;

8° L'età, da sola, non può costituire un titolo d'inabilità al lavoro, salvo si tratti di età molto avanzata. Si può presumere inabile al lavoro una persona la quale abbia superato gli anni sessanta (60) però questa presunzione deve essere corroborata da certificato medico;

9° Alle operaie coniugate spetta soltanto l'indennità complessiva di L. 165, salvo che trattisi di coniugate che abbiano seco loro conviventi ed a carico persone minorenni o inabili al lavoro, della famiglia di origine oppure coniugate aventi il marito inabile al lavoro.

Alle operaie maritate non spetta l'indennità suppletiva, dovendo le persone di famiglia, come si è detto sopra, presumersi a carico del marito, salvo il caso che questi sia inabile permanentemente al lavoro e sia sprovvisto di redditi propri.

In ogni caso, l'indennità supplementare di L. 0,85 non può essere corrisposta per le persone di famiglia quando dallo stato di famiglia, rilasciato dalle competenti autorità comunali, risulti esservi altri parenti tenuti in precedenza o in pari grado a corrispondere loro gli alimenti;

10° All'impiegato o salariato dello Stato spetta sempre la quota suppletiva di cui al R. decreto 3 giugno u. s. n. 737, per la moglie ancorchè questa sia provvista di rendite proprie o sia stipendiata o salariata dello Stato;

11° Agli effetti della corresponsione dell'indennità caro-viveri per la moglie non è richiesta la materiale convivenza, poichè havvi per il coniuge una presunzione legale di convivenza la quale viene distrutta solo dalla separazione giudiziaria.

Si considera egualmente raggiunta la convivenza, ancorchè manchi la materiale coabitazione, nei seguenti casi tassativamente sotto indicati:

a) per i figli minorenni temporaneamente inviati altrove per ragioni di studio o di educazione;

b) per le persone di famiglia a carico, inabili al lavoro, e ricoverati in speciali istituti e stabilimenti di cura purchè, s'intende, risulti provato che le spese derivanti dal ricovero e dalla degenza siano sostenute da chi chiede la maggiore indennità e a lui debbono far carico in diritto;

12° Agli impiegati ed operai, che con sentenza di separazione giudiziale venga imposta la corresponsione di un assegno fisso all'altro coniuge e la quota da pagarsi sia stabilita in misura fissa — qualora la sentenza di separazione sia anteriore alla concessione dell'indennità caro-viveri — non compete l'indennità caro-viveri massima, poichè nessun aggravio sarebbe da sostenersi dall'impiegato od operaio separato, al quale pertanto verrebbero meno le ragioni per ottenere la liquidazione di competenze superiori. Se invece la sentenza stabilisce una proporzionale sul salario o sugli altri assegni, ovvero, pur decidendo il pagamento di una quota fissa, è di data posteriore al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, allora si deve corrispondere l'indennità massima, purchè dalla sentenza si rilevi che siasi tenuto conto dell'indennità caro-viveri per determinare il reddito complessivo; essendo a presumere, in questo caso, che nello stabilire l'assegno di diritto all'altro coniuge, siasi colpita anche la indennità spettante all'impiegato od operaio per caro-viveri.

Tutte le disposizioni in materia di caro-viveri, date con precedenti fogli d'ordine, non conformi a quelle qui indicate, s'intendono abrogate e sostituite dalla presente circolare.

Il Ministro — I. BONOMI.

Fascetta da applicarsi sul nastro della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918.



NB. - Questa tavola di disegno fa parte della circolare n. 563 del *giornale militare* 1920, pubblicata nella dispensa 51ª del 1° ottobre 1920.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103.

A pagina 116, seconda colonna — Depennare il capitano *Ferrari Ardicini Alfredo.*

a pagina 117, seconda colonna — Depennare il capitano *Insidioso Monda Lazzaro.*

a pagina 119, seconda colonna — Depennare il capitano *Del Gaudio Costantino.*

a pagina 121, prima colonna — Depennare il capitano *Castagna Lelio.*

a pagina 122, seconda colonna, dopo *Piazza Nello* — Aggiungere *Viselli Vincenzo.*

a pagina 123, seconda colonna — Depennare il capitano *Garavini Lorenzo.*

a pagina 124, seconda colonna — Depennare il tenente *Manci Leonida.*

Dispensa 8ª, anno 1921, circolare 110.

A pagina 138, nel titolo della detta circolare, *invece di*: (Gazzetta ufficiale n. 45, del 24 febbraio 1921), *leggasi*: (Gazzetta ufficiale n. 46, del 24 febbraio 1921).

Dispensa 8ª, anno 1921, circolare 113.

A pagina 129, nel sommario della dispensa, al titolo della circolare suddetta, *invece di*: « ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Abolizione — Grasso per piedi equini... *leggasi*: « AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — CAVALLI. — Grasso per piedi equini... ».

Dispensa 8ª, anno 1921, circolare 120:

A pag. 146, n. 3 della circolare ed a pag. 147, n. 3 del manifesto sostituire alla lettera *b*) la seguente:

b) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto il titolo alla assegnazione alla 2ª categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920.

A pag. 146, n. 3 lettera *c*) della circolare ed a pag. 148, n. 3 lettera *c*) del manifesto depennare le parole: « fino a nuovo avviso ».

A pag. 146, n. 8 della circolare, dopo le parole « si trovino all'estero » inserire le seguenti: « in una delle località alle quali la presente chiamata si riferisce ».

A pag. 147, n. 11 della circolare, dopo le parole « data fissata » depennare le altre: « con la presente circolare ».

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(5514) — 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

BIBLIOTECA Militare Centrale

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1921 — 12 Marzo

N. 138 – 14 settembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1734, che istituisce due consigli d'amministrazione per la gestione della direzione centrale automobilistica e la soppressione dello speciale consiglio d'amministrazione del 6º reggimento genio (ferrovieri), per la gestione del servizio e del materiale automobilistico di cui al R. decreto 23 maggio 1915 n. 761 . . . . Pag. 170

» 139 – 17 gennaio 1921. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 76, che modifica l'art. 10 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147 Pag. 171

» 140 – 20 gennaio 1921. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916 n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie . Pag. 172

» 141 – 25 gennaio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. Decreto del ministro del tesoro che stabilisce il passaggio alla ragioneria generale dello Stato (uffici del comitato liquidatore) dell'ufficio prigionieri di guerra nemici . . . . Pag. 173

» 142 27 gennaio 1921. AVANZAMENTO. — R. decreto n. 103, che apporta modificazioni ai regi decreti 24 gennaio 1915 n. 51 e 28 luglio 1913 n. 910, per gli esperimenti degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali . . . . Pag. 174

» 143 – 10 marzo 1921. DISPOSIZIONI VARIE. Alienazione dei materiali di artiglieria residuati dalla guerra . . . . . Pag. 175

» 144 10 marzo 1921. — EQUIPAGGIAMENTO. Cessione a pagamento degli oggetti di bardatura e governo dei cavalli . . . . . Pag. 176

» 145 – 10 marzo 1921. MATRICOLA. Sistemazione della matricola presso i distretti militari . . . . . Pag. 176

» 146 – 10 marzo 1921. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione della direzione centrale automobilistica e scioglimento della direzione tecnica automobilistica militare e del deposito centrale automobilistico . . . Pag. 178

» 147 10 marzo 1921. SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria . . . . . Pag. 178

» 148 – 10 marzo 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . Pag. 179

» 149 – 10 marzo 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Matrimonio dei militari di truppa stati ammessi alla ferma ridotta . . . Pag. 187

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 188

CIRCOLARE N. 138. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1734, che istituisce due consigli d'amministrazione per la gestione della direzione centrale automobilistica e la soppressione dello speciale consiglio d'amministrazione del 6° reggimento genio (ferrovieri), per la gestione del servizio e del materiale automobilistico di cui al R. decreto 23 maggio 1915 n. 761.** (Ufficio automobilistico). — 14 settembre 1920. (Gazzetta ufficiale n. 295, del 15 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 511, sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge, approvato col R. decreto 6 agosto 1911 n. 1413;

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884 n. 2016;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915 n. 761, che istituì per il 6° reggimento genio (ferrovieri) un consiglio di amministrazione speciale per la gestione del servizio e del materiale automobilistico;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato col R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920 n. 451 relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Per la gestione della direzione centrale automobilistica saranno costituiti, dal 1° maggio 1920, due consigli d'amministrazione: il primo di essi amministrerà tutto il personale ed il materiale di tutti i gruppi (eccetto il materiale automobilistico) del corpo automobilistico; il secondo amministrerà tutto il materiale automobilistico del citato corpo automobilistico.

Il materiale amministrato dai due citati consigli d'amministrazione sarà sottoposto al riscontro effettivo istituito con la legge 11 luglio 1897 n. 256, a datare dal termine che verrà stabilito con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro della guerra.

Il primo consiglio d'amministrazione sarà così costituito:

Presidente, tenente colonnello;
Relatore, maggiore d'amministrazione;
Direttore dei conti, capitano d'amministrazione;
Ufficiale pagatore, segretario;
Membri, 2 ufficiali superiori che seguono in anzianità il presidente, presenti alla sede;

e funzionerà nel modo, per gli scopi e con le responsabilità di cui al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Il materiale gestito dal predetto primo consiglio sarà dato in consegna ad un ufficiale inferiore che ne renderà il conto giudiziale.

Il secondo consiglio di amministrazione sarà così costituito:

Presidente, direttore;

Relatore, ragioniere capo di 1ª classe (d'artiglieria o geometra del genio);

Segretario cassiere, ragioniere (d'artiglieria o geometra del genio);

Membri, vice direttore (capo ufficio tecnico) ufficiale superiore che segue in anzianità il presidente, presente alla sede;

e funzionerà colle norme in vigore per il servizio dei lavori e del materiale del genio.

Il materiale gestito dal predetto consiglio sarà dato in consegna ad un ragioniere d'artiglieria o geometra del genio che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 2.

Lo speciale consiglio d'amministrazione istituito presso il 6º reggimento genio (ferrovieri) per la gestione del servizio e del materiale automobilistico di cui al R. decreto 23 maggio 1915 n. 761, è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI. — BONOMI — MEDA.

N. 139. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 76, che modifica l'art. 10 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147.** — (Divisione stato maggiore). — 17 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 42, del 19 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911 n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912 n. 83;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914 n. 147, e le successive modificazioni;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e pel tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

L'art. 10 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Gli ufficiali del R. esercito possono essere trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania o in quello della Cirenaica tanto a domanda quanto d'autorità.

Sarà data la preferenza agli ufficiali in S. A. P. celibi o vedovi senza prole che abbiano presentata regolare domanda di trasferimento.

Fino alla concorrenza di $^1/_6$ dei posti complessivamente disponibili negli organici di ciascuna arma o corpo possono essere trasferiti, a loro domanda, nei RR. corpi di truppe coloniali anche gli ufficiali delle categorie in congedo che si trovino in servizio,

o che vengano temporaneamente richiamati in servizio, purchè abbiano la voluta idoneità fisica e professionale e, all'atto del loro trasferimento, non abbiano superato i 50 anni di età se ufficiali superiori, i 45 se capitani, i 35 se subalterni.

Il Ministero della guerra, in accordo con quello delle colonie, intesi i governatori, provvederà alla proporzionale ripartizione fra le armi ed i corpi degli ufficiali delle categorie in congedo di cui sopra.

Tutte le domande di trasferimento nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra che sul loro accoglimento deciderà insindacabilmente.

Il trasferimento ha luogo dalla data d'imbarco per la Libia, dal quale giorno e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al R. corpo di truppe coloniali, gli ufficiali sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie.

Al trasferimento nel R. C. T. C. ed alla cessazione di farne parte provvede con sue determinazioni, da inserire nel Bollettino ufficiale, il Ministero della guerra su proposta di quello delle colonie.

I governatori, in casi assolutamente eccezionali, hanno facoltà di rimpatriare ufficiali dandone sollecita comunicazione ai Ministeri delle colonie e della guerra ».

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1920, per la Cirenaica e dal 1° gennaio 1921 per la Tripolitania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI — FACTA.

N. 140. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916 n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 49, del 28 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 30 settembrbe 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro della giustizia e per gli affari del culto;

Sentito il Consiglio di ministri;

ABBIAMO DECRETATTO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' prorogata sino al 30 aprile 1921 l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, relativo alla repressione della simulazione di malattia e mutilazione volontarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — FERA.

N. 141. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del ministro del tesoro che stabilisce il passaggio alla ragioneria generale dello Stato (uffici del comitato liquidatore) dell'ufficio prigionieri di guerra nemici.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 25 gennaio 1921.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915 n. 1021, col quale venne istituita presso il Ministero della guerra una commissione incaricata di trattare tutte le questioni riguardanti i prigionieri di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918 n. 1786, il quale, tra l'altro, abolisce la commissione predetta, deferendone le attribuzioni al Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 7 agosto 1920 n. 1093, da convertirsi in legge, che costituisce presso la ragioneria generale dello Stato un comitato liquidatore delle gestioni di guerra, trasferendovi gli uffici concernenti liquidazioni di guerra, funzionanti presso altri dicasteri;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1920 n. 20050, emanato per l'applicazione del predetto atto Sovrano;

Ritenuta la necessità di affidare al comitato liquidatore la trattazione degli affari inerenti alle gestioni speciali dei prigionieri di guerra nemici;

DECRETA:

Art. 1.

A far tempo dalla data del presente decreto, il comitato liquidatore delle gestioni di guerra istituito presso il Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato) assume anche il servizio, attualmente esistente presso il Ministro della guerra, per le gestioni speciali relative ai prigionieri di guerra nemici.

Art. 2.

Il passaggio alla Ragioneria generale del servizio inerente alle dette gestioni è regolato dalle norme stabilite dall'art. 8 del decreto ministeriale 12 agosto 1920 n. 20050.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1921.

Pel Ministro — AGNELLI.

AVVERTENZE.

In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente decreto si informano gli enti ed uffici interessati che tutta la corrispondenza relativa a pratiche amministrative concernenti prigionieri di guerra nemici, dovrà d'ora innanzi indirizzarsi al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato - Comitato liquidatore delle gestioni di guerra - Ufficio P. G.).

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 142. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 103, che apporta modificazioni ai regi decreti 24 gennaio 1915 n. 51 e 28 luglio 1913 n. 910, per gli esperimenti degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). 27 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 42. del 19 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;
Visto il R. decreto 28 luglio 1913, n. 910, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli delle armi e corpi del R. esercito;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1915, n. 51, riguardante gli esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani delle armi e dei corpi del R. esercito;
Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, che stabilisce un nuovo ordinamento provvisorio del R. esercito;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 4 del R. decreto 24 gennaio 1915, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

Alle parole:

«Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;
Un maggiore generale addetto al comando generale dell'arma;
Un colonnello dei carabinieri reali».

Sostituire:

«Comandante in 2ª dell'arma;
Due generali di brigata dei carabinieri reali;
Un colonnello dei carabinieri reali segretario o membrbo supplente (con diritto a voto solo nel caso che supplisca uno dei membri)».

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 28 luglio 1913, n. 910, è sostituito dal seguente:

«I tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali dovranno esercitare, per un mese almeno, il comando di una legione territoriale sotto la diretta vigilanza del generale comandante del gruppo e del colonnello comandante titolare della legione, il quale però conserverà la responsabilità dell'andamento del servizio della legione.
Durante tale esperimento i tenenti colonnelli dei carabinieri reali dovranno anche dar prova di conoscere tutte le operazioni che un comando di legione deve compiere per la mobilitazione dei reparti dell'arma.
Infine tutti i tenenti colonnelli dei carabinieri reali dovranno sostenere un esperimento pratico di comando di più battaglioni nell'istruzione formale, in occasione del quale sarà altresì esaminata la loro capacità nel cavalcare in relazione al servizio dell'arma.
Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:
Comandante generale dell'arma - Comandante del gruppo - Colonnello comandante la legione, sotto la vigilanza dei quali si è compiuto l'esperimento di comando di legione.

Art. 3.

E' data facoltà al ministro della guerra di stabilire, volta a volta, le norme secondo le quali debbono aver luogo gli esperimenti degli ufficiali di cui al precedente art. 2 che prestino servizio nelle colonie o altrimenti fuori del territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

N. 143. - DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione dei materiali di artiglieria residuati dalla guerra.** — (Segretariato generale). — 10 marzo 1921.

A togliere qualsiasi dubbio nella interpretazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1° del decreto del ministero del tesoro n. 2000 in data 4 dicembre 1920, contenente norme per l'applicazione del R. decreto 7 novembre 1920 n. 1635, relativo all'alienazione del materiale residuato dalla guerra (circolare 697 del *giornale militare* - disp. 64 del 1920), presi accordi col Ministero del tesoro, si comunica che nella dizione « materiali di artiglieria » non devono essere compresi quelli che per il loro stato d'uso o per il loro impiego non possono considerarsi come vero e proprio materiale d'armamento; perciò tutto il materiale esuberante alle dotazioni del R. esercito che non sia più conveniente ripristinare per essere alienato come materiale bellico in efficienza, dovrà da parte della direzione generale d'artiglieria del Ministero della guerra (sola competente in materia) essere messo a disposizione del Ministero del tesoro (comitato liquidatore delle gestioni di guerra) per l'alienazione colle norme di cui all'articolo 2 e seguenti del sopracitato decreto n. 2000, nonchè delle circolari del *giornale militare* 698 del 1920 e 26, 97, 98 del 1921.

I « materiali di artiglieria » che non sono considerati disponibili agli effetti del comma 1° del decreto 2000 sopracitato sono precisamente « le artiglierie e le armi ». Per quanto riguarda « le artiglierie » debbono intendersi come tali le bocche da fuoco isolate, gli affusti isolati, le bocche da fuoco incavalcate sui rispettivi affusti, col relativo avantreno e cassone (comprese le parti di ricambio caricamenti, armamenti, attrezzi ed accessori per il loro impiego) in condizioni di servizio, o che possono essere come tali ripristinati; oppure le batterie complete (bocche da fuoco con affusti, avantreni, cassoni, materiali di dotazioni e bardature) in istato di efficienza. Per quanto riguarda « le armi », debbono intendersi come tali tutte le armi portatili (fucili, moschetti, pistole, sciabole, baionette, mitragliatrici e loro accessori) e tutte le armi sussidiarie (cannoncini da fanteria, bombarde e lanciabombe) in condizioni di servizio o che possono essere come tali ripristinate.

Si precisa inoltre che con la dizione « munizioni » di cui al comma 2° dell'articolo 1° del decreto 2000 sopracitato, debbono intendersi tutti i proietti carichi di qualsiasi specie e tipo, bombe a mano e da fucile complete, bombe da bombarda complete, munizioni da fucili, da mitragliatrici e da pistole, spolette complete, inneschi, cannelli, detonatori, micce, capsule fulminanti, esplosivi sciolti od in cariche confezionate, od in cusse, razzi, racchette, cartuccie da segnalazioni, petardi e qualsiasi altro

artifizio da guerra. Anche tutti questi materiali non sono considerati disponibili all'effetto del comma 1° dell'art. 1° del decreto 2000 sopramenzionato.

Resta quindi confermato che all'alienazione delle « artiglierie, armi e munizioni » di cui sopra, in quanto possano risultare esuberanti, continuerà a provvedere direttamente il Ministero della guerra - direzione generale di artiglieria - salvo la vigilanza del tesoro ai sensi di legge.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 144. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cessione a pagamento degli oggetti di bardatura e governo dei cavalli.** (Direzione generale artiglieria). — 10 marzo 1921.

Con riferimento alla circolare n. 665 del *giornale militare* 1920 si comunicano i prezzi di cessione, a pagamento immediato, degli oggetti, di bardature e governo dei cavalli, in ottimo stato d'uso:

Sella all'inglese per cavallo da ufficiale (senza feltro sottosella, staffili e staffe)	L. 160 —
Feltro sottosella	» 50
Staffili	» 15
Staffe	» 7
Briglia con morso	» 50 —
Filetto abbeveratoio	» 10
Brusca	» 4
Striglia	» 1,50
Spugna piccola	» 0,60
Coperta di lana per cavalli (sagomata e con riscontri e fibbie)	» 50 —
Coperta di lana per cavalli (non sagomata e senza riscontri e fibbie)	» 35 —

Qualora venisse chiesto qualche oggetto (ad eccezione delle staffe, staffili, brusca, striglia e spugna) ritenuto non più in ottimo stato, il prezzo di cessione dovrà essere fissato dal consiglio di amministrazione dell'ente che ha in carico il materiale, in relazione allo stato d'uso.

A complemento di quanto fu stabilito con la sopradetta circolare n. 665 i vari enti, prima di effettuare la distribuzione delle selle, invieranno al Ministero, per l'autorizzazione di cessione, la domanda dell'ufficiale corredata, quando trattasi di domande presentate da ufficiali già provvisti di cavallo, del parere del comando del corpo d'armata.

Trimestralmente le Direzioni di artiglieria ed i reggimenti di artiglieria e di cavalleria trasmetteranno al Ministero (direzione generale d artiglieria) uno specchio in cui, per ciascuno degli oggetti sopraindicati, dovrà essere segnalata la quantità complessivamente ceduta nel trimestre coll'indicazione del prezzo di cessione.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 145. — MATRICOLA. — **Sistemazione della matricola presso i distretti militari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 marzo 1921.

1. — Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 494 del *giornale militare* 1920, questo Ministero determina che si proceda senz'altro al passaggio da uno ad altro distretto, secondo la circoscrizione stabilita dal R. decreto n. 607 del 13 maggio 1920, di quella parte dei documenti matricolari relativi ai militari di classi anteriori al 1901 che deve essere ceduta, e — per assicurare la regolarità e la uniformità del passaggio — riporta in calce alla presente circolare, un elenco di tali documenti.

2. — La trasmissione dei documenti stessi dovrà essere condotta a termine non più tardi del 15 maggio p. v., e dovrà essere compiuta classe per classe, cominciando dalla classe 1900 e retrocedendo man mano, fino a quella del 1882.

I distretti, non appena eseguito il passaggio di una classe procederanno all'impianto od alla sistemazione per classe di nascita, dei ruoli matricolari.

I distretti di nuova formazione quando avranno impiantati i ruoli di tutte le classi, (comprendendo in unico ruolo i militari provenienti dalle soppresse 1ª, 2ª e 3ª categoria) daranno a tali ruoli una numerazione progressiva continuata per venti classi (cominciando dalla classe 1882), come è prescritto dal paragrafo 52 del regolamento per le matricole, lasciando tra classe e classe una certa quantità di numeri disponibili per le eventuali iscrizioni da aggiungersi.

I distretti di vecchia formazione, invece, anche dopo avere stralciato od aggiunto sui propri ruoli (che per risparmio di lavoro saranno lasciati distinti in 1ª, 2ª e 3ª categoria) i militari trasferiti, lasceranno inalterata la numerazione limitandosi a dare un numero nuovo (occorrendo, un numero *bis*, *ter*, ecc.) ai militari aggiunti.

3. — Pei militari trasferiti i distretti perdenti apporranno a matricola la seguente variazione:

« *Trasferito al distretto militare di . . . . . per effetto del R. decreto 607, del 13 maggio 1920* ».

4. — Per sistemare definitivamente i militari arruolati durante la leva sulla classe 1901, si terranno presenti le seguenti norme:

a) la numerazione provvisoria data ai militari nati nel 1901 giusta la circolare 491 sarà abolita ed ai militari suddetti sarà data una numerazione di seguito a quella delle classi precedenti;

b) i ruoli provvisori dei militari arruolati durante la leva sulla classe 1901, ma nati in anni anteriori, saranno aboliti ed i militari saranno riportati in calce ai ruoli della rispettiva classe di nascita.

5. — Sui fogli matricolari mod. 59 i distretti acquirenti annulleranno, sul frontispizio, in inchiostro rosso, il nome del vecchio distretto e l'indicazione del vecchio numero di matricola sostituendoli coi nuovi.

Giova avvertire che — in attesa di nuove disposizioni al riguardo — i fogli matricolari delle classi prosciolte, dal 1874 al 1881, dovranno continuare a rimanere presso i vecchi distretti.

6. — I comandi dei corpi d'armata vigileranno sulla esatta applicazione della presente circolare, curando inoltre di fornire ai distretti il personale di scritturazione e tutti gli altri mezzi necessari, compresi i mezzi di trasporto.

Riferiranno poi a questo Ministero, non oltre la fine di maggio p. v., sul modo col quale sono state compiute le operazioni.

Il Ministro I. BONOMI.

ELENCO DEI DOCUMENTI DA TRASMETTERSI DA DISTRETTO A DISTRETTO

1° Stralcio di ruoli modello 57 - A e B.
2° Modelli 12 e relativi modelli 15 per le classi dal 1882 al 1892.
3° Modelli 15 per le classi dal 1893 al 1900.
4° Fogli matricolari modelli 59 (nello stato in cui si trovano) e fogli caratteristici modello 961 con le relative cartelle personali.
5° Fogli matricolari modello 59 dei militari di 3ª categoria non istruiti.
6° Elenchi di variazioni modello 62 con i relativi documenti.
7° Estratto del registro dei disertori passati in forza dai corpi ai distretti, di quelli che non hanno risposto alla chiamata della rispettiva classe o alla chiamata alle armi per mobilitazione.
8° Estratto del registro dei militari non assegnati ad un corpo.
9° Estratto del registro dei volontari ordinari.

10° Estratto del registro dei dispensati in base al regolamento sulle dispense.
11° Estratto del registro dei passaporti.
12° Estratto del registro dei militari inviati dal distretto in licenza in seguito ad osservazione od a rassegna.
13° Estratto del registro dei militari detenuti.
14° Estratto del registro degli studenti ritardatari e relativi documenti.
15° Estratto del registro dei volontari di un anno ammessi al ritardo dal servizio e relativi documenti.
16° Estratto del registro dei missionari.
17° Estratto del registro dei militari di cui all'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento e paragrafo 521 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 coi relativi documenti.

Tutte le altre carte e documenti personali di militari che debbono passare in forza a nuovi distretti e che, eventualmente, non fossero qui sopra elencati.

N. 146. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione della direzione centrale automobilistica e scioglimento della direzione tecnica automobilistica militare e del deposito centrale automobilistico.** (Ufficio automobilistico). — 10 marzo 1921.

In applicazione del R. decreto n. 451 del 20 aprile 1920 e per l'esecuzione di quello n. 1734 del 14 settembre 1920 si è disposto quanto segue:

1. Sotto la data del 1° maggio 1920 si è costituita la direzione centrale automobilistica con sede a Bologna, assumendo in massima le attribuzioni disimpegnate dal deposito centrale automobilistico di Bologna e dalla direzione tecnica automobilistica militare di Torino.

Detta direzione provvede alla gestione amministrativa di tutto il personale e materiale del corpo automobilistico a mezzo di due consigli d'amministrazione di cui al citato R. decreto n. 1734.

2. Sotto la data del 30 aprile 1920 il deposito centrale automobilistico costituito con decreto ministeriale n. 588 in data 16 dicembre 1916 (circolare n. 88 *giornale militare* 1917), la direzione tecnica automobilistica militare (circolare n. 336 *giornale militare* 1917) e lo speciale consiglio d'amministrazione istituito presso il 6° reggimento genio (ferrovieri) con R. decreto n. 761 del 23 maggio 1915 (circolare n. 439 *giornale militare* 1915) sono stati soppressi.

3. All'atto della soppressione il deposito centrale automobilistico ed il rispettivo consiglio d'amministrazione, la direzione tecnica automobilistica militare e lo speciale consiglio d'amministrazione presso il 6° reggimento genio (ferrovieri), si sono costituiti in uffici stralcio per la chiusura della rispettiva gestione, per la resa dei conti e per la regolarizzazione del passaggio dei materiali alla direzione centrale automobilistica.

Detti uffici stralcio dovranno rimanere in carica per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni prima dette.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 147. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.** (Divisione stato maggiore). — 10 marzo 1921.

Nel preavvisare che quanto prima verrà pubblicato l'elenco definitivo degli ufficiali di cavalleria che, a seconda delle nuove disposizioni contenute nella circolare 135 del *giornale militare* corrente anno, dovranno partecipare al 2° corso di perfezionamento, si comunica che è abrogato il precedente elenco di cui alla circolare 103 del *giornale militare*.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 148. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 marzo 1921.

1. — Presso le scuole per allievi ufficiali di complemento e per allievi sottufficiali saranno iniziati col 1° agosto p. v. corsi allievi ufficiali di complemento, della durata di sei mesi, che verranno regolati dalle norme di cui ai numeri seguenti.

2. — Oltre i militari della classe 1901 lasciati in congedo provvisorio in attesa di detti corsi, potranno essere ammessi ai corsi stessi i militari della classe 1901 ora alle armi, anche se provenienti da leve anteriori, i militari ritardatari ed i giovani che, nel giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del corso, abbiano compiuto il 18° anno di età e chiedano di assumere l'arruolamento volontario ordinario con la ferma di tre anni.

Ai detti corsi potranno del pari essere ammesse le reclute a cui sia stato riconosciuto dal consiglio di leva il diritto alla riduzione della ferma, purchè rilascino formale dichiarazione scritta con cui rinunzino al beneficio della ferma ridotta.

Le domande — da presentarsi ai comandi dei corpi o dei distretti secondochè gli aspiranti siano sotto le armi o in congedo — dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 1, indicare in quale scuola e corso l'aspirante desideri l'ammissione ed avere a corredo il titolo di studio prescritto, e di cui al manifesto che fa seguito alla presente circolare, oppure la dichiarazione che l'aspirante è disposto a sostenere il prescritto esame di cultura generale. Dovranno unirsi i documenti indicati nel manifesto stesso.

3. — Le domande di cui al numero precedente dovranno essere presentate non oltre il 30 aprile p. v., fatta, beninteso, eccezione per i militari della classe 1901 lasciati o inviati in congedo provvisorio in attesa dell'apertura dei corsi, pei quali valgono le disposizioni impartite con la circolare n. 94 *giornale militare* 1921. Quelli dei predetti militari della classe 1901 che fossero giudicati non ammissibili ai corsi saranno, per cura dei rispettivi distretti, invitati a presentarsi alle armi col 31 marzo corr. per intraprendere i loro obblighi di ferma, avvertendo che allorquando sarà congedata la detta classe 1901, essi dovranno essere trattenuti sotto le armi per un periodo di tempo uguale a quello prestato in meno in conseguenza dell'avvenuto loro rinvio in congedo provvisorio; e di tale obbligo dovrà essere presa nota a matricola.

Eguale norma dovrà seguirsi per tutti coloro che per altre cause avessero cessato o cessassero dalla qualità di aspiranti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali.

4. — Come fu già avvertito con la circolare n. 27 del *giornale militare* corrente anno, i militari attualmente alle armi che, a senso del precedente n. 2, presentassero ora domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e fossero giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio sino all'apertura dei corsi, e in tal caso il servizio già prestato non sarà calcolato in quello che essi dovranno compiere in qualità di allievi e poscia come ufficiali.

5. — Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano.

6. — La moralità e la posizione sociale degli aspiranti dovranno essere in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale, ed a tal uopo i comandanti di corpo o di distretto, se già non abbiano provveduto in conformità della circolare n. 94 del *giornale militare* c. a., dovranno assumere le informazioni di cui al § 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Un mese prima dell'inizio dei corsi richiederanno poi al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42 per tutti indistintamente gli aspiranti chè non siano in servizio sotto le armi. Epperò torneranno a chiederla anche per i militari della classe 1901 lasciati in congedo provvisorio.

7. — Il numero degli allievi da ammettersi nei corsi di fanteria è illimitato.

Nei corsi delle varie specialità di artiglieria il numero degli allievi è limitato a 100 per la specialità da campagna e a 50 per ciascuna delle altre specialità.

Per i singoli corsi del genio il numero degli allievi non dovrà superare i 100.

In ciascuno dei corsi di cavalleria saranno ammessi solamente 50 allievi, avvertendo che gli aspiranti ai corsi medesimi dovranno superare il prescritto esperimento di equitazione.

Nei corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione gli allievi non dovranno superare il numero di 30 per ciascun corso.

8. — Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme con i documenti prodotti, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno dai comandanti di corpo o di distretto essere inviate al comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi la scuola prescelta, il quale decide sull'ammissibilità degli aspiranti e provvede con le norme di cui al § 333 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Tali decisioni dovranno essere prese con la massima sollecitudine a riguardo delle reclute della classe 1901 state lasciate in congedo provvisorio affinchè, come si è accennato al precedente n. 3, quelle che fossero giudicate non ammissibili possano essere inviate alle armi per intraprendere i loro obblighi di servizio non più tardi del giorno 31 marzo corrente.

9. — Le determinazioni dei comandi dei corpi d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo o di distretto, comunicate in tempo agli aspiranti i quali, se giudicati ammissibili, dovranno raggiungere la sede della scuola prescelta, il giorno 31 luglio p. v.

Gli aspiranti che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito perchè completate le quote stabilite dal precedente n. 8 potranno essere ammessi a scegliere altro corpo in cui vi fossero ancora posti disponibili.

10. — I militari che si trovano in Libia, in Eritrea e nell'Egeo potranno, al pari degli altri, essere ammessi a presentare domanda di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, e una volta dichiarati ammissibili saranno fatti rimpatriare in tempo per poter presentarsi alla sede della scuola prescelta alla predetta data del 1 luglio 1921.

11. — Per gli aspiranti all'ammissione nelle armi di artiglieria e del genio sarà data la preferenza a quelli che, abbiano maggiori titoli di studio universitari o di istituti equivalenti, nei corsi di scienze matematiche, chimiche o fisiche od elettrotecniche o di ingegneria, e in mancanza, ai licenziati della sezione fisico-matematica dei regi istituti tecnici.

Gli aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione dovranno essere muniti di licenza di istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o dei regi istituti commerciali o di titoli superiori nelle materie stesse od essere studenti o laureati di facoltà giuridiche nelle università o in altri istituti superiori assimilati. Nel far luogo alle ammissioni in tali corsi si dovrà dare l'assoluta precedenza a quei militari, muniti dei titoli di studio ora detti, che risultino fisicamente meno idonei al servizio attivo nelle altre armi e corpi.

12. — I corsi, della durata complessiva di sei mesi, comprendono normalmente due periodi di tre mesi ciascuno.

Il primo esame per la nomina a caporale avverrà nella terza decade dell'ottobre 1921, e l'esame di riparazione nella 3ª decade del novembre successivo: la nomina a caporale degli idonei dovrà rispettivamente avvenire col 1° novembre e col 1° dicembre 1921.

Il primo esame per la nomina a sergente avverrà nella 3ª decade di gennaio 1922, e l'esame di riparazione nella 3ª decade del febbraio successivo: e rispettivamente la nomina degli idonei a sergente dovrà avvenire col 1° febbraio e col 1° marzo 1922.

Gli allievi dichiarati definitivamente non idonei a caporale o a sergente cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali e dovranno essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva, per compiervi il servizio che verrà stabilito per la loro classe di leva, salvo ad essere prosciolti dal servizio qualora si tratti di volontari ordinari che non abbiano ancora concorso alla leva o siano reclute che abbiano rinunciato alla riduzione della ferma.

13. — Coloro che, già inscritti nelle liste della leva di mare o arruolati nel corpo reale equipaggi, abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento nei ruoli del regio esercito per poter frequentare un corso allievi ufficiali di complemento e vi abbiano conseguito l'ammissione, qualora poi per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragione di studi, malattia, ecc.) non intraprendano il corso, dovranno essere segnalati al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) perchè possa provvedersi al loro ripristino nelle liste della leva di mare o nei ruoli del corpo reale equipaggi.

La stessa segnalazione ed agli stessi scopi dovrà essere fatta per quegli allievi ufficiali di complemento provenienti dalla marina che, per qualsiasi motivo, siano dimessi dai corsi o, comunque, non conseguano il grado di ufficiale di complemento.

14. — Compiuto il corso di sei mesi (di sette pei ripetenti l'esame da sottufficiale) gli allievi non iscritti all'università o ad alcuno degli altri istituti equivalenti, dovranno continuare il loro servizio militare fino a compiere una ferma di durata uguale a quella stabilita per la loro classe di leva, così suddivisa: un periodo di 4 mesi di servizio presso reparti col grado di sergente; un corso complementare della durata di un mese, seguito dagli esami per la nomina a sottotenente di complemento; il rimanente della ferma come sottotenenti di complemento, dopo un breve periodo di licenza in attesa della nomina.

Gli allievi dei corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione dichiarati idonei a sergenti dovranno con tale grado prestare servizio pratico negli uffici di amministrazione dei vari enti militari per il suddetto periodo di quattro mesi.

Gli allievi che comprovino di essere iscritti all'università per l'anno accademico in corso potranno essere ammessi, a loro domanda, a prestare il servizio di sergente (col relativo corso complementare) e il servizio di ufficiale in anni successivi e consecutivi, suddividendo anche in due periodi, dei quali il primo di almeno 4 mesi, il servizio da ufficiale di complemento.

Norme speciali per gli allievi ufficiali di complemento piloti di aeroplano, per gli allievi ufficiali aerostieri (osservatori) e per gli allievi ufficiali dirigibilisti (allievi piloti di dirigibili).

15. — Il corso allievi ufficiali piloti di aeroplano si inizierà il 1° agosto p. v. presso la scuola di Capua e in esso potranno essere ammessi non più di 60 allievi.

I titoli di studio per l'ammissione in tale corso sono gli stessi richiesti per le altri armi e gli aspiranti che fossero attualmente in servizio potranno esservi ammessi qualunque sia l'arma di appartenenza.

16. — La durata del corso è di sei mesi, al termine del quale gli allievi conseguono il 1° brevetto di piloti. Subito dopo vengono trasferiti alla scuola di raggruppamento, dove rimangono col grado di sergente per un periodo di quattro mesi, durante il quale conseguono il 2° brevetto (piloti militari).

Il corso complementare di un mese verrà effettuato presso la scuola di Capua e servirà per il perfezionamento e la preparazione agli esami per la nomina a sottotenente.

Il servizio da sottotenente sarà prestato presso le squadriglie.

17. — Gli allievi che non conseguissero il 1° brevetto di piloti e che prima della loro ammissione al corso non fossero stati già assegnati ad un corpo, saranno trasferiti in un'arma di loro scelta, presso la quale potranno ottenere, in seguito a domanda,

di essere ammessi agli esami speciali dell'arma stessa per la nomina a sergente, prestare servizio con tale grado, prendere parte al corso complementare e dipoi agli esami per sottotenente, alla stessa stregua degli altri allievi ufficiali.

Quelli che fossero stati assegnati ad un corpo, saranno trasferiti nell'arma di provenienza per seguire la sorte degli altri allievi ufficiali, con le stesse norme di cui al comma precedente.

Gli allievi infine che non risultassero idonei ad ufficiale, ma che avessero conseguito il brevetto di piloti, saranno utilizzati come sergenti.

18. — I requisiti fisici richiesti per l'ammissione al detto corso sono quelli indicati alla lettera *a*) del n. 3 della citata circolare n. 452 dal 1920.

A tale riguardo avvertesi che coloro che debbono essere visitati dal gabinetto psicofisiologico dovranno essere avviati al comando deposito aviatori a Torino che invierà poi a Capua gli idonei, restituendo gli altri ai rispettivi corpi o distretti. Occorrendo un congruo periodo di tempo per tali accertamenti sanitari, gli aspiranti dovranno affluire al detto comando deposito aviatori a Torino il 15 luglio p. v.

19. — Il corso misto per allievi ufficiali aerostieri e allievi ufficiali dirigibilisti avrà luogo presso il gruppo aerostieri in Roma e sarà costituito di 20 allievi per la specialità aerostieri e 10 per la specialità dirigibilisti.

I titoli di studi per l'ammissione a tale corso sono gli stessi richiesti per gli altri: però gli aspiranti alla nomina ad ufficiali piloti di dirigibile dovranno possedere la licenza liceale o di istituto tecnico o altro titolo equipollente.

20. — Il corso sarà svolto in comune per le due specialità fino al termine del periodo di sei mesi; dopo di che esso si scinderà, per la specializzazione degli allievi, in due corsi distinti presso i rispettivi gruppi.

Agli allievi che durante lo svolgimento del corso non diano affidamento, per mancanza di attitudine, di conseguire la nomina nella relativa specialità, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente n. 17.

Norme speciali per gli allievi ufficiali di complemento automobilisti.

21. — Coloro che aspirino alla nomina ad ufficiale di complemento automobilista dovranno anzitutto frequentare i corsi normali per l'arma di fanteria fino alla promozione a sergente.

Dopo tale promozione dovranno prendere parte presso il centro automobilistico di Bologna ad un corso tecnico della durata di 45 giorni analogo a quello stabilito dalla circolare 481 del *giornale militare* 1920.

22. — Per essere ammessi a tale corso tecnico automobilistico gli aspiranti dovranno comprovare o di provenire da militari automobilisti attualmente in servizio oppure di essere in possesso di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi o di documenti comprovanti di essere stati addetti a stabilimenti automobilistici.

23. — Ultimato il corso automobilistico, gli allievi riconosciuti idonei compiranno un periodo di quattro mesi di servizio, compreso il corso, presso i vari centri automobilistici con il grado di sergente ed un corso complementare di un mese seguito dagli esami per la nomina a sottotenente di complemento.

Il rimanente della ferma verrà compiuto come sottotenenti di complemento presso i vari enti automobilistici dopo un breve periodo di licenza in attesa della nomina.

24. — Gli allievi che dopo aver frequentato il corso tecnico automobilistico non fossero ritenuti idonei alla specialità dovranno essere trasferiti in fanteria per concorrere alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma stessa, con le norme comuni agli altri allievi ufficiali.

Norme speciali per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali dei militari della classe 1900 ora alle armi e dei militari della classe stessa stati ammessi al ritardo del servizio.

25. — Ai corsi allievi ufficiali di cui ai precedenti numeri che saranno istituiti per le varie armi e specialità (fatta eccezione per i piloti d'aeroplano, aerostieri e dirigibilisti) potranno essere ammessi anche i militari della classe 1900, attualmente alle armi, che siano in possesso del richiesto titolo di studio ovvero superino il prescritto esame di coltura generale, e che abbiano già conseguito il grado di caporale o di sergente.

I suddetti militari dovranno presentare la relativa domanda con i prescritti documenti non oltre il 30 aprile p. v., e coloro che verranno giudicati ammissibili, saranno rinviati in congedo provvisorio con obbligo di presentarsi alla scuola prescelta alla data del 31 luglio p. v. per iniziarvi il corso.

26. — Compiuto il primo periodo del corso della durata di tre mesi, quelli ammessi con il grado di caporale saranno nominati a tale grado e col grado stesso ultimeranno il corso; i non idonei rientreranno al corpo di provenienza.

Ultimato il corso, gli allievi della classe 1900, in luogo di essere assegnati ai reparti per prestarvi come sergenti i prescritti quattro mesi di servizio, come è stabilito per gli altri, saranno subito sottoposti agli esami per la nomina a sottotenente di complemento.

Gli idonei, dopo un breve periodo di licenza in attesa della nomina stessa, saranno assegnati ai corpi col grado di sottotenente con l'obbligo di prestarvi un periodo di servizio di tre mesi, qualora in quel tempo la classe 1900 a cui appartengono fosse stata già congedata o venisse congedata prima del termine di tale periodo. A tal uopo gli aspiranti all'ammissione ai corsi, dovranno nella relativa domanda di cui al precedente n. 25 dichiarare per iscritto che si obbligano a prestare il suaccennato periodo di servizio come sottotenenti.

I non idonei, qualora la classe sia ancora alle armi, rientreranno al corpo di provenienza, altrimenti saranno congedati.

27. — Anche i militari della classe 1900 che si trovino ora in congedo come studenti ritardatari e che durante la loro precedente permanenza alle armi abbiano conseguito il grado di caporale, potranno essere ammessi ai prossimi corsi allievi ufficiali con le modalità di cui ai precedenti n. 25 e 26 conservando, beninteso, l'obbligo di compiere complessivamente una ferma di durata uguale a quella della loro classe, pur fruendo delle agevolazioni di cui al precedente n. 14.

28. — Per la soluzione delle questioni che potessero sorgere in materia di corsi allievi ufficiali di complemento si seguiranno di massima le norme del capo XI della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e eventualmente anche quelle della circolare n. 405 del *giornale militare* del 1914, in quanto non siano modificate dalla presente circolare e dal manifesto che vi fa seguito.

Gli esami di coltura generale per gli aspiranti allievi ufficiali sprovvisti del richiesto titolo di studio saranno dati nella seconda quindicina del prossimo mese di maggio, con le norme dettate dai §§ 334 e seguenti della citata istruzione complementare.

26. — Nello svolgimento delle istruzioni si seguiranno i programmi di insegnamento che il Ministero si riserva di comunicare.

29. — Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di sopprimere qualche corso e di trasferire gli allievi da uno ad altro corso quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante o troppo esiguo, od anche di cambiare le sedi dei corsi.

30. — Qualora fossero eventualmente presentate domande di ammissione ai corsi per la nomina a sottotenente di complemento medico, veterinario o farmacista, da parte di militari muniti dei relativi titoli di accademici, i comandi di corpo o di distretto ne riferiranno a questo Ministero, il quale si riserva di impartire istruzioni per lo svolgimento dei relativi corsi.

Il Ministro — I. BONOMI.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO.

Ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento

1. D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica che sono aperte le ammissioni alle scuole allievi ufficiali di complemento i cui corsi verranno iniziati il 1° agosto 1921.

2. — Le scuole saranno costituite nele seguenti sedi:

Torino: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori, ferrovieri), commissariato, sussistenza e amministrazione;

Milano: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori), cavalleria, commissariato, sussistenza e amministrazione;

Verona: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori, minatori, pontieri e lagunari), commissariato, sussistenza e amministrazione;

Modena: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria da campagna.

Genova: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria da costa;

Trieste: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità esclusa quella da campagna), genio (zappatori);

Firenze: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori, telegrafisti, pontieri), commissariato, sussistenza e amministrazione;

Livorno: per l'arma di fanteria (varie specialità);

Fano: per l'arma di fanteria (varie specialità);

Roma: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori, ferrovieri, radiotelegrafisti), cavalleria, commissariato, sussistenza e amministrazione;

Napoli: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialit), genio (zappatori, telegrafisti), commissariato, sussistenza e amministrazione;

Bari: per l'arma di fanteria (varie specialità);

Catanzaro: per l'arma di fanteria (varie specialità);

Palermo: per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zppatori, telegrafisti), commissariato, sussistenza e amministrazione;

Cagliari: per l'arma di fanteria (varie specialità).

Sarà inoltre costituito un corso allievi ufficiali di complemento piloti di aeroplano presso la Scuola di Capua; ed un corso allievi ufficiali aerostieri e allievi ufficiali dirigibilisti presso il gruppo aerostieri in Roma.

Presso il centro automobilistico di Bologna si effettuerà un corso tecnico automobilistico al quale potranno essere ammessi quegli aspiranti alla nomina a sottotenente automobilista che, compiuto il corso fino alla nomina a sergente nei comuni corsi allievi ufficiali di complemento di fanteria, comproveranno di provenire da militari automobilisti, oppure di essere in possesso di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi o di documenti comprovanti di essere stati addetti a stabilimenti automobilistici.

3. — Il numero degli ammittendi è illimitato solo per gli automobilisti e la fanteria; è limitato per tutte le altre armi e specialità.

Gli aspiranti che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito, perchè completata la relativa quota, potranno essere ammessi a scegliere altro corso in cui vi fossero ancora posti disponibili, ed anche corsi di diversa arma e specialità qualora ne posseggano i voluti requisiti.

4. Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante o troppo esiguo, od anche di cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

5. — Ai corsi potranno essere ammessi oltre i militari della classe 1901 lasciati in congedo provvisorio in attesa dei corsi stessi, i militari della classe 1901 ora alle armi, anche se provenienti da leve anteriori, i militari ritardatari della stessa classe 1901 ed i giovani che, nel giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del corso abbiano compiuto il 18° anno di età e chiedano di assumere l'arruolamento volontario ordinario con la ferma di tre anni.

Ai detti corsi potranno del pari essere ammesse le reclute cui sia stato riconosciuto dal consiglio di leva il diritto alla riduzione della ferma, purchè rilascino formale dichiarazione scritta con la quale rinunziano al beneficio della ferma ridotta.

Le domande — da presentarsi ai comandi dei distretti, fatta eccezione pei militari alle armi che le presenteranno ai rispettivi comandanti di corpo — dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 1, indicare in quale scuola e corso l'aspirante desideri l'ammissione ed avere a corredo il titolo di studio prescritto, oppure la dichiarazione che l'aspirante è disposto a sostenere il prescritto esame di coltura generale.

Dovranno inoltre unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario dovranno produrre altresì il certificato di nascita e l'atto di consenso all'arruolamento della persona che esercita sull'aspirante la patria potestà.

Coloro che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui risulti che siano cittadini del Regno, o che si trovino nella condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana, con la prestazione del servizio militare, a senso della legge 13 giugno 1912, n. 555.

6. — I militari attualmente alle armi, i ritardatari e gli aspiranti all'arruolamento volontario dovranno presentare le domande di cui al numero 5 non oltre il 30 aprile p. v.

I militari della classe 1901 lasciati in congedo provvisorio in attesa dei corsi dovranno, a complemento della domanda già presentata, indicare ai rispettivi distretti il corso in cui desiderano essere ammessi.

7. — Per quanto riguarda i titoli di studio compiuti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato ai governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

8. La durata dei corsi è di sei mesi. Si svolgeranno dal 1° agosto a tutto gennaio 1922 e, per coloro che abbiano dati esami di riparazione da sergente, fino a tutto febbraio di detto anno.

9. — I titoli di studio richiesti per l'ammissione sono i seguenti: il passaggio alla 2ª classe liceale od alla 3ª classe di R. Istituto tecnico o dei RR. Istituti Commerciali o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, o titoli di studio equipollenti.

Saranno considerati equipollenti i titoli di studio seguenti:

Certificati di passaggio al 3° corso della R. scuola di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania e delle scuole pratiche di agricoltura a corso superiore di Voghera;

Il passaggio alla 3ª classe degli istituti commerciali di Bra, Caserta e Carrara ed il certificato di promozione dal 2° al 3° corso delle scuole industriali di 3° grado (Novara: R. Istituto Industriale « Omar »; Vicenza: R. Istituto Industriale Nazionale « Alessandro Rossi »; Roma: R. Istituto Nazionale di istruzione professionale; Fermo: R. Istituto Industriale Nazionale; Foggia: R. Istituto industriale « Saverio Altamura »; Reggio Calabria: R. Istituto Industriale; Messina: R. Istituto Industriale).

Il certificato di promozione dal 2° al 3° corso dei seguenti istituti speciali:

Torino: R. Istituto Nazionale per le industrie del cuoio;

Intra: R. Istituto professionale « Lorenzo Cobianchi »;

Biella: R. Istituto professionale « Quintino Sella »;

Como: R. Scuola di setificio;

Napoli: R. Istituto nazionale per le industrie tessili;

Il certificato di ammissione al R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Il certificato di ammissione al R. Istituto Orientale di Napoli conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici conseguita dopo il 1896.

10. — Oltre che per accennati titoli di studio potranno essere ammessi ai corsi quei militari che superino l'esame di coltura generale secondo i programmi annessi alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito. Tali esami saranno dati nella seconda metà del prossimo maggio.

11. — Per gli aspiranti all'ammissione nelle armi di artiglieria e del genio sarà data la preferenza a quelli che abbiano maggiori titoli di studio, universitari o di istituti equivalenti, nei corsi di scienze matematiche, chimiche o fisiche od elettrotecniche o di ingegneria e, in mancanza, ai licenziati della sezione fisico-matematica dei RR. istituti tecnici.

Gli aspiranti ai corsi di commissariato o di amministrazione, dovranno essere muniti di licenza di istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria; o dei RR. istituti commerciali, o di titoli superiori nelle materie stesse od essere studenti o laureati di facoltà giuridiche nelle università o in altri istituti superiori assimilati. Nelle ammissioni a tali corsi avranno la precedenza assoluta coloro che risultino fisicamente meno atti al servizio attivo nelle altre armi e corpi.

12. — Compiuto il corso (dell'accennata durata normale di sei mesi, e di sette pei ripetenti l'esame da sottufficiale) gli allievi non iscritti all'università o ad alcuno degli altri istituti equivalenti, dovranno continuare il loro servizio militare fino a compiere una ferma di durata uguale a quella stabilita per la loro classe di leva, così suddivisa:

un periodo di 4 mesi di servizio presso reparti col grado di sergente;

un corso complementare della durata di un mese seguito dagli esami per la nomina a sottotenente di complemento; il rimanente della ferma come sottotenente di complemento, dopo un breve periodo di licenza in attesa della nomina.

Gli allievi che comproveranno di essere iscritti all'università per l'anno accademico allora in corso potranno essere ammessi, a loro domanda, a prestare il servizio di sergente (col relativo corso complementare) e il servizio di ufficiale in anni successivi e consecutivi, suddividendo anche in due periodi, dei quali il primo di almeno quattro mesi, il servizio da ufficiale di complemento.

Norme speciali per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali dei militari della classe 1900 ora alle armi e dei militari della classe stessa stati ammessi al ritardo del servizio.

13. Ai suaccennati corsi allievi ufficiali (fatta eccezione per gli allievi piloti d'aeroplano, per gli aerostieri e per i dirigibilisti) potranno essere ammessi anche i militari della classe 1900, attualmente alle armi, che siano in possesso del richiesto titolo di studio ovvero superino il prescritto esame di coltura generale, e che abbiano già conseguito il grado di caporale o di sergente.

I suddetti militari dovranno presentare la relativa domanda con i prescritti documenti non oltre il 30 aprile p. v., e coloro che verranno giudicati ammissibili, saranno rinviati in congedo provvisorio con obbligo di presentarsi alla scuola prescelta alla data del 31 luglio p. v. per iniziarvi il corso.

14. Compiuto il primo periodo del corso della durata di tre mesi, quelli ammessi con il grado di caporale saranno sottoposti ad uno speciale esperimento per l'accertamento dell'idoneità a sergente. Gli idonei saranno nominati a tal grado e col grado stesso ultimeranno il corso; i non idonei rientreranno al corpo di provenienza.

Ultimato il corso, gli allievi della classe 1900, in luogo di essere assegnati ai reparti per prestarvi come sergenti i prescritti quattro mesi di servizio, come è stabilito per gli altri, saranno subito sottoposti agli esami per la nomina a sottotenente di complemento.

Gli idonei, dopo un breve periodo di licenza in attesa della nomina stessa, saranno assegnati ai corpi col grado di sottotenente con l'obbligo di prestarvi un periodo di servizio di tre mesi, qualora in quel tempo la classe 1900 a cui appartengono fosse stata già congedata o venisse congedata prima del termine di tale periodo. A tal uopo gli aspiranti all'ammissione ai corsi dovranno nella relativa domanda di cui al precedente numero 24 dichiarare per iscritto che si obbligano a prestare il suaccennato periodo di servizio come sottotenenti.

I non idonei, qualora la classe sia ancora alle armi, rientreranno al corpo di provenienza altrimenti saranno congedati.

15. Anche i militari della classe 1900 che si trovino ora in congedo come studenti ritardatari e che durante la loro precedente permanenza alle armi abbiano conseguito il grado di caporale, potranno essere ammessi ai prossimi corsi allievi ufficiali con le modalità di cui ai precedenti n. 13 e 14 conservando, beninteso, l'obbligo di compiere complessivamente una ferma di durata uguale a quella della loro classe, pur fruendo delle agevolazioni di cui al precedente n. 12.

.... li ... marzo 1921.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. 149. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Matrimonio dei militari di truppa stati ammessi alla ferma ridotta.** (Direzione generale leva e truppa). — 10 marzo 1921.

A soluzione di quesiti mossi in proposito, questo Ministero avverte che le disposizioni di cui al n. 7 (2° comma) della circolare n. 688 del *giornale militare* del 1919, riflettente il matrimonio dei militari già inscritti alle soppresse 2ª e 3ª categoria, non sono applicabili ai militari ascritti alla ferma ridotta in base alle nuove disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452, del 20 aprile 1920.

Detti militari non possono quindi sposare liberamente durante il decorso dei tre mesi di ferma, ma, al pari di quelli vincolati a ferma ordinaria, possono essere autorizzati ad ammogliarsi dai competenti Comandi di corpo d'armata soltanto nel caso in cui debbano regolarizzare un'unione illegittima, avvertendo che in questi casi la breve li-

cenza necessaria per recarsi a celebrare le nozze, una volta ottenuta l'autorizzazione, dovrà essere limitata a due giorni oltre il viaggio.

Per i militari, che abbiano già compiuto tre mesi di servizio e che si trovino in licenza straordinaria a tempo indeterminato, ai sensi della circolare n. 73 (3° comma) del *giornale militare* corrente anno, in attesa della decisione dei consigli di leva sull'accampato titolo a riduzione di ferma, non occorre, invece, alcuna autorizzazione al matrimonio da parte dell'autorità militare, trovandosi essi in una posizione che ha stretta analogia con quella di congedo.

Il Ministro I. BONOMI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7, anno 1921, circolare 103.

A pagina 116, depennare: Coppola Francesco.

A pagina 119, dopo: Langella Leopoldo - aggiungere Gastaldi Paolo.

A pagina 123, depennare: Zallocco Lino e Russo Salvatore.

A pagina 124, dopo: D'Alessandro Domenico - aggiungere Pallotti Pietro e Rossi Aristide.

A pagina 125, dopo: Cavanna Francesco - aggiungere Barozzi Annibale.

A pagina 125, depennare: Nobili Adelindo.

Dispensa 9ª, anno 1921, circolare 120.

A pagina 147, n. 9 della circolare, comma *d*), ultimo periodo, alle parole: « al deposito » sostituire: « ai depositi », ed alla parola: « Ozieri » sostituire: « Cagliari e Sassari ».

Dispensa 9ª, anno 1921, circolare 130.

A pagina 161, n. 12 della circolare, modificare come segue la formula matricolare ivi contenuta:

« Riammesso in servizio attivo a mente dell'art. 42 aggiunto al R. D. 16 ottobre 1919 n. 1986 dall'altro R. D. 10 febbraio 1921 n. 125 (*decreto reale del . . . . . oppure determinazione del comando del corpo d'armata di . . . . . in data . . . . .*) ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(5740) — 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1921 — 18 Marzo

BIBLIOTECA Biblioteca centrale ROMA

N. 150 – 27 gennaio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 166, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Ignazio Lanza Branciforti di Trabia » costituita coll'offerta di lire 28000 nominali, fatta dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, a favore dei sottufficiali (esclusi i marescialli), caporali e soldati del reggimento cavalleggeri cavalleggeri di Firenze ed approva lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 190

» 151 – 27 gennaio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 167, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Manfredi Lanza Branciforti di Trabia », costituita coll'offerta di lire 28000 nominali fatta dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, a favore dei sottufficiali (esclusi i marescialli), caporali e soldati appartenenti al reggimento Piemonte reale cavalleria ed approva lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 192

» 152 – 24 febbraio 1921. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 192, che applica anche ai carabinieri reali le disposizioni del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, contenente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. esercito e della R. marina durante la guerra . . . . . *Pag.* 193

» 153 – 24 febbraio 1021. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 210, riflettente la cessazione dello stato di guerra nella Venezia Giulia e nelle isole che ne dipendono amministrativamente . . . . . *Pag.* 194

» 154 – 24 febbraio 1921. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 211, riflettente la cessazione della mobilitazione generale del R. esercito, della R. marina e della requisizione quadrupedi e carrette . . *Pag.* 195

» 155 – 28 febbraio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Addebito per danni negli ospedali militari. . . . . *Pag.* 195

» 156 – 6 marzo 1921. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni membri della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte o reclami per ricompense al valore militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 195

» 157 – 8 marzo 1921. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è stato costituito un comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 196

» 158 – 16 marzo 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Passaggio dal gruppo *A* al gruppo *B* delle coperte da campo . . . . *Pag.* 197

» 159 – 16 marzo 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Trasmissione delle contabilità in contanti al Ministero . . . . . *Pag.* 197

» 160 – 16 marzo 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Versamento dei proventi in tesoreria . . . . . *Pag.* 198

» 161 – 16 marzo 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dell'ufficio storico dello stato maggiore del R. esercito. . . . . *Pag.* 198

» 162 – 16 marzo 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria. . . . . *Pag.* 199

» 163 – 16 marzo 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti reclutati durante la guerra. *Pag.* 200

» 164 – 16 marzo 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corso di integrazione « I » nei locali della scuola di guerra in Torino. . . . . *Pag.* 204
» 165 – 16 marzo 1921. — TRASPORTI. Servizio viaggiatori, bagagli e merci sulle ferrovie sarde dello Stato . . . . . *Pag.* 204

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 210

CIRCOLARE N. 150. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 166, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Ignazio Lanza Branciforti di Trabia », costituita coll'offerta di lire 28.000 nominali, fatta dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, a favore dei sottufficiali (esclusi i marescialli), caporali e soldati del reggimento cavalleggeri di Firenze ed approva lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 27 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 57, del 9 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire ventottomila nominali investite in titoli di rendita consolidata 5 %, fatta a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze dal principe Pietro Lanza di Trabia in memoria del figlio Ignazio Lanza di Trabia, tenente nel reggimento lancieri di Firenze, caduto sul campo dell'onore il 1° novembre 1917, ed allo scopo di destinarne la rendita annuale alla costituzione di appositi premi a favore dei sottufficiali (esclusi i marescialli), caporali e soldati del reggimento, i quali si siano distinti in determinate gare di carattere sportivo-militare;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione tenente Ignazio Lanza Branciforti di Trabia » costituita coll'offerta di lire ventottomila fatta dal principe Pietro Lanza di Trabia a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della fondazione, formato da sei articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE

« TENENTE IGNAZIO LANZA BRANCIFORTI DI TRABIA ».

Art. 1.

L'offerta fatta a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, padre del tenente in S. A. P. del reggimento lancieri di Firenze Ignazio Lanza Branciforti di Trabia, caduto sul campo dell'onore il 1° novembre 1917, avrà il nome di « Fondazione tenente Ignazio Lanza Branciforti di Trabia ».

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di lire 28,000 (ventottomila) — investito in cartelle del consolidato 5 %, convertite in certificati nominativi, intestati alla « Fondazione Tenente Ignazio Lanza Branciforti di Trabia » — e depositati nella cassa del reggimento cavalleggeri di Firenze.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante titolare del reggimento cavalleggeri di Firenze, il quale, annualmente, il 26 luglio, festa del reggimento, erogherà la rendita disponibile in premi da disputarsi dai sottufficiali (esclusi i marescialli), caporali e soldati del reggimento, in gare di carattere sportivo-militare, che il comandante medesimo stabilirà a suo piacimento in tale occasione.

Art. 4.

I premi che in un anno rimanessero indistribuiti saranno cumulati con quelli dell'anno successivo, e così di anno in anno, per essere poi conferiti insieme al momento opportuno, sempre secondo le condizioni previste dall'articolo precedente.

Art. 5.

Il comandante titolare dal reggimento cavalleggeri di Firenze è responsabile delle somme costituenti i premi non conferiti, le quali debbono essere depositate nella cassa postale di risparmio in un libretto intestato al reggimento con la precisa indicazione dello scopo cui sono destinate.

Art. 6.

Annualmente avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante titolare del reggimento cavalleggeri di Firenze dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto a carico del principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, come da sua espressa volontà.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 151. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 167, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Manfredi Lanza Branciforti di Trabia », costituita coll'offerta di lire 28.000 nominali fatta dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, a favore dei sottufficiali (esclusi i marescialli), caporali e soldati appartenenti al reggimento Piemonte Reale cavalleria ed approva lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 27 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 57, del 9 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista l'offerta di lire ventottomila nominali fatta a favore del reggimento Piemonte reale cavalleria dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, a testimonianza dell'affetto che legava il figlio di lui tenente Manfredi, caduto nella guerra italo-austriaca al predetto reggimento, affinchè la rendita relativa sia destinata a favore dei sottufficiali (esclusi i marescialli), caporali e soldati ad esso appartenenti, i quali si siano distinti in apposite gare di carattere sportivo-militare da effettuarsi — secondo le modalità che saranno stabilite dal comandante di esso — in occasione della festa del reggimento stesso;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione tenente Manfredi Lanza Branciforti di Trabia », costituita coll'offerta di lire ventottomila nominali fatta dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di quattro articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

STATUTO ORGANICO DELLA « FONDAZIONE TENENTE MANFREDI LANZA BRANCIFORTI DI TRABIA ».

Art. 1.

L'offerta a favore dei sottufficiali (marescialli esclusi), caporali e soldati del reggimento Piemonte reale cavalleria, fatto dal principe Pietro Lanza di Trabia, a testimonianza degli affetti che legavano il defunto suo figlio tenente Manfredi al beneamato « Piemonte Reale » avrà il nome di « Fondazione tenente Manfredi Lanza Branciforti di Trabia ».

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di lire 28.000 (ventottomila), investite in certificati di consolidato 5 %, intestati alla « Fondazione tenente Manfredi Lanza Branciforti di Trabia », e depositati nella Cassa del Reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Art. 3.

La gestione amministrativa della fondazione è affidata al comandante titolare del reggimento, il quale annualmente disporrà della rendita relativa, istituendo uno o più premi da disputarsi in gare di carattere sportivo-militare che il comandante medesimo stabilirà a suo piacimento, in occasione della festa del reggimento.

Art. 4.

Al 31 dicembre di ogni anno il comandante del reggimento trasmetterà al ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto a carico del fondatore, in conformità degli intendimenti manifestati al riguardo.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 152. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 192, che applica anche ai carabinieri reali le disposizioni del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, contenente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. esercito e della R. marina durante la guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 24 febbraio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 56, dell'8 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514;
Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 8 del R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514 è abrogato.

Art. 2.

La revoca di cui all'art. 3 del R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514 per quanto riguarda i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri reali, sarà concessa dal Ministero della guerra o dal comando generale dell'arma, a seconda che la punizione sia stata dall'uno o dall'altro determinata.

Per le punizioni inflitte dai comandi autorizzati dal n. 87 del regolamento sullo stato dei sottufficiali la revoca sarà concessa dal Ministero della guerra in seguito a conforme parere motivato da apposita commissione nominata dal comando generale dell'Arma.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

N. 153. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 210, riflettente la cessazione dello stato di guerra nella Venezia Giulia e nelle isole che ne dipendono amministrativamente.** — (Divisione stato maggiore). — 24 febbraio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 62, del 15 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il codice penale per l'esercito approvato con R. decreto 28 novembre 1869;
Visto il codice penale marittimo approvato con R. decreto 28 novembre 1869;
Visto il Nostro decreto 703 del 22 maggio 1915, con il quale alcuni territori di alcune provincie del Regno sono considerati in stato di guerra;
Vista la legge 26 settembre 1920 n. 1322, che dà esecuzione al Trattato di pace di S. Germano;
Vista la nostra legge n. 1778 del 19 dicembre 1920, che approva il Trattato concluso fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con i ministri per la marina, per l'interno e per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto cessano dall'essere considerati in istato di guerra i territori della Venezia Giulia e le isole che ne dipendono amministrativamente, dichiarati annessi al Regno d'Itala con la legge 19 dicembre 1920 n. 1778.

Art. 2.

Nei territori predetti permane il divieto di trasporto delle salme.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 24 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI. — SFORZA

N. 154. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 211, riflettente la cessazione della mobilitazione generale del R. esercito, della R. marina e della requisizione quadrupedi e carrette.** — (Divisione stato maggiore). — 24 febbraio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 62, del 15 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto 22 maggio 1915 n. 690, col quale fu indetta la mobilitazione generale del R. esercito e della R. marina e la requisizione dei quadrupedi e veicoli;

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1920 n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con il ministro della marina;

Udito il Consiglio dei ministri:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La mobilitazione generale del R. esercito e della R. marina e la requisizione quadrupedi e vicoli s'intendono cessate, per ogni effetto, col giorno 15 marzo 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì, 24 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI.

N. 155. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Addebito per danni negli ospedali militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 febbraio 1921.

In relazione all'attuale costo degli oggetti, il Ministero ha determinato che gli addebiti agli ammalati a norma del n. 2633 del regolamento d'amministrazione del 1898, siano fatti solo quando nel loro insieme superino l'importo di una lira.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 156. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituiscono alcuni membri della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte o reclami per ricompense al valore militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 6 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Il maggior generale *Riveri* cav. Mario e il brigadiere generale *Spiller* cav. Gaetano della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915, n. 1374, per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valore militare.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Il maggior generale *Riveri* cav. Mario e il brigadiere generale *Spitler* cav. Gaetano sono esonerati dalla carica di membri della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918 e in loro vece sono nominati il tenente generale *Maggiotto* cav. Giovanni e il brigadiere generale *Nobili* cav. Eugenio.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SECHI.

N. 157. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è stato costituito un comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra.** (Direzione generale artiglieria). — 8 marzo 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Ritenuta l'opportunità d'istituire uno speciale organo consultivo affine di poter procedere con maggiore garanzia e sicurezza alla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra e contemperare le esigenze di carattere militare con le molteplici altre che interessano le varie attività del paese

DETERMINA:

Art. 1.

E' istituito un comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra, con l'incarico di assistere l'amministrazione militare nella risoluzione dei più gravi ed urgenti problemi che ancora rimangano a definire in materia.

Art. 2.

Fanno parte del suddetto comitato:
Maggior generale TORRETTA comm. Alfredo, presidente.
On. MOLINA G. U. Rodolfo, membro.
Ing. CATTANEO comm. Ugo, capo div. FF. SS., membro.
Colonnello del genio PENNA comm. Lorenzo, membro.
Dottor PINI comm. Carlo, capo div. Ministero agricoltura, membro.
Prof. SPALLINI cav. Rosario, ispettore Ministero interno, segretario.

Art. 3.

Alle spese relative al funzionamento del suddetto comitato sarà provveduto a carico del capitolo spese della guerra del bilancio straordinario.

Roma, addì 8 marzo 1921.

Il Ministro — I. BONOMI

N. 158. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Passaggio dal gruppo A al gruppo B delle coperte da campo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 marzo 1921.

Essendo cessate le ragioni che avevano consigliato il passaggio delle coperte da campo dal gruppo B al gruppo A (circolare n. 61 *giornale militare* 1915), si dispone che dette coperte vengano nuovamente tenute in evidenza fra i materiali della categoria II, apportando perciò al nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi le seguenti aggiunte e varianti:

*Categoria I*ª:

Sezione A coperte da campo grigio-verdi L. 4,60 abolita.
Sezione I coperte da campo color marrone L. 5,00 id.

*Categoria II*ª:

Sezione A coperte da campo grgio verdi L. 18,00 aggiunta.
Sezione D coperte da campo color marrone L. 18,00 id.

Per effetto di tale passaggio dovranno essere riassunte in carico tutte le coperte in distribuzione alla truppa, siano esse materialmente ed eventualmente in consegna agli individui che depositate nei magazzini dei corpi o dei distaccamenti; ed all'uopo si raccomanda la massima oculatezza.

Ad operazione ultimata, le direzioni di commissariato militare (ufficio V. E.) faranno sollecitamente conoscere al Ministero (direzione servizi logistici ed amministrativi) il numero complessivo di coperte assunte in carco dai corpi della circoscrizione distinguendo, possibilmente, quelle ritirate alle reclute nuove venute alle armi (classe 1901) dalle altre.

La circolare n. 61 del *giornale militare* 1915 è abrogata; sono del pari abrogate, nella parte che riguarda le coperte da campo, le circolari 365 *giornale militare* 1916 e 410 *giornale militare* 1917.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 159. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Trasmissione delle contabilità in contanti al Ministero.** — (Direzione generale revisione conti). — 16 marzo 1921.

Questo Ministero ha rilevato che non tutte le amministrazioni si attengono alle disposizioni della circolare n. 5 del *giornale militare* 1920, la quale prescrive che le contabilità in contanti arretrate, fino all'esercizio 1919-1920 compreso, debbono essere inviate alla Corte dei conti (ufficio speciale di revisione delle contabilità militari), ed a quelle della circolare n. 671 del *giornale militare* stesso anno che ordina l'invio delle contabilità in contanti esercizio 1920-921 a questo Ministero (direzione generale revisione dei conti - archivi riuniti, Via Velletri, 19) esclusi, s'intende, per tutti gli esercizi, i documenti specificati nella circolare n. 597 pure dello stesso anno, i quali debbono essere inviati alla divisione 2ª ragioneria.

S'invitano per tanto le amministrazioni tutte ad attenersi strettamente alle sopra ricordate disposizioni, ed allo scopo di facilitare il lavoro d'archivio, quello di revisione e l'eventuale immediata verifica, per cause varie, dei documenti costituenti le contabilità in parola si prescrive:

a) contemporaneamente alla spedizione della contabilità dev'essere trasmesso, in piego a parte raccomandato,, l'elenco descrittivo dei documenti contenuti nei pacchi, ai quali sarà dato un numero progressivo;

b) ogni documento deve portare l'indicazione del corpo, e ciascun titolo di cassa anche quella del capitolo di bilancio al quale è imputata la spesa;

c) gli elenchi mod. 6 R. A. debbono avere inclusi tutti i rispettivi titoli di spese;

d) i rendiconti mod. 8o riuniti insieme, ed i riepiloghi mod. 7 saranno posti nel pacco n. 1 prima degli altri documenti;

e) lo stesso pacco non deve contenere documenti appartenenti a contabilità di differenti trimestri;

f) i pacchi saranno formati pressochè uguali e non troppo voluminosi, avvolti in carta consistente, e quando occorra in doppio, perchè possano resistere ai trasporti senza pericolo di sfasciamento;

g) su ciascun pacco sarà ingommato un cartello portante a grossi caratteri l'indirizzo preciso e la seguente indicazione sul margine superiore:

Pacco N. . . . . — (corpo) — Contabilità in contanti. . . . trimestre 19 -19 .

Altro cartello simile sarà posto nell'interno del pacco.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 160. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Versamento dei proventi in tesoreria.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 16 marzo 1921.

Malgrado le continue e vive insistenze del Ministero molti corpi non provvedono con la dovuta sollecitudine all'integrale e tempestivo versamento dei proventi in tesoreria, al quale sono tenuti per esplicita e tassativa disposizione della legge (circ. 243 del 1920).

Pertanto il Ministero richiama ancora una volta l'attenzione di tutte le amministrazioni militari sull'obbligo formale che fa loro la legge di contabilità generale dello Stato, nonchè il regolamento d'amministrazione (art. 107), di non valersi dei proventi per far fronte alle spese, ma di versarli integralmente ed al termine di ogni mese in tesoreria.

Resta inteso che gli speciali proventi derivanti dall'alienazione dei materiali residuati dalla guerra debbono essere versati non oltre i sette giorni dall'introito.

Coll'occasione si ricorda che, in base al n. 3 delle norme esecutive della circolare n. 5 del 1920, il prospetto dei proventi, coi relativi documenti, non deve essere inviato alla Corte dei conti ma bensì al Ministero (segretariato generale-ragioneria).

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 161. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni dell'ufficio storico dello stato maggiore del R. esercito.** — (Divisione stato maggiore). — 16 marzo 1921.

Nell'intento indicato dalla circolare n. 53 del *giornale militare* del corrente anno di facilitare lo sviluppo della coltura e dell'istruzione militare degli ufficiali e l'educazione morale della truppa, saranno, dall'ufficio pubblicazioni dei personali militari vari, distribuite ai corpi e comandi le seguenti pubblicazioni dell'ufficio storico dello stato maggiore:

La guerra del 1859 (parte I^{a}, e parte II^{a}) L'azione dell'esercito italiano nella guerra Italo-Turca.	Una copia ai comandi di grandi unità, di brigata e comandi corrispondenti: direzioni, distretti.

Complementi alla storia della campagna del 1866.	Due copie ai comandi di reggimento, di legione, alle scuole.
Gli Italiani in Russia nel 1812. Campagna di guerra 1848 (Giornate di Custoza). I mille nell'Esercito. Relazioni e rapporti finali sulla campagna del 1848. I confini di stato nella legislazione internazionale. Storia documentata dei confini del Regno d'Italia - Vol. I° - Confine Italo-francese.	Comandi di grandi unità (designato d'armata, di corpo d'armata, di divisione, comandi corrispondenti e scuole) - una copia.
Relazione e rapporti finali sulla campagna del 1849. Gli Italiani in Germania.	Comandi di grande unità e corrispondenti di brigata, di reggimento scuole - una copia.

L'ufficio pubblicazioni dei personali militari vari invierà un congruo numero delle pubblicazioni stesse al Ministero delle colonie (ufficio militare) per la distribuzione ai corpi dipendenti.

Le biblioteche militari le quali non avessero le opere sopra indicate ne faranno richiesta all'ufficio pubblicazioni dei personali militari vari.

Così pure le biblioteche stesse ed i comandi grandi unità segnaleranno direttamente all'ufficio pubblicazioni dei personali militari vari quale fascicolo delle « Memorie storiche militari » (anni 1909-1914) sino al fascicolo 23 siano ad esse mancanti.

Si avverte però che è esaurito il fascicolo 3° del 1919.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 162. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 marzo 1921.

Con riferimento alla circolare n. 147 del *giornale militare* d. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali inferiori comandati al corso di perfezionamento presso la scuola di applicazione di cavalleria.

Gli ufficiali stessi dovranno presentarsi alla scuola suddetta il mattino del 4 aprile prossimo:

Tenente CERRETANI BARDINELLI PAPARONI Federico
» CATANOSO Pasquale
» DELLA NOCE Roberto
» BERTOSSI Luigi
» PERCAMI Luigi
» FABI Licurgo
» BONUTI Roberto
» REZZAGHI Arnaldo
» GENOVA Giuseppe Antonio
» RESSA Giuseppe
» MARCHETTI Armando
» LO GIUDICE Ernesto
» FUSACCHIA Marino
Tenente BERTE' Cesare
» CASTALDI Camillo
» CHIAVARI Gian Gerolamo
» CALCAGNO Gustavo
» CARDINALE Mario
» COSCIA Luigi
» CHIARA Ubaldo
» MITRANO Gino
» ODETTI DI MARCORENGO Paolo
» NUCCI Rodolfo
» FONTANA patrizio di Modena Pietro
» GUZZINATI Alberto

Tenente MORELLI di POPOLO Augusto	Tenente D'AFFLITTO D'AMALFI Ferdinando.
» SPILIMBERGO (di) Valfranco	» TELESIO Vincenzo.
» FALZONI BAJARD Umberto	» CECERE Guido.
» DE SIVO Giulio	» VISCONTI Umberto.
» CAMICIA Pasquale	» MOSCATI Oscar.
» ZAVATTARI Edmondo	» SERRA Giuseppe.
» GUERRIERO Camillo	» OLIVIERI Leonida
» PICININO Aurelio	» SERRAZANETTI Ivo.
» CASTAGNA Luigi	» GENASI Giuseppe.
» CRIGNOLO Mario	» ZANELLI Tomaso.
» FAZIO Riccardo	» GALLIERI Michele.
» MORO Alberto.	» DELLA GHERARDESCA Ranieri.
» COSENTINO Renato.	» RAYNERI Guido
» GRAZIOSI Carlo.	» FADIGATI Giovanni
» EMILIANI Rinaldo Carlo	» MATHIS Romeo.
» CORSI Torelli.	» PECORI GIRALDI Enzo.
» GIUSTECCHI Gino.	
» BIANCHINI Cesare.	
» PONTI Arnaldo.	

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 163. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 marzo 1921.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 93 del *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali rimandati al successivo corso di perfezionamento e di quelli dispensati dalla frequenza ai sensi delle disposizioni contenute nella circolare suddetta:

Scuole di applicazione di fanteria - Parma.

Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:

BARONE Gabriele	MALOSSI Enea
BAGLIONE Aldo	MAZZARELLA Gaetano
BOSI Giulio	PASQUALI Loris
CORTI Bruno	POLITO Francesco
CARNESECCHI Roberto	PIROTTI Alberto
DE PAULIS Ferdinando	SCHIRO' Erfino
DI CESARE Filippo	TERZI Amedeo
FORMATO Felice	TANZI Michele
GATTA Giovanni	TENSINI Francesco
LORUSSO Luigi	TOCCO Giovanni
LEONE Ugo.	VIGLIENZONI Alfredo
MOSTI Enrico	

Capitani dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 luglio 1921):

ANASTASIA Michele	BUFFONE Nicola
ALBERGHINI Ettore	BINETTI Mauro
ARIANO Francesco	BERARDI Alberto
BUSELLI Giuseppe	BOERIS Paolo
BONGIOVANNI Giovanni	BERTESSO Luigi

BATTA Leonardo
BAVIERA Raniero
BATTIATO Giuseppe
BONO Paolo
BOSSI Ezio
CATELLI Arduino
CARLONI Mario
CANDELORO Alfredo
CIOTOLI Giuseppe
CONTE Angelo
CAPUANO Elminto
CAVALLERO Mario
CIONINI Giovanni
CAMPARI Ettore
CALCULLI Francesco
CECCHINI Giuseppe
CARUSO Giovanni
CONCORREGGI Andrea
CIOCCHETTI Vittorio
CONTI Giuseppe
CURCI Giuseppe
DIAMANTI Luigi
DE PIETRI Giovanni
D'ARCAIS Vincenzo
DE BARBERINO Raoul
DE ZARDO Liberale
DE SANTIS Lauro
DELLA CASA Alessandro
DI LORETO Tommaso
DE PALMA Francesco
D'ERRICO Ruggero
FERRETTI Gaetano
FALDELLA Emilio
FICHTER Roberto
FELETTI Edgardo
FAZIO Antonio
FARONATO Adolfo
FERRARIS Umberto
FANELLI Teodoro
FICARRA Antonio
FRUSCIONE Ugo
GIOVANNONE Giuseppe
GIONTA Antonio
GUERRAZZI Ugo
GIACOMINO Teodosio
GAMBA Ruggero
GATTI Cesare
GUARNIERI Giovanni
INFANTINO Nicolò
IVALDI Umberto
LIVERANI Michele
LARI Alfredo
LO VECCHIO Francesco
LOY Francesco
MASTRANGELO Emilio
MORICHINI Carlo
MANCINI Michele
MARCHESE Egidio
MESCHINI Raffaele
MARLETTA Silvestro
MILANESI Enrico
MANGIAROTTI Alfredo
MONTANELLI Renato
MOAVERO Enrico
MARTINI Pietro
MARTIRE Paolo
MAIO Luigi
NUSSI Francesco
NAVA Sante
NACLERIO Giuseppe
PRESTI Giovanni
PILATI Alfredo
POMPONI Anchise
PETRILLO Benedetto
PECORINI Raffaele
PORRO Francesco
PELLERANO Stefano
PIETRACALVINA Liborio
PAVESI Armando
ROSCIOLI Giuseppe
ROSSI Italo
RANGO D'ARAGONA Carlo
REGGIO Amedeo
REALE Gaetano
RIGOLO Pasquale
SALVATI Gino
SAMMARTINO Cesare
SACCHI Paride
SCAROLA Giacomo
SILVESTRI Emilio
SOLI Lucio
SASSI Alberto
SETARO Andrea
SCARPELLINI Alberto
STIRATI Giovanni
TRAVAGLINI Giuliano
TOMASSUCCI Fulvio
TIRONE Pietro
TERRANOVA Giovanni
VANNINI Enrico
VEZZOSI Amedeo
VERTUA Alberto
VANNINI Angelo
ZINNA Vincenzo

Scuola militare - Modena.

Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:

BOLLARDI Renato
CARBUTTI Giuseppe
CETTA Mario
CHIARI Cesare

DE DOMENICANTONIO Tito
DEL MASTRO Riccardo
ERRICO Filippo
FARAONE Francesco
MILAZZO Giorgio
MAURO Pietro
MASSA Luigi
MORETTA Cesare
MURATORI Mario
NATALE Domenico
OMICINI Francesco
PAITA Mario
PETTE' Ignazio
RASPO Cesare
ROSSI Spartaco
SECCO D'ARAGONA Andrea
SALCITI Lorenzo
TERENZIO Michele

Capitani dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 luglio 1921):

ATTINELLI Emanuele
APPIANO Rodolfo
AUTORE Camillo
ATZENI Celso
BOSCHI Cincinnato
BEDETTI Giuseppe
BARBIERI Arturo
BARBAROTTO Vincenzo
BOSI Giulio
BALLESTRA Giovanni
BATTAGLIA Giacinto
BADALAMENTI Gaetano
BONAMICO Giuseppe
BORMIDA Adolfo
BELLANI Ercole
BANDINI Emilio
BACCHETTA Agostino
BERNARDI Riccardo
BILLIA Enrico
BALESTRA Vitantonio
BASILE Vitale
BELLINAZZI Domenico
COSTA Giuseppe
CORRADI Giulio
COPPETTI Fernando
CAVAZZANI Arturo
CEBRELLI Mario
CURIONI Mario
CAVAZZUTI Ercole
CIRILLO Giovanni
CAPELLI Pietro
CIOCCA Armando
CONTROTTI Giuseppe
CASELLA Maria Antonio
DE SENA Guido
DEL CHICCA Francesco
DE FERRARIS Massimo
D'ERRICO Antonio
DONADONI Umberto
DEBOLINI Pietro
EMANUELE Nicolò
FALLETTI Giuseppe
FANELLI Vito
FAZIO Giuseppe
FARRUGIO Giovanni
GRIMALDI Carlo
GIUFFRIDA Carmelo
GIANNELLI Nino
GRECO Giacinto
GAGETTI Giuseppe
CHIOLDI Carlo
LANZAFAME Francesco
LOJERI Antonio
LEONE Gaetano
LONGANA' Vittorio
LATINI Antonio
MINNICI Francesco
MICELI Sebastiano
MOLINARI Rino
MARZIANO Sistilio
MAZZINI Vincenzo
MENTO Pasquale
MICELI Renato
MARCUCCI Mario
MASCI Silvio
MORGONI Francesco
NICOLAI Guido
NAVARRA Salvatore
NACCARI Francesco
PIERRO Achille
POLITI Alceo
PALAMENGHI Calogero
PETA Guglielmo
POLETTI Carlo
PIACENTINI Ostilio
PIANI Mario
PROVARONI Emilio
POLETTI Mario
POTTARINI Guido
RIMINI Luigi
ROIATTI Giuseppe
ROCELLA G. Battista
REGII Arturo
ROCOWANSKI Antonio
ROSSO Massimo
STRINATI Arturo
SARTORIS Ermanno
SALVATORI Ulderico
SANTELIA Alfonso

SCRIMIN Luigi
SANELLA Alfredo
SABBATINI Ezio
SILLETTI Francesco
TOMACELLI Giuseppe
TURCO Umberto
TAVANI Francesco
TRAVERSA Giuseppe
TEMPESTI Carlo
TRAPANI Stefano
USAI Antonio
VARUSIO Alberto
VILLANI Carlo
VACCA Olindo

Accademia militare - Torino (Artiglieria).

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:

Tenente CICCAGLIONE Alfredo
» CIASULLO Giuseppe
Capitano MARCOLIN Guido
Tenente MELE Donato
» PECORINI Giulio
Capitano PONZIO Guido
» SESSA Gennaro
Tenente SALA Giuseppe
» TADDEI Attilio
» UGOLINI Antonio

Ufficiali dispensati dalla frequenza con obbligo di partecipare agli esami (31 luglio 1921):

Capitano APORTI Alessandro
» ALACEVICH de CINQUE Ermenegildo
» ABATE Giulio
Tenente ALFANI Mario
» ARMELLINI Ezio
Capitano BERNARDONI Giovanni
» BONCORAGLIO Francesco
» BARBERI Barberio
» BRUNELLI Federico
» BECCARIA Germano
» BORATTO Alfredo
» BATTISTI Luigi
» BATTAGLINI Dandolo
Tenente BONUCELLI Enrico
» BIGGIO Vincenzo
» BRAIDA Gregorio
» BARBA Guido
» BORGATTI Antonio
Capitano BISELLI Mario
» CASTELFRANCHI Carlo
» CORNAGGIA MEDICI CASTIGLIONI Giovanni
» CRISAFULLI Adolfo
» CAMPANARI Arrigo
Tenente CARNEVALE Ernesto
» CORBELLIS Beniamino
» CALABRESE Luigi
» CONTE Antonio
» CAFIERO Francesco
» CAVANNA Francesco
Capitano CINALLI Giuseppe
» DARA Giuseppe
» DANIELI Aldo
» DUSMET DE SMOURS Fulco
» D'ALFONSO Attilio
Capitano D'ALESSANRO Domenico
» FERRONI Orlando
» FERRANTE Michele Arcangelo
» FERRARI Achille
» FOTI Attilio
Tenente FALANGOLA Manlio
» FALZI Vincenzo
Capitano GIOVENTU' Filippo
» GHELLI Ugo
» GOBBI Primo
Tenente GONNELLA Luigi
» GAY Renzo
» GIAMMONA Giovanni
Capitano KUNTZE Carlo
» LEONE Rodolfo
» MUZZATTI Simone
Tenente MAGLIOCCO Vincenzo
» MONTI Adriano
» MIGLIORE Calogero
» MADERNI Andrea
Capitano MELODIA Guglielmo
Tenente MARINI Giovanni
» MONACO Gino
Capitano NATILI Italo
Tenente OTTAVIANI Francesco
Capitano PINNA Pietro
» PICCIURRO Francesco
» PETTIROSSI Giuseppe
» PORTA Ferdinando
» PASTORI Gino
» PRINZIVALLI Igino
» PAUCERA DI ZOPPOLA Nicolò
» PILOTTO Luigi
» PALLAVICINO Giuseppe
Tenente POPPI Attilio
» PIAZZA Carlo

Tenente PASQUINI Pasquino
» PALMA Emilio
» PERELLI Guglielmo
» PULVIRENTI Giuseppe
Capitano POSTOLIS Oscar
» RICCI Renato
» RUGGERI LADERCHI Cesare
» STELLA Enrico
Tenente SANTORO Ernesto
Tenente SPINOLA Giovanni
» SVAMPA Domenico
Capitano TUCCIMEI Giovanni
» Tarantino Alfredo
Tenente TETI Vittorio
Capitano VIALI Mario
Tenente VENTURINI Enrico.
» VOLPE Carlo

Accademia militare - Torino (Genio).

Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:

ODIARD Giangaudenzio
MORETTI Agostino
GRILLANDINI Ettore

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 luglio 1921):

Capitano AMIONE Carlo
Tenente BROGGIOTTI Carlo
Capitano BERNARDINI Roma
» COSTANTINI Fortunato
» D'AMICO Quirico
» DUTTO Umberto
» FINZI Ruggero
» GULMANELLI Vincenzo
» MASCIELLO Antonio
» MONTEVERDE Ettore
Tenente MATTEUCCI Giuseppe
Capitano ORSI Amos
Tenente PIMAZZONI Renato
Capitano REVELLO Pio
» RAFFAELLI Vittorio
» RANZA Ferruccio
» SEMERANO Michele
» SPACCAMELA Filippo
» STELLA Angelo
» TREVISI Giovanni
» VOLLA Ferdinando

Il Ministro — L. BONOMI.

N. 164. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di integrazione « E » nei locali della scuola di guerra in Torino.** — (Divisione stato maggiore). — 16 marzo 1921.

A parziale modificazione del disposto del 1° comma della circolare 41 *giornale militare* c. a., si determina che al corso d'integrazione « E » possano concorrere anche quei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria che abbiano compiuto, con esito favorevole, uno dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore e per i quali non sia previsto il compimento del corso di « perfezionamento » di cui alla circolare 177 *giornale militare* 1920 o che detto corso abbiano favorevolmente compiuto alla data che verrà stabilita per l'inizio del corso d'integrazione « E ».

Il Ministro — L. BONOMI.

N. 165. — TRASPORTI. — **Servizio viaggiatori, bagagli e merci sulle ferrovie sarde dello Stato.** — (Direzione trasporti). — 16 marzo 1921.

1. — In dipendenza del R. decreto n. 1648 del 7 novembre 1920, le tariffe (comprese le concesioni speciali e il regolamento per i trasporti militari) e relativi aumenti in vigore sulla rete continentale delle ferrovie dello Stato, si sono estese, dal 1° gen-

naio 1921, alle stazioni delle linee ferroviarie già concesse alla Compagnia reale delle ferrovie sarde, tanto per i trasporti tra l'una e l'altra delle dette stazioni, quanto per i trasporti in servizio cumulativo fra le stazioni stesse e quelle della società per le ferrovie complementari della Sardegna (complementari ed ex secondarie).

2. — Agli effetti del rilascio dei biglietti di abbonamento in base alla tariffa delle FF. SS., le linee sarde dello Stato si considerano tutte appartenenti alla 3ª categoria.

3. — Pel trasporto dagli scali marittimi di Cagliari, Portotorres e Terranova, a Pausania alla stazioni contigue, e viceversa, valgono le tariffe e le condizioni risultanti dall'allegato n. 1 alla presente circolare.

4. — Tanto per i trasporti dei viaggiatori e bagagli, quanto per quelli di merci, continueranno, provvisoriamente, ad avere vigore le disposizioni riguardanti il servizio cumulativo colle ferrovie complementari sarde e quello con le ex ferrovie secondarie della Sardegna, salvo l'applicazione, per il percorso sulle ex ferrovie reali, delle tariffe (comprese le concessioni speciali e il regolamento di trasporti militari) e relativi aumenti, in vigore sulla rete continentale di Stato.

5. — Per i trasporti militari di bagagli e bicicli e di merci a grande ed a piccola velocità, saranno da applicare, per il percorso sulle ex ferrovie secondarie, le tariffe ordinarie fino a quando il Ministero dei lavori pubblici - ufficio speciale per le ferrovie - non avrà revocato, a provvedimento eccezionale alla temporanea sospensione dell'applicazione della tariffa militare.

6. — Il trasporto dei viaggiatori a tariffa ridotta fra le stazioni delle ferrovie sarde dello Stato e quelle del continente e della Sicilia, pure dello Stato (via Terranova-Civitavecchia) ora limitato per la Sardegna a poche stazioni e soltanto ai fruenti la concessione C, ed a quelli considerati dal regolamento pei trasporti militari, viene esteso a tutte le stazioni sarde dello Stato. Le quote marittime, da aggiungersi a quelle ferroviarie, risultano dall'allegato n. 2.

7. — Dal 1° gennaio 1921; è stato ammesso il servizio diretto ferroviario marittimo fra le stazioni delle ferrovie sarde dello Stato e quelle del continente e della Sicilia (via Terranova-Civitavecchia) per il trasporto a tariffa ridotta dei bagagli, cani e bicicli).

8. — E' esteso il conto-corrente, con l'uso della richiesta mod. 441, ai trasporti di generi, materiali, veicoli, ecc., nell'interno della Sardegna. Se la spedizione interessa la sola rete sarda dello Stato, basta produrre, oltre la citata richiesta, una sola nota di spedizione (mod. 446-A) o lettera di porto (mod. 446-B); se invece ha luogo in servizio cumulativo con le ferrovie complementari della Sardegna, si esibiranno due dei menzionati documenti (n. 30 della istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare - ed. giugno 1912). Questa disposizione avrà effetto dal 1° aprile p. v.

Sono poi in corso pratiche per estendere il conto-corrente ai trasporti provenienti dal continente (o ivi destinati) pel transito di Civitavecchia, ad evitare le rispedizioni che ora vi si compiono.

Il Ministro — I. Bonomi.

ALLEGATO 1.

Scali marittimi di Cagliari, Porto Torres e Terranova Pausania.

Art. 1. — Gli scali marittimi di Cagliari, Porto Torres e Terranova Pausania sono ammessi all'accettazione ed al ricevimento dei trasporti a piccola velocità ordinaria a carro completo senza limitazione, ed a collettame solo se provenienti dal mare o destinati all'imbarco.

Però tutti i trasporti dovranno essere spediti dalle stazioni di Cagliari, Porto Torres e Terranova Pausania, o diretti alle medesime, ed accettati od inoltrati ai rispettivi scali marittimi a richiesta delle parti e previo pagamento delle tasse di cui all'articolo 4.

Art. 2. — Le operazioni di carico e scarico delle merci a collettame o a vagone completo, siano o no queste ultime provenienti dal mare o destinate all'imbarco, a qualunque classe di tariffa appartengano, sono obbligatorie per lo speditore e pel destinatario.

Art. 3. — Per i vagoni carichi in partenza ed in arrivo, i quali debbano essere piazzati sui binari secondari staccantisi dalle piattaforme girevoli, è applicabile la tassa di L. 0.06 per quintale indivisibile.

Le manovre per distribuire ai diversi punti i vagoni carichi in arrivo allo scalo sono compiute in base all'ordine che i destinatari impartiscono prima dell'arrivo.

Quando, dopo eseguite tali manovre, ne vengano ordinate altre, ovvero si tratti di cambiare la primitiva destinazione del vagone da un punto all'altro dello scalo, è da applicare l'accennata tassa di L. 0.06 per quintale, oltre, se del caso, a quelle dell'articolo 117 delle tariffe.

Le manovre, la di cui durata non è da computare nei termini di resa, si eseguiscono nel più breve tempo possibile, subordinatamente alle esigenze di servizio.

Qualora, nei limiti suaccennati, le parti non abbiano indicato il punto dove devono collocarsi i vagoni, o quando il punto indicato non sia libero, i vagoni stessi vengono posti nei luoghi giudicati opportuni dal capo stazione.

Le successive manovre che, per domanda delle parti, avessero ad eseguirsi, sono sottoposte alle tasse di cui sopra.

Art. 4. — Le spedizioni da o per gli scali marittimi sopraindicati sono tassate come se fossero eseguite da o per le stazioni di Cagliari, Porto Torres o Terranova Pausania, con l'aggiunta delle seguenti soprattasse:

DA	A	Chilometri	Prezzo pel trasporto di ciascun vagone della portata di								Prezzi per merci in collettame per quint. indiv.
O VICEVERSA			8 tonn.	10 tonn.	12 tonn.	14 tonn.	15 tonn.	16 tonn.	18 tonn.	40 tonn.	
Cagliari.	Cagliari Porto . .	1	1.05	1.35	1.55	1.75	1.85	1.95	2.15	4.30	0.15
Porto Torres . .	Porto Torres P.	1	1.00	1.10	1.30	1.50	1.60	1.70	1.85	4.25	0.10
Terranova Paus.	Terranova Porto	2	2.10	2.70	3.10	3.50	3.70	3.90	4.30	8.60	0.25

Art. 5. — I trasporti da e per Terranova Isola Bianca e Golfo Aranci Marina vengono tassati in base alle tariffe normali con le distanze indicate nella tabella polimetrica.

ALLEGATO 2.

Servizio diretto ferroviario-marittimo (Via Civitavecchia-Terranova) pei viaggi a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento pei trasporti militari.

SPECIE dei TRASPORTI	TARIFFA DA APPLICARSI SUL PERCORSO FERROVIARIO (1)	Prezzi da applicarsi per la traversata marittima Civitavecchia-Terranova (*) 1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	AVVERTENZE RELATIVE AL PERCORSO MARITTIMO
		PERSONE			
		64.15	42.95	15.10	Pei viaggi dell'impiegato, della moglie, dei figli di età non superiore ai 25 anni, delle figlie nubili e dei genitori dell'impiegato, purchè conviventi ed a carico; delle persone di servizio e delle nutrici con bambini lattanti *purchè viaggino coll'impiegato o colle persone di famiglia.*
» » C	Tariffa differenziale C	67.75	43.70	15.10	Pei viaggi di tutte le altre categorie di persone conviventi ed a carico non indicate nella nota precedente e cioè: fratelli minorenni, sorelle nubili, figliastri minorenni e figliastre nubili, nutrici in accompagnamento di bambini lattanti e persone di servizio viaggianti separate dalla famiglia dell'impiegato, nonchè le figlie e sorelle rimaste vedove e tornate a convivere con lui stabilmente a totale suo carico.
		56.80	39.35	12.95	Pei viaggi degli impiegaci dei *Ministeri della Guerra e della Marina* e delle loro famiglie (considerate come tali tutte le persone indicate al punto 4 della Concessione speciale C).
Regolamento pei trasporti militari					
Viaggi previsti dal § 17.	Tariffa militare col bollo o senza bollo, in conformità alle disposizioni dal § 14 del Regolamento controcitato	56.80	39.35	12.95	
Viaggi previsti dal § 18.	Tariffa differenziale C				

BAGAGLI

Trasporti previsti dal Regolamento pei trasporti militari.	Tariffa militare col bollo (*a*) o senza bollo (*b*) secondo le prescrizioni del § 14 del Regolamento controcitato e limitatamente ai pesi indicati nell'Allegato 8 del Regolamento stesso. (a) *Prezzi della tariffa generale ridotti del 50 % più l'aumento del* 300 %. (b) *Prezzi risultanti dall'apposito prontuario* (*punto* 18 *dell'Ordine di Servizio Numero* 171 - 1913) *più l'aumento del* 300 %.	L. 4.50 per quintale divisibile di 10 in 10 chilogrammi da applicarsi sul peso eccedente la speciale franchigia marittima militare (2). (all. 4 e 8 al Reg.to per trasporti militari).	Per le spedizioni non eccedenti i limiti di peso della franchigia marittima (2): L. 2.00 se esenti dalla tassa di bollo, L. 2.20 se soggetti alla tassa di bollo. Per le spedizioni che superano i limiti di peso della franchigia marittima: L. 2.55 se esenti dalla tassa di bollo, L. 2.75 se soggette al bollo.

CANI

Trasporti previsti dal Regolamento pei trasporti militari.	L. 0.0117 per cane e per chilometro più l'aumento del 300 % col minimo di L. 2.00 per spedizione.	L. 6.50 per cane.	L. 8.50 per un cane.

BICICLI

Trasporti previsti dal Regolamento pei trasporti militari.	L. 0.0072 per chilometro e per ogni macchina sciolta o semplicemente imballata (3) per le spedizioni soggette a bollo più l'aumento del 300 % col minimo di L. 2.20 per spedizione.	L. 29.00 per ogni macchina, più la tassa di transito di L. 0.40 per quintale.	L. 31.80 per ogni spedizione.
	L. 0.007 per chilometro e per macchina sciolta o semplicemente imballata (3) per le spedizioni esenti da bollo più l'aumento del 300 % col minimo di L. 2.00 per spedizione.	Come sopra.	Come sopra.

(*) A questi prezzi, che già comprendono la tassa di pontile, deve aggiungersi — quando dal caso — il diritto di cancelleria di centesimi cinque per biglietto.

(1) Le tariffe ferroviarie si applicano sui percorsi separati delle linee continentali e sicule da un lato e della Sardegna dall'altro.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103:

A pagina 116, seconda colonna, *depennare* il capitano BONIGHI Luigi.

A pagina 118, seconda colonna, *depennare* il capitano AVOLIO Carlo.

A pagina 123, dopo il titolo: Accademia militare Torino (artiglieria), prima colonna, *depennare* il capitano DE IANNI Dino, *ed aggiungere* il capitano PIPINO Enrico.

Dispensa 10ª, anno 1921, circolare 148:

A pagina 179, n. 2, terza riga, dopo le parole: militari ritardatari, aggiungere: della stessa classe 1901.

A pagina 180, n. 9, secondo comma, alle parole: precedente n. 8 sostituire; precedente n. 7.

A pagina 183, n. 26, 2ª riga, dopo le parole:

Compiuto il primo periodo del corso della durata di tre mesi, quelli ammessi con il grado di caporale saranno . . . *aggiungere* le seguenti: sottoporsi ad uno speciale esperimento per l'accertamento della idoneità a sergente. Gli idonei saranno . . .

A pagina 183, dopo il numero 28, nona riga: depennare l'erronea indicazione di n. 26 e la lineetta che vi fa seguito.

A pagina 184, numero 2 del manifesto, 22ª riga, *invece di*: Bari, *leggasi*: Chieti.

A pagina 187, numero 14 del manifesto penultimo comma, 6ª riga: *invece di*: n. 24, leggasi: n. 13.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(5871) — 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª **1921** 25 Marzo

N. 166 – **20 gennaio 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 180, che erige in ente morale la « Fondazione Vittorio Emanuele III » costituita coll'oblazione di L. 5000 fatta da S. M. Vittorio Emanuele III a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, morti in combattimento o per ferite riportate nella campagna di guerra 1915-1918, e ne approva lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 212

» 167 – **23 gennaio 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 95, che erige in ente morale la « Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della 1ª armata » avente sede in Firenze, attualmente dotata di un patrimonio di circa due milioni ed istituita allo scopo di onorare la memoria dei caduti nella guerra italo-austriaca. *Pag.* 213

» 168 – **27 gennaio 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 168, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Alberto Rossi », costituita coll'offerta di L. 1000 nominali, fatta dal comm. Alberto Rossi a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze . . . . . *Pag.* 214

» 169 – **27 gennaio 1921.** — SCUOLE MILITARI. — R. decreto che istituisce la scuola centrale militare di educazione fisica . . . . . *Pag.* 215

» 170 – **20 febbraio 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto-legge n. 221, recante modificazioni al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 numero 1311, che stabilisce, in caso di missione, le indennità per spese di viaggio o di soggiorno al personale civile e militare dello Stato . . . . *Pag.* 216

» 171 – **14 marzo 1921.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Costituzione della sezione staccata di artiglieria di Novara . . . . . *Pag.* 218

» 172 – **15 marzo 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Assegni ai sottufficiali ed ai carabinieri smobilitati . . . . . *Pag.* 218

» 173 – **23 marzo 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . *Pag.* 219

» 174 – **23 marzo 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di pedagogia militare. *Pag.* 220

» 175 – **23 marzo 1921.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sezione c rienze istituita presso la scuola centrale di fanteria in Oriolo Romano . *Pag.* 221

» 176 – **23 marzo 1921.** — TRASPORTI. — Aumento del limite di percorrenza per i biglietti d'abbonamento ferroviario . . . . . *Pag* 221

» 177 – **23 marzo 1921.** — TRASPORTI. — Prontuario dei prezzi fatti pel trasporto di persone e bagagli nelle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 221

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 222

CIRCOLARE N. 166. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 180, che erige in ente morale la « Fondazione Vittorio Emanuele III », costituita coll'oblazione di L. 5000 fatta da S. M. Vittorio Emanuele III a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, morti in combattimento o per ferite riportate nella campagna di guerra 1915-1918, e ne approva la statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 20 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 54, del 5 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

— Vista l'ablazione di L. 5000 fatta da S. M. il Re Vittorio Emanuele III, a favore del reggimento cavalleggeri « Vittorio Emanuele II », allo scopo che le rendite siano erogate in sussidi alle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento morti in combattimento e per ferite riportate durante la campagna di guerra 1915-1918;

Vista la legge 5 giugno 1856 n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni per la esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'oblazione di L. 5000, fatta da S. M. Vittorio Emanuele III, a favore del reggimento cavalleggeri « Vittorio Emanuele II », è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di 8 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

I. BONOMI.

Statuto organico della « Fondazione Vittorio Emanuele III ».

Art. 1. — Avrà nome di « Fondazione Vittorio Emanuele III » l'oblazione di L. 5000 (cinquemila) fatta il 10 giugno 1919 da S. M. Vittorio Emanuele III a favore del reggimento cavalleggeri « Vittorio Emanuele II ».

Art. 2. — L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di lire cinquemila, investito in cartelle di rendita consolidata e depositato presso il reggimento cavalleggeri « Vittorio Emanuele II ».

Art. 3. — Le rendite dell'ente saranno impiegate dal comandante del corpo, amministratore dell'ente stesso, nella costituzione di somme da elargire il 19 giugno, festa del reggimento alle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento morti durante

la guerra 1915-1918 in combattimento o per ferite riportate in combattimento, nel modo che egli riterrà più opportuno.

Art. 4. Le rendite non distribuite per mancanza nell'anno di famiglie bisognose saranno accumulate, messe a frutto e distribuite nell'anno successivo, ovvero quando tale bisogno nelle famiglie stesse si facesse di nuovo sentire.

Art. 5. — Cesseranno tali assegni quando non vi sarà più vivo alcuno dei genitori, figli, fratelli e sorelle dei morti del reggimento.

Art. 6. — Nel caso contemplato dall'art. 5 le rendite saranno devolute ad aiuto delle famiglie bisognose dei militari di truppa presenti al regimento che più si distinguono per ricompense al valore, ottima condotta, abilità cavalleristica e nel tiro col moschetto e con la pistola.

Art. 7. Nel caso che il reggimento cavalleggeri « Vittorio Emanuele II » venisse sciolto, il capitale verrà destinato ad aumento del capitale dell'Istituto di beneficenza « Vittorio Emanuele III », stabilito in Roma con R. decreto 14 luglio 1907.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Alle spese occorrenti per la costituzione dell'ente si provvederà con le prime rendite.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 167. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 95, che erige in ente morale la « Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti 1ª armata » avente sede in Firenze, attualmente dotata di un patrimonio di circa due milioni, ed istituita allo scopo di onorare la memoria dei caduti nella guerra italo-austriaca.** (Segretariato generale Divisione personale del Ministero). 23 gennaio 1921. (Gazzetta ufficiale n. 45, del 23 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la domanda per l'erezione in ente morale della « Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della 1ª Armata » con sede a Firenze avente lo scopo di onorare la memoria dei caduti per la Patria nella recente guerra contro l'Austria, con degne sepolture e con ricordi monumentali nonchè di distribuire ogni anno dei premi fra i mutilati e le famiglie più bisognose dei caduti della 1ª armata anche sotto forma di borse di studio, dotalizi, ecc., fondazione attualmente dotata di un patrimonio di circa due milioni;

Veduta la relativa deliberazione del comitato provvisorio per la gestione dell'ente stesso;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 21 giugno 1896, n. 218, 18 luglio 1904, n. 390 ed i relativi regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della 1ª armata » con sede a Firenze è eretta in ente morale, sotto l'amministrazione provvisoria di un consiglio composto di sette membri da nominarsi dall'assemblea dei soci, che sceglierà nel proprio seno il presidente.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà all'approvazione dello Statuto organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

N. 168. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 168, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Alberto Rossi », costituita coll'offerta di L. 1000 nominali, fatta dal comm. avv. Alberto Rossi a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 27 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 57, del 9 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire 1000 (mille) nominali in un titolo del debito pubblico consolidato 5 %, fatta a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze dal comm. avv. Alberto Rossi allo scopo di onorare la memoria del proprio figlio tenente Alberto Rossi, deceduto in seguito a malattia contratta in zona di guerra, affinchè la rendita annuale relativa sia assegnata in premio ad un militare di truppa del predetto reggimento, distintosi per valore o per disciplina, buona volontà e condotta esemplare nel disimpegno del proprio dovere;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione Tenente Alberto Rossi », costituita coll'offerta di L. 1000 (mille) nominali, fatta a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di numero cinque articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

STATUTO DELLA FONDAZIONE « TENENTE ALBERTO ROSSI »

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Tenente Alberto Rossi » l'offerta di lire mille nominali fatta dal comm. avv. Alberto Rossi a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze, ed in memoria del proprio figlio Alberto, deceduto in seguito a malattia contratta in zona di guerra, il 26 settembre 1917.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita della predetta somma, investita in una cartella del debito pubblico consolidato 5 % da convertirsi in un certificato nominativo, intestato alla « Fondazione tenente Alberto Rossi », e depositato presso il comando del reggimento cavalleggeri di Firenze.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio di amministrazione del reggimento.

Art. 4.

Nella ricorrenza della festa del reggimento, la rendita di cui al precedente articolo 2 verrà assegnata annualmente in premio ad un militare di truppa facente parte del 4° squadrone del reggimento, che, a giudizio del comandante del predetto squadrone e previa intesa con i comandanti di plotone dello stesso squadrone, siasi più distinto per valore o per disciplina, buona volontà e condotta esemplare nel disimpegno del proprio dovere.

Qualora nessun militare di truppa del 4° squadrone fosse dal proprio comandante dichiarato meritevole di premio, questo verrà conferito, previa scelta da effettuarsi sempre nel modo suddetto, ad un altro militare più meritevole appartenente al 1° squadrone, ed eventualmente allo squadrone numeralmente successivo.

Tale assegnazione potrà essere fatta anche ad un militare congedato purchè appartenga alla classe che precede quella sotto le armi al momento della distribuzione, e non sia stato già beneficato.

Art. 5.

Ove il premio suindicato rimanesse indistribuito, sarà cumulato con quello dell'anno successivo, e così di anno in anno fino a che vi siano dei militari di truppa a cui favore si verifichino le condizioni previste dal precedente art. 4.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese occorrenti per le tasse e per la costituzione dell'ente provvede direttamente l'oblatore.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 169. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto che istituisce la scuola centrale militare di educazione fisica.** — (Segretariato generale - Divisione tiro a segno ed educazione fisica). — 27 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 56, dell'8 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 515;
Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 451;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

E' istituita la scuola centrale militare di educazione fisica con sede in Roma.

La scuola magistrale militare di scherma e ginnastica è disciolta.

Il Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra emanerà le norme per l'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro I. BONOMI.

N. **170.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto-legge numero 221, recante modificazioni al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311 (1), che stabilisce, in caso di missione, le indennità per spese di viaggio e di soggiorno al personale civile e militare dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 febbraio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 67, del 21 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 settembre 1862 n. 840;

Veduto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311, che stabilisce, in caso di missione, l'indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno al personale civile dello Stato, sia di ruolo che straordinario, avventizio o assimilato, e agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati;

Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 4 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, è sostituito il seguente:

L'indennità giornaliera di soggiorno (diaria) è corrisposta nella misura di cui in appresso:

Volontari od alunni L. 15;

Personale con stipendio o retribuzione inferiore a L. 6400, L. 15;

Personale con stipendio o retribuzione di L. 6400 ed oltre, ma inferiore a L. 8600, L. 20;

Personale con stipendio o retribuzione di L. 8600 ed oltre, ma inferiore a L. 10500, L. 25;

Personale con stipendio o retribuzione di L. 10500 o superiori, L. 30;

Commessi, capi uscieri, uscieri ed inservienti, L. 10;

Gli assegni per spese di ufficio ed altri emolumenti non si computano per determinare la categoria della indennità di soggiorno.

---

(1) Circolare 607 del 1918.

Art. 2.

Il limite fissato dai comma 1° e 6° dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311, per il rimborso della spesa di viaggio in prima classe e per il compenso di L. 1 per chilometro sulle vie ordinarie, è elevato a L. 86.

Non è dovuto il compenso di cui all'ultimo comma del'art. 3 per i trasporti eseguiti con mezzi forniti dall'amministrazione militare.

Art. 3.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311, sono sostituite rispettivamente con quelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate al presente decreto.

Art. 4.

Sono aumentati di una quota suppletiva corrispondente ai quattro quinti del rispettivo ammontare:

a) le indennità giornaliere di soggiorno (diaria) di cui al precedente articolo 1;

b) la diaria di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e i compensi di cui al n. 1 e alle lettere *c*) e *d*) del n. 2 del secondo comma dell'articolo stesso.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle indennità indicate nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate al presente decreto.

La quota suppletiva per le indennità di cui alla lettera *a*) è soggetta a riduzioni nella stessa misura stabilita per le indennità medesime.

Art. 5.

All'art. 19 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, è sostituito il seguente:

« Nei viaggi sulle ferrovie, in occasione d'imbarco o sbarco e di trasferimento, è dovuto agli ufficiali della R. marina il rimborso della spesa effettiva pel trasporto del bagaglio a tariffa militare nei limiti massimi di peso indicati dall'annessa tabella *G*.

Quando per via di mare non sia ammesso il trasporto gratuito del bagaglio, oppure l'obbligo del trasporto gratuito sia limitato ad un determinato numero di chilogrammi, viene concesso il rimborso della spesa sostenuta, limitatamente alla differenza risultante tra i quantitativi massimi stabiliti dalla tabella e quelli ammessi al trasporto gratuito.

Quando sono dovuti tali rimborsi non spettano nè l'aumento del doppio decimo sul prezzo del biglietto di viaggio, nè per quanto concerne il bagaglio personale dell'ufficiale, i rimborsi e i compensi di cui alle lettere *a*) e *d*) del numero 2 dell'art. 16.

E' abolita l'indennità chilometrica di bagaglio pei casi di missione di cui alla colonna 6 della tariffa approvata col R. decreto 2 settembre 1912 n. 1008 ».

Art. 6.

Gli articoli del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, nei quali è fatto riferimento agli articoli numeri 3, 4 e 19 del decreto stesso, sono modificati in relazione alle disposizioni del presente decreto.

Gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 14 agosto 1920, n. 1166, concernente il compenso mensile straordinario da accordarsi ai funzionari addetti ai gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato, restano modificati in relazione al precedente articolo 1.

Il personale attualmente addetto ai gabinetti continuerà a percepire l'assegno mensile che gli è corrisposto.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore, anche per quanto concerne le diarie relative alle missioni e ai trasferimenti in corso, il 1° marzo 1921, e cesserà di aver effetto col 30 giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI - MEDA.

N.B. - Non si riportano le tabelle annesse al decreto, citate negli articoli 3 e 4, perchè riguardano personali non dipendenti dall'amministrazione militare.

N. 171. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Costituzione della sezione staccata di artiglieria di Novara.** — (Direzione generale artiglieria). — 14 marzo 1921.

In relazione al R. decreto n. 607, in data 13 maggio 1920, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno (circolare n. 304 del *giornale militare* 1920), si porta a conoscenza che è stata costituita la sezione staccata d'artiglieria di Novara, dipendente dalla direzione di artiglieria di Brescia.

E' stata in conseguenza abolita la sezione staccata di artiglieria di Gravellona Toce, ed in sostituzione della sezione staccata di artiglieria di Pont S. Martin è stato costituito un ufficio staccato provvisorio di artiglieria, in Pont S. Martin stesso, per la prosecuzione delle pratiche in corso.

Resta quindi inteso che per le pratiche in pendenza con la sezione staccata di Gravellona Toce si dovrà far capo a quella di Novara.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 172. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegni ai sottufficiali ed ai carabinieri smobilitati.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 marzo 1921.

A soluzione di domande e quesiti circa l'applicazione della circolare 635 del *giornale militare* del 1919, si fa presente che la continuazione degli assegni per i primi 60 giorni dopo il congedamento ai sottufficiali di ogni arma o corpo, ed ai carabinieri (compresi i sottufficiali), fu un provvedimento di carattere transitorio in relazione alla smobilitazione delle classi trattenute alle armi durante la guerra.

Tale provvedimento ebbe lo scopo di equiparare nel trattamento di assegni, i militari smobilitati prima del 16 agosto 1919 i quali vennero inviati in licenza illimitata e quindi ebbero diritto agli assegni per i primi 60 giorni della licenza, a quelli che invece dal 16 agosto 1919 furono smobilitati ed inviati direttamente in congedo cessando contemporaneamente dal diritto ad ogni assegno.

La concessione riguarda pertanto più che altro i richiamati dal congedo.

I sottufficiali delle varie armi, ed i carabinieri (compresi i sottufficiali), in servizio permanente, cioè di carriera, per aver diritto al trattamento della circolare 635 del 1919 devono essere stati trattenuti alle armi più della ferma normale, e devono poi essere stati mandati in congedo per smobilitazione della rispettiva classe, ovvero, pur non avendo ferma come i sergenti maggiori ed i marescialli, non potrono ottenere il congedo che solo quando la loro classe fu smobilitata. Perciò per usufruire della concessione della circolare 635 del 1919, è condizione necessaria per i militari di carriera di essere stati trattenuti d'autorità in servizio dopo aver acquistato diritto al congedo.

Non spetta invece a quei militari di carriera che rimasero in servizio dopo la smobilitazione della rispettiva classe, sia perchè dovevano compiere la ferma o rafferma, sia perchè preferirono rimanere in servizio.

Il Ministro — I. BONOMI

N. 173. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 marzo 1921.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli applicati suddetti tutti i sottufficiali che alla data della presente circolare sieno ancora in nota pel conseguimento dell'impiego civile secondo le norme dell'abolito testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 1329 del 17 novembre 1912, nonchè quelli che, per trovarsi nelle condizioni di servizio di cui all'art. 4o nuovo aggiunto alle disposizioni transitorie al R. decreto-legge 1986 del 16 ottobre 1919 sullo stato dei sottufficiali (veggasi le circolari 126 e 130 del *giornale militare* corrente anno), abbiano inoltrato domanda d'impiego civile nel termine stabilito dalle circolari stesse e dovranno esservi nominati con le norme del cennato testo unico:

Ministero di Grazia e Giustizia, n. 8 posti di applicato;

Ministero del Tesoro, n. 21 posti di applicato;

Ministero dell'Istruzione, n. 5 posti di applicato del ruolo organico del personale dei musei, gallerie, scavi d'antichità;

Ministero dell'Istruzione, n. 1 posto di applicato nell'amministrazione provinciale scolastica.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere ai posti sopra indicati dovranno presentare, alle autorità da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 2 *non più tardi del giorno* 10 *aprile* 1921.

Sulle dette domande gl'impieghi di cui sopra saranno indicati nell'ordine di preferenza, avvertendo che per gli impieghi di applicato nel ruolo organico del personale dei musei, gallerie ecc. e nell'amministrazione provinciale scolastica i concorrenti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e, in ogni caso, non oltre la data soprafissata, le autorità dalle quali i detti personali dipendono dovranno trasmetterle, *sotto la loro personale responsabilità*, a questo Ministero (direzione generale dei personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che si trovano tuttora alle armi una dichiarazione indicante lo stipendio annuo lordo loro assegnato nel grado militare rivestito.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande le predette autorità avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Le stesse autorità si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile ai quali avranno cura di provvedere i singoli centri che li abbiano in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato le autorità non dovranno accettare altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate.

I predetti personali quindi, le cui domande di ammissione al concorso non fossero presentate in tempo utile, saranno considerati senz'altro rinunciatari ai predetti posti d'impiego salvo peraltro, a ritenere *personalmente responsabili* le autorità militari in ordine agli eventuali reclami che potessero essere avanzati per la mancata partecipazione in tempo debito della presente circolare o per la mancata o ritardata trasmissione delle domande anzidette.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. **174.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di pedagogia militare.** — (Divisione stato maggiore). — 23 marzo 1921.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 70 del *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali che sono stati ammessi al corso di pedagogia militare che si svolgerà a Firenze dal 1 aprile al 30 maggio p. v.

Essi si presenteranno al comando della divisione militare di Firenze il 31 corrente mese.

GRADO	CASATO E NOME	CORPO
Ten. Colonn.	BONDI cav. Leonida	Scuola militare Modena
»	SILVESTRI cav. Alfredo	Scuola applicazione cavalleria Pinerolo
»	DEL NOCE cav. Guido	93° fanteria
»	BRACCO cav. Carlo	Comando divisione militare Torino
»	PAPALEO cav. Antonio	12° artiglieria pesante campale
»	DE GASPERIS cav. Mario	Regia guardia finanza
Magg.	FABBRICATORE cav. Beniamino	34° fanteria
»	MORRETTA cav. Rocco	36° id.
»	GARASSINO cav. Pietro	44° id.
»	VERTU' cav. Luigi	49° id.
»	BINI cav. Adriano	62° id.
»	BARIOLA cav. Aldo	67° id.
»	MAGGIANI cav. Attilio	84° id.
»	CIACCIO cav. Giuseppe	85° id.
»	SPINACI cav. Sergio	93° id.
»	ZARRI cav. Camillo	11° artiglieria campagna
»	CALIERNO cav. Antonio	91° fanteria
»	LOLLI cav. Francesco	27° id.
»	CHITTI cav. Carlo	18° id.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 175. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **Sezione esperienze istituita presso la scuola centrale di fanteria in Oriolo Romano.** — (Divisione stato maggiore). 23 marzo 1921.

La circolare 122 del *giornale militare* del 1893 è abolita, e sostituita dalla presente:

Presso la scuola centrale di fanteria in Oriolo è istituita una sezione esperienze, a cui sono affidati tutti gli incarichi che nel passato erano devoluti alla disciolta commissione per lo studio delle armi portatili.

La sezione esperienze, pur facendo parte integrante della scuola, dipenderà, per la parte puramente tecnica, dall'ispettorato delle costruzioni di artiglieria e sarà diretta da un ufficiale superiore dell'arma di fanteria, di spiccata competenza in fatto di armi portatili e specializzato negli studi e nelle esperienze relative.

Tale ufficiale sarà coadiuvato da un capo tecnico specialista, o, in mancanza, da un provetto capo operaio da trarsi dagli stabilimenti di artiglieria.

A disposizione dello stesso ufficiale sarà messo un personale d'ordine, così costituito:

un sottufficiale capo tiratore molto abile;

un sottufficiale zappatore per il servizio dei bersagli;

un sottufficiale guardia magazzino, per la custodia e la manutenzione degli attrezzi da esperienze;

quattro operai armaioli specializzati negli stabilimenti di artiglieria.

Alla designazione del personale direttivo, nonchè del personale d'ordine, provvederà la direzione superiore delle scuole, d'accordo con l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria, facendo pervenire a questo Ministero speciali proposte nominative.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 176. — TRASPORTI. — **Aumento del limite di percorrenza per i biglietti d'abbonamento ferroviario.** — (Direzione trasporti). — 23 marzo 1921.

In dipendenza del R. decreto 1904 del 7 novembre 1920, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* del 21 gennaio u. s., il limite di percorrenza per i biglietti di abbonamento a prezzo ridotto del 50 per cento, rilasciati in base all'art. 1 delle norme dell'allegato 4 alla disposizione n. 8 del fascicolo 8 della raccolta, è stato elevato, in via di esperimento, da 60 a 100 chilometri.

Nulla è innovato nella procedura per le domande relative agli abbonamenti della specie, quale fu esplicata nella circolare n. 1603 giornale militare 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 177. — TRASPORTI. — **Prontuario dei prezzi fatti pel trasporto di persone e bagagli sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione trasporti). — 23 marzo 1921.

Questo Ministero ha provveduto all'acquisto di prontuari dei prezzi fatti pel trasporto di persone e bagagli sulle ferrovie dello Stato. Ciascuna amministrazione militare è autorizzata a richiedere all'ufficio personali militari vari (reparto pubblicazioni) *un esemplare* di tale pubblicazione.

Il Ministro — I. BONOMI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 3ª, anno 1921, circolare 39:

A pagina 38, depennare i capitani: AMICHINI Luigi e BIANCARDI Quirino.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103:

A pagina 121, seconda colonna, depennare il capitano: BALLANTI Zaccheo.

Nell'errata-corrige pubblicata colla dispensa 10ª del 12 marzo 1921, dovranno apportarsi le seguenti modificazioni:

A pagina 186, 10ª riga dell'errata, *invece di*: Dispensa 9ª, anno 1921, circolare 120, *leggasi*: Dispensa 8ª, anno 1921, circolare 120.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(5996) — 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1921 — 2 Aprile

BIBLIOTECA Militare Centrale R. M.

N. 178 – 16 gennaio 1921. — PENSIONI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 46, che stabilisce il trattamento di pensione spettante agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. che al 1° gennaio 1920 avevano superato i limiti di età stabiliti dall'art. 22 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919 n. 1802 . . . *Pag.* 224

» 179 – 31 gennaio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali e stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 225

» 180 – 20 febbraio 1921. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 228, che apporta modificazioni al regolamento sull'avanzamento . . . . . *Pag.* 226

» 181 – 4 marzo 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1921 il decreto ministeriale 16 settembre 1920, col quali si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio . *Pag.* 227

» 182 – 10 marzo 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle aministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 227

» 183 – 23 marzo 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme esecutive in applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1921 n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 228

» 184 – 23 marzo 1921. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Nastro per la medaglia d'onore alle madri dei militari caduti in combattimento (con una tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 230

» 185 – 24 marzo 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Funzionamento degli uffici stralcio . . . . . *Pag.* 231

» 186 – 30 marzo 1921. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indicazioni da apporre ai telegrammi . . . *Pag.* 231

» 187 – 1 aprile 1921. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 232

» 188 – 1 aprile 1921. — EQUIPAGGIAMENTO. — Durata minima degli oggetti di corredo . . . . . *Pag.* 232

» 189 – 1 aprile 1921. — RECLUTAMENTO. — Ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studio . . . . . *Pag.* 235

» 190 – 1 aprile 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti . . . . . *Pag.* 236

» 191 – 1 aprile 1921. — SERVIZIO SANITARIO. — Disposizioni per la distribuzione di medicinali agli ospedali militari . . . . . *Pag.* 236

» 192 – 1 aprile 1921. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 4ª applicazione del R. decreto n. 710 . . . . . *Pag.* 236

N. 193 – 1 aprile 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Chiarimenti al R. decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894 (circolare 34 *giornale militare* 1921), che concede un'indennità speciale agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina, e di altri corpi armati per il servizio dello Stato. *Pag.* 237

AVVISO . . . . . *Pag.* 238

CIRCOLARE N. 178. — PENSIONI - ARMA DEI CARABINIERI REALI. **R. decreto n. 46, che stabilisce il trattamento di pensione spettante agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. che al 1° gennaio 1920 avevano superato i limiti di età stabiliti dall'art. 22 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919 n. 1802.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 35, dell'11 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 22 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, che abbassa i limiti di età stabiliti per gli ufficiali dell'arma dei reali carabinieri;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1920;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri che al 1° gennaio 1920 avevano già superati i limiti di età stabiliti dall'art. 22 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, la media triennale di stipendio, da servire alla liquidazione della pensione, sarà calcolata considerando l'ultimo stipendio da essi raggiunto come effettivamente percepito fino all'epoca in cui gli ufficiali stessi avrebbero dovuto cessare dal servizio qualora fossero rimasti immutati i limiti di età stabiliti dalla legge 30 dicembre 1906, n. 647.

Art. 2.

Per gli ufficiali dell'arma dei RR. carabinieri che cesseranno dal servizio attivo permanente al 1° gennaio 1920 perchè colpiti dai limiti di età di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, e che avessero contratto matrimonio prima della pubblicazione del decreto stesso in età di 50 anni compiuti, i due anni di convivenza matrimoniale, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, per il diritto di pensione alla vedova, si computeranno dal giorno del matrimonio fino a quello in cui l'ufficiale avrebbe dovuto lasciare il servizio se fossero rimasti immutati i limiti di età stabiliti dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1906, n. 647.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI.

N. 179. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 gennaio 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 688 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 6 agosto 1911 n. 1413;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1912 che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti (1);

DECRETA:

Art. 1.

La retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali ed altri individui per il mantenimento e la cura negli stabilimenti sanitari militari è stabilita come appresso:

	Retta giornaliera negli ospedali e nelle infermerie presidiarie.		Retta giornaliera negli stabilimenti balneari.	
Ufficiali, impiegati e marescialli (esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.), secondo lo stipendio o pensione lordi:				
Di lire 11.500 o più	20	—	21	—
da » 10.500 (incluse) a meno di lire 11.500	16	—	17	—
» » 9.200 » » » 10.500	15	—	16	—
» » 8.000 » » » 9.200	12	50	13	50
» » 6.400 » » » 8.000	10	—	11	—
» » 4.000 » » » 6.400	7	50	8	50
inferiore a lire 4.000	7	—	7	50
Brigadieri, vice brigadieri e uomini di truppa dei carabinieri reali (compresi gli ausiliari ed esclusi gli allievi); sergenti maggiori e sergenti delle altre armi; e militari di truppa delle alre armi medesime quando la retta non è a carico dell'amministrazione militare. . . . . L.	6	50	6	50
Personale della R. marina, della R. guardia di finanza, della R. guardia per la pubblica sicurezza, di altri corpi armati pel servizio dello Stato, di grado corrispondente a quelli di brigadiere e sergente maggiore, vice brigadiere e sergente, e caporale e soldato del R. esercito . . . L.	7	—	7	—

(1) Circolare 224-1912.

I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali debbono pagare quella fra le rette di cui sopra, corrispendente allo stipendio lordo cui va ragguagliata la loro paga giornaliera, accresciuta dei relativi aumenti triennali, e dell'indennità di grado e relativi aumenti quadriennali.

I marescialli della R. marina, della R. guardia di finanza, della R. guardia per la pubblica sicurezza e di altri corpi armati pel servizio dello Stato, debbono corrispondere la retta con lo stesso criterio, aumentando la retta stessa di centesimi 50.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1921.

Le persone ammesse negli stabilimenti sanitari militari prima della detta data, continueranno a pagare, fino al termine della cura, la retta che era stabilita al momento della loro ammissione, non oltre, ad ogni modo, il 31 marzo 1921.

Il decreto ministeriale 7 febbraio 1912 è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1921.

Il Ministro — I. Bonomi.

Per evitare errori nell'applicazione delle rette ed eliminare per quanto possibile inutili carteggi d'ufficio, gli stabilimenti sanitari invieranno ai corpi, in duplice esemplare, il rendiconto mod. 305 per richiedere il rimborso delle rette, pei militari e impiegati che a norma del su riportato decreto vi sono tenuti, lasciando in bianco l'importo delle rette. Tale importo vi sarà segnato dal corpo che riceve i rendiconti, che ne rimanderà allo stabilimento sanitario un esemplare così completato, insieme al vaglia di servizio pel pagamento delle rette.

La circolare 95-1921 resta annullata.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 180. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 228, che apporta modificazioni al regolamento sull'avanzamento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 febbraio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 63, del 16 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907 n. 626 e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1919 n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Il paragrafo 55 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, è modificato come segue, nel suo secondo comma:

Possono aspirare al concorso per l'ammissione alla scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali tutti i sottufficiali dell'arma stessa, semprechè soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) abbiano non meno di due anni di anzianità da sottufficiale ed almeno sei mesi di effettivo comando di stazione e non più di 34 anni di età al 1° agosto dell'anno nel quale ha luogo il concorso. Per i sottufficiali muniti della licenza di liceo o d'istituto tecnico il requisito dell'anzianità da sottufficiale è di un anno, che dovrà essere trascorso in effettivo servizio d'istituto;

b) siano per concorde parere delle comissioni compilatrici delle proposte di avanzamento giudicati meritevoli per condotta e per qualità morali e militari, di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

N. 181. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1921 il decreto ministeriale 16 settembre 1920, col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 marzo 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1920 n. 1820, che autorizza ad esercitare i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921, sino a che non sieno rispettivamente tradotti in legge;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1920, col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1920;

DECRETA:

Il decreto ministeriale 16 settembre 1920, col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1920, è prorogato sino al 30 giugno 1921.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 marzo 1921.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 182. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 10 marzo 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 61, del 24 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Fermi restando i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza, e, in genere, agli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, nonchè agli invalidi di guerra, orfani di guerra, e figli di invalidi di guerra, i posti che, nel primo grado dei ruoli organici delle carriere amministrative, di ragioneria, d'ordine ed equiparate delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, potranno, a tutto il 30 aprile 1921, essere coperti, a termini delle disposizioni in vigore, saranno conferiti, su parere del consiglio di amministrazione, agli impiegati di ruolo appartenenti a categorie inferiori delle amministrazioni stesse i quali ne facciano domanda, nonchè ai rispettivi avventizi in servizio alla data del presente decreto.

Gli aspiranti dovranno essere provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione nella carriera alla quale concorrono.

Per la nomina ai posti di applicato, in luogo del titolo di studio, sarà sufficiente una dichiarazione di idoneità, rilasciata dal direttore generale o dal capo di ufficio.

L'assegnazione dei posti per le carriere predette sarà fatta seguendo i criteri indicati dall'art. 66 del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971.

Gli aspiranti che già siano impiegati di ruolo avranno la precedenza sugli avventizi.

I posti vacanti nei ruoli del personale subalterno centrale e provinciale a tutto il 30 aprile 1921 potranno essere conferiti al personale avventizio che sia in servizio nelle amministrazioni medesime su parere del consiglio di amministrazione, fatti salvi i diritti di cui al 1º comma del presente articolo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno e non verrà applicato all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quella delle poste, telegrafi e telefoni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI FACTA.

N. 183. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme esecutive in applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1921 n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 23 marzo 1921.

1. — I ruoli dell'amministrazione militare nei quali gli impiegati di ruolo di categoria inferiore e gli avventizi hanno diritto, a senso del R. decreto-legge 10 marzo 1921 n. 231, di concorrere pel conferimento di quei posti che, nel primo grado dei ruoli stessi, potranno, a tutto il 30 aprile 1921, essere coperti a termini delle disposizioni in vigore, sono quelli appresso specificati:

Amministrazione centrale:

Carriera amministrativa.
Carriera di ragioneria.
Personale subalterno.

Amministrazione provinciale:

Ragionieri geometri del genio.
Ragionieri d'artiglieria.
Capitecnici di artiglieria e genio.
Disegnatori tecnici di artiglieria e genio.
Assistenti del genio militare.

Nella predetta elencazione dei ruoli sono omessi quelli riguardanti la categoria d'ordine delle amministrazioni centrale e provinciale (archivisti, applicati, ufficiali d'ordine dei magazzini militari) in quanto che i posti stessi sono per legge devoluti esclusivamente ai sottufficiali e ciò in relazione al primo comma del citato decreto-legge.

2. — Gli impiegati di ruolo dell'amministrazione della guerra che desiderano far passaggio nel primo grado della categoria superiore agli effetti delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 10 marzo 1921 n. 231, dovranno farne domanda in carta da bollo da lire 2 entro il 30 aprile 1921, esibendo all'uopo il titolo di studio richiesto per l'ammissione alle categorie cui aspirano (diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle università dello Stato o altro titolo equipollente per la carriera amministrativa, diploma originale di licenza di un istituto tecnico o di un liceo governativo o pareggiati per la carriera di ragioneria.

3. — Gli impiegati avventizi dell'amministrazione della guerra (quelli, beninteso, assunti in servizio con decreto, poichè unicamente ad essi si riferisce il R. decreto-legge 10 marzo 1921 n. 231) i quali aspirino ai posti di ruolo dell'amministrazione centrale o provinciale della guerra ai sensi e per gli effetti del sopracitato R. decreto-legge 10 marzo 1921 n. 231, dovranno nel termine suaccennato del 30 aprile 1921 presentare apposita domanda in carta da bollo da lire 2 allegando, ove già non li abbiano prodotti, i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale competente;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità di data non inferiore al 1° febbraio 1921;

d) foglio di congedo illimitato o certificato di riforma;

e) certificato medico militare, di data non anteriore alla presente circolare, comprovante la idoneità dell'aspirante all'impiego;

f) titoli di studio (diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle università dello Stato o altro titolo equipollente per la carriera amministrativa; diploma originale di licenza liceale o d'istituto tecnico governativi o pareggiati per la carriera di ragioneria dell'amministrazione centrale; diploma originale di licenza liceale o di istituto tecnico per gli aspiranti ai posti di ragionieri geometri del genio militare o di ragionieri di artiglieria (per i primi sarà però titolo di preferenza il diploma di perito agrimensore) licenza di istituto tecnico (sezione industriale) o di scuole industriali del Regno di grado equipollente agli istituti tecnici o titoli tecnici superiori per gli aspiranti ai posti di capitecnici di artiglieria e genio; licenza di scuola tecnica o ginnasiale o di scuole industriali equipollenti alle due predette, per i disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

Gli aspiranti ai posti di assistenti del genio militare dovranno comprovare, con titoli di studio o con documenti idonei, la loro speciale competenza all'impiego di che trattasi.

Si avverte però che i posti stessi saranno conferiti agli attuali assistenti straordinari nel limite dei posti che non sarà possibile coprire per mancanza di sottufficiali aspiranti all'impiego stesso.

Le domande dovranno pervenire al Ministero *pel tramite degli uffici presso cui gli aspiranti prestano servizio* e i capi degli uffici stessi dovranno, nel trasmettere al Mini-

stero la domanda con tutti i documenti, unire un *rapporto informativo* circa il servizio prestato dall'interessato ed unire pure una *dichiarazione* da cui risulti che l'aspirante al 10 marzo 1921, data del citato decreto, *era in servizio*.

4. — Tutti gli aspiranti indistintamente (sia di ruolo che avventizi, di cui ai precedenti numeri 1 e 2) dovranno, oltre ai documenti sopracitati, fornire, agli effetti di cui al 1° comma del R. decreto-legge 10 marzo 1921 n. 231, anche i documenti seguenti:

a) il risultato degli esami nel corso degli studi, in cui quel titolo fu conseguito, e la licenza di scuola secondaria anteriore, con i punti ottenuti;

b) il risultato di concorsi precedenti nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dello Stato;

c) il servizio prestato a qualunque titolo nelle amministrazioni stesse;

d) ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito nella valutazione dei titoli degli aspiranti per la assegnazione dei posti, gli aspiranti saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra e feriti in combattimento;

b) gli orfani di guerra;

c) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) coloro che abbiano prestato servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella stessa amministrazione, quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Gli aspiranti ai posti di ragionieri geometri del genio, ragionieri di artiglieria, capitecnici di artiglieria e genio, disegnatori tecnici ed assistenti del genio dovranno nella domanda di ammissione *dichiarare di accettare qualsiasi destinazione, non esclusa quella in colonia*, ed all'uopo dal certificato medico militare che dovranno esibire *dovrà risultare la loro speciale idoneità anche ai servizi coloniali*. Non sarà tenuto alcun conto delle domande che non contengano l'accennata dichiarazione.

5. — *Le domande degli aspiranti ai posti di ruolo dell'amministrazione centrale dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero - sezione 1ª) quelle riguardanti i ruoli dell'amministrazione provinciale al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili - sezione 1ª).*

Il Ministro I. BONOMI.

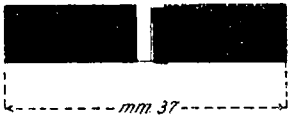
N. 184. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Nastro per la medaglia d'onore alle madri dei militari caduti in combattimento (con una tavola di disegno).** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 23 marzo 1921.

A modificazione del n. 4 della circolare n. 534 del 10 ottobre 1919 pubblicata nel giornale militare del 1919 — dispensa 63ª — si stabilisce che il nastro che dovrà sostenere la medaglia d'onore istituita per le madri dei caduti, sarà di seta color grigio-verde, della lunghezza di mm. 37 ed avrà, nel mezzo, tre striscie verticali, dai colori della bandiera nazionale, della larghezza di mm. 2 ciascuna.

Il numero dei figli morti in combattimento, sarà fatto risultare apponendo sul nastro e sul relativo nastrino altrettante corone reali di bronzo della larghezza di sei millimetri.

Il Ministro — I. BONOMI.

Nastro per la medaglia d'onore
alle madri dei militari caduti in combattimento.



N. 185. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Funzionamento degli uffici stralcio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 marzo 1921.

E' necessario che tutti gli uffici che attendono alla liquidazione di pendenze ed alla resa dei conti di corpi od uffici soppressi portino a termine con la maggiore sollecitudine i loro lavori.

Per quei particolari provvedimenti che a tal uopo fossero ancora da prendersi, in ogni singolo caso, si prescrive quanto appresso:

Tutti gli uffici stralcio ancora esistenti e tutti gli altri uffici istituiti durante la guerra per speciali esigenze e che non hanno oggi più ragione di essere mantenuti, dovranno inviare prima del giorno 15 aprile, al comando del corpo di armata nel cui territorio si trovano, una sommaria relazione dalla quale risultino i dati seguenti:

a) denominazione assunta dall'ufficio e sua sede;

b) corpo dal quale l'ufficio dipende amministrativamente;

c) data di costituzione dell'ufficio e disposizione che ebbe ad autorizzare la costituzione;

d) specie e quantità del lavoro cui si deve ancora attendere;

e) numero degli ufficiali, degli impiegati e dei personali di servizio addetti;

f) tempo presuntivamente occorrente per il completo espletamento del lavoro;

Con la relazione stessa dovranno essere fatte proposte concrete intese a rendere più solleciti i lavori. Nello stesso tempo verranno indicate tutte le possibili riduzioni del personale, segnalando nominativamente gli ufficiali e gli impiegati che verranno a rendersi disponibili. Così pure saranno indicati quali locali potranno essere lasciati liberi con la maggiore possibile restrizione del personale rimanente.

I comandi di corpo d'armata, avute le relazioni di cui sopra, valendosi delle autorità alla loro dipendenza e dell'ispettore contabile, accerteranno che nessun ufficio residente nella propria circoscrizione abbia mancato di inviare la propria relazione e, vagliati i dati forniti, ne riferiranno al Ministero (direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi - divisione amministrazione dei corpi), facendo precise proposte sia in riguardo alle riduzioni del personale che dei locali, sia in riguardo al tempo strettamente necessario ad ogni ufficio per portare a termine i suoi lavori.

Per quegli uffici che non avessero da risolvere più che poche pendenze sarà dai comandi di corpo d'armata indicata al Ministero l'amministrazione alla quale le pendenze stesse potrebbero più utilmente essere affidate.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 186. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indicazioni da apporre ai telegrammi.** (Direzione trasporti). — 30 marzo 1921.

Allo scopo di evitare il ripetersi di inconvenienti o ritardi nella trattazione di pratiche svolte a mezzo di corrispondenza telegrafica, si determina che su tutti i telegrammi di Stato (a pagamento od in franchigia), sia sempre indicato, prima della firma, il corpo, reparto od ufficio emittente.

Con la circostanza si rinnova la raccomandazione di limitare l'uso dei telegrammi ai soli casi in cui ciò sia assolutamente indispensabile, appunto come fu avvertito con la circolare n. 336, inserta nel *giornale militare* del 1919.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 187. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 1° aprile 1921.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI.

Legione GENOVA - Divisione di GENOVA ESTERNA 1ª:
Compagnia di SESTRI PONENTE;
Tenenza di PONTEDECIMO.

Conseguentemente l'attuale divisione di GENOVA ESTERNA, prende la denominazione di GENOVA ESTERNA 2ª.

Il Ministro - I. BONOMI.

N. 188. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Durata minima degli oggetti di corredo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° aprile 1921.

La durata degli oggetti di corredo in distribuzione alla truppa, quale fu stabilita con le circolari 315 e 399 del *giornale militare* 1911, rimane modificata, fino a nuovo avviso, come appresso (art. 301 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito):

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti per ciascuna classe			
	Nuovi	Ottimi	Buoni	Mediocri
OGGETTI COMUNI.				
Asciugatoio	12	10	7	4
Berretto di tela bigia per fatica	20	14	10	5
Berretto di panno grigio verde	12	7	5	2
Berretto (fez) da bersagliere	16	12	8	3
Borraccia con correggia per armi a cavallo	40	32	20	8
Borraccia con cinghia di tessuto per armi a piedi	30	24	15	6
Borsa completa per pulizia	24	18	12	5
Camicia di cotone	10	7	4	2
Camicia di flanella da carabinieri e da ciclisti	16	12	8	3
Cappelo di feltro g. v. per alpini e art. montagna	18	14	8	3
Cappello da bersagliere	30	24	15	6
Colbacco	40	30	18	5
Elmo	56	42	25	7
Farsetto a maglia	20	16	10	4
Fascia di lana o ventriera	20	16	10	4
Fasce di panno g. v.	8	6	4	2

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti per ciascuna classe			
	Nuovi	Ottimi	Buoni	Mediocri
Gambali di cuoio:				
da ciclisti	24	18	12	6
per armi a cavallo	35	27	18	7
Gavetta grande	16	12	8	3
Gavetta piccola				
Giubba di panno g. v.:				
per armi e specialità a piedi	12	9	6	3
per armi e specialità che fanno servizio a cavallo	14	10	7	3
Giubba di tela bigia:				
per armi e specialità a piedi	12	9	6	3
per armi e specialità che fanno servizio a cavallo	14	10	7	3
Maglia di lana per bersaglieri ciclisti	18	14	8	3
Mantellina di panno g. v.:				
alpini e artiglieria montagna	24	18	12	5
altre armi e specialità	30	24	15	7
Mutande di cotone a maglia	8	6	4	2
Mutande di tela	8	6	4	2
Panciotti di panno g. v.	20	15	8	2
Pantaloni di panno g. v.:				
per armi e specialità a piedi	12	9	6	3
per armi e specialità che fanno servizio a cavallo	10	8	5	2
Pantaloni di tela bigia:				
per armi e specialità a piedi	12	9	6	3
per armi e specialità che fanno servizio a cavallo	10	8	5	2
Pastrano di panno g. v.	35	25	12	6
Sacco per vestiario e biada	40	30	15	5
Stivaletti da montagna o similari:				
alpini e artiglieria montagna	8	6	4	2
altre armi e specialità	10	7	5	2
Scarpe da riposo	10	7	5	2
Tasca per pane con correggia per armi a cavallo	30	24	15	6
Tasca per pane di tela imp. color grigio per a. p.	24	18	12	5
Telo da tenda	40	32	20	8
Valigia di tela imp. color grigio	48	32	18	5
Zaino di tela imp. color grigio	36	27	18	7
Zaino di tela imp. color grigio per truppe alpine	30	24	15	6
OGGETTI SPECIALI PER CC. RR.				
Abito di grande uniforme	60	48	30	9
Abito di piccola uniforme	36	28	18	10
Berretto di panno turchino	15	12	8	4
Borsa da viaggio in tela	36	27	18	9
Cappello	25	18	12	6
Cappotto panno turchino	60	45	30	15
Cassetta per equipaggio	60	48	30	9
Farsetto a maglia	20	16	10	4

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti per ciascuna classe			
	Nuovi	Ottimi	Buoni	Mediocri
Giubbone panno turchino	24	18	12	6
Mantellina di panno turchino per armi a piedi	60	48	30	12
Mantello panno turchino per armi a cavallo	60	48	30	12
Pantaloni panno (bigio o turchino) per carabinieri a cavallo	30	24	15	6
Pantaloni panno (turchino) per carabinieri a piedi	30	24	15	6
Stivalini	18	12	9	4
Zaino	90	70	48	18
OGGETTI NON REGOLAMENTARI (1).				
Berretto di feltro g. v.	16	12	8	3
Camicia di flanella	12	6	4	2
Camicia lana a maglia	15	12	6	3
Cappotto panno g. v. con o senza cappuccio	30	24	15	7
Giubba di fustagno:				
a. p.	16	13	10	7
a. c.	18	14	11	7
Maglia di lana da ciclisti	15	12	6	3
Mutanda di lana a maglia	15	12	6	3
Mutanda cotone felpato	15	12	6	3
Pantalone di fustagno:				
a. p.	16	13	10	7
a. c.	14	12	9	6

(1) L'uso di questi oggetti è limitato alle quantità esistenti nei vari magazzini.

Ragioni di economia generale e di ordine finanziario esigono la più rigorosa parsimonia e la più severa oculatezza nell'amministrazione del corredo della truppa, quindi il Ministero rammenta quanto ebbe a raccomandare, circa il consumo degli oggetti di corredo, con la circolare n. 17709 del 28 dicembre 1920 diretta ai comandi di corpo d'armata, e cioè:

1° Che il soldato riceve gli oggetti per l'equipaggiamento individuale a solo titolo d'uso e ne risponde della buona conservazione (articoli 441-442-443 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari). Presentandosi la necessità di praticare ad esso degli addebiti, dovranno essere tenute presenti, per quanto riflette il prezzo degli oggetti medesimi, le disposizioni contenute nella circolare 611 *giornale militare* 1918;

2° Che l'uso degli oggetti è strettamente personale e che, pertanto, ne deve essere severamente vietato lo scambio fra i soldati;

3° Che è dovere del comandante la compagnia, più che di ogni altra persona, esercitare assidua vigilanza e compiere frequenti controlli personali per ottenere dai propri uomini la migliore cura e il massimo risparmio del proprio corredo, proponendone le rinnovazioni quando ne sia evidente la necessità o la convenienza, e adottando, in caso di negligenza gli opportuni provvedimenti disciplinari;

4º Che eguale dovere, d'ordine anche più elevato, spetta ai comandanti di battaglione e di reggimento nelle ordinarie riviste della truppa, assicurandosi della prescritta matricolazione degli oggetti di corredo e della regolare tenuta dei libretti personali, unico documento comprovante le varie distribuzioni e i conseguenti obblighi del militare verso l'amministrazione del corpo.

Inoltre, al fine di un esatto criterio di valutazione circa il consumo degli oggetti, dovranno essere costantemente tenute presenti le seguenti avvertenze:

a) la durata degli oggetti si computa sempre a mesi interi a decorrere dal 1º del mese successivo a quello in cui avvenne la distribuzione.

Per gli oggetti messi fuori d'uso o ritirati, il mese iniziato si calcola come compiuto;

b) i mesi d'uso attribuiti singolarmente agli oggetti di corredo dalla presente circolare debbono essere considerati come termine minimo della durata di essi. È pertanto l'oggetto il cui uso ha raggiunto tale termine minimo della durata di essi. È pertanto l'oggetto il cui uso ha raggiunto tale termine minimo ma che ancora trovasi in buone condizioni per essere indossato, non dovrà essere rinnovato;

c) per i capi di corredo assegnati (e da considerarsi, comunque, in effetto distribuiti) in numero di due o più, per essere usati alternativamente, è stabilita la durata multipla, cioè il doppio, il triplo, ecc., della durata prescritta per ciascuno;

d) per gli oggetti di classi diverse la durata multipla deve essere sempre calcolata in rapporto ad ogni singola classe;

e) nel caso in cui, negli oggetti a durata multipla, il maggior consumo di uno sia compensato, in tutto o in parte, da maggiore durata dell'altro o degli altri, ne sarà tenuto conto per determinare se e in quanto debbasi addivenire ad addebiti agli individui;

f) per i carabinieri reali gli oggetti d'uso comune hanno la stessa durata stabilita per le altre armi;

g) agli oggetti di proprietà privata del soldato, usati in luogo dei prescritti capi di corredo, non è assegnata durata. Pertanto, quando debbono essere rinnovati con altri regolamentari, non dovranno essere elevati, in alcun caso, addebiti agli individui per prematuro consumo;

h) nella sopraindicata tabella non sono compresi i minuti oggetti di corredo (cravatte, fazzoletti, pezzuole da piedi, calze, corregge, ecc.). Per la distribuzione e la rinnovazione di questi, non essendone stabilita la durata, i corpi si regoleranno in base all'esperienza.

Con la presente circolare debbono intendersi abrogate quelle n. 315 e 399 del giornale militare 1911.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 189. — RECLUTAMENTO. — **Ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studio.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1º aprile 1921.

Nell'imminenza della venuta alle armi delle reclute della classe 1901 residenti all'estero in paesi d'Europa (esclusa la Russia) o del bacino del Mediterraneo, la cui chiamata fu disposta con la circolare 120, si crede opportuno ricordare che, giusta il paragrafo 67 dell'istruzione per la leva all'estero, il riconoscimento della assimilazione di istituti stranieri alle università del Regno agli effetti della concessione del ritardo del servizio al 26º anno di età è devoluto *esclusivamente* al Ministero della guerra, cui debbono pertanto essere rivolte le domande coi documenti prescritti.

E ciò ad evitare inconvenienti che si sono verificati pel fatto che alcuni comandi di distretto, esorbitando dalle loro facoltà, hanno ammesso direttamente militari della classe 1901 al ritardo del servizio in base a titoli comprovanti la loro qualità di studenti in istituti stranieri che non potevano considerarsi come assimilati alle università del Regno.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 190. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti.** — (Divisione stato maggiore). — 1° aprile 1921.

A parziale modificazione delle circolari n. 93 e 163 del *giornale militare* corrente anno, si comunica che in relazione al disposto del paragrafo 14 delle nuove « Norme generali e programmi d'insegnamento per i corsi di perfezionamento » *(in corso di pubblicazione)* gli ufficiali allievi di fanteria, artiglieria e genio, dispensati dalla frequenza dovranno presentarsi ai rispettivi istituti per sostenervi gli esami, il 14 agosto anzichè il 31 luglio come era stato precedentemente prescritto ed in conseguenza i 15 giorni di licenza speciale ai quali hanno diritto, dovranno essere loro concessi immediatamente prima della data sopraindicata.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 191. — SERVIZIO SANITARIO. — **Disposizioni per la distribuzione di medicinali agli ospedali militari.** (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 1° aprile 1921.

A modificazione della circolare n. 176 del 28 marzo 1919 (*giornale militare* 1919, dispensa 21ª) si porta a conoscenza di tutti gli enti interessati che il magazzino di distribuzione medicinali già con sede in Roma al forte Tiburtina è stato trasferito a Scanzano-Belfiore (Perugia) e ricomincerà a funzionare come magazzino sussidiario della farmacia centrale militare col 1° aprile p. v., assumendo la denominazione di « Centro militare di distribuzione materiale sanitario ».

Si dispone pertanto che da tale data gli ospedali militari territoriali e le infermerie presidiarie a gestione autonoma, dipendenti dai corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Trieste, Bologna e Firenze, inoltriano le richieste dei medicinali, di cui abbisognano, alla farmacia centrale militare di Torino, e che quelli invece dipendenti dai corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari e Palermo rivolgano tali richieste al suddetto centro di distribuzione, escludendo però gli oggetti di medicatura, che continueranno, fino a nuova disposizione, ad essere provvisti per tutti i corpi d'armata indistintamente dalla farmacia centrale militare.

L'indirizzo della corrispondenza al centro di Scanzano sarà fatto con l'indicazione di « Foligno per Scanzano-Belfiore ».

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 192. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 4ª applicazione del R. decreto n. 710.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° aprile 1921).

1. — Con riferimento al contenuto del R. decreto n. 710 in data 3 giugno 1920 (circolare n. 336 del giornale militare 1920) il Ministero, considerate le attuali esigenze di servizio, avverte che, colla data del 30 aprile, potrà essere collocato in P. A. S. il numero degli ufficiali superiori ed inferiori indicato nello specchio seguente:

Grado	Fanteria	Cavalleria	Art gl. R. C.	Art gl. R. T.	Genio	Genio treno	P. R. D. D.	Corpo sanit.	Commissariato	Sussistenza	Amministraz.	Veterinaria	Note
Colonnelli	6	—	5	1	—		8	—	—	—	—	—	Nelle cifre contro indicate sono compresi anche gli Ufficiali che, pur avendo la precedenza per ragione di età, non possono subito essere collocati in P. A. S. per motivi vari.
T. Colonnelli	10	2	15	—	—	—	—	3	2	—	—	—	
Maggiori	20	8	20	—	—	—	4	15	—	—	—	3	
Capitani	60	8	—	—	—	7	—	—	—	—	—		

2. — Il Ministero determina inoltre che le domande per altra successiva applicazione del suddetto R. decreto n. 710 del 3 giugno 1920 possono essere presentate ai corpi in qualunque epoca e trasmesse a questo Ministero con la maggiore sollecitudine possibile.

Ritiene però opportuno far presente che esistono già presso il Ministero numerose domande, specialmente di ufficiali delle armi di artiglieria e genio e dei corpi amministrativi e veterinario, e che per il disposto del capoverso dell'art. 7 del R. decreto 455, (circolare 249 del *giornale militare* 1920) nella concessione della P. A. S. viene data la precedenza agli ufficiali più anziani di età.

Ne risulta che gli ufficiali più giovani avranno poca probabilità di vedere accolte le loro domande.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 193. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Chiarimenti al R. decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894 (circolare 34 giornale militare 1921), che concede un'indennità speciale agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina, e di altri corpi armati per il servizio dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° aprile 1921.

1. L'indennità speciale è dovuta agli ufficiali sotto le armi; a quelli in licenza straordinaria per infermità ed in aspettativa per infermità dipendenti e non dipendenti da cause di servizio.

Ne consegue pertanto che hanno diritto all'indennità speciale anche gli ufficiali che sono in licenza con assegni interi in attesa di provvedimenti, come i maestri direttori di banda, e gli ufficiali del congedo in licenza, pure con assegni ridotti a 3/5 per infermità incontrate in servizio; e gli ufficiali richiamati dal congedo per i 15 giorni di licenza che precedono il loro congedamento definitivo.

Agli ufficiali, che si trovano nelle precise condizioni sopra indicate, non spetta l'indennità.

2. Tale indennità non è dovuta ai cappellani in servizio territoriale nè ai farmacisti militari.

3. L'indennità supplementari di L. 25 mensili di cui agli art. 1 e 2 del decreto è dovuta per la moglie ancorchè questa sia provvista di rendite proprie, sia stipendiata o salariata dello Stato.

4. In via eccezionale e transitoria sono considerate conviventi col capo famiglia, anche se effettivamente non convivono, le sole persone a carico del medesimo specificatamente indicate nelle circolari 683-1920 e 137-1921 (n. 11).

Altre eccezioni alla condizione della convivenza non sono ammesse per alcun motivo.

5. Agli utenti di alloggi erariali che paghino un canone qualsiasi di pigione l'indennità speciale è dovuta per intero.

6. L'indennità speciale di cui all'art. 2 del decreto s'intende dovuta a tutti i sott'ufficiali di carriera in servizio continuativo alle armi ed ai militari con rafferma o ferma speciale, che siano nelle condizioni di famiglia indicate nell'articolo stesso — esclusi i carabinieri reali cui provvede l'art. 3.

L'indennità medesima non è invece dovuta ai sottufficiali ed ai militari di truppa che, già richiamati in servizio, hanno rinunciato al loro licenziamento dalle armi, facendo domanda di rimanere di tre in tre mesi (a senso delle circolari 736-1918; 436-1919 e 51-1921) senza assumere nè la ferma speciale nè la rafferma di cui agli articoli 2 e 3 della circolare 586-1919, e finchè rimangono in tale posizione.

7. Ai sottufficiali di carriera ammogliati e ai militari di truppa, pure ammogliati, con ferma speciale o raffermati, che si trovano in licenza di convalescenza spetta l'indennità speciale. Così pure è dovuta l'indennità ai predetti militari che si trovassero in licenza con assegni interi in attesa di provvedimenti, come i musicanti.

Con la presente circolare s'intendono risolti tutti i quesiti pervenuti in proposito a questo Ministero ad eccezione di quelli riflettenti gli alloggi concessi per motivi di servizio, per i quali questo Ministero si riserva di dare ulteriori disposizioni.

Il Ministro I. BONOMI.

AVVISO

Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio a favore degli orfani di ufficiali del R. esercito morti durante la guerra italo-austriaca, presso il R. orfanotrofio militare di Napoli.

Il consiglio di amministrazione del R. orfanatrofio militare di Napoli ha bandito un pubblico concorso fra gli orfani di ambo i sessi di ufficiali del R. esercito morti durante la guerra italo-austriaca, con preferenza agli orfani di ufficiali che appartennero all'XI corpo d'armata mobilitato, per il conferimento della borsa di studio, « IX corpo d'armata » di lire 1200 annue — con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1920-1921 — ricavate dalla rendita annuale della somma di lire 24.000, offerte a tale scopo dagli ufficiali delal predetta unità mobilitata.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno avanzare analoga istanza, su carta libera all'amministrazione del R. orfanotrofio militare — piazza Dante n. 79 — in Napoli, non oltre il 30 aprile corrente anno, corredata dai seguenti documenti, anche su carta libera:

a) stato di servizio dell'ufficiale defunto;

b) atto di matrimonio;

c) atto di nascita dell'aspirante;

d) atto di morte dell'ufficiale;

e) stato di famiglia per atto notorio;

f) titoli di studio conseguiti dall'aspirante.

Il concorso avrà luogo in base ai titoli scolastici degli orfani, tenendo presente la seguente graduatoria:

1. Orfani degli ufficiali appartenenti all'XI corpo d'armata mobilitato e che si siano maggiormente distinti in guerra;

2. Orfani iscritti ad un corso di studio più avanzato;

3. Orfani in ristrette condizioni finanziarie.

Nel caso che si verificassero parità di condizioni fra più orfani, sarà preferito il meno abbiente, e nella ipotesi che anche fra costoro si verifichi la parità, si procederà al sorteggio.

La borsa di studio durerà per tutta la carriera scolastica dell'orfano sempre che questi dimostrerà, annualmente, di essere stato promosso o ammesso al corso superiore. Qualora per ragioni gravi e giustificate l'orfano non avrà potuto conseguire a fine d'anno l'ammissione al corso superiore, giudicherà il consiglio di amministrazione del R. orfanotrofio militare sulla opportunità o meno della continuazione del beneficio.

Il presidente del R. orfanotrofio costituirà apposita commissione, da lui presieduta, per l'esame delle istanze e relativi titoli presentati.

Il consiglio procederà all'assegnazione della borsa di studio al vincitore del concorso risultante dalla relazione della commissione.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(6070) — 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1921 — 8 [illegible]

N. 194 – 30 maggio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1934, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato — Istruzioni relative, concernenti anche modalità pei versamenti delle rate d'ammortamento dei prestiti straordinari di guerra e delle quote dovute al fondo di garanzia per cessioni riscattate . . . . . *Pag.* 242

» 195 – 29 ottobre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto-legge n. 1607, che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1922-1923 gli assegni temporanei mensili concessi ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra, in base al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919 n. 764 . . . . . *Pag.* 249

» 196 – 28 novembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1800, che estende ai militari affetti da alcune malattie dell'apparato respiratorio il trattamento stabilito per gli affetti da tubercolosi polmonare — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 250

» 197 – 12 dicembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto relativo alla costituzione di appositi consigli di amministrazione per la gestione economica ed amministrativa dei depositi scuola controaerei . . . . *Pag.* 252

» 198 – 16 dicembre 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1918, col quale si istituisce la medaglia interalleata per la guerra 1914-1918. . *Pag.* 252

» 199 – 23 dicembre 1920. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — PENSIONI. — Legge n. 1821, recante provvedimenti a favore di pensionati di guerra . . . . . *Pag.* 253

» 200 – 26 dicembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1933, che concede uno speciale premio ai sottufficiali e militari di truppa arruolati posteriormente all'8 maggio 1920, volontari per l'Albania . . . *Pag.* 256

» 201 – 20 gennaio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 283, relativo alla gestione economica ed amministrativa delle scuole centrali per le armi di fanteria, di artiglieria e del genio . . . . . *Pag.* 257

» 202 – 27 febbraio 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto riflettente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, agli integnanti rimasti a far parte del ruolo del Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 258

» 203 – 28 febbraio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Rimborso spese di viaggio . . . . . *Pag.* 258

» 204 – 10 marzo 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 301, che concede una speciale indennità ai personali del R. esercito che prestano servizio in Albania . . . . . *Pag.* 259

» 205 – 31 marzo 1921. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Medaglia interalleata della vittoria . . . . . *Pag.* 259

» 206 – 1 aprile 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI — DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito . . . . . *Pag.* 260

» 207 – 1 aprile 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 260

» 208 – 2 aprile 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento degli assegni ad ufficiali ed impiegati comandati . . . . . *Pag.* 261

» 209 – 2 aprile 1921. — AVANZAMENTO. — Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali fino al grado di maggiore, in servizio all'estero . . . . . *Pag.* 262

N. 210 - 2 aprile 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Abolizione della carica di capo armaiolo nei reggimenti di artiglieria pesante e da costa . . . . *Pag.* 262
» 211 - 2 aprile 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Sesta serie di aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie — Parte 1ª — Disposizioni esecutive . . . . . *Pag.* 263
» 212 - 2 aprile 1921. — SERVIZIO SANITARIO. — Concessione di licenza di convalescenza a militari in congedo . . . . . *Pag.* 263
» 213 - 2 aprile 1921. — TRASPORTI. — Trasporti di materiali per conto della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta . . . *Pag.* 265
» 214 - 5 aprile 1921. — RECLUTAMENTO. — Militari ammessi al congedo provvisorio per l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento . . *Pag.* 265
» 215 - 5 aprile 1921. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove di esame per il corso di integrazione « E » . . . . . *Pag.* 265
» 216 - 5 aprile 1921. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche . . . . . *Pag.* 269
» 217 - 6 aprile 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per la truppa presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1921 . . . . . *Pag.* 270
» 218 - 6 aprile 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria, per l'anno 1921 . . . *Pag.* 270
AVVISO . . . . . *Pag.* 271
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 278

CIRCOLARE N. 194. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 1934, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato — Istruzioni relative, concernenti anche modalità pei versamenti delle rate d'ammortamento dei prestiti straordinari di guerra e delle quote dovute al fondo di garanzia per cessioni riscattate.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 maggio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 37, del 14 febbraio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, e 16 dicembre 1914, numero 1362;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto col ministro per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335 (1), 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444 (2), ed 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 (3), sono abrogati.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro potrà concedere prestiti agli impiegati ed operai in attività di servizio, dipendenti dallo Stato, dall'amministrazione del fondo per il culto,

(1) Circolare 283 del 1908.
(2) Circolare 499 del 1910.
(3) Circolare 461 e 463 del 1918.

dagli economati generali, dagli archivi notarili, e dalla Real Casa, nonchè agli insegnanti delle scuole elementari amministrate dai consigli provinciali scolastici, e agli ufficiali dell'esercito, della R. marina, della guardie di finanza, della R. guardia e degli altri corpi armati a servizio dello Stato.

Salvo le riduzioni previste dall'art. 4 della legge 30 giugno 1908, n. 335, (1) e dal penultimo capoverso dell'art. 8 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864 (2), i prestiti potranno raggiungere l'importo dell'intero stipendio o dell'intera mercede di un anno valutati al netto.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impiegati che non abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione od indennità, a quelli che non sia provvisti di stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, ed infine ai funzionari appartenenti al corpo diplomatico o consolare.

Non si applicano, parimenti, agli operai che non abbiano stabilità e continuità di carriera disciplinate da apposite leggi e regolamenti, che conferisca diritto a pensione o ad indennità anche se a carico di speciali casse di pensioni e di previdenza e agli operai che, alla data della domanda di prestito, non abbiano prestato servizio ininterrotto, alla dipenedenza dello Stato, almeno per un periodo di quattro anni, calcolando per anno intero quello in corso alla data stessa.

Art. 3.

Ciascun prestito sarà estinto nel periodo di cinque anni, in sessanta rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio e della mercede di ciascun mese.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma corrispondente al 2 % sull'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;

b) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 % scalare.

Il Ministero del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, potrà, con suo decreto, variare il saggio diinteressi del conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 861 (3), fissato dall'art. 6 ultimo comma del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614 (4).

In tal caso, parimenti con decreto del ministro del tesoro, sarà provveduto alla relativa variazione del saggio d'interesse sui prestiti di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

La estinzione di ciascun prestito avrà inizio dal mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito viene concesso ma, agli effetti del calcolo degli interessi di cui alla detta lettera *b*) s'intenderà iniziato alla fine del secondo mese.

Le rate mensili di ammortamento dei prestiti dovute dai funzionari e dagli operai pagati con ruoli di spese fisse saranno versate per ciascun esercizio finanziario in una sola volta nel mese di gennaio di ogni anno, salvo rimborso, da parte del fondo di garanzia, dei versamenti per le rate, o parti di rate, che risultassero in seguito non dovute.

Art. 4.

A tutti gli effetti del presente decreto, per stabilire l'ammontare netto dello stipendio o della mercede di un anno saranno osservate le norme di cui all'art. 41 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, (5) per gli stipendi e al decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 83 (6), per le mercedi.

---

(1) Circolare 283 del 1908.
(2) Circolare 463 del 1918.
(3) Circolare 463 del 1918.
(4) Circolare 706 del 1918.
(5) Circolare 423 del 1908.
(6) Circolare 215 del 1917.

Art. 5.

Sul conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, il tesoro farà prelevamenti a favore del tesoriere centrale del Regno, per provvederlo dei fondi necessari ai pagamenti autorizzati dagli articoli 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444, 6 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, numero 1614, e alla concessione dei prestiti di cui al presente decreto.

Tali pagamenti saranno effettuati in base ad ordinativi emessi dal Ministero del tesoro — direzione generale del segretariato — su apposito conto corrente aperto fra la tesoreria centrale e la predetta direzione generale, nel quale verranno accreditate le somme come sopra somministrate dalla cassa dei depositi e prestiti e quelle versate per qualsiasi titolo al fondo di garanzia ed addebitate quelle pagate in base agli ordinativi predetti.

Il controllo preventivo della Corte dei conti sarà esercitato sui prelevamenti disposti sul conto corrente fra la cassa dei depositi e prestiti ed il tesoro.

Le somme che occorressero oltre la disponibilità ordinaria del conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti, verranno anticipate dalla cassa stessa.

Art. 6.

Tutti i rischi derivanti dalla concessione dei prestiti di cui al presente decreto sono posti a carico del fondo di garanzia il quale potrà rivalersene direttamente verso gli impiegati e gli operai inadempienti, nei casi in cui tale diritto di rivalsa gli è riconosciuto dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444 e 16 dicembre 1914, n. 1362.

A questo fine spettano al tesoro per conto del fondo di garanzia tutti i privilegi; le azioni e le procedure ammessi a tali effetti dalle citate leggi e dai regolamenti relativi.

La morte dell'impiegato debitore estingue ogni obbligazione verso il fondo di garanzia.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto, non pregiudicano le cessioni costituite legalmente prima della sua attuazione.

Sono però nulli e senza effetto i contratti di mutuo verso cessione di stipendio o di mercede stipulati in frode al presente decreto, e nessuna azione può essere esercitata in dipendenza dei detti contratti nè verso il tesoro, nè verso le amministrazioni da cui i cedenti dipendono.

Le cessioni consentite a favore della cassa dei depositi e prestiti ed ancora in corso all'attuazione del presente decreto, saranno assunte dal Ministero del tesoro.

A tale effetto l'importo complessivo delle residue rate rimaste a scadere sarà addebitato al conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, al quale verranno accreditati l'importo degli interessi riscossi in anticipazione dalla cassa e non ancora maturati sulle singole cessioni, nonche le quote mensili che successivamente si riscuoteranno in estinzione delle cessioni medesime.

Art. 8.

A cominciare dal mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, saranno applicate sugli stipendi degli insegnanti di scuole elementari amministrate dai consigli provinciali scolastici le ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificato con R. decreto 20 novembre 1919 ,n. 2272.

Art. 9.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dal presente decreto, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del medsimo, saranno applicabili ai prestiti con esso autorizzati le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, 16 dicembre 1914, n. 1362, del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574, 11 settembre 1910, n. 729, e 9 giugno 1918, n. 864, nonchè del decreto reale 4 settembre 1919, n. 1665.

Art. 10.

I contratti di mutuo contemplati dal presente decreto nonchè tutti i documenti occorrenti per la concessione dei mutui sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 11.

Il fondo di garanzia di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, oltre al rimborso al tesoro della somma di L. 75.500 annue per spese di personale anticipate dall'erario, a norma dell'articolo 11 della legge 13 luglio 1910, n. 444, concorrerà nelle spese di amministrazione del servizio dei prestiti di cui al presente decreto, sino alla somma di L. 100.000 per ogni esercizio finanziario.

A tale scopo sarà provveduto con pagamenti diretti a favore dei creditori, mediante prelevamenti dal conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 12.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto cesserà, da parte del Ministero del tesoro, il rilascio della dichiarazione di garanzia di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Per norma delle amministrazioni militari si portano a conoscenza di esse le seguenti circolari del Ministero del tesoro e della cassa depositi e prestiti, circa l'applicazione e l'interpretazione da darsi al decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 sopra riportato.

MINISTERO DEL TESORO — DIREZIONE GENERALE DEL SEGRETARIATO

Divisione IV — Credito agli impiegati e salariati — N. 34663.

Oggetto: *Attuazione del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, sulla cedibilità degli stipendi e dei salari.*

Col R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 è stato attuato un nuovo ordinamento del servizio del credito agli impiegati e salariati governativi affidando al tesoro il monopolio dei prestiti finora concessi in regime di libera concorrenza dagli Istituti di credito indicati nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362.

Con tale ordinamento pertanto questo Ministero, anzichè limitarsi alla concessione di garanzia, provvederà direttamente a somministrare agli impiegati e salariati l'importo del mutuo da essi richiesto e da estinguersi con la ritenuta di una quota parte dello stipendio o della mercede, con un sistema analogo a quello già in uso pel prestito straordinario di guerra.

Scopo della riforma è quello di semplificare il servizio e in pari tempo di avvantaggiare gli stessi impiegati e salariati mettendoli in grado di avere con maggiore celerità ed a migliori condizioni l'aiuto economico di cui abbiano bisogno.

E' noto che col sistema attualmente in vigore, le operazioni di cessioni debbono necessariamente passare per le seguenti fasi:

1° domanda di mutuo dell'impiegato o dell'operaio all'Istituto con il quale egli vuol contrarre il mutuo;

2° consenso dell'Istituto nell'operazione ed indicazione delle condizioni alle quali il mutuo viene concesso;

3° accettazione di tali condizioni da parte dell'impiegato o dell'operaio;

4° informazioni dell'autorità gerarchica da cui il richiedente dipende agli effetti della garanzia da concedersi dal tesoro (fondo di garanzia);

5° concessione o diniego della garanzia da parte del tesoro;

6° pagamento del mutuo da parte dell'istituto cessionario.

Con il nuovo sistema invece viene messo a diretto ed esclusivo contatto chi ha bisogno del prestito e colui che deve assumerne i rischi. L'impiegato od operaio che ha bisogno del mutuo deve domandarlo al fondo di garanzia (che è fondo costituito dagli stessi impiegati ed operai) ed il fondo concederà o negherà il prestito a seconda che riterrà di poter concedere o negare la garanzia. L'operazione si riduce così alla forma più semplice perchè ai sei tempi sopra accennati se ne sostituiscono tre: domanda, informazioni, pagamento o rifiuto del prestito. In altri temini, alla duplicità di rapporti con l'istituto cessionario per la trattazione e definizione del mutuo e con il tesoro per relativa garanzia viene sostituito un unico diretto rapporto con il tesoro il quale, mentre attualmente all'esame degli atti fa seguire il rilascio della dichiarazione di garanzia, col nuovo sistema farà seguire invece, senz'altro, la emissione del mandato.

Da ciò, come è facile comprendere, deriva una maggiore rapidità nel compimento dell'operazione, a tutto vantaggio degli impiegati ed operai cedenti.

E' qui giova avvertire che, nell'interesse appunto di tale rapidità, anche la forma di pagamenti sarà più semplice e più diretta di quella finora usata per il pagamento dei prestiti di guerra e per gli altri pagamenti fatti sul fondo di garanzia. Infatti, mentre col sistema attuale il tesoro dispone i molteplici pagamenti direttamente sul conto corrente che tiene con la cassa depositi e prestiti, alla quale perciò invia i relativi mandati per l'ammissione a pagamento e la registrazione da parte dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la cassa stessa, da ora in poi quest'ultima si limiterà a somministrare alla tesoreria centrale sul conto corrente quelle somme che il tesoro riterrà necessarie per i pagamenti da farsi in un certo periodo di tempo, e i pagamenti stessi verranno eseguiti con mandati tratti direttamente sulle tesorerie.

Un secondo beneficio che deriverà a coloro che intendono ricorrere al prestito, e non meno importante di quello che riguarda la maggiore celerità dell'operazione, è rappresentato dalla riduzione degli oneri del mutuo, in quanto l'interesse scalare da applicarsi sull'ammontare di questo è stabilito nella misura del 5 % (art. 3) mentre è noto che l'interesse minimo praticato dagli istituiti cessionari è attualmente quello del 5,50 %.

Per quanto riguarda gli impiegati ed operai ai quali il tesoro potrà concedere il prestito ed i requisiti che essi debbono avere per poterne usufruire (art. 2), il decreto-legge in questione riproduce sostanzialmente le disposizioni già in vigore, sancite dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444.

E' da notare soltanto che il beneficio è stato espressamente esteso anche agli insegnanti delle scuole elementari amministrate dai consigli provinciali scolastici.

Il prestito potrà raggiungere l'importo dell'intero stipendio o della intera mercede di un anno valutati al netto (art. 2), e sarà estinto nel periodo di 5 anni, in 60 rate mensili eguali, mediante trattenute non superiori ad un quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese (art. 3).

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma corrispondente al 2 % dell'ammontare complessivo del prestito a garanzia dei rischi dell'operazione. *b*) l'ammontare degli interessi calcolati al 5 % scalare.

Per facilitare le operazioni sono state predisposte apposite tabelle rappresentanti per così dire un prontuario o preventivo generale dei prestiti a seconda dei vari stipendi

o delle varie mercedi percepite dagli impiegati e dagli operai. Con la scorta di tali tabelle ciascun impiegato od operaio sarà in grado di accertare a colpo d'occhio il prestito massimo che potrà contrarre sulla base dei propri emolumenti, non che la quota mensile di ammortamento da trattenere sugli emolumenti stessi per la relativa estinzione.

S'intende che da tale importo dovrà essere dedotto il residuo debito eventualmente preesistente per precedenti cessioni non ancora estinte al momento del nuovo mutuo, sul quale appunto tale residuo debito verrà, di regola, trattenuto.

Per ottenere il prestito l'impiegato o l'operaio che abbia i requisiti richiesti dovrà passare la visita medica in conformità agli articoli 23 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, 9 del regolamento 11 settembre 1910, n. 729, e 4 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864. E, lasciando, come è prescritto, al medico visitatore di inviare il certificato sanitario direttamente all'autorità gerarchica centrale, compartimentale o provinciale, o al comando di corpo, o capo dello stabilimento da cui dipende, redigerà intanto, sul mod. 192 T (nuovo) in unico esemplare, la dichiarazione mod. 182 T per gli impiegati ed ufficiali e quella 201 T per gli operai. La predetta autorità gerarchica, fatti i debiti accertamenti, riempirà la seconda parte del mod. 192 A nuovo, vi unirà il certificato sanitario direttamente ricevuto dal medico visitatore e poscia trasmetterà tutto immediatamente a questo Ministero (direzione generale del segrttariato, divisione IV).

Non è fuori luogo raccomandare ai capi degli uffici, corpi o stabilimenti di dare le informazioni di cui alla seconda parte del mod. 192 T con la massima scrupolosità ed esattezza per evitare di esporre il fondo di garanzia a rischi ingiustificati.

Questo Ministero, esaminati e trovati regolari gli atti, e riconosciuta ammissibile la domanda, provvederà alla emissione dell'ordinativo di pagamento per l'importo netto del prestito, dandone partecipazione all'interessato pel tramite dell'ufficio, corpo o stabilimento che trasmise la domanda.

Pel pagamento dei suddetti ordinativi sono da osservarsi, in quanto siano applicabili, le disposizioni pel pagamento dei mandati diretti e quelle contenute negli articoli 274 a 297 delle istruzioni sul servizio del tesoro.

Gli ordinativi stessi saranno prenotati nel registro mod. 225 T all'uopo istituito, e dopo eseguito il pagamento, verranno registrati nel registro dei fondi somministrati mod. 84 bis T, utilizzando una delle colonne che di solito rimangono in bianco.

Entro i primi cinque giorni di ogni mese gli ordinativi pagati saranno inviati alla direzione generale del segretariato (divisione IV) col relativo elenco descrittivo mod. 226 in duplice esemplare, raggruppando separatamente gli ordinativi mod. 60 T, mod. 129 T e mod. 143 T e riportando infine il resoconto dei singoli importi.

Contemporaneamente alla emissione dell'ordinativo di pagamento saranno impartite da questo Ministero le opportune istruzioni alle amministrazioni centrali e agli uffici incaricati del pagamento degli stipendi e delle mercedi per l'applicazione della ritenuta mensile di estinzione.

L'ordine di pagamento di tali emolumenti dovrà, per quanto si riferisce alla detta ritenuta, rendersi commutabile in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno per l'accreditamento al conto corrente di cui al 2° comma dell'art. 5 del decreto. Beninteso che, per gli stipendi pagabili dalla tesoreria centrale in base a mandati diretti emessi dalle ragionerie centrali dei singoli Ministeri, basterà disporre il pagamento dei mandati concernenti le quote di ammortamento dei prestiti a favore del tesoriere centrale, per l'accreditamento al conto corrente predetto. In sostanza per il versamento delle quote sarà applicato il sistema già attualmente in uso per le rate di ammortamento dei prestiti di guerra, con questo di diverso però: che il versamento non dovrà essere più fatto al tesoriere centrale, quale cassiere della cassa depositi e prestiti per l'accreditamento al conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, ma dovrà essere fatto invece al tesoriere centrale per l'accreditamento al conto corrente di cui all'art. 5 del nuovo decreto, e cioè al conto corrente istituito fra la stessa tesoreria centrale e la direzione generale del segretariato di questo Ministero. Tale forma di accreditamento dovrà essere del resto applicata, con l'andata in vigore del nuovo decreto, per tutti i versamenti in genere che debbono affluire al fondo di garanzia, e quindi non soltanto per le quote di ammortamento dei prestiti da concedersi dal Tesoro in base al decreto stesso, ma anche per tutti gli altri titoli (ricupero di rate di ammortamento dei prestiti di guerra, ricupero di quote di cessioni già riscattate e versamenti

per anticipata estinzione delle cessioni stesse, ritenute sugli stipendi e sulle mercedi ai sensi dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908. n, 335, dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, ecc.).

Una importante semplificazione nel versamento delle quote è stata poi apportata con la disposizione sancita dall'art. 3 (ultimo comma) per la quale le rate mensili di ammortamento dei prestiti (e cioè: prestiti ordinari concessi in base al nuovo decreto 30 maggio 1920, prestiti straordinari di guerra e quote dovute al fondo di garanzia per cessioni riscattate) dovute dai funzionari e dagli operai pagati con ruoli di spese fisse saranno versate per ciascun esercizio finanziario in una sola volta entro i primi 5 giorni del mese di gennaio, salvo rimborso da parte del fondo di garanzia dei versamenti per le rate che risultassero in seguito non dovute. Su tale disposizione, che ai versamenti mensili delle quote sostituisce un unico versamento annuale fatto a metà dell'esercizio finanziario, con partecipazione cioè per una metà delle quote di un anno e corrispondente anticipazione, per l'altra metà, si richiama in modo speciale l'attenzione delle delegazioni del tesoro, le quali dovranno predisporre in tempo utile i lavori necessari perchè il detto versamento avvenga puntualmente all'epoca stabilita, e cioè entro i primi 5 giorni del mese di gennaio di ogni anno.

Tale versamento annuale èreso obbligatorio dal citato art. 3 del decreto soltanto nel caso che si tratti di stipendio o di mercedi pagati con ruolo di spesa fissa, ma sarebbe desiderabile che lo stesso sistema fosse seguito anche in tutti gli altri casi, e perciò si raccomanda vivamente a tutti gli uffici che dispongono non in base a ruoli di spesa fissa il pagamento degli stipendi e delle mercedi di avvalersi nel loro stesso interesse di una facoltà che deve ritenersi implicitamente ammessa dalle disposizioni del decreto, prendendo accordi all'uopo, se del caso, con la propria amministrazione centrale (1).

Si avverte però che, per lo scorcio del corrente esercizio 1920-921 *e precisamente per i mesi dal* 1° *marzo al* 30 *giugno* 1921, *non essendo opportuno applicare la disposizione di cui all'art.* 3 *ultimo comma, i versamenti per l'ammortamento dei prestiti (e cioè: prestiti ordinari, prestiti straordinari di guerra e somme dovute al fondo di garanzia per cessioni riscattate) debbono essere effettuati alla fine di ciascun mese.*

I versamenti annuali sono obbligatori a decorrere dal 1. *luglio* 1921.

Gli uffici, corpi e stabilimenti che non risiedono in un capoluogo di provincia, potranno provvedere al versamento delle rate di ammortamento dei prestiti, oltre che mediante vaglia del tesoro, anche mediante vaglia postali di servizio a favore del tesoriere centrale del Regno.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, nel caso di versamento annuale, oppure alla fine di ciascun mese e non oltre il giorno 5 del mese successivo, gli uffici, corpi o stabilimenti che provvedono al pagamento degli stipendi o delle mercedi e quindi alla relativa ritenuta per l'ammortamento dei prestiti, dovranno trasmettere a questo Ministero (direzione generale del segretariato, divisione IV), unitamente al vaglia del tesoro o al vaglia postale di servizio emessi a favore del tesoriere centrale, un elenco mod. 223 *T*, contenente gli estremi del vaglia stesso e la descrizione delle varie rate di ammortamento di prestiti comprese nell'ammontare del vaglia e cioè: nome e cognome dell'impiegato o dell'operaio, mese o periodo di 12 mesi cui si riferiscono le rate o importo relativo.

Per le quote pagabili dalla tesoreria centrale, questa trasmetterà il suddetto elenco mod. 223 *T* con gli estremi del mandato diretto e la descrizione delle varie rate di ammortamento di prestiti comprese nell'ammontare del mandato stesso.

Si rammenta infine il contenuto degli art. 7, 9 e 10 del decreto.

L'art. 7 rispetta, in omaggio ai diritti quesiti, le cessioni di stipendio legalmente costituite all'attuazione del decreto, ma dichiara, a sanzionare il monopolio da parte del tesoro, nulli e senza effetto i contratti di mutuo stipulati in frode al decreto stesso. Dispone inoltre che le cessioni in corso con la Cassa depositi e prestiti saranno assunte dal tesoro.

---

(1) Per il versamento dell'ammontare delle rate mensili di ammortamento dei prestiti, il Ministero della guerra si riserva di dare disposizioni.

L'art. 9 estende ai prestiti contemplati dal decreto tutte le disposizioni delle leggi, decreti e regolamenti concernenti la cedibilità degli stipendi e delle mercedi, sempre che non siano in contrasto con il decreto medesimo.

L'art. 10 infine esenta da ogni imposta o tassa i contratti di mutuo contemplati dal decreto non che tutti i documenti occorrenti per la concessione dei mutui. Tale esenzione, attualmente generale per le tasse di bollo e parziale per quelle di rgistro in base all'art. 16 della legge 30 giugno 1908 n. 335, è stata resa generale per le une e per le altre, come già fu fatto per i prestiti di guerra con l'art. 7 del decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918 n. 1614.

Il decreto di cui trattasi, ha vigore dal 1 marzo corrente anno, e però alle domande di prestito non dovrà essere dato corso prima di quel giorno. Parimenti dalla data di pubblicazione del decreto stesso non dovranno essere più inoltrate a questo Ministero le domande mod. 192 *T* attualmente in uso, cessando da parte del tesoro il rilascio delle dichiarazioni di garanzia di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1914 n. 1362.

Gli stampati mod. 192 *T* e mod. 223 *T*, per le domande di prestito e per gli elenchi mensili delle ritenute sono stati forniti ai magazzini delle intendenze di finanza, alle quali gli uffici e stabilimenti provinciali potranno rivolgersi per la fornitura ad essi necessaria.

p. *Il Ministro*: MELIS.

Amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza. — Direzione generale cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse Divisione ragioneria, servizio cessioni stipendi e mercedi. — Circolare n. 487, n. 1511 di protocollo e 23 di posizione. — *Oggetto*: Applicazione del decreto legge, 30 maggio 1920. *A tutti gli uffici, corpi e stabilimenti pagatori di quote di stipendi e di mercedi cedute alla cassa depositi e prestiti.*

Il decreto-legge 30 maggio 1920, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 corr., e che andrà in attuazione il 1 marzo successivo, dispone con l'art. 7 che le cessioni consentite a favore della cassa depositi e prestiti ed ancora in corso all'epoca dell'attuazione del decreto stesso, saranno assunte dal Ministero del tesoro.

In conseguenza di ciò, le quote mensili dovute sulle cessioni anzi dette, comprese quelle già scadute e che scadranno a tutto il 28 febbraio 1921 e non ancora inviate a questa cassa, dovranno essere versate, a partire dal 1 marzo p. v. al Ministero del tesoro, in conformità delle disposizioni che saranno emanate dal segretariato generale del Ministero stesso.

Il direttore generale: GALLI.

N. 195. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto-legge n. 1607, che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1922-1923 gli assegni temporanei mensili concessi ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra, in base al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919 n. 764.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 ottobre 1920. — (Gazzetta ufficiale numero 276, del 23 novembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 24 aprile 1919 n. 764;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi Ministri della guerra, della marina e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Gli assegni temporanei mensili concessi ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra, in base al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919 n. 764, sono prorogati a tutto l'esercizio finanziario 1922-1923.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI — FACTA.

N. 196. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1800, che estende ai militari affetti da alcune malattie dell'apparato respiratorio il trattamento stabilito per gli affetti da tubercolosi polmonare — Norme esecutive.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 novembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 303, del 24 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 30 giugno 1919 n. 1193, concernente provvedimenti a favore dei militari affetti da tubercolosi;

Visti i regi decreti 18 settembre 1919 n. 1780, e 9 maggio 1920, n. 653, sullo stesso oggetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il trattamento stabilito dagli articoli 1 e 3 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919 n. 1193, per i militari affetti da tubercolosi polmonare che prestarono servizio durante la guerra, s'intende esteso agli effetti da forme di malattie polmonari tubercolari clinicamente chiuse, da forme tubercolari extra polmonari dell'apparato respiratorio, da postumi gravi ed attivi di pleurite essudativa non modificabili col tempo, da sclerosi ed apiciti pleuritiche clinicamente tubercolari e da apiciti essudative.

Art. 2.

Ai militari affetti dalle suddetti malattie è esteso anche il trattamento stabilito dal R. decreto 9 maggio 1920 n. 653.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI.

NORME ESECUTIVE.

1. Il decreto sopraripportato riguarda, come quelli precedenti a favore dei tubercolosi (circolari 400 del 1919 e 333 del 1920) i militari che prestarono servizio durante la guerra e che furono inviati in licenza *senza assegni* o furono riformati *senza pensione* per le malattie specificate nel decreto stesso.

Non deve intendersi per servizio prestato durante la guerra il tempo passato al distretto o corpo da un militare chiamato o richiamato alle armi e che appena visitato venne riconosciuto affetto da una delle predette malattie, e quindi o inviato in un ospedale o sottoposto ad accertamenti sanitari che condussero al suo allontanamento dal distretto o corpo, essendo evidente che il servizio militare non ha per nullla influito sulla di lui malattia.

Per aver diritto al trattamento del R. decreto di cui trattasi, occorre che il militare riformato per una delle predette malattie abbia, come per i precedenti provvedimenti, prestato effettivo servizio militare e che la malattia sia stata riconosciuta nel suo arrivo alle armi, ma durante il servizio vero e proprio.

3. *Come per i precedenti provvedimenti a favore dei tubercolosi* (circolari 400 del 1919 e 333 del 1920), per aver diritto al teattamento dell'attuale decreto è necessario che la natura tubercolare della malattia risulti clinicamente *accertata* e non soltanto *sospetta*.

Nel caso di diagnosi dubbie o qualora dagli atti di rassegna la natura tubercolare della malattia risulti solamente sospetta, prima di ammettere agli assegni i militari di cui trattasi, si dovranno attendere i risultati dei nuovi accertamenti sanitari da operarsi dal collegio medico cui i miliari devono essere subito sottoposti per cura dei distretti di domicilio.

3. Anche pei militari la cui diagnosi non sia dubbia, si dovrà senza ritardo alcuno procedere ai nuovi accertamenti sanitari ed alle conseguenti pratiche di pensione.

4. Per i militari contemplati dall'attuale decreto dovranno osservarsi le *norme* esecutive di cui la circolare 400 del 1919 e le *norme per i tubercolosi* della circolare 455 dell'anno stesso.

5. Tengasi presente che l'aumento sui normali assegni di licenza va ricuperato sugli arretrati della pensione che venisse concessa e quindi l'importo degli aumenti pagati va tenuto in evidenza ai conti particolari per essere segnalato a questo Ministero (direzione generale personali civili e affari generali - servizio invalidi di guerra) all'atto della liquidazione della pensione, secondo quanto è disposto dalla circolare 411 del 1920;

6. L'applicazione del decreto è di competenza dei distretti di domicilio dei militari, e quindi anche pei militari di classi sotto le armi in licenza per le predette malattie che non fossero in godimento degli assegni di licenza o li godessero nella misura normale il pagamento degli assegni e del relativo aumento previsto dalla circolare 400 del 1919 deve esser fatto dal distretto di domicilio, in analogia della circolare 476 del 1920.

7. Se la riforma senza pensione per le malattie che vengono ora equiparate alla tubercolosi polmonare avvenne dopo il 1 luglio 1919, il riformato verrà ammesso agli assegni dal giorno successivo a quello nel quale venne inviato in congedo assoluto. Se invece avvenne prima, sarà ammesso agli assegni con l'aumento dal 1 luglio 1919, e pel tempo passato in precedenza in licenza senza assegni od in congedo senza pensione nel periodo dal 1 luglio 1918 al 30 giugno 1919 saranno corrisposti gli arretrati stabiliti dalla circolare 333 del 1920, mai però per tempo superiore a sei mesi, e senza l'aumento.

8 I militari che godessero già pensione per una delle malattie ora equiparate alla utbercolosi polmonare, e che nel periodo 1 luglio 1918-30 giugno 1919, fossero stati per un certo tempo in licenza senza assegni od in congedo senza pensione, hanno diritto al trattamento della circolare 333 del 1920, cioè percepiranno per un periodo mai superiore a sei mesi, gli assegni di licenza (senza l'aumento).

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 197. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto relativo alla costituzione di appositi consigli di amministrazione per la gestione economica ed amministrativa dei depositi scuola controaerei.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 511, relativa alla amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il nostro decreto 6 agosto 1911 n. 1413, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il nostro decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del R. es. [illegible];

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Per la gestione economica ed amministrativa di ciascun deposito scuola controaerei è costituito un consiglio d'amministrazione composto:

del comandante del deposito, *presidente;*

dell'ufficiale che segue in grado ed in anzianità il presidente, *relatore;*

dell'ufficiale inferiore d'amministrazione designato dal comandante del deposito per le funzioni di direttore dei conti, *segretario.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — I. BONOMI — MEDA.

N. 198. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto n. 1918, col quale si istituisce la medaglia interalleata per la guerra 1914-1918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 16 dicembre 1920. (Gazzetta ufficiale n. 21, del 26 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione presa dalla Commissione speciale nominata, dall'assemblea generale della Pace per la istituzione di una medaglia commemorativa comune da concedersi per la campagna di guerra 1914-1918 ai combattenti delle Nazioni alleate ed associate;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' istituita la medaglia della Vittoria, commemorativa della grande guerra per la civiltà.

Art. 2.

La medaglia, del diametro di 36 mm. e dello spessore di 2 mm., verrà coniata col bronzo delle artiglierie nemiche e sarà conforme al modello che, col presente decreto, verrà depositato negli archivi di Stato.

Essa porterà nel recto una Vittoria alata, e nel verso l'inscrizione « Grande guerra per la civiltà ».

Art. 3.

La medaglia sarà data gratuitamente a spese dello Stato.

Art. 4.

La medaglia sarà portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro di seta della larghezza di 37 mm. dai colori di due arcobaleni affiancati pel rosso, con un filetto bianco ai due orli.

Art. 5.

In luogo della medaglia si porterà, nei casi previsti, il solo nastrino.

Art. 6.

La medaglia sarà concessa ai militari, militarizzati ed assimilati, che ottennero il distintivo delle fatiche di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, o che, abbiano, in ogni caso, prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione delle armate stando a disposizione delle autorità mobilitate e collaborando direttamente con l'esercito operante.

Art. 7.

La spesa per la distribuzione della medaglia sarà sostenuta con i fondi inscritti nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per le spese relative alla guerra.

Art. 8.

I Nostri ministri della guerra e della marina stabiliranno le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — MEDA.

N. 199. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — PENSIONI. — **Legge n. 1821, recante provvedimenti a favore di pensionati di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 4 (straordinario), del 6 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Pensioni dirette.

Art. 1.

Le pensioni e gli assegni rinnovabili di guerra sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *A* annessa alla presente legge salvi i maggiori diritti che possano spettare in base alle disposizioni sulle pensioni normali vigenti alla data di cessazione dal servizio.

Il massimo delle pensioni privilegiate di guerra è fissato in lire 12.000.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge l'art. 10 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918 n. 62, si applica anche ai militari promossi anteriormente al 31 gennaio 1918, tenendo conto, in ogni caso, delle promozioni per merito di guerra, ancorchè conferite posteriormente al giorno al quale risale l'invalidità del militare.

Art. 3.

L'invalido di guerra al quale, in virtù di disposizioni anteriori, sia stato liquidato o spetti un trattamento più favorevole di quello stabilito dai precedenti articoli, conserverà la differenza fino a quando non venisse diversamente disposto con la riforma organica di cui all'art. 9.

Art. 4.

La presente legge non si applica alla liquidazione degli assegni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876.

Pensioni indirette.

Art. 5

Se il termine di cui all'art. 10 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1726, sia scaduto o scada entro l'anno dalla pubblicazione della presente legge, si intende riaperto o prorogato per un anno a decorrere dalla pubblicazione medesima.

Art. 6.

Quando esistano orfani del militare morto a causa della guerra, di età minore ai 14 anni compiuti, la pensione viene corrisposta nella misura indicata alla tabella *B* annessa alla presente legge, fino al compimento della predetta età da parte dell'ultimo orfano.

In caso di riparto della pensione, alla vedova e agli orfani di età superiore ai 14 anni, viene devoluta una somma non maggiore di quella che, a titolo di pensione e di assegno integratore, sarebbe spettata loro in applicazione delle norme anteriori alla presente legge, e la rimanenza è divisa in parti uguali tra gli orfani di età minore di quella sovraindicata.

Agli effetti del presente articolo i figli e le figlie nubili di cui all'art. 14 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1726, sono equiparati ai minori della età di 14 anni.

Art. 7.

Alla vedova che non goda dei benefici dell'articolo precedente, al genitore o all'assimilato al genitore, quando siano incapaci a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria e purchè risulti in modo non dubbio che si trovino in istato di indigenza e che non possano ricevere gli alimenti dalle persone alle quali ne incombe l'obbligo, a sensi dell'art. 138 e seguenti del Codice civile, la pensione di guerra si liquida nella misura della tabella *B* annessa alla presente legge.

Disposizioni generali.

Art. 8.

Le disposizioni precedenti si applicano ai casi verificatisi dal 29 settembre 1911, anche se le pensioni siano già state liquidate, ma il godimento dei benefici apportati dalla presente legge ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1 ha applicazione a decorrere dal 1 ottobre 1919.

Art. 9.

Le presenti disposizioni si applicheranno finchè non sarà provveduto alla riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensiuni di guerra.

A tal fine il governo del Re presenterà al Parlamento opposito disegno di legge nel termine di un anno.

Art. 10.

Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, istituito coll'articolo 7 del R. decreto 7 giugno 1920 n. 738, è aumentato da 5 a 15 centesimi, con effetto dal 1 gennaio 1922 per le imposte dirette sui beni rustici, i fabbricati e i redditi di ricchezza mobile, e con effetto dal 1 luglio 1921, per le tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI — FACTA.

Tabella A.

Pensioni dirette

	I Categoria	II Categoria	III Categoria	IV Categoria	V Categoria	VI Categoria	VII Categoria	VIII Categoria
Generale d'esercito (1) . . .	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10.400	7.300
Tenente generale	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10.450	8.450	6.250
Maggiore generale	12.000	12.000	12.000	12.000	11.000	9.200	7.350	5.500
Brigadiere generale	12.000	12.000	11.650	10.850	9.300	7.750	6.200	4.650
Colonnello	12.000	11.350	10.650	9.900	8.500	7.050	5.650	4.250
Tenente colonnello	12.000	9.950	9.300	8.700	7.450	6.200	4.950	3.750
Maggiore	11.600	9.200	8.700	8.150	6 950	5.800	4.650	3.500
Capitano	9.050	7.250	6.800	6.350	5.400	4.500	3.600	3.000
Tenente	6.350	5.100	4.800	4.450	3.700	3.150	3.000	2.250
Sottotenente	5.800	4.650	4.350	4.050	3.450	3.000	2.750	2.050
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme - Nocchiere di prima e seconda classe ed altri militari pareggiati a tal grado . . .	4.500	3.600	3.350	3.150	3.000	2.700	2.150	1.600
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, brigadiere dei Reali carabinieri, sergente, vice-brigadiere dei Reali carabinieri - Secondo nocchiere, ed altri militari pareggiati a tal grado . . .	3.300	3.000	2.950	2.750	2.350	1.950	1.550	1.200
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere - Sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tal grado . . .	2.880	2.304	2.160	2 016	1.728	1.440	1.152	864
Appuntato, soldato e allievo carabiniere - Marinaio scelto, marinaio comune di prima e seconda classe di altre categorie	2.400	1.920	1.800	1.680	1.440	1.200	960	720

(1) Gradi equiparati della R. marina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.

MEDA.
Il ministro del tesoro

Il ministro della guerra
BONOMI.

Il ministro della marina
SECHI.

FACTA.
Il ministro delle finanze

Tabella B.

Pensioni indirette ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge.

GRADO DEL MILITARE DECEDUTO	Pensione
Generale d'esercito e gradi equiparati della Regia marina	6,000
Tenente generale » » » »	6,000
Maggior generale » » » »	6,000
Brigadiere generale » » » »	5,175
Colonnello » » » »	4,725
Tenente Colonnello » » » »	4,140
Maggiore » » » »	3,870
Capitano » » » »	3,015
Tenente » » » »	2,115
Sottotenente » » » »	1,935
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme - Nocchiere di prima e cesonda classe ed altri militari pareggiati a tal grado	1,700
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, brigadiere dei reali carabinieri, sergente, vice-brigadiere dei reali carabinieri - Secondo nocchiere ed altri militari pareggiati a tal grado	1,500
Caporale maggiore, appuntato dei reali carabinieri, caporale, carabiniere - Sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tal grado	1,440
Appuntato, soldato, allievo carabiniere - Marinaio scelto, marinaio comune di prima e seconda classe di altre categorie	1,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro del tesoro
MEDA.

Il ministro della guerra
BONOMI.

Il ministro della marina
SECHI.

Il ministro delle finanze
FACTA.

N. 200. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1933, che concede uno speciale premio ai sottufficiali e militari di truppa arruolati posteriormente all'8 maggio 1920, volontari per l'Albania.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 24, del 29 gennaio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il nostro decreto 20 aprile n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

Visto il nostro decreto 19 aprile 1907 n. 201, che approva il regolamento per le indennità eventuali e successive modificazioni;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Ai sottufficiali e militari di truppa che, già congedati, si sono, posteriormente all'8 maggio 1920, arruolati come volontari per l'Albania, sarà, all'atto del proscioglimento del predetto arruolamento, liquidato, dal corpo che li ha avuti effettivi, uno speciale premio nella misura di lire 500 per coloro che abbiano preso parte ad azioni militari in Albania e di lire 300 per coloro che siano rimasti in territorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI MEDA — BONOMI.

N. 201. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - **R. decreto n. 283, relativo alla gestione economica ed amministrativa delle scuole centrali per le armi di fanteria, di artiglieria e del genio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 75, del 30 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 511, per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il nostro decreto 6 agosto 1911 n. 1413, che approva il regolamento per l'applicazione della predetta legge;

Visto il nostro decreto 21 novembre 1919 n. 2143, che approva l'ordinamento provvisorio dell'esercito;

Visto il nostro decreto 18 gennaio 1920, che ha istituito tre scuole centrali per le armi di fanteria, di artiglieria e del genio;

Visto il nostro decreto 20 aprile 1920 n. 451, che nello stabilire il nuovo ordinamento provvisorio dell'esercito, ha mantenuto le scuole predette;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Per la gestione economica ed amministrativa delle scuole centrali per le armi di fanteria, di artiglieria e del genio è costituito presso ciascuna scuola un apposito consiglio d'amministrazione composto:

del comandante della scuola, *presidente;*

di un ufficiale superiore da designarsi dal comandante per le funzioni di *relatore;*

di altri due ufficiali superiori più elevati in grado e più anziani, *membri;*

dell'ufficiale di amministrazione direttore dei conti, *segretario.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — J. BONOMI — MEDA.

N. 202. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto riflettente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, agli insegnanti rimasti a far parte del ruolo del Ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 febbraio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 75, del 30 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 74 del R. decreto legge 23 ottobre 1919 n. 1971;
Visto l'art. 46 della legge n.679, del 16 luglio 1914;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Ferme restando le norme contenute nell'art. 46 della legge 16 luglio 1914 n. 679, agli insegnanti rimasti a far parte del ruolo del Ministero della guerra sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, con effetto dal 1 dicembre 1919.

Il predetto nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

N. 203. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Rimborso spese di viaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 febbraio 1921.

Il Ministero del tesoro ha fatto presente che talune amministrazioni nel caso di trasferimento di impiegati con figli minorenni di età superiore agli anni tre, effettuano il rimborso della spesa pel viaggio di questi ultimi sulle ferrovie e sui piroscafi nella misura stabilita per gli adulti, e, cioè, per il prezzo del biglietto intiero a tariffa differenziale *C.* anche quando sia stato pagato solo il prezzo di un mezzo biglietto.

Poichè tale disposizione contrasta con le norme del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311 (circolare 607), modificato col decreto-legge del 20 febbraio 1921 n. 221 che regola la materia delle indennità di trasferimento, per le quali il rimborso è dovuto in relazione alla spesa di viaggio sostenuta, nei limiti concessi, si ravvisa opportuno far presente che, nel caso di cui si tratta, il rimborso dovrà effettuarsi nella misura del mezzo biglietto per i figli di età fra i 3 ed i 7 anni, o fra i 5 e i 10, a seconda che si tratti di viaggi compiuti sulle ferrovie o sui piroscafi, e non in quella fissata per gli adulti.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 204. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 301, che concede una speciale indennità ai personali del R. esercito che prestano servizio in Albania.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 marzo 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 76, del 31 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 16 novembre 1919 n. 2261 concernente il trattamento economico del personale del R. esercito costituente il corpo italiano di spedizione nel Mediterraneo Orientale;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai personali del R. esercito italiano che prestano servizio in Albania è dovuta, in luogo del soprassoldo giornaliero di guera di cui al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, e della indennità giornaliera di cui al decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 862, la indennità speciale giornaliera stabilita dal 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1919 n. 2261, concernente il trattamento economico del personale del R. esercito costituente il R. corpo italiano di spedizione nel Mediterraneo Orientale.

Art. 2.

All'ufficiale comandante il presidio interalleato di Scutari è dovuta, in aggiunta all'indennità di cui all'articolo precedente, un'indennità mensile di lire 200 per spese di rappresentanza.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore a decorrere dal 1 gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

N. 205. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Medaglia interalleata della vittoria.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 31 marzo 1921.

Con riferimento al R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1918, pubblicato colla precedente circolare n. 198 del corrente anno, relativo all'istituzione della medaglia interalleata della Vittoria si avverte che, nell'attesa che si compia il lavoro inerente alla distribuzione della detta medaglia e dei relativi diplomi, il Ministero della guerra autorizza senz'altro a fregiarsi del nastrino corrispondente alla medaglia stessa quanti siano stati già insigniti da autorità dell'Esercito del distintivo per le fatiche di guerra, ad eccezione del personale che ha fatto parte dei reparti costieri e dei relativi comandi di settore mobilitati, impiegati nella difesa costiera dei comuni costieri del Tirreno o che, comunque, ha prestato servizio nelle piazze forti di Spezia e Maddalena o nella fortezza costiera di Gaeta, per il quale saranno emanate ulteriori disposizioni.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 206. — PUBBLICAZIONI MILITARI — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito.** — (Ufficio personale dei generali). — 1 aprile 1921.

A modificazione di quanto fu disposto con la circolare n. 496 del *giornale militare* 1920, viene stabilita come in appresso la corrispondenza fra i gradi di generale del R. esercito ed i gradi di generale del corpo della R. guardia per la P. S., restando in conformità variata la colonna n. 10 della tabella 1, n. 1, allegata al regolamento di disciplina militare per il R. esercito:

R. ESERCITO	R. GUARDIA PER LA P. S.
Generale d'esercito.	. . . . .
Generale di corpo d'armata.	Tenente generale comandante generale.
Generale di divisione.	Maggiore generale comandante in 2ª.
Generale di brigata.	Brigadiere generale (1).

(1) Finchè resteranno in servizio nel corpo maggiori generali con funzioni di brigadiere generale, essi avranno rango di generale di brigata.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 207. — SCUOLE MILITARI. — **Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 1 aprile 1921.

Con riferimento alla circolare n. 11 del *giornale militare* c. a. si pubblicano i nomi degli ufficiali medici ammessi al corso presso la scuola di applicazione di sanità militare per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.

Gli ufficiali stessi dovranno presentarsi alla scuola suddetta il mattino del 10 corrente mese.

ASSELTA Egidio, capitano medico complemento.	Distrettto Potenza.
SINIBALDI Guglielmo, tenente medico complemento.	Id. Roma.
DONSANTO Amedeo, id. id.	Id. Napoli.
GIORDANO Giovanni, id. id.	Id. Campagna.
DE CRESCENZO Giacomo, id. id.	Id. Salerno.
CHIELLINI Guido Matteo, id. id.	Id. Livorno.
ROSSI Mario, id. id.	Id. Torino.
BUONINCONTRO Antonio, id. id.	Id. Napoli.
BASSO Michelangelo, sottotenente medico complemento.	Id. Foggia.
REINA Vito Alberto, id. id.	Id. Catania.
MASTROGIACOMO Guido, id. id.	Id. Messina.
GAGLIANO Domenico, id. id.	Id. Salerno.
POLITO Alberto, id. id.	Id. Chieti.
DI LORENZO Edoardo, id. id.	Id. Aquila.
MALLOZZI Amerigo, id. id.	Id. Gaeta.
ASTUTO Giuseppe. id. id.	Id. Siracusa.
TAPPI Primo, id. id.	Id. Roma.
GASPARRINI Nicola, id. id.	Id. Barletta.
SQUILLACIOTI Raffaele, id. id.	Id. Catanzaro.

SAVINI Isidoro, sottot. medico complem.	Distretto Teramo.
ROSSO Pietro, id. id.	Id. Vercelli.
MARZETTI Vincenzo, id. id.	Id. Roma.
GOFFREDI Luigi, id. id.	Id. Campagna.
FERRI Antonio, id. id.	Id. Salerno.
DEL FATTORE Guglielmo, id. id.	Id. Sulmona.
BUTTIGLIONE Michele, id. id.	Id. Nola.
CASSANO Lorenzo, id. id.	Id. Foggia.
BREZZI Giovanni, id. id.	Id. Parma.
PALMIERI Alfredo, id. id.	Id. Napoli.
DI PAOLA Vincenzo, id. id.	Id. Cefalù.
RUSSO Rocco, id. id.	Id. Potenza.
LISTA Domenico, id. id.	Id. Campagna.
ALONZO Ruggero, id. id.	Id. Napoli.
LO PRESTI Pasquale, id. id.	Id. Girgenti.
TUFANO Raffaele, id. id.	Id. Nola.
VIRGILLO Saverio, id. id.	Id. Catanzaro.
FIUME Guglielmo, id. id.	Id. Napoli.
PERRICONE Giuseppe, id. id.	Id. Trapani.
PATTI Giuseppe, id. id.	Id. Trapani.
PATTAVINA Domenico, id. id.	Id. Siracusa.
PISANI Domenico, id. id.	Id. Catanzaro.
DEGLI AZZI Guido Alberto, id. id.	Id. Perugia.
AVELLONE Gaetano, id. id.	Id. Palermo.
PENSOVECCHIO Antonio, id. id.	Id. Caltanissetta.
GIULIANO Celestino, id. id.	Id. Caserta.
ESPOSITO Michele, id. id.	Id. Nola.
PASSALACQUA Raffaello, id. id.	Id. Palermo.
VERGINE Luigi, id. id.	Id. Lecce.
GIANNANTONI Mario, id. id.	Id. Sulmona.
PULTRONE Raffiaele, id. id.	Id. Catanzaro.
FAILLA Salvatore, id. id.	Id. Siracusa.
DE MICHELIS Corrado, id. id.	Id. Alessandria.
LO GIUDICE Pietro, id. id.	Id. Catania.
MURRU Giacomo, id. id.	Id. Sassari.
CARBONARA Giacomo, id. id.	Id. Bari.
GANGI Giorgio, id. id.	Id. Caltanissetta.
DE SANCTIS Michelangelo, id. id.	Id. Campobasso.
GAGLIONE Antonio, id. id.	Id. Napoli.
FERRANTE Vincenzo, id. id.	Id. Napoli.
NURRA Antonio, id. id.	Id. Sassari.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 208. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamento degli assegni ad ufficiali ed impiegati comandati.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 2 aprile 1921.

Si avvertono le amministrazioni dipendenti che s'intendono abrogate le disposizioni contenute nella circolare n. 402 del *giornale militare* 1917 relative al pagamento degli assegni agli ufficiali ed impiegati che prestano servizio, quali comandati, presso corpi, istituti, stabilimenti, ecc.

Il pagamento di cui trattasi dovrà essere eseguito invece, come praticavasi prima

della guerra, con le norme stabilite dalla circolare n. 478 del *giornale militare* 1914, e cioè dagli enti cui gli ufficiali ed impiegati sono effettivi.

Con la circostanza si raccomanda la stretta osservanza di quanto è detto al primo comma dell'anzidetta circolare 478 del 1914 onde evitare ritardi, e conseguenti giuste lagnanze da parte degli enti interessati, nella corresponsione degli stipendi.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 209. — AVANZAMENTO. — **Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali fino al grado di maggiore, in servizio all'estero.** — (Divisione stato maggiore). — 2 aprile 1921.

A norma della circolare n. 528 del *giornale militare* 1914, si determina che la commissione di grado superiore per il giudizio d'idoneità all'avanzamento degli ufficiali fino al grado di maggiore incluso, in servizio all'estero e nelle colonie sia costituita per l'anno 1921 come segue:

S. E. il generale di corpo d'armata GRAZIOLI gr. uff. Francesco;
Generale di brigata D'AFFLITTO comm. Francesco;
Generale di brigata PIRZIO BIROLI cav. Alessandro.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 210. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Abolizione della carica di capo armaiuolo nei reggimenti di artiglieria pesante e da costa.** — (Direzione generale artiglieria). — 2 aprile 1921.

Con la istituzione delle officine reggimentali presso i reggimenti di artiglieria delle specialità « pesante » e « costa » (vedi circolare 15130 della divisione stato maggiore in data 20 aprile 1920) e tenuto conto che l'assegnazione del corrispondente personale sarà presto un fatto compiuto, questo Ministero è venuto nella determinazione di estendere anche ai suddetti reggimenti le esclusioni di cui alla circolare 335 del *giornale militare* 1914.

Pertanto, la carica di capo armaiuolo reggimentale deve intendersi senz'altro abolita nei reggimenti di cui si tratta e conseguentemente anche le officine reggimentali del capo armaiuolo di cui alla circolare 473 del *giornale militare* 1914, dove queste risultino già costituite.

Ai sottufficiali incaricati della direzione delle nuove officine di cui sopra è cenno devono intendersi devolute anche le mansioni precedentemente affidate al capo armaiuolo, in analogia di quanto già disposto per i reggimenti artiglieria da campagna, pesante campale ed a cavallo, e pertanto le officine medesime debbono essere altresì provviste degli strumenti ed utensili di cui alla sopra ricordata circolare 473.

Il Ministero si riserva di provvedere per il trasferimento ad altri corpi, tuttora sprovvisti di capo armaiuolo, dei sottufficiali che ricoprono attualmente tale carica presso i reggimenti di artiglieria in questione, di mano in mano che ai reggimenti medesimi verrà assegnato il sottufficiale incaricato di reggere l'officina di nuova istituzione.

Di tale assegnazione i comandi dei reggimenti interessati daranno pertanto sollecita comunicazione all'ufficio competente di questo Ministero (direzione generale artiglieria - divisione 1ª A. P. - sezione 1ª), segnalando in pari tempo i desideri che eventualmente i capi armaiuoli dipendenti manifestassero per un determinato trasferimento, beninteso entro i limiti della disponibilità dei posti vacanti.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 211. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Sesta serie di aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie - Parte I^a - Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale artiglieria). — 2 aprile 1921.

E' stata pubblicata la predetta sesta serie di varianti. (Allegati).

Gli enti, ai quali la pubblicazione interessa, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio di amministrazione personale militari varii, che effettuerà la distribuzione allorchè verrà ripristinata, come da avvisi inserti nelle dispense 6ª e 7ª del *giornale militare* corrente anno.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0,50.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 212. SERVIZIO SANITARIO. — **Concessione di licenze di convalescenza a militari in congedo.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 2 aprile 1921.

Nell'intento di sistemare la posizione di quei militari, già in congedo assoluto o illimitato, i quali, sottoposti a visita collegiale in base alla circolare 455 *giornale militare* 1919 vengono riconosciuti affetti da infermità non ascrivibili ad alcuna categoria di pensione, nè richiedenti cure ospedaliere, ma tali, da giustificare la concessione di una licenza di convalescenza, questo Ministero determina:

1° I militari in parola, che trovandosi nelle condizioni di cui sopra, vengono riconosciuti bisognevoli di licenze di convalescenza, dovranno considerarsi come riassunti in servizio, anche senza il bisogno di ricovero ospedaliero, nel senso indicato dalla circolare 411 *giornale militare* 1920 e saranno quindi contemporaneamente inviati in licenza di convalescenza;

2° I collegi medici all'uopo, ogni qualvolta riterranno il caso di adottare un simile provvedimento, si assicureranno se l'infermità sia stata riconosciuta dipendente dal servizio, quindi procederanno nel modo seguente:

a) nei casi di malattie riconosciute dipendenti dal servizio, il collegio medico ritirerà all'interessato il foglio di congedo e gli rilascerà quello di licenza di convalescenza, pel periodo di tempo stabilito, avvertendolo che la corresponsione degli assegni gli sarà fatta direttamente dal distretto di residenza a mezzo dei RR. CC. della località. Tutti i documenti relativi alla visita — compreso il foglio di congedo — verranno quindi trasmessi, con la massima sollecitudine, al comando del distretto, nella cui giurisdizione risiede il visitato.

Per gli ufficiali il collegio medico formulerà proposta di richiamo in servizio temporaneo e contemporaneo invio in licenza di convalescenza pel periodo di tempo decorrente e la invierà, coi documenti relativi alla visita, al comando del corpo d'armata, che ha giurisdizione sul centro di mobilitazione, cui l'ufficiale è effettivo.

Il comando del corpo d'armata, ove accolga la proposta, provvederà a renderla esecutiva, informando della determinazione il distretto di residenza dell'ufficiale ed il centro di mobilitazione per le opportune variazioni nello stato di servizio dell'ufficiale;

b) qualora invece non esista alcun documento di dipendenza dal servizio e il collegio medico non ritenga di possedere elementi per pronunciarsi al riguardo, gl'in-

teressati verranno lasciati nella posizione di congedo e le rispettive pratiche saranno trasmesse al distretto, perchè provveda al riconoscimento legale della dipendenza dal servizio, a norma delle disposizioni vigenti in materia;

c) nei casi relativi alle precedenti lettere *a*) e *b*) la licenza da concedere o da proporre non potrà mai superare il limite massimo di mesi sei prescritto dalla sopracitata circolare 411 *giornale militare* 1920.

S'intende poi che, per i militari di truppa, il collegio medico dovrà procedere alle regolari pratiche di rassegna tutte le volte che intendesse concedere licenze di convalescenza superiori a tre mesi, trasmettendo, in tali casi, gli atti alla direzione dell'ospedale, perchè siano debitamente completati. Tutto ciò in nulla modifica però il trattamento, che dovrà farsi agl'interessati, a senso delle disposizioni contenute nelle precedenti lettere *a*) e *b*);

3° I direttori degli ospedali, appena ricevuti i documenti in parola, provvederanno, con la massima sollecitudine, a compilare i modelli 41 delle rispettive determinazioni, ove si tratti di malattie già giudicate dipendenti dal servizio, quindi procederanno alla trasmissione degli atti a senso del paragr. 44 del regolamento sul servizio delle rassegne. Ove invece non risulti stabilita la dipendenza dal servizio, gli atti di rassegna saranno trattenuti incompleti presso gli ospedali, finchè i distretti, o i corpi, già interessati dal collegio medico, non abbiano provveduto alla compilazione del processo verbale, di cui all'art. 34 del regolamento sulle pensioni civili e militari;

4° I comandi dei distretti, a loro volta, appena ricevuti i documenti, provvederanno:

a) alle opportune variazioni sui ruoli e nei fogli matricolari, dalle quali dovrà risultare che gli interessati sono riassunti in servizio e lasciati contemporaneamente in licenza di convalescenza per il tempo stabilito dal collegio medico;

b) al pagamento degli assegni di licenza, sempre che, naturalmente, l'infermità risulti riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Quei militari, proposti dai collegi medici per licenze di convalescenza, e la cui posizione rimane sospesa in attesa del riconoscimento della dipendenza dal servizio dell'infermità, verranno, a cura dei distretti, considerati in licenza dal giorno successivo a quello della visita collegiale e soddisfatti degli assegni pel periodo di tempo stabilito, soltanto nel caso in cui le pratiche di dipendenza dal servizio abbiano esito favorevole.

Qualora invece le decisioni in materia fossero negative, le pratiche in parola verranno senz'altro trasmesse a questo Ministero, direzione centrale del servizio sanitario militare, a senso dell'art. 37 del regolamento sulle pensioni, considerandosi la prima istanza dell'interessato come un vero e proprio reclamo.

Questo Ministero ritiene opportuno insistere sul fatto che il pagamento degli assegni dovrà in ogni caso essere fatto dal distretto di domicilio e quindi, qualora trattasi di militari in congedo illimitato, il provvedimento verrà comunicato dai distretti ai depositi, unicamente per le opportune variazioni matricolari.

I fogli di congedo dei militari in parola verranno inoltre trattenuti temporaneamente presso i distretti ed al termine della licenza, quando i militari stessi saranno ricollocati nella posizione primitiva, dovrà farsi risultare in tali documenti la data, in cui gli invalidi furono considerati in licenza di convalescenza e quella del nuovo congedo.

Questo Ministero infine interessa le dipendenti autorità a tener ben presente quanto è prescritto al n. 29 della già citata circolare 411 *giornale militare* 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 213. — TRASPORTI. — **Trasporti di materiali per conto della Croce Rossa Italiana del Sovrano Militare Ordine di Malta.** — (Direzione trasporti). — 2 aprile 1921.

I trasporti di materiali della Croce Rossa Italiana continueranno ad essere effettuati in conto corrente militare con richieste mod. 444 a carico della parte ordinaria del bilancio; ma a condizione che la competente direzione di sanità militare abbia concesso il suo nulla osta, per essersi accertata che i materiali, che si vogliono trasportare, siano quelli costituenti le unità territoriali e mobili (di cui all'art. 1 della circolare 298 *giornale militare* 1920) o comunque abbiano stretta attinenza col servizio sanitario militare e che muovano nell'esclusivo interesse di questo.

Analoghe norme valgono pei trasporti che fossero richiesti dal S. M. O. di Malta.

In tal senso s'intende completata e chiarita la disposizione n. 39 inserta nel fascicolo n. 10 (trasporti) della *raccolta di disposizioni permanenti in vigore pel R. esercito*. Così dicasi pel n. 107 della *Istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare* (edizione 1912).

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 214. — RECLUTAMENTO. — **Militari ammessi al congedo provvisorio per l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 aprile 1921.

Allo scopo di evitare dubbi e incertezze nell'applicazione delle disposizioni vigenti, questo Ministero rammenta che in conformità del n. 70 delle istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452, i militari della classe 1901, già ammessi al congedo provvisorio, in applicazione dell'articolo 108 del testo unico, per avere avuto fratelli contemporaneamente alle armi per fatto di leva, sono tenuti ad imprendere servizio con la prima *chiamata generale* alle armi che, dopo l'invio in congedo illimitato dei rispettivi fratelli, sia indetta per i militari della loro medesima ferma: e non già per chiamate parziali, come pei residenti all'estero o per gli ammessi a ferma ridotta.

Dovranno invece presentarsi alle armi entro trenta giorni dal congedamento dei fratelli predetti, solamente nel caso che questi cessino dal servizio prima del termine della propria ferma.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 215. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove di esame per il corso di integrazione « E ».** — (Divisione stato maggiore). — 5 aprile 1921.

In seguito a deliberazione della commissione istituita a mente del n. 4 della circolare 41 *giornale militare* c. a. si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere la prova scritta e quelle orali di esame stabilite per il corso di integrazione « E »:

a) ufficiali provenienti dai corsi pratici sul servizio di stato maggiore ammessi alle prove orali di esame:

AZZOLINI Giuseppe, capitano fanteria.
BRUNETTI Brunetto, magg. artiglieria.
BATTISTA Albino, capitano id.
BIONDI Consalvo, capitano fanteria.
BIZZI Mario, id. id.
BIFFI Giuseppe, id. artiglieria.
BAZZARELLO Guglielmo, cap. artiglieria
BUTTURINI Pietro, id. fanteria.
BOLOGNA Guido, maggiore id.
BONAGURA Umberto, maggiore id.
BRCUZZI Emilio, id. id.
BORGSTROM Ettore, capit. cavalleria.

CAPIERO Gennaro, capitano fanteria.
CAPALDI Raffaele, id. id.
CONFORTI Lucio, maggiore id.
CAPOBIANCO Mario, id. id.
CASSATA Ruggero, id. id.
CIRILLO Pasquale, capitano cavalleria.
CRAPANZANO Ernesto Salvatore, id. fanteria.
CHIRIELEISON Domenico, maggiore artiglieria.
CIERRETANI BANDINELLI Federico, tenente cavalleria.
DOMENICONI Italo, capitano fanteria.
D'ANDREA Massimiliano, capitano artigieria.
DE RIENZI Adolfo, maggiore fanteria.
DAPINO Vincenzo, capitano id.
DEL RE Ferruccio, maggiore, id.
De BLASIO Ettore, id. id.
DABBENI Ottorino, capitano cavalleria.
De BONIS Giovanni, id. fanteria.
FERRERO Ugo, maggiore id.
FERRARI Augusto, capitano artiglieria.
FRANCIOSINI Luigi, id. fanteria.
FIORENZI Ferdinando, id. id.
GHE Carlo, id. id.
GRANDI Piero, id. genio.
GIGLIO Italo, id. artiglieria.
GREGORI Claudio, id. fanteria.
GRANATA Gino, id. genio.
GORLIER Mario, maggiore fanteria.
LOMBARDI Carlo, capitano cavalleria.
LOPINTO Carlo, maggiore fanteria.
LAGORIO Eugenio, capitano id.
LIUZZI Giorgio, id. artiglieria.
MONTICELLI Furio, maggiore fanteria.
MALERBI Vincenzo, capitano fanteria.
MATTIOLI Riccardo, capitano fanteria.
MORICCA Oreste, id. id.
MANCA Giuseppe, maggiore artiglieria.
MORGARI Guglielmo, capitano fanteria.
MASCARETTI Alessandro, id. artiglieria.
MANNA Vincenzo, id. fanteria.
MENICHELLI Vittore, id. id.
MARCHESI Umberto, maggiore id.
MANZETTI Ferruccio, capitano id.
MATHIS Romeo, tenente cavalleria.
MARIOTTI Adamo, maggiore artiglieria.
MALAGUTI Bruno, id. fanteria.
MACERATINI Giuseppe, cap. artiglieria.
NATALE Leopoldo, maggiore fanteria.
NICCOLINI Mario, capitano artiglieria.
NATOLI Filippo, id. fanteria.
NEGRONI Giorgio, id. id.
PESCAROLO Daniele, maggiore id.
PELLIGRA Gaetano, capitano cavalleria.
PERRELLI Marzio, id. artiglieria.
PRESTI Umberto, id. fanteria.
PICCINI Gino, id. id.
RICCI Gaetano, id. id.
RIMA Balilla, id. genio.
ROMANO Angelo, maggiore artiglieria.
SANDRUCCI Gaetano, capitano id.
SCARLATTI Enrico, id. fanteria.
SALVI Costantino, maggiore id.
TAMASSIA Giulio Cesare, capitano genio.
TRANI Alberto, maggiore fanteria.
TALUCCHI Giuseppe, capitano id.
VARDA Giovanni, maggiore id.
VESPASIANI Vittorino, capitano id.
ZANOTTI Mario, maggiore artiglieria.

b) ufficiali non provenienti dai corsi pratici sul servizio di stato maggiore ammessi alla prova scritta di esame:

AIROLDI Vittorio, capitano fanteria.
AMOROSO Alfredo, id. id.
ALBERTAZZI Amleto, id. id.
AMORETTI Tullio, id. id.
ANZANO Pasquale, maggiore id.
ANGLANI Guglielmo, capitano id.
AUGUSTI Umberto, maggiore fanteria.
ANDREOLI Giuseppe, capitano artiglieria.
AZZARO Giuseppe, capitano fanteria.
ALMICI Ugo, id. artiglieria.
ALTINI Giuseppe, id. fanteria.
ABBONDANZA Ugo, id. id.
AMATO Attilio, maggiore id.
AFELTRA Cesare, id. id.
BAZZANI Francesco, capitano genio.
BASILE Carmelo, id. fanteria.
BERTOLLI Vincenzo, id. id.
BROVARONE Lorenzo, id. id.
BERTINI Ugo, capitano fanteria.
BOTTARI Giulio, id. artiglieria.
BRUTTINI Alessandro, id. fanteria.
BATTAGLINI Gino, id. artiglieria.
BEJA Felice, id. id.
BALDACCONI Ottorino, magg. fanteria.
BARDELLA Pier Luigi, cap. artiglieria.
BUONI Roberto, maggiore artiglieria.
BATTISTONI Camillo, ten. col. id.
BRIENZA Pasquale, maggiore fanteria.
BONFATTI Aldo, maggiore fanteria.
BABINI Valentino, id. id.
BELTRAMI Mario, capitano artiglieria
BROGLIA Enrico, maggiore fanteria.
BARBIERI Erio, capitano id.
BRANCALASSI Attilio, maggiore id.
BUTTA' Ugo, capitano id.
BAGNOLI Guido, id. artiglieria.

BRIGLIA Antonio, maggiore fanteria.
BERGAMASCO Luigi, capitano id.
BARBERIS Filippo, ten. col. artiglieria.
COMANDUCCI Renato, maggiore fanteria.
CANTARELLI Leonida, id. id.
CARPITELLA Giuseppe, capitano id.
CELADA Luigi, id. id.
CASCINO Angelo, id. id.
CHIELI Menotti, id. artiglieria.
CASTELLANI Luigi, id. fanteria.
CURTI Luigi, id. id.
COTRONEI Ettore, maggiore id.
CHISARI Agostino, capitano id.
COIRO Guido, maggiore artiglieria.
CECCONI Evaristo, capitano artiglieria.
CATARDI Raffaele, id. fanteria.
CALIERNO Antonio, maggiore id.
CRINITI Luigi, capitano id.
CIPOLLONI Mariano, id. id.
CASTELLANO Giuseppe, id. artiglieria.
CIAMPA Nicola, maggiore id.
CAMUSSO Michele, capitano id.
CALISI Pietro, id. fanteria.
CAPITANI Renato, id. id.
CAFIERO Vincenzo, id. genio.
CAVALLI Emilio, id. artiglieria.
COCCHIERI Manlio, id. id.
CHIARAZZO Amedeo, maggiore fanteria.
CASSINO Giovanni, capitano id.
CARUSO Domenico, id. id.
CARNEVALE Ottavio, id. id.
CLOZA Giuseppe, id. id.
CAVALLARI Oreste, ten. col. fanteria.
CATALANO Vincenzo, capitano artiglieria.
CACIOPPO Vincenzo, maggiore fanteria.
DE MATTIA Alessandro, capitano id.
D'ANTONI Giovanni, id. id.
DE ANGELI Mario, maggiore id.
DEL GAUDIO Costantino, capitano id.
DUCA Giovanni, id. id.
DE MICHELIS Ezio, id. id.
Dal BO Eugenio, id. id.
DAMIANI Arnaldo, maggiore id.
DEPETRO Albino, capitano id.
DISPENSA Giuseppe, id. id.
DE RENZO Raffaele, maggiore id.
DE BIASE Achille, capitano artiglieria.
De LUCA Filomeno, id. fanteria.
DUSMET Davide, maggiore id.
DE SANCTIS Giuseppe, capitano id.
De BOTTINI DI S. AGNESE Achille, capitano cavalleria.
EULA Felice, id. fanteria.
ERCOLE Ercole, maggiore id.
FANTONI Euclide, capitano id.
FRADELLA Ruggero, id. id.
FERRAUDI Ludovico, id. id.
FANO Mario, id. artiglieria.
FOLEZZANI Giuseppe, ten. col. artigl.
FUCCI Ettore, capitano fanteria.
FONTANA Giovanni, ten. col. artiglieria.
FABOZZI Cesare, capitano fanteria.
FILIPPI Carlo, id. id.
FRANCESCHETTI Francesco, id. id.
FAVARA Luigi, maggiore id.
FUSCA' Domenico, capitano id.
GABUTTI Aldo, id. id.
GIOVANNETTI Ernesto, id. id.
GIULIANI Pietro, id. id.
GIOVENE Nicola, id. artiglieria.
GUASCHETTI Giovanni, magg. fanteria.
GULLO Rocco, capitano id.
GRITTI Oscar, id. cavalleria.
GORGONI Luigi, id. artiglieria.
GALEO Orazio, id. fanteria.
GALLOTTI Antonio, id. cavalleria.
GIGLIOLI Mario, id. artiglieria.
GIANCASPRO Pasquale, id. fanteria.
GRIGLIO Roberto, id. id.
GUASCONI Aldo, id. id.
GABRIELLI Manlio, id. id.
GALASSI Ugo, maggiore id.
GUARINI Filippo Maria, capitano, id.
GUASCO Ettore, maggiore id.
GELLI Gastone, ten. col. artiglieria.
GALLO Annibale, capitano id.
GIOVANNOZZI Guido, ten. col. id.
ISASCA Carlo, maggiore fanteria.
INVERARDI Carlo, capitano artiglieria.
LUBRANO Armando, maggiore id.
LEVRERI Arturo, capitano fanteria.
LODOMEZ Enrico, maggiore id.
LUSIGNANI Luigi, capitano id.
LATINI Tomaso, id. id.
LONGO Teodorico, id. id.
LERA Agostino, id. artiglieria.
LENER Italo, id. id.
LAURIANO Gaetano, maggiore fanteria.
MAZZI Alberto, capitano id.
MOROSINI Luigi, id. artiglieria.
MORO Federico, id. id.
MINNETTI Raffaele, id. fanteria.
MAZZA Alberto, maggiore id.
MARINACCI Manfredo, capitano id.
MONTAGNA Dino, id. artiglieria.
MARONE Alfredo, id. fanteria.
MENEGHINI Achille, maggiore id.
MESSINA Vincenzo, capitano id.
MARINI Giuseppe, id. id.
MAZZA Pietro, id. artiglieria
MONTANARO Carlo, ten. col. fanteria.
MULLER Giuseppe, maggiore id.
MAGRI Federico, id. id.
MARSILI Agostino, capitano artiglieria.
MOLINARI Michele, maggiore genio.
NICOTRA Arturo, capitano fanteria.

NORCEN Antonio Luigi, capitano artigl.
NEGRI Federico, maggiore id.
NICOLETTI Francesco, capitano fanteria.
NICOLETTI Luigi, maggiore fanteria.
NASCI Gabriele, ten. col. id.
ODDO Umberto, maggiore id.
ONILIA Giovanni, id. artiglieria.
ORTONA Giulio, capitano id.
ODONE Angelo, id. genio.
PIANA Carlo, maggiore fanteria.
PUCCI delle STELLE Mario, capitano fanteria.
PESCE Antonio Egidio, id. id.
PASCOLINI Etelvoldo, maggiore id.
PROFUMI Eugenio, id. artiglieria.
POLVERINI Alberto, capitano fanteria.
PASQUINI Piramo, id. id.
PASTORE Giulio Roberto, id. id.
PIZZI Enrico, id. id.
POMARICI AMBRISI Alfredo, id. id.
POMPEI Osvaldo, id. id.
PECORARO Cesio, id. id.
POSTIGLIONE Carlo, id. artiglieria.
PONZI Francesco, ten. col. fanteria.
PREDAZZI Carlo, capitano id.
PENNAROLI Marco, id. artiglieria.
PEZZIGA Renato, id. fanteria.
QUINTIERI Francesco, maggiore id.
ROSATI Giuseppe, capitano id.
REGGIANI Aldo, id. id.
RIGHI Renato, id. id.
RE Giancarlo, id. artiglieria.
ROSSI Carlo, id. id.
RUSSO Biagio, maggiore fanteria.
RUSSO Michele, capitano id.
RUSSO Mario, id. id.
RANISE Raffaele, id. id.
RIDOLFI Vincenzo, id. id.
ROTA Nicola, id. id.
RIVIERA Lauro, maggiore artiglieria.
SERRA Pier Francesco, id. fanteria.
STIZ Paolo, capitano artiglieria.
SODDU MILLO Francesco, cap. fanteria.
SOLINAS Francesco, id. id.
SOTTILE Emanuele, maggiore id.
SOVERA Tullio, capitano id.
SUQUET Camillo, id. artiglieria.
SCOTTI Carlo, id. id.
STAMPACCHIA Mario, id. fanteria.
STEFANACHI Edoardo, id. id.
SAN GIOVANNI Giovanni, ten. col. artiglieria.
SCHREIBER Ottorino, maggiore fanteria.
SALERNO Giovanni, capitano id.
SCOTTI Clodoveo, id. artiglieria.
SPECHEL Augusto, maggiore fanteria.
SALVATORES Pasquale, id. artiglieria.
SPICACCI Guglielmo, id. id.
SEMERARI Antonio, id. id.
SINISCALCHI Michele, capitano fanteria.
SIGNORINI Paolo Emilio, id. id.
SIGNORELLI Alfredo, id. id.
SCALA Edoardo, maggiore id.
TRICOLI Corradino, capitano artiglieria.
TOSTI Amedeo, id. id.
TORTELLA Alfredo, maggiore fanteria.
TOMMASINI Lorenzo, capitano id.
TANI Alberto, id. id.
TONIZZI Ermanno, id. id.
TEGA Arnaldo, id. id.
TELMON Edoardo, id. artiglieria.
TIMOSSI Lelio, id. fanteria.
TAPPI Mario, ten. col. artiglieria.
TROJANO Vincenzo, capitano id.
UBERTIS Carlo, maggiore id.
VARETTO Felice, id. fanteria.
VECCHI Gregorio, id. id.
VARGAS Gaetano, capitano artiglieria.
VAIARINI Ghcrardo, id. fanteria.
VARESE Mario, maggiore id.
VENIER Aldo, capitano id.
XIMENES Antonio, id. id.
ZACCO Luigi, id. id.
ZILIOTTO Giovanni, maggiore artiglieria.

La presente circolare sostituisce la comunicazione che il Ministero si riservava di fare per il tramite dei comandi di corpo d'armata, come dal n. 5 della circolare 41 *giornale militare* c. a.

La prova scritta d'esame — già fissata per il giorno 16 maggio p. v. — avrà luogo presso i comandi indicati nel n. 7 della citata circolare, fatta eccezione per il comando generale delle RR. truppe della Venezia Giulia i cui ufficiali, dato il loro scarso numero (5 ufficiali) sosterranno la prova stessa presso il comando del corpo d'armata di Trieste.

Per gli ufficiali comandati a prestar servizio all'estero o presso enti non dipendenti da comandi presso i quali avrà luogo la prova scritta d'esame, varranno le seguenti norme:

a) ufficiali comandati al Ministero della guerra (25 ufficiali); allo stato maggiore del R. esercito (5 ufficiali); alla direzione superiore delle scuole (3 ufficiali); e ad altri enti dislocati nella giurisdizione del corpo d'armata di Roma, sosterranno la prova presso quest'ultimo comando;

b) ufficiali comandati al commissariato generale civile della Venezia Giulia (1 ufficiale); al comando delle forze di terra e di mare della Dalmazia (1 ufficiale); al comando in capo della piazza marittima di Pola (1 ufficiale); alla Regia Legazione d'Italia a Praga (1 ufficiale) sosterranno la prova presso il comando del corpo d'armata di Trieste;

c) ed in generale gli ufficiali appartenenti ad enti non dipendenti da comandi presso i quali avrà luogo la prova d'esame, la sosterranno presso il corpo d'armata nella cui giurisdizione sono compresi.

I comandi presso i quali avrà luogo la prova d'esame sono autorizzati a farla sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che per motivi di servizio o di provata gravità si trovassero nel giorno fissato per l'esame, nella propria giurisdizione. Avranno però norma di avvertirne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame a questo Ministero.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 216. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche.** — (Comando superiore aeronautica). — 5 aprile 1921.

Dal maggio all'ottobre p. v. sarà svolto presso il R. Politecnico di Torino un corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche.

Il Ministero, avendo bisogno di raccogliere in tempo le domande degli aspiranti a tale corso, mentre si riserva di far conoscere con una prossima circolare la data precisa del suo inizio ed i nomi degli ammessi, ritiene opportuno rendere note fin da ora le seguenti modalità:

1. — Il corso è diviso in sette periodi di due settimane ciascuno. Seguirà un altro breve periodo, durante il quale gli allievi attenderanno allo svolgimento di progetti di costruzione di apparecchi e di motori che verranno loro assegnati. Subito dopo avranno luogo gli esami.

2. — Potranno partecipare al corso complessivamente 15 allievi, delle seguenti categorie:

a) ufficiali (inferiori o superiori fino al grado di tenente colonnello incluso) di tutte le armi ed i corpi, laureati in ingegneria;

b) ufficiali di artiglieria e genio che abbiano frequentato con successo i corsi regolari della scuola di applicazione;

c) personali civili in servizio presso enti dell'aeronautica militare, laureati in ingegneria;

d) ufficiali dell'arma aeronautica i quali, pur non essendo laureati nè avendo frequentato la scuola di applicazione, abbiano titoli di studio, grado di cultura tecnica e requisiti tali, da dare sicuro affidamento di partecipare al corso con profitto.

3. — L'ammissione al corso è gratuita.

4. — Durante la permanenza al corso gli allievi riceveranno l'indennità di missione con le modalità e per la durata consentite dal regolamento sulle indennità eventuali.

5. — Coloro che desiderino frequentare il corso dovranno far pervenire al Ministero (Comando superiore di aeronautica) per via gerarchica e *non oltre il 25 aprile* la domanda su carta bollata da lire 2 corredata dei seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria, conseguito in una scuola del Regno.

In mancanza del diploma originale è ammessa la presentazione di un certificato di laurea redatto a norma delle vigenti disposizioni;

b) per i soli ufficiali di artiglieria e genio non laureati:

Copia dello stato di servizio, da cui risulti che hanno frequentato con esito favorevole la scuola di applicazione;

c) per gli altri ufficiali non laureati:

Copia dello stato di servizio, da cui risultino gli *studi ed i corsi militari* compiuti. Titolo di studio;

d) per tutti:

Rapporto informativo dell'autorità da cui dipendono, con particolare riguardo al grado di cultura tecnica dei candidati.

6. — Saranno scelti i concorrenti provvisti di maggiori titoli con giudizio inappellabile del Ministero.

7. — Saranno comunicate a suo tempo disposizioni particolari, relative alla presentazione degli allievi, alla loro permanenza a Torino, ecc.

8. Fatta la scelta degli allievi ammessi al corso, il Ministero restituirà agli interessati i titoli da essi presentati.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 217. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per la truppa presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1921.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 aprile 1921.

Presso la scuola centrale di fanteria in Oriolo Romano, avranno luogo nel corrente anno due corsi di istruzione per militari di truppa, della durata di trenta giorni ciascuno, per l'abilitazione all'impiego di sottufficiale o caporal maggiore zappatori e per formare nuovi caporali zappatori e zappatori pei reggimenti.

I corsi vengono fissati come segue:

1° Corso dal 1° al 30 maggio;

2° Corso dal 4 giugno al 4 luglio.

Vi prenderanno parte:

al primo corso: un sottufficiale e due caporali, o soldati, per ognuno dei reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri dei corpi d'armata di Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo (Sardegna inclusa).

al secondo corso: un sottufficiale e due caporali o soldati per ognuno dei reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini dei rimanenti corpi di armata.

Per il buon esito del corso è indispensabile che i comandi di reggimento abbiano cura che vengano inviati ai corsi soltanto graduati e soldati che diano buon affidamento di riuscita per sveltezza, intelligenza e volonterosità. Per quanto riguarda i caporali ed i soldati la scelta dovrà farsi solo tra gli appartenenti alla classe 1901.

I comandi di corpo d'armata hanno la facoltà di variare le aliquote di militari che i dipendenti corpi o reparti debbono inviare ai corsi su detti, in relazione alle esigenze del servizio dei corpi e reparti medesimi.

I militari che parteciperanno ai corsi avranno il completo armamento ed equipaggiamento.

A cura dei singoli comandi di corpo, saranno trasmessi alla scuola centrale di fanteria in Oriolo Romano le copie dei fogli matricolari e caratteristici dei militari di cui trattasi.

Al termine di ciascun corso i corpi interessati avranno comunicazione dal Comando della scuola suddetta della capacità raggiunta da ogni militare nella esecuzione dei lavori da zappatori.

Le predette disposizioni non riguardano le truppe dislocate in colonia od all'estero

Il Ministro — RODINÒ.

N. 218. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria, per l'anno 1921.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 aprile 1921.

Il 1° maggio p. v. avrà inizio, presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, un corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria della durata di due mesi, tenendo presenti le disposizioni contenute nella odierna circolare del *giornale militare* 1921, riflettenti i « corsi di istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola centrale di fanteria per l'anno 1921 » per quanto siano applicabili al corso per l'arma di cavalleria.

Ciascun reggimento di cavalleria invierà al corso stesso un sottufficiale o caporal maggiore e quattro caporali o soldati, avvertendo che nell'assegnazione di quest'ultimi dovranno comprendersi solo i militari della classe 1901.

Il Ministro — RODINÒ.

AVVISO

ELENCO degli ufficiali collocati a riposo che non presentarono domanda per la liquidazione della pensione.

La Corte dei conti comunica di aver rilevato che i sottonotati ufficiali i quali da tempo cessarono dal servizio, non hanno presentato istanza per la liquidazione della pensione o dell'assegno che ad essi possa eventualmente competere e che quindi, mentre per taluni sembra siasi già verificata la decadenza comminata dall'art. 182 del testo unico delle leggi sulle pensioni, per altri il termine della decadenza stessa è prossimo a scadere. Questo Ministero interessa pertanto i comandi, corpi ed uffici presso i quali sono in forza per mobilitazione gli ufficiali di che trattasi a dare subito partecipazione di quanto sopra agli interessati al fine di evitare che per una non perfetta conoscenza del contenuto dell'art. 182 sopracitato, essi non percepiscono la pensione dal giorno in cui ne sono entrati in diritto.

Per norma degli interessati si soggiunge che la domanda di pensione redattta in carta da bollo da lire 2,000, deve essere diretta, pel tramite di questo Ministero, al segretariato della Corte dei conti, divisione III, P. M. corredata dai documenti prescritti dagli ariticoli 77 ed 80 del regolamento sulle pensioni, secondo che trattasi di ufficiali che cessarono dal servizio attivo permanente o dalla posizione ausiliaria.

NOME E COGNOME	GRADO
RUSPANTINI Angelo	maestro direttore di banda
ARIOLA Luca	capitano medico
LAUREATI Gioacchino	capitano di fanteria
ZECCA Giuseppe	sottotenente di fanteria
SARISIO Agostino	colonnello del genio
IMODA Francesco	capitano di fanteria
ALBA Carlo	capitano d'amministrazione
SETTINI Giovanni	tenente d'artiglieria
BARBERA Paolo	maggiore di fanteria
GRASSA Giuseppe	sottotenente del genio
SACCANI Aleardi	tenente di artiglieria
NOFERI Salvatore	maggiore di fanteria
VOCATURO Geniale	capitano medico
BONCOMPAGNI Prospero	colonnello distretti P. A.
BLOISE Alessandro	colonnello di fanteria
ARTONI Ciro	capitano di fanteria
GUERRIERO Domenico	capitano sussistenza
PIATO Angelo Teodoro	maresciallo maggiore
VILLARI Achille	capitano medico
VIALE Angelo	tenente colonnello medico
PIZZOCARO Clemente	tenente colonnello medico
DI BONA Domenico	tenente colonnello di fanteria
TORZOLI Giuseppe	tenente cavalleria
ODELLA Francesco	maggiore generale
SELICARNI Carlo	tenente generale medico
CERRATO Luigi	sottotenente di fanteria
DI VITA Giuseppe	tenente colonnello di fanteria
BOLLATI Federico	colonnello di fanteria

NOME E COGNOME	GRADO
SCEBBA Alfonso	capitano di fanteria
LONGO Giovanni	colonnello di fanteria
ATTANASIO Ernesto	capitano di cavalleria
BIASOLI Aldo	tenente colonnello di cavalleria
NUGARELLI Fausto	1° capitano veterianario
SAPORITI Vittorio	tenente colonnello di fanteria
MALLOZZI Giuseppe	capitano di amministrazione
GARUFI Filippo	capitano genio
TIRELLI Giulio Cesare	tenente colonnello
SANTOPADRE Alessandro	tenente di fanteria
BERRA Aduardo	tenente generale
DELLA NOCE Giuseppe	id. id.
PORPORA Francesco	id. id.
VALLERIS Giuseppe	id. id.
SODANI Paolo	maggiore generale
TRAVAINI Alcardo	colonnelo ldi fanteria
RAYNA Edgardo	sottotenente di artiglieria
MARCHI Alberto	sottotenente di fanteria
BONGIORNO Francesco	maggiore di amministrazione
DINO GUIDA Roberto	maggiore generale
PERIZZI Tebaldo	id. id.
ROMAGNOLI Pietro	id. id.
DEL BUONO Francesco	tenente generale
MIRABELLI Ernesto	id. id.
SARTIRANA Galeazzo	id. id.
MAZZA Francescó	id. id.
BONICALLI Luigi	colonnello
MORRONE Adolfo	maggiore di fanteria
BOGANI Luigi	colonnello di fanteria
BONANSCA Michele	colonnello RR. CC.
CASES Angelo	colonnello di fanteria
BERTINI Guglielmo	colonnello di distretti
MACH DE PALMSTEIN Amedeo	tenente colonnello di fanteria
CARLI Gino	capitano di fanteria
MINISCALCHI ERIZZO Emilio	capitano di cavalleria
MOLFINO Amedeo	capitano di fanteria
VILLAVECCHIA Beltrando	tenente generale
QUERCIA Ernesto	id. id.
ESCARD Edoardo	id. id.
TRABUCCHI Cherubino	id. id.
VINAJ Raffaele	id. id.
FRANCO Pio	maggiore generale
ROSSI Italo	id. id.
SCOTTI DI UCCIO Domenico	capitano medico
GAZZOTTI Enrico	tenente colonnello
CIABATTINI Giovanni	colonnello di fanteria
BOI Giuseppe	tenente colonnello sussistenza
ROGATI Alfonso	maggiore di amministrazione
SAVORINI Giuseppe	capitano di sussistenza
LIMONTA Augisto	capitano di amministrazione
TALLARICO Bonifacio	maggiore generale medico
ALBINO Giuseppe	tenente colonnello distretti

NOME E COGNOME	GRADO
BRUSCAGLI Alessandro	colonnello di artiglieria.
BORZOMATI Pasquale	maggiore di amministrazione
LA GALA Gino	maggiore di fanteria
CALCAGNO Mario	capitano di fanteria
ARCIDIACONO Michele	tenente colonnello di fanteria
BARBETTA Roberto Francesco	maggiore generale
TOLU Mario	capitano di fanteria
D'AFFITTO Raffaele	colonnello personali distretti
FERRARO Pietro	tenente colonnello amministrazione
BENEVENTANO DEL BOSCO Alfredo	maggiore gnerale
BRZZI Michelangelo	tenente fanteria
LECCADITO Alfredo	maresciallo maggiore
MASSA Giovanni	appuntato dei carabinieri
RICCI Raffaele	maresciallo maggiore cavalleria
CAMARDELLA Nicola	maggiore fanteria
CHIAISO Giuseppe	id. id.
COLOMBO Italo	tenente del genio
BOMBELLI Giovanni	colonnello di fanteria
CADORNA Luigi	tenente generale in P. A.
IANNACCARO Carlo	colonnello di fanteria
CAVALLI Molinelli Pietro	tenente colonnello fanteria
COSTA Mario	colonnello fanteria
PRESTI Vincenzo	tenente colonnello di fanteria
STORNI Geremia	capitano carabinieri
ZAMBONI Filippo	colonnello fanteria
BARBIERI Ugo	brigadiere generale
ARAGONA Francesco	maggiore commissario
AVOGADRI Cesare	tenente colonnello fanteria
DE MOLA Mario	capitano d'artiglieria
AYMINI Camillo	tenente colonnello fanteria
GELMI Giovanni	tenente colonnello cavalleria
LENDERGNANI Flaminio	tenente colonnello fanteria
RIZAI Felice	maggiore di fanteria
GIARDINA Carmelo	1° capitano di sussistenza
AMBROSI Vittore	maggiore di amministrazione
GIUGANINO Ernesto	capitano di cavalleria
POSTIGLIONE Simone	maggiore di fanteria
CORDARA Vittorio	colonnello del genio
RIZZI Quinto	colonnello di fanteria
DE BLASIO Teodorico	id. id.
FERRARIS Carlo	id. id.
SIFFREDI Carlo	tenente di fanteria
BECCHIO Giuseppe	colonnello di fanteria
MALGAROTTO Giovanni	maggiore commissario
ARDUIN Silvio	maggiore RR. CC.
LIGORIO Tommaso	maresciallo d'alloggio maggiore
SCUARI Vincenzo	maggiore di amministrazione
TORRE Guglielmo	colonnello di fanteria
CARACAPPA Carlo	tenente colonnello di artiglieria
VALIER conte Carlo	tenente colonnello di fanteria
PISAPIA Giuseppe	tenente colonnello di amministrazione
FIORENTINO Antonio	maggiore di artiglieria

NOME E COGNOME	GRADO
MARAZZANI VISCONTI Alessandro	colonnello di fanteria
MILIA Cesare	tenente colonnello di fanteria
GARIO Ettore	id. id. id.
PERDONI Arturo	id. id. id.
FASELLA Marco	id. id. id.
CAVALLA Giuseppe	id. id. id.
MARICONDA Enrico	colonnello di fanteria
PISTONE Salvatore	maggiore di amministrazione
DAGA Paolo	id. id.
LELLO Gaetano	tenente colonne di fanteria
INFANTI Luigi	tenente colonnello di artiglieria
MARTORELLI Pasqualantonio	maggiore di amministrazione
ANFOSSO Bartolomeo	colonnello di artiglieria
ANNUNZIATA Michele	capitano veterinario
BACI Sansone	colonnello del genio
CAYS DI CASCHETTE Carlo	tenente colonnello di artiglieria
CAO Giov. Battista	colonnello di fanteria
CICATELLI Martino	id. id.
CIPRIANI Ettore	tenente colonnello di fanteria
MACCHI conte DI CELLERE Carlo	tenente colonnello di cavalleria
MELIDEO Vincenzo	tenente colonnello di artiglieria
UNGARO Giuseppe	tenente colonnello di fanteria
ORLANDINI Camillo	maggiore di amministrazione
PIERSANTI Paolo	tenente colonnello fanteria
PENZA Giov. Batta	id. id. id.
SUTTO Ugo	colonnello d'amministrazione
VILLA Camillo	tenente colonnello di fanteria
TRAINA Mario	colonnello di distretto
BARBIERI Pietro	capitano di fanteria
CELLI Luigi	id. id.
CURTI Alessandro	colonnello di fanteria
DRASO Alfonso	id. id.
BOTOLO Stanislao	id. id.
BONZI Enzo	id. id.
BARDIANI Tancredi	id. id.
CRISCIENTI Giovanni	tenente colonnello fanteria
BRINI Enrico	1° capitano di fanteria
CHIAPPELLA Francesco	tenente colonnello commissario
PORTA Silvio	maggiore di cavalleria
POLTO Eugenio	tenente colonnello di fanteria
UMILTA' Fernando	» id. id.
VIGORELLI Pompeo	tenente colonnello veterinario
VIVANET Francesco	tenente colonnello di fanteria
SCLAVO Luigi	colonnello medico
PANEBIANCO Salvatore	tenente colonnello del genio
MARANGIO Remigio	colonnello dei distretti
CARMASSI Omero	capitano CC. RR.
ARALDI Carlo	colonnello CC. RR.
MARAFFA Cataldo	tenente colonnello commissario
CILIBERTI Matteo	capitano CC. RR.
ALBERTOLTI Tommaso	tenente colonnello cavalleria
METTIFOGO Giovanni	tenente colonnello sussistenza

NOME E COGNOME	GRADO
PETTIROSSI Argeo	maggiore sussistenza
CARCHESINI Osvaldo	maggiore di amministrazione
CAPRINI Balduino	colonnello CC. RR.
CASU Gaverio	maggiore CC. RR.
IGNAZZI Vito	capitano CC. RR.
AIRALDI Giovanni	tenente generale
ALMASIO Giuseppe	colonnello di fanteria
BONGIOVANNI Costantino	colonnello di artiglieria
NOVARA Giovanni	colonnello di fanteria
RICHIERI Giuseppe	id. id.
SERGI Antonio	maggiore RR. CC.
VINTANI Ippolito	tenente colonnello di fanteria
VENDEO Antonio	capitano RR. CC.
CAFRA Arturo	tenente colonnello di cavalleria
PARISI Giuseppe	colonnello fanteria
DE MIA Secondino	colonnello distretto
PESCE MAINERI Angelo	tenente colonnello cavalleria
DE MARCO Federico	maggiore di fanteria
CINGOLANI Mariano	capitano RR. CC.
PALOMBELLI Guglielmo	id. id.
PISCOTELLO Angelo	maresciallo di alloggio RR. CC.
SIGNORE Giuseppe	id. id. id.
CORDONATI Vincenzo	tenente colonnello di fanteria
CORSI Romolo	colonnello di cavalleria
TADDEINI Achille	colonnello di fanteria
ISOLDI Pasquale	id. id.
PELLEGRINO Vincenzo	tenente colonnello distretto
BOSCO Carlo	colonnello di fanteria
MATTERA Stefano	maresciallo maggiore
CALFA Biase	colonnello di fanteria
BUCCARELLI Raffaelle	capitano RR. CC.
BOSIO Adelchi	maggiore sussistenza
PATURZO Carlo	colonnello di fanteria
SPINELLI Engenio	id. id.
ANACLERSO Paolo	tenente colonnello di fanteria
BERTOLOTTO Giuseppe	id. id. id.
TIRELLI Italo	id. id. id.
TARANTINI Filippo	tenente colonnello veterinario
PIANO Achille	tenente cloonnello fanteria
POLACCI Pio	tenente colonnello di amministrazione
BERNARDELLI Ugo	tenente colonnello di fanteria
DE ANGELIS Alberto	colonnello di fanteria
PIAZZONI Carlo	tenente colonnello di fanteria
BEZZI Emidio	tenente colonnello di sussistenza
FERGOLA Giacinto	colonnello commissario
TODISCO Giuseppe	colonnello di fanteria
ARTE Emanuele	tenente colonnello di fanteria
BOTTOLI Luigi	maestro direttore di banda
CANTU' Giuseppe	maggiore generale
COLLI DI FELIZZANO	tenente colonnello di fanteria
D'ALESSANDRO Alessandro	colonnello di fanteria
DE RUBEIS Berardo	tenente colonnello di sussistenza

NOME E COGNOME	GRADO
FORTUNA Arturo	tenente colonnello di cavalleria
MENSI Stefano	tenente colonnello di fanteria
GENTA Alvino	tenente colonnello del genio
SALINAS Gennaro	maggiore generale
BARILLI Enrico	colonnello di artiglieria
MASTROPAOLO Pasquale	tenente colonnello di fanteria
FOSSATI Gervasio	maggiore di fanteria
TORELLA Alessandro	colonnello di fanteria
CANALI Domenico	maggiore di fanteria
PRATESI Virgilio	id. id.
TODARO Francesco	tenente colonnello di fanteria
MARINGHI Andrea	colonnello del distretto
DE VITA Renato	maggiore dei distretti
BELTRAMI Emilio	maggiore di artiglieria
GONELLA Angelo	maggiore di amministrazione
VOLLARO Giuseppe	colonnello di artiglieria
MASCARO Emilio	maresciallo d'alloggio CC. RR.
ESPOSITO Isaia	maresciallo maggiore
PUMA Alfonso	brigadiere dei RR. CC.
FILANGIERI DI CANDIDA Gonzaga	maggiore artiglieria
CANTARO Gaetano	maresciallo d'alloggio
MAZZA Ernesto	colonnello del genio
NAPOLI Luigi	capitano di artiglieria
SPERANZA Vincenzo	capitano di fanteria
BUFFA Carlo	tenente generale
GAMBINO Gaetano	colonnello medico
CODIGNOLA Paolo	maggiore generale
BIGOTTI Bruno	maggiore di fanteria
CAPOZZI Nicola	tenente di fanteria
VERITIER Francesco	1° capitano fanteria
MALLUCI Renato	tenente di fanteria
DELLE GRAZIE Antonio	capitano di fanteria
RAICHIVICH Mario	colonnello di fanteria
PAGANI Carlo	maggiore generale commissario
CASOLI Ernesto	colonnello di fanteria
GRANDINETTI Serafino	capitano bersaglieri
DE MAS Giulio	tenente commissario
ALONGI Francesco	1° capitano RR. CC.
COTTINI Alessandro	maggiore generale
ALBENZIO Benigno	tenente fanteria
BELLOMO Giovanni	maggiore di fanteria
BIONDO Carlo	colonnello di fanteria
BIZZARRI Francesco	maggiore di amministrazione
BRUNO Vincenzo	tenente colonnello di fanteria
BRUNA Carlo	tenente artiglieria
CAIRE Guido	sottotenente di fanteria
CARECCHIO Attilio	capitano di fanteria
CIOTOLA Ernesto	id. id.
DERESE TESAURO Carlo	id. id.
DORIA Umberto	tenente di fanteria
SBRAMI Alessandro	capitano di fanteria
GADDI Nestore	capitano del genio

NOME E COGNOME	GRADO
GALVAN Luigi	capitano dei RR. CC.
GALLO Guglielmo	capitano di fanteria
GALLI Luigi	tenente di fanteria
GHEDINI Alessandro	capitano di fanteria
GRASSI Francesco	tenente colonnello commissario
IROSO Emidio	sottotenente di fanteria
ISNALDI Antonio	colonnello di fanteria
LAPI Umberto	maggiore di fanteria
MALAVENDA Giov. Batta	id. id.
MANZONI Adelchi	capitano di fanteria
MARAZZI Fortunato	tenente generale
MASSONE Emilio	id. id.
MATTEUCCI Rigoberto	maggiore fanteria
MARACHIELLO Ruggero	sottotenente fanteria
MURATORI Antonio	maggiore di fanteria
ORESTANO Enrico	capitano corpo aerostieri
PASTORE Federico	maggiore generale
PELLI Roberto	colonnello di artiglieria
PEDOTTI Ettore	maggiore generale
PICCINI Stefano	maggiore del genio
QUARTAROLI Ernesto	tenente generale
RINALDI Oreste	sottotenente fanteria
ROBUTAZZI Giuseppe	id. id.
SCOTO Agatino	maggiore di fanteria
SCOTTO Paolo	colonnello del pers. fort.
TARDUCCI Arnaldo	maggiore di fanteria
AVALLONE Antonio	colonnello di fanteria
BOLONGARO Maurizio	capitano fanteria
FERRO Luigi	maggiore d'amministrazione
FIORINI Fiorenzo	tenente colonnello medico
FRANCHI Tommaso	tenente colonnello di fanteria
SINISI Carlo	colonnello di artiglieria
BIAGI Alfredo	tenente d'artiglieria
DE CESARE Raffaele	colonnello di fanteria
MUSATTI Ettore	colonnello di artiglieria
STIPA Enrico	colonnello di amministrazione
DELLA NOCE Giuseppe	colonnello di fanteria
FEDERICI Pietro	tenente colonnello medico
CASELLA Carlo	tenente colonnello di fanteria
LODI Enrico	maggiore fanteria
RAVANI Corrado	tenente colonnello di fanteria

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103:

A pag. 118, prima colonna: *depennare* CALAVALLE Gennaro.

A pag. 119, seconda colonna: *dopo* GASTALDI Paolo, *aggiungere*: BELFIORE Rosario.

A pag. 122, seconda colonna: *dopo* VISELLI Vincenzo, *aggiungere*: FABRIS Carlo.

A pag. 123, seconda colonna: *depennare* ROSSI Filippo, *ed aggiungere*: ROMANO Odino e CARIGIOLI Arnaldo.

Dispensa 11ª, anno 1921, circolare 163:

A pag. 201, prima colonna: *depennare* BAVIERA Raniero.

A pag. 202, prima colonna: *depennare* BONAMICO Giuseppe.

Dispensa 12ª, anno 1921, circolare 174:

a pag. 220, PAPALEO cav. Antonio, *invece di*: 12 artiglieria pesante campale, *leggasi*: R. guardia finanza.

DE GASPERIS cav. Mario, *invece di*: tenente colonnello R. guardia finanza, *leggasi*: maggiore 34 fanteria.

FABBRICATORE cav. Beniamino, *invece di*: maggiore 34 fanteria *leggasi*: tenente colonnello 12 artiglieria pesante campale.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(6175) — Roma, 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

279
BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª **1921** 15 Aprile

N. **219 – 20 dicembre 1920.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla composizione del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito, dal 1° gennaio 1921 . . . . . *Pag.* 280

» **220 – 20 gennaio 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 284, relativo alla temporanea autonomia amministrativa di alcuni ospedali militari succursali ed infermerie presidiarie . . . . . *Pag.* 281

» **221 – 30 gennaio 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 257, che erige in ente morale la «Fondazione Carlo Emanuele Bombrini», costituita coll'offerta di lire 5000 — pari al capitale nominale di lire 5800 — fatta dalla signora Maria Bombrini Ageno a favore dei caporali e soldati appartenenti al reggimento cavalleggeri di Firenze, ed approva lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 282

» **222 – 10 marzo 1921.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 316, relativo alla cessazione dello stato di guerra nel territorio della Tripolitania . . . . . *Pag.* 283

» **223 – 13 marzo 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 325, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . *Pag.* 284

» **224 – 27 marzo 1921.** — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale si dispone la compilazione della raccolta dei codici penali militari e di tutte le leggi, decreti-legge, decreti reali e luogotenenziali, regolamenti, ordinanze e bandi del Comando Supremo dell'esercito e dei comandi militari, tuttora in vigore, concernenti la giustizia militare, indicando il personale all'uopo incaricato . . . . *Pag.* 285

» **225 – 2 aprile 1921.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Proposte e reclami per ricompense al valor militare - Termine di scadenza . . . . *Pag.* 285

» **226 – 6 aprile 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Chiarimenti al R. decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894 (circolare 34 *giornale militare* 1921), che concede una indennità speciale agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina, e di altri corpi armati per il servizio dello Stato *Pag.* 286

» **227 – 7 aprile 1921.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . *Pag.* 287

» **228 – 8 aprile 1921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Avviamento dei militari riespatriandi nei paesi del sud della Francia, nel Canadà e negli Stati Uniti . . . . . *Pag.* 287

» **229 – 11 aprile 1921.** — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale si dispone che le sezioni del tribunale di guerra di Trieste con sedi in Udine ed in Gorizia, continuino a funzionare come sezioni del tribunale militare territoriale di Trieste . . . . . *Pag.* 288

» **230 – 11 aprile 1921.** — MATRICOLA. — Cessazione dello stato di guerra nel territorio della Tripolitania . . . . . *Pag.* 288

» **231 – 14 aprile 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . . *Pag.* 288

» **232 – 14 aprile 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare . *Pag.* 289

» **233 – 14 aprile 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Amministrazione degli ufficiali comandati al Ministero della guerra . . . . *Pag.* 290

» **234 – 14 aprile 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tassa di bollo sugli oggetti qualificati di lusso . . . . . *Pag.* 290

» 235 - 14 aprile 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Norme per l'impiego dell'artiglieria » . . . . . Pag. 293
» 236 - 14 aprile 1921. — SCUOLE MILITARI. — Rinvio della prova scritta d'esame per il corso d'integrazione « E » . . . . . Pag. 294
» 237 - 14 aprile 1921. — SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per ufficiali in S. A. P. allievi piloti di dirigibile. Pag. 295
» 238 - 14 aprile 1921. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di pratica di esplosivi presso l'ispettorato costruzioni di artiglieria . . . . . Pag. 295
» 239 - 14 aprile 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riassunzione in servizio temporaneo in base all'articolo 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 . . . . . Pag. 295
» 240 - 14 aprile 1921. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del *giornale militare* 1920 . . . . . Pag. 296
» 241 - 14 aprile 1921. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Impiego di ufficiali nel grado inferiore . . . . . Pag. 297
AVVISO . . . . . Pag. 298
ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 298

CIRCOLARE n. 219. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale relativo alla composizione del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito, dal 1° gennaio 1921.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 dicembre 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA:

Visto l'art. 5 del R. decreto 26 ottobre 1919 n. 2388 che detta norme circa l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

DECRETA:

Art. 1.

Il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito è dal 1° gennaio 1921 così costituito:

COMPONENTI EFFETTIVI.

Tenente generale CROCE Grand'Uff. Giovanni, presidente;
Maggiore generale DE ANTONIO comm. Carlo, membro;
Brigadiere generale BONOMI comm. Annibale, membro;
Colonnello di fanteria GIACOSA comm. Gioacchino Saul, segretario.

SUPPLENTI.

Maggiore generale CHIOSSI comm. Giovanni Battista, membro;
Maggiore generale FOCHETTI comm. Napoleone, membro;
Brigadiere generale PAOLINI comm. Paolo, membro;
Brigadiere generale PERELLI comm. Ippolito, membro;
Brigadiere generale BASSIGNANO comm. Achille, membro;
Colonnello di fanteria CALINI cav. uff. Giovanni, segretario.

Art. 2.

In assenza del presidente tenente generale CROCE Grand'Uff. Giovanni, assumerà la presidenza il più elevato in grado od il più anziano in grado dei componenti il Consiglio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 dicembre 1920.

— *Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 220. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 284, relativo alla temporanea autonomia amministrativa di alcuni ospedali militari succursali ed infermerie presidiarie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 76, del 31 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il Nostro decreto 6 agosto 1911 n. 1413, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il Nostro decreto 20 aprile 1920 n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Visto il Nostro decreto 13 maggio 1920 n. 607, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli ospedali militari principali che, per effetto dei Nostri decreti 20 aprile 1920 n. 451 e 13 maggio 1920 n. 607, sono stati trasformati in ospedali succursali continueranno, in via transitoria, ad amministrarsi col proprio consiglio d'amministrazione fino a quando non sarà disposto dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra che essi passino alla dipendenza amministrativa degli ospedali militari principali della rispettiva circoscrizione.

Art. 2.

Gli ospedali militari principali trasformatisi in infermerie presidiarie di Livorno, Perugia, Chieti, Cagliari e Messina, conserveranno anch'essi il loro consiglio d'amministrazione fino a che non ne sarà ordinato dal ministro della guerra il passaggio alla dipendenza del rispettivo ospedale militare principale.

Art. 3.

La gestione economica ed amministrativa dell'ospedale succursale di nuova costituzione in Trento, è, pure transitoriamente, affidata ad un proprio consiglio d'amministrazione formato come è prescritto dall'art. 662 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Cessate le ragioni dell'autonomia amministrativa di tale ospedale disporrà il Nostro ministro per gli affari della guerra per il suo passaggio alla dipendenza dell'ospedale militare principale di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 15 giugno 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

N. 221. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 257, che erige in ente morale la « Fondazione Carlo Emanuele Bombrini », costituita coll'offerta di lire 5000 — pari al capitale nominale di lire 5800 — fatta dalla signora Maria Bombrini Ageno a favore dei caporali e soldati appartenenti al reggimento cavalleggeri di Firenze, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 30 gennaio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 72, del 26 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista l'offerta di lire 5000 fatta il 22 febbraio 1920 a favore del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) dalla signora Maria Bombrini Ageno allo scopo di onorare la memoria del proprio figlio tenente Carlo Emanuele Bombrini, caduto in combattimento il 7 novembre 1918, affinchè la rendita di tale somma, investita in cartelle del prestito nazionale 5 % per un capitale nominale di lire 5800, venga annualmente convertita in uno o più premi a favore dei caporali e soldati appartenenti al detto reggimento, i quali durante l'anno si siano maggiormente distinti per moralità, disciplina, attaccamento al servizio ed alle patrie istituzioni o per atti di valore;

Visto che in conseguenza del nuovo ordinamento provvisorio dell'arma di cavalleria, stabilito dall'articolo 13 del R. decreto del 20 aprile 1920 n. 451, il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) è stato sciolto e il nucleo principale di esso ha fatto passaggio al reggimento cavalleggeri di Firenze;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione Carlo Emanuele Bombrini », costituita coll'offerta di cui sopra, fatta dalla signora Maria Bombrini Ageno già in favore del soppresso reggimento cavalleggeri di Lodi (15ª) e poscia devoluta, col consenso della oblatrice, al reggimento cavalleggeri di Firenze, è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di quattro articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

Statuto organico della "Fondazione Carlo Emanuele Bombrini „.

Art. 1. — Avrà il nome di «Fondazione Carlo Emanuele Bombrini » l'offerta già fatta a favore del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) dalla signora Maria Ageno Bombrini per onorare la memoria del proprio figlio tenente Carlo Emanuele, caduto sul fronte francese il 7 novembre 1918, e poscia devoluta, col consenso della oblatrice, al reggimento cavalleggeri di Firenze in seguito all'assorbimento da parte di questo corpo del nucleo principale del reggimento di Lodi (15°).

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita 5 % del capitale nominale di lire 5800 investito in cartelle del 6° prestito nazionale e convertite in certificati di consolidato 5 %, intestati alla « Fondazione Carlo E. Bombrini », e depositati presso il comando del reggimento cavalleggeri di Firenze.

Art. 3. — L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento cavalleggeri di Firenze, il quale annualmente, nel giorno 7 novembre, erogherà la rendita disponibile, secondo il suo criterio, in premio ad uno o più soldati o caporali, i quali durante il tempo passato alle armi se ne siano resi più meritevoli, distinguendosi per moralità, disciplina, attaccamento al dovere, affetto al reggimento e alle patrie istituzioni o per atti di valore compiuti.

Tali premi dovranno essere preferibilmente conferiti ai militari del reggimento appartenenti a quei reparti di esso, costituiti con elementi provenienti dal disciolto reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

Le assegnazioni potranno poi essere fatte anche ai militari congedati, purchè appartengano alla classe che precede quella sotto le armi al momento della distribuzione e non siano stati beneficati.

Art. 4. — I premi che in un anno rimanessero indistribuiti saranno cumulati con quelli dell'anno successivo, e così di un anno fino a che vi siano dei soldati o dei caporali a cui favore si verifichino le condizioni previste dal'art. 3.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite di esso.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 222. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 316, relativo alla cessazione dello stato di guerra nel territorio della Tripolitania.** — (Divisione stato maggiore). — 10 marzo 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 78, del 2 aprile 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 14 maggio 1915 n. 777;

Ritenuto che, date le attuali condizioni politiche della Tripolitania, vien meno la necessità di mantenervi lo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

A decorrere dal 24 novembre 1920 deve considerarsi cessato, per ogni effetto di legge, lo stato di guerra nel territorio della Tripolitania, proclamato con R. decreto 14 maggio 1915 n. 777.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — ROSSI.

N. 223. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 325, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 13 marzo 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 81, del 6 aprile 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 29 dicembre 1920 n. 1820, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando non siano tradotti in legge, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4, aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921, con nota di variazioni presentata alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 2.771.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che potranno occorrere fino al 30 giugno 1921 per diretta conseguenza della guerra, comprese quelle di mantenimento della maggiore forza sotto le armi in Italia, nelle colonie e all'estero, dando altresì facoltà al Governo del Re di effettuare, nei limiti dell'indicata somma, trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-1921 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 61 *quinquies*. — Spese per l'amministrazione civile per la esecuzione di lavori, ecc., lire 29.400.000.

In diminuzione:

Cap. n. 61-*bis*. — Spese per la guerra, lire 29.400.000;

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

N. 224. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale col quale si dispone la compilazione della raccolta dei codici penali militari e di tutte le leggi, decreti-legge, decreti reali e luogotenenziali, regolamenti, ordinanze e bandi del Comando Supremo dell'esercito e dei comandi militari, tutt'ora in vigore, concernenti la giustizia militare, indicando il personale all'uopo incaricato.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 marzo 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

Art. 1.

Per agevolare la consultazione ed applicazione delle leggi da parte delle autorità giudiziarie delle nuove provincie, sarà compilata la raccolta, con le opportune annotazioni di coordinamento e delucidative, dei codici penali militari e di tutte le leggi, decreti-legge, decreti reali e luogotenenziali, regolamenti, ordinanze e bandi del Comando Supremo dell'esercito e dei comandi militari, ch sono tuttora in vigore e che concernono la giustizia militare.

Art. 2.

Della compilazione di cui al precedente articolo sono incaricati i signori:

S. E. il tenente generale VANZO comm. Augusto - Presidente del tribunale Supremo di guerra e marina.
S. E. il tenente generale TOMMASI comm. Donato - Avvocato generale militare.
LOSINI dott. comm. Francesco - Vice direttore generale nel Ministero della guerra.
Colonnello DESSY dott. Francesco - tribunale Supremo di guerra e marina.
Colonnello CIANCARINI avv. Ovidio - Avvocatura generale militare.
FALCONI avv. Adelchi - Avvocatura generale erariale.
JANNITTI avv. prof. Alfredo - Giudice addetto al Ministero per la giustizia.
Maggiore BRAIDA dott. Vittorino - Ministero della guerra.

Art. 3.

Le spese per la compilazione stampa e pubblicazione della raccolta di cui sopra graveranno sul capitolo 61 ter A. - spese per la guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 marzo 1921.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 225. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Proposte e reclami per ricompense al valor militare, termine di scadenza.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 2 aprile 1921.

I termini per la presentazione delle proposte e dei reclami relativi di ricompense al valore militare per fatti d'arme avvenuti nella guerra italo-austriaca, già fissati con le circolari n. 1 196 e 389 *giornale militare* 1920, sono riportati al 31 agosto 1921.

Questo termine deve intendersi improrogabile in modo assoluto e definitivo.

Con tale provvedimento si intende principalmente di agevolare in modo speciale le figure più umili dell'esercito combattente, considerato che le statistiche hanno dimostrato essere assai scarso il numero di reclami finora pervenuti da parte di militari di truppa per mancata o inadeguata concessione.

Pertanto, tutti coloro che hanno ragione di ritenere che siano andate disperse proposte di ricompense formulate a loro riguardo, o che, comunque, si credano ingiustamente esclusi da una concessione o inadeguatamente ricompensati per presunte benemerenze acquistate nella campagna di guerra italo-austriaca, potranno nel termine perentorio sopra accennato, produrre le loro istanze.

Dal loro canto i superiori che non abbiano a suo tempo, per circostanze indipendenti dalla loro volontà, presentato proposte di ricompense, o che credano smarrite quelle già inviate, potranno, nel termine suddetto, formulare le loro proposte, le quali dovranno essere accompagnate da un rapporto particolareggiato contenente anche l'indicazione delle autorità gerarchiche che debbono dare parere al riguardo.

Le proposte e i reclami di cui sopra potranno essere inviati direttamente al Ministero della guerra (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra). I reclami debbono essere redatti in carta da bollo da L. 2.00.

Resta fermo il principio della inappellabilità delle decisioni rese dal Ministero, previo parere della commissione speciale, in seguito a reclami.

E' affidata ai locali comandi dell'arma dei carabinieri reali la cura di dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare, nonchè il compito delicato di indagare, con abili investigazioni, fra le classi più umili della popolazione, quanti possano avere acquistato titolo alla concessione di ricompense al valore militare e di redigere, in conseguenza, particolareggiati rapporti, ai quali dovranno unirsi le attestazioni o altri documenti che saranno stati raccolti per accertare i fatti esposti dagli interessati.

Tali rapporti dovranno essere inviati ai comandi di divisione militare territoriali i quali provvederanno a richiedere in proposito i pareri delle autorità gerarchiche da cui i militari dipendevano alla data dei fatti, tenendo presente che i pareri non potranno essere meno di due e che, in ogni caso, pei gradi inferiori, dovranno sentirsi, possibilmente, le autorità gerarchiche fino ai comandanti di corpo.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 226. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Chiarimenti al R. decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894 (circolare 34 « giornale militare » 1921), che concede un'indennità speciale agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina, e di altri corpi armati per il servizio dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 aprile 1921.

Essendo incorsi errori di stampa nella pubblicazione della circolare 193 del 1921, si avverte che il n. 1 di essa va sostituito col seguente:

« L'indennità speciale è dovuta agli ufficiali sotto le armi; a quelli in licenza straordinaria per infermità ed in aspettativa per infermità dipendenti e non dipendenti da cause di servizio.

Ne consegue pertanto che hanno diritto all'indennità speciale anche gli ufficiali che sono in licenza con assegni interi in attesa di provvedimenti, come i maestri direttori di banda, e gli ufficiali del congedo in licenza per infermità con assegni interi o ridotti a 3/5; e gli ufficiali richiamati dal congedo per i 15 giorni di licenza che precedono il loro congedamento definitivo.

Agli ufficiali, che non si trovano nelle precise condizioni sopra indicate, non spetta l'indennità.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 227. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto n. 29, del 15 gennaio 1921, col quale si modifica la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915 n. 1374, per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il contro ammiraglio CHIELOTTI Guido è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918, e in sua vece è nominato il contro ammiraglio DE GROSSI Fortunato.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

RODINÒ — SECHI.

N. 228. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Avviamento dei militari riespatriandi nei paesi del sud della Francia, nel Canadà e negli Stati Uniti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 aprile 1921.

E' stato segnalato l'inconveniente che taluni corpi e distretti avviano gli smobilitati che si recano al sud della Francia direttamente all'ufficio del R. commissariato generale dell'emigrazione in Ventimiglia a cui credono che spetti tanto il rilascio dei passaporti quanto il pagamento del viaggio dalla fontiera al luogo di destinazione.

Poichè l'ufficio predetto, non avendo alcun fondo a disposizione pel servizio di che trattasi, non può aderire alle richieste degli smobilitati che colà si dirigono, i medesimi finiscono per pagare di tasca propria il biglietto da Ventimiglia sino alla località per la quale è stato ad essi rilasciato il congedo.

Pertanto, in relazione alle disposizioni della circolare 137 del *giornale militare* 1919 non ancora state abrogate, è necessario, per ovviare agli inconvenienti lamentati, che, in seguito all'avvenuta soppressione del posto di concentramento di San Remo, i comandi dei distretti e dei corpi inviino gli smobilitati diretti ai paesi del sud della Francia, al posto di concentramento di Genova o a quell'ispettorato di emigrazione, che sono i soli che abbiano veste a riconoscere in essi il diritto al riespatrio gratuito ed a fornire loro i mezzi ed i documenti necessari.

S'invitano inoltre i comandi dei distretti a non permettere la partenza dei militari che si recano nel Canadà prima che i passaporti non siano stati vistati dalla competente autorità consolare Britannica. Inoltre, per evitare errori o ritardi, è necessario che, negli attestati rilasciati dai predetti comandi di distretto agli smobilitati diretti agli Stati Uniti ed al Canadà, venga sempre specificato il paese di destinazione evitando così di apporvi la designazione generica di « America del Nord ».

Il Ministro — RODINÒ.

N. 229. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale col quale si dispone che le sezioni del tribunale di guerra di Trieste con sedi in Udine ed in Gorizia, continuino a funzionare come sezioni del tribunale militare territoriale di Trieste.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 aprile 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 451;
Visto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 607;
Visto il R. decreto 24 febbraio 1921, n. 210;
Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 299;
Sulla proposta dell'avvocato generale militare:

DECRETA:

Articolo unico.

Fino a nuove disposizioni, le sezioni del tribunale militare di guerra di Trieste con sedi in Udine ed in Gorizia, continueranno a funzionare con lo stesso personale della giustizia militare, del collegio giudicante e di segreteria, come sezioni del tribunale militare territoriale di Trieste.

Roma, addì 11 aprile 1921.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 230. — MATRICOLA. — **Cessazione dello stato di guerra nel territorio della Tripolitania.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 aprile 1921.

Poichè per effetto del R. decreto 1 marzo 1921 n. 316 (circolare n. 222 del *giornale militare* c. a.) deve considerarsi cessato a decorrere dal 24 novembre 1920, lo stato di guerra in Tripolitania, proclamato con R. decreto 14 maggio 1915 n. 777, da tale data ha termine anche il diritto al computo di campagne di guerra per tutti coloro che fanno o hanno fatto parte dei comandi, corpi e servizi dislocati in quella colonia.

Pertanto se nei documenti matricolari dei militari o dei personali civili dipendenti fossero già state annotate campagne di guerra per attribuire le quali sia stato computato il servizio prestato in Tripolitania *posteriormente al 24 novembre* 1920, dovrà subito provvedersi alle conseguenti rettifiche comunicandole, per quanto riguarda agli ufficiali, a questo Ministero (divisione matricole) con appositi elenchi individuali mod. 66.

Si crede opoprtuno avvertire che per quanto riguarda il computo del tempo passato in Tripolitania, agli effetti della liquidazione delle pensioni, rimangono in vigore le disposizioni emanate col decreto-legge luogotenenziale n. 565 del 13 marzo 1919 (circolare n. 280 del *giornale militare* 1919).

Il Ministro — RODINÒ.

N. 231. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 aprile 1921.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli applicati sudetti, tutti i sottufficiali che alla data della presente circolare siano ancora in nota pel conseguimento dell'impiego sivile secondo le norme dell'abolito testo

unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912, nonchè quelli che, per trovarsi nelle condizioni di servizio di cui all'articolo 40 nuovo aggiunto alle disposizioni transitorie al R. decreto-legge 1986 del 16 ottobre 1919 sullo stato dei sottufficiali (veggasi le circolari 126 e 130 del *giornale militare* corrente anno) abbiano inoltrato domanda d'impiego nel termine stabilito dalle circolari stesse e dovranno esservi nominati con le norme del cennato testo unico:

N. 4 posti di applicato nelle amministrazioni delle carceri e dei riformatori;
N. 1 posti di applicato presso il commissariato generale dell'emigrazione;
N. 9 posti di applicato nell'amministrazione provinciale delle imposte dirette;
N. 1 posti di applicato nel Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;
N. 1 posti di applicato nel Ministero per l'industria ed il commercio.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere ai posti sopra indicati dovranno presentare, alle autorità da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da lire 2 non più tardi del giorno 30 aprile 1921.

Sulle dette domande gl'impieghi di cui sopra saranno indicati nell'ordine di preferenza, avvertendo che per gl'impieghi che non hanno sede fissa i concorrenti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le autorità dalle quali i detti personali dipendono, dovranno trasmetterle, sotto la loro responsabilità a questo Ministero (direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che si trovano tuttora alle armi una dichiarazione indicante lo stipendio annuo lordo loro assegnato nel grado militare rivestito.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande le predette autorità avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Le stesse autorità si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali che si trovino in congedo in attesa d'impiego civile, ai quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli centri che li abbiano in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, le autorità non dovranno accettare altre domande, delle quali ad ogni modo non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate.

I predetti personali quindi, le cui domande di ammissione al concorso non fossero presentate in tempo utile, saranno considerati senz'altro rinunciatari ai predetti posti d'impiego salvo, peraltro, a ritenere personalmente responsabili le autorità militari in ordine agli eventuali reclami che potessero essere avanzati per la mancata partecipazione in tempo debito della presente circolare o per la mancata o ritardata trasmissione a questo Ministero delle domande anzidette.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 232. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 aprile 1921.

Prossimamente sarà iniziato un corso teorico-pratico per i sottufficiali che aspirino all'impiego di assistente al genio militare.

Al detto corso possono prendere parte tutti i sottufficiali che hanno fatto domanda d'impiego civile secondo le norme dell'abolito testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 1329 del 17 novembre 1912, nonchè quelli che, per trovarsi nelle condizioni di servizio di cui all'articolo 40 nuovo aggiunto alle disposizioni transitorie al R. decreto-legge 1986 del 16 ottobre 1919 sullo stato dei sottufficiali (circolari 126 e 130 del *giornale militare* c. a.), abbiano inoltrato domanda d'impiego nel termine stabilito dalle circolari stesse e debbano esservi nominati con le norme del cennato testo unico.

A tal uopo costoro dovranno presentare apposita domanda *non più tardi del giorno* 30 *corrente mese di aprile*. Le autorità militari segnaleranno telegraficamente al Ministero (direzione generale personali civili e affari generali) i nomi dei sottufficiali che avranno presentato tali domande e trasmetteranno le domande stesse, direttamente, con la maggiore possibile sollecitudine.

I sottufficiali che intendono di concorrere all'impiego in parola saranno per ordine di anzianità sottoposti, in quel numero che il Ministero crederà opportuno, all'esame preliminare di cui agli articoli 2 e 5 del regolamento per il personale degli assistenti del genio, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911 n. 1326, giusta il programma e le le norme che verranno stabilite con decreto ministeriale.

Coloro che avranno sostenuto con esito favorevole detto esame, dovranno successivamente prendere parte al corso teorico-pratico di cui all'articolo 3 del citato regolamento.

Coloro che avranno poi compito con buon esito il corso teorico-pratico, verranno inviati presso gli uffici militari per subirvi l'esperimento prescritto dall'articolo 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficali.

I sottufficali che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno a suo tempo nominati assistenti del genio fino alla concorrenza dei posti disponibili e secondo l'ordine in cui saranno inscritti fra gli aspiranti a tale impiego.

Le autorità militari avranno cura di dare comunicazione della presente circolare a tutti i sottufficiali interessati, compresi quelli che si trovassero in congedo in attesa d'impiego, ai quali ultimi provvederanno, *sotto la loro personale responsabilità*, i comandanti dei singoli centri che li hanno in forza.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 233. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione degli ufficiali comandati al Ministero della guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 14 aprile 1921.

Con riferimento alla circolare n. 208 del *giornale militare* corrente anno e a modificazione delle disposizioni vigenti rimane stabilito che gli ufficiali sotto qualunque forma comandati al Ministero della guerra debbono essere amministrati dall'ufficio d'amministrazione dello stato maggiore dell'esercito.

Ciò stante gli enti che attualmente amministrano ufficiali nella posizione suddetta dovranno senza indugio trasmettere all'ufficio di amministrazione sopra indicato i dati e i documenti necessari perchè l'ufficio medesimo possa provvedere in conseguenza.

La presente disposizione andrà in vigore a cominciare dal mese di aprile corr., e nel caso che qualche ente non creda di poter ottemperarvi da questa data senza correre il rischio di ritardare il pagamento agli ufficiali dello stipendio del mese predetto, potrà farlo dal prossimo mese di maggio, dandone immediato avviso al suddetto ufficio di amministrazione.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 234. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Tassa di bollo sugli oggetti qualificati di lusso.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 14 aprile 1921.

Per effetto del R. decreto-legge n. 167 del 26 febbraio 1920, a datare dal 1° marzo 1921 è stata istituita una tassa di bollo del 10 % sul prezzo di vendita degli oggetti e somministrazioni qualificate di lusso per tutti gli acquisti che superino le lire 5.

Sebbene le amministrazioni militari per la loro stessa natura non procedano, in via normale, com'è ovvio, all'acquisto di oggetti, prodotti qualificati di lusso lo scrivente

ritiene necessario richiamare la loro attenzione su tale nuova legge tributaria per il caso eventuale di acquisto di oggetti di lusso.

Si avverte peraltro che sono in modo assoluto esenti dalla tassa di lusso gli acquisti di cavalli, di aeroplani, idroplani e loro accessori per uso militare, le automobili, le bardature e finimenti pei cavalli militari.

Si riportano qui di seguito, stralciandole dalle speciali istruzioni emanate dal Ministero delle finanze, le disposizioni relative alla riscossione della tassa di cui trattasi che possono maggiormente interessare le amministrazioni militari.

Il Ministro — RODINÒ.

§ 2. — *Modo di riscossione.* - (Articoli 3 e 4 del decreto).

Quando l'importo della vendita non supera L. 6000, la tassa si riscuote mediante speciali marche da bollo doppie, vendute dagli uffici del registro.

Le dette marche sono di ventuno tipi di differente valore e cioè da cent. 10, 20, 30, 40, 50, 60, lire 1, 1.50 ,2, 2.50, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 40, 45, 50, 100, 150. Quelle d'importo da lire 1 in su, sono vendute dagli uffici del registro al maggior prezzo comprensivo dell'addizionale 5 % di cui all'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920 n. 738, e cioè ai prezzi seguenti:

Marche da L.	1.—	. . . . .	L.	1.05
» »	1.50	. . . . .	»	1.55
» »	2.—	. . . . .	»	2.10
» »	2.50	. . . . .	»	2.60
» »	3.—	. . . . .	»	3.15
» »	4.—	. . . . .	»	4.20
» »	5.—	. . . . .	»	5.25
» »	10.—	. . . . .	»	10.50
» »	20.—	. . . . .	»	21.—
» »	25.—	. . . . .	»	26.25
» »	40.—	. . . . .	»	42.—
» »	45.—	. . . . .	»	47.25
» »	50.—	. . . . .	»	52.50
» »	100.—	. . . . .	»	105.—
» »	150.—	. . . . .	»	157.50

Quanto all'uso delle marche, l'art. 3 del decreto fa obbligo anzitutto ai venditori di oggetti di lusso di tenere un libretto di scontrini a madre e figlia, simili a quelli già in uso in molti negozi per la liquidazione dei prezzi di vendita che il compratore deve poi pagare alla cassa.

Ogni libretto deve essere numerato progressivamente ed il venditore è tenuto ad iscrivervi ogni singola vendita soggetta a tassa, effettuata nell'esercizio, indicando distintamente, sia nella matrice che nella parte figlia dello scontrino, la merce, il prezzo pattuito e la tassa ed addizionale corrispondente. Quando la vendita riguardi merci da spedire, le dette indicazioni devono invece essere apposte sulla fattura e sul duplo della fattura, o in mancanza di quest'ultimo documento, sulla prima nota (brogliazzo).

Le marche da bollo doppie che, fino a quando non verranno istituiti i tipi definitivi, sono quelle provvisorie di cui al R. decreto 19 ottobre 1920, n. 1679, devono essere applicate a cura del venditore; per l'importo corrispondente alla tassa dovuta, nel modo seguente:

a) se la vendita ha luogo col rilascio degli scontrini suindicati, il venditore deve applicare la parte della marca, contenente l'indicazione del valore in cifre arabiche, sulla bolletta madre dello scontrino e la parte della marca con la leggenda « tassa lusso e scambi » sulla bolletta figlia.

b) per le merci spedite, la parte della marca contenente l'indicazione del valore in cifre arabiche deve apporsi sul duplo della fattura o sulla prima nota, e la parte della marca contenente la leggenda « tassa lusso e scambi » sull'esemplare della fattura spedita.

Fino a quando non saranno impartite disposizioni per l'annullamento mediante perforazione, le marche applicate nel modo anzidetto dovranno essere annullate mediante scritturazione od impressione della data, da ripetersi su ciascuna parte della marca.

E' fatto divieto di applicare marche non intiere o composte di parti di una o più marche, nonchè di applicare marche che portino traccia di precedente uso.

Così pure è fatto divieto di applicare le due sezioni di ciascuna marca in modo, diverso da quello prescritto.

La bolletta figlia dello scontrino, munita della sezione della marca prescritta, deve essere sempre rilasciata al compratore ed in quanto contenga anche la quietanza non è ripetibile sulla stessa la tassa di quietanza.

Qualora il compratore non ritiri personalmente la merce, lo scontrino deve accompagnare la merce quando esce dal magazzino di vendita, per essere consegnato all'acquirente.

L'ultimo capoverso dell'art. 4 del decreto fa obbligo ai commercianti di conservare per almeno un anno le matrici dei libretti di scontrini, i dupli delle fatture e le prime note e di esibirli ad ogni richiesta ai funzionari ed agenti incaricati del servizio di vigilanza sull'applicazione della tassa.

§ 23. — *Quietanze relative a vendite di articoli di lusso ed agli scambi.*

Le quietanze relative a vendite di articoli di lusso, e quelle relative agli scambi di merci fra commercianti, quando vengano rilasciate sulle fatture od altro documento assoggettato alla tassa proporzionale di bollo di che agli articoli 1 e 9 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, non sono soggette a tassa di bollo di cui all'art 13 del decreto stesso.

Sarà invece dovuta la nuova tassa proporzionale a norma dei citati articoli 1 e 9 quando vengano rilasciate su foglio separato.

Peraltro per le dette quietanze e ricevute la tassa verrà corrisposta in misura fissa, e cioè di L. 1.35, se rilasciate da società per azioni e di L. 2 negli altri casi, oltre l'addizionale di cui all'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, ancorchè la tassa proporzionale superi l'importo della detta misura fissa. Ciò a condizione che su tali ricevute vengano richiamati gli estremi delle fatture comprovanti l'avvenuto pagamento della tassa sul lusso e sugli scambi.

Inoltre le dette ricevute dovranno conservarsi dai debitori attaccate alla corrispondente fattura che ha scontato le tasse proporzionali anzidette per essere esibite a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'amministrazione.

Il sottoscrittore delle dette quietanze deve sempre apporvi la data e deve annullare la marca a tassa fissa (marca non doppia) scrivendo una parte della sua firma sulla medesima.

Saranno considerate in contravenzione, con l'applicazione della penale soltanto a carico del debitore, le quietanze che non si trovassero attaccate alle rispettive fatture.

N. 235. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **« Norme per l'impiego dell'artiglieria »**. — (Divisione stato maggiore). — 14 aprile 1921.

Sono state pubblicate le « Norme per l'impiego dell'artiglieria » (editore stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra - anno 1921).

Tale fascicolo, a cura dello stato maggiore dell'esercito, è stato diramato nella misura seguente:

MINISTERO DELLA GUERRA - STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - COMANDI DESIGNATI D'ARMATA - COMANDI TERRITORIALI - ADDETTI E MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO.

Ministero della guerra (Divisione stato maggiore)	copie n.	10
» » » (Direzione generale artiglieria)	» »	5
» » » (Direzione generale genio)	» »	3
» » » (Direzione superiore scuole militari)	» »	3
» » » (Ufficio del generale di divisione d'artiglieria a disposizione per ispezioni)	» »	3
» » » (Ufficio del generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni)	» »	3
» » » (Ispettorato delle costruzioni di artiglieria)	» »	10
Stato maggiore del R. esercito	» »	100
Uffici dei generali designati pel comando di un'armata	» »	3
Comandi di corpo d'armata	» »	5
Comandi divisione territoriale di fanteria, alpini e cavalleria	» »	5
Comando 24ª divisione - Sebenico	» »	10
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata	» »	3
» genio di corpo d'armata	» »	2
Direzione artiglieria e genio di corpo d'armata	» »	2
Comando piazza marittima di Venezia	» »	2
» piazza marittima Pola	» »	2
Addetti e missioni militari all'estero (complessivamente)	» »	30
Direzione esperienze artiglieria di Ciriè	» »	3

ARMA DI FANTERIA, CAVALLERIA E GENIO.

Comandi di brigata granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria	» »	1
Comandi di reggimento di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria e genio	» »	1
Comandi di battaglione di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini e genio	» »	1
Comando gruppo squadroni	» »	1

ARMA DI ARTIGLIERIA.

Comando di reggimento d'artiglieria di qualunque specialità	copie n.	2
» di gruppo d'artiglieria di qualunque specialità	» »	1
» di batteria d'artiglieria di qualunque specialità	» »	3
» depositi scuole controaerei	» »	42

ARMA AERONAUTICA.

Comando superiore d'aeronautica per uso proprio e dei comandi, direzioni e truppe dipendenti	copie n.	42

SCUOLE ED ISTITUTI MILITARI.

Comando della scuola di guerra	copie	n.	20
Comando della scuola d'applicazione di fanteria	»	»	15
» della scuola d'applicazione di cavalleria	»	»	5
» della scuola militare di Modena	»	»	15
» della scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	»	10
» dell'accademia militare	»	»	10
» della scuola centrale di fanteria	»	»	10
» della scuola centrale d'artiglieria	»	»	15
» della scuola centrale del genio	»	»	5
» del collegio militare di Napoli	»	»	2
» del collegio militare di Roma	»	»	2

COMANDO DELLE TRUPPE COLONIALI.

Comando del R. corpo delle truppe coloniali dell'Eritrea	copie	n.	5
» del R. corpo delle truppe coloniali della Somalia italiana (Mogadiscio)	»	»	5
» del R. corpo di spedizione di Sokia	»	»	5
» delle truppe della Tripolitania	»	»	10
» delle truppe della Cirenaica	»	»	10

Ministero della marina (ufficio capo di stato maggiore)	copie	n.	3
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	»	2
Ispetorato generale della R. guardia di finanza	»	»	3
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	»	»	3
» generale della R. guardia	»	»	2

Lo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra verserà gli altri 2000 esemplari già pronti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale ne curerà la vendita agli ufficiali che ne faranno richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 3.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 236. — SCUOLE MILITARI. — **Rinvio della prova scritta d'esame per il corso d'integrazione « E ».** — (Divisione stato maggiore). — 14 aprile 1921.

A parziale modificazione delle circolari 41 e 215 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero, nella considerazione che la data del 16 maggio p. v. stabilita per la prova scritta d'esame d'ammissione al corso « E », coincide quasi con quella fissata per l'elezioni politiche, determina che detta prova venga rinviata al 23 dello stesso maggio.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 237. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per ufficiali in S. A. P. allievi piloti di dirigibile.** — (Comando superiore aeronautica). — 14 aprile 1921.

Col 15 maggio p. v. sarà iniziato presso uno degli aeroscali in servizio, alle dipendenze del comando dirigibilisti aerostieri, un corso per ufficiali allievi piloti di dirigibile, al quale potranno concorrere ufficiali subalterni dell'esercito permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e aeronautica purchè di età non superiore ai 30 anni.

Il corso avrà la durata di sei mesi.

Il numero dei posti disponibili è di cinque.

Le domande su carta bollata da lire 2 dovranno, entro il giorno 30 aprile corrente, giungere, per la prescritta via gerarchica, al Ministero della guerra - comando superiore d'aeronautica - divisione servizi militari, corredate dei seguenti documenti:

1° Dichiarazione medica dalla quale risulti l'attitudine dell'aspirante, con particolari riguardi agli organi respiratori e circolatori, che debbono essere perfetti, all'udito ed alla vista, che debbono essere ottimi;

2° Titolo di studio dal quale risulti che abbia conseguito almeno la licenza liceale o d'istituto tecnico od altro equipollente;

3° Rapporto informativo, con particolare riguardo al carattere dell'aspirante.

A parità di altre condizioni sarà data la preferenza agli aspiranti che posseggono maggiori titoli di studi tecnici.

Per cura del comando superiore d'aeronautica sarà data comunicazione della data e del luogo di presentazione agli ufficiali ammessi.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 238. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di pratica di esplosivi presso l'ispettorato costruzioni di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 14 aprile 1921.

A modifica della circolare 121 *giornale militare* c. a., il 3° corso di pratica degli esplosivi, per ufficiali di artiglieria e genio, verrà fuso col 4° ed avrà inizio il 15 ottobre p. v.

Gli ufficiali comandati a frequentare tale corso, dovranno presentarsi all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria in Roma il 13 ottobre p. v., alle ore 16. L'interrogatorio e le prove finali avranno luogo dal 20 al 25 novembre 1921.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 239. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riassunzione in servizio temporaneo in base all'articolo 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 aprile 1921.

Visto l'articolo 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452, che dà facoltà al governo di far luogo alla riassunzione in servizio, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa e di sottufficiali in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda, questo Ministero determina quanto appresso:

1° I militari di truppa, non sottufficiali, che si trovino attualmente sotto le armi siccome trattenuti in servizio con vincoli trimestrali fino al 30 aprile corrente anno, potranno, in seguito a loro domanda, essere riassunti in servizio in applicazione del citato

articolo 13 a decorrere dal 1° maggio successivo, mediante un nuovo vincolo semestrale, sempre quando non abbiano titolo al collocamento a riposo e la loro ulteriore permanenza alle armi sia ritenuta necessaria nell'interesse del servizio.

Tale provvedimento sarà preso dal comandante del corpo a cui il militare appartiene o, nel caso si tratti di militari addetti a servizi speciali, dal capo del servizio stesso.

2° Potranno essere del pari riassunti in servizio temporaneo con vincolo semestrale alle condizioni del precedente numero 1°, i sottufficiali trattenuti alle armi con vincoli trimestrali sino al 30 aprile corrente anno, i quali non si trovino nelle condizioni volute per ottenere la riammissione in servizio attivo ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 10 febbraio 1921 n. 125.

La riassunzione in servizio di detti sottufficiali sarà concessa dal Ministero, al quale quindi dovranno essere trasmesse direttamente, in modo che giungano non più tardi del 25 aprile corrente, le relative domande per cura dei rispettivi comandanti di corpo o capi servizio, che esprimeranno il loro motivato parere sulla convenienza di accogliere o meno le domande stesse in relazione alle esigenze del servizio e alla meritevolezza degli aspiranti.

3° I sottufficiali dei carabinieri reali collocati a riposo per aver compiuto, a seconda del grado, il 25° o il 30° anno di servizio, attualmente alle armi con vincolo trimestrale fino al 30 corrente mese di aprile, nonchè quelli che entro un anno a decorrere da tale giorno dovranno del pari essere collocati a riposo per aver raggiunto i detti limiti di servizio, potranno, a loro domanda, e sempre in applicazione dell'articolo 13 del citato decreto-legge, essere riassunti in servizio temporaneo con vincolo di un anno, qualora a giudizio del comando generale dell'arma, al quale saranno dalle legioni inviate le relative domande, siano ritenuti meritevoli, sotto tutti i riguardi, di essere trattenuti alle armi.

I sottufficiali tanto dei carabinieri reali, quanto delle altre armi che verranno riassunti in servizio temporaneo in base alla presente circolare saranno considerati in soprannumero agli organici agli effetti dell'avanzamento degli altri sottufficiali alle armi. Essi però non potranno concorrere ad ulteriore avanzamento non appartenendo più alla categoria dei sottufficiali di carriera.

Nella matricola dei graduati e militari di truppa riassunti in temporaneo servizio dovrà citarsi la presente circolare, nonchè per i sottufficiali, la data della relativa autorizzazione ministeriale o, del comando generale dell'arma dei carabinieri se si tratta di sottufficiali di questa arma.

Le domande per riassunzione in servizio, anche quando siano presentate da semplici militari di truppa, dovranno essere sempre fatte per iscritto e conservate insieme all'originale del foglio matricolare del militare.

I comandi di corpo o capi di servizio che, a senso del precedente n. 1, disporranno per la riassunzione in servizio di militari di truppa alla loro dipendenza, invieranno al Ministero (direzione generale leva e truppa) un elenco nominativo di tali militari con l'indicazione del loro anno di nascita e del periodo complessivo di servizio da essi prestato sotto le armi.

All'infuori dei casi contemplati dalla presente circolare, non debbono essere consentite altre riassunzioni in servizio per l'art. 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 240. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del giornale militare 1920.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 aprile 1921.

In sostituzione del cav. dott. Furio *Corsi*, destinato ad altro incarico, è nominato segretario della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del *giornale militare* 1920, il maggiore in S. A. P. *Liberatore* cav. Tommaso.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 241. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Impiego di ufficiali nel grado inferiore.** — (Direzione generale personale ufficiali — Ufficio del direttore generale). — 14 aprile 1921.

In relazione all'art. 1 della circolare n. 249 del *giornale militare* 1920 (dispensa 20ª) il Ministero dispone che l'impiego degli ufficiali nel grado inferiore avvenga secondo le indicazioni dei seguenti specchi:

A. — IMPIEGO OBBLIGATORIO NEL GRADO INFERIORE.

FUNZIONE	GRADO
a) Aiutante di Campo di Brigata	Maggiore invece di Capitano.
b) Aiutante Maggiore di Reggimento o di Corpo o servizio corrispondente	Maggiore invece di Capitano.
c) Aiutante Maggiore di Battaglione o di Reparto corrispondente	Capitano invece di Tenente.
d) Comandante di reclusorio militare	Tenente Colonnello invece di Maggiore.
e) Comandante di carcere militare	Maggiore invece di Capitano.
f) Comandante di carcere militare preventivo	Capitano invece di Tenente.
g) Ufficiale a disposizione pei servizi di vettovagliamento salmerie, nei reggimenti e nei Battaglioni o Reparti corrispondenti cui è assegnato dalle tabelle graduali numeriche di formazione provvisoria di pace, 1920.	Capitano invece di Tenente.

B. — IMPIEGO FACOLTATIVO NEL GRADO INFERIORE.

FUNZIONE	GRADO
a) Comandante di Distretto, o di Deposito staccato dal Reggimento	Colonnello invece di Tenente Colonnello.
b) Comandi, Servizi od Uffici non a diretto contatto delle truppe:	
Capo ufficio	Colonnello invece di Tenente Colonnello o Maggiore.
Ufficiali in sottordine	Ufficiali superiori al posto di Capitani (evitando però che abbiano lo stesso grado del Capo Ufficio).
c) Ufficiale al materiale nel Reggimento d'Artiglieria da Campagna o Pesante Campale.	Maggiore invece di Capitano.
d) Comandante di Reparto occasionale presso un Deposito	Maggiore invece di Ufficiale inferiore quando l'entità del Reparto lo consiglia.
e) Ufficiale d'ordinanza di Ufficiale Generale	Capitano invece di ufficiale subalterno.

Le presenti disposizioni non contemplano gli ufficiali in servizio di S. M. nè gli ufficiali dei carabinieri, del corpo sanitario e della giustizia militare e dei comandi, reparti e servizi coloniali.

La sistemazione degli ufficiali nel senso sopraindicato dovrà essere raggiunta entro il 1° luglio c. a., e resterà in vigore sino a quando saranno pubblicate le tabelle organiche per l'ordinamento definitivo dell'esercito.

Il Ministro — RODINÒ.

AVVISO

Medaglie di benemerenza del terremoto marsicano.

Si porta a conoscenza degli interessati che col R. decreto 21 novembre 1920 n. 1874, inserito nella *Gazzetta ufficiale* del 15 gennaio 1921, la R. zecca è stata autorizzata a soddisfare a tutte le richieste di medaglie di benemerenza del terremoto marsicano, di cui al decreto luogotenenziale 8 agosto 1915 n. 1339 (pubblicato nel *giornale militare* ufficiale del detto anno, dispensa 60, circolare 716), con avvertenza che alla consegna delle medaglie stesse agli aventi diritto non provvede più lo Stato, che si limita a consegnare i diplomi, ma debbono provvedervi a loro spese gli interessati.

Pertanto coloro che desiderano acquistare le medaglie della specie potranno farne richiesta direttamente alla direzione della R. zecca in Roma (via Principe Umberto).

Si rende poi noto che i prezzi relativi possono aggirarsi, data l'oscillazione del costo dell'argento e del bronzo:

per le medaglie di argento sulle lire 17,50 ciascuna;
per le medaglie di bronzo sulle lire 2,70 ciascuna.

ERRATA-CORRIGE.

Nell'errata-corrige della dispensa 14ª, vanno apportate le seguenti modificazioni: *invece di*: a pag. 118, *leggasi*: a pag. 116.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103:

A pagina 120 prima colonna, depennare il capitano *Piattoli* Mario;
A pagina 121, prima colonna, depennare il capitano *Susini* Bruno.
A pagina 125, seconda colonna, depennare il tenente *De Faveri* Michelangelo.

Dispensa 11ª, anno 1921, circolare 162:

A pagina 199, prima colonna, depennare il tenente *Rezzaghi* Arnaldo.
A pagina 199, seconda colonna, depennare il tenente *Cardinale* Mario.
A pagina 200, dopo il tenente: *Pecori Giraldi*, aggiungere il tenente: *Torrigiani* Emilio.

Dispensa 12ª anno 1921, circolare 174:

A pagina 220, maggiore *Garassino* cav. Pietro, invece di: 44 fanteria, leggasi: 41 fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(6284) Roma, 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1921 — 22 Aprile

N. 242 – 7 aprile 1921. — SERVIZIO SANITARIO — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 367, relativa al riordinamento del personale dei farmacisti militari . . *Pag.* 300

» 243 – 14 aprile 1921. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valore militare, per la campagna di guerra 1915-1918 . . *Pag.* 303

» 244 – 15 aprile 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Credito degli ufficiali soci dell'« Unione militare » . . . . . *Pag.* 303

» 245 – 17 aprile 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Ritenute sulla indennità giornaliera straordinaria dovuta ai caporali e soldati a senso del R. decreto 10 luglio 1919 n. 1140. (circolare 374 del *giornale militare* 1919). *Pag.* 304

» 246 – 20 aprile 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ammontare delle anticipazioni a carico del bilancio non ancora giustificate dalle direzioni, corpi, istituti e stabilimenti militari con l'invio dei rendiconti agli uffici superiori di riscontro . . . . . *Pag.* 304

» 247 – 20 aprile 1921. — CAVALLI. — Iscrizione di cavalli di agevolezza nel ruolo 175-A. . . . . *Pag.* 306

» 248 – 20 aprile 1921. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza diretta all'estero . . *Pag.* 306

» 249 – 20 aprile 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessazione delle concessioni di prestiti straordinari di guerra . . . . . *Pag.* 307

» 250 – 20 aprile 1921. — EQUIPAGGIAMENTO. — Cessione a pagamento di oggetti bardatura e governo cavalli . . . . . *Pag.* 307

» 251 – 20 aprile 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni relative all'arma d'artiglieria . . . . . *Pag.* 308

» 252 – 20 aprile 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corsi regolari presso le scuole centrali tattiche del Braccianese . . . . . *Pag.* 308

» 253 – 20 aprile 1921. — SCUOLE MILITARI. — Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 311

» 254 – 20 aprile 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti alla carica speciale di guarda-batteria nei magazzini di armamento aeronautico . . . . *Pag.* 311

» 255 – 20 aprile 1921. — TRASPORTI. — Imputazione della spesa pei trasporti in conto-corrente di benzina, lubrificanti e accessori vari . . . . *Pag.* 312

» 256 – 20 aprile 1921. — TRASPORTI. — Servizio viaggiatori sulle ferrovie sarde dello Stato . . . . . *Pag.* 312

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 313

CIRCOLARE N. 242. — SERVIZIO SANITARIO — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 367, relativa al riordinamento del personale dei farmacisti militari.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 7 aprile 1921 — (Gazzetta ufficiale n. 86, del 12 aprile 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DEI FARMACISTI MILITARI.

Art. 1.

L'istituzione dei farmacisti militari, impiegati civili, è abolita.

Art. 2.

Sono istituiti gli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente, i quali fanno parte del corpo sanitario militare, costituendo il ruolo degli ufficiali chimici farmacisti effettivi.

Detto ruolo sarà formato dai provenienti dal ruolo soppresso di cui all'articolo precedente, e verrà completato mediante concorsi indetti fra i laureati in chimica e farmacia e i diplomati in farmacia forniti anche di laurea in chimica pura, secondo le modalità, che saranno prossimamente stabilite da apposito regolamento.

Art. 3.

Gli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente fanno parte del R. esercito permanente e sono ad essi applicabili tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico, quello amministrativo, il trattamento economico, la posizione di servizio ausiliario, di ausiliaria speciale, di riserva e di pensione degli ufficiali effettivi del corpo sanitario.

L'avanzamento sarà regolato dalle stesse modalità vigenti per gli ufficiali medici, nel senso che i gradi superiori di maggiore, tenente colonnello, colonnello saranno coperti esclusivamente con promozioni a scelta; mentre saranno coperti mediante esame a scelta e di anzianità solo i gradi fino a quello di capitano incluso.

Il titolo di libera docenza in chimica o in materie affini, che abbiano interesse pratico per il servizio farmaceutico militare, esenta dall'obbligo dell'esame di anzianità.

Le commissioni esaminatrici per gli esami di avanzamento saranno di volta in volta nominate dal Ministero della guerra e risulteranno così composte:

direttore capo di sanità militare, *presidente;*

colonnello chimico farmacista, *membro;*

due professori ordinari di chimica designati dalle Facoltà di scienze delle R. università del Regno, *membri;*

un ufficiale superiore insegnante nella scuola di applicazione di sanità militare, *membro;*

un ufficiale del corpo sanitario designato dal direttore capo di sanità militare, *segretario.*

Nel caso in cui sia vacante il posto del colonnello chimico farmacista, questi verrà sostituito ad ogni effetto dall'ufficiale superiore chimico farmacista più anziano inscritto nel ruolo che non risulti legalmente impedito.

Art. 4.

Agli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente spetta una indennità, per servizio speciale, annua di lire millecinquecento. Essa sarà egualmente corrisposta agli ufficiali chimici farmacisti di complemento e di milizia territoriale, in ragione del servizio effettivamente prestato.

Art. 5.

I limiti di età per la cessazione dal servizio attivo permanente sono quelli stabiliti nella seguente tabella:

Colonnello anni 60;
Tenente colonnello, id. 58;
Maggiore, id. 56;
Capitano, id. 53.

Art. 6.

Agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi oltre al numero di anni di servizio prestato dalla data di nomina a farmacista di complemento verranno computati come utili tre anni per i laureati in chimica e due anni per i diplomati in farmacia.

Agli effetti del collocamento in posizione di servizio ausiliario o di riposo saranno computati come servizio effettivamente prestato cinque anni per i laureati in chimica e quattro anni per i diplomati in farmacia.

Art. 7.

Il ruolo organico degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente, è il seguente:

Colonnello	1
Tenente colonnello	1
Maggiori	25
Capitani	35
Totale . .	92

Non sono compresi gli ufficiali chimici farmacisti che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

I farmacisti civili, che eventualmente vengano a costituire il ruolo provvisorio di cui all'articolo 10 della presente legge, saranno considerati come impiegati civili, e pertanto verranno ad essi applicate tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico, quello amministrativo, il trattamento economico, di congedo e di pensione degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra.

Il detto ruolo provvisorio dei farmacisti civili sarà del tutto distinto e indipendente, anche per l'avanzamento, da quello degli ufficiali chimici farmacisti.

Soltanto nell'indire i concorsi di ammissione a tenente chimico farmacista dovrà osservarsi che il totale dei posti da porre a concorso rappresenti la differenza fra il numero complessivo dei tenenti e il numero complessivo dei farmacisti civili, in modo che il totale risultante dagli ufficiali chimici farmacisti e dai farmacisti civili compresi nel ruolo transitorio e distinto, non superi 92.

Art. 8.

Per quanto si riferisce agli ufficiali chimici farmacisti, e salvo quanto è transitoriamente disposto all'articolo 11, ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 9.

Coloro che alla data dell'applicazione della legge presente fanno parte del ruolo dei farmacisti militari effettivi verranno transitati, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente e a norma dei precedenti articoli, nel ruolo degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente come è appresso indicato:

Chimico farmacista ispettore, colonnello;

chimico farmacista direttore, tenente colonnello;

farmacisti capi, maggiori;

farmacisti, capitani e tenenti.

Art. 10.

I farmacisti militari effettivi inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento farmacisti saranno senz'altro inscritti nel ruolo degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente, rivestendovi il grado determinato, secondo l'articolo precedente, dall'attuale loro assimilazione e cessando contemporaneamente dall'appartenere al ruolo di complemento.

I farmacisti militari che non hanno l'idoneità fisica per la nomina ad ufficiale, comprovata dai collegi medici di primo grado o in appello dalle commissioni sanitarie militari di appello, saranno considerati come fuori del ruolo di cui all'articolo 7 e costituiranno un ruolo provvisorio.

Coloro che alla data della pubblicazione della presente legge sono colpiti dai limiti di età di cui all'articolo 5, e coloro che non desiderano essere trasitati nel ruolo degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio attivo permanente potranno optare per il detto ruolo provvisorio entro due mesi dalla data della presente legge.

In tale ruolo provvisorio non potranno rimanere oltre il 60° anno di età raggiunti gendovi al massimo il grado di assimilazione a maggiore, tranne che avessero già un grado assimilato superiore, nel qual caso lo conserveranno, ma senza ulteriore promozione e senza potere egualmente superare l'accennato limite di età. Ai farmacisti compresi in tal ruolo provvisorio spetterà il trattamento economico di cui al R. decreto n. 562 del 29 aprile 1920, e quello di pensione stabilito per gli impiegati civili e varranno per essi le norme del regolamento approvato col R. decreto n. 1326 del 6 ottobre 1911 in quanto applicabili.

Art. 11.

I posti vacanti nei singoli gradi del ruolo organico dei farmacisti militari effettivi, trasformato per quanto è disposto nell'articolo 7 in quello degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente saranno fino alla pubblicazione del nuovo regolamento per gli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente coperti secondo le norme stabilite per le ammissioni e per l'avanzamento dal R. decreto n. 1326 del 6 ottobre 1911.

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore a tutti gli effetti dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

RODINÒ — BONOMI.

N. 243. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituisce un membro della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto n. 29 del 16 gennaio 1921, col quale si modifica la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915, n. 1374, per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il capitano di fregata *Fumagalli* Filippo è esonerato dalla carica di segretario della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e in sua vece è nominato il capitano di corvetta *Menegali* Umberto.

I predetti nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

RODINÒ — SECHI.

N. 244. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Credito degli ufficiali soci dell' « Unione militare ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 aprile 1921.

Il comitato centrale di amministrazione dell' « Unione militare » ha deliberato che, a datare dal 1° gennaio c. a., il credito dei soci per prelevamento di merci sia elevato come appresso:

a) per gli ufficiali in S. A. P. soci dell'Unione (lettera *a*. dell'art. 31 dello statuto sociale):

a lire 100 per ciascuna delle prime cinque azioni liberate o semplicemente sottoscritte;

a lire 50 per ciascuna delle successive cinque azioni liberate o sottoscritte;

a lire 50 per ciascuna delle altre azioni, oltre la decima, purchè completamente pagate;

b) per gli ufficiali di nuova nomina in S. A. P. (lettera d. del succitato art. 31), semprechè ne facciano domanda nei primi tre mesi dalla nomina, a lire 1500 se non montati, ed a lire 2500 se montati.

I versamenti mensili a sconto di tali debiti saranno effettuati dai sottotenenti in L. 40 per i crediti non eccedenti L. 1500 e in L. 70 per i crediti superiori fino a L. 2500.

Per gli ufficiali di altro grado la quota di sconto sarà invece commisurata in ragione di L. 5 per ogni cento lire come è stabilito dall'art. 32 dello statuto.

Dai versamenti suindicati di lire 40 e di lire 70 potranno essere dedotte lire 10 per essere accreditate in conto azioni di nuova sottoscrizione.

La stessa deduzione di lire 10 sulle quote mensili con imputazione alle azioni potrà esser fatta per l'esercizio sociale 1921-22 a favore anche degli altri ufficiali nuovi soci o già soci che sottoscrivano nuove azioni.

In pari tempo il comitato predetto ha pure deliberato di elevare dal 6 al 7 per cento la misura del tasso d'interesse mensile su tutti i crediti dal 1° gennaio 1921.

Le amministrazioni militari terranno presente quanto sopra nei conti che regolano il credito dei dipendenti ufficiali con l' « Unione militare ».

Il Ministro — RODINÒ.

N. 245. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Ritenute sulla indennità giornaliera straordinaria dovuta ai caporali e soldati a senso del R. decreto 10 luglio 1919 n. 1140, (circolare 374 del giornale militare 1919).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 aprile 1921.

A soluzione di quesiti pervenuti al Ministero, si avverte che la indennità giornaliera straordinaria dovuta ai caporali e soldati a senso del decreto sopra citato, è soggetta alle stesse ritenute cui è soggetto il soldo dei militari puniti di prigione semplice o di rigore e di quelli ai quali vennero elevati addebiti per danni al materiale.

Per la misura delle ritenute tengansi presenti gli art. 7 e 8 della circolare 890 del 1915.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 246. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ammontare delle anticipazioni a carico del bilancio non ancora giustificate dalle direzioni, corpi, istituti e stabilimenti militari con l'invio dei rendiconti agli uffici superiori di riscontro.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 20 aprile 1921.

Occorrendo conoscere l'ammontare totale delle anticipazioni a carico del bilancio non ancora giustificate con l'invio dei rendiconti agli uffici superiori di riscontro, si invitano tutte indistintamente le amministrazioni ed enti dipendenti tenuti al rendimento di conti al Ministero o per esso alla Corte dei conti per fondi comunque ricevuti in anticipazione (compresi gli enti d'artiglieria, del genio ed aeronautica escluse le direzioni di commissariato per quanto riguarda soltanto la contabilità speciale), a rimettere non più tardi del 5 maggio p. v., al comando del corpo d'armata della circoscrizione (ufficio dell'ispettore contabile) un elenco, distinto per esercizio (v. modello unito) dal quale risulti per il complesso di tutti i capitoli di bilancio l'ammontare delle spese stesse, sostenute a tutto il 31 marzo u. s. e di cui non sono stati ancora inviati i rendiconti, nonchè l'eccedenza (o la deficienza) delle anticipazioni sulle spese per gli esercizi non ancora liquidati colla direzione di commissariato.

Per gl esercizi pei quali parzialmente furono inviate le contabilità, saranno indicati i trimestri cui la somma da giustificare si riferisce.

I dati relativi alle spese non giustificate per ogni singolo esercizio o per la parte di esso cui le spese si riferiscono, possono essere desunti dall'apposita colonna del giornale di cassa dei diversi esercizi e cioè dalla colonna 17 per gli enti che fanno uso del modello 11 R. A. L'eccedenza delle anticipazioni sulle spese (o viceversa) si ricava facendo la differenza fra le colonne 16 e 17.

Il comando del corpo d'armata, assicuratosi che tutti indistintamente gli enti della circoscrizione abbiano rimesso i dati di cui trattasi trasmetteranno i dati stessi riepilogati (v. modello unito) al Ministero della guerra (ragioneria - ufficio speciale) non più tardi del 15 maggio p. v.

Il Ministro — RODINÒ.

. . . . . (Corpo)

SPECCHIO relativo alle anticipazioni a carico del bilancio, non ancora giustificate.

ESERCIZIO	Numero dei trimestri pei quali debbono essere inviati i rendiconti.	Ammontare delle spese per le quali non fu inviato il rendiconto.	(*) Ammontare delle anticipazioni non erogate. (differenza col. 16 e 17)	TOTALE somme da giustificare	Annotazioni
			Totale somme da giustificare I. . . .		

(*) Nel caso in cui l'importo della col. 16 fosse inferiore a quello della col. 17, sarà posta la differenza in inchiostro rosso col segno meno, e l'importo sarà detratto, anzichè aggiunto al totale degli esercizi.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI . . . . . .

SPECCHIO riepilogativo delle anticipazioni a carico del bilancio non ancora giustificate dagli enti Militari della circoscrizione.

INDICAZIONE CORPI	Esercizio . . .		Esercizio . . .		Esercizio . . .		Esercizio . . .		Annotazioni
	Num. trimestre	Somme da giustificare	Num. trimestre	Somme da giustificare	Num. trimestre	Somme da giustificare	Num. trimestre	Somme da giustificare	

N. 247. — CAVALLI. — **Iscrizione di cavalli di agevolezza nel ruolo 175-A.** — (Ispettorato ippico). — 20 aprile 1921.

Questo Ministero determina quanto segue:

1°) A parziale modificazione della circolare n. 552 del *giornale militare* 1920, ai cavalli da iscriversi di agevolezza dovranno essere assegnati i seguenti prezzi:

Categoria	speciale	A e B	dalle	L.	3000	alle L. 4000
»	1ª	»	»	2500	»	» 2950
»	2ª	»	»	2000	»	» 2450
»	3ª	»	»	1500	»	» 1950

2°) Presso i reggimenti di artiglieria da campagna e cavalleria dovranno essere rivisitati tutti i cavalli iscritti nel ruolo 175-A e valutati con i prezzi sopradistinti, facendo definitivamente far passaggio fra i quadrupedi di truppa quelli che più non avessero i requisiti per essere considerati di agevolezza.

3°) Presso i reggimenti di cavalleria dovranno inoltre essere scelti cavalli idonei per essere assegnati alle categorie 2ª e 3ª in modo da raggiungere complessivamente il numero di 40.

4°) L'età stabilita dalla circolare 552 predetta, per l'assegnazione dei cavalli alle varie categorie, dovrà essere calcolata al 1° maggio 1921.

5°) La visita e la scelta dovranno essere effettuate con i criteri di cui alla circolare predetta, da apposite commissioni presiedute dai comandanti di reggimento e composte, per il resto, come è prescritto dal n. 13 dell'atto 179 *giornale militare* 1899.

I singoli comandi inoltreranno al Ministero, in modo che vi pervenga non più tardi del 10 maggio c. a. l'elenco degli ufficiali sprovvisti di cavalli e che aspirano al prelevamento di un cavallo di agevolezza.

Si avverte altresì che, nella compilazione di detti elenchi, dovranno essere indicati i dati di cui alle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, del n. 15 dell'atto succitato, nonchè il servizio a cui ciascun ufficiale è addetto e la categoria a cui aspira, tenendo presente, che attualmente non si hanno disponibili cavalli di categoria speciale *A*.

Gli elenchi mancanti di una di siffatte indicazioni, non saranno presi in considerazione.

I ruoli dei cavalli così scelti presso i reggimenti di cavalleria e di artiglieria da campagna, dovranno pervenire al Ministero, (ispettorato ippico - ufficio amministrativo) non oltre il giorno 10 maggio c. a.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 248. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza diretta all'estero.** — (Direzione trasporti). — 20 aprile 1921.

La presidenza del Consiglio dei ministri ha segnalato che, da parte di alcuni regi consolati, è stata richiamata l'attenzione del Ministero degli affari esteri sull'inconveniente della mancanza e deficenza di affrancatura della corrispondenza ad essi diretta da varie autorità del Regno, specialmente dagli uffici militari (comandi, distretti, depositi, ecc.), ed ha soggiunto che tale inconveniente si traduce, naturalmente, in una notevole spesa, che grava sugli affari all'estero per il pagamento della sopratassa; donde la

necessità che la corrispondenza spedita ai RR. uffici diplomatici e consolari all'estero sia sempre regolarmente affrancata. Si richiamano pertanto nuovamente tutte le autorità dipendenti alla stretta osservanza delle circolari nn. 92 e 254 del *giornale militare* 1920, pregandole di disporre che la presente circolare sia diramata pure a tutti i reparti e servizi dipendenti che non ricevono il *giornale militare*, in modo che non abbia ancora a ripetersi il fatto lamentato.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 249. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessazione delle concessioni di prestiti straordinari di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 aprile 1921.

Col 30 aprile corrente, giusta l'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1920 n. 1389 (1), scadono i sei mesi prestabiliti dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1614 (2) per la cessazione delle concessioni di prestiti straordinari di guerra ai dipendenti dalle amministrazioni governative.

Si avvertono quindi i corpi e gli stabilimenti dipendenti che il Ministero del tesoro non terrà in considerazione alcuna le domande che perverranno oltre il termine predetto, l'invio delle quali dovrà, ad ogni modo, cessare almeno cinque giorni prima di detta data.

Di quanto sopra i corpi e gli stabilimenti suddetti dovranno informare i dipendenti ufficiali e impiegati.

Il Ministro — RODINÒ.

---

(1) Circolare n. 608 *giornale militare* 1920.
(2) Circolare n. 706 *giornale militare* 1918.

N. 250. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cessione a pagamento di oggetti bardatura e governo cavalli.** — (Direzione generale artiglieria).— 20 aprile 1921.

Agli ufficiali in attività di servizio, aventi diritto a razione foraggio, è concesso di prelevare a pagamento immediato oltre agli oggetti di bardatura e governo cavalli di cui alla circolare n. 665 *giornale militare* 1920, anche *una cavezza da scuderia* ogni anno, per ogni cavallo posseduto dall'ufficiale.

Il prezzo viene stabilito in L. 7 per ogni cavezza.

La cessione sarà fatta colle modalità stabilite dalle circolari n. 665 *giornale militare* 1920 e n. 144 c. a.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 251. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni relative all'arma d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 20 aprile 1921.

Nel procedere al riordinamento delle pubblicazioni relative all'arma di artiglieria, si è rilevato che alcune di esse non sono state annunziate sul *giornale militare* e che a qualcuna non è stato assegnato il rispettivo numero d'ordine. A queste omissioni si provvede con la presente circolare per opportuna norma dei comandi, corpi od uffici interessati.

N. 107 dell'elenco delle pubblicazioni in vigore - Istruzione sul tiro delle artiglierie da costa. Vol. II - Puntamento e tiro - Edizione 1916.

N. 235 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie - Istruzione provvisoria per il pezzo da 17/13 mod 1915. - Edizione 1919.

N. 368 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie - Istruzione provvisoria per il pezzo da 100 177 mod. 1914. - Edizione 1919.

N. 246 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie - Istruzione provvisoria sul pezzo da 77/27 mod. 905/908. - Edizione 1920.

I comandi, corpi ed uffici, ai quali le pubblicazioni suddette non sieno *state distribuite a suo tempo* perchè non precedentemente annunziate — eccezione fatta della pubblicazione n. 246, per la quale si è provveduto con la circolare n. 648 del *giornale militare* del 1920 — potranno richiedere il numero di copie strettamente necessarie all'ufficio d'amministrazione personali militari vari - sezione pubblicazioni, osservando le norme contenute nella circolare n. 539 del *giornale militare* del 1920 e tenendo conto degli avvisi inseriti nelle dispense 6ª e 7ª del *giornale militare* corrente anno.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 252. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi regolari presso le scuole centrali tattiche del Bracciianese.** — (Divisione stato maggiore). — 20 aprile 1921.

Il 2 maggio p. v. avranno inizio i corsi regolari presso la scuola centrale di fanteria di Oriolo Romano, ed il 10 giugno si inizieranno quelli presso la scuola centrale di artiglieria di Bracciano.

Nel corrente anno saranno svolti 4 corsi di fanteria e 3 di artiglieria, ciascuno della durata di un mese, con l'intervallo di 10 giorni fra l'uno e l'altro.

Gli ufficiali da inviarsi ai corsi saranno comandati secondo disposizioni che daranno i comandi di corpo d'armata, i quali li sceglieranno fra tutti i reparti aventi sede nel territorio di loro giurisdizione, anche se facenti organicamente parte di reggimenti di cui il comando è dislocato nel territorio di altro corpo d'armata, come si verifica specialmente per taluni gruppi distaccati di artiglieria e cavalleria.

Una conveniente aliquota dovrà essere scelta fra ufficiali in servizio di S. M. e delle note categorie.

Il grado ed il numero di ufficiali da comandarsi da ciascun corpo d'armata risultano dalle tabelle seguenti:

Scuola Centrale di Fanteria - Oriolo Romano

CORPI D'ARMATA	1° CORSO 2 maggio – 31 maggio			2° CORSO 10 giugno – 10 luglio			3° CORSO 20 luglio – 20 agosto			4° CORSO 1° sett. – 10 sett.		
	Fanteria		Cavalleria	Fanteria		Cavalleria	Fanteria		Cavalleria	Fanteria		Cavalleria
	Colonnelli	Maggiori	Ufficiali superiori o capitani	Colonnelli	Maggiori	Ufficiali superiori o capitani	Colonnelli	Maggiori	Ufficiali superiori o capitani	Colonnelli	Maggiori	Ufficiali superiori o capitani
TORINO . . .	1	4	1	—	4	—	—	5	—	—	5	—
MILANO . . .	1	4	1	—	4	1	—	5	—	—	5	—
VERONA . .	1	4	—	—	4	1	—	5	—	—	4	—
BOLOGNA . .	—	5	1	1	4	2	—	4	2	—	5	2
TRIESTE . .	—	5	—	1	4	—	—	4	1	—	5	—
FIRENZE . .	—	5	—	—	4	—	1	4	1	—	4	—
ROMA	—	4	—	—	5	—	1	4	—	—	4	1
BARI	—	4	—	—	5	—	1	4	—	—	4	—
NAPOLI . . .	—	4	1	—	5	—	—	4	—	1	4	—
PALERMO . .	—	4	—	—	5	—	—	4	—	1	4	1
TOTALI	3	43	4	2	44	4	3	43	4	2	44	4

Scuola Centrale d'Artiglieria - Bracciano.

CORPI D'ARMATA	1° CORSO 10 giugno – 10 luglio			2° CORSO 20 luglio – 20 agosto			3° CORSO 1° settembre – 30 settembre		
	Colonn.	Ten. col. o maggiori	Capitani anziani	Colonn.	Ten. col. o maggiori	Capitani anziani	Colonn.	Ten. col. o maggiori	Capitani anziani
TORINO	—	2	1	—	3	1	—	2	1
MILANO	—	2	1	—	3	1	1	2	1
VERONA	—	2	1	—	3	1	1	2	1
BOLOGNA . . .	1	2	1	—	3	1	—	2	1
TRIESTE	1	2	1	—	2	1	—	3	1
FIRENZE	—	2	1	1	2	1	—	3	1
ROMA	—	3	1	1	2	1	—	2	1
BARI	—	3	1	—	2	1	—	2	1
NAPOLI	—	3	1	—	2	1	—	3	1
PALERMO . . .	—	3	1	—	2	1	—	3	1
TOTALI	2	24	10	2	24	10	2	24	10

I maggiori che saranno inviati ai corsi dovranno, compatibilmente con le esigenze dei corsi, essere comandati in ordine crescente di anzianità, cominciando, cioè, dai meno anziani, e possibilmente scelti tra coloro che non frequentarono i corsi informativi sul nuovo battaglione di fanteria.

Se qualche corpo d'armata sarà nella *assoluta impossibilità* di inviare il numero dei *maggiori* di fanteria stabilito dalle tabelle precedenti, potrà, *in via eccezionale*, sostituirne taluni con capitani anziani.

Gli ufficiali d'artiglieria dovranno essere scelti fra tutte le specialità dell'arma.

Gli ufficiali comandati ai corsi si presenteranno alle sedi delle scuole centrali nelle ore antimeridiane del giorno che precede quello di inizio, e saranno lasciati in libertà nel giorno che segue quello di fine corso: non dovranno portare con loro nè cavallo, nè attendente.

E' superfluo segnalare la convenienza di non inviare ai corsi gli ufficiali che hanno inoltrata domanda di collocamento in aspettativa o in P. A. S.

Questo Ministero si rende conto che il programma qui tracciato per i movimenti di ufficiali che implica, non potrà attuarsi che arrecando qualche disagio ai corpi, specie a quelli in condizioni di inquadramento difficili; ma si tratta di crisi temporanea, e che, d'altra parte, è largamente compensata dai sicuri vantaggi che da tali corsi deriveranno per la preparazione dei quadri.

Questo Ministero si riserva di emanare disposizioni per la scuola centrale del genio.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 253. — SCUOLE MILITARI. — **Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 20 aprile 1921.

Facendo seguito alla circolare 207 del *giornale militare* c. a. si pubblicano i nomi di altri ufficiali medici di complemento nuovi ammessi al corso presso la scuola di applicazione di sanità militare:

CAVANIGLIA Alfredo, sottotenente medico distretto Napoli;
DIANA Eugenio, id. id. Cosenza;
MUSUMARRA Niccolò, id. id. Catania;
RANNONE Francesco, id. id. Caserta;
GUIDO Giovanni, id. id. Castrovillari;
SCARDAPANE Florindo, id. id. Chieti;
CULTRONE Salvatore, id. id. Siracusa;
BONTA' Saverio, id. id. Palermo.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 254. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti alla carica speciale di guarda-batteria nei magazzini di armamento aeronautico.** — (Comando superiore di aeronautica). — 20 aprile 1921.

Dovendosi inscrivere un certo numero di sottufficiali di artiglieria nel ruolo speciale degli aspiranti alla carica di guardia-batteria nei magazzini di armamento aeronautico, il Ministero autorizza coloro che trovansi nelle condizioni volute dal capitolo II del regolamento sullo stato dei sottufficiali ad inoltrare, per via gerarchica, la relativa domanda.

In via eccezionale potranno inoltrare la sopradetta domanda anche i sottufficiali che al 1° gennaio 1921 abbiano compiuto solo 8 anni di servizio, avvertendo però che, nello stabilire la graduatoria, sarà data la precedenza ai sottufficiali che contino 12 anni di servizio.

Le domande saranno corredate dalle copie dei fogli matricolari e di quelli caratteristici nonchè del parere delle commissioni di avanzamento le quali dovranno dichiarare in modo esplicito se il sottufficiale richiedente dà affidamento di ben disimpegnaro il servizio al quale aspira, anche in località disagiate e fuori della vigilanza diretta dei superiori.

Per quei sottufficiali per i quali, durante il periodo della guerra, non è stato compilato il foglio caratteristico, questo sarà sostituito da un rapporto informativo compilato dalle autorità che lo ebbero alla propria dipendena dal 1° luglio 1918 alla data della domanda.

Non saranno ammessi a concorrere alla nomina a guardia-batteria nei magazzini di armamento aeronautico i sottufficiali che abbiano fatto domanda per l'impiego civile o di guarda-batteria nei forti.

Le domande dovranno giungere al Ministero — comando superiore di aeronautica — per il giorno 30 aprile p. v.

I sottufficiali che presenteranno domanda, prima di essere inscritti nel ruolo degli aspiranti alla carica di guarda-batteria, da qualunque specialità dell'arma provengano, dovranno frequentare un corso speciale di istruzione presso il poligono di esperienze d'armamento aeronautico di Furbara, sui materiali, sulle munizioni e sugli esplosivi in uso all'aeronautica, e sulle norme relative alla loro conservazione.

Per opportuna norma dei sottufficiali interessati, il Ministero avverte che - meno casi di comprovata eccezionale gravità — non concederà la cancellazione dal ruolo degli aspiranti guarda-batteria se non dopo trascorsi due anni dalla data dell'iscrizione nel ruolo stesso.

Il Ministero ricorda inoltre che non saranno ammesse domande di trasferimento se non dopo un anno dalla nomina a guarda-batteria e solo in casi di comprovata necessità.

I Ministero ne terrà nota per assecondarle man mano che se ne presenti l'opportunità seguendo, di massima, il criterio di dar corso a quelle presentate da maggior tempo.

Il sottufficiale guarda-batteria nei magazzini di armamento aeronautica che, avendo presentato domanda di trasferimento, desideri che essa non abbia più corso, dovrà notificarlo per il tramite gerarchico, al Ministero, per essere depennato dall'elenco delle domande.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 255. TRASPORTI. — **Imputazione della spesa pei trasporti in conto-corrente di benzina, lubrificanti e accessori vari.** — (Direzione trasporti). — 20 aprile 1921.

Questo Ministero determina che, d'ora innanzi, sulla testata delle richieste mod. 444, da usarsi per le spedizioni di benzina, lubrificanti e accessori vari, in luogo della indicazione del capitolo ed articolo sul quale deve gravare la spesa di trasporto, sia apporta la dicitura seguente: *Conto corrente speciale fra il Ministero del tesoro e quello della guerra - R. decreto n. 1699 del 4 settembre* 1919, dovendo le relative spese imputarsi a questo conto corrente.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 256. — TRASPORTI. — **Servizio viaggiatori sulle ferrovie sarde dello Stato.** — (Direzione trasporti). — 20 aprile 1921.

In dipendenza del R. decreto 3 febbraio u. s. n. 133, ai viaggi fra le stazioni delle linee del continente e della Sicilia esercitate dallo Stato, da una parte, e quelle delle ferrovie sarde dello Stato dall'altra, effettuati in base a documenti importanti l'applicazione di tariffe ridotte, sono estese le tariffe delle ferrovie dello Stato, col cumulo dei percorsi ferroviari.

Pertanto i prezzi relativi ai percorsi ferroviari sardi e continentali siculi per tutti i viaggi a tariffa ridotta, dovranno essere stabiliti sul cumulo dei due percorsi, anzichè essere calcolati separatamente; restando ferma l'aggiunta della quota marittima indicata per ciascuna tariffa ridotta nell'allegato 2 alla circolare 165 *giornale militare* c. a. In conseguenza di quanto è soppressa la nota 1 a pagina 209 della precitata circolare.

Il Ministro — ROMANO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103:

A pagina 116, prima colonna, depennare il capitano: *Tegani* Raffaele.

A pagina 117, prima colonna, depennare il capitano: *Corradi* Umberto.

A pagina 118, seconda colonna, depennare i capitani: *Fumagalli* Virgilio e *Peirani* Felice.

A pagina 123, prima colonna, depennare il capitano Sommino Rodolfo.

A pagina 124, seconda colonna, depennare il tenente *Giardina* Pasquale.

Dispensa 14ª, anno 1921, circolare 207:

A pagina 260, prima colonna, depennare il tenente medico *Di Crescenzo* Giacomo.

A pagina 260, prima colonna, *Mallozzi* Amerigo, invece di: id. id., leggasi: tenente medico di complemento.

A pagina 260, prima colonna, *Astuto* Giuseppe, invece di: id. id., leggasi: sottotenente medico di complemento.

A pagina 261, prima colonna, *Degli Azzi* Guido Alberto, invece di: id. id., leggasi: tenente medico di complemento.

A pagina 261, prima colonna, *Avellone* Gaetano, invece di: id. id., leggasi: sottotenente medico di complemento.

A pagina 261, prima colonna, *Giannantoni* Mario, invece di: id. id., leggasi: tenente medico di complemento.

A pagina 261, prima colonna, *Pultrone* Raffaele, invece di: id. id., leggasi: sottotenente medico di complemento.

Dispensa 14ª, anno 1921, circolare 215:

A pagina 266, prima colonna, dopo il capitano: *Andreoli* Giuseppe, aggiungere: *Assanti* Rosario maggiore fanteria. — *Azzaro* Giuseppe, invece di: capitano fanteria, leggasi: capitano id.

A pagina 266, seconda colonna, dopo il capitano: *Negroni* Giorgio, aggiungere: *Palmieri* Gino capitano genio. — Pescarolo Daniele, invece di: magg. id., leggasi: maggiore fanteria.

Prezzo della presente dispensa l. 0.20

(6392) — Roma, 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1921 — 29 Aprile

N. 257 – 18 marzo 1921. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale col quale viene modificata la composizione della commissione incaricata di eseguire indagini su tutta la gestione amministrativa dell'aeronautica, a decorrere dalla data dell'armistizio e fino al 30 giugno 1920 . . . . . *Pag.* 316

» 258 – 24 marzo 1921. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 447, che istituisce un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra . *Pag.* 317

» 259 – 24 marzo 1921. — SERVIZIO SANITARIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 429, che istituisce un nucleo di infermieri militari permanenti . . . . . Pag. 317

» 260 – 7 aprile 1921. — PENSIONI. — Legge n. 464, concernente il trattamento di pensione agli ufficiali della riserva . . . . . *Pag.* 318

» 261 – 22 aprile 1921. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Trasferimento della direzione di artiglieria da Pola a Trieste . . . . . *Pag.* 319

» 262 – 26 aprile 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Assegni agli ufficiali in aspettativa per motivi speciali . . . . . *Pag.* 319

» 263 – 27 aprile 1921. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 320

» 264 – 27 aprile 1921. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 320

» 265 – 27 aprile 1921. — DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 24 febbraio 1921 n. 192, che estende ai carabinieri reali le disposizioni del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, contenente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. esercito e della R. marina durante la guerra . . . . . *Pag.* 320

» 266 – 27 aprile 1921. — MATRICOLA. — Sistemazione della matricola presso i distretti militari . . . . . *Pag.* 321

» 267 – 27 aprile 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'impiego dell'artiglieria . . . . . *Pag.* 322

» 268 – 27 aprile 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia . . . . . *Pag.* 322

» 269 – 27 aprile 1921. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche. *Pag.* 323

» 270 – 27 aprile 1921. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Accertamenti sanitari. *Pag.* 323

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 323

CIRCOLARE N. 257. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto ministeriale col quale viene modificata la composizione della commissione incaricata di eseguire indagini su tutta la gestione amministrativa dell'aeronautica, a decorrere dalla data dell'armistizio e fino al 30 giugno 1920.** — (Gabinetto del ministro). — 18 marzo 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1920, col quale venne nominata una speciale commissione con l'incarico di eseguire accurate indagini su tutta la gestione aeronautica posteriormente all'armistizio e fino al 30 giugno 1920;

Riconosciuta la opportunità di deferire alla suddetta commissione analoghe indagini anche rispetto agli approvvigionamenti relativi alla gestione della aeronautica, indipendentemente dal periodo suaccennato;

DECRETA:

Art. 1.

La commissione nominata col decreto 20 luglio 1920 potrà estendere le sue indagini su quanto concerne la gestione dell'aeronautica indipendentemente dal periodo di tempo sopra indicato.

Art. 2.

A far parte della commissione nominata con decreto ministeriale 20 luglio 1920, in sostituzione del capo di divisione del Ministero della guerra Gr. Uff. Filippo Finoaltea e del tenente colonnello cav. Ettore Cianetti, dispensati per altri incarichi, sono nominati il capo sezione del Ministero della guerra cav. dott. Felice Cuciniello ed il ten. colonnello del genio in S. A. P. cav. Ubaldo Puglieschi.

Art. 3.

A far parte della commissione predetta sono inoltre chiamati: il sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma cav. uff. Antonio Gismondi ed il brigadiere generale in P. A. cav. uff. Vittorio Quadrio.

Art. 4.

La commissione potrà valersi ed anche aggregarsi temporaneamente, per la collaborazione a particolari indagini attinenti all'esecuzione del suo mandato, persone competenti od esperte in speciali questioni e servizi dell'aeronautica.

Art. 5.

Il termine di due mesi fissato dall'articolo 2 del decreto 20 luglio 1920 è prorogato a tutto il 30 giugno 1921.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1921.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 258. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 447, che istituisce un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra). — 24 marzo 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 94, del 21 aprile 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' istituito un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra.

Art. 2.

Il distintivo sarà conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.

Art. 3.

Saranno autorizzati a fregiarsi del distintivo, di cui nei precedenti articoli, gli orfani e le orfane dei militari, militarizzati ed assimilati, morti in combattimento od in seguito a ferite causate dai mezzi d'offesa e di difesa del nemico.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si riferiscono anche agli orfani dei mutilati morti nelle condizioni indicate nell'articolo 3 prestando servizio presso gli eserciti alleati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SECHI.

N. 259. — SERVIZIO SANITARIO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 429, che istituisce un nucleo di infermieri militari permanenti.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 24 marzo 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 93, del 20 aprile 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto n. 452 del 20 aprile 1920 che porta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento;

Considerata la necessità di provvedere in modo adeguato alla assistenza ospedaliera dei militari infermi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sullla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono istituiti infermieri militari permanenti nelle compagnie di sanità con la qualifica di infermieri di seconda e prima classe, corrispondenti a soldati e caporali.

Art. 2.

Il Governo del Re con decreto Reale stabilirà il numero degli infermieri militari permanenti, le modalità di ammissione e di carriera, il loro stato giuridico, gli assegni ed i soprassoldi di rafferma loro spettanti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

N. 260. — PENSIONI. — **Legge n. 464, concernente il trattamento di pensione agli ufficiali della riserva.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 aprile 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 96, del 23 aprile 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 62 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è aggiunto il seguente comma:
« Però il servizio per richiamo in occasione della guerra durante il periodo dal 24 maggio 1915, al 31 ottobre 1920 prestato dagli ufficiali della riserva e da quelli che provvisti di pensione, dalla riserva passarono nella milizia territoriale, è valido a tutti gli effetti di pensione, tenendo conto anche dei gradi e degli stipendi raggiunti, ed anche per la riversibilità della pensione medesima alle loro vedove ed orfani, come continuazione di quello precedentemente prestato ».

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo precedente, in quanto riguarda la riversibilità della pensione alle vedove ed agli orfani, è appicabile anche agli ufficiali appartenenti alla posizione di congedo provvisorio.

Art. 3.

All'articolo 87 del testo unico, 21 febbraio 1895, n. 70, è aggiunto il seguente comma:
« Il servizio per richiamo, in occasione della guerra, prestato durante il periodo dal 24 maggio 1915, al 31 ottobre 1920, dagli ufficiali appartenenti alla posizione ausiliaria, è valido a tutti gli effetti della pensione anche per la riversibilità della pensione a favore delle loro vedove ed orfani come continuazione di quello precedentemente prestato, e dà diritto a nuova liquidazione di assegno all'atto del ricollocamento in congedo ».

Art. 4.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili a tutti gli ufficiali in essa contemplati che siano stati ricollocati in congedo dopo il 24 maggio 1915, nonchè alle loro famiglie.

Agli ufficiali predetti ed alle loro famiglie sono estese le disposizioni del R. decreto 13 novembre 1920, n. 1626, con effetto da una data non anteriore al 1° ottobre 1919.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

RODINÒ — FACTA — SECHI — BONOMI.

N. 261. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Trasferimento della direzione d'artiglieria da Pola a Trieste.** — (Direzione generale artiglieria). — 22 aprile 1921.

In attesa che siano apportate le relative varianti al R. decreto n. 607 del 13 maggio 1920, il Ministero determina che, a datare dal 1° maggio p. v., l'attuale sezione staccata d'artiglieria di Trieste venga eretta in direzione col titolo: «direzione d'artiglieria di Trieste», e con giurisdizione sul territorio del corpo d'armata di Trieste.

Con la stessa data l'attuale direzione d'artiglieria di Pola si ridurrà a sezione, col titolo: «sezione staccata d'artiglieria di Pola», alla dipendenza della suddetta direzione di Trieste, dalla quale naturalmente dipenderanno anche la sezione staccata di artiglieria di Udine e gli uffici provvisori d'artiglieria esistenti nel corpo d'armata di Trieste.

Il Ministero si riserva di comunicare con dispaccio, diretto al comando del corpo di armata interessato, le norme di carattere generale secondo le quali il detto comando emanerà in tempo opportuno le disposizioni esecutive.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 262. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Assegni agli ufficiali in aspettativa per motivi speciali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 aprile 1921.

Risulta a questo Ministero che alcuni distretti corrispondono agli ufficiali collocati in aspettativa per motivi speciali (già aspettativa per motivi di famiglia) i tre quinti dello stipendio. Tale corresponsione è del tutto irregolare ed erronea perchè agli ufficiali in quella posizione non compete alcun assegno, giusta l'art. 3 della legge sugli assegni. Quindi non solo dovrà subito cessare la corresponsione stessa, ma dovrà provvedersi al ricupero delle somme indebitamente corrisposte, sotto la responsabilità di coloro che ordinarono gl'irregolari pagamenti.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 263. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 27 aprile 1921.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI.

LEGIONE CATANZARO - Compagnia di COTRONE;
Tenenza di STRONGOLI.

COMANDI SOPPRESSI.

LEGIONE CATANZARO - Compagnia di CATANZARO ESTERNA;
Tenenza di COTRONE.

Conseguentemente l'attuale compagnia di CATANZARO interna, prende la denominazione di CATANZARO.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 264. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 27 aprile 1921.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i seguenti comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Legione NAPOLI: tenenza di NOLA;

e soppressi:

Legione NAPOLI: tenenza di MARIGLIANO.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 265. — DISCIPLINA MILITARE. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 24 febbraio 1921 n. 192, che estende ai carabinieri reali le disposizioni del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, contenente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. esercito e della R. marina durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali e Direzione generale leva e truppa). — 27 aprile 1921.

Per l'applicazione del R. decreto 24 febbraio 1921 n. 192, che ha esteso agli appartenenti all'arma dei carabinieri reali i provvedimenti di clemenza di cui al R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514 si seguiranno norme analoghe a quelle stabilite dalla circolare n. 724 del *giornale militare* del 1920 con le seguenti varianti, rese necessarie in particolar modo dallo speciale ordinamento dell'arma:

Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

1. Il termine perentorio di giorni 180, di cui al primo comma dell'articolo 3 del R. decreto n. 1514 del 3 novembre 1920 si intenderà decorrere, per le punizioni già inflitte, dall'8 marzo 1921, data di entrata in vigore del R. decreto 24 febbraio 1921, n. 192.

Ufficiali.

2. Le variazioni apportate ai libretti personali degli ufficiali, giusta il 2° comma del n. 1 delle norme contenute nella circolare 724 del *giornale militare* del 1920, dovranno essere comunicate anche al comando generale dell'arma.

Per il tramite del comando generale medesimo le legioni trasmetteranno al Ministero le copie dei rapporti personali, prescritti dalla circolare n. 161 del *giornale militare* del 1919, di cui è cenno al 3° e 4° comma di detto n. 1.

3. La commissione che, a termini dell'articolo 3 del citato R. decreto 1514, dovrà formulare parere motivato sulla domanda di revoca degli effetti inerenti alle punizioni di cui all'articolo 2° comma *a*) del decreto stesso, è quella nominata dal Ministero con decreto 5 dicembre 1920 (circolare 79 del *giornale militare* 1921).

Sottufficiali e militari di truppa.

4. Le punizioni disciplinari di cui all'articolo 1 del citato R. decreto 1514 del 3 novembre 1920, che, per gli appartenenti all'arma, erano già state condonate in base all'articolo 15 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1082, debbono essere cancellate a cura dei comandi di legione (o dei centri di mobilitazione per coloro che cessarono di far parte dell'arma) seguendo le stesse modalità stabilite per la cancellazione delle punizioni degli ufficiali dall'articolo 30 comma 1° del regolamento sulle note caratteristiche approvato con R. decreto 1° dicembre 1910 e senza che occorra alcuna domanda da parte degli interessati.

5. Le attribuzioni deferite dalla circolare n. 724 del giornale militare del 1920 ai comandi di corpo d'armata, spettano, invece, per l'applicazione del R. decreto 192 del 1921, al comando generale dell'arma, che, a senso del secondo comma dell'articolo 2 del decreto stesso, provvederà anche ad istituire la commissione prevista dall'ora citato articolo, con modalità analoghe a quelle fissate per le commissioni istituite dai comandi di corpo d'armata, di cui al n. 7 della circolare 724 del 1920. Tale commissione sarà presieduta da un generale di brigata, e dovrà, beninteso, esprimere il suo parere anche nei casi in cui la decisione spetti al comando generale dell'arma.

6. Non essendovi nell'arma dei carabinieri reali grado ed impiego corrispondente a quello di comandante di divisione per le altre armi, al decidere sulle domande di reintegrazione, per amnistia, nei gradi di carabiniere e di appuntato è devoluto al comando generale dell'arma, salvo i casi in cui il provvedimento disciplinare sia stato adottato dal Ministero.

7. Le domande di reintegrazione nel grado, per amnistia, dovranno essere inoltrate, nel termine perentorio di cui al n. 1 della presente circolare, ai comandi di legione, cui i richiedenti sono effettivi, se si tratti di carabinieri alle armi o in congedo, od ai comandanti di legione, cui erano effettivi all'atto della retrocessione, se si tratti di militari non più appartenenti all'arma.

8. I provvedimenti di clemenza di cui al R. decreto 24 febbraio 1921, n. 192 non si estendono in alcun modo al ricupero di rafferme perdute, nè alla riammissione in servizio effettivo dell'arma.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 266. MATRICOLA. **Sistemazione della matricola presso i distretti militari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 aprile 1921.

In seguito alle difficoltà che i distretti incontrano, pricipalmente a causa della scarsità di personale disponibile, a condurre a compimento per il 15 maggio p. v. i lavori relativi al trasferimento dei documenti matricolari ai distretti di nuova formazione, questo Ministero, a parziale modificazione delle disposizioni date colla circolare n. 145 c. a. determina che il termine ultimo per il compimento dei suaccennati lavori sia prorogato al 30 giugno p. v.

Conseguentemente i comandi di corpo d'armata riferiranno non oltre il 15 luglio p. v. sul modo nel quale sono state compiute le operazioni.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 267. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **« Norme per l'impiego dell'artiglieria ».** — (Divisione stato maggiore). — 27 aprile 1921.

Al penultimo capoverso della circolare 235 del *giornale militare c. a., riguardante* la pubblicazione delle « Norme per l'impiego dell'artiglieria », compilate dallo stato maggiore del R. esercito, sostituire:

« Lo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra verserà 1000 copie degli esemplari già pronti all'ufficio amministrazione di personali militari vari, il quale ne curerà la vendita agli enti militari che ne faranno richiesta.

Gli altri 1000 esemplari saranno messi in vendita agli ufficiali e al pubblico presso la direzione dello stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra - Via Gino Capponi, n. 43-45 - Roma.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 268. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia.** — (Direzione generale genio). — 27 aprile 1921.

Nell'intento di provvedere alla iscrizione di un certo numero di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia, il Ministero autorizza i sergenti maggiori ed i marescialli dei tre gradi i quali si trovano nelle condizioni volute dal cap. 2 del regolamento sullo stato dei sottufficiali e che abbiano già compiuto o compiranno il quarto anno di servizio da sottufficiale entro il 30 aprile p. v. ad inoltrare per via gerarchica la relativa domanda non oltre il 30 maggio 1921.

Tale autorizzazione è estesa ai sottufficiali in servizio nelle colonie qualora nella domanda dichiarino in precedenza di assoggettarsi a prestar servizio da guardacolombaia, se riconosciuti idonei, nelle colombaie della Libia, nei posti che a mano a mano si renderanno vacanti.

I sottufficiali aspiranti dovranno essere riconosciuti fisicamente idonei alle fatiche di guerra e capaci di prestare servizio di guardacolombaia in qualsiasi località, compresa l'alta montagna e le colonie, e dovranno inoltre dichiarare in precedenza di accettare qualsiasi destinazione.

Le predette domande saranno prese in considerazione nella misura consentita dal numero degli aspiranti da inscrivere nell'elenco anzidetto(dando la precedenza, a parità di altre condizioni, ai sottufficiali che, pur conservando completa idoneità fisica per il servizio cui verrebbero assegnati, abbiano riportato ferite in combattimento.

Le commissioni di avanzamento nell'esprimere circa le singole domande il loro parere, dovranno dichiarare in modo esplicito se, tenuto conto delle attitudini dei candidati ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, li ritengono meritevoli della carica ed atti a ben disimpegnarla anche in località disagiata e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

Le domande corredate dei documenti prescritti dal regolamento sullo stato dei sottufficiali e dalla dichiarazione incondizionata di accettazione di qualunque destinazione, dovranno essere inviate all'ufficio del generale di divisione del genio in Roma — via degli Astalli, 15 — che dopo opportuno esame rimetterà a questo Ministero l'elenco dei sottufficiali prescelti, i quali con successiva circolare inserta nel *giornale militare ufficiale* saranno chiamati a frequentare uno speciale corso teorico-pratico di colombicoltura militare.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 269. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** — (Ufficio personale dei generali). — 27 aprile 1921.

Sono abrogate le modificazioni apportate con la circolare 647 del *giornale militare* (veggansi note in calce della pagina 1008) ai numeri 41, 43, 17 e 45 del regolamento sulle note caratteristiche per quanto concerne gli ufficiali generali, per i quali i documenti caratteristici ed i rapporti personali dovranno essere compilati *in due soli esemplari*, destinati uno al libretto personale tenuto dalle autorità territoriali e l'altro alla copia del libretto custodita dal Ministero (ufficio personale dei generali), al quale esclusivamente, in via diretta, dovrà essere trasmesso.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 270. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Accertamenti sanitari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 aprile 1921.

In dipendenza del R. decreto 30 settembre 1920 n. 1389 (circolare n. 608 del *giornale militare* 1920) in forza del quale è cessato lo stato di guerra, è venuta anche a decadere la facoltà prevista dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915 n. 1085 (circolare n. 571 del *giornale militare* 1915) che consente di utilizzare quegli ufficiali del servizio attivo permanente, i quali, per cause d'infermità, versino in condizioni di menomate attitudini fisiche pel servizio incondizionato.

S'intendono quindi ripristinate le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato giuridico degli ufficiali, e quelle degli articoli 14, 16, 17 e 18 del relativo regolamento, in virtà dei quali gli ufficiali non idonei ad incondizionato servizio DEBBONO ESSERE COLLOCATI IN ASPETTATIVA.

I collegi medici, perciò, NON DOVRANNO d'ora innanzi pronunziare altri giudizi di idoneità fisica condizionata per gli ufficiali sottoposti agli ordinari accertamenti sanitari, ferme le prescrizioni relative al caso delle inabilità permanenti, nelle quali giudicheranno sempre dell'idoneità degli ufficiali, ai servizi della riserva.

I comandi di corpo d'armata, d'altra parte, si asterranno dal richiamare in servizio ufficiali precedentemente giudicati e tuttora ritenuti idonei soltanto a servizi comunque condizionati, e dal trattenere oltre la scadenza della posizione in corso, quelli che attualmente si trovino impiegati in tali servizi.

E' ovvio che la presente disposizione non riguarda i mutilati ed invalidi di guerra.

Il Ministro — RODINÒ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103.

A pagina 116, seconda colonna, depennare il capitano: *Ferrace Liberato*.

A pagina 117, prima colonna, depennare il capitano: *Tommasini Nicola*.

A pagina 117, seconda colonna, depennare i capitani: *Scartascini Giovanni, Manes Ettore* e *Sica Giovanni*.

A pagina 118, prima colonna, depennare il capitano: *Salemi Salvatore*.

A pagina 118, seconda colonna, depennare il capitano: *Greco Renato*.

A pagina 119, prima colonna, depennare il capitano: *Vertua Carlo*.

A pagina 119, seconda colonna, depennare il capitano: *Sansilvestri Federico.*

A pagina 120, prima colonna, depennare i capitani: *Savoini Alberto* e *Mortara Luigi.*

A pagina 120, seconda colonna, depennare i capitani: *Berti Giovanni* e *Orlandini Riccardo.*

A pagina 121, prima colonna, depennare i capitani: *Fochessani Girolamo* e *Murè Luigi.*

A pagina 121, seconda colonna, depennare i capitani: *Cenacchi Sergio* e *Milone Ugo.*

Dispensa 11ª, anno 1921, circolare 163.

A pagina 203, seconda colonna, dopo il tenente: *Ugolini Antonio,* aggiungere: *Pasquini Pasquino.*

A pagina 204, prima colonna, depennare il tenente: *Pasquini Pasquino.*

Dispensa 16ª, anno 1921, circolare 242.

A pagina 301, art. 7, sesta riga, dopo la parola: capitani . . . . . 35, aggiungere: tenenti . . . . . 30.

Dispensa 16ª, anno 1921, circolare 252:

A pagina 309, quinta colonna, (4° corso), alle parole: 10 settembre, sostituire: 30 settembre.

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(6489) — Roma, 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

Militare Centrale
ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1921 — 7 Maggio

N. 271 - **31 marzo 1921.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 378, circa la cessione dei rifiuti d'archivio e dei mobili e materiali inservibili a beneficio della Croce Rossa Italiana — Norme per la sua applicazione . . . . . *Pag.* 325

» **272 - 30 aprile 1921.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. Varianti da apportarsi alla istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori per servizio di corrispondenza . . . . . *Pag.* 326

» **273 - 2 maggio 1921.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Cessazione della direzione generale del genio . . . . . *Pag.* 327

» **274 - 6 maggio 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Soppressione del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 327

» **275 - 6 maggio 1921.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito. *Pag.* 327

» **276 - 6 maggio 1921.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Invio in congedo dei capilista arruolati con la classe 1901 per i quali sia stata riconosciuta l'esistenza di titolo alla abrogata 2ª categoria a mente del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911. — Invio in licenza straordinaria in attesa di decisione dei consigli di leva dei capilista arruolati con la classe 1901 in possesso di titolo per la abrogata 2ª categoria . . . . . *Pag.* 331

» **277 - 6 maggio 1921.** — RECLUTAMENTO. — Militari della classe 1901 già in congedo provvisorio per l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento e chiamati irregolarmente alle armi . . . . . *Pag.* 332

» **278 - 6 maggio 1921.** — TRASPORTI. — Sottufficiali addetti alle delegazioni della direzione trasporti . . . . . *Pag.* 332

AVVISO . . . . . *Pag.* 332

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 333

CIRCOLARE N. 271. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 378, circa la cessione dei rifiuti d'archivio e dei mobili e materiali inservibili a beneficio della Croce Rossa Italiana — Norme per la sua applicazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 marzo 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 87 del 13 aprile 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata di anni cinque dalla data di cessazione dello stato di guerra, tutte le carte delle amministrazioni dello Stato, delle quali sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, saranno cedute senza corrispettivo alla Croce Rossa Italiana.

Art. 2.

Le amministrazioni dello Stato sono anche autorizzate, durante il periodo anzidetto, a cedere gratuitamente alla Croce Rossa i mobili ed altri materiali divenuti assolutamente inservibili e depositati nei magazzini degli economati.

Art. 3.

La cessione delle carte d'archivio sarà subordinata alla osservanza delle formalità di cui all'articolo 69 del regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163, fatta eccezione per gli stampati di ogni genere fuori uso, la cui eliminazione sarà disposta, senza alcuna di tali formalità, dai capi degli uffici, che dovranno darne avviso al Ministero dal quale dipendono.

Qualora per speciali ragioni il Ministero dell'interno creda opportuno di prescriverlo, le carte saranno direttamente eliminate a cura degli uffici cui appartengono ed il relativo provento sarà corrisposto alla Croce Rossa.

Art. 4.

E' data facoltà ai ministri dell'interno e del tesoro, secondo la rispettiva competenza, di prescrivere le altre norme da osservarsi per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

N. B. — Le norme per l'applicazione della legge suaccennata saranno le stesse di quelle date per l'applicazione del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 219 (circolare 24 del *giornale militare* del 1916).

N. 272. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti da apportarsi alla istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori per servizio di corrispondenza.** — (Direzione generale genio). — 30 aprile 1921.

Il soprassoldo speciale di L. 2 al giorno da corrispondersi ai sottufficiali guardia colombaia nei viaggi per servizio, compresi quelli per l'addestramento dei colombi, giusta il disposto del § 31 della istruzione sulle colombaie militari, modificato con la circolare n. 338 del *giornale militare* dell'anno 1913, è portato, a partire dal 15 maggio 1921, a L. 5 (cinque).

Il Ministro — RODINÒ.

N. 273. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Cessazione della direzione generale del genio.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 2 maggio 1921.

In data 30 aprile 1921 ha cessato di avere vigore il decreto luogotenenziale 25 luglio 1915 n. 1155 in base al quale fu istituita presso questo Ministero per la durata della guerra, e successivamente mantenuta sino alla data anzidetta, la direzione generale del genio, la quale pertanto deve considerarsi abolita.

Le relative attribuzioni saranno disimpegnate provvisoriamente, ed in attesa che sia attuato il nuovo riparto dell'amministrazione centrale della guerra sulla base della distinta separazione delle funzioni amministrative da quelle tecnico-militari di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1921 (circolare n. 112 *giornale militare* c. a.), dal « Servizio del genio (amministrazione degli immobili materiali e lavori) » cui sarà d'ora innanzi e per l'accennato periodo transitorio indirizzata la corrispondenza ufficiale già di competenza della cessata direzione generale anzidetta.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 274. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Soppressione del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 6 maggio 1921.

Con riferimento alle circolari nn. 337 e 491 del *giornale militare* 1918 si prevengono le amministrazioni dipendenti, che con decreto in corso di pubblicazione viene soppresso a datare dal 1° maggio volgente il comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra.

Per effetto di tale determinazione le amministrazioni suindicate sono esonerate dal trasmettere dalla data suddetta al prefato comitato i dati e i documenti di cui è parola nelle circolari sopraccennate.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 275. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 maggio 1921.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito per l'anno in corso:

1. L'arruolamento è aperto dal 16 maggio al 15 luglio presso i corpi delle varie armi (compreso il reggimento radiotelegrafisti) in cui, a senso del § 708 del citato regolamento, sono ammessi volontari ordinari, nonchè presso i battaglioni aerostieri, zappatori, dirigibilisti, telegrafisti e aviatori.

Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti sono permanentemente aperti, come risulta dalle circolari 382 e 523 del *giornale militare* del 1919.

Sono sospesi gli arruolamenti volontari ordinari nelle bande dei reggimenti di fanteria di linea e granatieri.

2. Il numero dei volontari ordinari che nel periodo di tempo indicato al precedente numero possono essere ammessi in servizio è *illimitato*: però il Ministero si ri-

serva la facoltà di trasferire i nuovi arruolati in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui ciò risultasse necessario per equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi della stessa arma.

Inoltre i comandi dei corpi possono sospendere gli arruolamenti, riferendone subito al Ministero, quando dato il numero dei volontari già accettati ritengono che nuove ammissioni non sarebbero compatibili con le esigenze del servizio e dell'istruzione.

Potranno essere effettuati arruolamenti direttamente nei centri automobilistici nella misura massima di 20 per ogni centro e purchè gli aspiranti posseggano gli speciali requisiti indicati nel n. 6 del manifesto annesso alla presente circolare.

3. Per quanto riguarda la statura degli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario invece di attenersi ai limiti fissati dalla tabella contenuta nel § 719 del regolamento sul reclutamento saranno seguiti gli stessi criteri stabiliti per le assegnazioni delle reclute nell'articolo 2 del capo IV dell'istruzione complementari al regolamento stesso e nelle modificazioni contenute nella circolare n. 322 del 1913, in quanto abbiano determinato limiti di statura inferiori a quelli fissati nella predetta tabella.

Inoltre dovrà tenersi presente che con D. L. n. 596 del 12 aprile 1917 (circolare n. 276 del *giornale militare*) il limite *minimo* di statura per l'idoneità al servizio militare è di un metro e cinquanta centimetri.

Per l'arruolamento nei bersaglieri si dovrà dare la preferenza agli aspiranti che sappiano usare la bicicletta.

4. Tutti indistintamente i volontari ordinari dovranno contrarre la ferma di *tre anni* come è prescritto dall'art. 115 del testo unico delle leggi sul reclutamento, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di anni due nella quale è compreso il servizio già prestato.

In nessun caso potrà esserè effettuata la vestizione e l'incorporamento degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato innanzi al consiglio d'amministrazione l'atto di arruolamento e di assunzione della ferma di tre anni.

I militari della classe 1901, in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla riduzione di ferma di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto 20 aprile 1920 n. 452, possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni a condizione però che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

Di tale rinuncia dovrà essere presa nota sui ruoli matricolari e data partecipazione al consiglio di leva del circondario sulle cui liste il militare trovasi inscritto, per la relativa annotazione sulla scheda personale mod. n. 9.

Sulla matricola degli arruolati dovrà essere inscritta la seguente variazione, la quale sostituisce quella n. 32 della tabella II del regolamento sulle matricole.

« Soldato volontario nel . . . . . (indicare il corpo)

. . . . . li . . . . . ».

5. Per l'arruolamento dei volontari ordinari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e nel capo VIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

Come è espressamente avvertito nel n. 5 del manifesto prima di partire per la sede del corpo prescelto gli aspiranti all'arruolamento devono inviare al comando del corpo stesso la domanda con i voluti documenti e rimanere in attesa della risposta, affinchè non siano poi costretti a rimanere a loro spese fuori di residenza per la eventuale regolarizzazione di qualcuno dei documenti od in attesa che pervenga dall'autorità giudiziaria la dichiarazione del casellario.

I corpi, appena ricevute le domande e riconosciuta la regolarità dei documenti, chiederanno *d'urgenza* al competente presidente del tribunale la dichiarazione predetta e poscia faranno conoscere agli aspiranti se le loro domande possono o no essere accolte, subordinatamente al risultato della visita medica. A questo proposito si avverte che i comandi dei distretti possono far sottoporre a visita medica gli aspiranti all'arruolamento e rilasciare loro la relativa dichiarazione medica da unirsi alle domande.

6. Le ammissioni di volontari ordinari nei battaglioni telegrafisti del genio, nei reggimenti ferrovieri e radiotelegrafisti del genio, nonchè nei battaglioni aerostieri, dirigibilisti ed aviatori hanno luogo esclusivamente a *scelta* tra gli aspiranti aventi i requisiti più adatti per la specialità.

Il tempo utile per la presentazione delle domande sarà perciò limitato dal 16 maggio al 20 giugno.

La scelta degli ammittendi sarà fatta entro il 30 giugno dai consigli di amministrazione prendendo in esame i titoli di studio e professionali esibiti ed ogni altro elemento che ritengano utile allo scopo.

Se dopo questa prima ammissione risultasse opportuno fare nuovi arruolamenti i consigli di amministrazione predetti potranno far luogo ad ammissioni suppletive mediante una ulteriore scelta.

Il comando del reggimento genio ferrovieri potrà disporre che gli arruolandi che risiedono in Roma o nelle vicinanze siano assunti in servizio direttamente dal distaccamento che ha sede nella capitale ed analogamente il comando del 3° artiglieria pesante potrà disporre pei giovani residenti in Sardegna che aspirino ad imprendere servizio nel distaccamento a La Maddalena.

7. Ai comandi di corpi è lasciata facoltà di regolare la chiamata in servizio degli arruolandi in modo che i giovani accettati assumano servizio non isolatamente ma a gruppi, in due o tre date diverse — entro però il periodo di tempo di cui al n. 1 della presente circolare — e ciò per evitare nei limiti del possibile inconvenienti al servizio e alle istruzioni.

Nel caso in cui per ragioni indipendenti dalla volontà degli interessati (quale, ad esempio, il ritardo nel rilascio della dichiarazione del casellario) i relativi atti non fossero compiuti nel giorno fissato per la chiusura degli arruolamenti gli aspiranti conserveranno il diritto ad assumere il desiderato arruolamento e quindi la loro ammissione potrà, in via eccezionale, effettuarsi anche dopo il detto giorno.

8. Entro dieci giorni dalla chiusura degli arruolamenti i comandi di corpo trasmetteranno al Ministero (divisione 2ª truppa) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari ordinari distinti per anno di nascita.

9. I comandi dei distretti faranno subito stampare e pubblicare l'annesso manifesto.

Il Ministro — RODINÒ.

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito:

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 16 maggio al 15 luglio in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, compreso il reggimento radiotelegrafisti, nei battaglioni aerostieri, zappatori, dirigibilisti, telegrafisti e nel battaglione aviatori. Però per gli oradetti battaglioni, pel reggimento radiotelegrafisti e pel 6° reggimento genio, il termine utile per la presentazione delle domande scade il 20 giugno come è detto al seguente n. 6.

Sono sospesi gli arruolamenti volontari ordinari nelle bande dei reggimenti di fanteria di linea e granatieri.

2. Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

3. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di tre anni (salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato), avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero o se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che essi sono cittadini italiani. Gli stranieri possono contrarre l'arruolamento volontario. Essi però debbono appartenere a classe non ancora chiamata alle armi (D. L. 14 luglio 1918, n. 1029) e debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1917, per poter acquistare la cittadinanza italiana colla prestazione del servizio militare.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1901 in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla riduzione di ferma di cui agli articoli 8 e 9 del citato R. decreto-legge, possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

4. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico (salvo per coloro che aspirino all'arruolamento nei carabinieri, i quali per cura dei distretti militari sono muniti dei mezzi di viaggio). Onde, per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

5. Ai volontari ordinari che prestano servizio nei reparti di cavalleria o d'artiglieria a cavallo è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità, di lire 600, che è portata a lire 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli. Di tale indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio. E' lasciato poi in facoltà dei volontari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere in modo che al termine del 3° anno di ferma possano percepire l'intera indennità.

Al termine del 3° anno di ferma i volontari ordinari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

6. Per coloro che intendono assumere l'arruolamento volontario ordinario nei centri automobilistici, si potrà transigere sul requisito della statura, ma all'arruolamento

stesso potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere conduttori di automobili, motocarozzette o motociclette muniti di patente civile, meccanici automobilisti — ed in mancanza — abbiano prestato servizio presso officine, garages, stabilimenti automobilistici, producendo, in tal caso, i necessari documenti.

Nel reggimento genio ferrovieri, nel reggimento radiotelegrafisti e nei battaglioni telegrafisti del genio, aerostieri, dirigibilisti ed aviatori, gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente a *scelta* fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali.

Per conseguenza coloro che intendono assumere servizio in detti corpi dovranno presentare domande documentate *non più tardi* del 20 giugno in modo da permettere ai rispettivi consigli di amministrazione di operare la scelta entro l'ultima decade del mese stesso e d'invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

Tanto per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti del genio, quanto per l'ammissione nel reggimento genio ferrovieri occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'arruolamento nei ferrovieri è inoltre necessario distinguere bene i colori e per l'ammissione nel reggimento radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

Gli aspiranti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

. . . . . addì . . . . . 1921.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. 276. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo dei capilista arruolati con la classe 1901 per i quali sia stata riconosciuta l'esistenza di titolo alla abrogata 2ª categoria a mente del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911. — Invio in licenza straordinaria in attesa di decisione dei consigli di leva dei capilista arruolati con la classe 1901 in possesso di titolo per la abrogata 2ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 maggio 1921.

Agli effetti dell'invio in congedo di quei capilista arruolati durante la leva sulla classe 1901, per i quali sia stata riconosciuta l'esistenza di uno dei titoli per l'assegnazione alla abrogata 2ª categoria, a mente del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911, questo Ministero rammenta ad ogni buon fine, che col giorno 8 volgente si inizierà il compimento del periodo di sei mesi di servizio di cui al n. 4 della circolare n. 591 del *giornale militare* del 1920.

Quei capilista i quali fossero in possesso di titolo alla 2ª categoria, per cui non siasi ancora pronunziato il competente consiglio di leva, potranno essere inviati in licenza straordinaria, in attesa della decisione del consiglio stesso, allorchè compiano il 6° mese di servizio, e ciò in base ad apposita dichiarazione del prefetto o sottoprefetto competente, con le modalità stesse stabilite dalla circolare n. 73 del *giornale militare* del 1921 per i militari aventi diritto alla ferma di 3 mesi.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 277. — RECLUTAMENTO. — **Militari della classe 1901 già in congedo provvisorio per l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento e chiamati irregolarmente alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 maggio 1921.

Risulta a questo Ministero che molti militari della classe 1901, già ammessi al congedo provvisorio per l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento sono stati erroneamente chiamati alle armi entro 30 giorni dal congedamento della classe cui appartenevano i rispettivi fratelli, in opposizione al preciso disposto dell'art. 70 delle istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, alla cui osservanza venne richiamata l'attenzione delle autorità militari con la circolare n. 214 del 5 aprile u. s.

Si invitano pertanto quei comandi che siano incorsi in tale errore a provvedere per il rinvio in congedo provvisorio dei militari predetti, a meno che taluno di essi intenda di rimanere alle armi per compiere la propria ferma.

Si avverte poi, per norma, che i militari della classe 1901 ammessi al congedo provvisorio, dovranno in ogni caso compiere alle armi un servizio equivalente a quello che sarà compiuto dai militari della stessa classe, e che in esso dovrà essere computato il tempo trascorso alle armi in seguito al predetto richiamo irregolare.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 278. TRASPORTI. — **Sottufficiali addetti alle delegazioni della direzione trasporti.** — (Divisione stato maggiore). — 6 maggio 1921.

A modificazione del n. 4 della circolare n. 39 del *giornale militare* anno 1920, si comunica che i sottufficiali addetti alle delegazioni della direzione trasporti devono essere assegnati secondo le disposizioni contenute nel regolamento sullo stato dei sottufficiali anzichè essere forniti dai comandi di presidio, in analogia a quanto era stabilito per l'assegnazione dei sottufficiali alle commissioni militari di linea che hanno sostituito le delegazioni medesime in base alla circolare sopra citata.

Il Ministro — RODINÒ.

AVVISO

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe della Regia Accademia Navale per l'anno scolastico 1921-22

E' aperto un concorso per l'ammissione di 45 allievi di vascello e 10 allievi macchinisti alla 1ª classe del Corso Normale della R. Accademia navale.

I corsi hanno entrambi la durata di 5 anni di cui l'ultimo col grado di « aspiranti ») e possono prendervi parte i giovani cittadini del Regno i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

1° — al 15 ottobre 1921 non abbiano superata l'età di 17 anni;

2° — siano riconosciuti fisicamente adatti al servizio navale;

3° — abbiano l'assenso, per contrarre arruolamento del padre o, in sua mancanza, della madre, ovvero del tutore, se orfani;

4° — non siano mai stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato, e non risultino di cattiva condotta;

5° — Posseggano la licenza ginnasiale o la promozione dalla 2ª alla 3ª classe dell'Istituto Tecnico o Nautico. Non sono ammessi altri titoli. Sono ammessi a concorrere, sotto speciali condizioni specificate nelle notificazioni di concorso anche i giovani che nella prima sessione di esami delle classi suindicate, sono stati riprovati in una o due materie che però non siano nè l'italiano nè la matematica.

La visita medica avrà luogo a Venezia-Genova-Livorno-Roma-Napoli-Messina-Brindisi, colle date che verranno in seguito comunicate dal Comando dell'Accademia. A Venezia avrà inizio il giorno 15 settembre.

Il giudizio della Commissione per la visita medica è inappellabile.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove, che si svolgeranno esattamente sui programmi sviluppati nella 5 ginnasiale o 2° Istituto Tecnico o Nautico senza aggiunte di sorta.

Prove scritte — Composizione italiana.

Prove orali — Matematica (obbligatoria) - Storia e geografia (obbligatoria) - Lingue estere (facoltativa).

I primi 45 concorrenti, nell'ordine di classificazione del concorso per l'ammissione al corso allievi di vascello ed i primi 10 concorrenti, nell'ordine di classificazione del concorso per l'ammissione al corso allievi macchinisti, *risultati idonei agli esami*, saranno nominati allievi della 1ª classe del corso normale.

Nulla è dovuto, a titolo di retta, dalle famiglie degli allievi per il periodo della permanenza nell'Istituto compreso fra l'ammissione e l'inizio del successivo anno scolastico; questo periodo è considerato di *rigoroso esperimento*.

Per gli altri anni del corso la retta è di lire 800 annue. Nel 5° corso la retta è trattenuta sugli emolumenti degli aspiranti.

La notificazione del concorso, che comprende tutti i maggiori particolari ed i programmi particolareggiati relativi alle prove indicate, si distribuisce *gratis* presso i Comandi in Capo dei Dipartimenti Marittimi, il Comando Militare Marittimo di Maddalena, le Capitanerie di Porto e le Prefetture del Regno.

Per maggiori schiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Comando della R. Accademia Navale di Livorno.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 14ª, anno 1921, circolare 215.

A pagina 266, prima colonna, dopo *De Bonis Giovanni* capitano fanteria, aggiungere: *Damiani Arnaldo,* maggiore fanteria.

A pagina 266, seconda colonna, dopo *Maceratini* Giuseppe capitano artiglieria, aggiungere: *Mattirolo Leone,* capitano fanteria.

A pagina 267, prima colonna, depennare: *Damiani Arnaldo,* maggiore fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

(6574) — Roma, 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1921 — 13 Maggio

N. 279 – 6 marzo 1921. – GIUSTIZIA MILITARE. – R. decreto che sostituisce due membri della commissione speciale per lo studio e le riforme da introdurre nella vigente legislazione penale militare, istituita con R. decreto 16 novembre 1920 presso il Ministero della guerra, e ne completa l'ufficio di segreteria con altri due segretari. *Pag.* 335

» 280 – 10 marzo 1921. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. – R. decreto n. 502, che fa cessare per ogni effetto di legge lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica . . . . . *Pag.* 336

» 281 – 13 marzo 1921. GIUSTIZIA MILITARE. R. decreto n. 299, che estende alle nuove provincie le disposizioni riguardanti la giustizia militare vigenti nel Regno. *Pag.* 337

» 282 – 8 maggio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra ed agli ufficiali provvisti di indennità di guerra . . . *Pag.* 339

» 283 – 12 maggio 1921. – CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. Corrispondenza diretta a militari . . *Pag.* 339

» 284 – 12 maggio 1921. EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi . . . *Pag.* 339

» 285 – 12 maggio 1921. MATRICOLA. — Cessazione dello stato di guerra nel territorio della Cirenaica . . . . . *Pag.* 340

» 286 – 12 maggio 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Assegnazione al corpo automobilistico di caporali che hanno ultimato il corso delle scuole allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 340

» 287 – 12 maggio 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 341

» 288 – 12 maggio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Competenze dovute ai funzionari o pensionati dello Stato che hanno acquistato diritto a pensione di guerra . . . . . *Pag.* 341

AVVISO . . . . . *Pag.* 343

CIRCOLARE N. 279. GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto che sostituisce due membri della commissione speciale per lo studio e le riforme da introdurre nella vigente legislazione penale militare, istituita con R. decreto 16 novembre 1920 presso il Ministero della guerra, e ne completa l'ufficio di segreteria con altri due segretari.** (Direzione generale personali civili e affari generali). 6 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 16 novembre 1920 registrato alla Corte dei conti addì 8 dicembre 1920 reg. 187 guerra F. 222 col quale si provvide per la istituzione presso il Ministero della guerra di una speciale commissione con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdurre nella legislazione penale militare in armonia ai nuovi dettami della scienza giuridica e alle nuove esigenze della coscienza sociale, coordinando altresì in quanto debbano essere mantenute le disposizioni emanate in materia durante la guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto coi ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per la marina;

ABBIAMO DECRETATTO E DECRETIAMO:

Art. 1.

In sostituzione degli onorevoli avv. Pietro DE VICO, senatore del Regno, e avv. Filippo TURATI, deputato al parlamento dimissionari sono nominati in qualità di membri della commissione speciale istituita con R. decreto 16 novembre 1920 presso il Ministero della guerra per lo studio e le riforme da introdurre nella vigente legislazione penale militare, i signori on. avv. prof. Adolfo ZERBOGLIO, deputato al parlamento e avv. Francesco COPPOLA, presidente della corte di appello di Parma.

Art. 2.

Sono altresì chiamati a far parte dell'ufficio di segreteria della commissione predetta i signori tenente colonnello commissario nella R. marina comm. Gennaro LAGHEZZA e avv. Giuseppe dei baroni DE ROSIS di Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la regisrazione.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — FERA — SECHI.

N. 280. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 502, che fa cessare per ogni effetto di legge lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica.** — (Divisione stato maggiore). — 10 marzo 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 100 del 28 aprile 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Ritenuto che, date le attuali condizioni politiche della Cirenaica, vien meno la necessità di mantenere lo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

A decorrere dalla data del presente decreto, deve considerarsi cessato, per ogni effetto di legge, lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI — SECHI.

N. 281. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 299, che estende alle nuove provincie le disposizioni riguardanti la giustizia militare vigenti nel Regno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 marzo 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 73 del 28 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 3 delal legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari del culto e con i ministri della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai territori delle nuove provincie annesse in virtù delle leggi 26 settembre 1920 n. 1322, e 19 dicembre 1920 n. 1778 sono estesi:

Il Codice penale per l'esercito, approvato con R. decreto 28 novembre 1869 e modificato dalle leggi 25 giugno 1871 n. 298, 19 luglio 1871 n. 349 e 30 giugno 1876 n. 3184;

Il codice penale militare marittimo, approvato con R. decreto 28 novembre 1869 n. 53 67, e modificato dalle leggi 30 giugno 1876 n. 3184 e 21 aprile 1877 n. 4233;

Il regolamento organico pel servizio dei tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872 n. 1210;

Il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918;

Il decreto luogotenenziale 14 novembre 1915 n. 1622, sul procedimento per citazione diretta davanti ai tribunali militari; il decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 n. 2, sulla procedura e costituzione dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra e sul personale della giustizia militare, modificato con R. decreto 14 novembre 1920 n. 1882; il decreto luogotenenziale 11 aprile 1918 n. 457 sull'ordinamento del personale degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare; i decreti luogotenenziali 11 aprile 1918 n. 459 e 6 ottobre 1918 n. 1608, sulla revisione delle sentenze; i decreti luogotenenziali 27 ottobre 1918 n. 1628 e 30 gennaio 1919 n. 77 sulla istituzione dei tribunali militari permanenti in Firenze, Roma, Palermo e Milano; il decreto luogotenenziale 21 febbraio 1919 n. 160, sulla condanna condizionale, sulla libertà provvisoria e sulla liberazione condizionale, e sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace; gli articoli 9 e 10 del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919 n. 1083, circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria di procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari, e il R. decreto-legge 5 ottobre 1920 n. 1417, sull'applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari.

Sono inoltre applicabili nelle nuove provincie tutte le disposizioni vigenti nel Regno contenute in altri decreti reali, luogotenenziali e ministeriali emanati in occasione della guerra e relativi agli organi ed ai funzionari della giustizia militare, alla costituzione dei tribunali militari marittimi di dipartimento e delle loro sezioni ed in generale qualsiasi altra disposizione vigente nel regno, che concerna la giustizia militare.

Art. 2.

I reati soggetti alla giurisdizione militare soltanto in tempo di guerra, o che comunque vi siano stati assoggettati da bandi o da leggi speciali emanati durante la guerra, quando siano stati commessi da militari nelle nuove provincie prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono devoluti alla cognizione dei tribunali militari territoriali, i quali applicheranno le disposizioni del codice penale militare pel tempo di pace, o, qualora si tratti di reati in queste non preveduti, il codice penale e le altre leggi penali comuni vigenti nel Regno.

Se i reati suddetti siano stati commessi da non militari questi saranno giudicati dai locali tribunali ordinari, che nei loro riguardi applicheranno le leggi penali vigenti per i non militari in quei territori.

Nel caso di concorso di persone ai sensi degli articoli 337 e 341 del codice penale per l'esercito, 385 a 387 e 369 del codice penale militare marittimo, i militari e persone soggette alla giurisdizione ordinaria saranno giudicati separatamente, gli uni dai tribunali militari territoriali e le altre dalle locali autorità giudiziarie ordinarie, giusta le disposizioni sopra enunciate.

Saranno anche applicate, in quanto occorra, le disposizioni contenute nell'art. 7 del R. decreto 4 luglio 1919 n. 1083 e nel capoverso dell'articolo unico del R. decreto 27 settembre 1919 n. 1771.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo perecedente non si applicano ai procedimenti, per i quali sia stata emanata sentenza di assoluzione o di condanna da parte di autorità giudiziaria ordinaria. Se però i procedimenti a carico di militari tuttochè passati alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria non siano stati ancora definiti con sentenza, saranno anche essi devoluti ai tribunali militari territoriali a norma dell'articolo precedente

Art. 4.

Nulla è innovato quanto ai ricorsi pendenti o proponibili davanti il tribunale supremo di guerra o marina contro sentenze dei tribunali di guerra delle provincie annesse.

Il tribunale supremo, annullando con rinvio la sentenza denunciata, rimetterà il processo al tribunale militare territoriale od al magistrato ordinario delle nuove provincie competente secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 5.

Fino a nuova disposizione, la cognizione di tutti i reati commessi da militari nei territori delle nuove provincie è deferita ai locali tribunali militari territoriali, i quali applicheranno il codice penale militare se si tratti di reati da questo preveduti pel tempo di pace, altrimenti applicheranno il codice e le altre leggi penali comuni del Regno. Anche in quest'ultimo caso avverso la sentenza del tribunale militare territoriale il ricorso è proposto al tribunale supremo di guerra e marina.

Nel caso di concorso di persone, i militari e le persone soggette alla giurisdizione ordinaria saranno giudicate separatamente in conformità di quanto è disposto nel capoverso 2° dell'art. 2.

Art. 6.

Con la cessazione dello stato di guerra è istituito in Trieste il tribunale militare territoriale.

La circoscrizione militare del tribunale marittimo di Venezia è estesa ai territori già compresi nella circoscrizione del tribunale di guerra di Trieste.

Ai territori delle nuove provincie è estesa la circoscrizione territoriale del tribunale speciale di Firenze.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e negli altri territori annessi in quello in cui nei medesimi sarà dichiarato cessato lo stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SECHI.

N. 282. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra ed agli ufficiali provvisti di indennità di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 maggio 1921.

Per evitare pagamenti erronei e dar modo ai corpi di provvedere con sollecitudine al ricupero di quanto avessero già erroneamente pagato in più del dovuto, si ricorda che le indennità di carica stabilite dalla circolare 407 del *giornale militare* 1917 riguardavano soltanto — come risulta dalla premessa della circolare medesima — gli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra e quindi anche se qualcuna delle cariche previste dalla detta circolare avesse continuato ad esistere dopo la data di cessazione dello stato di guerra, non avrebbe dovuto essere più pagata, dopo tale data, la speciale indennità di carica stabilita dalla circolare stessa.

Si crede, inoltre, necessario ricordare che le indennità di carica nella misura stabilita dalla tabella I annessa al R. decreto 23 maggio 1915 n. 677 (circolare 374) spettavano soltanto — come è tassativamente stabilito dall'art. 6 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917 n. 6 (circolare 14) — agli ufficiali « *che si trovino nelle condizioni prescritte per aver diritto alle indennità di guerra* » e coprano una delle cariche previste « dalle lettere *a*) ad *h*) della tabella IV annessa al testo unico delle leggi sugli stipendi « ed assegni fissi per il R. esercito ». — Quindi se le indennità di carica di cui alla suddetta tabella fossero state corrisposte agli ufficiali che le percepivano presso l'esercito operante, anche dopo il giorno in cui cessarono di aver diritto alle indennità di guerra, i corpi interessati dovrebbero provvedere ai debiti ricuperi, tenendo conto che gli ufficiali di cui trattasi, dal giorno in cui perdettero le indennità di guerra, potevano percepire soltanto le indennità di carica previste dalla suaccennata tab. IV della legge sugli stipendi ed assegni fissi.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 283. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza diretta a militari.** — (Direzione trasporti). — 12 maggio 1921.

Per evitare gli inconvenienti cui potrebbe dar luogo l'interpretazione dell'art. 1 del R. decreto n. 44 del 25 gennaio 1921, che prescrive che le lettere semplici « dirette a militari in servizio attivo » siano affrancate con soli 20 cent.; si avverte che, stante il R. decreto n. 1114 del 15 luglio 1920 (col quale vennero soppresse tutte le speciali facilitazioni accordate per la durata della guerra agli ufficiali del R. esercito per le lettere e cartoline loro dirette) con la sopra riportata frase « militari in servizio attivo » s'intese alludere ai soli militari di truppa (soldati, caporali e sottufficiali), di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi postali, e non anche agli ufficiali, che pur sarebbero compresi nella dicitura generica di *militari*.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 284. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 maggio 1921.

A datare dal 1° maggio corrente, ai militari di truppa, che per qualunque ragione verranno inviati in congedo, saranno anche quest'anno ritirati cogli oggetti di corredo e d'equipaggiamento in distribuzione, siccome prescrivono gli art. 312 e seguenti del regolamento d'amministrazione, la mantellina, il pastrano o cappotto di panno grigio verde.

Gli oggetti da lasciare, quegli stessi indicati nella circolare 244 *giornale militare* 1920, dovranno essere tutti in buono stato.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 285. — MATRICOLA. — **Cessazone dello stato di guerra nel territorio della Cirenaica.** (Direzione genarale leva e truppa). — 12 maggio 1921.

Poichè per effetto del R. decreto 10 marzo 1921 n. 502 (circolare n. 280 del *giornale militare* c. a.), deve considerarsi cessato, a decorrere dal 10 marzo 1921, lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica, da tale data ha termine anche il diritto al computo di campagne di guerra per tutti coloro che fanno, o hanno fatto, parte dei comandi, corpi e servizi dislocati in quella colonia.

Pertanto, analogamente a quanto fu disposto con la circolare n. 230 del *giornale militare* c. a. riguardante la cessazione dello stato di guerra nel territorio della Tripolitania, se nei documenti matricolari dei militari o dei personali civili dipendenti fossero già state annotate campagne di guerra per attribuire le quali sia stato computato il servizio prestato in Cirenaica posteriormente al 10 marzo 1921, dovrà subito provvedersi alle conseguenti rettifiche comunicandole, per quanto riguarda agli ufficiali a questo Ministero (divisione matricole) con appositi elenchi individuali mod. 66.

Anche per il tempo passato in Cirenaica agli effetti della liquidazione delle pensioni, rimangono in vigore le disposizioni emanate col decreto-legge luogotenenziale n. 565 del 13 marzo 1919 (circolare n. 280 del *giornale militare* 1919).

Il Ministro — RODINÒ.

N. 286. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Assegnazione al corpo automobilistico di caporali che hanno ultimato il corso delle scuole allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 maggio 1921.

Allo scopo di agevolare il reclutamento dei sottufficiali del corpo automobilistico, questo Ministero determina che ai vari reparti automobilistici sia assegnato alla data del 1° luglio p. v. un certo numero di caporali che abbiano ultimato con esito favorevole il corso di sei mesi presso le scuole allievi sottufficiali, a qualunque arma o specialità appartengano.

Potranno aspirare a tale assegnazione coloro i quali siano comunque in possesso di documenti comprovanti di avere prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici ovvero di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi.

Solo in mancanza di candidati coi suaccennati requisiti potranno aspirare all'assegnazione di cui trattasi militari che non siano in possesso di speciali cognizioni tecnico-automobilistiche.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda al comando del corpo d'armata da cui dipende la scuola di cui fanno parte, al quale spetta di decidere.

I caporali uscenti dalle scuole allievi sottufficiali da assegnare ai vari reparti automobilistici non dovranno superare il numero qui appresso indicato per ciascuno dei reparti controindicati:

1° Distaccamento D. C. auto	Torino 8
2° » » »	Milano 8
3° » » »	Roma 14
1° laboratorio di riparazioni della D. C. auto	Piacenza . . . 10
2° » » » »	Bologna 10
12° autoparco	Tripoli 5
Centro automobilistico	Milano 12
»	Bologna 12
»	Firenze 10
»	Roma 20
»	Napoli 20
»	Bari 20
»	Palermo 12
Direzione centrale	automobilistica 15

Le assegnazioni ai vari reparti verranno fatte con elementi tratti dalle scuole del corpo d'armata nella cui circoscrizione ha sede ogni singolo reparto. Al 12° autoparco di Tripoli provvederà il corpo d'armata di Palermo.

I caporali prescelti frequenteranno presso i vari reparti un corso della durata di 45 giorni analogo a quello stabilito dal n. 21 della circolare n. 148 del corrente anno per gli allievi ufficiali di complemento.

A corso ultimato quelli risultati idonei alla specialità saranno trasferiti effettivi come caporali al corpo automobilistico, mentre i non idonei saranno destinati ad un corpo dell'arma o specialità di provenienza.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 287. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento**. — (Direzione generale leva e truppa). — 12 maggio 1921.

A complemento delle disposizioni impartite con la circolare n. 148 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina che ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno col 1° agosto p. v. possano essere ammessi, ove posseggano il prescritto titolo di studi e gli altri requisiti all'uopo richiesti, anche i militari della classe 1900 che non abbiano conseguito il grado di caporale o di sergente, siano essi ora alle armi o in congedo come ritardatari.

A differenza però dei militari della stessa classe 1900 già rivestiti del grado di caporale o di sergente, pei quali il n.26 della citata circolare n. 148 stabilisce uno speciale trattamento per quanto riguarda la durata del servizio che essi devono prestare come graduati, i militari che non abbiano conseguito i detti gradi dovranno compiere i normali periodi di servizio fissati dal n. 14 della menzionata circolare al pari dei militari della classe 1901.

Coloro che intendano fruire della presente disposizione dovranno presentare la relativa domanda, corredata dei voluti documenti, non oltre il 15 giugno p. v.: quelli di essi che si trovano alle armi e che siano giudicati ammissibili saranno rinviati in congedo provvisorio a senso del n. 25 della predetta circolare 148.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 288. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. **Competenze dovute ai funzionari o pensionati dello Stato che hanno acquistato diritto a pensione di guerra**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 maggio 1921.

Col n. 29 della circolare 411 *giornale militare* 1920 si disponeva che i militari funzionari e pensionati di Stato, che avendo acquistato titolo a pensione privilegiata di guerra, *fossero venuti a trovarsi nelle speciali condizioni per ottenere la licenza con assegni, in attesa della liquidazione della pensione privilegiata*, dovevano percepire durante la posizione di licenza, gli assegni che percepirono durante l'ultimo periodo di servizio prestato sotto le armi.

Tale disposizione si riferiva ai decreti luogotenenziali 11 luglio 1915 n. 1064 (circolare 567 *giornale militare* 1915) e 15 aprile 1917 n. 727 (circolare 385 *giornale militare* 1917) i quali — riassumendoli brevemente — disponevano:

1° che *i funzionari od impiegati dello Stato* richiamati in servizio militare, *col* grado di ufficiale o sottufficiale, dovevano percepire un solo stipendio; e precisamente quello superiore;

2° che gli stessi funzionari ed impiegati richiamati alle armi coi *gradi di caporale* o soldato dovevano continuare a percepire il loro stipendio da impiegati unitamente agli assegni od alle indennità militari loro spettanti;

3° che i *pensionati dello Stato* richiamati in servizio militare col grado di *ufficiale* o *sottufficiale*, dovevano percepire un assegno pari allo stipendio del grado in luogo della pensione;

4° che gli stessi pensionati richiamati in servizio militare col grado di *caporale* e *soldato* dovevano percepire l'assegno di pensione unitamente all'assegno giornaliero loro spettante quali militari.

Senonchè i decreti citati dovendo avere effetto fino a tre mesi dopo la conclusione della pace, sono decaduti il 1° febbraio 1921 (circolare 338 *giornale militare* 1919 e circolare 608 *giornale militare* 1920) e conseguentemente dopo quella data, e fino a che non intervenga un diverso provvedimento legislativo, restano in vigore soltanto le norme generali relative ai cumuli di stipendi e pensioni (legge sui cumuli di assegni 722 del 19 luglio 1862 e testo unico sulle pensioni 21 febbraio 1895 n. 70, art. 189), che non consentono ad un impiegato di percepire nello stesso tempo due stipendi, o pensione e stipendio a carico dell'amministrazione dello Stato.

Tenuto però conto delle speciali condizioni degli invalidi di guerra, il Ministero determina, che nei casi in cui lo stipendio militare sia superiore a quello civile, possa essere continuato agli ufficiali e sottufficiali impiegati di Stato, ed in regolare licenza in attesa di pensione, il pagamento della differenza, come si praticava prima del 1° febbraio 1921, avvertendo però che l'ammontare di tale differenza dovrà essere considerato come anticipo sulla pensione di guerra, e su questa a suo tempo ricuperato.

Per gli ufficiali e sottufficiali già pensionati dallo Stato che si trovino in regolare licenza in attesa di liquidazione di una pensione privilegiata di guerra, si seguiranno le norme impartite dall'art. 189 del testo unico sulle pensioni 21 febbraio 1895 n. 70.

Per quanto riguarda invece i *caporali* e *soldati*, percependo questi, durante le licenze in attesa di pensione di guerra, una *indennità eventuale* anzichè uno stipendio od assegno fisso, non esiste opposizione nelle norme relative ai cumuli, ed agli stessi dovranno quindi essere corrisposti dall'autorità militare i normali assegni di licenza, indipendentemente da ogni altra considerazione. Per quelle categorie di militari (carabinieri ecc.) che percepiscono indennità caro viveri, saranno solo dedotte queste indennità quando percepiscano come impiegati indennità della specie dall'amministrazione presso cui sono impiegati.

Si soggiunge che i militari (ufficiali e sottufficiali) non impiegati nè pensionati dello Stato, che mentre trovansi in licenza in attesa di pensione ottengono un impiego retribuito dallo Stato non possono, a norma delle leggi citate, cumulare lo stipendio del nuovo impiego con lo stipendio od assegno fisso militare, ma debbono solo percepire lo stipendio maggiore.

I caporali e soldati che ottenessero nei termini anzidetti un impiego di Stato, dovranno invece percepire, per quanto è detto sopra, l'assegno giornaliero di licenza, indipendentemente dallo stipendio dell'impiego.

Il Ministro — RODINÒ.

AVVISO

Concorso fra artisti italiani per la medaglia interalleata della vittoria istituita con R. decreto 16 dicembre 1920 n. 1918

E' aperto, presso il Ministero della guerra, un concorso tra artisti italiani per la medaglia interalleata della Vittoria, istituita con R. decreto 16 dicembre 1920 n. 1918, alle seguenti condizioni:

1° Il modello dovrà essere in plastica, di diametro superiore a cm. 20 (recto e verso);

2° La medaglia interalleata recherà, nel recto, una vittoria alata (figura completa sul centro), in altorilievo, su fondo liscio, senza alcuna iscrizione. Nel verso riporterà l'iscrizione: «Grande guerra per la civiltà» e il motto: «Ai combattenti delle nazioni alleate e associate»;

3° Ogni modello sarà contrassegnato da un motto, riprodotto sopra una busta chiusa, che conterrà il nome dell'autore;

4° Sono stabiliti 3 premi, rispettivamente di L. 5000, di L. 2000 e di L. 1000;

5° I modelli saranno giudicati da una commissione speciale che il Ministero si riserva di nominare, la quale, previo riconoscimento del merito assoluto dei lavori, procederà alla classificazione dei tre migliori, aggiudicando i relativi premi. Due dei componenti di detta commissione saranno nominati in base alle designazioni dei concorrenti, i quali, a tal fine, indicheranno in busta chiusa, distinta da quella di cui al n. 2, ma contrassegnata con lo stesso motto, il nome dell'artista cui danno il proprio voto;

6° Il modello prescelto diventerà proprietà del Ministero della guerra, con pieno ed esclusivo diritto di disposizione e riproduzione;

7° I modelli debbono essere diretti al Ministero della guerra (segretariato generale);

8° Oltre il modello in plastica dovranno essere inviate cinque copie fotografiche della medaglia in grandezza naturale, e cioè di 37 mm.;

9° Il termine entro il quale dovranno pervenire al Ministero i modelli con le relative fotografie, scadrà il 31 luglio 1921.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

(6678) — Roma, 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

BIBLIOTECA Militare Centrale R

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1921 — 20 Maggio

N. 289 – 31 marzo 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 481, che erige in ente morale la « Fondazione Premio Priula 28-29 ottobre 1918 », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali, fatta dal tenente colonnello del genio nella riserva Fogliata comm. Luigi a favore dei militari di truppa, esclusi i sott'ufficiali, appartenenti al reggimento genio pontieri e lagunari . . . . . *Pag.* 345

» 290 – 22 aprile 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1920-921 . . . . . *Pag.* 347

» 291 – 7 maggio 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale circa il trasporto delle salme dei militari dal territorio delle operazioni di guerra. *Pag.* 348

» 292 – 19 maggio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ritenuta in conto entrate del tesoro sull'assegno provvisorio di pensione agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale. . . . . *Pag.* 349

» 293 – 19 maggio 1921. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . *Pag.* 349

» 294 – 19 maggio 1921. — MATRICOLA - MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare dei già carabinieri ausiliari che siano andati o vadano in congedo. *Pag.* 350

» 295 – 19 maggio 1921. — SCUOLE MILITARI. — Risultati ottenuti dagli ufficiali nei corsi di perfezionamento . . . . . *Pag.* 350

» 296 – 19 maggio 1921. — TRASPORTI. — Spedizioni in conto-corrente da e per la Sicilia . . . . . *Pag.* 350

AVVISO . . . . . *Pag.* 351

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 351

CIRCOLARE N. 289. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 481, che erige in ente morale la « Fondazione Premio Priula 28-29 ottobre 1918 », costituita coll'offerta di L. 1000 nominali, fatta dal tenente colonnello del genio nella riserva Fogliata comm. Luigi a favore dei militari di truppa, esclusi i sottufficiali, appartenenti al reggimento genio pontieri e lagunari.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 31 marzo 1921. - (Gazzetta ufficiale n. 106, del 6 maggio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista l'offerta di lire 1000 (mille) nominali in un titolo del debito pubblico consolidato 5 %, fatta a favore del 4° reggimento genio (pontieri) dal tenente colonnello del genio nella riserva FOGLIATA comm. Luigi, a ricordo dell'azione svolta dal detto reggimento durante la guerra italo-austriaca nella notte 28-29 ottobre 1918 presso Priula,

Reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri, di cavalleria, d'artiglieria (meno quelli da montagna) e del genio.	L.	675
Reggimenti alpini e d'artiglieria da montagna	»	900
Depositi battaglioni zappatori e telegrafisti	»	675
Centri automobilistici	»	225
Deposito scuola contro aerei	»	225
Raggruppamenti aeroplani	»	675
Comando gruppo dirigibilisti	»	225
Comando gruppo aerostieri	»	225
Comando degli stabilimenti militari di pena	»	900
Corpo invalidi e veterani	»	225
Istituto geografico militare	»	900
Ospedali militari principali e ospedali militari succursali con consiglio d'amministrazione proprio (per le truppe di sanità)	»	120
Direzione di commissariato (per le truppe di sussistenza)	»	300
Scuole e collegi militari	»	225

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1920-921.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 aprile 1921.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 291. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale circa il trasporto delle salme dei militari dal territorio delle operazioni di guerra.** — (Gabinetto del ministro). — 7 maggio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 111 del 12 maggio 1921).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
presidente del Consiglio dei ministri.

Veduti i regi decreti 2 settembre 1919 n. 1505, 15 aprile 1920 n. 457 e 24 febbraio 1921 n. 210, coi quali si dichiara la cessazione dello stato di guerra nelle provincie di Sondrio, Verona, Padova, Mantova, Brescia, Vicenza, Venezia Giulia, mantenendovi il divieto del trasporto di salme;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1920, col quale il divieto del trasporto delle salme dei militari veniva revocato nelle provincie di Sondrio, Verona, Padova, Mantova, e in parte in quelle di Brescia, Vicenza e Venezia;

Sentito il parere della commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra;

Ritenuto che le speciali esigenze di polizia mortuaria che determinarono il mantenimento del divieto del trasporto di salme di militari nel territorio delle operazioni di guerra sono venute a cessare in gran parte di esse, ove il divieto può quindi essere revocato, con riserva di analoghi provvedimenti per le altre zone, tosto che le ragioni del divieto verranno man mano in esse a cessare;

DECRETA:

Art. 1.

Il divieto del trasporto delle salme di militari è revocato nelle provincie di Brescia-Vicenza (ad eccezione del territorio del circondario di Asiago e dei comuni di Salcedo,

Crosara, Conco, Valrovina, Valstagna, Cismon, Campolongo, San Nazario, Solagna); Treviso (ad eccezione del territorio dei comuni di Borso, Crespano Veneto, Possagno, Cavaso, Pederobba e tutti quelli sulla sinistra del Piave) e Venezia.

Art. 2.

Il divieto stesso è revocato nella Venezia Tridentina ad eccezione del territorio dei distretti di Cavalese, Fiera di Primiero e Cortina d'Ampezzo.

Art. 3.

Il divieto del trasporto di salme dei militari è mantenuto nelle provincie di Belluno, di Udine, nella Venezia Giulia, e per le salme dei militari morti in guerra sulle fronti estere e nelle colonie.

Art. 4.

Il divieto di cui agli articoli precedenti non è applicabile per il trasporto delle salme dei militari morti dopo il 4 maggio 1919 e di quelle che sono già state tumulate chiuse in casse di zinco in qualnque dei territori anzidetti.

Roma, addì 7 maggio 1921.

Il ministro dell'interno — GIOLITTI. *Il ministro della guerra* — RODINÒ.

N. 292. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ritenuta in conto entrate del tesoro sull'assegno provvisorio di pensione agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 19 maggio 1921.

A scioglimento della riserva fatta nel n. 2 della circolare n. 443 del 1920, ed a parziale modificazione di quanto è detto nella lettera *b*) si avvertono le amministrazioni dipendenti che per recente determinazione del Ministero del tesoro, l'assegno provvisorio di pensione agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale è soggetto alla ritenuta in conto entrate del tesoro fissata dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1920 n. 1626 in misura cioè del 6 % (circ. 681 del 1920).

Ciò premesso, e poichè il decreto stesso per l'art. 22 devesi considerare in vigore dal 1° ottobre 1919, si invitano le amministrazioni interessate a provvedere senza indugio alla regolarizzazione delle ritenute effettuate in base alla minore misura del 2 % curando il ricupero delle somme ritenute in meno dalla data del collocamento in posizione ausiliaria speciale — che è sempre necessariamente posteriore alla menzionata data del 1° ottobre 1919.

Il ricupero si effettuerà mediante semplice ritenuta — senza operare introito a favore del conto proventi — tenendo presente che — su richiesta degli interessati il debito potrà essere scontato ratealmente — e comunque però in non più di 5 mesi.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 293. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 19 maggio 1921.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i seguenti comandi dell'arma dei carabinieri reali:

Legione CHIETI: tenenza di CASTELLAMMARE ADRIATICO.

Legione BARI: tenenza di PUTIGNANO.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 294. — MATRICOLA — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sistemazione matricolare dei già carabinieri ausiliari che siano andati o vadano in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 maggio 1921.

Questo Ministero, nell'intendimento di aumentare la forza in congedo dell'arma dei carabinieri reali, determina che alla forza stessa siano passati effettivi anche tutti quei militari di truppa i quali prestarono già servizio in detta arma come *carabinieri ausiliari col vincolo di ferma di 24 mesi* previsto dall'art. 5 del R. decreto 1802 del 2 ottobre 1919.

I centri di mobilitazione, che hanno in forza militari in congedo nelle suindicate condizioni, vorranno pertanto provvedere perchè i militari stessi siano trasferiti alle legioni carabinieri reali nel cui territorio sono dislocati i distretti di leva rispettivi.

I carabinieri ausiliari con vincolo di ferma di 24 mesi, che si trovino ancora sotto le armi, saranno pure destinati alla forza in congedo dell'arma (nel modo prescritto dal paragrafo 653, n. 13 e dai successivi paragrafi dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) allorchè saranno inviati in congedo.

Nulla è innovato pei militari di truppa, i quali servirono come *carabinieri ausiliari senza vincolo di ferma*, i quali continueranno a far parte della forza in congedo dell'arma di provenienza.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 295. — SCUOLE MILITARI. — **Risultati ottenuti dagli ufficiali nei corsi di perfezionamento.** — (Divisione stato maggiore). 19 maggio 1921.

In attesa che in una prossima revisione della legislazione sull'avanzamento e sullo stato degli ufficiali, possa essere esaminata e definita nei riguardi dell'avanzamento stesso, la posizione di quegli ufficiali che rimandati, per inidoneità ad un successivo corso di perfezionamento, non riescano a superarne le prove finali, questo Ministero, a complemento di quanto è già prescritto nell'ultimo comma del n. 9 della circolare 177 del *giornale militare* 1920, determina che tanto nella compilazione delle note caratteristiche quanto nei giudizi per l'avanzamento, debba essere tenuto il massimo conto dei risultati conseguiti da ciascun ufficiale nei succitati corsi.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 296. — TRASPORTI. — **Spedizioni in conto-corrente da e per la Sicilia.** — (Direzione trasporti). — 19 maggio 1921.

Per accordi presi con la direzione generale delle FF. SS., ai trasporti militari, che si eseguiscono in conto corrente con richieste mod. 444, non sono più applicate le normali tasse di porto, come avviene pei trasporti a pagamento diretto, compiuti con richieste mod. C - parte 3ª, bensì una tassa *à forfait*, determinata in base ad un percorso medio. Quindi, salvo i casi di eccezionale urgenza, che consiglino di appoggiarle al transito di Napoli o Palermo - per compiere per mare la tratta Napoli-Palermo - le spedizioni tra il continente e la Sicilia dovranno *sempre* farsi per la via di Villa S. Giovanni (o Reggio Calabria), evitandosi, così, anche le manipolazioni, che sarebbero indispensabili nei trasporti misti e le contestazioni, che potrebbero sorgere fra mittente e ricevente, data la necessità, che altrimenti si avrebbe, delle rispedizioni.

Il Ministro — RODINÒ.

AVVISO

Distintivo dei mutilati per abito borghese.

Si porta a conoscenza degli interessati che la Regia Zecca è stata autorizzata a soddisfare tutte le richieste del distintivo in argento per « mutilati di guerra » di dimensioni ridotte, da servire per abito borghese.

Pertanto coloro che desiderano acquistare il distintivo stesso potranno farne richiesta direttamente alla direzione della Regia Zecca in Roma (via Principe Umberto).

Il prezzo del medesimo è stabilito in L. 4 - con avvertenza che per ottenerne la spedizione è necessario aggiungere L. 4,50 - per spese di imballaggio, pacco postale, marche da bollo, ecc.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 14ª, anno 1921, circolare 215:

A pagina 267, seconda colonna, dopo Molinari Michele maggiore genio, aggiungere: Maletti Pietro, maggiore fanteria.

A pagina 268, seconda colonna, dopo Troiano Vincenzo capitano artiglieria, aggiungere: Tavoni Gaetano maggiore fanteria.

A pagina 268, seconda colonna, dopo Venier Aldo capitano fanteria, aggiungere: Viziano Attilio capitano fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

(6813) — Roma, 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

Biblioteca Centrale
ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1921 — 27 Maggio

N. 297 – 13 febbraio 1921. — SERVIZIO SANITARIO. R. decreto-legge n. 183, che reca norme circa la presentazione da parte dei pensionati di guerra delle domande per il riconoscimento dei maggiori diritti derivanti dall'aggravamento dell'infermità per le quali siasi concessa pensione o assegno . . . . . *Pag.* 353

» 298 – 17 maggio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale col quale si apportano modificazioni alle indennità speciali per i servizi di presidio . . . . . *Pag.* 354

» 299 – 17 maggio 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la distribuzione delle pubblicazioni militari . . . . . *Pag.* 355

» 300 – 18 maggio 1921. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. Decreto ministeriale relativo all'ordinamento e alle attribuzioni della segreteria del consiglio dell'esercito . . . . . *Pag.* 356

» 301 – 24 maggio 1921. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Distribuzione di tessere per il personale brevettato dell'arma aeronautica . . . . *Pag.* 357

» 302 – 26 maggio 1921. — SERVIZIO VETERINARIO. — Variazioni ai prezzi dei prodotti del gabinetto di batteriologia veterinaria militare . . . *Pag.* 358

» 303 – 26 maggio 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Scuole allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 358

» 304 – 26 maggio 1921. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Aspettativa per riduzione di quadri . . . . . *Pag.* 359

» 305 – 26 maggio 1921. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Impiego di ufficiali medici nel grado inferiore . . . . . *Pag.* 360

» 306 – 26 maggio 1921. — TRASPORTI. — Proroga al tempo utile per fruire delle speciali facilitazioni di viaggio concesse agli ufficiali in P.A.S. e in A.S. *Pag.* 360

» 307 – 27 maggio 1921. — SCUOLE MILITARI. Ufficiali del genio da comandarsi ai corsi della scuola centrale di fanteria . . . . *Pag.* 361

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 361

CIRCOLARE N. 297. — SERVIZIO SANITARIO. **R. decreto-legge n. 183, che reca norme circa la presentazione da parte dei pensionati di guerra delle domande per il riconoscimento dei maggiori diritti derivanti dall'aggravamento dell'infermità, per le quali siasi concessa pensione o assegno.** (Direzione centrale del servizio sanitario militare). 13 febbraio 1921. – (Gazzetta ufficiale n. 55, del 7 marzo 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per il tesoro, per la guerra e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Fermo restando il termine stabilito dall'art. 11 del decreto luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274, le domande per il riconoscimento dei maggiori diritti derivanti da aggravamento delle infermità, per le quali siasi concessa pensione od assegno, non possono essere presentate prima che sia trascorso almeno un anno dalla data dell'ultimo accertamento.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI.

N. 298. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — **Decreto ministeriale col quale si apportano modificazioni alle indennità speciali per i servizi di presidio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione indennità eventuali). — 7 maggio 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1920 n. 1820, che autorizza ad esercitare i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921, sino a che non siano rispettivamente tradotti in legge;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1920, col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1920;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1921 che proroga le dette indennità fino al 30 giugno 1921;

DECRETA:

Al decreto ministeriale 16 settembre 1920 sono apportate le modificazioni appresso indicate:

Art. 1

All'allegato I è intercalato il seguente numero:

9 *bis*. E' dovuta un'indennità giornaliera pari all'indennità di marcia:

a) agli ufficiali allievi frequentatori dei corsi di perfezionamento nelle antiche scuole militari di reclutamento e di applicazione, limitatamente al primo mese di permanenza alla scuola;

b) agli ufficiali dispensati dai corsi di perfezionamento di cui alla lettera precedente, durante il periodo che passano alla scuola per sostenervi gli esami;

c) agli ufficiali chiamati ai corsi presso le scuole centrali di fanteria, d'artiglieria e del genio;

d) agli ufficiali chiamati ai corsi trimestrali presso la scuola centrale di educazione fisica;

e) agli ufficiali allievi della scuola di cavalleria di Tor di Quinto.

Per gli ufficiali di cui alla lettera *a*) e *b*), aventi famiglia a carico, l'indennità è cumulabile con quella stabilita con altro provvedimento.

L'indennità non spetta agli ufficiali già residenti dove hanno luogo i corsi.

Art. 2.

All'allegato II sono fatte le seguenti aggiunte:

Corpo d'Armata	Num. d'ord.	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo e della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Capitoli del bilancio
Milano	10 bis	Gardone Val Trompia	Ufficiali ed impiegati della direzione tecnica d'artiglieria di Brescia che si recano presso la sezione staccata della fabbrica d'armi di Brescia		
			Ufficiali superiori	8.—	A
			Capotecnico e ragioniere.	6.—	
			Applicato	5.—	
Roma	44	Roma Presidio	Aggiungere il « Forte Aurelia »		A e
Roma	52 bis	Cassino	Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Battaglione allievi carabinieri		
			Ufficiali superiori e primi capitani	3.—	
			Ufficiali inferiori	2.50	
			Maresciallo d'alloggio di qualunque grado - brigadiere, vice brigadiere		1 e
			Appuntato carabiniere	1.—	
			Allievo carabiniere	0.15	

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1º gennaio 1921, salvo quelle di cui al n. 10 *bis* dell'allegato II, che decorrono dall'inizio del servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 maggio 1921.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 299. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per la distribuzione delle pubblicazioni militari.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 17 maggio 1921.

Presso la direzione generale personali civili ed affari generali divisione personale del Ministero (Economato), di questo Ministero, è istituito un « Ufficio pubblicazioni militari » al quale sono affidati tutti i compiti relativi alla gestione delle pubblicazioni, che nel passato erano affidati all'ufficio d'amministrazione dello stato maggiore dell'esercito, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, al laboratorio fotolitografico di artiglieria.

Nei magazzini annessi all'ufficio saranno raccolte ed ordinate tutte le pubblicazioni finora esistenti negli archivi degli enti sopra indicati.

L'ufficio pubblicazioni militari provvederà:

a) a dar corso alle richieste di pubblicazioni militari ed a venderle al pubblico

b) a tenere al corrente le scorte secondo le necessità ed a promuovere intese per la ristampa delle pubblicazioni e per la loro eliminazione;

c) a tenere al corrente i fascicoli con le modificazioni appena pubblicate.

Tutti i comandi, corpi, direzioni, stabilimenti, ecc. dovranno rivolgere, d'ora innanzi, qualsiasi richiesta di pubblicazioni al seguente indirizzo:

MINISTERO DELLA GUERRA — ECONOMATO - Ufficio pubblicazioni militari.
ROMA.

rimanendo così modificati gli indirizzi, diversi dal presente, finora in uso.

Le pubblicazioni che, dopo la prima distribuzione (gratuita) potessero ancora occorrere ai comandi, corpi od uffici, saranno cedute a pagamento, avvertendo che la spesa, non dovrà gravare, per nessuna ragione, sull'amministrazione militare.

Soltanto la sostituzione delle copie andate perdute per causa di forza maggiore, debitamente comprovata, sarà fatta gratuitamente.

La richiesta delle pubblicazioni a pagamento, potrà essere fatta in qualunque modo, purchè accompagnata dal relativo importo.

La richiesta, invece, delle pubblicazioni gratuite, dovrà essere sempre fatta con gli speciali stampati mod. 310, compilati secondo le avvertenze inserite sullo stampato stesso. In difetto dei mod. 310 è tollerato l'uso di altri stampati, purchè compilati in triplice copia. L'inosservanza di quest'ultima prescrizione non farà prendere in considerazione dall'ufficio pubblicazioni militari, le richieste di pubblicazioni gratuite.

Si ritiene opportuno ricordare che gli eventuali reclami per smarrimento o mancato arrivo delle dispense del giornale militare e del bollettino ufficiale delle nomine e promozioni, dovranno essere rivolti al predetto ufficio pubblicazioni militari, non oltre il 10° giorno successivo a quello della pubblicazione; trascorso il detto termine le dispense dovranno essere pagate.

Così pure le comunicazioni relative a cambi d'indirizzi e le proposte di aumenti e diminuzioni che si rendessero necessarie nella distribuzione, dovranno essere dirette allo stesso ufficio.

Gli avvisi inserti nelle dispense 6ª e 7ª del *giornale militare* c. a. sono abrogati.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 300. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale relativo all'ordinamento e alle attribuzioni della segreteria del consiglio dell'esercito.** — (Divisione stato maggiore). — 18 maggio 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 16 gennaio 1921 n. 3;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una segreteria permanente del consiglio dell'esercito. Tale segreteria si compone di:

1 colonnello in servizio di stato maggiore, segretario;
1 tenente colonnello in servizio di stato maggiore, capo sezione;
2 ufficiali in servizio di stato maggiore o delle categorie a disposizione;
1 ufficiale addetto.

Art. 2.

La segreteria del consiglio, alla diretta dipendenza della presidenza, attende al disbrigo di tutte le pratiche di ufficio inerenti al funzionamento del consiglio stesso quale risulta definito agli articoli 1 e 5 del R. decreto del 16 gennaio 1921 n. 3.

Art. 3.

Per regolarità e speditezza di lavoro tutte le richieste di dati, studi e chiarimenti che pel funzionamento del Consiglio occorresse rivolgere allo stato maggiore del R. esercito, agli altri rami del Ministero della guerra o alle altre amministrazioni dello Stato saranno riassunte e formulate dalla segreteria del consiglio.

Art. 4.

Agli ufficiali generali membri del consiglio di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 del decreto del 16 gennaio 1921 n. 3, è assegnato nella loro speciale qualità di membri del consiglio un ufficiale, in servizio di stato maggiore o delle categorie a disposizione.

Art. 5.

Il colonnello segretario ha su tutto il personale (ufficiali e truppa) comunque addetto al consiglio dell'esercito l'autorità di comandante di corpo.

Gli ufficiali di cui all'art. 4 dipendono personalmente dall'ufficiale cui sono assegnati, ma fanno capo al colonnello segretario per ogni loro attività che abbia relazione col funzionamento del consiglio.

Art. 6.

Per concorrere al disbrigo delle pratiche che interessano la competenza della R. marina e nei casi in cui il consiglio dell'esercito si riunisce in assemblea plenaria col comitato degli ammiragli viene chiamato a far parte della segreteria del consiglio anche l'ufficiale superiore della R. marina capo del 2° reparto dell'ufficio del capo di stato maggiore della marina.

Roma, addì 18 maggio 1921.

Il Ministro — Rodinò.

N. 301. — SERVIZIO AERONAUTICO. **Distribuzione di tessere per il personale brevettato dell'arma aeronautica.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 24 maggio 1921.

Essendosi provveduto alla ristampa di tessere per il personale aeronautico brevettato il Ministero comunica che per la concessione e la distribuzione di esse valgono le seguenti norme:

1° Le tessere sono concesse esclusivamente al personale militare che abbia conseguito un brevetto militare nelle cariche aeronaviganti ed in quelle di motoristi e di montatori;

2° La prima distribuzione è gratuita per i soli militari di truppa. In caso di eventuali nuove distribuzioni alla stessa persona, per rinnovazione della tessera precedentemente avuta, la concessione è a pagamento, per ufficiali e truppa, in ragione di L. 10 per ogni tessera;

3° La rinnovazione è ammessa soltanto in caso di comprovato smarrimento o d'intenso logorio della tessera, con le stesse norme in uso per i libretti ferroviari degli ufficiali;

4° La distribuzione delle tessere è fatta dal Ministero (comando superiore d'aeronautica) esclusivamente ai comandi di aeronautica-aviatori e dirigibilisti-aerostieri, ai quali dovranno pertanto essere rivolte le richieste, accompagnate dalle fotografie degli interessati;

5° I comandi di aeronautica, completate le tessere, le invieranno al Ministero (comando superiore d'aeronautica) per l'apposizione dei bolli e della firma di autenticazione;

6° All'atto della consegna delle tessere concesse a pagamento i comandi di aeronautica cureranno la riscossione dell'importo stabilito al n. 2 che sarà versato in tesoreria secondo le norme vigenti;

7° Le tessere già in vigore restano in uso e sono riconosciute valide fino a consumazione.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 302. SERVIZIO VETERINARIO. — **Variazioni ai prezzi dei prodotti del gabinetto di batteriologia veterinaria militare.** (Segretariato generale - Ufficio d'ispezione veterinaria). — 26 maggio 1921.

A modificazione di quanto è disposto dalla circolare n. 171 in data 13 marzo 1920 del *giornale militare*, a decorrere dal 1° giugno 1921 i prezzi delle sostanze diagnostiche e immunizzanti preparate dal gabinetto di batteriologia di veterinaria militare verranno modificati nel modo seguente:

Malleina L. 1.00 la sdoc (pari a cmc. 0,25 di malleina bruta).
Tubercolina L. 2.00 la dose (pari a cmc. 0.25 di tubercolina bruta).
Siero antistreptococcico polivalente L. 6.00 la dose di 30 cmc.

Le spese d'imballaggio saranno così modificate:

Malleina e Tubercolina fino a N. 25 dosi: L. 2.00.
Malleina e Tubercolina fino a N. 100 dosi: L. 3.00.
Malleina e Tubercolina per quantitativi superiori aggiungere L. 1.00 per ogni 100 dosi in più.

Siero antistreptococcico polivalente fino a N. 10 dosi L. 4.00; per quantitativi superiori aggiungere L. 1.00 per ogni 10 dosi in più.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 303. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Scuole allievi sottufficiali.** (Direzione generale leva e truppa). 26 maggio 1921.

A parziale modificazione delle disposizioni impartite con la circolare a stampa numero 45061 del 1° ottobre 1920 e con la circolare del *giornale militare* n. 623 dello scorso anno circa i corsi di istruzione presso le scuole allievi sottufficiali, si avverte che questo Ministero ha determinato di sopprimere il corso complementare di un mese che gli allievi avrebbero dovuto seguire dopo quattro mesi di grado di caporale maggiore per ottenere la dichiarazione d'idoneità a sergente.

Conseguentemente i caporali, dopo aver ultimato i corsi delle scuole allievi sottufficiali con esito favorevole sia nel primo esame sia nell'esame di riparazione, saranno destinati effettivi ad un corpo e dopo due mesi di servizio nel corpo stesso, saranno, se giudicati meritevoli, promossi caporali maggiori. Entro il mese nel quale compiranno quattro mesi di grado di caporale maggiore, essi saranno ammessi agli esami d'idoneità a sergente, senza seguire speciale corso e quelli che risulteranno idonei otterranno la dichiarazione d'idoneità a sergente. Quelli che non conseguissero l'idoneità nel primo esame, potranno dopo un mese essere ammessi ad un esame di riparazione, e, non superandolo, cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali.

In base alla dichiarazione d'idoneità saranno nominati sergenti dopo quattro mesi di grado di caporale maggiore, o dopo cinque mesi se risultati idonei negli esami di riparazione, gli allievi arruolati di leva che assumano la ferma di due anni compreso il servizio già prestato e quelli arruolati volontari, i quali, in tal caso, commuteranno la ferma di tre anni in quella di due. Qualora, all'atto della promozione a sergente, i graduati avessero compiuto oltre un anno di servizio, nell'assumere la ferma di due anni, dovranno altresì obbligarsi a rimanare per un anno almeno alle armi dopo ottenuta la promozione, salvo a commutare tale obbligo nell'assunzione della rafferma di un anno di cui all'articolo 3 del R. decreto 16 ottobre 1919 n. 1986, con decorrenza dal giorno del compimento dei due anni di servizio. Le promozioni a sergente come quelle a caporale maggiore saranno effettuate dai comandi dei corpi ai quali i militari sono stati assegnati indipendentemente da vacanze d'organico a mente del § 32 del regolamento sull'avanzamento.

Gli idonei che non intedessero assumere gli obblighi di servazio suindicati, rimarranno col grado di caporale maggiore seguendo la sorte della loro classe.

Le disposizioni di cui sopra sono applicabili anche agli allievi assegnati ai reparti automobilistici a senso della circolare n. 286 del *giornale militare* del corrente anno.

Allo scopo di provvedere all'assegnazione ai vari corpi dei caporali che ultimeranno con esito favorevole il corso di sei mesi presso le scuole allievi sottufficiali, i comandi di corpo di armata comunicheranno a questo Ministero (direzione generale leva e truppa) *non oltre il 10 giugno p. v.* le deficienze numeriche di sottufficiali in confronto agli organici che si verificano nei corpi dipendenti, distinguendole per arma e specialità.

Negli ultimi giorni poi dello stesso mese di giugno i comandi di corpo d'armata nella cui circoscrizione hanno sede le scuole allievi sottufficiali segnaleranno al Ministero con telegramma il numero (in tutte lettere) degli allievi riusciti idonei negli esami al termine dei sei mesi di corso, distinti essi pure per arma e specialità.

Eguale segnalazione sarà fatta alla fine del mese di luglio per gli allievi che risultassero idonei negli esami di riparazione.

Tenuto conto delle deficienze e del numero degli allievi idonei, il Ministero indicherà ai comandi di corpo d'armata, nella cui circoscrizione hanno sede le scuole allievi sottufficiali, il numero dei graduati usceni dalle scuole che dovranno essere assegnati ai corpi dipendenti ed il numero di quelli che dovranno essere messi a disposizione di altri corpi d'armata.

In base a tale indicazione i comandi di corpo d'armata faranno luogo alle assegnazioni individuali ai corpi dipendenti e segnaleranno nominalmente ai corpi d'armata interessati, perchè provvedano alla assegnazione ai corpi dipendenti, i graduati che vengono messi a loro disposizione.

I comandi di corpo d'armata, nel far luogo alle assegnazioni, potranno tener conto, per quanto possibile, dei desideri dei militari, contentando di preferenza i meglio classificati negli esami per la nomina a caporal maggiore da sostenersi al termine del corso.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 304. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Aspettativa per riduzione di quadri.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 maggio 1921.

Il Ministero avverte che le attuali condizioni dei ruoli degli ufficiali non consentono per ora la concessione di aspettativa per riduzione di quadri.

Tuttavia gli ufficiali che desiderano tale posizione potranno d'ora innanzi domandarla con la condizione (da inserirsi nella stessa domanda) che in via subordinata accettano anche la posizione di aspettativa per motivi speciali (senza assegni).

Si avverte inoltre che quando sarà possibile riprendere la concessione dell'aspettativa per riduzione di quadri, gli ufficiali che già si troveranno in aspettativa per motivi speciali in seguito a domanda compilata nei termini suddetti, avranno la precedenza cronologica nell'ottenere il cambio di posizione rispetto alle nuove domande.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 305. STATO DEGLI UFFICIALI. **Impiego di ufficiali medici nel grado inferiore.** — (Direzione centrale servizio sanitario militare). 26 maggio 1921.

In relazione all'art. 1 della circolare n. 249 del *giornale militare* 1920 (dispensa 20ª) il Ministero dispone che l'impiego degli ufficiali medici nel grado inferiore avvenga secondo le indicazioni del seguente specchio:

Impiego facoltativo nel grado inferiore.

FUNZIONE	GRADO
Aiutante maggiore in 1ª	Maggiore invece di capitano
Aiutante maggiore in 2ª	Capitano invece di tenente

L'eventuale sistemazione degli ufficiali medici nel senso sopraindicato resterà in vigore fino a quando saranno pubblicate le tabelle organiche per l'ordinamento definitivo dell'esercito.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 306. TRASPORTI. **Proroga al tempo utile per fruire delle speciali facilitazioni di viaggio concesse agli ufficiali in P. A. S. e in A. S.** — (Direzione trasporti). — 26 maggio 1921.

Nella considerazione che parecchi degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale o in aspetativa per riduzione dei quadri, per circostanze determinate dall'attuale crisi degli alloggi o da difficoltà di carattere economico, non hanno potuto fruire, nel tempo utile, delle facilitazioni di viaggio loro concesse per la circolare n. 100 del *giornale militare* 1920, questo Ministero ha deciso di prorogare *di un altro anno* detto periodo di tempo, per tutti quelli che del beneficio in parola non si sieno ancora valsi in tutto o in parte.

Per ottenere le nuove richieste di viaggio gli ufficiali in questione dovranno rivolgersi all'ente che li munì di quelle già scadute o che stiano per scadere. Qualora poi tale ente risulti disciolto, si rivolgeranno a quello che attualmente li amministra. Ciascun ente ritirate le richieste da rinnovarsi, le sostituirà con altrettante valide per un anno dalla data di emissione.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 307. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali del genio da comandarsi ai corsi della scuola centrale di fanteria.** — (Divisione stato maggiore). — 27 maggio 1921.

In attesa che la scuola centrale del genio possa funzionare e nell'intento di portare a conoscenza di ufficiali superiori del genio i criteri tattici risultanti dall'esperienza di guerra, questo Ministero determina che ai corsi che si svolgono presso la scuola centrale di fanteria in Oriolo Romano, venga comandato un piccolo numero di detti ufficiali ripartiti come segue per corso e per corpo d'armata od ufficio:

Corpo d'armata o ufficio	2° corso fanteria (10 giugno – 10 luglio)	3° corso fanteria (20 luglio – 20 agosto)	4° corso fanteria (1° – 30 settembre)
	Ufficiali superiori	Ufficiali superiori	Ufficiali superiori
TORINO . . .	1	—	1
MILANO . . .	1	—	—
VERONA . . .	1	—	—
BOLOGNA . .	—	1	—
TRIESTE . . .	—	1	—
FIRENZE . . .		1	—
ROMA	1		1
NAPOLI . . .	—	—	1
BARI	—	—	1
PALERMO . .	—	—	1
Uff. Gen. di Div. Genio e disp. isp.	1	1	—
Totale	5	4	5

Il Ministro — ROMANO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103:

A pagina 117, prima colonna depennare il capitano ADAMO Francesco.
A pagina 118, seconda colonna depennare il capitano CARDARELLI Umberto.
A pagina 122, seconda colonna, depennare il capitano MONTAGNANI Pietro.
A pagina 123, prima colonna depennare il capitano CHIZZOLI Antonio.
A pagina 124, prima colonna depennare il capitano TROTTA Alessandro.
A pagina 125, prima colonna depennare il tenente ABRUZZINI Alfredo.

Dispensa 11ª, anno 1921, circolare 162:

A pagina 200, prima colonna depennare il tenente GRAZIOSI Carlo.

Dispensa 18ª, anno 1921, circolare 278:

A pagina 332, settima e ottava riga, *invece di*: che hanno sostituito le delegazioni medesime, *leggasi*: che sono state sostituite dalle delegazioni medesime.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

(6879) — Roma, 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

...TECA Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1921 — 3 Giugno

N. 308 – 27 febbraio 1921. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 612, che stabilisce i soprassoldi annui per gli ufficiali insegnanti titolari presso le scuole militari . . . . . *Pag.* 364

» 309 – 14 aprile 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 561, che erige in ente morale la « Fondazione 100 reggimento fanteria » costituita col capitale nominale di lire 2500, residuato dall'amministrazione dello spaccio cooperativo del detto reggimento mobilitato, e devoluto a favore dei militari di truppa (esclusi i sottufficiali) del 66 regg. fant. ed approva la statuto organico relativo. *Pag.* 365

» 310 – 21 aprile 1921. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 655, col quale gli uffici dipendenti dal capo di Stato Maggiore del R. esercito, passano a far parte del Ministero della guerra . . . *Pag.* 367

» 311 – 2 giugno 1921 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazione dell'ordinamento interno del Ministero . . . *Pag.* 370

» 312 – 28 aprile 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 620, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali aventi famiglia a carico, ammessi ai corsi presso le varie scuole militari di perfezionamento . . . *Pag.* 370

» 313 – 28 aprile 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 621, che modifica lo specchio III annesso al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, circa la misura della indennità spettante agli ufficiali ed impiegati chiamati davanti ai tribunali ordinari in qualità di testimoni . . . . . *Pag.* 371

» 314 – 23 maggio 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Addebiti per danni e perdite al materiale di casermaggio . . . . . *Pag.* 371

» 315 – 26 maggio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Indennità caro-viveri . . . . . *Pag.* 372

» 316 – 27 maggio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Indennità giornaliera straordinaria dovuta ai caporalli e soldati a senso del R. decreto 10 luglio 1919 n. 1140 (circolare 374 del 1919) . . . . . *Pag.* 373

» 317 – 2 giugno 1921. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Abrogazione delle circolari 173 e 231 del *giornale militare* corrente anno concernenti l'offerta d'impieghi nelle amministrazioni civili dello Stato agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali in attesa di impiego . . . . . *Pag.* 373

» 318 – 2 giugno 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio . . . . . *Pag.* 374

» 319 – 2 giugno 1921. — DISPOSIZIONI VARIE. — Riordinamento e conservazione del carteggio di guerra . . . . . *Pag.* 374

» 320 – 2 giugno 1921. — MATRICOLA. — Compilazione di copie di fogli matricolari per uso di pensione . . . . . *Pag.* 375

» 321 – 2 giugno 1921. — RECLUTAMENTO. — Applicazione dell'amnistia concessa col R. decreto n. 1502 del 2 settembre 1919 . . . . . *Pag.* 375

» 322 – 2 giugno 1921. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Formula da inscriversi a matricola degli arruolati volontari ordinari . . . . . *Pag.* 377

» 323 – 2 giugno 1921. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artigleria, pesanti e da costa . . . . . *Pag.* 377

N. 324 - 2 giugno 1921. — SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi della morva negli equini del R. esercito . . . . . *Pag.* 377
» 325 - 2 giugno 1921. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 5ª applicazione del R. decreto n. 710 . . . . . *Pag.* 378
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 379

CIRCOLARE N. 308. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 612, che stabilisce i soprassoldi annui per gli ufficiali insegnanti titolari presso le scuole militari.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 febbraio 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 122 del 25 maggio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 515, art. 2, che stabilisce per gli insegnanti militari titolari negli istituti militari un soprassoldo annuo variabile fra le 1200 e lire 500;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, che stabilisce l'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1910, che stabilisce i soprassoldi annui per gli ufficiali insegnanti delle scuole militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Per le materie il cui insegnamento presso le scuole militari è affidato ad ufficiali con l'incarico d'insegnanti titolari, sono stabiliti i seguenti soprassoldi annui:

a) agli insegnanti titolari di primo grado di tutte le scuole lire 1200;

b) agli insegnanti titolari di secondo grado lire 600, tranne a quelli della scuola di guerra, pei quali il soprassoldo è di lire 900.

Art. 2.

Il numero massimo degli insegnanti che può essere adibito alle varie scuole è stabilito dalle specchio seguente:

SCUOLE	Insegnanti titolari di	
	1° grado N.	2° grado N.
Scuola di guerra	11	12
Scuola militare di Modena	11	17
Scuola d'applicazione di fanteria	12	12
Scuola d'applicazione di cavalleria	10	9
Accademia militare	18	25
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	4	3
Scuola centrale di fanteria	4	4
Scuola centrale di artiglieria	4	4
Scuola centrale del genio	4	4
Scuola centrale di educazione fisica	4	7
Scuola di cavalleria di Tor di Quinto	1	2
Scuola d'applicazione di sanità militare	5	12
Scuola allievi ufficiali carabinieri reali	1	1
Scuola allievi sottufficiali carabinieri reali	1	9

Art. 3.

La designazione delle materie d'insegnamento è fatta dal Ministero della guerra, il quale fissa anche la decorrenza del relativo soprassoldo.

Il soprassoldo potrà essere fruito anche dagli ufficiali comandati alle scuole purchè coprano un posto vacante da insegnante titolare di 1° o di 2° grado.

Art. 4.

Nel caso di cumulo di due insegnamenti, o presso la stessa o in scuole diverse, sarà ridotto della metà uno dei due soprassoldi se uguali, o il minore, se disuguali.

Art. 5.

Le presenti disposizione andranno in vigore:

per la scuola di guerra, dal 24 novembre 1919;

per la scuola militare di Modena, la scuola d'applicazione di fanteria, la scuola d'applicazione di cavalleria, l'accademia militare e la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, dal 15 maggio 1920;

per la scuola centrale di fanteria, dal 12 marzo 1920;

per la scuola centrale di educazione fisica, dal 20 marzo 1920;

per la scuola d'applicazione di sanità militare, dal 15 marzo 1920;

per la scuola centrale d'artiglieria, la scuola centrale del genio e la scuola di cavalleria di Tor di Quinto, dal giorno in cui cominceranno a funzionare;

per le scuole degli allievi ufficiali e degli allievi sottufficiali carabinieri, dal 1 luglio 1920.

Dalle date rispettivamente suindicate è abrogato il Nostro decreto 4 dicembre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI MEDA.

N. 309. DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 561, che erige in ente morale la « Fondazione 100° reggimento fanteria », costituita col capitale nominale di lire 2500, residuato dall'amministrazione dello spaccio cooperativo del detto reggimento mobilitato, e devoluto a favore dei militari di truppa (esclusi i sottufficiali) del 66° reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 14 aprile 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 116, del 18 maggio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la destinazione fatta a favore del 66° reggimento fanteria dal tenente colonnello *Benussi* cav. Francesco, unico comandante del disciolto 100° Reggimento fanteria, della somma di lire 2500 (duemilacinquecento) nominali — investite in cartelle di consolidato 5 % - residuata dall'amministrazione dello spaccio cooperativo del detto reggimento, affinchè venga costituita una Fondazione denominata « Fondazione 100° Reggimento fanteria » la cui rendita annuale sia devoluta in premio a tre militari di truppa (esclusi i sottufficiali) appartenenti al 66° reggimento fanteria, i quali durante l'anno si siano distinti per il complesso delle loro qualità militari e morali;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione 100° reggimento fanteria » costituita col capitale nominale di lire 2500 (duemilacinquecento), provenienti dall'amministrazione dello spaccio cooperativo del detto reggimento e devolute a favore del 66° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di sette articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

RODINÒ.

Statuto organico della « Fondazione 100° reggimento fanteria » a favore del 66° reggimento fanteria.

Art. 1.

Secondo gli intendimenti espressi dal tenente colonnello *Benussi* cav. Francesco, unico comandante del disciolto 100° fanteria, avrà il nome di « Fondazione 100° reggimento fanteria » la somma di lire duemilacinquecento nominali, che, residuata dall'amministrazione dello spaccio cooperativo del detto reggimento, viene devoluta a favore dei militari del 66° fanteria, il cui deposito amministrò il reggimento mobilitato che dà il titolo alla fondazione in parola.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di lire 2500 (duemilacinquecento), investite in cartelle del consolidato 5 %, convertite in un certificato nominativo, intestato alla « Fondazione 100° reggimento fanteria », e depositato nella cassa di riserva del 66° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comando del reggimento predetto.

Art. 4.

Con la redita annua di L. 125, saranno costituiti tre premi: due di L. 50 ciascuno, ed uno di L. 25, da assegnarsi: quelli di L. 50 a due militari di truppa — che non siano sottufficiali — appartenenti rispettivamente ad uno dei due battaglioni del reggimento, e quello di L. 25 ad un militare di truppa parimenti non sottufficiale delle compagnie stato maggiore e deposito, i quali durante l'anno si saranno maggiormente distinti per il complesso delle loro qualità militari o morali, avvertendo che i premi suddetti potranno essere assegnati anche a militari congedati, purchè appartenenti alla classe che precede immediatamente quella sotto le armi al momento della distribuzione e non siano già stati beneficati.

Qualora nell'anno solare non venissero assegnati tali premi ad alcuno o ad numero minore di militari, l'importo o la rimanenza dei premi non distribuiti andrà ad accrescere quelli dell'anno seguente.

Art. 5.

La designazione dei militari da premiare spetterà al comandante del reggimento, su proposta motivata dal comandante di ciascun battaglione, e per le compagnie stato maggiore e deposito dai rispettivi comandanti.

Sulle designazioni occorrerà il parere del relatore.

Art. 6.

La premiazione si eseguirà nel giorno 1° marzo di ogni anno con quella solennità e con quelle modalità che il comandante del reggimento riterrà più opportune, per onorare le gesta del disciolto 100° reggimento fanteria nella campagna di guerra 1915-1918. Nel giorno precedente alla premiazione i nomi dei premiati saranno pubblicati all'ordine del giorno, ed affinchè i militari siano stimolati a conseguire il premio, l'elenco di quelli man mano premiati sarà tenuto esposto visibilmente ed in permanenza nel locale della sala ritrovo caporali e soldati del 66° reggimento fanteria.

Art. 7.

Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento trasmetterà al ministero della guerra opportuno rapporto sul conto della gestione.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

La prima assegnazione del premio avrà luogo il 1° marzo 1922.

Alle spese e tasse per la costituzione della fondazione provvederà il comando del 66° reggimento fanteria.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 310. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 655, col quale gli uffici dipendenti dal capo di Stato Maggiore del R. esercito, passano a far parte del Ministero della guerra.** — (Segretariato generale. — Divisione personale del Ministero). — 21 aprile 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 127 del 31 maggio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 20 aprile1920, n. 451 modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1921, n. 3;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Gli uffici dipendenti dal capo di Stato Maggiore del R. esercito passano a far parte del Ministero della guerra.

Spettano allo Stato Maggiore del R. esercito gli studi e i progetti tecnici sulle questioni generali e di massima relative alle materie indicate nell'unita tabella, firmata d'ordine Nostro dal ministro predetto, tabella che ne fissa le attribuzioni e lo scompartimento in uffici. Spettano altresì lallo Stato Maggiore del R. esercito le disposizioni

esecutive ad esso riservate dalla tabella in parola, previ i necessari accordi, nei riguardi amministrativi, con le direzioni generali e con gli uffici autonomi del Ministero.

Spetta invece alle direzioni generali ed agli uffici autonomi del Ministero, per quanto ha tratto alle materie deferite allo studio e all'esame dello Stato Maggiore del R. esercito, di concretare, in base alle comunicazioni che da esso ricevono o promuovono, gli schemi dei necessari provvedimenti legislativi e regolamentari, nonchè tutte le altre disposizioni di carattere amministrativo.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ.

RIPARTO IN UFFICI ED ATTRIBUZIONI DELLO STATO MAGGIORE DEL R. ESERCITO.

UFFICIO POLITICO MILITARE (1).

Questioni politico-militari fra l'Italia e gli Stati esteri — Relazioni con gli addetti militari esteri in Italia — Situazione interna dello Stato — Ordine pubblico — Relazioni con le commissioni parlamentari sulle questioni di carattere tecnico militare — Giornale militare e bollettino ufficiale — Cifrazione e decifrazione dei telegrammi.

REPARTO OPERAZIONI.

SEGRETERIA.

Relazioni tra i vari uffici — Corrispondenza — Servizio interno dello Stato maggiore.

OPERAZIONI (7 sezioni).

Situazione militare — Radunata e schieramento dell'esercito — Piani e direttive per le operazioni — Situazione difensiva del territorio dello Stato — Colonie — Questioni tecnico militari relative ai trattati internazionali e alla loro esecuzione — Cartografia — Guide del terreno.

ADDESTRAMENTO (3 sezioni).

Preparazione alla guerra dei quadri e della truppa — Indirizzo colturale e pratico delle scuole militari — Esercitazioni e manovre — Studio delle caratteristiche necessarie per le armi e per i materiali da guerra — Regolamentazione tattica.

INFORMAZIONI (3 sezioni).

Servizi di informazioni militari in paese e all'estero, di controspionaggio e di polizia militare — Cifrari — Addetti militari italiani all'estero.

STORICO (5 sezioni).

Raccolta e studio dei documenti militari — Compilazione e pubblicazione di lavori di carattere storico-militare — Indirizzo delle biblioteche militari per la parte tecnico-militare — Riviste militari (2).

REPARTO ORDINAMENTO E MOBILITAZIONE.

SEGRETERIA.

Servizio interno del reparto.

ORDINAMENTO E MOBILITAZIONE (4 sezioni).

Studi e disposizioni esecutive riguardanti: Ordinamento dell'esercito, circoscrizione militare e stanza dei corpi — Studi tecnici e questioni generali riguardanti: Equipaggiamento ed armamento dell'esercito, forza alle armi e in congedo, richiami, corpi ausiliari e militari — Questioni generali attinenti al bilancio — Studi e disposizioni esecutive riguardanti: Mobilitazione dell'esercito, costituzione delle grandi unità di guerra e dei loro elementi — Documenti di mobilitazione.

RECLUTAMENTO (3 sezioni).

Studi di massima riflettenti il reclutamento dell'esercito, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali in rapporto alla costituzione organica dell'esercito — Impiego degli ufficiali in servizio di stato maggiore — Questioni generali di disciplina riguardanti ufficiali e truppa — Assistenza e propaganda militare e relative disposizioni esecutive — Bollettino di mobilitazione.

SERVIZI (3 sezioni).

Studi tecnici sulla organizzazione, sull'impianto e funzionamento dei servizi in relazione alle operazioni progettate, sulle precettazioni e sulle requisizioni dei quadrupedi, veicoli a trazione meccanica ed animale e materiali — Preparazione del personale e relative esercitazioni — Questioni tecniche relative alla mobilitazione e all'impiego dei mezzi di trasporto meccanici — Mobilitazione dei servizi e relative disposizioni esecutive — Studi per la mobilitazione industriale.

TRASPORTI (3 sezioni).

Studio, predisposizione ed attuazione dei trasporti di pace ferroviari marittimi e fluviali di truppe e materiali militari — Conseguenti rapporti tecnici colle varie amministrazioni — Documenti militari ferroviari, fluviali, lagunari di mobilitazione e di radunata — Protezione e vigilanza delle ferrovie — Lavori ferroviari di interesse militare — Elettrificazione delle ferrovie — Studi sulle reti ferroviarie italiane ed estere — Ordinamento, addestramento ed impiego dei ferrovieri del genio e dei reparti lagunari — Corsi ferroviari di istruzione — Navigazione interna nei riguardi militari.

Il Ministro — RODINÒ.

---

(1) Per la esplicazione delle sue attribuzioni è organo diretto del Ministro della guerra.

(2) Allo Stato Maggiore del R. esercito spetta di dare l'indirizzo generale per la compilazione delle riviste militari.

N. 311. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Modificazione dell'ordinamento interno del Ministero** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 2 giugno 1921.

Per l'attuazione del R. decreto 21 aprile 1921 n. 655, relativo al passaggio dello Stato Maggiore del R. esercito del Ministero della guerra, si determina quanto appresso:

1. La divisione Stato Maggiore cessa dall'attuale funzionamento. Le sue attribuzioni passano all'ufficio politico militare e agli altri uffici dello Stato Maggiore del R. esercito, come è stabilito dallo specchio annesso al predetto decreto.

2. La direzione trasporti, provvisoriamente passata a far parte del Ministero della guerra in forza del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1673, cessa anch'essa dall'attuale funzionamento e le sue attribuzioni passano allo Stato Maggiore del R. esercito (Ufficio trasporti).

La divisione amministrativa trasporti e servizio postale e telegrafico, passato alla direzione trasporti come da determinazione contenuta nella circolare n. 689 del giornale militare 1919, rientra a far parte della direzione generale servizi logistici ed amministrativi.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 312. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **R. decreto n. 620, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali aventi famiglia a carico, ammessi ai corsi presso le varie scuole militari di perfezionamento.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 aprile 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 122, del 25 maggio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1779, che concede per un periodo di otto mesi una indennità giornaliera agli ufficiali dell'esercito aventi famiglia a carico, ammessi nel 1920 presso varie scuole militari;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto 7 novembre 1920 n. 1779, sono estese agli ufficiali dell'esercito ammessi nel corrente anno ai corsi presso le varie scuole militari indicate nel decreto stesso e sotto l'osservanza delle condizioni ivi stabilite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ — BONOMI.

N. 313. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 621, che modifica lo specchio III annesso al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 733, circa la misura della indennità spettante agli ufficiali ed impiegati chiamati davanti ai tribunali ordinari in qualità di testimoni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 aprile 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 122, del 25 maggio 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Al numero 10 dello specchio III delle indennità eventuali, approvato con decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, è sostituito il seguente:

10. — Ufficiali ed impiegati chiamati quali testimoni presso i tribunali ordinari per l'istruttoria di processi penali o alle udienze per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni - supplemento eguale alla differenza fra le indennità che spetterebbero a norma delle disposizioni generali (missione e spese di viaggio) e l'indennità giornaliera dovuta a norma delle tariffe giudiziarie.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1 gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ — BONOMI.

N. 314. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Addebiti per danni e perdite al materiale di casermaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 maggio 1921.

Stante l'aumento del costo della mano d'opera e del valore delle materie prime occorrenti per la fabbricazione dei materiali di casermaggio, i prezzi di tariffa ed inventario, anche aumentati a senso della circolare 375 del *giornale militare* del 1918, restano molto inferiori al valore reale degli oggetti.

Per ovviare al danno derivante all'erario da un tale stato di cose, *nei casi di addebiti* per mancanza di materiali di casermaggio, questi, sino a nuovo avviso, ed a datare dal 1 giugno 1921, verranno valutati ai seguenti prezzi:

Brande di ferro	L.	100.00
Coperte di lana grandi	»	121.00
Coperte di lana piccole	»	90.00

Crine animale	»	15.00	al kg.
Fodere di cotone da capezzali	»	5.50	
Fodere di cotone da materassi	»	40.00	
Fodere di cotone da pagliericci	»	65.00	
Lana	»	20.00	al kg.
Lenzuola di canapa per truppa	»	46.00	
Lenzuola di cotone per truppa	»	20.00	
Lettiere di ferro senza rete metallica	»	110.00	
Porta materassi da branda con occhielli triangolari	»	35.00	
Rete metallica per lettiere di ferro	»	90.00	
Kapok	»	12.00	al kg.
Asciugatoi per ufficiali	»	6.00	
Bicchieri	»	1.50	
Bottiglie	»	6.00	
Brocche di ferro smaltato	»	18.00	
Brocche di maiolica	»	9.00	
Catinelle di ferro smaltato	»	10.00	
Catinelle di maiolica	»	11.00	
Copriletti	»	35.00	
Fodere da capezzali per ufficiali	»	6.25	
Fodere da guanciali per ufficiali	»	8.00	
Fodere da materassi	»	52.00	
Fodere da pagliericci	»	75.00	
Lenzuola	»	37.00	
Pagliericci con elastici	»	90.00	
Specchi a toeletta	»	50.00	
Vasi di ferro smaltato	»	10.00	
Vassoi	»	3.00	

Per tutti gli altri oggetti non indicati nominativamente, l'addebito avrà luogo con l'aumento del 500 % sui prezzi di tariffa.

Per gli oggetti usati e di classe resi inservibili potranno accordarsi le riduzioni prescritte, sempre partendo dal nuovo prezzo come sopra fissato o aumentato.

Nulla è modificato circa i prezzi da attribuirsi ai materiali di casermaggio di cui è consentita la cessione a senso della circolare 665 del *giornale militare* del 1920.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 315. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità caroviveri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 maggio 1921.

Continuando a giungere a questo Ministero numerose domande di ufficiali, marescialli ed impiegati civili, i quali chiedono la concessione della indennità caroviveri di lire 100 di cui all'art. 1 della circolare 622 del *giornale militare* 1918, nonchè le quote supplementari di lire 0,85, per le persone della loro famiglia, cercando di dimostrare che, per ragioni di vario genere, non possono coabitare materialmente con le persone medesime, si crede necessario ricordare che le disposizioni vigenti in materia tassativamente richiedono (oltre il carico e la minore età, o la inabilità al lavoro) la materiale convivenza con le persone per le quali si domanda la indennità caroviveri. E tale condizione non è stata posta, come erroneamente hanno creduto alcune amministrazioni, con la circolare 557 del *giornale militare* 1920, ma doveva ugualmente sussistere anche in precedenza, in base agli stessi decreti che stabilirono la indennità caroviveri (circolari 622 del 1918 e 365 del 1920), poichè la circolare 557 del 1920 non ha dato disposizioni nuove ma ha semplicemente chiarite quelle già esistenti. Quindi, all'in-

fuori delle eccezioni esplicitamente previste e consentite dalle circolari 683 del 1920 e 137 del corrente anno, la mancanza della materiale coabitazione con le persone di famiglia a carico, minorenni, o inabili al lavoro, è di assoluto ostacolo alla concessione sia della indennità caroviveri di lire 100, fissata dall'art. 1 della circolare 622 del 1918, sia delle quote suppletive di lire 0,85 giornaliere, ed i corpi che avessero erroneamente corrisposte tali indennità mentre mancava il requisito di cui trattasi sono tenuti a curare il ricupero delle somme erroneamente pagate, tanto prima che dopo la pubblicazione della precitata circolare 557 del 1920.

Con la presente circolare si intendono risolti i quesiti e le domande pervenute sull'argomento.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 316. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità giornaliera straordinaria dovuta ai caporali e soldati a senso del R. decreto 10 luglio 1919 n. 1140 (circolare 374 del 1919).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 maggio 1921.

A soluzione di quesiti pervenuti al Ministero, si avverte che la indennità giornaliera straordinaria stabilita dal decreto sopra citato è dovuta per le sole giornate per le quali è dovuto il soldo e non pure quando il militare è in godimento della indennità di trasferta la quale tiene luogo di tutte le varie competenze.

Si avverte poi, con riferimento alla circolare 245 corrente anno, che la indennità stessa è soggetta alle stesse ritenute cui è soggetto il soldo qualunque sia il motivo dell'addebito che viene elevato a carico dei militari (competenze percepite in più del dovuto, addebiti per rilievi ferroviari, ecc. ecc.).

Il Ministro — RODINÒ.

N. 317. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Abrogazione delle circolari 173 e 231 del giornale militare corrente anno concernenti l'offerta d'impieghi nelle amministrazioni civili dello Stato agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali in attesa d'impiego.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 giugno 1921.

Per effetto delle disposizioni emanate dalla ragioneria generale dello Stato con circolare n. 6075, del 7 aprile corrente anno, dovendo rimanere sospese le nomine di nuovi impiegati, sono abrogate le circolari 173 e 231 del *giornale militare* con le quali sono stati indetti i concorsi per vari impieghi d'ordine presso le amministrazioni civili dello Stato devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali in attesa d'impeigo civile.

Rimangono quindi senza effetto le domande avanzate dai predetti personali in dipendenza delle cennate circolari.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 318. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio.** (Ufficio automobilistico). — 2 giugno 1921.

I prezzi della benzina e del petrolio stabiliti dalla circolare n. 46 del c. a. sono sostituiti dai seguenti a datare dal 1° giugno 1921:

Benzina pesante tipo autocarri nuda	L.	4,40 al chilogrammo
Benzina tipo aviazione nuda	»	6.00 » »
Petrolio nudo	»	3,40 » »

E' vietato *in modo assoluto* agli enti militari di acquistare la benzina, il petrolio, gli olii, i grassi ed anche gli stracci direttamente dal commercio. Per tali acquisti essi devono trasmettere le relative richieste ai competenti uffici del genio militare come in passato, avvertendo che le richieste per gli stracci saranno rivolte alla direzione centrale automobilistica in Bologna che li cederà al prezzo di L. 1,70 il chilogrammo.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 319. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Riordinamento e conservazione del carteggio di guerra.** (Divisione stato maggiore). — 2 giugno 1921.

A conferma delle disposizioni impartite con le circolari n. 601 del 3 ottobre 1919 e n. 712 dell'8 aprile 1920 dello stato maggiore del R. esercito (Ufficio storico) si impartiscono le seguenti norme per il riordinamento e conservazione del carteggio di guerra.

Tali carteggi costituiscono un materiale prezioso che occorre conservare con ogni cura in locali dove possono essere facilmente sorvegliati dai comandi che li hanno in consegna, e siano non deteriorabili dall'umidità o dai topi.

Ogni comando dovrà procedere all'ordinamento dei carteggi di guerra che ha in consegna, compresi quelli delle unità disciolte, ordinandoli in cartelle d'archivio, a ciascuna delle quali sia unito un elenco sommario delle pratiche contenute, così da poter essere facimente consultati.

Data la necessità di conservare non solo quanto riguarda le operazioni militari propriamente dette, ma anche ciò che serve a documentare e ricostruire la vita del soldato, il carteggio delle grandi unità e delle intendenze dovrà essere integralmente conservato.

Per i comandi di brigata e di reggimento e pei minori reparti, potranno essere invece distrutte le pratiche di minore importanza quali quelle riguardanti la concessione di licenze, punizioni, trasferimenti di militari, ecc., e saranno invece conservate, oltre al carteggio relativo alle operazioni, alla dislocazione, alla disciplina della truppa tutte le pratiche di carattere tecnico ed amministrativo di qualche importanza, i contratti, i documenti riguardanti acquisti e rifornimenti di materiali.

I comand di corpo d'armata invieranno pel 31 agosto prossimo allo stato maggiore del R. esercito (Ufficio storico) un elenco indicante per ciascun corpo e comando quale carteggio abbia in consegna.

Particolare cura dovrà essere posta nelle indicazioni relative ai carteggi delle intendenze, precisando a quale direzione d'intendenza esso appartenga e l'epoca relativa.

Pel 31 dicembre prossimo poi verrà dai comandi di corpo d'armata trasmessa copia degli elenchi sommari dei carteggi riordinati presso i comandi dipendenti, e l'elenco delle pubblicazioni, ed eventualmente delle raccolte fotografiche eseguite durante la guerra dai singoli comandi, di cui fossero rinvenute copie.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 320. — MATRICOLA. — **Compilazione di copie di fogli matricolari per uso di pensione.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 giugno 1921.

La esperienza ha dimostrato che una delle cause che ostacolano la sollecita definizione delle pratiche di pensione riguardanti militari di truppa e sottufficiali è costituita dalla *parificazione* (che a questo Ministero viene richiesta dalla Corte dei conti) delle copie dei fogli matricolari cogli originali modello 59, parificazione che, in molti casi, specialmente quando non è facile rintracciare gli originali, dà luogo ad un lungo carteggio fra Ministero e corpi.

Allo scopo di eliminare le suaccennate difficoltà sono intervenuti accordi con la Corte dei conti per i quali è rimasto stabilito che, fin quando i fogli matricolari dei militari comunque prosciolti dal servizio rimarranno presso i distretti (giusta le disposizioni date col n. 17 della circolare 690 del 1918) questo Ministero non eseguirà più la parificazione, la quale rimarrà affidata all'ente che conserva i modelli 59 originali.

Pertanto d'ora in avanti i corpi e i distretti cui saranno richieste — per uso di pensioni — delle copie modello 61 procederanno immediatamente alle parificazioni dei fogli originali prescritte dal paragrafo 85 del regolamento per le matricole e in base ad esse compileranno le copie che trasmetteranno dopo avervi apposto la dichiarazione prescritta dal n. 2 della circolare n. 578 del 1920. Cureranno inoltre che le firme autografe del relatore e dell'ufficiale di matricola siano precedute dal nome e cognome in disteso e in caratteri chiari e distinti dei detti ufficiali, giusta quanto fu disposto colla circolare n. 19544 in data 21 ottobre 1918 di questo Ministero (Segretariato generale).

Il Ministro — RODINÒ.

N. 321. — RECLUTAMENTO. — **Applicazione dell'amnistia concessa col R. decreto n. 1502 del 2 settembre 1919.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 giugno 1921.

1. — Coi paragrafi 5 e 17 della circolare n. 627 del 27 novembre 1919, modificata colla circolare n. 313 del 19 maggio 1920, questo Ministero, nell'emanare le norme di applicazione dell'amnistia concessa col R. decreto n. 1502 del 2 settembre 1910, stabilì che nel caso di applicazione dell'amnistia stessa dovessero ritenersi esonerati dall'obbligo della presentazione alle armi i seguenti renitenti e disertori:

a) TUTTI I NATI NEGLI ANNI DAL 1874 AL 1885 INCLUSO

e fra i NATI NEGLI ANNI 1886 E SEGUENTI, coloro che:

b) siano inabili al servizio od idonei solo a servirsi sedentari in modo permanente; abbiano diritto a dispensa provvisoria ai termini della istruzione per il servizio della leva all'estero; abbiano diritto all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria;

c) abbiano già prestato complessivamente alle armi, prima o dopo la mobilitazione, almeno due anni di servizio;

d) provengano dai riformati soggetti a revisione;

e) abbiano prestato prima del 4 novembre 1918 almeno un anno di servizio in un esercito alleato o associato senza averne disertato o per lo stesso periodo di tempo siano stati regolarmente esonerati perchè appartenenti ad aziende od industrie interessanti la difesa o l'economia dello Stato;

f) abbiano ancora da compiere alle armi un obbligo di servizio inferiore a mesi 3.

2. — Per tutti coloro che non trovansi in alcuna delle condizioni suaccennate questo Ministero prescrisse l'obbligo di presentazione alle armi entro il 30 giugno 1920 (1) stabilendo che una nuova dichiarazione di renitenza o di diserzione dovesse venire apposta rispettivamente per i renitenti e disertori che non si fossero presentati.

Tale nuova dichiarazione deve essere già stata apposta, a senso di quanto venne prescritto colle circolari 627 del 1919 e 627 del 1920.

I signori prefetti e sottoprefetti ed i comandi dei distretti, ciascuno per la parte che li riguarda, *sono invitati a darne assicurazione a questo Ministero* (direzione generale leva e truppa - ufficio ispezioni), *non più tardi del* 30 *giugno* 1921, provvedendo ad ogni modo perchè, qualora il necessario lavoro di revisione delle liste di leva e delle schede non sia ancora completato, venga compiuto *assolutamente* entro il detto termine.

3. — Come già fu detto con la circolare n. 627 del 27 novembre 1919, l'esonerazione dalla presentazione alle armi per coloro che trovansi in alcuno dei casi riportati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del n. 1 *è subordinata alla ammissione all'amnistia*, e potendo questa essere chiesta all'autorità giudiziaria in qualsiasi tempo (dappoichè il decreto 2 settembre 1919 non ha posto alcun termine per ottenerla), ne consegue che, quando *in qualsiasi tempo* l'autorità giudiziaria pronunci declaratoria di ammissione all'amnistia, dovranno considerarsi esonerati da obbligo di servizio tutti coloro che risultino essersi trovati in una delle condizioni anzidette. La rinnovata dichiarazione di renitenza e diserzione loro attribuita in applicazione della circolare 627 del 1919 o 627 del 1920 dovrà in tal caso ritenersi non avvenuta e dovrà provvedersi in proposito nel modo seguente:

a) i consigli di leva dovranno senz'altro cancellare dalle liste di leva e dalle schede personali la rinnovata *dichiarazione di renitenza* adottando la seguente formula: «*Annullata la nota di renitenza perchè ammesso all'amnistia ed esonerato dall'obbligo di presentarsi alle armi a senso del paragrafo* 5 *della circolare* 627 *del* 27 *novembre* 1919». Conseguentemente i consigli di leva dovranno pure effettuare le relative cancellazioni anche sulle liste generali dei renitenti;

b) i comandi dei distretti militari annulleranno senz'altro la rinnovata *dichiarazione di diserzione*, qualora non sia ancora intervenuta la denuncia all'autorità giudiziaria. Se invece tale denuncia sia già avvenuta, ne riferiranno al competente avvocato militare perchè esamini se sia il caso di promuovere ordinanza di non luogo a procedere per inesistenza di reato.

Il Ministro — RODINÒ.

N. B. — Si avverte ad ogni buon fine che non deve confondersi l'applicazione *dell'amnistia* con quella *dell'indulto* (condanna condizionale e condono) concesso collo stesso R. decreto n. 1502 del 2 settembre 1919 e coi regi decreti n. 1414 e 1415 del 5 ottobre 1920.

A quei renitenti e disertori che siano stati o vengano ammessi, non all'amnistia, ma all'indulto, è applicabile solo la circolare n. 627 del 30 ottobre 1920.

Si avverte inoltre che la circolare n. 447 del 31 agosto 1919 emanata in precedenza dell'amnistia ha cessato di avere applicazione col 30 giugno 1920, salvo, si intende, per coloro che entro questo termine abbiano fatto le pratiche necessarie presso le autorità consolari all'estero o presso le autorità del Regno, nei quali casi le autorità stesse dovranno provvedere a senso della citata circolare n. 447 senza che occorra l'autorizzazione ministeriale.

---

(1) Coloro che avevano obblighi di servizio poterono peraltro beneficiare anche degli ulteriori termini di presentazione fissati dal n. 1 della circolare n. 627 del 30 ottobre 1920, termini anche questi già scaduti.

N. 322. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Formula da iscriversi a matricola degli arruolati volontari ordinari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 giugno 1921.

Dopo l'entrata in vigore (8 maggio 1920) del R. decreto n. 452 che apportò modificazioni al testo unico delle leggi sulreclutamento del R. esercito, tutti i militari di truppa sono iscritti nei ruoli della classe dell'anno in cui sono nati.

Da ciò consegue, tra l'altro, che nella formula relativa agli arruolamenti volontari ordinari non deve essere più fatto cenno della classe a cui gli arruolati sono ascritti, dovendo per regola generale anche essi volontari venire inscritti sul ruolo dell'anno di nascita.

Dovrà, pertanto, essere usata per tutti i nuovi arruolati la formula dettata nella circolare 275 (n. 4 ultimo comma) del *giornale militare* corrente anno, avvertendo però che i distretti ed i corpi dovranno tenere in evidenza i volontari nati nel 1902 e 1903 (e eventualmente nel 1904 per gli allievi degli istituti militari) in ruoli *provvisori* distinti per anno di nascita, corrispondenti ai ruoli modello 57 e modello 71-1.

In detti ruoli i volontari assumeranno una numerazione provvisoria contrassegnata dalla sigla V. O. (volontari ordinari) e vi rimarranno iscritti finchè non sia chiamata alle armi la classe di nascita e venga provveduto all'impianto del ruolo ordinario della classe stessa, nel quale saranno allora riportati.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 323. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria, pesanti e da costa.** — (Direzione generale artiglieria). — 2 giugno 1921.

Con la costituzione delle officine reggimentali presso i reggimenti di artiglieria pesanti e da costa, previste dalle tabelle graduali e numeriche di formazione provvisoria di pace, sono estese al personale operai militari, incaricato della custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso detti reggimenti, le disposizioni, riguardanti il reclutamento, l'avanzamento, le competenze e le norme disciplinari, contenute nella circolare n. 28 del *giornale militare* 1920.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 324. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Profilassi della morva negli equini del R. esercito.** — (Segretariato generale — Ufficio ispezione veterinaria). — 2 giugno 1921.

A complemento di quanto è contenuto nel fascicolo 16 della raccolta, nei riguardi del malleinamento a scopo profilattico degli equini del R. esercito, si dispone quanto segue:

Annualmente, presso i reggimenti, scuole e legioni carabinieri, tutti gli equini verranno sottoposti alla prova della malleina, a scopo profilattico. Tale misura di profilassi sarà di massima applicata circa venti giorni dopo il ritorno dei corpi e reparti dai tiri o manovre.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 325. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 5ª applicazione del R. decreto n. 710.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 giugno 1921.

1. — Con riferimento al contenuto del R. decreto n. 710 in data 3 giugno 1920 (circolare n. 336 del *giornale militare* 1920) il Ministero, considerate le attuali esigenze di servizio, avverte che, colla data del 30 giugno c. a., potrà essere collocato in P. A. S. il numero degli ufficiali superiori ed inferiori indicati nello specchio seguente:

GRADO	Fanteria	Cavalleria	Artigl. R. C.	Artigl. R. T.	Genio	Genio Treno	P. P. D. D.	Corpo Sanitario	Commissariato	Sussistenza	Amministrazione	Veterinari	NOTE
Colonnelli	10	—	33	1	3	—	—	—	1	—	—	—	Nelle cifre contro indicate sono compresi anche gli ufficiali che pur avendo la precedenza per ragioni di età, non possono subito essere collocati in P. A. S. per motivi vari.
Ten. Colonnello	8	2	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	
Maggiori	15	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Capitani	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	

2. — Il Ministero determina inoltre che le domande per altra successiva applicazione del suddetto R. decreto n. 710 del 3 giugno 1920 possono essere presentate ai corpi in qualunque epoca e trasmesse a questo Ministero con la maggiore sollecitudine possibile.

Ritiene però opportuno far presente che esistono già presso il Ministero altre domande, e che per il disposto del capoverso dell'articolo 7 del R. decreto 453 (circolare 249 del *giornale militare* 1920) nella concessione della P. A. S. viene data la precedenza agli ufficiali più anziani di età.

Ne risulta che gli ufficiali più giovani avranno poca probabilità di vedere accolte le loro domande.

Il Ministro — RODINÒ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103:

A pagina 117, seconda colonna, depennare il capitano: CURATOLO Giuseppe.
A pagina 118, prima colonna, depennare il capitano: MIRABILE Antonio.
A pagina 118, seconda colonna, depennare il capitano: MALDINI Leone.
A pagina 124, prima colonna, depennare i capitani: VALLERINI Mario e TOMMASI Camillo.
A pagina 124, seconda colonna, depennare i tenenti: ROCCARI Carlo e POLI Nicolò.
A pagina 125, prima colonna, depennare i tenenti: TETTAMANZI Pietro e CALZAVARA Giuseppe.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(7022) — Roma, 1921 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1921 — 4 Giugno

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA

CIRCOLARE N. 326. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'.— **Norme da seguirsi dai corpi, istituti e stabilimenti di commissariato, in particolare, e da tutte indistintamente le amministrazioni dipendenti, in generale, a far tempo dal 1° luglio p. v. per regolare le spese e le anticipazioni.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 1° giugno 1921.

Col nuovo esercizio, in seguito alla cessazione dello stato di guerra, avranno vigore, anche per l'amministrazione militare, le disposizioni della legge 28 giugno 1917 sulla tenuta degli impegni, e nuovamente dovrà essere presentato il rendiconto dei materiali di proprietà dello Stato (conto patrimoniale).

Da ciò la necessità di norme speciali al riguardo.

Il Ministero che è consapevole dello stato in cui si trovano, a causa della guerra e delle condizioni di personale, gli uffici di amministrazione che dovranno applicare le norme stesse, ha predisposto tutti quei provvedimenti che le condizioni del momento gli consentivano, provvedimenti che debbono servire a porre, il più sollecitamente possibile, gli uffici medesimi in grado di corrispondere ai compiti loro assegnati dalle succitate norme.

Agli uffici che già si trovano in condizioni di funzionamento specialmente difficili, saranno portati tutti gli aiuti diretti possibili.

I comandi di corpo d'armata provvederanno in proposito, ove del caso, direttamente od avanzando proposte al Ministero.

Ciò premesso si riportano le norme che dovranno regolare i servizi amministrativi contabili, a far tempo dal 1° luglio p. v.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Col prossimo esercizio finanziario 1921-922 è necessario che tutte le spese dell'amministrazione militare siano rigorosamente contenute nei limiti delle somme prevedute nei bilanci ed approvate dal Parlamento, distintamente per i singoli capitoli in cui è suddiviso il bilancio.

Tale limitazione, che naturalmente dev'essere applicata anche alle spese che i corpi eseguiscono colle somme loro anticipate dalle direzioni di commissariato, impone una modificazione degli attuali procedimenti per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, i quali non dovranno più richiedere alla direzione di commissariato le anticipazioni per ogni capitolo regolate secondo il bisogno e prelevare pure secondo il bisogno le somministrazioni in natura dagli stabilimenti, ma contenere anticipazioni di fondi e somministrazioni in natura nei limiti di una previsione fatta distintamente per capitolo, al principio dell'esercizio, approvata dal Ministero e variata durante l'esercizio soltanto in caso d'imprescindibile necessità preventivamente riconosciuta dal Ministero.

Dentro questi limiti è intendimento del Ministero di lasciare ai corpi gradatamente la maggior possibile autonomia; per questo saranno successivamente emanate disposizioni speciali per ogni singolo servizio.

Insieme a queste modificazioni nell'amministrazione occorrono alcune modificazioni alla contabilità, sia come conseguenza delle prime, sia per raggiungere i seguenti scopi, di cui si è pure riconosciuta l'urgente necessità:

a) separazione netta delle gestioni relative agli esercizi 1920-921 e precedenti, da quelle per gli esercizi 1921-922 e susseguenti, in modo che queste ultime possano proseguire regolari, senza l'ingombro degli strascichi delle altre. La gestione dell'esercizio 1921-922 è iniziata per ciascuna amministrazione, come se si trattasse di quella di un ente di nuova formazione;

b) completamento e semplificazione, per quanto è possibile ed opportuno, delle attuali scritture;

c) eliminazione dalle gestioni contabili-amministrative dei corpi, delle gestioni degli enti che, per la loro dislocazione transitoria, fuori del territorio del Regno, sono in condizioni del tutto speciali; condizioni le quali produrrebbero, se mantenute nelle gestioni normali dei corpi, incertezze ed intralci;

d) sistemazione di tutta la materia relativa ai controlli sia presso la amministrazioni periferiche sia presso l'amministrazione centrale.

MODIFICAZIONI AMMINISTRATIVE.

1. *Previsione della forza.* — Come base della previsione delle spese i centri amministrativi debbono in primo luogo stabilire una previsione della forza, distintamente per ogni grado e per ogni esercizio.

La forza complessiva è calcolata partendo dalla forza organica e cercando di prevedere tutte le variazioni per vacanze o eccedenze già esistenti o prevedibili, per perdite o nuove nomine di ufficiali, chiamate o congedamento di classi, promozioni di sottufficiali, di graduati, ecc.

La previsione è compilata secondo il modello allegato n. 1 (mod. 1 R A)a cura dell'aiutante maggiore o di altro incaricato dal comandante, sotto la vigilanza del relatore ed è rettificata alla fine di ogni trimestre, od anche prima nel caso di variazioni di qualche importanza, tenendo conto delle giornate di presenza sino allora verificatesi e delle presumibili variazioni successive, servendosi all'uopo dello stampato allegato n. 2 (mod. 19 R A). Essa è inviata all'ufficio della contabilità degli assegni della direzione di commissariato, di cui al successivo n. 4, a corredo delle previsioni della spesa o delle successive richieste di variazione.

Tutti gli stabilimenti di commissariato e la compagnia di sussistenza di ciascun corpo d'armata, inviano le previsioni della forza alla competente direzione di commissariato, la quale le rimette insieme a quella propria al suddetto ufficio con la previsione delle spese limitate a quelle di cui all'ultima parte del successivo n. 3.

2. *Previsioni della spesa dei corpi ed istituti.* — Sono compilate distintamente per la parte da prelevare in contanti e per quella da prelevare in natura.

Le previsioni della spesa sono eseguite per ogni capitolo di bilancio secondo i modelli 4 R A e 4 R A-bis seguendo l'esempio tracciato per i vari capitoli del bilancio (vedi allegati 3, 4, 4 A, 4 B, 4 C e 4 D) a cura del relatore coadiuvato dal direttore dei conti ed approvate dal consiglio d'amministrazione.

La previsione sul capitolo «spese per la guerra» comprenderà l'importo approssimativo di tutte le competenze che si prevedesse di dover pagare a carico del capitolo stesso (indennità congedamento, pacco vestiario in contanti, ecc.) e separatamente le spese di qualsiasi genere che risultassero tuttora da effettuare o da pagare.

Per le previsioni delle somministrazioni in natura si applicheranno alle quantità previste i prezzi stabiliti dal Ministero per le cessioni a pagamento.

Le suddette previsioni debbono giungere al citato ufficio della contabilità degli assegni, con riepilogo compilato sul modello 4 R A-bis (allegato n. 4), immancabilmente pel 31 maggio, salvo che pel primo esercizio pel quale saranno fatte speciali comunicazioni. Nel detto riepilogo sono riportati soltanto il numero e la dicitura abbreviata di ciascun capitolo e le relative somme totali previste.

Tutte le somme che, nei riepiloghi dei diversi corpi della circoscrizione, riguardano la previsione di uno stesso capitolo, sono raccolte dal suddetto ufficio in tanti prospetti per quanti sono i capitoli stessi, nei quali prospetti, saranno stati già predisposti a

stampa, per ogni foglio, i nomi degli enti della circoscrizione. (Vedi allegato n. 15 con apposita annotazione).

I detti prospetti, tanti quanti sono i capitoli del bilancio interessanti i corpi, sono rimessi, in doppio esemplare, con allegati i riepiloghi mod. 4 R A bis, dei corpi con le previsioni relative ai singoli capitoli, al Ministero, ragioneria.

La ragioneria, in collaborazione con le direzioni generali interessate, esamina le previsioni, le rettifica e le approva.

Restituisce al ripetuto ufficio un esemplare del quaderno dei succitati prospetti ed invia ai corpi interessati il loro riepilogo mod. 4 R A con le relative previsioni sui singoli capitoli.

Le previsioni sono conservate dal corpo fino a che non abbia ricevuto approvate quelle dell'esercizio successivo.

* * *

L'ufficio per la contabilità degli assegni valendosi del registro mod. 16 R. A. (allegato n. 5) apre alla direzione di commissariato (contabilità speciale) un credito, per ciascun capitolo del bilancio, corrispondente alla somma totale approvata dal Ministero per i prelevamenti in contanti dei corpi, nei limiti del quale potranno essere richieste all'amministrazione centrale le anticipazioni per rifornire di fondi i corpi. Nel registro stesso prende nota della somma approvata per le somministrazioni in natura.

L'ufficio medesimo, valendosi dello stesso mod. 16 R A, apre poi ad ogni corpo tanti crediti per quanti sono i capitoli di bilancio interessati, distintamente per la parte da prelevare in contanti e per quella da prelevare in natura.

I consigli di amministrazione dei corpi, allorchè ricevono le previsioni approvate, debbono prendere nota delle rettificazioni e deliberare occorrendo, i provvedimenti da prendere per contenere le spese nei limiti delle assegnazioni relative.

Le assegnazioni approvate sono poi dai corpi riportate nel mod. 7 R A di cui appresso.

Le richieste d'anticipazioni che i corpi fanno alla direzione di commissariato per ogni capitolo di bilancio devono essere rigorosamente contenute nei limiti della previsione approvata, relativa alle spese da farsi in contanti, tenendo conto delle variazioni successive. Parimenti le somministrazioni da prelevare dai corpi dagli stabilimenti di commissariato del corpo d'armata ed eventualmente da quelli di altro corpo d'armata e da conteggiarsi come appresso, devono essere contenute nei limiti delle somme per esse previste ed approvate.

E' ammesso, senza intervento del Ministero, lo spostamento fra la parte da prelevare in contanti e quella da prelevare in natura, beninteso a carico di uno stesso capitolo e purchè non vari la somma complessiva autorizzata. Tale spostamento dovrà essere preventivamente richiesto alla direzione di commissariato la quale dovrà apportare le relative variazioni ai crediti aperti a sè stessa, al corpo ed agli stabilimenti interessati, al qual fine dovranno essere specificate le somministrazioni che si prevedono occorrenti in più od in meno.

Della scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra rispondono il relatore ed il direttore dei conti.

Essi devono pertanto invigilare continuamente sull'andamento delle spese per ogni capitolo e prevedere in tempo debito le variazioni in più od in meno rappresentandole subito al Consiglio d'amministrazione. Questo, nel caso di variazioni in più, esaminerà anzitutto se è possibile adottare economie per eliminarle, in caso contrario, o quando si tratti di variazioni in meno, autorizza l'invio della richiesta di variazioni all'ufficio assegni della direzione di commissariato, la quale, ove si tratti d'un semplice spostamento come sopra, provvede essa stessa, in caso contrario rimette, col suo parere, la domanda al Ministero (ragioneria).

Dovrà essere tenuto presente, nel caso di variazioni in più che la direzione di commissariato non può disporre l'anticipazione della maggior somma se prima non ha ricevuto dal Ministero notizia dell'avvenuta autorizzazione. Così pure, ove siano possibili variazioni in meno, dovranno essere tempestivamente richieste al Ministero perchè possa disporre delle somme relative a favore di altri corpi che probabilmente si trovano

in eccedenza, avvertendo che il Ministero terrà responsabili i consigli e gli agenti, che abbiano trascurato tale obbligo, degli inconvenienti che possono derivare.

Le richieste di variazioni dovranno essere accompagnate dall'estratto del verbale del consiglio dal quale risultino, nel caso d'eccedenza, le cause delle medesime con tutte le possibili giustificazioni e colla dimostrazione dell'impossibilità di far fronte con economie.

* * *

Le direzioni di commissariato che abbiano fatto, direttamente o a mezzo dei loro stabilimenti, somministrazioni ad enti facenti parte di circoscrizioni di altre direzioni, invieranno a queste gli epiloghi dei buoni di prelevamento. Quest'ultime direzioni disporranno perchè sugli epiloghi vengano apposte le dichiarazioni di concordanza per parte dei corpi interessati, provvederanno all'addebito delle somme ai corpi stessi e restituiranno gli epiloghi alle direzioni di commissariato che effettuarono le somministrazioni con la dichiarazione di eseguito *passaggio d'assegno* nella misura corrispondente al valore delle somministrazioni medesime.

In base alla suddetta dichiarazione le ora dette direzioni si accrediteranno nel loro conto l'ottenuto passaggio d'assegno servendosene per gli accreditamenti agli stabilimenti che hanno eseguite le somministrazioni.

Dell'avvenuto passaggio d'assegno ambedue le direzioni informeranno, con lettera a stampa, il Ministero (ragioneria).

* * *

I corpi per avere in evidenza la situazione dei singoli capitoli di bilancio terranno al corrente gli specchi mod. 7 R A (allegato 6) che formeranno la fodera delle minute dei riepiloghi mod. 6 R A di ogni capitolo di bilancio (v. allegato 7). I due accennati modelli formano anche il conto e il rendiconto di ciascun capitolo. Da questi conti, da conservarsi presso i corpi, sono ricavati il mod. 7 R A riepilogativo (allegato 8) e gli elenchi mod. 6 R A, costituenti i rendiconti, da trasmettere all'ufficio assegni della Direzione di commissariato colla contabilità trimestrale (v. n. 15 della presente circolare).

L'ammontare delle spese effettive e quello delle somministrazioni in natura saranno posti nello specchio alla fine di ogni trimestre, in base al totale trimestrale del modello 6 R A ed alle risultanze dell'epilogo dei buoni rimesso dagli stabilimenti.

Nell'ultima pagina dei suddetti epiloghi dei buoni deve essere indicato a cura degli stabilimenti l'ammontare a valore di ciascuno di essi, applicando alle quantità finali i prezzi relativi che sono quelli stabiliti dal Ministero per le cessioni a pagamento.

3. *Previsioni della spesa pei servizi di commissariato.* — L'assegnazione agli stabilimenti ed alla Direzione di commissariato (come corpo) per le spese relative agli speciali servizi di commissariato (capitoli: corredo alle truppe, pane e viveri, foraggi e casermaggio) è costituita dalla somma totale prevista dai corpi della circoscrizione per i prelevamenti in natura loro occorrenti, diminuita d'una percentuale che per ora è stabilita nel 10 %, per spese generali, di personale, di locali ed altro, cui si provvede con altri capitoli di bilancio.

Le eventuali differenze, in più od in meno, fra il prezzo di conteggio delle somministrazioni ai corpi ed il relativo costo effettivo, in relazione alle spese sostenute sui succitati capitoli, daranno luogo a proposte di variazione nel corso dell'esercizio.

Perciò, nell'ultima pagina degli epiloghi dei buoni per le varie somministrazioni in natura, deve essere indicato, a cura degli stabilimenti di commissariato, l'ammontare a valore di ciascuno di essi, applicando alle quantità finali i prezzi stabiliti dal Ministero per le cessioni a pagamento.

Nel riepilogo generale delle somministrazioni sarà riportato, poi, anche l'ammontare totale a valore dei singoli epiloghi.

Per i succitati servizi l'Ufficio per la contabilità degli assegni al principio dell'esercizio, accredita alla Direzione (come corpo) per sè e per gli stabilimenti, per ognuno dei

capitoli di bilancio suddetti un assegno nella anzidetta misura corrispondente al totale delle somministrazioni in natura previste dai corpi della circoscrizione diminuita del 10 %. Tale assegno è poi variato nel corso dell'esercizio, indipendentemente dalle proposte di variazione di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni apportate agli assegni fatti ai corpi per le somministrazioni in natura.

Per dette assegnazioni il suddetto ufficio tiene apposito registro mod. 16 R A e richiede al Ministero le relative anticipazioni con serie speciali.

A carico degli assegni stessi gravano, oltre a tutte le anticipazioni di fondi, le somministrazioni in natura ricevute da altre direzioni di commissariato o comunque da altri enti e le somme corrispondenti al valore delle forniture fatte dal Ministero agli stabilimenti per mezzo di contratti, ecc., e pagate con mandati diretti.

Gli assegni di cui sopra sono poi ripartiti a cura della direzione, fra la direzione stessa (come corpo) e gli stabilimenti, con i criteri che saranno ritenuti maggiormente atti a raggiungere un regolare ed economico funzionamento dei servizi.

Nei confronti del Ministero, sono cioè le direzioni che rispondono tecnicamente ed economicamente di tutti i servizi di commissariato.

* * *

Per le spese inerenti agli assegni al personale addetto alle direzioni ed agli stabilimenti, per quelle relative al mantenimento della truppa e per le altre di indole generale che gravano su capitoli diversi da quelli sopra citati, la direzione di commissariato e gli stabilimenti funzionano in tutto come un corpo.

Gli accreditamenti riguardanti le suddette spese avvengono quindi automaticamente in seguito agli accreditamenti degli assegni fatti a tutti i corpi della circoscrizione fra i quali, per le dette spese, è compresa la direzione di commissariato, che deve rimettere per sè e per i dipendenti stabilimenti la previsione all'ufficio degli assegni, come tutti gli altri enti della circoscrizione.

* * *

Gli assegni che al termine della gestione dell'esercizio risultano disponibili s'intendono annullati.

4. *Ufficio per la contabilità degli assegni.* — Presso l'ufficio della contabilità speciale nelle direzioni di commissariato è istituito un *ufficio per la contabilità degli assegni.*

Detto ufficio è quello della contabilità speciale sono sottoposti alla speciale sorveglianza dell'ufficiale superiore d'amministrazione ispettore contabile di corpo d'armata, il quale risponde del loro regolare funzionamento.

MODIFICAZIONI CONTABILI.

5. *Separazione nella delle gestioni relative agli esercizi* 1920-921, *e precedenti da quelle per gli esercizi* 1921-922 *e susseguenti.* — La gestione relativa agli esercizi 1920-921 e precedenti tanto pei servizi a carico del bilancio, che per i proventi ed il fondo scorta, sono tenute nettamente separate da quelle relative agli esercizi 1921-922 e susseguenti.

Come massima, le principali cure dei corpi saranno rivolte a quest'ultime, che debbono svolgersi mantenendosi sempre al corrente.

Le gestioni relative agli esercizi 1920-921 e precedenti sono svolte, col maggior senso sbrigativo e nel minor tempo possibile in relazione al personale che potrà esservi adibito.

I pagamenti e le riscossioni, che debbonsi effettuare per provvedere all'estinzione delle partite riferentisi alle gestioni 1920-921 e precedenti (elencate in apposito registro, v. allegato 9) sono registrati nel giornale di cassa, con applicazione ad apposita coppia di colonne del giornale stesso (col. 12 e 13, quelle che nel modello del 1911 erano destinate al conto corrente fra i corpi).

Questa coppia di colonne costituisce nella contabilità dell'ente una cosa tutta a sè, cioè il conto speciale delle gestioni 1920-921 e precedenti, ossia il giornale in base al quale dovrà svolgersi la contabilità di liquidazione delle gestioni arretrate.

Questa coppia di colonne, nella quale affluiranno le rimanenze di cassa al 30 giugno c. a., e poi tutti i pagamenti e le riscossioni riguardanti le dette gestioni arretrate, chiuderà a pareggio allorchè le gestioni stesse saranno liquidate, cioè quando tutti i crediti ed i debiti relativi siano stati estinti.

La liquidazione delle gestioni arretrate sarà, sempre quando possibile, affidata ad apposito ufficiale o funzionario.

In ogni caso la separazione delle gestioni di cui sopra è obbligatoria.

6. *Fondi per la liquidazione delle gestioni arretrate.* — I fondi necessari per la liquidazione delle gestioni arretrate e quelli occorrenti per i bisogni dell'esercizio in corso, sono, tanto dalle direzioni di commissariato (contabilità speciale) quanto dai corpi, tenuti nettamente distinti.

Quindi, anche se i corpi abbiano assegni disponibili sull'esercizio in corso, non debbono mai richiedere alle direzioni di commissariato anticipazioni di fondi in conto della gestione corrente per provvedere a versamenti da farsi per la chiusura a pareggio degli esercizi scaduti.

Invece, i corpi, che per effettuare la chiusura di un esercizio debbano, come risultato definitivo, effettuare un versamento alla direzione di commissariato, richiederanno, occorrendo, alla direzione stessa l'anticipazione corrispondente sul capitolo « spese per la guerra », in conto dell'esercizio scaduto immediatamente successivo a quello di cui s'effettua la chiusura.

Per l'esercizio 1920-921, ultimo delle gestioni arretrate, qualora le partite a credito del vecchio fondo scorta siano, a quel momento, estinte, il corpo non deve aver bisogno di ricorrere al suddetto ripiego per la liquidazione a pareggio dell'esercizio. In caso contrario il Ministero impartirà speciali disposizioni.

Per fronteggiare le succitate richieste di fondi le direzioni di commissariato richiedono al Ministero, occorrendo, separate anticipazioni in conto residui sul capitolo « spese per la guerra » in conto delle gestioni arretrate, similmente a quanto è sopra accennato pei corpi.

Tanto le direzioni di commissariato, quanto i corpi, applicano nelle loro scritture i movimenti attinenti alle operazioni di cui trattasi al conto « Esercizi precedenti » (col. 12 e 13 del giornale).

Vedasi esemplificazione fatta nel giornale di cassa (allegato n. 11) e nel conto « Gestioni arrestrate » (allegato 9).

7. *Somministrazione di fondi e liquidazione a pareggio dell'esercizio* 1921-922 *e successivi.* — In massima, e salvo diverse disposizioni del Ministero per casi particolari, per ciascuno dei detti singoli esercizi, tanto le richieste dei fondi in anticipazione, quanto la domanda di liquidazione a pareggio dell'esercizio, sono rivolte ad una medesima direzione di commissariato (contabilità speciale) e precisamente a quella nella cui circoscrizione trovavasi l'ente all'inizio dell'esercizio.

Qualora, per urgenti speciali motivi, altre direzioni di commissariato od altri enti, avessero dovuto somministrare fondi ai corpi di cui trattasi, per esempio a comandi di reggimento non permanentemente distaccati dal deposito, con questo dislocato nella circoscrizione di altro comando di corpo d'armata, i pagamenti stessi, da applicarsi al fondo scorta, s'intenderanno effettuati per conto della direzione di commissariato interessata, quella di cui sopra è cenno. La partita sarà poi regolata per mezzo d'operazione di contabilità speciale o con l'invio dei fondi con vaglia postale di servizio o simili.

8. *Fondo scorta.* — Per le partite del fondo scorta e conti particolari, ora non sufficientemente tenute in evidenza, è stato ritenuto opportuno stabilire per essi modelli obbligatori, nei quali, in modo uniforme, tutte le amministrazioni abbiano dimostrate le partite di cui trattasi.

Tutte le partite accese durante lo svolgersi di ciascun esercizio a partire dall'esercizio 1921-922, dopo essere state applicate alle colonne 10 e 11 del giornale di cassa, sono riportate nel registro (mod. 75 R A - allegato 10) che le ripartisce per categorie, nelle diverse coppie di colonne di cui il modello è provvisto (1).

Ciascuna coppia di colonne dell'ora accennato modello deve avere a sua volta il suo sviluppo in un apposito (registro mod. 21 R A - allegato 9), nel quale figurano nettamente distinte, con l'indicazione dell'ente o persona debitrice o creditrice e il motivo del debito o del credito, le singole partite accese, con a lato i relativi movimenti di estinzione man mano essi avvengono.

* * *

A carico del fondo scorta i corpi non possono porre che le somme tassativamente indicate all'art. 104 del R A.

* * *

Le rimanenze sui capitoli del bilancio per l'esercizio 1921-922 (e poi quelle degli esercizi a questo successivo), che alla fine dell'asercizio passano alle colonne 10 e 11 del giornale di cassa (v. circolare 216 del *giornale militare* del 1914), sono tenute separate in apposita coppia di colonne del detto mod. 75 R A, che dovrà avere per gli sviluppi relativi apposito conto mod. 21 R A.

9. *Gestione distaccamenti.* — La gestione dei distaccamenti richiede una qualche sistemazione, per tenere in evidenza nelle scritture del corpo la situazione di ogni singolo distaccamento e per collegarla colla situazione complessiva profferta dall'apposita coppia di colonne del giornale (col. 8 e 9).

La differenza tra queste due colonne, in ogni momento deve essere uguale alla rimanenza dei giornali di cassa dei singoli distaccamenti aumentata dell'ammontare delle anticipazioni delle quali i distaccamenti non si sono ancora dato debito nei loro rendiconti.

A constatare quanto sopra serve un'apposito mod. 75 (già prescritto durante la recente guerra) e la cui tenuta al corrente, con le norme di cui appresso, è resa obbligatoria.

Ciascuna coppia di colonne è intestata ad un distaccamento.

Nella prima colonna sono riportate tutte le anticipazioni pagate direttamente od indirettamente al distaccamento ed inscritte a col. 8 nel giornale di cassa (nel primo caso, cioè, se pagate con la cassa, col. 7 e 8, e, nel secondo, se pagate invece per mezzo delle direzioni di commissariato, col. 8 e 16). Nell'altra colonna sono riportate le anticipazioni stesse, man mano risultano portate a debito dal distaccamento nei suoi rendiconti.

La differenza fra le due colonne rappresenta l'ammontare delle anticipazioni da giustificare. Se a questo si aggiunge la rimanenza di cassa risultante dall'ultimo rendiconto del relativo distaccamento si ottiene il debito di ciascuno dei distaccamenti stessi.

Il totale di tutti tali debiti dovrà essere uguale alla differenza fra la col. 8 e 9 del giornale di cassa.

La constatazione di tale eguaglianza sarà fatta, almeno alla fine di ogni trimestre, riportando nell'ultima pagina del detto registro mod. 75 R A le anticipazioni non giustificate e subito sotto le rimanenze di cassa di ogni distaccamento ed eseguendo i totali parziali e quello generale, che deve risultare eguale alla differenza della col. 8 e 9 del giornale.

10. *Chiusura delle scritture e resa dei conti.* — La chiusura delle scritture e la resa dei conti è trimestrale.

Conseguentemente sono anche trimestrali i modelli 5 R A, 6 R A, 7 R A e l'estratto del giornale di cassa (limitato alla riproduzione della parte relativa alla chiusura del giornale stesso).

---

(1) Si ricorda che di detto modello sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione di registri che contengano per ogni facciata speciale, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.

La dimostrazione delle singole partite del fondo scorta nel modello 5 R A è fatta soltanto al termine dell'esercizio, nella situazione di tutti i conti pel mese di giugno.

Il giornale di cassa del chiudendo esercizio rimane aperto sino a tutto il 31 luglio successivo per raccogliere i movimenti interessanti l'esercizio medesimo, movimenti che vi saranno inscritti con la data 30 giugno.

11. *Versamento delle ritenute.* Il versamento in tesoreria delle ritenute (escluse quelle sugli stipendi ed altri assegni fissi, che, essendo versate globalmente dal Ministero, non figurano sul foglio stipendio) a partire dall'esercizio 1921-922 è fatto dalle amministrazioni dipendenti.

Alla chiusura trimestrale l'ammontare dell'accennate ritenute, risultante dai singoli modelli 6 R A, è inserito nel giornale di cassa con un movimento figurativo, entrata ed uscita (6-7), con applicazione entrata proventi (colonna 14) ed uscita bilancio (17).

In tal guisa può essere subito predisposto per la chiusura e per la compilazione delle contabilità.

Nel frattempo è provveduto al versamento delle ritenute stesse in tesoreria, in modo che le quietanze relative possano essere pronte prima del termine stabilito per la trasmissione delle contabilità al Ministero (le quietanze stesse debbono formare la giustificazione della partita portata in spesa ai singoli capitoli per le ritenute medesime).

INIZIO DELLE SCRITTURE AL 1º LUGLIO 1921.

12. *Ufficio d'amministrazione.* Il nuovo giornale di cassa per l'esercizio 1921-922, si apre con la accensione al conto esercizi precedenti di due debiti dell'ufficio d'amministrazione verso il conto gestioni arretrate, per le rimanenze effettive di danaro e valore esistenti al 1º luglio nelle casse alla sede e nelle casse presso i distaccamenti.

Le rimanenze alla sede saranno quelle risultanti dalla verifica di cassa alla chiusura dell'esercizio 1920-921.

La rimanenza complessiva nelle casse dei distaccamenti sarà quella risultante dal totale delle rimanenze risultanti dalla chiusura del registro di cassa dei distaccamenti per mese di giugno.

Questo dato sarà richiesto, occorrendo, telegraficamente ai distaccamenti.

Nell'allegato n. 11 è esemplificata l'apertura del nuovo giornale, con l'inscrizione delle rimanenze suddette, nonchè la registrazione da farsi per porre a debito dei distaccamenti, a titolo di prima anticipazione, le somme risultanti nelle casse dei distaccamenti alla chiusura dell'esercizio 1920-921.

Nel chiudendo giornale di cassa per l'esercizio 1920-921 dopo effettuata la verificazione della rimanenza nelle casse alla sede, è effettuato il discarico della rimanenza di cassa dei distaccamenti che si considera versata alla nuova gestione (in entrata col. 6 in uscita col. 9). Con ciò la differenza fra la colonna 8 e 9, non comprenderà più le rimanenze di danaro nelle casse dei distaccamenti, ma rappresenterà soltanto il risultato finale dei rendiconti tuttora da presentare dai distaccamenti stessi.

13. *Gestione esercizio* 1920-921 *e precedenti.* — Questa gestione eredita, oltre ai fondi nelle casse al 30 giugno, tutti i registri, documenti e titoli giustificativi delle gestioni contabili amministrative dell'esercizio 1920-921 e precedenti.

In base ad essi e particolarmente colla guida della situazione di tutti i conti modello 5 R A, pel mese di giugno 1921 l'Ufficio riporta nel modello 21 R A (all. 9) tutte le partite di credito e di debito che risultano tuttora accese alla chiusura dell'esercizio 1920-1921.

In detto modello le partite debbono essere ragruppate in due distinti conti e cioè:

a) partite di certa e normale estinzione;

b) partite di incerta estinzione.

Per le partite della prima categoria, limitatamente a quella parte che risulti opportuno di avere in evidenza nelle nuove scritture, è subito provveduto all'estinzione nel ripetuto conto mod. 21 R A, mediante passaggio, delle somme relative dalle scritture delle gestioni arretrate a quello dell'esercizio 1921-922 (v. esemplificazione nell'all. 9 e nell'all. 11 - partite contrassegnate coi nn. 120, 121 e 122 del giornale).

In detto conto, mod. 21 R A, come ultime partite debbono figurare le rimanenze di cassa tanto alla sede quanto presso i distaccamenti, calcolate come è detto al n. 12 ed infine l'ammontare finale dei rendiconti tuttora da presentarsi dai distaccamenti, come è detto nell'ultima parte dello stesso n. 12 ed al n. 9.

Il totale dei debiti e dei crediti (comprese le accennate rimanenze) debbono eguagliarsi.

Gli uffici che riportando gli accennati residui passivi ed attivi nel « conto esercizi precedenti » non trovassero il pareggio sopra accennato, potranno, per raggiungerlo, inserire nel conto, una partita intitolata « Differenze da rintracciarsi relative agli esercizi 1920-921 e precedenti ».

Per le due partite succitate: « rendiconti tuttora da presentare dai distaccamenti » e « differenze da rintracciarsi », allo scopo di poter contro esse applicare le partite di estinzione, che in massima possono prevedersi numerose, saranno lasciate, un congruo numero di righe, una o più pagine, occorrendo.

* * *

In correlazione alla col. 12 e 13 del giornale di cassa corrente, può essere impiantato, se lo si crede opportuno, un giornale per le gestioni 1920-921 e precedenti, usando lo stesso mod. 11 R A.

Nelle colonne 6 e 7 sono riportati tutti i movimenti mandati ad effetto per conto delle gestioni arretrate e quindi applicati nell'accennate col. 12 e 13 del suddetto giornale di cassa dell'esercizio corrente.

Nelle colonne 8 e 9 del giornale stesso è riportata la somma rappresentante il risultato finale dei rendiconti ancora da presentare dai distaccamenti, come risulta, dal giornale dell'esercizio 1920-921, ed in esse colonne sono poi registrati i rendiconti dei distaccamenti, non registrati nel giornale di cassa 1920-921 e quanto altro riguarda i distaccamenti stessi.

Le partite inscritte nei diversi conti del detto giornale sono poi applicate alle varie suddivisioni del giornale stesso e riportate, partitamente o raggruppate per mese o per trimestre, contro i corrispondenti debiti e crediti, risultanti al 30 giugno 1920, nel modello 21 R A (all. 9) a modificazione o ad annullamento dei debiti o crediti stessi.

Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione delle gestioni arretrate sono usufruiti, inoltre, in quanto è possibile, i registri sussidiari già esistenti.

14. *Contabilità speciale delle direzioni di commissariato.* — Il giornale delle operazioni sulle contabilità speciali mod. 71 R A è sostituito con un giornale in tutto simile a quello di cassa stabilito per i corpi, nel quale sono soltanto opportunamente modificate le intestazioni delle colonne 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (mod. 11 R A *bis*, v. allegato 12).

Le colonne 4 e 5, sono riservate alle operazioni fatte con le tesorerie.

Le colonne 6 e 7, sono invece riservate alle operazioni nelle quali le tesorerie non sono interessate (movimenti figurativi per pagamenti e riscossioni avvenuti per mezzo di corrispondenti passaggi d'anticipazione fra gli enti interessati, ecc.).

Le colonne 8 e 9 servono per raccogliere transitoriamente le somme relative ai pagamenti diretti fatti ai provveditori.

Al termine del trimestre, allorchè possono essere individuati gli ordinativi rimasti inestinti, l'ammontare di essi, è portato in diminuzione delle colonne corrispondenti.

L'importo di detti ordinativi è riportato poi nel trimestre successivo. Gli ordinativi restati inestinti alla fine dell'esercizio sono però annullati e, se del caso, sono emessi nuovi ordinativi nell'esercizio successivo.

In fine il totale dei pagamenti effettuati ai provveditori è passato, con una cifra unica, al bilancio.

I singoli pagamenti diretti fatti ai provveditori, man mano inscritti nella colonna 9, sono riportati, distinti per capitolo, in appositi modelli 6 R A.

Al termine del trimestre i detti modelli 6 R A (depurati degli ordinativi inestinti alla chiusura del trimestre) con a corredo i documenti giustificativi, sono consegnati alla direzione di commissariato (come corpo), la quale rilascia per l'ammontare corrispondente, all'ufficio della contabilità speciale, ricevuta complessiva, distinta per capitolo, a titolo di passaggio di anticipazione.

Col nuovo esercizio la resa dei conti per la contabilità speciale è trimestrale anzichè mensile.

Però mensilmente è fatta la chiusura del giornale per le operazioni di controllo con le scritture della delegazione del tesoro.

Per gli ordini di pagamento il totale della colonna 5 deve essere eguale al totale degli ordini estinti e non estinti, risultante dalle scritture della detta delegazione.

Per tutto il rimanente le scritture della contabilità speciale si svolgono come pel passato, salvo che il rendiconto sarà in semplice esemplare

Le applicazioni dei movimenti nel giornale, modello 11 R A *bis*, tutto quanto si riferisce al fondo scorta, e quanto ha attinenza alla liquidazione delle gestioni dell'esercizio 1920-921 e precedenti deve avvenire con le stesse norme stabilite pei corpi.

15. *Trasmissione delle contabilità trimestrali in contanti.* — Tutte le contabilità relative ai capitoli del bilancio sono rimesse all'ufficio per la contabilità degli assegni presso la direzione di commissariato, entro il mese successivo al trimestre cui le contabilità stesse si riferiscono. Eccezionalmente detto termine potrà essere prorogato al 15 del secondo mese successivo al detto trimestre.

Le dette contabilità dovranno constare:

a) del mod. 7 R A (v. allegato n. 8) riepilogo delle risultanze finali degli specchi mod. 6 R A degli assegni delle anticipazioni, delle somministrazioni in natura e delle spese, relativi ai diversi capitoli del bilancio;

b) elenchi mod. 6 R A corredati di tutti i titoli giustificativi originali (v. allegato 7), elenchi che valgono anche come rendiconti;

c) estratto dal giornale di cassa (limitato alla riproduzione della parte relativa alla chiusura trimestrale);

d) situazione di tutti i conti mod. 5 R A e 5 R A *bis*.

Il suddetto ufficio, man mano che giungono le suddette contabilità, accerta anzitutto, che le anticipazioni, di cui si è dato carico l'ente, nella terza pagina del rendiconto modello 6 R A (v. allegato 7) corrispondano a quelle ad esso concesse. Per facilitare a detto ufficio tale compito le contabilità dei singoli capitoli sono dai corpi disposte in modo che i mod. 6 R A di ogni capitolo possano essere estratti con facilità. Eseguita tale verificazione l'ufficio stesso, valendosi del mod. 7 R A, riepiloga le risultanze totali di ciascun capitolo, emergenti dai riepiloghi mod. 7 R. A stessi, in tanti modelli, per quanti sono i capitoli del bilancio, modelli quest'ultimi ai quali è fatto cenno al precedente n. 2 (v. allegato n. 15).

I prospetti suddetti sono dal detto ufficio trasmessi al Ministero - Ragioneria.

L'ufficio stesso trattiene invece tutte le contabilità, compreso il riepilogo mod. 7 R A, a disposizione del Ministero il quale si riserva di richiedere quei rendiconti che intendesse sottoporre a revisione presso di se, oppure di fare eseguire revisioni saltuarie o complete dai suoi ispettori o dagli ispettori contabili presso i comandi di corpo d'armata.

Tutto ciò ha luogo prima che gli enti amministrativi rimettano all'ufficio della contabilità degli assegni della direzione di commissariato le contabilità del trimestre successivo.

16. *Rettificazioni alle contabilità in contanti.* — Le correzioni ai rendiconti sono in massima eseguite in modo da non alterare le risultanze finali dei rendiconti stessi.

Le somme che in seguito alla revisione dei rendiconti risultano portate indebitamente in ispesa sono versate col «fondo scorta» in tesoreria a carico dei debitori o dei

responsabili e le quietanze unite al rendiconto, in sostituzione dei titoli non ammessi a discarico od a complemento dei titoli ridotti nel loro ammontare in seguito all'eseguite rettificazioni.

Potrà richiedersi una sola quietanza per tutte le somme da versarsi pei titoli rettificati relativi ad uno stesso rendiconto. In tal caso alla quietanza è unito un elenco indicante il numero del titolo e le somme ad esso relative.

Le somme che risultino portate in meno sono comprese in altro rendiconto dello stesso capitolo o del capitolo corrispondente dell'esercizio in corso.

Sui titoli che hanno dato luogo alle rettificazioni sono fatte le seguenti annotazioni firmate dal relatore.

« Per la somma di L. . . . . di cui è stato diminuito l'ammontare del presente titolo, vedasi quietanza n. . . . . in data . . . . . unita al presente titolo o a quello n. . . . . ». Oppure: « con ordine n. . . . in data . . . . . di L. . . . . è stato provveduto pel pagamento della egual somma conteggiata in meno nel presente titolo ».

Tale concetto vale pure per quanto si riferisce agli eventuali errori commessi nell'effettuare i versamenti delle ritenute.

Gli errori per versamenti fatti in più sono compensati con equivalenti versamenti da farsi in meno nelle contabilità in corso. Gli errori per versamenti fatti in meno sono compensati, invece, con versamenti in più da comprendersi nei relativi elenchi delle contabilità in corso.

Anche in questi casi, nei documenti relativi sono fatte al riguardo opportune annotazioni firmate dal relatore.

17. *Enti e personali in posizioni speciali.* — Per tutto quanto riguarda l'amministrazione e la contabilità di questi enti personali col 1° luglio 1921 è istituito in Roma un consiglio d'amministrazione di reparti e personali in posizioni speciali.

A questo centro sono dati in amministrazione i personali e tutti i servizi degli enti di cui trattasi (in Rodi, in Asia Minore, ecc.) restando in tal modo liberati completamente i normali centri amministrativi del Regno.

Quindi dalla data suddetta tutti gli ufficiali e funzionari civili all'estero od in posizioni speciali od in servizio presso amministrazioni civili, passano, agli effetti amministrativi, in forza del suddetto consiglio d'amministrazione.

Con la stessa data passano alla medesima dipendenza del detto consiglio tutti i reparti all'estero od in posizione speciale (ufficiali, truppa, quadrupedi e materiali), nonchè i servizi relativi (cassa militare in Dalmazia e nell'Egeo, ecc.).

All'uopo gli enti che amministrano od amministreranno, sino al 30 giugno i personali, i reparti e i servizi suddetti, trasmettono al suddetto consiglio d'amministrazione tutti gli atti relativi ai personali di cui trattasi e i documenti interessanti le gestioni in contanti ed in materia dei reparti e servizi suddetti.

18. *Amministrazioni speciali.* — Il consiglio d'amministrazione di reparti e personali in posizione speciali, la farmacia centrale l'istituto geografico militare, i depositi allevamento cavalli e gli stabilimenti militari di pena, seguono le norme di cui nella presente circolare, proseguendo, però, a rivolgere le richieste dei fondi in anticipazione direttamente al Ministero, come nel passato.

Le situazioni della forza, le previsioni di spesa sui singoli capitoli di bilancio e tutte le contabilità in contanti ed in materia, sono rimesse direttamente al Ministero - Ragioneria.

19. *Enti d'artiglieria, del genio, d'aeronautica ed automobilistici.* — Niente è innovato per quanto riguarda le gestioni di istituto dei suddetti enti (compresi i reggimenti d'artiglieria e del genio per quanto riguarda la gestione del materiale rispettivo).

Le gestioni, invece, relative agli assegni pel personale, per le quali gli enti stessi, richiedono, sui relativi capitoli del bilancio, le anticipazioni alle direzioni di commissariato, sono svolte con le norme contenute nella presente circolare.

Le contabilità dei detti enti sono rimesse:

a) quelle riguardanti le spese sui capitoli del bilancio interessanti gli assegni al personale, all'ufficio per la contabilità degli assegni della direzione di commissariato, al quale sarà stata precedentemente inviata la situazione della forza con annesse le relative previsioni pei singoli capitoli;

b) le altre (escluse quelle relative agli assegni del personale) che venivano rimesse al Ministero (Direzione Generale Revisione Conti), saranno invece mandate al Ministero (Ragioneria);

c) tutte le rimanenti continueranno ad essere inviate agli stessi uffici cui erano dirette in passato.

Per la gestione del materiale, i mod. 251 e 253 (allegati 13 e 14), dovranno essere adottati anche dagli enti di cui trattasi.

20. *Centri divisionali di educazione fisica.* Agli effetti della resa dei conti i detti centri funzionano come distaccamenti dell'ente amministrativo (deposito di reggimento, ecc.), designato dal comando della divisione militare.

Gli assegni annuali pei centri stessi, che i suddetti enti amministrativi debbono richiedere, pel tramite della divisione militare, allo Stato maggore del R. esercito, allorchè concessi, sono comunicati, dallo Stato maggiore stesso, oltre che all'ente interessato, alla ragioneria del Ministero che ne dà a sua volta comunicazione alla direzione di commissariato della circoscrizione interessata. Quest'ultima porta i detti assegni in aumento al conto assegni dell'ente amministrativo, il quale nella stessa richiesta mensile di fondi pei suoi bisogni, comprende la somma che dovrà anticipare poi al centro di educazione fisica posto, per la parte amministrativa-contabile, alla sua dipendenza.

21. *Spese per conto di altri Ministeri* Con la nuova organizzazione dei servizi amministrativo-contabili le amministrazioni militari, alle quali sono concessi i fondi nei limiti segnati dalle necessità dei servizi propri, debbono, salvo speciali disposizioni del Ministero, preventivamente richiedere ai Ministeri interessati in anticipazione le somme occorrenti per le spese di cui trattasi. Per le spese di pubblica sicurezza le direzioni di commissariato richiedono al Ministero dell'interno i fondi occorrenti facendo presente che, trattandosi di competenze militari, non vi è limite di somma per le anticipazioni.

Gli acconti sulle pensioni, sia agli ufficiali, sia agli invalidi di guerra, e le pensioni di 10ª categoria continueranno ad essere pagati a carico del *fondo scorta*.

Le amministrazioni cureranno rigorosamente il ricupero di tali partite (comprese quelle degli esercizi passati), rivolgendosi alla delegazione del tesoro incaricata del pagamento della pensione.

Invece gli assegni di licenza di convalescenza ai feriti e malati a causa della guerra e i maggiori assegni ai tuercolotici, saranno applicati direttamente a carico dello speciale capitolo 68 del bilancio dell'esercizio 1921-922, seguendo tutte le norme stabilite per tutti gli altri capitoli. Resta però fermo l'obbligo delle prescritte segnalazioni occorrenti per il ricupero dei maggiori assegni ai tubercolotici, somme da farsi versare, o da versarsi a cura dei corpi, con applicazione al capitolo 242 dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1920-921 (258 dell'esercizio 1921-922).

Le quietanze relative saranno trimestralmente fatte pervenire al Ministero (Ragioneria).

22. *Contabilità in materia.* — Per la contabilità in materia per quanto riguarda la separazione netta della gestione relativa agli esercizi 1920-921 e precedenti da quella dell'esercizio 1921-922 e susseguenti, valgono per tutte le amministrazioni che non abbiano i conti in regola, gli stessi concetti stabiliti per la contabilità in contanti.

Ove non sia già stato provveduto all'inventario, secondo le disposizioni già impartite, la gestione da iniziare col 1° luglio 1921 avrà come punto di partenza le risultanze dell'inventario al 1° luglio, od a tale data riportato, delle materie esistenti nei magazzini

Le gestioni anteriori (esercizi 1920-921 e precedenti) saranno liquidate a parte.

Alla chiusura dei conti di dette gestioni le risultanze dovrebbero essere eguali a quelle emergenti dall'inventario al 1° luglio 1921 (punto di partenza, per le nuove gestioni). All'uopo saranno tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale n. 633 del 25 marzo 1917 (circolare 305 del *giornale militare* del 1917), dopo avere però, s'intende, esaurite tutte le ricerche possibili in merito alle cause delle differenze e dopo aver provveduto, per la parte di competenza dell'ente, ai discarichi dovuti a perdite per cause di forza maggiore, ecc., che possano essere giustificate dai verbali relativi.

Essendo venute a cessare, come già è stato accennato nelle premesse alle presenti norme, le ragioni per cui l'amministrazione militare era esonerata dal presentare il rendimento consuntivo dei materiali di proprietà dello Stato (conto patrimoniale) si rende necessario di ripristinare il prospetto valutativo delle variazioni avvenute nel materiale.

Quindi le amministrazioni dipendenti dovranno impiantare col 1° luglio 1921 e tenere poi al corrente, il registro valutativo mod. 251 delle variazioni avvenute nel materiale. (V. allegato n. 13) nel quale saranno riportate soltanto il numero e l'ammontare totale delle richieste di carico e di scarico.

Nel detto registro valutativo sono fatti i totali dei singoli titoli alla fine di ogni trimestre per poter procedere alla compilazione del prospetto valutativo mod. 253 (vedi allegato n. 14 da trasmettersi al Ministero (ragioneria) non più tardi del 20 del mese successivo al trimestre. Le richieste di carico e di scarico che alla fine del trimestre non possano essere state già riportate nel registro suddetto, andranno a far parte della gestione del trimestre od esercizio successivo.

Con l'estratto del 4° trimestre di ogni esercizio è trasmesso al Ministero anche un prospetto dei materiali acquistati durante l'esercizio e non ancora pagati, e, così pure, un prospetto di quelli venduti ed il cui importo non sia ancora stato versato in tesoreria.

S'intende che nel registro valutativo non debbono essere riportate le richieste provvisorie relative ai materiali dati o ricevuti in prestito, non dovendo essi dar luogo a movimenti di carico o scarico nei conti verso lo Stato.

23. *Trasmissione delle contabilità in materia.* — Il conto giudiziale è reso entro tre mesi dal termine della gestione (art. 474 R A) ed è trasmesso entro tale data all'ufficio per la contabilità degli assegni della Direzione di commissariato con a corredo:

a) i registri analitici riassuntivi;

b) le richieste di carico e di discarico;

c) i documenti giustificativi relativi.

Nulla è variato per i documenti da unirsi al conto giudiziale degli enti soggetti al riscontro effettivo.

Il suddetto ufficio di contabilità man mano che giungono le suddette contabilità contrassegna in uno degli elenchi di cui all'allegato 15, i nomi dei corpi relativi. Scaduto il termine per l'invio, da parte dei corpi, delle contabilità il detto ufficio rimette il prospetto stesso al Ministero (ragioneria), e trattiene le contabilità.

Per il rimanente anche per queste contabilità vale quanto è detto al precedente n. 15 in merito alle contabilità in contanti.

24. *Collaborazione degli uffici centrali con quelli periferici.* — Con l'ordinamento oggetto della presente circolare, gli enti di ogni circoscrizione di corpo d'armata formano una distinta unità amministrativa contabile, guidata, per conto del comando del corpo d'armata, dall'ispettore contabile e per conto del Ministero da determinati funzionari.

Quest'ultimi funzionari, sotto la loro responsabilità, debbono curare il buon andamento amministrativo contabile delle unità ad essi affidate e coadiuvare nel modo più ampio, occorrendo in modo diretto ed anche manuale, gli uffici d'amministrazione degli enti delle circoscrizioni del comando del corpo d'armata.

E' quindi necessario che essi funzionari possano accedere sempre negli uffici stessi.

I comandi di corpo d'armata sono pregati di disporre in tal senso presso gli enti della circoscrizione. In ogni caso il Ministero rilascerà ai suddetti funzionari apposita delegazione continuativa da prodursi ad ogni richiesta.

25. *Ispezioni.* — Una volta almeno per ogni esercizio gli uffici di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari dovranno avere una visita di ispezione.

In tali occasioni dovrà anche sempre constatarsi che tutte le scritture, principali e secondarie, siano regolarmente al corrente, e che tutto ciò avvenga giornalmente.

Nel caso che dette scritture non risultino aggiornate, sarà fissato al corpo un termine perentorio, entro il quale dovrà porsi in regola. Scaduto infruttuosamente questo termine saranno fatte dall'ispettore le proposte ritenute del caso.

Delle eseguite ispezioni agli uffici d'amministrazione dovrà essere fatto un breve e succinto rapporto da rimettersi al Ministero (ragioneria).

26. *Controlli.* — Fermo restando il diritto ed il dovere da parte di chi ha la responsabilità di tutto il servizio in generale, di accertarsi con riscontri sintetici, ispettivi o saltuari del modo come tutti i servizi vengono condotti, la responsabilità effettiva del controllo esecutivo di determinate parti delle contabilità e specialmente del controllo computistico e di quello relativo all'esistenza ed alla regolarità formale dei documenti, è data a coloro che effettivamente lo eseguiscono, e soltanto la responsabilità generica, conseguente da deficiente sorveglianza sui controllori diretti, è data agli altri che per disposizioni regolamentari o speciali rispondono dei servizi relativi.

Quindi tutti i documenti che debbono essere sottoposti ad un controllo presso gli uffici di amministrazione del centro amministrativo, o presso uffici di reparti dipendenti, dovranno essere firmati dalla persona (ufficiale, impiegato, sottufficiale o militare) che materialmente provvide al controllo e controfirmati o dal relatore, o dal direttore dei conti, o dal comandante del reparto, o dal capo ufficio, o da chi ne fa le veci, a seconda delle disposizioni in vigore.

La firma del revisore dovrà seguire la dichiarazione di regolarità, da porsi sui documenti che furono oggetto del riscontro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

27. Le disposizioni contenute nella circolare n. 216 del *giornale militare* del 1916 e l'esempio pratico per le gestioni in contanti dei corpi, ivi richiamato, valgono tuttora in quanto non risultino modificate da quelle contenute nella presente circolare.

* * *

28. — Per l'esercizio 1921-922, le amministrazioni dipendenti, potranno, per la previsione della forza dei caporali e soldati, calcolare come forza media giornaliera dell'esercizio quella presente al momento della previsione, diminuendo il numero delle giornate che ne risulterebbe del 15 %.

Si otterrà in tal modo il numero delle giornate da porsi nell'ultima colonna del prospetto.

Così pure per quanto riguarda gli ufficiali potranno, in mancanza di altri elementi per la previsione, basarsi sul numero degli ufficiali presenti, diminuendo le giornate che ne risulterebbero del 5 %.

* * *

29. Le richieste delle direzioni di commissariato e degli altri enti che debbono domandare anticipazioni al Ministero sul capitolo «spese per la guerra», dovranno essere trimestrali quando non superino i tre milioni, e mensili quando nel trimestre superino invece la somma medesima.

* * *

30. Per l'esercizio prossimo 1921-922, le previsioni della forza e quelle delle spese, di cui ai numeri 1, 2 e 3 (ultima parte), sono rimesse all'ufficio per la contabilità degli assegni presso le direzioni di commissariato non più tardi del 20 luglio c. a.

Sino a quando il Ministero non abbia restituito approvate le previsioni delle spese i corpi richiederanno le anticipazioni in relazione alle spese sostenute negli ultimi mesi del chiudendo esercizio modificate in quanto occorra.

Le somme così anticipate s'intendono date in conto degli assegni da approvarsi dal Ministero, e debbono perciò riportarsi subito, tanto dagli uffici della contabilità degli assegni, quanto dai corpi, nei registri e modelli all'uopo prescritti dalle presenti istruzioni.

* * *

31. Per le spese relative agli stabilimenti sanitari (ospedali principali, succursali ad infermerie presidiarie) saranno date speciali istruzioni.

Per le compagnie di sanità, valgono le disposizioni comuni ai corpi.

* * *

32. Il comando degli stabilimenti militari di pena, allorchè gli giungano dal Ministero gli esemplari relativi, provvederà senz'altro all'allestimento delle bozze dei modelli di cui nella presente circolare, sia di quelli del tutto nuovi, sia di quelli modificati. Le dette bozze saranno rimesse al Ministero pel visto di approvazione. Ai modelli occorrenti per il primo impianto delle scritture fu già disposto a cura di questo Ministero, stante l'urgenza.

Oltre ai modelli modificati, sono aboliti quelli di cui appresso:

Mod. 71 R. A.

Mod. 828, sostituito con i nuovi modelli 251 e 253.

Mod. 72 R. A.
Mod. 74 R. A.
} Il modello 75 R A (modificato sul frontespizio) del quale possono essere aggiunte a mano le indicazioni occorrenti, sarà usato in sostituzione dei due modelli 72 R. A. e 74 R. A.

Mod. 98 R A. - In sostituzione, è usato il nuovo mod. 21 R A, comune a tutti i conti particolari.

Gli stabilimenti di commissariato richiederanno gli stampati occorrenti alla direzione di commissariato.

I corpi, invece, che eventualmente non li avessero ricevuti direttamente, insieme agli estratti della presente circolare, li richiederanno al comando del corpo d'armata (ufficio dell'ispettore contabile).

ALLEGATI

alla Circolare N. 326 *del* Giornale Militare 1921

contenente le norme pei corpi, istituti e stabilimenti di commissariato in particolare e per tutte indistintamente le amministrazioni militari dipendenti, in generale.

MOD. 1 *R. A* *Allegato N.* 1

Esercizio 192.. 92..

Corpo d'Armata in . . . . . .

. . . . Regg. Artiglieria Pesante

PREVISIONE DELLA FORZA.

GRADI armi, corpi e specialità	Forza organica	Giornate di presenza nell'esercizio (1)	Esuberanze Numero	Esuberanze Giornate	Vacanze	Giornate di presenza risultanti	NOTE
Colonnelli . . . . . d'artiglieria	1	360			—	360	
Tenenti colonnelli . »	1	360	1	150	—	510	
Maggiori . . . . . »	6	2160	1	210	90	2.280	
Capitani	19	6840	—	—	540	6.300	
Tenenti . . . . . »	18	6480	—	—	630	5.850	
Sottotenenti . . . . »	8	2880	—	—	180	2.700	
Tenenti . . . . . automobilisti	1	360	—	—	—	360	
Capitani . . . . . medici	1	360	—	—	—	360	
Tenenti . . . . . »	2	720	—	—	180	540	
Capitani . . . . . d'ammin.	1	360	—	—	—	360	
Tenenti . . . . . »	1	360	—	—	—	360	
TOTALE Ufficiali . . .	59	21.240	2	360	1.620	19.980	
Ragionieri d'artiglieria	1	360	—	—	—	360	
Topografi	1	360	—	—	—	360	
Capitecnici d'artiglieria e genio .	1	360	—	—	90	270	
Disegnatori tecnici	1	360	—	—	—	360	
Applicati	2	720	—	—	180	540	
Ufficiali d'ordine	1	360	1	120	—	480	
TOTALE Impiegati civili . . .	7	2.520	1	120	270	2.370	

(1) Per gli Ufficiali, pei funzionari civili e pei marescialli (esclusi quelli dei R.R. C.C.) che ricevono lo stipendio mensile, l'anno è calcolato di 360 giorni. Per i militari invece a paga giornaliera l'esercizio si calcola di 365 giorni (di 366 se comprende un anno bisestile).

GRADI armi, corpi e specialità	Forza organica	Giornate di presenza nell'esercizio (1)	Esuberanze Numero	Esuberanze Giornate	Vacanze	Giornate di presenza risultanti	NOTE
Marescialli maggiori d'artiglieria	7	2.520	—	—	—	2.520	
Marescialli capi . . »	7	2.520	—	—	—	2.520	
Marescialli . . . . »	10	3.600	—	—	180	3.420	
Sergenti maggiori . »	14	5.110			—	5.110	
Sergenti . . . . . »	23	8.305	4	720	1.185	7.930	
TOTALE Sottufficiali . . .	61	22.145	4	720	1.365	21.500	
Caporali maggiori . d'artiglieria	46	16.790	—				
Caporali . . . . . »	64	23.360	—	—	1.240	15.550	
Appuntati . . . . »	—	—	—		1.620	21.740	
Soldati . . . . . »	802	292.730	70	13.450	—	—	
					16.570	289.610	
TOTALE Militare di truppa . . .	912	332.880	70	13.450	19.430	326.900	
Marescialli capi . . automobil.	2	720	—			720	
Sergenti . . . . . »	2	730	—			730	
Caporali . . . . . »	8	2.920	—	—	—	2.920	
Soldati . . . . . »	50	18.250	—	—	1.320	16.930	
TOTALE Automobilisti . . .	62	22.620	—	—	1.320	21.300	
Quadrupedi di ufficiali	—	38.160	—	—	13.200	24.960	
Quadrupedi di truppa	24	8.760	3	690	1.610	7.840	
TOTALE Quadrupedi . . .	—	46.920	3	690	14.810	32.800	

MOD. 19 *R. A.* *Allegato N.* 2.

Corpo d'Armata in . . . . . .

. . . *Regg. d'artiglieria pesante*

SPECCHIO

per la rettificazione della previsione della forza

AVVERTENZE.

Il presente stampato serve per tenere costantemente in evidenza la situazione della forza e per eseguire le rettificazioni alla previsione di cui al N. 1 della circolare N. . . . . del *Giornale Militare* del 1921.

Esso sarà tenuto sempre al corrente riportandovi mese per mese le giornate di presenza effettivamente verificatesi. Quando occorra l'invio di una previsione rettificata si uersà lo stesso stampato riportandovi le giornate dei mesi già trascorsi e quelle che si prevedono pei mesi successivi sino al termine dell'esercizio, distinte mese per mese od anche raggruppate per tutto il periodo restante in una delle colonne tuttora in bianco.

Eseguito il totale per ogni grado (Col. terzultima) si riporterà alla colonna successiva la differenza in confronto della prima previsione.

PERSONALE	Giornate di presenza previste	GIORNATE DI PRESENZA EFFETTIVAMENTE AVUTE NEI					
		Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Colonnelli ..... d'artiglieria	300						
Tenenti colonnelli »	510						
Maggiori ..... »	2.280						
Capitani ..... »	6.300						
Tenenti ..... »	5.850						
Sottotenenti ..... »	2.700						
Tenenti automobil.	360						
Capitani medici	360						
Tenenti »	540						
Capitani d'amministrazione...	360						
Tenenti » ...	360						
Ragionieri d'artiglieria.....	360						
Topografi	360						
Capitecnici d'artiglieria	270						
Disegnatori tecnici	360						
Applicati.....	540						
Ufficiali d'ordine.....	480						
Marescialli maggiori d'artiglieria	2.520						
Marescialli capi... »	2.520						
Marescialli ..... »	3.420						
Sergenti maggiori . »	5.110						
Sergenti ..... »	7.930						
Caporali maggiori. »	15.550						
Caporali ..... »	21.740						
Appuntati ..... »							
Soldati ..... »	289.610						
Marescialli capi automobilisti.	720						
Sergenti »	730						
Caporali »	2.920						
Soldati »	16.930						
Quadrupedi di ufficiali	24.960						
» » truppa	7.840						

Già trascorsi e previste pei mesi successivi						Totali nuova previsione per l'esercizio	Differenza per l'esercizio	*ANNOTAZIONI*
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno			

MOD. 4 *R. A.* *Allegato* N. 3.

Esercizio 192...-192...

Corpo d' Armata in . . . . . .

... *Regg. artiglieria pesante*

PREVISIONE DELLA SPESA

PEL

Capitoli degli stipendi, degli assegni fissi e delle indennità eventuali

CAPITOLO N. **18. — Ufficiali del R. Esercito, esclusi quelli dei R. Carabinieri ed addetti alle Legioni dei Carabinieri Reali, bilanciati al capitolo n. 54** (Assegni fissi)

INDICAZIONE DELLE SPESE	Giornate di presenza previste	Importo netto per giornata	Somme parziali	Somme Totali	NOTE
Stipendi.					
Colonnelli	360	29.290	10.544,40		
Tenenti colonnelli.	510	24.604	12.548,05		
Maggiori	2.280	20.620	47.013,60		
Capitani	7.020	16.168	113.499,35		
Tenenti	7.110	12.654	89.969,95		
Sottotenenti	2.700	9.373	25.307,10		
. . . . .	—	—	—		
. . . . .	—	—	—		
TOTALI STIPENDI . . .				298.882,45	
Assegni diversi.					
Indennità di carica	360	2.218	798,50		
Indennità cavalli	18.000	2.958	53.244 —		
Indennità cavalli	720	1.972	1.419,45		
Indennità per servizio speciale agli ufficiali medici	900	6.162	5.545,80		
Soprassoldo ai decorati	—	—	5.323,90		
. . . . .	—	—	—		
. . . . .	—	—	—		
. . . . .	—	—	—		
TOTALE ASSEGNI DIVERSI . .				66.331,65	
Indennità speciale di cui al Regio Decreto Legge 23 dicembre 1920 n. 1894	19.980	5.422		108.331,55	
TOTALE . . .				473.545,65	

CAPITOLO N 19. — **Sott'ufficiali, caporali e soldati** (Assegni fissi).

INDICAZIONE DELLE SPESE	Giornate di presenza previste	Importo netto per giornata	Somme parziali	Somme Totali	NOTE
Stipendio ai marescialli.					
Marescialli maggiori	2.520	11.716	295.243,20		
Marascialli capi	3.240	9.842	318.680,80		
Marescialli	3.420	7.967	265.471,40		
Soldo ai sergenti ed ai militari di truppa.					
Sergenti maggiori	5.110	6 —	30.660 —		
Sergenti	8.660	5 —	43.300 —		
Caporali maggiori	15.550	85	13.217,50		
Caporali	24.660	65	16.029 —		
Soldati	306.540	40	122.616 —		
. . . . .	—	—	—		
			1.105.217,90		
Deduconsi gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . .			55.260,90		
TOTALE stipendio e soldo				1.049.957 —	
Assegni diversi.					
Premio al termine della ferma e e della rafferma			2.500 —		
Indennità di primo corredo ai marescialli			400 —		
Indennità agli uomini che prestano servizio in più			2.000 —		
Soprassoldo ai decorati			400 —		
. . . . .			—		
. . . . .			—		
TOTALE assegni diversi				5.300 —	
Indennità speciale di cui al R. D. L. 23 dicembre 1920, n. 1894.					
ai Marescialli . . . . L. 1.800	9.180	4.437	40.731,65		
ai Sergenti e milit. di truppa. . . . . » 600	4.000	1.667	6.668 —		
TOTALE indennità speciale				47.399,65	
Importo razioni pane e viveri in contanti n. 9.400 a L. 0,65				7.010	
TOTALE . . .				1.109.660,65	

CAPITOLO N. **22. — Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti (escluso quello in servizio presso le Legioni dei Carabinieri Reali bilanciato al capitolo n. 54)** Assegni fissi

INDICAZIONE DELLE SPESE	Giornate di presenza previste	Importo netto per giornata	Somme parziali	Somme Totali	NOTE
Stipendi.					
Ragionieri d'artiglieria	360	15.230	5.482,80		
Topografi	360	14.059	5.061,25		
Capitecnici d'artiglieria	270	14.059	3.795,95		
Disegnatori tecnici	360	12.888	4.639,70		
Applicati	540	15.230	8.224,20		
Ufficiali d'ordine	480	15.230	7.310,40		
TOTALE stipendi . . .				34.514,30	
Assegni diversi					
TOTALE				34.514,30	

CAPITOLO N. 23. — Indennità eventuali (escluse quelle per i Carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 56)

INDICAZIONE DELLE SPESE	Giornate di presenza previste	Importo netto per giornata	Somme parziali	Somme Totali	NOTE
Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi.					Non si comprendono le spese per grandi manovre e per le esercitazioni con le truppe e con i quadri per le quali è fatto speciale assegno dallo Stato Maggiore del R° Esercito a mezzo dei Comandi di C. d'A.
Cambi di guarnigione			—		
Cambi di distaccamento			8.000 —		
Altri movimenti di corpi e reparti			5.000 —		
				13.500 —	
Indennità per viaggi e servizi isolati.					
Trasferimenti definitivi (comprese le famiglie)			6.500 —		
Trasferimenti temporanei . . .			7.000 —		
Servizi di presidio e soprassoldo agli ufficiali di cui al n. 59 dello Specchio III			500 —		
Indennità di trasferta e di trasporto ai sottufficiali caporali e soldati per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza			18.000 —		
				32.000 —	
Spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo .			—	15.000 —	
Indennità per servizi e posizioni speciali.					
Ufficiali e impiegati:					
Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo Specchio III del regolamento per le indennità eventuali (tenuto conto delle successive variazioni) . . .			1.600 —		
Indennità di residenza ad ufficiali			1.200 —		
				2.800 —	
Sottufficiali caporali e soldati:					
Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo Specchio III del regolamento per le indennità eventuali (tenuto conto delle successive variazioni) . . .			5.000 —		
Indennità mensile ai militari di truppa con famiglia non provvisti d'alloggio			800 —	5.800 —	
TOTALE			—	69.100 —	

CAPITOLO N. **61. — Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali.**

INDICAZIONE DELLE SPESE	Giornate di presenza previste	Importo netto per giornata	Somme		NOTE
			parziali	Totali	
Ufficiali	19.980	7.394	—	139.702,10	
Impiegati civili.	2.370	7.384	—	17.523,80	
Marescialli	9.180	4.683	—	42.989,95	
Sergenti maggiori e sergenti . .	13.770	4.055	—	55.837,35	
TOTALE . . .				256.053,20	

MOD. 4 *R. A-bis* *Allegato* 4.

Esercizio 192..-92..

Corpo d'Armata in . . . . . .

. . . . *Regg. Artiglieria Pesante*

PREVISIONE DELLA SPESA

PEL

Capitolo 29. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 58)

Numero del capitolo	DIMOSTRAZIONE DELLE SINGOLE SPESE	Ammontare spese previste per pagamenti	Ammontare spese previste per somministrazioni in natura	Annotazioni del Ministero
29	*a*) Somme a disposizione dei corpi per: spese d'infermeria e di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; fanfare; bucato e pulizia personale degli uomini di truppa; illuminazione e pulizia delle caserme (escluse le scuderie la cui spesa è bilanciata al capitolo 34); manutenzione ed eventuale sostituzione delle armi portatili (mercedi di lavoro di cui al n. 25 G. dello specchio III del Regolamento sulle indennità eventuali) e delle buffetterie, delle biciclette (escluse quelle per i battaglioni ciclisti) e del carreggio; conservazione dei materiali nei magazzini, imballaggi non regolamentari; spese per l'igiene, l'istruzione; acquisto e manutenzione dei mobili; acquisto e manutenzione di oggetti ed utensili di cucina ed eventuale nolo dei medesimi . . . . . L.	50.000		
	b) Rinumerazioni per servizi speciali . . . L.	500		
	c) Assegni per spese d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici . . . . . L.	4.000		
	d) Assegni ai comandanti di corpo per spese riservate . . . . . L.	500		
	e) Assegni fissi ai corpi per l'assistenza morale del soldato, per scherma e ginnastica, sale di ritrovo caporali e soldati . . . . . L.	10.000		
	TOTALE . . . L.	65.000		

Numero del capitolo	DIMOSTRAZIONE DELLE SINGOLE SPESE	Ammontare spese previste		*Annotazioni del Ministero*
		per pagamenti	per somministrazioni in natura	

MOD. 4 *R. A. bis.* *Allegato* 4-*A.*

Esercizio 192...-92...

Corpo d'Armata in . . . . . .

. . . . *Regg. Artiglieria Pesante*

PREVISIONE DELLA SPESA

PEL

Capitolo 32. — Corredo alle truppe. – Materiale pel servizio generale comune. – Spese dei magazzini centrali. – Rinnovazione e manutenzione di bandiere (escluse le spese per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 57).

Numero del capolo	DIMOSTRAZIONE DELLE SINGOLE SPESE	Ammontare spese previste per pagamenti	Ammontare spese previste per somministrazioni in natura	Annotazioni del Ministero
32				
	Spese di prima vestizione di n. 800 uomini incorporati con ferma di 8 mesi a L. 425 . .	—	34.000	
	Spesa di prima vestizione di n. 200 uomini incorporati con ferma di 3 mesi a L. 275 . .	—	5.500	
	Spesa di vestizione dei sergenti di leva e dei sottufficiali di carriera n. 4 a L. 475. . . .	—	1.900	
	Spesa di manutenzione e rinnovazione degli oggetti di corredo e dei materiali di equipaggiamento (comprese le mercedi di lavoro) per militari di truppa:			
	Giornate di presenza previste . . n. 369.700			
	Deducesi per i militari ricoverati in luoghi di cura od in licenza . » 19.700			
	Restano giornate . . . . . n. 350.000		—	
	A L. 0.40 per giornata	140.000		
	Provvista di materiali per militari di truppa addetti a servizi speciali			
	Provvista e manutenzione di materiali pel servizio generale comune	2.000	—	
	Maggiori spese di manutenzione e rinnovazione del corredo in contingenze speciali, modificazioni, riduzioni e trasformazione di oggetti di corredo, ripristino di oggetti ceduti a pagamento.	2.000	—	
	TOTALE . . . . L.	144.000	41.400	

Numero del capitolo	DIMOSTRAZIONE DELLE SINGOLE SPESE	Ammontare spese previste		Annotazioni del Ministero
		per pagamenti	per somministrazioni in natura	

MOD. 4 *R. A. bis.* *Allegato* 4-*B.*

Esercizio 192....-92....

Corpo d'Armata in . . . . . .

.... *Regg. Artiglieria Pesante*

PREVISIONE DELLA SPESA

PEL

Capitolo 33. — Pane e viveri alle truppe

(escluse le spese per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 58)

Numero del capitolo	DIMOSTRAZIONE DELLE SINGOLE SPESE		Ammontare spese previste per pagamenti	Ammontare spese previste per somministrazioni in natura	Annotazioni del Ministero
33	**Pane.**				
	Forza prevista giornate	N. 346.750			
	Aumento per supplemento di razione	—			
	TOLALE . .	N. 346.750			
	Deducesi per ricoverati in luoghi di cura, in licenza ecc.	» 17.350			
	Restano giornate . . .	N. 329.400			
	Reparto presumibile:				
	da prelevarsi dai panifici . . .	N. 260.000			
	da acquistarsi dal commercio . .	» 60.000			
	da pagarsi in contanti	» 9.400			
	TOTALE come sopra . . .	N. 329 400			
	Spesa relativa:				
	pel pane da prelevarsi dai panifici razioni N. 260.000 a L. 0.805		—	209.300	
	pel pane da acquistarsi dal commercio razioni N. 60.000 a L. 0.91		54 600	—	
	Da riportare . . .		54.600	209.300	

Numero del capitolo	DIMOSTRAZIONE DELLE SINGOLE SPESE	Ammontare spese previste per pagamenti	Ammontare spese previste per somministrazioni in natura	Annotazioni del Ministero
	Riporto . . .	54.600	209.300	
	Viveri.			
	Forza prevista giornate . . . . . N. 346.750			
	Deducesi per ricoverati in luoghi di cura, in licenza ecc. . . . . » 17.350			
	Restano razioni . . . N. 329.400			
	Reparto presumibile:			
	da distribuirsi in natura . . . . N. 320.000			
	da pagarsi in contanti . . . . . » 9.400			
	TOTALE come sopra . . . N. 329.400			
	Spesa relativa:			
	per derrate da prelevarsi presso i magazzini distribuizione viveri razioni 260.000 a L. 2.70	—	702.000	
	per derrate da acquistarsi dal commercio razioni 60.000 a L. 0.35	91.000	—	
	per razioni da acquistarsi completamente dal commercio n. 60.000 a L. 3.05	183.000	—	
	TOTALE . . .	328.600	911.300	

Mod. 4 *R. A.* bis. *Allegato* 4-*C.*

Esercizio 192...-92...

Corpo d'Armata in . . . . . .

... *Regg. Artiglieria Pesante*

PREVISIONE DELLA SPESA

PEL

Capitolo 34. — Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito (esclusi quelli per i carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 58)

Numero del capitolo	DIMOSTRAZIONE DELLE SINGOLE SPESE	Ammontare spese previste per pagamenti	Ammontare spese previste per somministrazioni in natura	Annotazioni del Ministero
34	**Foraggi.**			
	Razioni foraggio risultanti come da previsione della forza n. 328.000.			
	Reparto presumibile:			
	da prelevarsi dai magazzini. . n. 320.000			
	da acquistarsi dal commercio . » 8.000			
	da pagarsi in contanti . . . » —			
	TOTALE . . . n. 328.000			
	Spesa relativa:			
	per n. 320.000 razioni foraggio da prelevarsi dai magazzini militari a L. 7.50 . . .	—	2.400.000	
	per n. 8000 razioni da acquistarsi dal commercio a L. 7.95	63.600	—	
	Spese diverse per quadrupedi di truppa.			
	Manutenzione e rinnovazione delle bardature:			
	giornate n. 7840 a 0.32	2.510	—	
	Paglia da lettiera:			
	per n. 320.000 razioni da prelevarsi dai magazzini militari a L. 0.38	—	121.600	
	Da riportare . . . L.	66.110	2.521.600	

Numero del capitolo	DIMOSTRAZIONE DELLE SINGOLE SPESE	Ammontare spese previste per pagamenti	Ammontare spese previste per somministrazioni in natura	Annotazioni del Ministero
	Riporto . . . L.	66.110	2.521.600	
	per n. 8000 razioni da acquistarsi dal commercio a L. 0.40	3.200	—	
	Medicinali:			
	giornate n. 7840 a L. 0.025	—	196	
	Ferratura;			
	giornate n. 7840 a L. 0.16	1.254	—	
	Illuminazione delle scuderie:			
	giornate n. 328.000 a 0.015	592	—	
	TOTALE . . . L.	71.156	2.521.796	

MOD. 4 *R. A. bis* — *Allegato* 4-*D*

Esercizio 192...-92...

Corpo d'Armata in . . . . . .

....Regg. Artiglieria Pesante

PREVISIONE DELLA SPESA

PEL

Capitolo 35. — Casermaggio e combustibili per la truppa

Numero del capitolo	DIMOSTRAZIONE DELLE SINGOLE SPESE	Ammontare spese previste per pagamenti	Ammontare spese previste per somministrazioni in natura	*Annotazioni del Ministero*
35	**Combustibile.**			
	Combustibile per la cottura del rancio:			
	razioni da distribuirsi (come da previsione per i viveri) . . . . . N. 320.000			
	Riparto presumibile:			
	da prelevarsi dai magazzini . . N. 260.000			
	da acquistarsi dal commercio. . . » 60.000			
	TOTALE come sopra . . . N. 320.000			
	Spesa relativa:			
	per N. 260.000 razioni da prelevarsi dai magazzini militari a L. 0,15 . . . . . L.	—	39.000	
	per N. 60.000 razioni da acquistarsi dal commercio a L. 0.15 . . . . . L.	9.000	—	
	Combustibile per il riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia ecc.:			
	giornate N. 369.700 (come da previsione della forza).			
	Riparto presumibile:			
	da prelevarsi ai magazzini . . . N. 300.000			
	da acquistarsi dal commercio . . » 69.700			
	TOTALE come sopra . . . N. 369.700			
	Da riportare . . . L.	9.000	39.000	

Numero del capitolo	DIMOSTRAZIONE DELLE SINGOLE SPESE	Ammontare spese previste: per pagamenti	Ammontare spese previste: per somministrazioni in natura	Annotazioni del Ministero
	Riporto . . . L.	9.000	39.000	
	Spesa relativa:			
	per n. 300.000 razioni da prelevarsi dai magazzini militari a L. 0,02 . . . . . L.	—	6.000	
	per N. 69.700 razioni da acquistarsi dal commercio a L. 0.02 . . . . . L.	1.394	—	
	Posti letto.			
	Spese per la manutenzione del materiale di casermaggio.			
	Riparto come sopra:			
	per n. 300,000 giornate alle quali viene provveduto a mezzo dei magazzini militari, a L. 0.06 per giornata . . . . . L.	—	18.000	
	per N. 69.700 giornate alle quali viene provveduto a pagamento diretto, a L. 0.06 . L.	4.182	—	
	Spesa per la rinnovazione del materiale di casermaggio:			
	giornate N. 369.700 a L. 0,08 . . . . . L.	—	29.576	
	Acquisto di paglia per la giacitura della truppa.			
	Riparto come sopra:			
	per n. 300.000 razioni da prelevarsi dai magazzini militari a L. 0,03 . . . . . L.	—	9.000	
	per n. 69.700 razioni da acquistarsi dal commercio a L. 0,03 . . . . . L.	2.391	—	
	Spese varie.			
	Compensi ai comuni per alloggi forniti, manutenzione e rinnovazione mobili ecc.			
	Giornate N. 309.700 a L. 0,01 . . . . . L.	3.697	—	
	TOTALE . . . L.	20.664	101.576	

MOD. **16** *R. A.* *Allegato N.* **5.**

Ufficio per la contabilità degli assegni

presso la Direzione di Commissariato Militare in.....

Esercizio 192.... - 92...

REGISTRO *(pei corpi in generale)*

degli assegni, delle anticipazioni e delle somministrazioni in natura fatte ai Corpi della Circoscrizione

AVVERTENZE.

Tanto dalla Ragioneria del Ministero, quanto dall'ufficio per la contabilità degli assegni della Direzione di commissariato, sono tenuti, del presente modello, due distinti registri: uno per la serie dei mandati di anticipazione da richiedersi al Ministero per rifornire di fondi i corpi in generale, l'altro per la serie dei mandati di anticipazione per gli stabilimenti di commissariato (compresa la Direzione, come corpo) sui capitoli speciali interessati (corredo alle truppe, pane e viveri, foraggi e casermaggio), anticipazioni quest'ultime che debbono restare nei limiti delle assegnazioni corrispondenti all'ammontare delle somministrazioni in natura previste dai corpi (vedi n. 3 delle norme contenute nella presente circolare).

Inoltre l'ufficio suddetto per la contabilità degli assegni, tiene un altro dei detti registri, i cui fogli sono intestati ai singoli corpi della circoscrizione. Ad ogni corpo sono assegnati tanti conti per quanti possono essere al massimo i capitoli di bilancio sui quali il corpo stesso può eseguire le sue spese.

Una stessa facciata può essere utilizzata per due conti.

In ogni conto, nelle colonne intestate agli « assegni » sono inscritte le somme risultanti dal riepilogo delle previsioni delle spese dei corpi, approvato dal Ministero.

Le anticipazioni di fondi, man mano sono concesse, debbono essere riportate nel conto del corpo; così l'ammontare delle somministrazioni in natura risultanti dagli epiloghi trimestrali dei buoni di prelevamento o dal riepilogo generale di essi.

All'uopo, nell'ultima pagina dei detti epiloghi, deve essere indicato a cura degli stabilimenti l'ammontare a valore di ciascuno di essi, applicando alle quantità finali i prezzi stabiliti dal Ministero per le cessioni a pagamento. Nel riepilogo generale è riportato anche l'ammontare totale a valore dei singoli epiloghi.

L'ammontare delle spese è posto poi in base ai riepiloghi 7 *R. A.* dei corpi.

Esercizio 192.... - 92.... .....

PER PAGAMENTI

N. d'ordine	Data	Indicazioni	ASSEGNI Ammontare	ANTICIPAZIONI N. e data del mandato o ord.° pag.°	ANTICIPAZIONI N. della serie	ANTICIPAZIONI Ammontare	SPESE Trimestre	SPESE Ammontare	*Annotazioni* (in questa colonna potranno indicarsi le rimanenze a Debito o a Credito)
	1921								
1	25 giugno	Assegnazione per l'esercizio . . .	3,286,000	24 / 3-7-21	1ª	810,000	1°	805,000	
2	3 ottobre	Variazione in più .	42,000	141 / 29-9-21	2ª	830,000	2°	837,000	
3	10 »	Aumento per corrispondente diminuzione assegni in natura . . .	100 000	355 / 20-12-21	3ª	800,000	3°	790,000	
		TOTALE L.	3,428 000	1210 / 20-6-22	4ª	810,000	4°	801,000	
	1922								
4	20 gennaio	Diminuzione per minor forza rispetto a quella prevista	120,000						
		Restano L.	3,308,000			3,250,000		3,233,000	

CAP. 33 (*Pane e viveri*).

PER SOMMINISTRAZIONI IN NATURA

ASSEGNI				PRELEVAMENTI		
N. d'ordine	Data	Indicazioni	Ammontare	Trimestre	Ammontare	*Annotazioni*
	1921					
1	25 giugno	Assegnazione per l'esercizio .	10,920,000	1°	2,605,000	
2	10 ottobre	Diminuzione per corrispondente aumento assegno in contanti	— 100,000	2°	2,580,000	
		Restano . . .	10,820,000	3°	2,615,000	
	1922					
3	20 gennaio	Diminuzione per minor forza rispetto a quella prevista .	— 310,000	4°	2,690,000	
		Restano . . .	10,510,000		10,490,000	

Mod. 7 *R. A.*
(N. 2 ultima parte circolare ..... del G. M. 920)

Allegato N. 6.

Esercizio 1921-922

Corpo d'armata in . . . . . .

. . . *Regg. Artiglieria pesante*

Cap. 33

Assegni, pagamenti, somministrazioni in natura e spese.

	INDICAZIONI	Assegni concorsi dal Ministero per tutto l'esercizio		Ammontare				Spese effettive in contanti	*Annotazioni*
		per pagamenti	per somministrazioni in natura	Anticipazioni		Somministrazioni prelevate			
1	Assegnazione per l'esercizio	328.600	1.092.000	1ª 2ª 3ª	26.500 27.000 27.500	1°	260.500	80.500	
	TOTALI al 1° trimestre . . .	328.600	1.092.000		81.000		260.500	80,500	
2	Variazione in più	4.200		4ª	27.500	2°	258.000	83.700	
3	Aumento per corrispondente diminuzione assegno in natura	10.000	10.000	5ª 6ª	27.500 28.000				
	TOTALI al 2° trimestre . . .	342.800	1.082.000		164.000		518.500	164.200	
4	Diminuzione per minor forza rispetto a quella prevista . . .	12.000	31.000	7ª 8ª 9ª	26.000 27.500 27.500	3°	261.500	79.000	
	TOTALI al 3° trimestre . . .	330.800	1,051.000		244.000		780.000	243.200	
				10ª 11ª 12ª	26.000 27.500 27.500		269.000	80.100	
	TOTALE al 4° trimestre . . .	330.800 325.000	1.051.000 1.049.000		325.000 323.300		1049.000	323.300	
		5.800 Sopravanzo assegni in contanti.	2.000 Sopravanzo assegni in natura.		1.700 Sopravanzo anticipazioni versato alla Direzione di Commissariato.				

MOD. 6 *R. A.* *Allegato* N. 7.

Esercizio 1921-22 **1° Trimestre**

Corpo d'Armata in . . . . . .

. . . . *Regg. artiglieria pesante*

Cap. . . . . .

Elenco delle spese e delle ritenute

Ordini di pagamento			Ritenute													
Numero del Giornale	Importo		Ritenuta 2 %		Imposta R. M.		Contributo di guerra		Ritenuta per art. 9 legge 30-6-1908		Ritenute a favore conto rimonta		Ritenuta alla truppa per addebiti			
4	550	—														
....	.....	...														
....	.....	...														
....	.....	...

Ordini di pagamento		Ritenute					
Numero del Giornale	Importo	Ritenuta 2 %	Imposta R. M.	Contributo di guerra	Ritenuta per art. 9 legge 30-6-1908	Ritenute a favore conto rimonta	Ritenuta alla truppa per addebiti

ELENCO DELLE ANTICIPAZIONI.

Numero del Giornale	INDICAZIONI RELATIVE AL NUMERO E DATA Ordine di pagamento, mandato, ecc.	Importo
9	1ª — Ordinativo N. $\frac{15}{3}$ in data 1 luglio 1921 della Direzione di Commissariato . . . . . L.	26.500
. .	2ª — Ordinativo N. $\frac{34}{3}$ in data 3 agosto 1921 della Direzione di Commissariato . . . . . »	27.000
. .	3ª — Ordinativo N. $\frac{105}{3}$ in data 2 settembre 1921 della Direzione di Commissariato . . . . . »	27.500
	Totale . . . L.	81.000

. . . . . .

Il Direttore dei conti

Il Relatore

RENDICONTO

CAPITOLO 33.

	Anticipazioni	Spese
1° Trimestre, come dal presente elenco . . . . . L.	81.000	80.500
Totale anticipazioni e spese risultanti dal rendiconto precedente »	—	—
Totali . . . L.	81.000	80.500
(1) Debito in conto nuovo . . . . . »	—	500
Totali a pareggio . . . L.	81.000	81.000

. . . . . li . . . . . .

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

(1) Credito o debito in conto nuovo od a saldo.

MOD. 7 *R. A.* *Allegato* N. 8.

N. 2 ultima parte circolare ..... del G. M. 1920

... *Regg. Artiglieria pesante*

Esercizio 1921-922 **1° Trimestre**

Cap. .....

RIEPILOGO

Assegni, pagamenti, somministrazioni in natura e spese

Num. capitoli	INDICAZIONI	Assegni concessi dal ministero per tutto l'esercizio		Ammontare		Spese effettive in contanti	*Annotazioni*
		per pagamenti	per somministrazioni in natura	anticipazioni	somministrazioni prelevate		
	. . . . .						
	. . . . .						
	. . . . .						
	. . . . .						
	. . . . .						
	. . . . .						
	. . . . .						
37	Pane e viveri alla truppa	328.600	1.092.000	81.000	260.500	80.500	
	. . . . .						
	. . . . .						
	TOTALI . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	
	Riporto totali riepilogo trimestri precedenti			. . . .	. . . .	. . . .	
	TOTALI . . .			. . . .	. . . .	. . . .	
				Come col 16 Gior.		Come col 17 Gior.	

DOD. 21 *R. A.* *Allegato* 9.

. . . . . .

ESERCIZIO 192.... - 92....

REGISTRO

per lo sviluppo delle partite fondo scorta e conti particolari, già raggruppate nel mod. 75 R. A., nel conto intestato:

. . . . . .

GESTIONI ARRETRATE

esercizi 1920 . . . - 1921 . . e precedenti

PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI				OPERAZION		
				1° TRIMESTRE		
N. Giornale	ENTE O PERSONA DEBITRICE O CREDITRICE Motivo del debito o del credito	DEBITI (entrata)	CREDITI (uscita)	N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
	A) *Partite di certa e normale estinzione:*			(1)		
1	Fondo scorta prelevato	20.000	—	120	—	20.000
2	Fondi permanenti - 1ª compagnia	—	300	121	500	
3	» » 2ª »	—	200			
4	Cauzione impresari - Sig. x	130	—	122	—	130
5	Crediti verso ufficiali - Dal cap. y per assegni avuti in più	—	35			
6	Crediti verso ufficiali - Dal cap. k per assegni avuti in più	—	20			
7	Crediti verso vari - Tenente y per. (Distacc. in *A*)	—	50			
8	Debiti verso vari - Maggiore *B.* per..... . . .	100	—	4		100
9	Credito verso Direz. Commiss. per spese per servizi P. S.	—	175			
10	Anticip. e rendic. - Rimanenza eserc. 1917-18	3.170	—	9	—	3.170
	» » » » 18-19	—	5.230	10	3.170	
	» » » » 19-20	2.100	—			
	. . . . .					
	B) *Partite di incerta estinzione:*					
11	Credito per	—	230			
12	Debito per	4.550	—			
13	Credito per	—	375			
	. . . . .					
	. . . . .					
	. . . . .					
	. . . . .					
14	Differenza da rintracciarsi relativa alle gestioni 1920-21 e precedenti	—	730			
15	Spese non ancora giustificate dai distaccamenti (diff. col. 8 e 9 del giornale cassa già depurata rimanenza effettiva di cassa dei distaccamenti) (2)	—	2.330			
16	Rimanenza nelle casse, compresa quelle nelle casse dei distaccamenti passata alla nuova gestione ed accreditata alle gestioni arretrate (18.050 + 2.325)	—	20.375			
	TOTALI A PAREGGIO . . . L.	30.050	30.050			

(1) Vedi esemplificazione anche nel Giornale di cassa (allegato 11).
(2) Vedi N° 13 della presente circolare.

DI ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO									SOMME RESIDUALI alla fine dell'esercizio	
2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				
N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	—	—		—	—		—	—	—	—
	—	—		—	—			—	—	—
	—	—		—	—		—	—	—	—
	—	—		—	—		—	—	—	—
	—	—		—	—		—	—	—	—

MOD. 75 *R. A.* *Allegato N.* 10.

. . . . . .

ESERCIZIO 1920-92. . . .

REGISTRO

delle partite del fondo scorta e conti particolari raggruppate in ciascun " conto „

AVVERTENZE.

Il presente modello, con appropriate intestazioni sul frontespizio ed alle coppie di colonne interne, serve:

1° per il « registro delle partite del fondo scorta e conti particolari raggruppate in ciascun conto »;

2° per il « registro delle anticipazioni ai singoli distaccamenti ». In questo caso per maggior chiarezza ed utilizzazione del modello i numeri relativi al giornale sono posti, nello spazio ad essi riservato, nelle singole colonne dell'entrata e dell'uscita in corrispondenza delle somme relative;

3° per il « registro delle anticipazioni avute sul bilancio dalle Direzioni di commissariato e delle relative somme passate ai corpi, istituti e stabilimenti » (già mod. 72 R. A.);

4° per il « registro delle contabilità speciali delle Direzioni di commissariato, verso le Sezioni di tesoreria della circoscrizione » (già mod. 74 R. A.);

NB. — *Del presente modello sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione di registri che contengano per ciascuna speciale facciata, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.*

N. del Giornale	INDICAZIONI	*Fondo scorta*		*Fondi permanenti*		*Cauzioni - (depositi)*		*Crediti e debiti verso ufficiali ed impiegati*	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Crediti e Debiti verso la truppa		*Crediti e Debiti vari*								TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	ENTRATA	USCITA
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

N. 11 *R. A.*

Allegato N. 11
N. del Catalogo (R. 1917)

(1) . . . . . .

Esercizio 191...-191... **Mese di .....**

GIORNALE DI CASSA

Il presente fascicolo consta di N. . . . . pagine ciascuna da me firmata in margine.

. . . . . *il* . . . . . .

Il Relatore

AVVERTENZE.

1. — Il presente modello è usato dalle Amministrazioni che ricevono le anticipazioni dalle Direzioni di commissariato e dalle amministrazioni speciali.

2. — Il Giornale di cassa è diviso in 14 fascicoli: uno per ciascun trimestre dell'esercizio finanziario. I fascicoli potranno essere riuniti fin dall'inizio in un unico registro oppure lo potranno essere ad esercizio ultimato.

3. — La serie dei numeri d'ordine dei due documenti è progressiva per trimestre.

4. — Le registrazioni sul Giornale sono effettuate personalmente dal Direttore dei conti e sotto la sua personale responsabilità.

5. — Il Giornale deve essere tenuto per ordine di data, di seguito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni ed ove sia necessaria qualche cancellatura, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tutt'ora leggibili.

6. — Nelle operazioni di chiusura, devonsi verificare le seguenti relazioni:

Colonne (4+6+8) — colonne (5+7+9) = colonne (10+12+14+16) — colonne (11+13+15+17).

7. — Le col. 12 e 13 sono riservate alle operazioni interessanti le gestioni arretrate. Le rimanenze sui capitoli del bilancio per l'esercizio 1921-1922 (e poi quelle degli esercizi successivi a questo), che alla fine dell'esercizio passano alle colonne 10 e 11 del Giornale di cassa (vedi circolare 216 del *Giornale Militare* del 1914), sono tenute separate in apposita coppia di colonne del modello 75 *R. A*, coppia di colonne che dovrà avere per gli sviluppi relativi apposito conto mod. 21 *R. A.*

8. — Per le colonne 16 e 17 deve essere sempre riportato, anche di mese in mese, il totale delle anticipazioni ed il totale delle spese di tutti i mesi trascorsi anzichè la differenza fra i totali delle due dette colonne.

9. — Per le rettificazioni da eseguirsi alle somme inscritte nelle colonne del Giornale saranno rigorosamente osservate le disposizioni contenute nel n. 13 della circolare n. 216 del *Giornale Militare* del 1914, cioè: tutte le rettificazioni dovranno sempre essere fatte, anzichè con registrazione inversa, con aumenti o diminuzioni nella colonna stessa in cui furono inscritte le somme da rettificarsi.

Saranno pure registrati con diminuzione dall'entrata (col. 16) i passaggi d'anticipazione ad altri corpi ed i versamenti per sopravanzi d'anticipazioni.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi.

Numero d'ordine dei documenti	DATA delle operazioni di cassa		MOTIVO DELLE OPERAZIONI (per sunto)	CONTO GENERALE			
				CASSA DI RISERVA		CASSA CORRENTE	
				Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2		3	4	5	6	7
1	1	1920 Luglio	Riscosso dalle « gestioni arretrate » a titolo di deposito la rimanenza di cassa alla sede al 30 giugno 1920 . . . . . L.	10.000	—	8.050	
2	»	»	Riscosso dalle gestioni medesime, allo stesso titolo, il totale delle rimanenze effettive esistenti al 30 giugno 1920 nelle casse dei distaccamenti, somme a questi passate come 1ª anticipazione . . . »	—	—	—	—
3	3	»	Pagato a diversi per spese varie a carico del bilancio . . . . . »	—	—	—	550
4	»	»	Pagato, per conto gestioni arretrate al maggiore *B* per	—	—	—	100
			. . . . .				
8	9	»	Riscosso dalla Direzione di Commissariato l'ordinativo Nº 15/3 del 1º luglio c. a. per anticipazioni di luglio:				
			per spese sul capitolo . . . . L.	30.000		—	—
			» » » » . . . . »	25.000		—	—
			» » » » . . . . »	10.000		—	—
9	12	Agosto	Versato (figurativamente) alla Direzione di Comm. debito capitoli bilancio alla chiusura esercizio 1917-1918 (1) . . . . . »	—	—	—	3.170
10	»	»	Riscosso (figurativamente) dalla detta Direzione anticipazione fondi, in conto gestioni arretrate - esercizio 1918-1919 (1) . . . . . »	—	—	3.170	—
			. . . . .				
			. . . . .				
120		»	Passaggio dalle gestioni arretr. alla nuova del fondo scorta del Dep. «	—	—	20.000	20.000
121		»	Passaggio dalle gestioni erretr. alla nuova dei fondi permanenti . . «	—	—	500	500
122		»	Passaggio dalle gestioni arretr. alla nuova dei depositi cauzionali. . «	—	—	130	130

(1) Vedi n. 6 della presente circolare.

N CASSA		APPLICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE								RIFERIMENTO	
Distaccamento		Fondo scorta e conti particolari		Esercizi precedenti		Proventi		Anticipazioni e rendiconti		ai capitoli ai conti ai quali furono applicate le somme inscritte:	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Alle colonne 16 e 17 — Capitolo	Alle colonne 10 e 11 e 12 e 13 — Conti particolari
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
—	—	—	—	18.050	—	—	—	—	—		
2.325	—	—	—	2.325	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	550	Mod. 6 R. A cap. 37	
—	—	—	—	—	100	—	—	—	—		N. 8 del conto delle «Gestioni arretrate».
—	—	—	—	—	—	—	—	30.000	—	Mod. 6 R. A. cap. ..	
—	—	—	—	—	—	—	—	25.000	—	» ..	
—	—	—	—	—	—	—	—	10.000	—	» ..	
—	—	—	—	—	3.170	—	—	—	—		N. 10 del conto delle «Gestioni arretrate».
—	—	—	—	3.170	—	—	—	—	—		idm.
—	—	20.000	—	—	20.000	—	—	—	—		N. 1 del conto delle «Gestioni arretrate».
—	—	—	500	500	—	—	—	—	—		N. 2 e 3 id.
—	—	130	—	—	130	—	—	—	—		N. 4 id.

N. 11 *R. A. bis*

Allegato N. 12
N. del Catal.
(R. 1917)

Direzione di Commissariato in . . . . . ; ;

Esercizio finanziario 192..-192..

GIORNALE

delle operazioni sulle contabilità speciali

Il presente fascicolo consta di N..... pagine ciascuna da me firmata in margine.

..... *li* .....

Il Relatore

.....

AVVERTENZE.

Le colonne 4 e 5, sono riservate alle operazioni fatte con le tesorerie.

Le colonne 6 e 7, sono invece riservate alla operazioni nelle quali le tesorerie non sono interessate (movimenti figurativi per pagamenti e riscossioni avvenuti per mezzo di corrispondenti passaggi d'anticipazione fra gli enti interessati, ecc.).

Le colonne 8 e 9 servono per raccogliere transitoriamente le somme relative ai pagamenti diretti fatti ai provveditori.

Al termine del trimestre, allorchè possono essere individuati gli ordinativi rimasti inestinti, l'ammontare di essi, è portato in diminuzione dalle colonne corrispondenti.

L'importo di detti ordinativi è riportato poi nel trimestre successivo. Gli ordinativi restati inestinti alla fine dell'esercizio sono però annullati e, se del caso, sono emessi nuovi ordinativi nell'esercizio successivo.

In fine il totale dei pagamenti effettuati ai provveditori è passato, con una cifra unica, al bilancio.

I singoli pagamenti diretti fatti ai provveditori, man mano inscritti nella colonna 9, sono riportati, distinti per capitolo, in appositi modelli 6 *R. A.*

Al termine del trimestre i detti modelli 6 *R. A.* (depurati degli ordinativi inestinti alla chiusura del trimestre) con a corredo i documenti giustificativi sono consegnati alla direzione di commissariato (come corpo), la quale rilascia per l'ammontare corrispondente, all'ufficio della contabilità speciale, ricevuta complessiva, distinta per capitolo, a titolo di passaggio di anticipazione.

Col nuovo esercizio la resa dei conti per la contabilità speciale è trimestrale anzichè mensile.

Però mensilmente è fatta la chiusura del giornale e per le operazioni di controllo con le scritture della delegazione del Tesoro.

Per gli ordini di pagamento il totale della colonna 5 deve essere eguale al totale degli ordini estinti e non estinti, risultante dalle scritture della detta delegazione.

Le applicazioni dei movimenti nel presente giornale, modello 11 *R. A. bis*, tutto quanto si riferisce al fondo scorta, e quanto ha attinenza alla liquidazione delle gestioni dell'esercizio 1920-921 e precedenti deve avvenire con le stesse norme stabilite pei corpi.

Numero d'ordine dei documenti	DATA delle operazioni	MOTIVO DELLE OPERAZIONI (per sunto)	Conto tesorerie		Operazioni estran alle tesorerie	
			Entrata	Uscita	Entrata	Uscit
1	2	3	4	5	6	7
	1920					
1	1 Luglio	Riscosso dalle gestioni delle contabilità arretrate, la rimanenza della contabilità speciale con le Tesorerie . . . . . L.	25000	—	—	—
		Riscosso il mandato N... del... cap. (V. quietanza N....) . . . . . »	30000			
		Riscosso il mandato N... del... cap. (V. quietanza N....) . . . . . »	40000		—	
		Riscosso il mandato N... del... cap. (V. quietanza N.....) . . . . . »	40000	—		
		Pagato ai seguenti corpi le anticipazioni pel mese di luglio.				
		81 fanteria (ord. N..... del ..) . »	—	1200		—
		82 id. (id. ....) . »	—	1300	—	
		Regg. artigl. (id. ....) . »		1500	—	
		. . . . . (id. ....) . »	—	69300		—
		Pagato per conto Direzione (come corpo) al Sig. *x* per fornitura ordinativo Numero 4 del 25 . . . . . »		2700	—	—
		Pagato per conto Direz. (come corpo) al Sig. *y* per fornitura Ordinativo numero 5 del 26. . . . . »		2500	—	—
		Pagato per conto Direz. (come corpo) al Sig. *z* per fornitura. Ordinativo numero 6 del 27 . . . . . »	—	2900		—
		Passaggio dalle gestioni arretrate a questa del fondo scorta assegnato Direzione »	—	—	95000	95
		Passaggi da dette gestioni a questa del fondo scorta assegnato corpi . . . »	—	—	92000	92
		TOTALE ordinativi emessi L.	—	81400		—
		Deducesi ammontare ord. 3 anticipazioni L. 1.500 e ord. 6 pagamenti diretti L. 2.900, restati inestinti (v. mod. 77) (che si riproducono nel trimestre successivo) . . . . . »	—	— 4400		—
			—	77000	—	—
		Applicazione al bilancio dei pagamenti ai fornitori . . . . . »				
		TOTALI »	135000	77000	187000	187
		Deducesi »	77000	—	187000	—
		Rimanenza nella Tesoreria alla fine del trimestre . . . . . »	58000	—	—	—

APPLICAZIONE DELLE *ENTRATE* E DELLE *USCITE*										RIFERIMENTO ai capitoli od ai conti ai quali furono applicate le somme inscritte:	
Pagamenti ai fornitori		Fondo scorta e conti particolari		Esercizi precedenti		Proventi		Anticipazioni e rendiconti		Alle colonne 16 e 17 — Capitolo	Alle col. 10 e 11 — Conto particolare
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita V. avvertenza N. 7	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
—	—	—	—	25000	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	30000	—	Cap...	
—	—	—	—	—	—	—	—	40000	—	» ..	
—	—	—	—	—	—	—	—	40000	—	» ..	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1200	Cap..... = L. 400; cap..... = L. 300; cap..... = L. 500	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1300	Cap..... L. 350; cap..... = L. 450; cap. 37 = L. 500	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	Cap..... = L. 500; cap.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	69300	L. 500; cap..... = L. 450	
—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	2500	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	2900	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	95000	—	—	95000	—	—	—			
—	—	—	92000	92000	—	—	—	—			
—	8100	—	—	—	—	—	—	—	73300		
—	2900	—	—	—	—	—	—	—	— 1500		
—	5200	—	—	—	—	—	—	—	71800		
5200	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 5200	Cap. 18 . L. 1500 Cap. 1900 . L. 2500; cap. 37 = 12=	
5200	5200	95000	92000	117000	95000	—	—	110000	77000		
5200	—	92000	—	95000	—	—	—	77000	—		
—	—	3000	—	22000	—	—	—	33000	—		

MOD. 251
(Regol. d'Amministrazione Art. 474)

Allegato N. **13**

(1) . . . . . .

Oggetti del gruppo

(2) . . . . . .

Esercizio 19 . . -19 . .
Gestione dal . . . al . . .

REGISTRO VALUTATIVO

delle variazioni avvenute nel materiale durante la suddetta gestione

AVVERTENZE.

Il presente prospetto serve a dimostrare le variazioni avvenute nel valore del carico secondo la diversa influenza che, per la loro differente natura, hanno sulla sostanza patrimoniale dello Stato.

È compilato con la scorta delle richieste di carico e scarico riportandovi soltanto il numero e l'ammontare delle richieste e serve anche a dare la numerazione progressiva alle richieste.

Nel riepilogo del registro (mod. 253) si riporterà la rimanenza del carico al principio della gestione e, calcolati gli aumenti e le diminuzioni successivamente avvenute si stabilirà il valore del carico al termine della gestione.

Il valore complessivo degli aumenti e il valore delle diminuzioni dovrà concordare con quello risultante dal riepilogo a valore del registro analitico riassuntivo del rispettivo gruppo e categoria.

(1) Corpo, Direzione di commissariato, Magazzino ecc.
(2) Servizio cioè, Corredo generale, sanitario, casermaggio, vettovagliamento ecc.

A. — **Aumenti.**

Richiesta di carico		Valore complessivo degli oggetti compresi in ogni richiesta secondo i titoli cui si riferiscono							
		Titoli							
		I		II	III	IV	V	VI	VII
		Materiali acquistati		Materiali avuti da amministraz. non dipendenti dal Ministero della Guerra	Trasformazioni, rettificazioni, differenze per nuove stime importo di materiali rinvenuti in più nei magazzini	Sopravvenienze varie	Passaggi di materiali fra consegnatari	Partite levate da altri gruppi del materiale	Materiali ripresi in magazzino come ritirati ai cessanti dal servizio
Numero	Data	Prezzo di acquisto (1)	Prezzo di inventario						

(1) Per i materiali acquistati a carico di capitoli straordinari, indicare in margine il numero del capitolo.

B. — Diminuizioni.

Richiesta di scarico		Valore complessivo degli oggetti compresi in ogni richiesta secondo i titoli cui si riferiscono							
		Titoli							
		I		II	III	IV	V	VI	VII
		Materiali venduti ceduti a pagamento o comunque addebitati		Materiali passati ad amministraz. non dipendenti dal Ministero della Guerra	Trasformazioni, rettificazioni per nuove stime e frazioni di centesimi per lo abbandono 3ª cifra decimale	Cessazione di partite	Passaggi di materiali per consegnatari	Partite passate ad altri gruppi del materiale	Materiali e generi distribuiti alla truppa ed ai quadrupedi
Numero	Data	Prezzo di vendita o cessione versato in tesoreria	Prezzo di inventario						

MOD. 253. *Allegato N.* **14.**

Oggetto del Gruppo Esercizio 192.... - 92....

(1) . . . . . .

Prospetto valutativo delle variazioni avvenute nel materiale durante il trimestre .....

	INDICAZIONE DEI TITOLI DEGLI AUMENTI E DELLE DIMINUZIONI	Importo totale speso per i materiali acquistati o versato in tesoreria per quelli venduti	Importo complessivo a prezzo inventario
	Valore del carico al principio della gestione . . . . . 19 . .		. . . . .
	AUMENTI (Come dal mod. 251).		
I	Materiali acquistati (2) Capitoli.	. . . . .	. . . . .
II	Materiali avuti da amministrazioni non dipendenti dal Ministero della Guerra		. . . . .
III	Trasformazioni, rettificazioni, ecc.		. . . . .
IV	Sopravvenienze varie		. . . . .
V	Passaggi di materiali fra consegnatari		. . . . .
VI	Partite levate da altri gruppi del materiale		. . . . .
VII	Materiali ripresi in carico come ritirati ai cessanti dal servizio. .		. . . . .
	TOTALE della consistenza ed aumenti . . . L.		. . . . .
	DIMINUZIONI (Come dal mod. 251).		
I	Materiali venduti, ceduti a pagamento o comunque addebitati (2)	. . . . .	. . . . .
II	Materiali passati ad amministrazioni non dipendenti dal Ministero della Guerra		. . . . .
III	Trasformazioni, rettificazioni, ecc.		. . . . .
IV	Cessazione di partite		. . . . .
V	Passaggi di materiale fra consegnatari		. . . . .
VI	Partite passate ad altri gruppi del materiale		. . . . .
VII	Materiali e generi distribuiti alla truppa ed ai quadrupedi . . .		. . . . .
	TOTALE delle diminuzioni . . . L.		. . . . .
	Rimanenza netta a valore del carico al . . . . . 19 . . .		. . . . .

A .. . . . . *il* . . . . . 19. .

Visto: IL . . . . . Il Consegnatario del magazzino

. . . . . .

(1) Servizio cioè corredo, generale, sanitario, casermaggio, etc.
(2) Al titolo I, aumenti e diminuzioni sarà riportato, anche, nell'apposita colonna, l'importo totale pagato per i materiali e versato in tesoreria. Per gli acquisti a carico di capitoli straordinari saranno pure indicati i detti capitoli che concorsero agli acquisti stessi.

Allegato N. **15.**

Ufficio della contabilità degli assegni.

Direzione di Commissariato in . . . . . .

Cap. . . . . .

Esercizio 192 . . - 92 . . **Trimestre . . .**

Riepilogo . . . . . .

| Enti amministrativi della circoscrizione del Corpo d'Armata | | |

Prezzo della presente dispensa L. **0.70.**

(6780) - Roma, 1921 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA Militare Centrale R. M.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1921 — 10 Giugno

N. 327 - 28 maggio 1921. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale riguardante la riduzione delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali . . . . . *Pag.* 467

» 328 - 30 maggio 1921. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche . . . . . *Pag.* 470

» 329 - 9 giugno 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-22 che più interessano la gestione delle amministrazioni militari . . . . *Pag.* 470

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 472

CIRCOLARE N. 327. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — **Decreto ministeriale riguardante la riduzione delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 maggio 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

di concerto con quello del tesoro;

Visti gli articoli 5 lettera *b*, e 7 del R. decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894, circa la riduzione delle razioni foraggio pei cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito;

DECRETA:

Art. 1.

Le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente sono stabilite dalla seguente tabella, la quale sostituisce la tabella *D* annessa al R. decreto-legge 2 novembre 1919 n. 2079.

TABELLA *D*.

Razioni foraggio dovute agli ufficiali del R. esercito in S. A. P.

	Generali	Ufficiali superiori		Capitani	Subalterni
		Colonnelli	Ten. colonn. e maggiori		
Ufficiali generali del R. esercito . .	2 (1)	—	—	—	—
Ufficiali in servizio di stato maggiore .	—	2	2	1	—
Ufficiali dei RR. carabinieri	2	1	1	1	1
Ufficiali dei reggimenti di fanteria . .	—	1 (2)	1 (2)	—	—
Ufficiali dei reggimenti di cavalleria .	—	2	2	2	2
Ufficiali dei reggimenti artiglieria da campagna	—	2	2	2	1
Ufficiali del gruppo artiglieria a cavallo (3)	—	—	2	2	2
Ufficiali dei reggimenti artiglieria da montagna	—	1	1	1	1
Ufficiali dei reggimenti artiglieria pesante campale, di artiglieria pesante e da costa	—	1	1	1	—
Ufficiali dei gruppi treno (4)	—	—	1	1	1
Ufficiali dei reggimenti genio	—	1	1	1	—
Ufficiali dei battaglioni zappatori e telegrafisti	—	—	1	1	—

(1) Esclusi quelli del ruolo tecnico di artiglieria, del corpo sanitario, del corpo di commissariato e della giustizia militare.

(2) Colonnelli comandanti di reggimento ed ufficiali superiori aventi comando *effettivo* di battaglione (esclusi i battaglioni quadro).

(3) Il colonnello ed il capitano aiutante maggiore in 1ª del reggimento autoportato, del quale il gruppo a cavallo fa parte, hanno anche diritto a due razioni foraggio.

(4) Esclusivamente quelli facenti servizio nei gruppi e nelle compagnie treno.

ANNOTAZIONI.

1. — *Hanno diritto a due razioni foraggio, oltre gli ufficiali specificati nella tabella*:

a) gli ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. il Re e RR. Principi;
b) gli ufficiali d'ordinanza dei RR. Principi;
c) gli istruttori di equitazione delle scuole militari;
d) gli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re.

2. — *Hanno diritto ad una razione foraggio oltre gli ufficiali specificati nella tabella*:

a) gli ufficiali inferiori di fanteria aiutanti di campo di brigata, aiutanti maggiori in 1ª ed ufficiali d'ordinanza;

b) gli ufficiali superiori ed i capitani dei comandi di artiglieria e del genio di corpo d'armata;

c) gli ufficiali di cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo del Ministero della guerra e dei comandi ed uffici contemplati dalla legge sull'ordinamento del R. esercito;

d) gli ufficiali superiori che abbiano ultimato con successo i corsi della scuola di guerra e siano impiegati in servizio di stato maggiore;

e) gli ufficiali superiori appartenenti alle scuole militari ove abbiano *comando effettivo di reparti;*

f) gli ufficiali di arma a cavallo nei depositi cavalli stalloni ed allevamento cavalli e dei reparti palafrenieri.

3. — *Non spettano razioni foraggio*:

a) agli ufficiali superiori di fanteria non aventi comando effettivo di reparti (esclusi quindi anche i comandanti di battaglione quadro) salvo l'eccezione di cui alla lettera *d*) del n. 2;

b) agli ufficiali superiori e capitani d'artiglieria (esclusi quelli delle specialità da campagna ed a cavallo) e del genio non in servizio alle truppe, salvo le eccezioni di cui alla lettera *b*) del n. 2;

c) agli ufficiali di artiglieria del reggimento autoportato - salvo il colonnello comandante, ed il gruppo a cavallo (v. nota 3 della tabella *D*) - e dei controaerei;

d) agli ufficiali di tutti i gradi del ruolo tecnico di artiglieria, tanto se effettivi a tale ruolo quanto se aggregati o comandati per servizi tecnici al ruolo stesso;

e) agli ufficiali comunque addetti agli stabilimenti militari ed alle direzioni di artiglieria e del genio, salvo l'eccezione di cui alla lettera *c*) del n. 2;

f) agli ufficiali comandati alle scuole militari in qualità di insegnanti e come personale di governo, salvo l'eccezione di cui alla lettera *c*) del n. 2;

g) agli ufficiali di tutti i gradi addetti a reparti e servizi aeronautici;

h) agli ufficiali di tutti i gradi addetti al corpo automobilistico;

i) ai subalterni allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio;

l) agli ufficiali di tutti i gradi medici, veterinari, di commissariato, di sussistenza, di amministrazione e della giustizia militare;

m) agli ufficiali dei reparti di punizione e degli stabilimenti militari di pena;

n) agli ufficiali applicati di stato maggiore;

o) a tutti gli ufficiali aventi posizioni speciali non contemplate nella tabella e nelle presenti annotazioni.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° giugno 1921.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1921.

Il Ministro della guerra — RODINÒ

Il Ministro del tesoro — I. BONOMI.

AVVERTENZA.

Secondo le disposizioni in vigore, agli ufficiali che perdono il diritto alla razione foraggio è concesso un limite massimo di giorni trenta per disfarsi del cavallo. Tale periodo, per gli ufficiali che perdono le razioni foraggio in seguito al decreto sopra riportato, decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare.

I detti ufficiali conservano, a norma dell'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894 (circolare 34-1921), metà dell'indennità cavalli dal giorno seguente a quello in cui perdono il cavallo, nei limiti del comma precedente, e fino alla promozione al grado superiore.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 328. SERVIZIO AERONAUTICO. **Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche.** — (Comando superiore di aeronautica). — 30 maggio 1921.

Per opportuna conoscenza degli enti interessati si comunicano i nomi delle persone ammesse a frequentare il corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche indetto con circolare 216 giornale militare c. a.:

Maggiore MANNI cav. Giuseppe - Istituto sperimentale aeronautico.
Id. MAINARDI cav. Alessandro - 4 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano BIONDI Luigi - Istituto sperimentale aeronautico.
Id MARTUCCI Mario - Istituto sperimentale aeronautico.
Id. DEL DUCA Napoleone - Istituto sperimentale aeronautico.
Id. SCALESSE Giuseppe - Gruppo dirigibilisti.
Tenente DE ANGELIS Carlo - Direzione tecnica aviazione militare.
Id. DE CAPOA Carlo - 3 raggruppamento aeroplani.
Id. PITTARELLI Emilio - 3 raggruppamento aeroplani.
Ingegnere VITI Alessandro - Istituto sperimentale aeronautico.
Id. D'ONOFRIO Luigi - Direzione tecnica aviazione militare.
Capitano del genio navale LEVERATTO Iperide - Direz. tecnica aviazione militare.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 329. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-1922 che più interessano la gestione delle amministrazioni militari.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 9 giugno 1921.

Con riserva di pubblicare quanto prima la ripartizione in articoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, si indicano qui di seguito i capitoli del nuovo bilancio che più interessano la gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

CAPITOLI

N.	DENOMINAZIONE
18	Ufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei R.R. carabinieri ed addetti alle legioni dei carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 54 (Assegni fissi).
19	Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi).
20	Spese di leva ed assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti.
21	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (Spese fisse).
22	Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti (escluso quello in servizio presso le legioni dei carabinieri reali bilanciato al capitolo n. 54) (Assegni fissi).

CAPITOLI

N.	DENOMINAZIONE
32	Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri bilanciate al capitolo n. 56).
24	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti.
26	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario.
27	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali.
29	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 58).
31	Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare.
32	Corredo alle truppe — Materiale pel servizio generale comune — Spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere (escluse le spese per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 57).
33	Pane e viveri alle truppe (escluse le spese per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 58).
34	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 58).
35	Casermaggio e combustibile per le truppe.
37	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli.
43	Spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio dell'amministrazione militare.
54	Carabinieri reali — Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).
55	Carabinieri reali — Sottufficiali, appuntati e carabinieri (Assegni fissi).
56	Indennità eventuali ai carabinieri reali.
57	Carabinieri reali — Corredo.
58	Spese varie di funzionamento dell'arma dei carabinieri reali.
60	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse).
61	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314, 6 ottobre 1918 n. 1593, 5 gennaio 1919 n. 18 e R. decreto n. 737, del 3 giugno 1920 (esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri reali).
62	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918 n. 1314, 6 ottobre 1918 n. 1593, 5 gennaio 1919 n. 18 e R. decreto n. 737, del 3 giugno 1920).
63	Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero ed agli ufficiali in aspettativa ed in posizione ausiliaria speciale perchè esuberanti alle tabelle organiche stabilite col R. decreto-legge n. 451 del 20 aprile 1920, che detta nuove norme per l'ordinamento provvisorio del R. esercito (R. decreto n. 2088, del 7 novembre 1919).
64	Spese per la guerra.
65	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni.
66	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica.
68	Spese per la cura, assistenza e per gli assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolotici ed agli altri malati in dipendenza della guerra.

AVVERTENZE.

1° - Qualora i corpi ritenessero di dover imputare delle spese a capitoli diversi da quelli sopraindicati, che normalmente interessano la gestione dei corpi, dovranno chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero (2ª divisione ragioneria).

2° - Così pure le direzioni di commissariato qualora dovessero inviare richieste di anticipazione su capitoli diversi da quelli sopraindicati dovranno chiedere l'autorizzazione del Ministero (ufficio citato).

3° - La speciale indennità di cui al R. decreto-legge n. 1891 del 23 dicembre 1920 dovrà esser posta a carico dei capitoli sui quali viene pagato lo stipendio o il soldo. Le spese per la indennità caro-viveri dovranno invece essere applicate agli speciali capitoli nn. 61 e 62.

4° - Le pensioni dei decorati nell'Ordine Militare di Savoia dovanno essere pagate a carico del capitolo sul quale viene corrisposto lo stipendio. I soprassoldi di medaglia al valore spettanti agli impiegati civili non devono essere più corrisposti dai corpi provvedendo al loro pagamento il Ministero del tesoro.

5° - Le spese per l'esercizio, la manutenzione e la rinnovazione degli automezzi dovranno essere fatte a carico dei capitoli dei servizi per i quali vengono impiegati gli automezzi.

6° - Le spese per assegni fissi agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in posizione ausiliaria speciale dovranno essere applicate allo speciale capitolo n. 63 della parte straordinaria.

Il Ministro — RODINÒ.

ERRATA-CORRIGE.

—Dispensa 23ª, anno 1921, circolare 326.

A pagina 395, in fondo, a destra della predetta circolare, aggiungasi: Il Ministro - Rodinò.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20.**

(7080) - Roma, 1921 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª **1921** 17 Giugno

N. 330 – **1 aprile 1921.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 687, che provvede alla sistemazione dei nuovi enti aeronautici ed alla costituzione dei consigli di amministrazione relativi. — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 474

» 331 – **3 giugno 1921.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che modifica i decreti ministeriali 22 maggio 1915 e 20 giugno 1920 relativi alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo . . . . . *Pag.* 478

» 332 – **11 giugno 1921.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 478

» 333 – **16 giugno 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Interpretazione da darsi alle formule usate nel bollettino ufficiale in occasione di movimenti di ufficiali . . . . . *Pag.* 479

» 334 – **16 giugno 1921.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tassa di bollo su quietanze . . . . . *Pag.* 479

» 335 – **16 giugno 1921.** — PENSIONI. — Ufficiali in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici. — Domande di liquidazione di pensione provvisoria . . . . . *Pag.* 480

» 336 – **16 giugno 1921.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sul cannone da 152/37 mod. 915 (n. 368-A dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie . . . . . *Pag.* 480

» 337 – **16 giugno 1921.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori di arma combattente reclutati durante la guerra . *Pag.* 481

» 338 – **16 giugno 1921.** — SERVIZIO AERONAUTICO. Denominazione dei campi di aviazione, aeroscali e località permanentemente occupati da reparti dell'arma aeronautica . . . . . *Pag.* 483

» 339 – **16 giugno 1921.** — SERVIZIO SANITARIO. — Funzionamento degli stabilimenti termali di Salsomaggiore, Casciana e Portorose . . . . *Pag.* 484

» 340 – **16 giugno 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessioni di brevi licenze per attendere ai lavori della mietitura ai militari della classe 1900 . . . . . *Pag.* 486

» 341 – **16 giugno 1921.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riammissione in servizio attivo di sottufficiali . . . . . *Pag.* 486

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 486

CIRCOLARE N. 330. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **R. decreto n. 687, che provvede alla sistemazione dei nuovi enti aeronautici ed alla costituzione dei consigli di amministrazione relativi. — Norme esecutive.** — (Comando superiore di aeronautica). — 1 aprile 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 133 del 7 giugno 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 20 aprile 1920 n. 451, per l'ordinamento provvisorio del R. esercito:

Visto il Nostro decreto-legge 22 giugno 1920 n. 849, che ha soppressa la direzione generale di aeronautica già appartenente al Ministero dell'industria e commercio e ne ha trasferite le attribuzioni al Ministero della guerra;

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 511, sull'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 6 agosto 1911 n. 1413;

Visti i decreti reali 7 gennaio 1915 n. 11, convertito in legge in data 1 febbraio 1917 n. 508; 28 marzo 1915 n. 348, e luogotenenziale 13 giugno 1915 n. 872; 12 aprile 1918 nn. 484, 485; il decreto ministeriale 5 settembre 1917 e le ordinanze del commissariato generale per l'aeronautica del 28 febbraio 1918, del 20 aprile 1918 e del 25 settembre 1918, che hanno costituito speciali consigli di amministrazione per i servizi aeronautici;

Considerata la necessità di regolare il servizio economico ed amministrativo dei nuovi enti aeronautici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1

Le sezioni tecniche di aviazione di Milano, Torino, Genova e Napoli, la direzione approvvigionamenti di aeronautica, la direzione rifornimenti di aviazione e la direzione autoservizi d'aviazione, già dipendenti dalla soppressa direzione generale d'aeronautica ed incaricate della liquidazione delle forniture di guerra sono soppresse.

Art. 2.

La direzione tecnica di aviazione assumerà in carico dagli enti soppressi con l'art. 1, del presente decreto ministeriale che dovrà costituire la dotazione iniziale dei servizi aeronautici dipendenti dal Ministero della guerra e della marina, quale risulterà in base a regolare inventario diviso in due distinte parti.

Art. 3.

Sono costituiti appositi consigli per l'amministrazione dei rispettivi personali e materiale dei seguenti enti aeronautici:

Raggruppamento aeroplani da caccia;
Raggruppamento aeroplani da bombardamento;
Raggruppamento aeroplani da ricognizione;
Gruppo aerostieri;
Gruppo dirigibilisti;
Comando scuole aviatori;
Direzione dei servizi d'armamento aeronautico;
Direzione tecnica di aviazione.

Art. 4.

I raggruppamenti aeroplani ed i gruppi aerostieri e dirigibilisti avranno il consiglio di amministrazione formato come segue:

dal comandante del deposito, presidente e relatore;

dell'ufficiale presente al corpo che segue in grado ed anzianità il comandante del deposito, membro;

dell'ufficiale di amministrazione designato dal comandante del corpo per le funzioni di direttore dei conti, segretario.

Al comandante del corpo è riservata la facoltà, ove sia superiore in grado od in anzianità al comandante del deposito, di intervenire alle adunanze del consiglio, nel quale caso ne assume la presidenza, restando al comandante del deposito la funzione di relatore.

Art. 5.

Il comando scuole aviatori avrà il consiglio composto;

del comandante del deposito scuola, presidente;

dei due ufficiali presenti che seguono in grado ed in anzianità il comandante del comandante del deposito, membri;

dell'ufficiale superiore di amministrazione, relatore;

di un ufficiale inferiore di amministrazione designato dal comandante della scuola per le funzioni di direttore dei conti, segretario.

Il comandante delle scuole, se di maggior grado od anzianità del comandante del deposito, potrà intervenire alle adunanze del consiglio assumendone la presidenza, nel qual caso il comandante del deposito resterà nel consiglio come membro aggiunto.

Art. 6.

La direzione dei servizi di armamento aeronautico e la direzione tecnica di aviazione avranno ciascuno il consiglio d'amministrazione costituito:

del direttore, presidente;

dell'ufficiale presente al corpo che segue in grado ed in anzianità il direttore, membro;

di un ragioniere geometra capo del genio militare o di un ragioniere capo di artiglieria, relatore;

di un ragioniere geometra del genio militare o di un ragioniere di artiglieria, segretario (senza voto deliberativo).

Il consiglio predetto nomina il consegnatario del materiale che dovrà rendere il conto giudiziale.

Art. 7.

Gli attuali consigli di amministrazione delle squadriglie aviatori del deposito centrale di Persiceto, già Padova, del deposito di aeronautica (aviatori), del battaglione aerostieri, del battaglione dirigibilisti, del battaglione scuole aviatori, della direzione di artiglieria aeronautica, delle sezioni tecniche di aviazioni di Torino, Milano, Genova e Napoli, della direzione rifornimenti dell'aviazione militare della direzione autoservizi aviazione ed il consiglio di gestione della direzione approvvigionamenti di aeronautica, provvederanno per il passaggio dei personali e dei materiali ai nuovi consigli rimanendo in carica fino alla chiusura e resa dei conti delle loro gestioni.

Il consiglio di amministrazione autonomo della direzione approvvigionamenti di aeronautica rimarrà in carica fino alla chiusura e resa dei conti della sua gestione.

Tali consigli in relazione al personale presente, potranno essere ridotti fino a riassumere tutte le funzioni nella persona del relatore.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decerti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

NORME ESECUTIVE.

1° Allo scopo di agevolare la separazione netta fra la gestione dei vecchi consigli d'amministrazione e quella dei nuovi, e data la imminenza della chiusura dell'esercizio si determina che il R. decreto di cui sopra entri in vigore col 1° luglio p. v.

2° Gli attuali consigli, nonchè gli enti che dovranno avere, a far tempo dalla data suddetta, un proprio consiglio, dovranno predisporre, fin da ora, tutto quanto è necessario, in modo che i nuovi consigli possano entrare assolutamente in funzione alla data di cui sopra.

Gli enti trasmetteranno, a suo tempo, copia dell'atto deliberativo di costituzione di questi ultimi.

3° Tutti i consigli di cui all'art. 7 si costituiranno in ufficio stralcio per poter liquidare ogni e qualsiasi pendenza amministrativa, chiudere e rendere i conti delle proprie gestioni. Per il comando scuole aviatori e per la direzione dei servizi d'armamento aeronautico, i cui consigli continuano a permanere in base al R. decreto 1° aprile u. s. mutando soltanto nella composizione, i rispettivi consigli dovranno accudire, oltre che alla nuova gestione, anche a quella di stralcio, senza costituire un vero e proprio consiglio che si occupi esclusivamente di quest'ultima gestione.

4° I passaggi definitivi di carico dovranno effettuarsi esclusivamente sulla base delle ricognizioni da eseguire ai sensi delle norme contenute nella circolare n. 88 del *giornale militare c. a.* e di quelle che a complemento verranno diramate fra breve.

Agli uffici stralcio dovrà rimanere quindi il compito di assestamento e chiusura delle vecchie contabilità. Gli attuali consigli dei battaglioni dirigibilisti e aerostieri passeranno ai nuovi consigli dei gruppi dirigibilisti e aerostieri i personali ed i materiali proprii, in modo che ciascuno dei due gruppi abbia l'amministrazione del materiale e del personale del rispettivo servizio.

5° Anche i consigli d'amministrazione non ricordati nel R. decreto 1° aprile, e cioè lo stabilimento di costruzioni aeronautiche, il reparto costruzioni edilizie e la direzione aeronautica della Tripolitania inizieranno al 1° luglio le gestioni del materiale sulla base della consistenza reale che risulterà dalla ricognizione da farsi in base alla circolare n. 88 *giornale militare* c. a. ed alle norme che verranno a complemento impartite.

In sede di contabilità dell'esercizio 1920-21 saranno regolarizzate le differenze riscontrate nella ricognizione medesima.

6° Il consiglio di stralcio del deposito di aeronautica aviatori amministrerà fino alla completa soppressione tutto il personale militare e civile di ruolo ed avventizio addetto agli uffici propri, nonchè quello addetto agli uffici dei consigli di stralcio delle squadriglie aviatori, del deposito centrale di Persiceto già Padova (enti mobilitati), della direzione rifornimenti, della direzione autoservizi, della direzione approvvigionamenti, della sezione tecnica di aviazione di Torino e dell'ufficio stralcio dell'ex direzione tecnica di aviazione di Torino.

Tutto il personale di cui sopra sarà alla dipendenza **disciplinare** del comandante dell'attuale deposito di acronautica aviatori. I consigli di stralcio conserveranno ciascuno la propria autonomia amministrativa.

7° L'ufficio speciale ragioneria missioni aeronautiche all'estero è soppresso dal 30 giugno p. v. La corrispondenza che dovesse ancora svolgersi relativamente alle pratiche di detto ufficio sarà indirizzata all'ufficio stralcio dell'ex direzione tecnica di aviazione di Torino, che ne curerà il recapito secondo le direttive che darà il Ministero.

8° A conferma ed a complemento delle norme già impartite con la circolare n. 62 del *giornale militare* c. a., si rammenta che:

a) i raggruppamenti aeroplani, i gruppi aerostieri e dirigibilisti, ed il comando scuole aviatori debbono considerarsi alla stregua dei reggimenti d'artiglieria e del genio;

b) la direzione tecnica d'aviazione, la direzione dei servizi d'armamento aeronautico, lo stabilimento costruzioni aeronautiche e l'istituto di studi ed esperienze aeronautiche debbono considerarsi alla stregua delle direzioni e stabilimenti d'artiglieria:

c) il reparto costruzioni edilizie di aeronautica deve invece considerarsi alla stregua di una direzione del genio militare.

Conseguentemente i consigli di amministrazione dei detti enti dovranno funzionare sia per la gestione dei personali, sia per la gestione dei materiali nello stesso modo, come funzionano gli enti similari del genio e dell'artiglieria, applicando i regolamenti e le istruzioni che disciplinano la gestione degli enti stessi.

9° In armonia a quanto sopra e tenuto presente che a datare dal 1° luglio p. v. in seguito alla cessazione dello stato di guerra, avranno vigore anche per l'amministrazione militare le disposizioni della legge 28 giugno 1917 n. 4344 sulla tenuta degli impegni, si richiama vivamente l'attenzione dei consigli d'amministrazione su quanto segue:

a) per le gestioni relative agli assegni al personale, per le quali gli enti aeronautici chiedono sui relativi capitoli del bilancio le anticipazioni alle direzioni di commissariato dovranno essere seguite le nuove norme contenute nella circolare n. 326 *giornale militare*, c. a.;

b) per le gestioni che riguardano le spese di istituto (capitoli dei servizi aeronautici) dovranno essere seguite le norme ordinarie stabilite per il tempo di pace per gli enti d'artiglieria e del genio.

Dovrà quindi essere richiamato in vigore il sistema delle richieste degli assegni sia al principio dell'esercizio per i bisogni presumibili dell'ente per tutto l'anno finanziario, sia a mano a mano che si verificano nuovi bisogni, tenendo presente che non verrà dato corso ad alcun mandato d'anticipazione se non nei limiti degli assegni preventivamente concessi.

Anche per la stipulazione dei contratti, per i limiti delle spese in genere e per le richieste dei fondi in anticipazione dovranno essere applicate le norme del tempo di pace.

10° Per la resa dei conti in contanti ed in materia si fa riferimento al N. 19 della circolare n. 326 del *giornale militare* c. a.

11° Il personale da destinare agli uffici stralcio dovrà essere quello strettamente indispensabile in relazione alle effettive esigenze delle liquidazioni. Dovranno poi essere eseguiti da ufficio ad ufficio gli spostamenti necessari per la migliore utilizzazione del personale medesimo, il quale dovrà essere a mano a mano ridotto col procedere dei lavori di chiusura. Dei movimenti del personale dovrà essere dato di volta in volta notizia al Ministero (comando superiore d'aeronautica).

Trimestralmente sarà fatto tenere al comando superiore, divisione amministrativa, una succinta relazione sullo stato dei lavori di chiusura, dalla quale si desuma il progresso dei lavori medesimi.

12° Per qualsiasi dubbio che sorgesse nell'applicazione del decreto reale 1 aprile e delle norme di cui sopra, gli enti si rivolgeranno a questo comando (divisione amministrativa) per le necessarie decisioni, sia d'indole generale, sia d'indole particolare.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 331. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che modifica i decreti ministeriali 22 maggio 1915 e 20 giugno 1920, relativi alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo. — (Direzione generale leva e truppa).** — 3 giugno 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1915 col quale venivano determinate le amministrazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali, al personale delle quali è concessa la dispensa dalle chiamate alle armi e le qualifiche d'impiego presso le varie amministrazioni che danno titolo alla dispensa stessa;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1920 pel quale veniva sostituito con altro specchio *A* quello di cui all'articolo 1 del citato decreto ministeriale 22 maggio 1915;

Vista la legge 5 ottobre 1920 n. 1453 ed il R. decreto 14 novembre 1920 n. 1665, col quale la concessione dell'esercizio della « Società Italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna » è passata col 1° gennaio u. s. alla « Società per le ferrovie complementari della Sardegna »;

Vista la richiesta delle ferrovie dello Stato di comprendere nell'anzidetto specchio *A* altre qualifiche d'impiego;

DECRETA:

Art. 1.

Nell'allegato 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1915 alla « Società Italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna » deve sostituirsi la « Società per le ferrovie complementari della Sardegna ».

Art. 2.

Nello specchio *A* annesso al decreto 20 giugno 1920 debbono aggiungersi le qualifiche di: aiutante applicato, capo tecnico, capo squadra cantoniere. La qualifica di aiutante applicato dovrà inserirsi tra quella di applicato e quella di capo fermata di 1ª classe. La qualifica di capo-tecnico (principale, di 1ª, 2ª e 3ª classe) dovrà includersi nel quadro « lavori » prima della qualifica di capo squadra operai. La qualifica di capo-squadra cantonieri sarà inserita nello stesso quadro « lavori » tra le qualifiche di sotto-capo squadra operai e quella di operaio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1921.

Il Ministro - RODINÒ.

N. 332. ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. esercito — Reparto ordinamento e mobilitazione). — 11 giugno 1921.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI:

Legione ANCONA - Compagnia di ZARA.
Legione ANCONA - Tenenza di ZARA.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 333. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Interpretazione da darsi alle formule usate nel bollettino ufficiale in occasione di movimenti di ufficiali.** — (Segretariato generale). — 16 giugno 1921.

Per uniformità di interpretazione e per regolarità di conteggio e di pagamento di assegni e di indennità si trascrive qui appresso il significato da darsi alle formule usate nel bollettino ufficiale in occasione di movimenti di ufficiali:

1° *Destinato o trasferito*. — L'ufficiale deve intendersi definitivamente trasferito a tutti gli effetti matricolari ed amministrativi al corpo o ente ricevente, il quale deve assumerlo regolarmente in forza (1).

All'ufficiale spettano le indennità personali di viaggio e l'indennità di trasmutamento per la famiglia.

2°. *Assegnato*. — L'ufficiale passa a prestar servizio ad altro corpo od ente per un periodo che si prevede di lunga durata, rimanendo in forza al corpo od ente di provenienza salvo che per gli effetti amministrativi pei quali è assunto dal corpo di assegnazione che lo comprende quindi nella previsione della spesa e provvede al conteggio ed al pagamento degli assegni.

All'ufficiale spettano le indennità come al n. 1.

3° *Comandato*. — L'ufficiale passa a prestar servizio temporaneo ad altro corpo od ente per un periodo che si prevede di breve durata, rimanendo a tutti gli effetti in forza al corpo od ente di provenienza, il quale lo comprende nella previsione della spesa e provvede al conteggio ed al pagamento degli assegni.

L'ufficiale ha diritto alle indennità eventuali per servizio isolato o collettivo in relazione alla posizione nella quale viene a trovarsi.

In questo senso debbono essere intese le disposizioni contenute nella circolare n. 208 del *giornale militare c. a.*, relative al pagamento degli assegni agli ufficiali comandati.

---

(1) La parola destinato è propria per le prime destinazioni degli ufficiali ad esempio: nomine, promozioni, trasferimenti di ruolo, ecc.

La parola *trasferito* è propria per i movimenti degli ufficiali da un corpo ad altro.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 334. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Tassa di bollo su quietanze.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 16 giugno 1921.

Risulta che vari enti militari, aderendo alla richiesta dei consorzi per la vendita dei materiali residuati dalla guerra, hanno accondisceso a non rilasciare ai consorzi stessi le quietanze relative ai versamenti che essi debbono fare, a periodi determinati, nelle casse dello Stato.

Tale errato procedimento, oltre che in contrasto colle precise disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato (art. 269) e con quelle del regolamento di amministrazione (art. 130), rende possibile eludere le disposizioni della legge sulle tasse di bollo e reca all'erario la perdita di ragguardevoli somme.

Tale inconveniente deve cessare e questo Ministero dispone che, per ogni e qualsiasi riscossione, le amministrazioni militari rilascino le prescritte quietanze colla conseguente applicazione delle relative tasse di bollo.

In caso di rifiuto da parte del debitore di ritirare la quietanza, l'ufficio percipiente deve sempre staccarla egualmente dal bollettario e conservarla tra gli atti di ufficio, beninteso riscuotendo la relativa tassa di quietanza (circ. 550 e 583 del 1920).

Qualora non sia possibile far scontare la tassa e la relativa addizionale coll'applicazione delle marche da bollo, come per le quietanze d'entrata sarebbe in ogni caso prescritto dalla menzionata circolare n. 583 del 1920, la tassa dovrà essere riscossa in contanti, in aggiunta al prezzo di cessione dei materiali, curandone il versamento in tesoreria nei termini prescritti con imputazione ai capitoli appositamente istituiti nel bilancio dell'entrata — cap. 32 e 180 bis per l'esercizio 1920-21 — rispettivamente per la tassa principale e per l'addizionale.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza della presente disposizione, anche per evitare ai funzionari responsabili le sanzioni penali stabilite dalla legge.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 335. — PENSIONI. - **Ufficiali in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici - Domande di liquidazione di pensione provvisoria.** — (Ufficio personale dei generali). - 16 giugno 1921.

L'anticipo mensile di assegni che, giusta l'art. 25 del decreto 20 aprile 1920 n. 453, viene effettuato, in attesa della liquidazione regolare, agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, non esime gli ufficiali stessi dall'obbligo di produrre, non oltre l'anno dalla data di collocamento in posizione ausiliaria speciale, la formale domanda di liquidazione di pensione, a senso del capo 1° titolo V del regolamento sulle pensioni civili e militari, modificato dal decreto 7 giugno 1920 n. 835.

Si invitano pertanto i comandi ed uffici che provvedono al pagamento degli acconti mensili su accennati a far pervenire, **entro il mese corrente improrogabilmente, per iscritto,** ai singoli ufficiali di posizione ausiliaria speciale da essi amministrati l'avviso dell'obbligo che ad essi incombe di produrre tempestivamente la domanda di liquidazione della pensione provvisoria, in carta bollata da Lire due.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 336. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sul cannone da 152/37 mod. 915 (n. 368-A dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie).** (Direzione generale artiglieria). - 16 giugno 1921.

E' stata pubblicata la «Istruzione provvisoria sul cannone da 152/37 mod. 15» (n. 368-A dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie), la quale sarà per cura dell'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero, distribuita come qui di seguito viene indicato:

Al Ministero della guerra (direzione generale artiglieria)	copie	10
Al Ministero della guerra (Stato Maggiore del R. esercito)	»	5
All'ufficio del generale di divisione d'artiglieria a disposizione per ispezioni .	»	5
All'ispettorato delle costruzioni di artiglieria	»	10
A ciascun comando di artiglieria di corpo d'armata (per sè e per i dipendenti comandi, corpi, stabilimenti e direzioni di artiglieria, ed in modo speciale per i reggimenti di artiglieria pesante)	»	20

Al comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare » 10
Alla scuola centrale di artiglieria . . . . . » 5

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiedere al predetto ufficio pubblicazioni militari, che ne effettuerà la distribuzione, il numero delle copie strettamente ad essi necessario.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 5.20.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 337. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori di arma combattente reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 giugno 1921.

Con riferimento alla circolare n. 163 del *giornale militare* c. a. si pubblicano i nomi degli altri ufficiali rimandati al successivo corso di perfezionamento o dispensati dalla frequenza ai sensi della circolare 93 del *giornale militare* c. a.

SCUOLA DI APPLICAZIONE DI FANTERIA - PARMA.

Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad un successivo:

ACQUA Antonio
ANSELMI Antonio
BAVIERA Raniero
BORSELLI Nicola
CHIUSI Carlo
CHETONI Leonardo
CLEMENTINI Quintilio
CARUGATI Serafino
DELLA CAVA Francesco
DELLA MARTINA Mario
DE LUIGI Dalio
DONNARUMMA Pasquale
FIORIO Giovanni
FERRARI Giovanni
GENNAI Vittorio
GENTA Giovanni
LOY Francesco
MANFRONCELLI Ubaldo
MARCHETTA Gaetano
MILAZZO Gioacchino
MOY Rinaldo
MORERO Luigi
NANISSI Aurelio
PARENTI Lamberto
PONZIAN Mario
PAGLIOCCHINI Cristini
PRINCIPINI Romeo
PIERI Agostino
PERICO Renato
ROSSO Domenico
RICCI Francesco
SOLI Lucio
SALA Umberto
SAMMARTINO Cesare
SACCHETTI Giuseppe
SARACENO Lorenzo
TROMPEO G. Battista
ZORZOLI Giuseppe.

Capitani dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami:

BRIGIDI Dino
GASTALDI Carlo
GIACHINI Luigi
GIANBALVO Natale
LEPORE Luigi
PERONI Ulderico.

SCUOLA MILITARE - MODENA.

Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad un successivo:

ACCOTTO Pietro
ANGELETTI Filippo
AGOSTONI Carlo
FEDERICI Luigi
GIOACCHINO Anselmo
LUCCARDI Giuseppe

Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad un successivo:

AZZALI Mario
BODINI Giuseppe
BRAIDA Giuseppe
BOY Giuseppe
BRANCIFORTI Guido
BOTTACCHI Enrico
CAROLEI Antonio
DALLA TORRE Augusto
D'ALOJA Vito
D'ANDREA Enrico
DADDI Luigi
DE IUDICIBUS Eugenio
MASELLA Ippazio
MICELI Sebastiano
PARODI Ubaldo
PERONINO Pierino
QUARANTA Benedetto
RECANATINI Renato
SEVERINO Antonio
SARTORI Annibale
VITALE Giacomo
VASCHINI Luigi
VISETTI Mario.

Capitani dispensati dalla frequenza dal corso con obbligo di partecipare agli esami:

ALAGIA Ambrogio
CANTON Mario
CERESA Mario
SERRA Mario.

ACCADEMIA MILITARE - TORINO - ARTIGLIERIA.

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad un successivo:

Capitano BERNINI Sergio
Capitano BASSO Gustavo
Capitano BOY Enrico
Capitano CACCAVO Vitantonio
Tenente CAGGIANO Virgilio
Tenente CERRI Vincenzo
Tenente CAPRIO Giuseppe
Tenente CETRANGOLO Gennaro
Tenente CRIVARI Eugenio
Capitano CIAMPA Luigi
Capitano DE SIVO Giacinto
Capitano D'ANGELO Biagio
Tenente EMMI Giuseppe
Capitano FELZACAPPA Augusto
Capitano FERRARA Geremia
Tenente FRANCHINI STAPPO Giovanni
Tenente GRIGOLOTTI Vittorio
Capitano GARGANO Andrea
Tenente GENNARO Francesco
Tenente LO SAPIO Pantaleo
Tenente LA TESSA Alfonso
Tenente MOSCONI Giuseppe
Tenente MANCINELLI Volfango
Capitano OTTOGALLI Ugo
Capitano PISTONE Roberto
Tenente RAGUSA Salvatore
Capitano RIZZOLI Giuseppe
Capitano RAPAZZINI Pietro
Capitano STELLA Giacomo
Capitano TENDI Amedeo
Tenente TRAVAGLINI Mario
Tenente TUCCI Berardo.

Capitani dispensati dalla frequenza con obbligo di partecipare agli esami:

BOSSI Aristide
PELOSI Gerardo
VITALINI Guglielmo.

ACCADEMIA MILITARE - TORINO - GENIO.

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad un successivo:

Capitano ANGELINI Cesare
Capitano CONTI Enrico
Capitano TREVISI Giovanni
Tenente ZELIOLI Manrico.

Ufficiali dispensati dalla frequenza con obbligo di partecipare agli esami.

Tenente ROMANELLI Guido

SCUOLA APPLICAZIONE CAVALLERIA - PINEROLO.

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad un successivo:

BERTOSSI Luigi
BONUTI Roberto
CATANOSO Luigi
CASTAGNA Luigi
CHIAVARI Giangerolamo
CAMICIA Pasquale
COSENTINO Renato
DANERI Luigi
DE SIVO Giulio
DELLA CHIARDESCA Raniero
FABI Licurgo
FALZONI Umberto
FONTANA Pietro
GENOVA Giuseppantonio
MARCHETTO Armando
MITRANO Gino
OLIVIERI Carlo
PECORI GIRARDI Ezio
PONTI Armando
PICCININO Aurelio
RESSA Giuseppe
SPILIMBERGO Walfranco.

Il Ministro RODINÒ.

N. 338. — SERVIZIO AERONAUTICO. **Denominazione dei campi di aviazione aeroscali e località permanentemente occupati da reparti dell'arma aeronautica.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 16 giugno 1921.

Per onorare la memoria dei pionieri dell'aeronautica italiana e dei valorosi che nella recente guerra gloriosamente immolarono la loro giovane vita nell'impiego bellico della nuova arma, e perchè il ricordo delle loro preclari virtù di soldati e di aeronanti resti come fulgido esempio e continuo incitamento alle giovani ali d'Italia, il Ministero, in seguito ad approvazione di S. M. il Re, determina che i campi di aviazione, aeroscali per dirigibili, e caserme sede permanentemente di reparti aeronautici militari, siano intitolati con i seguenti nomi di valorosi piloti ed osservatori caduti:

A) *Aerostieri*:

Caserma FORTE TRIONFALE (Roma)	ARNALDO ULIVELLI

B) *Dirigibilisti*:

Aeroscalo di BOSCOMANTICO (Verona)	ANGELO BERARDI
» di CIAMPINO (Roma)	GIOV. BATT. PASTINE
» di BAGGIO (Milano)	REMO LA VALLE

C) *Aviatori*:

Campo di aviazione di ASPIO (Ancona)	BASILIO SCAFFIDI
» » di AVIANO (Pordenone)	PAGLIANO-GORI
» » di BOLOGNA	FAUSTO PESCI
» » di CAMPOFORMIDO (Udine)	FERDINANDO BONAZZI
» » di CAPODICHINO (Napoli)	UGO NIUTTA
» » di CASCINA COSTA (Gallarate)	GASPARE BOLLA
» » di FOGGIA	GINO LISA
» » di FURBARA (Roma)	MARIO GORDESCO
» » di GHEDI (Brescia)	LUIGI OLIVARI
» » di MARMORELLE (Brindisi)	MAURIZIO GALLO
» » di MELLAHA (Tripoli)	PIETRO MANZINI
» » di MIRAFIORI (Torino)	CARLO PIAZZA

Campo di aviazione	di MONTECELIO (Roma) . .	ALFREDO BARBIERI
»	» di PADOVA	GINO ALLEGRI
»	» di PARMA	NATALE PALLI
»	» di POLA	LUIGI RIDOLFI
»	» di RAVENNA	GASTONE NOVELLI
»	» di SESTO S. GIOV. (Milano) .	GIAMPIETRO CLERICI
»	» di S. GIUSTO (Pisa)	ARTURO DALL'ORO
»	» di S. NICOLO' DI LIDO (Venezia	GIOVANNI NICELLI
»	» di TALIEDO (Milano) . . .	EMILIO PENSUTI
»	» di TERRANOVA PAUSANIA (Sardegna)	FAUSTO NOCE
»	» di VENARIA REALE (Torino)	MARIO SANTI
»	» di VIGNA DI VALLE (Roma)	LUIGI BOURLOT

I nomi già dati con precedenti determinazioni ai seguenti campi di aviazione sono confermati:

Campo di aviazione	di CAPUA	ORESTE SALOMONE
»	» di CASCINA MALPENSA (Milano)	LUIGI BAILO
»	» di CENTOCELLE (Roma) . .	FRANCESCO BARACCA

Il Ministro — RODINÒ.

N. 339. SERVIZIO SANITARIO. — **Funzionamento degli stabilimenti termali di Salsomaggiore, Casciana e Portorose.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 16 giugno 1921.

A scioglimento della riserva fatta con la circolare 129 *giornale militare* corr. anno si comunica che l'amministrazione militare stipulerà contratti per provvedere nella prossima stagione estiva all'alloggio vitto e cura soltanto degli ufficiali ed impiegati traumatizzati di guerra, oppure affetti da infermità dipendenti da cause di servizio, bisognevoli delle cure di Salsomaggiore, Portorose (Venezia Giulia) e Casciana.

Gli ufficiali ed impiegati ammessi alle cure in parola per esiti di ferite o traumi riportati in guerra, avranno trattamento gratuito, a senso del paragrafo 686 del regolamento d'amministrazione. Invece gli ufficiali ed impiegati ammessi alle cure stesse per esiti di lesioni od infermità riportate in servizio e per causa di servizio ma non in guerra, dovranno pagare le rette stabilite dalla circolare n. 179 *giornale militare* 1921.

Per gli ufficiali ed impiegati affetti da infermità non dipendenti da causa di servizio, l'amministrazione militare si è limitata ad ottenere per essi le seguenti tariffe, senza peraltro assumere alcun obbligo verso le ditte ed i concessionarii, qui sotto indicati, ai quali quindi essi dovranno corrispondere direttamente ed anticipatamente l'importo delle tariffe stesse.

Pensione Villa Fino di Salsomaggiore:

Alloggio e vitto per lire 35 al giorno.

Terme di Salsomaggiore:

Per n. 15 bagni salsoiodici, lire 97.

Per n. 15 inalazioni o polverizzazioni o irrigazioni, lire 31.

Per ogni fango in più del prezzo di bagno: 1° secchio, lire 4. 2° secchio, lire 1,50.

Alle tariffe anzidette debbono essere aggiunti i supplementi per il servizio che seguono:

Per 15 bagni, lire 19,50.
Per 15 inalazioni o polverizzazioni o irrigazioni, lire 10,50.
Per ogni fango (in più del supplemento per il bagno), lire 0,50.

Società anonima per l'impianto e l'esercizio degli alberghi e stabilimenti di cura e bagni di Portorose:

Alloggio e pensione, lire 25 - Cure, lire 8 - Servizio, lire 4,95. — Totale 37,95 al giorno.
Nell'ammontare di lire 37,95 non sono comprese le bibite.

Ditte Maccaferri concessionaria delle Terme di Casciana:

Alloggio e cura, lire 4.
Massaggi, bagni elettrici ed altre cure complementari, lire 3,50.

Ditta Americo Cambi di Bagni di Casciana:

Pensione, lire 11 al giorno.

Saranno ammessi a fruire di tali tariffe soltanto coloro che chiesero ed ottennero di essere ammessi ai detti stabilimenti privati per il tramite del Ministero della guerra, e che quindi si presentano in seguito alla comunicazione del relativo modello 458.

Essi saranno segnalati personalmente alle ditte summenzionate dagli ufficiali medici preposti alle cure in parola.

Le cure nei detti stabilimenti privati, avranno luogo per tutti nei seguenti periodi:

SALSOMAGGIORE.

1ª muta dal 16 al 30 giugno;
2ª muta dal 1 al 15 luglio;
3ª muta dal 16 al 30 luglio;
4ª muta dal 1 al 15 agosto;
5ª muta dal 16 al 30 agosto;
6ª muta dal 1 al 15 settembre;
7ª muta dal 16 al 30 settembre.

CASCIANA.

1ª muta dal 1 al 15 luglio;
2ª muta dal 16 al 30 luglio;
3ª muta dal 1 al 15 agosto;
4ª muta dal 16 al 30 agosto;
5ª muta dal 1 al 15 settembre.

PORTOROSE (Venezia Giulia).

1ª muta dal 1 al 16 luglio;
2ª muta dal 16 al 30 luglio;
3ª muta dal 1 al 15 agosto;
4ª muta dal 16 al 30 agosto;
5ª muta dal 1 al 15 settembre.

Ad ogni buon fine si avverte che la spesa per l'alloggio, vitto e cura degli invalidi di guerra congedati debbono essere poste a carico dell'opera nazionale per la protezione dei mutilati ed invalidi di guerra.

Per quanto riguarda le cure marine esse avranno luogo nelle stazioni marittime di Savona, Civitavecchia, Rimini, Livorno, Massalubrense, Palermo, Messina e Reggio Calabria.

Per il regolare funzionamento delle dette cure marine, i signori direttori di sanità si atterranno al disposto dell'art. 5 e paragrafo 52 delle norme per il servizio balneario militare.

Per l'ammissione alle cure idropiniche di Chianciano verranno date ulteriori disposizioni.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 340. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Concessioni di brevi licenze per attendere ai lavori della mietitura ai militari della classe 1900.** - (Direzione generale leva e truppa). — 16 giugno 1921.

Per dar modo ai militari agricoltori della classe anziana (1900) e a quelli della classe stessa che per la loro professione possono essere adibiti al funzionamento delle macchine agricole, di attendere ai prossimi lavori del raccolto, il Ministero autorizza i comandi di corpo a concedere a detti militari, ove ne facciano domanda e comprovino, con certicato del sindaco, la necessità dell'opera loro nei lavori stessi, una breve licenza della durata massima di quindici giorni, oltre il viaggio.

Tali licenze potranno essere accordate anche a coloro che abbiano fruito di recente di altra licenza per titolo diverso, sempre quando, beninteso, non si oppongano imprescindibili esigenze di servizio, ed i militari siano, per la loro condotta, giudicati meritevoli della concessione.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 341. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - **Riammissione in servizio attivo di sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). 16 giugno 1921.

Poichè col 1° luglio prossimo cessa la facoltà del governo di riammettere in servizio attivo i sottufficiali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 42 del R. decreto-legge 10 febbraio 1921 n. 125 (circolare n. 126 *giornale militare* c. a.), i comandi interessati provvederanno perchè siano inviate *d'urgenza* a questo Ministero (direzione generale leva e truppa) tutte le domande sino ad ora presentate da aiutanti di battaglia o marescialli dei tre gradi in congedo per ottenere detta riammissione in servizio e quelle che fossero eventualmente presentate in seguito, nonchè i documenti che ancora mancassero per completare la documentazione delle domande già rimesse al Ministero.

Resta poi inteso che quei sottufficiali in congedo che presentassero la domanda di riammissione in servizio negli ultimi giorni del corrente mese di giugno, dovranno essere avvertiti che presumibilmente le loro richieste non potranno aver corso, mancando il tempo necessario per poter compiere le formalità per la loro riammissione in servizio entro il termine stabilito del 30 corrente.

Il Ministro — RODINÒ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1921, circolare 103.

A pagina 120, seconda colonna, depennare il capitano: LANIGRA Angelo.

A pagina 124, seconda colonna, depennare i tenenti: COSTANTINI Andrea e TOMBARI Gino.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20.**

(7213) - Roma, 1921 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª **1921** 24 Giugno

ORDINE DEL GIORNO. . . . . *Pag.* 488

N. 342 - 28 aprile 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 676, che abroga il decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919 n. 189, contenente provvedimenti per il personale familiare delle scuole militari . . *Pag.* 490

» 343 - 28 aprile 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 677, che stabilisce l'equivalente in contanti da corrispondersi al personale familiare delle scuole militari quando venga ad esso concessa l'esenzione dal vitto in natura . . . . . *Pag.* 490

» 344 - 12 giugno 1921. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI TRUPPA. — R. decreto n. 722, che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa della classe 1901 dopo compiuti otto mesi di servizio. *Pag.* 491

» 345 - 16 giugno 1921. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che sopprime la sezione del tribunale militare territoriale di Trieste con sede in Gorizia . . . . . *Pag.* 493

» 346 - 23 giugno 1921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Nuovi provvedimenti tributarii . . . . . *Pag.* 494

» 347 - 23 giugno 1921. — CONCORSI. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente al 31 luglio 1922. . *Pag.* 495

» 348 - 23 giugno 1921. — DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina automobilistica. . . . . *Pag,* 496

» 349 - 23 giugno 1921. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli di anzianità degli impiegati civili dell'amministrazione militare, al 1° gennaio 1921, e pubblicazione dei ruoli di anzianità (volume 2°, ufficiali in congedo), anni 1918-1919. . . . . *Pag.* 498

» 350 - 23 giugno 1921. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Ruolo degli ufficiali e militari di truppa aeronaviganti in servizio ed in congedo . . . *Pag.* 501

» 351 - 23 giugno 1921. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1900 . . . . . *Pag.* 504

» 352 - 23 giugno 1921. — SOTTUFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa *Pag.* 512

» 353 - 23 giugno 1921. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Facoltà per tenenti di milizia territoriale di chiedere il passaggio alle categorie di complemento. *Pag.* 512

» 354 - 24 giugno 1921. — SERVIZIO SANITARIO. — Funzionamento dello stabilimento idropinico e balneo-termale di Chianciano . . . . . *Pag.* 512

Ordine del giorno all'Esercito

Tre anni or sono il completo trionfo chiudeva la nostra grande battaglia di riscossa, ed il Piave, riconsacrato nell'eroismo, diventava simbolo vittorioso della rinnovata indistruttibile forza d'Italia.

Otto giorni di lotta accanita senza precedenti, innumerevoli episodi di valore ci portarono alla vittoria che per fortuna e virtù d'Italia segnò l'inizio della fine della guerra mondiale e del trionfo dell'Intesa.

Questo giorno sacro alla gloria, ogni italiano deve rievocare con legittimo orgoglio. Il nostro pensiero corra grato ai valorosi caduti e ai superstiti, Capi e gregari, che con l'opera loro schiusero la via alle nuove fortune della Patria.

In questa gloriosa ricorrenza il Generale Pershing, comandante in capo degli Eserciti degli Stati Uniti d'America, ha diretto la seguente lettera a S. E. il Generale d'Esercito Armando Diaz.

11 maggio 1921.

« *Mio caro Generale Diaz,*

« *Con l'avvicinarsi dell'anniversario della Battaglia della Piave, i miei pensieri si rivolgono naturalmente ai grandi fatti d'arme dei nostri compagni italiani sotto l'illustre Suo comando.*

« *Nell'inverno del 1917 e 1918, fu necessario rinvigorire la compagine delle Sue armate con nuove e giovani classi. Ma questi giovani erano ispirati dalle gloriose tradizioni dell'Esercito Italiano, e nella metà di giugno 1918 non solo essi arginarono ogni ulteriore aggressione nemica, ma ricacciarono gli austriaci oltre la Piave da posizioni che erano state rinforzate da molti mesi. Indubitatamente la battaglia della Piave fu una delle vere azioni decisive nella guerra mondiale. Fu vittoria prettamente italiana, nessuno degli alleati ebbe il previlegio di parteciparvi. Più tardi l'Armata Americana ebbe l'alto onore di essere rappresentata sul teatro italiano della guerra da un reggimento - il 332° fanteria Stati Uniti.*

« *Nella battaglia finale di Vittorio Veneto questo reggimento ebbe l'onore di far parte della 31ª divisione di fanteria dell'esercito italiano.*

« *Colgo l'occasione per pregarLa, mio caro Generale, di esternare il profondo riconoscimento da parte dei compagni americani, agli uf-*

« *ficiali e soldati della 31ª divisione e specialmente ai 255°, 256°, 267° e 268°* « *reggimenti di fanteria formanti le brigate Veneto e Caserta.*

« *Da parte nostra, non potremo giammai dimenticare i legami di* « *amicizia e cameratismo formatisi durante i giorni emozionanti del 1918.*

« *Coi miei migliori saluti personali, mi dico*

« *Suo sincerissimo amico*

« *f.°* JOHN J. PERSHING ».

E S. E. il Generale Diaz ha così risposto:

Roma, 21 giugno 1921.

« *Caro Generale Pershing.*

« *Nel terzo anniversario della battaglia del Piave a tutto l'Esercito* « *Italiano ed a quanti vibrarono di giustificata fierezza in quelle gloriose* « *giornate, è giunta particolarmente cara ed oltremodo gradita l'alta pa-* « *rola che Ella, illustre Comandante in Capo degli Eserciti degli Stati* « *Uniti d'America, ha voluto con memore pensiero rivolgermi.*

« *I sentimenti che si è compiaciuta di esprimermi con simpatica ma-* « *nifestazione di fratellanza d'armi, il lusinghiero giudizio che ha voluto* « *così autorevolmente esporre sulla nostra decisiva azione del Giugno 1918,* « *hanno trovato un'eco profonda nell'animo mio, in quello di tutti i com-* « *ponenti l'Esercito e nell'intera Nazione Italiana, che vi scorge una so-* « *lenne affermazione di quei vincoli di antica e sincera amicizia che,* « *strettisi sul campo di battaglia, saldamente la legano alla Grande Na-* « *zione Americana.*

« *Il ricordo del fiero 332° reggimento fanteria Stati Uniti, fin dal suo* « *arrivo intimamente unito alle nostre truppe, è sempre vivo nell'Esercito* « *Italiano ed è gelosamente custodito nel cuore di quanti fecero parte della* « *31ª divisione: e La assicuro, signor Generale, che essi fraternamente* « *ricambiano i sentimenti di affettuoso cameratismo e di militare solida-* « *rietà, che Ella ha espresso in nome dei compagni americani.*

« *La 31ª divisione ed i corpi che a saldi caratteri ne scolpirono il nome* « *nella nostra Storia militare, sono stati sciolti in quell'ordinamento di* « *pace che la Nazione Italiana, raggiunti i naturali confini e raccolte ad* « *unità le sue genti, ha adottato: ma come sacro cimelio ne rimangono le* « *gloriose bandiere e le storiche memorie e fra queste sarà conservata la* « *nobilissima Sua lettera, quale prezioso documento di un passato glorioso* « *e sicuro pegno di un forte, comune avvenire.*

« *Voglia, Signor Generale, portare a conoscenza dei camerati del 332°* « *fanteria americano l'espressione del nostro fervido sentire ed accogliere* « *in pari tempo i miei più distinti e cordiali saluti.*

« *Suo affezionatissimo amico*

« *f.°* DIAZ ».

La lettera del Comandante in Capo degli Eserciti Americani è un nuovo leale riconoscimento della decisiva importanza della nostra vittoria. Ordino che questa lettera sia allegata agli originali dei diari storici dei comandi, corpi, reparti e servizi della 31ª divisione, a solenne testimonianza dei vincoli che nella guerra gloriosa hanno uniti i combattenti d'America a quelli dell'Esercito Nazionale.

Roma, 23 giugno 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
RODINÒ

CIRCOLARE N. 342. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 676, che abroga il decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919 n. 189, contenente provvedimenti per il personale familiare delle scuole militari.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 28 aprile 1921. (Gazzetta ufficiale n. 129 del 2 giugno 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919 n. 189;
Visto il Nostro decreto 30 settembre 1900 n. 1389;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Il decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 189, è abrogato, dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — RODINÒ — BONOMI

N. 343. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 677, che stabilisce l'equivalente in contanti da corrispondersi al personale familiare delle scuole militari quando venga ad esso concessa l'esenzione dal vitto in natura.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 aprile 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 129 del 2 giugno 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 6 agosto 1911 n. 1413;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

L'equivalente in contanti da corrispondersi al personale familiare delle scuole militari quando venga ad esso concessa l'esenzione dal vitto in natura di cui all'art. 98 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è portato a lire settantacinque mensili.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1921 a tutto il 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI RODINÒ — BONOMI

N. 344. RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 722, che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa della classe 1901 dopo compiuti otto mesi di servizio.** — (Direzione generale leva e truppa). - 12 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 142, del 17 giugno 1921).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 19 del Nostro decreto, da convertire in legge, n. 452 del 20 aprile 1920;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Per le esigenze del passaggio graduale alle ferme stabilite dal Nostro decreto 20 aprile 1920 n. 452, i sottufficiali e militari di truppa non vincolati ad obblighi speciali, appartenenti per età alla classe 1901 o chiamati a compiere la ferma con la classe stessa, i quali si trovino o verranno alle armi, continueranno a prestare servizio, dopo compiuti otto mesi di permanenza alle armi fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, eccettuati, beninteso, quelli che abbiano, per disposizione di legge, titolo a riduzione di ferma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — RODINÒ.

In relazione alle disposizioni contenute nel precedente regio decreto questo Ministero ha creduto opportuno di ripristinare i congedamenti anticipati per ragioni di famiglia, ed all'uopo, dispone quanto segue:

INVIO IN CONGEDO PER ANTICIPAZIONE.

Possono esser inviati in congedo per anticipazione dopo aver compiuto alle armi non meno di otto mesi di servizio, i militari della classe 1901 che si trovino in taluna delle condizioni seguenti:

a) abbiano avuto il padre morto in guerra, qualora in conseguenza di tale morte non sia sorto uno dei titoli alla riduzione di ferma previsti dall'art. 8 del R. decreto n. 452 del 20 aprile 1920, e purchè, ben inteso, nessun fratello del militare interessato abbia già ottenuto assegnazione o passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria o la ferma ridotta a tre mesi;

b) si trovino in possesso di taluno di quei titoli previsti negli abrogati articoli 63 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento per cui potevasi far luogo alla assegnazione alla terza categoria, titoli i quali non trovino rispondenza in quelli specificati nell'art. 8 del R. decreto n. 452 per la concessione della ferma ridotta;

c) non possano conseguire riconoscimento di titolo alla 3ª categoria od alla riduzione di ferma, per il fatto che la morte di uno o più membri della famiglia non possa essere comprovata mediante regolare atto di stato civile, purchè se ne abbia principio di prova in una attestazione di notorietà o in altri documenti attendibili e non contradetti;

d) non possano conseguire i suddetti provvedimenti per aver membri della famiglia da non computarsi nella famiglia stessa perchè assenti, ma non ancora dichiarati tali con sentenza definitiva del competente tribunale, qualora da regolare atto notorio redatto innanzi al pretore sia dimostrata la irreperibilità e assenza, e che questa duri da non meno di tre anni;

e) non possano conseguire i suddetti provvedimenti per avere membri della famiglia da non computarsi nella famiglia stessa perchè detenuti, i quali debbano ancora scontare meno di dodici ma non meno di due anni di pena alla data della domanda di congedo, dimostrando tale circostanza con regolare certificato di detenzione;

f) siano orfani di entrambi i genitori e fratelli unici di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre;

g) siano orfani di entrambi i genitori e abbiano fratelli consanguinei minorenni orfani soltanto del padre.

. . . . . .

Le domande di invio in congedo anticipato, corredate dei documenti prescritti per la concessione della assegnazione alla terza categoria a mente del testo unico del 1911, o della riduzione di ferma ai termini del R. decreto n. 452, nonchè dei documenti equipollenti indicati pei singoli casi, debbono essere indirizzate al prefetto o sottoprefetto del circondario cui i militari appartengono per fatto di leva. Le autorità prefettizie e i comandanti di corpo avranno cura di far procedere con la massima sollecitudine la trasmissione e la trattazione delle domande stesse, procurando di agevolare agli interessati, ove occorra, la prova delle circostanze richieste per ottenere il benefizio.

Nei casi previsti alle lettere *c*) e *d*), i prefetti e sottoprefetti avranno sempre cura di accertare e far confermare, mercè minuziose e sicure indagini (da eseguirsi con sollecitudine ed esattezza dall'arma dei carabinieri reali), le circostanze dimostrate dagli atti notori e dai documenti ivi indicati.

In tutti i casi, dovranno sempre tenere ben presente che non può mai farsi luogo alla invocata concessione qualora esista nella famiglia del militare un fratello appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, che abbia ottenuto assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, a mente degli abrogati articoli 63 e seguenti del testo unico sul reclutamento, o riduzione di ferma a tre mesi, a mente degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452.

I prefetti e sottoprefetti quando dall'accurato esame dei documenti prodotti e dalle informazioni raccolte abbiano riconosciuto che un militare si trovi nelle condizioni previste per ottenere l'invio in congedo per anticipazione, trasmetteranno al comandante del corpo interessato una apposita dichiarazione in cui sia specificata in modo preciso la condizione del militare stesso, agli effetti del rinvio in famiglia. I comandanti di corpo disporranno per l'invio dei militari, così designati, in congedo per anticipazione appena questi abbiano compiuto otto mesi di effettivo servizio alle armi facendo inserire all'uopo apposita variazione sulla relativa matricola e facendo loro consegnare il foglio di congedo, con le norme consuete.

Il 1 settembre prossimo i prefetti e sottoprefetti avranno cura di inviare al Ministero della guerra (direzione generale leva e truppa) un prospetto numerico riassuntivo dei militari di cui sia stato disposto l'invio in congedo per anticipazione aggruppati a seconda del motivo della concessione, giusta le distinzioni sopra esposte (lettere *a*), *b*), *c*), ecc., delle presenti norme).

Qualora si presenti qualche caso che non rientri completamente nelle categorie di sopra specificate, ma che risulti di tale gravità da apparire meritevole di particolare considerazione, i prefetti e sottoprefetti lo segnaleranno al Ministero della guerra (direzione generale leva e truppa), provvedendo perchè la relativa domanda sia corredata di tutti i documenti e di tutte le informazioni che valgano a definire in modo esatto e completo le condizioni in cui si trovi il militare interessato.

Licenza straordinaria per morte di un genitore o della moglie.

Sempre in relazione alle disposizioni del citato regio decreto n. 72 del 12 giugno 1921 questo Ministero avverte che la licenza straordinaria per morte di un genitore o della moglie, prevista dal n. 59 lettera *a*) del regolamento per le licenze nel R. esercito deve avere la durata di cui al successivo n. 60 lettera *a*) del regolamento stesso e cioè *sessanta giorni* anche per i militari dela classe 1901.

I comandanti di corpo vorranno quindi regolarsi in conseguenza, sia nei casi avvenire, sia concedendo, ove ne sia fatta domanda, altri trenta giorni di licenza a quei militari della classe stessa che abbiano già usufruito di detta licenza straordinaria nella misura ridotta di cui al citato n. 60 lettera *d*).

Il Ministro — RODINÒ.

N. 345. — GIUSTIZIA MILITARE. **Decreto ministeriale che sopprime la sezione del tribunale militare territoriale di Trieste con sede in Gorizia.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 16 giugno 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 20 aprile 1920 n. 451;
Visto il R. decreto 13 maggio 1920 n. 607;
Visto il R. decreto 24 febbraio 1921 n. 210;
Visto il R. decreto 13 marzo 1921 n. 299;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1921 col quale si dispone che le sezioni del tribunale militare di guerra di Trieste, con sedi in Udine ed in Gorizia, continuino a funzionare come sezioni del tribunale militare territoriale di Trieste;
Sulla proposta dell'avvocato generale militare;

DECRETA:

Art. 1.

La sezione del tribunale militare territoriale di Trieste con sede in Gorizia è soppressa a decorrere dal 30 giugno 1921.

Art. 2.

I procedimenti non definiti alla data del 30 giugno 1921, di cui al precedente articolo, saranno riversati alla sede principale del tribunale militare territoriale di Trieste per la loro ulteriore definizione.

Roma, addì 16 giugno 1921.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 346. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Nuovi provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 23 giugno 1921.

Com'è noto, la legge 23 dicembre 1920 n. 1821 (circolare 199 c. a.) ha disposto, tra l'altro, che l'addizionale 5 % sulle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, imposta a titolo di contributo per i mutilati e le vedove di guerra con prole, dal decreto-legge n. 738 del 7 giugno 1920 (circolare 353 del 1920), sia elevata, con effetto dal 1° luglio p. v., al 15 % e cioè triplicata.

Poichè tra le tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze ve ne sono alcune che interessano frequentemente le amministrazioni militari (quella di registro sui contratti e quelle di bollo sulle quietanze, ecc.) il Ministero richiama l'attenzione dei corpi sull'aumento dell'addizionale dal 5 al 15 per cento.

In proposito, per facilitare ai corpi l'applicazione della legge, avverte che la tassa di registro che i corpi più frequentemente e quasi esclusivamente debbono pagare per conto dei fornitori (§ 85, dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti, art. 52 della tariffa di tassa, circolare 656 del 1919), quella cioè del 1,50 per cento sul valore del contratto, viene elevata così dal 1° luglio p. v. all'aliquota dell'1,725 per cento alla quale bisogna ancora aggiungere la tassa d'archivio del 7 per cento sull'imposta principale che fa ascendere l'importo complessivo della tassa a lire 1,83 per cento importo che i corpi debbono tener presente agli effetti del calcolo del deposito da richiedersi ai fornitori (§ 85 citato).

Naturalmente l'addizionale non colpisce i diritti di segreteria dovuti per gli atti in forma pubblica amministrativa, i quali sono sempre riscossi in base alle disposizioni della legge notarile del 1913.

Quanto alle tasse di bollo, la nuova addizionale 15 per cento investe non solo i vari tipi di carta bollata, ma anche le tasse proporzionali di quietanze non inferiori ad una lira e le tasse sul lusso (circolare 234 del 1921).

Così, per esempio, i corpi pel pagamento di una somma di lire 4837 non dovranno più applicare la tassa nella misura di lire 9,80 in conto principale e di lire 0,45 in conto addizionale, ma nella misura rispettivamente di lire 9,80 e di lire 1,35.

La carta da bollo, che i corpi, istituti e stabilimenti militari (ufficio contratti) avranno in fondo, deve essere sollecitamente regolarizzata mediante applicazione di una marca da bollo di cent. 10, da annullarsi col bollo d'ufficio, per ogni lira di valore, ammenochè non si preferisse portarla al ricevitore del registro e farla regolarizzare col pagamento del supplemento di tassa.

Nulla resta innovato alle disposizioni delle circolari richiamate in quella 133 del c. a., solo si avverte che il Ministero delle finanze ha consentito che anche per le

somme superiori a lire 5000, i corpi possano far scontare la tassa mediante applicazione di marche da bollo anzichè mediante ritenuta.

Coll'occasione il Ministero richiama ancora una volta l'attenzione dei corpi sull'obbligo, più volte rammentato, di versare puntualmente ogni mese l'importo delle tasse di bollo principali ed addizionali ritenute sui pagamenti.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 347. CONCORSI. **Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente al 31 luglio 1922.** (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 23 giugno 1921.

PROGRAMMA.

Saranno aggiudicati due premi di L. 1000 ciascuno alle migliori delle memorie redatte da ufficiali medici del R. esercito e della R. marina sui temi seguenti:

I. — Insegnamento della recente guerra sul trattamento delle ferite osteo-articolari in primo tempo (profilassi contro le infezioni) ed in secondo tempo. Organizzazione del servizio di ospedalizzazione e di sgombero di tali feriti.

II. — Le vaccinazioni profilattiche nelle truppe combattenti in rapporto all'esperienza dell'ultima guerra.

1. Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le esigenze del programma.

2. Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3. Esse dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, con caratteri chiaramente leggibili e possibilmente dattilografate.

4. Potranno concorrere gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina in servizio attivo permanente, in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, gli ufficiali medici di riserva provenienti dal servizio attivo e tutti gli ufficiali medici non più iscrittin ei ruoli, purchè provenienti dal servizio attivo.

5. Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da un motto, il quale verrà ripetuto in una scheda suggellata, contenente il cognome, il nome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

6. Sarà evitata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore; altrimenti questi perderà ogni diritto al conferimento del premio.

7. Verranno soltanto aperte le schede delle memorie premiate e delle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre schede verranno bruciate senza essere aperte.

8. L'estremo limite di tempo stabilito per la consegna delle memorie alla direzione centrale del servizio sanitario militare è il 31 luglio 1922; quelle che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non ricevute.

9. La pubblicazione nel *Giornale di medicina militare* e negli *Annali di medicina navale e coloniale* dei motti delle memorie presentate al concorso, servirà di ricevuta ai loro autori.

10. I manoscritti delle memorie presentate al concorso apparterranno di diritto alla direzione centrale del servizio sanitario militare, con piena facoltà ad essa di pubblicare per mezzo della stampa quelli delle memorie premiate.

Gli autori però delle memorie premiate sono altresì liberi di dare con lo stesso mezzo pubblicità ai propri lavori, anche emendati e modificati, purchè in questo caso si faccia sì, che da una prefazione, o dal testo del libro, si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottevi posteriormente alla aggiudicazione del premio.

Il Ministro — RONDINÒ.

N. 348. — DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina automobilistica.** — (Ufficio automobilistico). — 23 giugno 1921.

Sciogliendo la riserva di cui alla circolare 576 del *giornale militare* 1920, lettera *B*, capoverso V, allo scopo di ripristinare le vacanze verificatesi nei posti di capo officina presso i vari enti automobilistici, questo Ministero determina che, con la data dal 1° agosto 1921, abbia inizio, presso la direzione centrale automobilistica aspiranti alla nomina capo officina.

I posti disponibili sono in numero di 16 e cioè uno per ogni centro automobilistico, ed i rimanenti 6 per la direzione centrale automobilistica.

Al corso prenderanno parte i sottufficiali che finora hanno disimpegnato lodevolmente le funzioni di capo operaio presso le varie officine automobilistiche, secondo le modalità stabilite nella citata circolare 576.

Potranno essere esonerati dalla frequenza dal corso e dagli esami finali, conseguendo senz'altro la nomina a capo officina, quei sottufficiali i quali abbiano otto anni di servizio prestato in officine automobilistiche militari e che siano riconosciuti pienamente idonei dalla commissione d'avanzamento.

Il corso avrà la durata di mesi 8 e sarà diviso in cinque periodi.

I capi meccanici per conseguire la nomina a capi officina dovranno dar prova di possedere, all'inizio del corso, quel grado di cultura generale e di tecnologia meccanica richiesti nel programma 1° e durante il corso dar prova di essere ottimi operai e di saper dirigere e amministrare un'officina di centro automobilistico secondo gli organici stabiliti.

La direzione della D. C. Auto nominerà una commissione composta di un ufficiale superiore e due inferiori i quali dovranno sottoporre ad esame, al termine di ogni periodo del corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito da 0 a 10.

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso alla direzione della D. C. Auto, che, a corso ultimato, riepilogherà tutti gli specchi ricevuti e stabilirà la classificazione generale da trasmettersi al Ministero della guerra.

Il programma di esame per l'ammissione e per lo svolgimento del corso è il seguente:

PROGRAMMA I.

Per essere ammessi al corso gli aspiranti, prima di essere presi in esame dalla commissione di avanzamento, dovranno dar prova di possedere sufficiente cultura generale, superando, presso un laboratorio della D. C. Auto apposito esame sul seguente programma:

1° *Composizione italiana* (svolgere con chiarezza, retta ortografia e calligrafia chiara ed intelligibile, un tema inerente alle proprie mansioni);

2° *Aritmetica* (nozioni generali comprese le frazioni e le proporzioni);

3° Dar prova di conoscere praticamente i motori di auto e di moto, le macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei legnami, e le materie prime e i pezzi di ricambio che si impiegano per la riparazione e la manutenzione del materiale automobilistico.

PROGRAMMA II.

1° *Periodo (dal 1° al 31 agosto).*

Amministrazione dell'officine, commesse, ordini di lavoro, richieste di carico e di scarico.

Montaggio e smontaggio di un motore, composizione e scomposizione del cambio, composizione e scomposizione del differenziale, montaggio e smontaggio gomme.

2° *Periodo (dal 1° settembre al 10 ottobre).*

Motori. Mettere in fase un motore, schemi di motori a 4 tempi, diagrammi delle fasi, smontaggio e montaggio delle varie parti del motore, equilibrio dei motori, varie forme di motori, della carburazione, montaggio e smontaggio di carburatori, dell'accensione, sistemi vari di accensione, montaggio e smontaggio di magneti.

3° *Periodo (dall'11 ottobre al 10 dicembre).*

Del raffreddamento dei motori. — Raffreddamento ad aria, raffredamento ad acqua, circolazione a termosifone, circolazione con pompa, montaggio e smontaggio di radiatori, costruzione radiatori.

Della lubrificazine. — Materie lubrificanti, lubrificazioni a sbattimento, lubrificazione con pompa, lubrificazione a caduta d'olio, lubrificazione a pressione, ecc.

Avviamento dei motori. — Montaggio e smontaggio di frizione, riparazione ai cambi di velocità, riparazione ai differenziali, montaggio e smontaggio degli organi di trasmissione, montaggio e smontaggio dei meccanismi di guida e loro riparazioni, montaggio e riparazione dei freni, riparazione dello schassis.

4° *Periodo (dall'11 dicembre al 31 gennaio 1922).*

Costruzione e riparazione di carrozzerie. — Fari, riparazioni di fari, collaudazione delle materie prime, del rendimento dei motori, della condotta della macchina, guasti e loro ricerche, lavorazioni dei metalli.

5° *Periodo (dal 1° febbraio 1922 al 31 marzo).*

Collaudo e perizia dell'automobile, norme di manutenzione e di conservazione, delle automobili, impiego delle automobili nell'esercito, visita alle principali fabbriche di automobili. *Esami finali.*

Gli allievi, per facilitazione d'istruzione saranno divisi in squadre da distribuirsi nei vari reparti d'officina.

Durante lo svolgimento del corso si dovrà inoltre provvedere alla trattazione dei seguenti argomenti:

Legnami. — Legname da lavoro, classificazione dei legnami, proprietà e carattere distintivo delle varie essenze, difetti che presentano i vari legnami da lavoro, attrezzi da lavoro e macchine impiegate per la lavorazione del legname.

Vernici. — Coloriture regolamentari per il materiale auto, sostanze che si impiegano nella composizione delle varie coloriture, proprietà e modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si possono riscontrare in tali materie, collaudazione delle materie stesse.

Tessuti. — Cordami, crini e setole, proprietà principali, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si possono riscontrare in tali materie, collaudazioni delle materie stesse.

Pelli e cuoiami. — Specie di cuoiami che si impiegano nel servizio auto, modo di riconoscere le falsificazioni che si possono riscontrare nei cuoiami, loro collaudazione, macchine da cucire, tele e cuoiami.

Metalli. — Ferro: sua proprietà, sua lavorazione, bollitura e saldatura del ferro acciaiazione del ferro, collaudazione del ferro.

Acciaio. — Sue proprietà e varietà, modo di trattare l'acciaio alla fucina, tempera e cementazione, collaudazione dell'acciaio, secondo le specie e qualità.

Ghisa. — Sua proprietà e caratteri distintivi.

Rame. — Stagno, zinco, piombo, antimonio e loro leghe e proprietà, loro impiego e loro collaudazione.

Combustibili. Legna, coke, litantrace, torba, antracite, lignite, carbone di legno, caratteri distintivi, loro impiego e loro collaudazione.

Benzina. Oli minerali per lubrificanti, caratteri distintivi e loro collaudazione.

Strumenti da lavoro e principali macchine per la lavorazione dei metalli, conoscenza pratica delle varie specie di torni, trapani, pialle, limatrici, magli, ecc., loro impianto, lavorazioni che con esse si possono eseguire, loro modo di funzionare, difetti e modo di correggerli, manutenzione.

Macchine motrici. Conoscenza pratica di varie specie di motori, motori a gaz, motori a scoppio, motori ad oli pesanti, motori elettrici e linee di alimentazione, loro modo di funzionare e modo di porre riparo ai guasti che si possono verificare, condotta e manutenzione delle varie specie dei motori.

Disegno. — Dar prova di sufficiente conoscenza del disegno in modo tale da leggere con facilità ed esattezza i disegni del materiale automobilistico e rappresentare con schizzi a mano libera per uso officina, parti di materiale automobilistico e organi di macchine.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 349. — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Pubblicazione dei ruoli di anzianità degli impiegati civili dell'amministrazione militare, al 1° gennaio 1921, e pubblicazione dei ruoli di anzianità (volume 2°, ufficiali in congedo) anni 1918-1919.** - (Economato - Ufficio pubblicazioni militari). - 23 giugno 1921.

Sono stati pubblicati i ruoli di anzianità degli impiegati civili dell'amministrazione militare, secondo la situazione al 1° gennaio 1921.

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno direttamente a questo Ministero (Economato - Ufficio pubblicazioni militari) il numero di copie del volume loro assegnato dal seguente specchio.

Detti comandi, corpi ed uffici richiederanno contemporaneamente, e in numero di copie uguali a quello fissato per la distribuzione dei precedenti ruoli, il secondo volume (in tre parti) degli ufficiali in congedo, anno 1918-1919, di cui alla sospensiva contenuta nella circolare 545 inserta nella dispensa 48 *giornale militare* anno 1920:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando, corpo od ufficio.
Ministero guerra - per gli uffici interni e commissioni interne	220
Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia	1
Comando designato d'armata	1
Comando di corpo d'armata	2
Comando di divisione di fanteria	2
Comando di divisione alpina	2
Ufficio del generale di divisione di artiglieria a disposizione per ispezioni	1
Ufficio del generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando, corpo od ufficio.
Arma dei carabinieri reali.	
Comando generale dell'arma	2
Comando di gruppo di legioni	1
Comando di legione	1
Arma di fanteria e di cavalleria.	
Comando di divisione di cavalleria	2
Comando di brigata di fanteria	1
Comando di brigata di cavalleria	1
Comando di raggruppamento alpini	1
Comando di reggimento di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	1
Comando di reggimento di cavalleria	1
Comando di deposito	1
Distaccamento della scuola di cavalleria di Tor di Quinto	1
Deposito e sezioni allevamento cavalli	1
Comando del personale dei depositi cavalli stalloni del Regno	1
Arma di artiglieria.	
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria	2
Comando di brigata di artiglieria di corpo d'armata	1
Comando di reggimento di artiglieria	1
Comando di deposito scuola contro aerei	1
Comando di deposito	1
Arma del genio.	
Comando del genio di corpo d'armata	1
Comando di reggimento del genio	1
Comando di battaglione zappatori e telegrafisti	1
Comando di deposito	1
Comando di deposito zappatori e telegrafisti	1
Direzioni e stabilimenti militari di artiglieria.	
Direzione dell'esperienze di artiglieria	1
Direzione di artiglieria	1
Stabilimenti di artiglieria	1
Direzioni e stabilimenti militari del genio.	
Direzione del genio	1
Sottodirezioni del genio	1
Stabilimento del genio	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando, corpo od ufficio.
Arma aeronautica.	
Comando superiore di aeronautica	2
Comando di aeronautica	1
Comando di raggruppamento di aeroplani	1
Comando di gruppo aerostieri	1
Comando di gruppo dirigibilisti	1
Comando scuole aviatori	2
Direzione dei servizi di armamento	1
Stabilimento di aeronautica	1
Distretti militari.	
Comando di distretto militare	2
Corpo automobilistico.	
Direzione centrale automobilistica	1
Distaccamento della D. C. auto	1
Corpo sanitario militare.	
Direzione di sanità militare	1
Direzione di ospedale militare principale	1
Farmacia centrale militare	1
Corpo di commissariato militare.	
Direzione di commissariato militare	1
Magazzini centrali militari	1
Scuole ed istituti militari.	
Direzione superiore delle scuole militari	2
Comando della scuola di guerra	2
Comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare	1
Comando in 2ª della scuola di applicazione di artiglieria e genio	1
Comando in 2ª dell'accademia militare	1
Comando della scuola militare	3
Comando della scuola allievi ufficiali carabinieri	1
Comando della scuola allievi sottufficiali carabinieri	1
Comando della scuola di applicazione di sanità militare	1
Comando della scuola di applicazione di fanteria	2
Comando della scuola centrale di fanteria	1
Comando della scuola centrale di artiglieria	1
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	1
Comando della scuola allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	1
Comando della scuola centrale di educazione fisica	1
Comando di collegio militare	1
Istituto geografico militare	3

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando, corpo od ufficio.
Stabilimenti militari di pena.	
Comando degli stabilimenti militari di pena	1
Comando di reclusorio militare	1
Comandi, uffici ed enti diversi.	
Ministero marina per ufficio Capo Stato Maggiore, per ispettorato genio militare, per ispettorato dei fari (complessivamente)	3
Ministero colonie: ufficio militare	1
Tribunale supremo di guerra e marina	2
Tribunali militari	1
Addetti militari all'estero e missioni militari	1
Comando del corpo invalidi e veterani	1
Biblioteche militari	1
Delegazione della direzione trasporti	1
Truppe coloniali.	
R. Governo della Tripolitania	2
R. Governo della Cirenaica	2
R. Governo della Somalia italiana	2
R. Governo dell'Eritrea	2
R. corpo delle truppe coloniali della Tripolitania	10
R. corpo delle truppe coloniali della Cirenaica	6
R. corpo delle truppe coloniali dell'Eritrea	6
R. corpo delle truppe coloniali della Somalia italiana	3
Deposito centrale delle truppe coloniali	1

Il Ministro — RODINÒ.

N. 350. — SERVIZIO AERONAUTICO. **Ruolo degli ufficiali e militari di truppa aeronaviganti in servizio ed in congedo.** — (Comando superiore d'aeronautica). 23 giugno 1921.

Allo scopo di tenere in evidenza in appositi ruoli presso i centri di mobilitazione dell'arma aeronautica, tutto il personale navigante — ufficiali e truppa — in servizio o in congedo che possiede qualifica aeronautica, che cioè conseguì a suo tempo, un brevetto di pilota di aeroplano, di dirigibile o di aerostato, di osservatore dall'aeroplano a dall'aerostato; di motorista di dirigibile o motorista mitragliere di aeroplano; occorre fare un censimento di tale personale con l'indicazione per ciascuno se gradisce o non di continuare ad essere considerato, in caso di richiamo nell'arma, impiegabile nelle funzioni della propria carica aeronautica.

Si dispone perciò:

Per il personale attualmente alle armi: I comandi di reggimento (o ente corrispondente) direzione o servizio, compresi quelli dell'arma aeronautica, compileranno ed invieranno direttamente al Ministero (comando superiore di aeronautica, divisione servizi militari) per il 31 luglio al più tardi, due elenchi nominativi, in duplice copia, uno per gli ufficiali ed uno per la truppa, conformi al seguente tracciato:

N. d'ordine	Grado	Categoria	Classe	Arma Corpo o servizio	Ultimo ente presso il quale prestò servizio	Cognome e Nome	Carica Aeronautica	Data di nomina alla carica aeronautica	Data e motivo per cui cessò dalla carica aeronautica	Se desidera conservare la carica aeronautica si	Se desidera conservare la carica aeronautica no	Note

Gli ufficiali dovranno essere suddivisi per categoria ed, in ogni categoria per grado. Gli elenchi dovranno contenere tutto il personale in servizio al 30 giugno c. a. che abbia in qualsiasi epoca prestato servizio aeronautico con una delle seguenti cariche.

Per gli ufficiali: *a*) osservatore dal pallone frenato, *b*) pilota di dirigibile, *c*) pilota di aeroplano, *d*) osservatore dall'aeroplano.

Per la truppa: *a*) pilota d'aeroplano, *b*) motorista di dirigibile, *c*) motorista mitragliere d'aeroplano, *d*) timoniere di dirigibile.

Agli elenchi dovranno essere unite le domande in carta semplice di coloro che, trovandosi presso enti non dell'arma aeronautica, desiderano mantenersi in allenamento e di coloro che, trovandosi attualmente in servizio presso enti aeronautici, desiderano continuare ad essere inscritti nei ruoli del personale navigante anche dopo il congedamento della classe.

Per il personale in congedo: Il personale navigante delle già citate categorie e di classe successiva al 1892 esclusa che desidera essere ammesso a compiere l'allenamento stabilito per la propria specialità invierà domanda direttamente al Ministero della guerra indirizzandola: gli ufficiali, alla direzione generale personale ufficiali, ufficio del direttore generale e la truppa, al comando superiore d'aeronautica, divisione servizi militari, pel tramite dei CC. RR. del luogo di residenza.

Il personale le cui domande saranno accolte, sarà passato per gli effetti matricolari, effettivo al deposito del gruppo (per i D. A.) o raggruppamento (per gli aviatori) della propria specialità.

I comandi di distretto militare daranno partecipazione al personale in congedo delle presenti disposizioni facendo affiggere in tutti i comuni di propria circoscrizione l'unito manifesto.

Poichè l'allenamento al volo richiede da parte del personale navigante in congedo un maggior disagio che non quello richiesto per l'istruzione del personale delle altre armi, sono in corso provvedimenti tendenti ad attenuarlo nei limiti del possibile.

L'allenamento sarà ridotto a quel minimo tecnicamente consentito perchè non venga meno la pratica del materiale e del suo impiego, e sarà concesso al personale in congedo di scegliere il campo di allenamento più vicino alla abituale residenza.

Il personale navigente in congedo verrà richiamato in servizio con le norme vigenti per la sola durata del prescelto periodo di allenamento. Qualora dovesse essere dispensato dall'allenamento per incapacità fisica o tecnica seguirà le sorti della classe di leva alla quale appartiene.

Al personale ammesso a compiere l'allenamento verrà corrisposto, oltre gli assegni e le indennità del proprio grado spettanti al personale in servizio effettivo, uno speciale soprassoldo di allenamento dovuto per le sole giornate di presenza nei cantieri o campi di aviazione .

Verranno istituiti speciali premi per il personale che avrà compiuto con esito favorevole le prove annuali.

Al personale navigante in servizio presso comandi, direzioni o servizi non dell'arma aeronautica sarà fatto trattamento economico pari al personale in congedo.

Il Ministro — ROMANÒ.

MANIFESTO.

CENSIMENTO DEL PERSONALE NAVIGANTE DELL'ARMA AERONAUTICA.

Allo scopo di stabilire con precisione il numero del personale che ricoprì nel R. esercito mansioni proprie del personale navigante ricevendone la qualifica ed il brevetto relativo e per procedere alla compilazione dei ruoli del personale dell'arma aeronautica, necessita al Ministero della guerra conoscere quanti di essi siano disposti ad accettare di conservare volontariamente, nel passaggio ai ruoli delle classi e categorie in congedo, la qualifica precedentemente acquistata, e quanti invece desiderano rinunziare alla qualifica stessa, nel quale ultimo caso, negli eventuali richiami alle armi, verrebbero adibiti ad incarichi varii che non siano di naviganti, oppure rientrerebbero nella propria arma di provenienza.

Si dispone perciò che il personale in congedo, compresi gli ufficiali (P. A. S.), già appartenente ad una delle seguenti specialità:

Ufficiali osservatori-piloti di aerostato,
Ufficiali piloti di dirigibile,
Ufficiali piloti di aeroplano,
Ufficiali osservatori dall'aeroplano,
Militari di truppa piloti dall'aeroplano,
Militari di truppa motoristi di dirigibile,
Militari di truppa motoristi - Mitraglieri di aeroplano,
Militari di truppa timonieri di dirigibile,

trasmetta pel tramite dei RR. CC. del luogo di residenza non più tardi del 30 luglio al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali - ufficio del direttore generale) (per gli ufficiali) e (comando superiore d'aeronautica - divisione servizi militari) (per la truppa) una dichiarazione dalla quale risultino i seguenti dati:

1. Grado, categoria, classe e posizione attuale;

2. Ultimo ente aeronautico presso il quale prestò servizio;

3. Carica aeronautica conseguita, numero del brevetto o della tessera, classifica (buono - ottimo);

4. Data e motivo per cui cessò dal servizio aeronautico;

5. Per i piloti e per i motoristi: quale tipo di apparecchio pilotavano e quali motori conoscevano;

6. Se desidera o no essere inscritto nei ruoli del personale navigante in congedo. In caso affermativo unire domanda in carta bollata da L. 2;

7. Abituale residenza del richiedente ed indirizzo.

Per opportuna norma il Ministero comunica che, poichè per il personale navigante che desidera essere inscritto nei ruoli del congedo con la propria specialità e classifica, è necessario un regime di allenamento per mantenere l'idoneità al disimpegno delle funzioni inerenti alla propria carica aeronautica, allenamento che è diverso da quello richiesto per l'addestramento delle altre armi, sono in corso speciali provvedimenti di agevolazione.

Per essi l'allenamento sarà ridotto a quel minimo tecnicamente consentito perchè non venga meno la pratica del materiale e del suo impiego e sarà concesso, al personale in congedo, di scegliere il campo di allenamento più vicino alla abituale residenza.

Il personale navigante in congedo verrà richiamato in servizio colle norme vigenti per la sola durata del prescelto periodo di allenamento. Qualora dovesse essere dispensato dall'allenamento per incapacità fisica o tecnica seguirà le sorti della classe di leva alla quale appartiene.

Al personale ammesso a compiere l'allenamento verrà corrisposto, oltre gli assegni e le indennità del proprio grado spettanti al personale in servizio effettivo, uno speciale soprassoldo di allenamento dovuto per le sole giornate di presenza nei cantieri o nei campi di aviazione.

Verranno istituiti speciali premi per il personale che avrà compiuto, con esito favorevole, le prove annuali.

Al personale navigante in servizio presso comandi, direzioni e servizi non dell'arma aeronautica sarà fatto trattamento economico pari al personale in congedo.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 351. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1900.** (Direzione generale leva e truppa). — 23 giugno 1921.

MILITARI AI QUALI SPETTA L'INVIO IN CONGEDO.

1. Questo Ministero determina che il giorno 31 agosto 1921 sia iniziato, col centro dieci giorni al massimo sia condotto a termine, l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa:

a) nati nel primo quadrimestre dell'anno 1900, o anteriormente, i quali, per aver prestato i primi undici mesi di servizio tra il marzo 1918 e il febbraio 1919, e per aver ripreso poi servizio nell'ottobre 1919 rimanendovi ininterrottamente, avranno in complesso prestato alla data suddetta oltre 33 mesi di servizio. Sono perciò esclusi dal presente congedamento quei militari nati nel primo quadrimestre 1900, i quali, come appartenenti alle provincie già invase dal nemico o come residenti all'estero o come idonei ai soli servizi sedentari o come arruolati durante la leva della classe 1901, ecc., hanno complessivamente prestato un servizio di minor durata dei suddetti;

b) nati in qualsiasi quadrimestre dell'anno 1900 o posteriormente, qualora, per aver prestato servizio prima della loro classe come volontari di guerra o altrimenti, abbiano compiuto alla data suddetta un servizio complessivo di oltre 33 mesi;

c) nati in anni successivi al 1900, i quali, per essersi arruolati quali volontari di guerra anteriormente alla propria classe di nascita, abbiano titolo al congedamento colla classe 1900 in base alle disposizioni della circolare 145 del *giornale militare* 1919, purchè però abbiano compiuto complessivamente almeno due anni di servizio.;

d) nati in anni successivi al 1900, i quali abbiano titolo al congedamento colla classe 1900 a senso del n. 3 lettera *a*) della circolare n. 591 del *giornale militare* 1920, purchè però abbiano compiuto *complessivamente almeno due anni di servizio*.

2. Le disposizioni della presente circolare non riguardano, com'è naturale, i militari ai quali sia riconosciuto il titolo alla riduzione di ferma di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, nè quelli ai quali sia riconosciuto il titolo per l'ascrizione alle soppresse 2ª e 3ª categoria, i quali continueranno ad essere inviati in congedo in base alle disposizoni che loro specialmente si riferiscono.

3. Sono esclusi dall'invio in congedo i sottufficiali da considerarsi di carriera a mente del n. 1 della circolare n. 700 del *giornale militare* del 1919, ed i sergenti pei quali fosse tuttora in corso la ferma contratta all'atto della promozione all'attuale grado o non fosse ancora ultimato l'obbligo assunto di compiere un anno di servizio dalla data della promozione stessa.

Saranno invece congedati i sergenti non vincolati a ferma o rafferma, salva ad essi la facoltà di chiedere di continuare il servizio, se si trovano nelle condizioni stabilite per la riammissione in servizio dal n. 20 della citata circolare n. 700.

Sono pure esclusi dall'invio in congedo i militari di truppa che abbiano obblighi speciali di servizio e non li abbiano ultimati (raffermati, riassoldati, ecc.).

4. Il congedamento sarà sospeso temporaneamente, fino al termine della licenza, per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute — con regolare processo verbale dal consiglio di amministrazione — dipendenti da causa di servizio.

5. Non si procederà al congedamento per i militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute — con regolare processo verbale del consiglio di amministrazione — dipendenti da cause di servizio, poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

RITARDI NEL CONGEDAMENTO - RIASSUNZIONI IN SERVIZIO.

6. Saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione i militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del § 934 del regolamento sul reclutamento.

Sarà poi sospeso, giusta lo stesso § 934, l'invio in congedo dei militari pei quali siano in corso pratiche per continuare il servizio in applicazione delle disposizioni vigenti, e cioè per ammissione nei carabinieri, per ammissione a rafferma o riassoldamento, ecc.

7. I comandi dovranno usare colla maggiore limitazione possibile, cioè solo in casi eccezionalissimi e per il tempo strettamente necessario, della facoltà di trattenere gli scritturali congedanti fino alla loro sostituzione. Qualora poi l'allontanamento immediato dei militari congedandi, specie di quelli di cavalleria, degli automobilisti, radiotelegrafisti, ecc., arrecasse nocumento ad altri importanti servizi, i Comandi dei corpi d'armata vi rimedieranno nel modo migliore senza peraltro ritardare il congedamento.

8. Come è stato avvertito con la circolare 51 del *giornale militare* 1921, col 30 aprile 1921 è cessata la facoltà dei militari appartenenti a classi congedate di rimanere alle armi, giusta il decreto luogotenenziale 1954 del 12 dicembre 1918, con vincolo trimestrale rinnovabile.

D'altra parte anche le riassunzioni in servizio con vincolo temporaneo rinnovabile di cui all'art. 13 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920 non sono consentite se non nei casi previsti dalla circolare 239 del *giornale militare* 1921, che non riguarda i militari compresi nel presente congedamento.

Questo Ministero autorizza però in via eccezionale a trattenere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei militari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso dell'art. 13 del decreto-legge citato, qualora, per essere essi abili scritturali o dattilografi, la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

AUTORITÀ CHE PROVVEDONO AL CONGEDAMENTO.

9. — I militari saranno inviati in congedo a cura dei comandi dei depositi o centri di mobilitazione ai quali sono effettivi.

Qualora i corpi o reparti siano dislocati in sede lontana dai rispettivi depositi o centri di mobilitazione, i militari potranno essere congedati, per risparmio di spese di trasporto, senza passare pei depositi o centri anzidetti. In tal caso però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri di mobilitazione tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

10. Saranno pure congedati senza far ritorno nè al corpo o reparto, nè al deposito o centro di mobilitazione, i militari che si trovino in licenza di qualsiasi genere con scadenza al 15 agosto 1921 o in data posteriore.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza colla scadenza suddetta militari congedandi provvederanno presso i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza perchè la licenza sia prorogata, ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento ed in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere i militari con licenza scadente il giorno 15 agosto 1921 o posteriormente, che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

Non dovranno accordarsi da ora in poi licenze a coloro che hanno titolo al congedamento previsto dalla presente circolare, salvi, s'intende, i casi di cui al n. 59 lettera *a*) del regolamento per le licenze od altri casi analoghi gravissimi e salve le licenze di cui alla circolare 340 del *giornale militare* c. a.

11. I comandi delle truppe della Tripolitania e della Cirenaica quando non posseggano indicazioni sufficienti circa i depositi o centri di mobilitazione cui appartengono i militari congedandi che prestano servizio nelle truppe coloniali ma non sono effettivi alle truppe stesse, potranno avviare detti militari, pel congedamento, ai rispettivi distretti di leva.

In tal caso però forniranno ai distretti stessi tutte le indicazioni possibili sui servizi prestati dai militari nelle colonie e sulla condotta tenutavi.

I distretti provvederanno pure al congedamento di quei militari in posizioni speciali, pei quali manchino precise indicazioni circa il centro di mobilitazione cui appartengono.

12. I congedandi che, per qualsiasi ragione, si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul postó, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tal caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è) ovvero, delle regie autorità diplomatiche o consolari.

13. Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che, a senso del § 947 del regolamento sul reclutamento, essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto apporre dal sindaco del comune il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato e non abbiano riconsegnato al sindaco stesso le *stellette*, sicchè se nel frattempo commettessero infrazioni incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal Codice penale militare.

MOVIMENTO FERROVIARIO.

14. Il movimento ferroviario verrà effettuato coi treni ordinari in base a disposizioni che saranno emanate da questo Ministero (Stato maggiore del R. esercito - ufficio trasporti).

PROVVEDIMENTI SANITARI.

15. *I militari che all'atto del congedamento si trovino in effettivo servizio presso corpi o reparti* saranno sottoposti a visita dall'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulla eventuale esistenza di affezioni parassitarie o contagiose in atto, e provvedere, nel caso, al ricovero di coloro che ne risultino affetti, in un ospedale, dove gli infermi saranno convenientemente curati fino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio; dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà egualmente al congedamento: essi però saranno segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

16. *Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luoghi di cura* il congedamento sarà sospeso finchè essi non si trovino in condizioni di esser dimessi. Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose, non potranno esser dimessi e congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

Dei malarici saranno trattenuti in luoghi di cura (sezioni ospedaliere specializzate) soltanto quelli affetti da eccessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri, come tutti i militari aggregati ai reparti malarici, saranno senz'altro congedati. Essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica. All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

RILASCIO DEL FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO E DELLA DICHIARAZIONE SULLA CONDOTTA.

17. Ai militari congedandi sarà rilasciato il consueto foglio di congedo illimitato mod. 80 (n. 34 del catalogo) colla dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi.

I fogli di congedo debbono essere compilati senza cancellature o correzioni di sorta.

18. I comandi dei depositi o centri di mobilitazione che provvedono al congedamento compileranno i fogli di congedo per tutti i militari che da essi vengono congedati e li consegneranno ai titolari all'atto della partenza per le case loro.

Per i militari da congedarsi senza passare pel deposito o centro di mobilitazione, a senso del precedente n. 9, i comandi dei depositi o centri di mobilitazione, dopo compilati i fogli di congedo, li invieranno, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai *militari che si trovino in licenza nel Regno* e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo, il foglio di congedo illimitato sarà inviato, per la consegna al militare, al comando dell'arma dei carabinieri o del presidio del luogo in cui il militare trovasi in licenza.

19. Il foglio di congedo sarà invece compilato dai comandi dei distretti nei casi speciali, previsti dal precedente n. 11, di militari provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica e di altri militari dei quali non apparisca chiaro il centro di mobilitazione cui appartengono

20. La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi dovrà essere inscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei §§ 942 e seguenti del *regolamento sul reclutamento* e quelle delle « *norme speciali* » allegate al R. decreto numero 1361 del 7 agosto 1919 (veggansi circolari nn. 422 e 424 del *giornale militare* 1919).

Si rammenta, per ogni buon fine, quanto dispone l'ultimo capoverso del § 942 *quinquies* del regolamento sul reclutamento e cioè, che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento dei militari per questioni inerenti alla dichiarazione di buona condotta, nemmeno nel caso che il giudizio sulla condotta sia stato deferito al Ministero.

Infine, per le dichiarazioni sulla condotta tenuta sotto le armi dai militari amnistiati si rammentano i chiarimenti di cui alla circolare 520 del *giornale militare* 1919.

FOGLIO DI NOTIZIE SUI SERVIZI PRESTATI DAI MILITARI IN GUERRA.

21. I militari congedandi che abbiano appartenuto a truppe mobilitate dovranno rilasciare apposito *foglio di notizie*, conforme all'unito modello (allegato n. 1) per indicarvi i corpi e reparti coi quali hanno prestato servizio durante la guerra, le eventuali interruzioni di servizio per congedo o riforma e tutte le altre notizie sui servizi prestati che i militari riteranno opportuno aggiungervi. Tale documento dovrà esser fatto compilare e firmare dagli stessi militari interessati che, per la loro istruzione, possano farlo; altrimenti da altri militari capaci, che si firmeranno in calce.

22. Pei militari, di cui al precedente n. 10, che si congedano trovandosi in licenza nel Regno, provvederanno i comandi di presidio o dei carabinieri a farsi rilasciare il foglio di notizie. Per quelli, di cui al precedente n. 12 che si congedano all'estero o in colonia, vi provvederanno i locali comandi militari italiani o le regie autorità diplomatiche o consolari che effettuano il congedamento.

23. I fogli di notizie dovranno esser conservati dai distretti di leva nelle cartelle personali dei militari e non dovranno essere mai distratti. Saranno, a suo tempo, inviati al Ministero della guerra a corredo del foglio matricolare (mod. 59) dei militari stessi.

DICHIARAZIONE DELLA RESIDENZA.

24. I comandi di corpo avranno cura che in occasione del congedamento sia eseguito quanto è prescritto dagli articoli 2 e 4 del *regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo*, e provvederanno ad assicurare che la residenza dichiarata dai congedandi sia esattamente trascritta sui fogli matricolari, con tutte le indicazioni necessarie a stabilire il preciso recapito del militare interessato.

SISTEMAZIONE MATRICOLARE.

25. I comandi di deposito e di centro di mobilitazione faranno *subito* eseguire opportune verifiche per assicurare che sui fogli matricolari originali, mod. 59, intestati alla sezione matricola, siano state inscritte tutte le variazioni loro comunicate, e a tal uopo li confronteranno anche con quelli della compagnia.

I comandi di distretto, a loro volta, faranno *subito* eseguire analoghe verifiche per assicurarsi che sui ruoli mod. 57 siano state riportate tutte le variazioni loro comunicate.

Siffatte verifiche debbono essere compiute nel più breve tempo.

26. Appena avvenuto il congedamento dei militari, i comandi di deposito o di centro di mobilitazione trasmetteranno, a senso del § 86 del *regolamento per le matricole*, direttamente in piego raccomandato e con elenco mod. 62 di accompagno, i fogli matricolari

originali, mod. 59, completati con tutte le variazioni, compresa quella di congedamento e di trasferimento, al comando del distretto al quale il militare appartiene per fatto di leva, tenendo conto della nuova circoscrizione di cui alla circolare 304 del *giornale militare* 1920.

Tale trasmissione deve essere fatta con la massima sollecitudine ed in ogni modo non più tardi di *dieci giorni* da quello in cui i singoli militari vengono congedati dalle armi.

27. I distretti dovranno eseguire le verificazioni e parificazioni di cui al comma 2° del § 86 del *regolamento per le matricole*, confrontando i fogli matricolari, mod. 59, loro pervenuti col ruolo matricolare mod. 57; dopo di che dovrà essere fatta risultare su tale ruolo la avvenuta verificazione nel modo indicato dal 2° comma del § 85 del citato regolamento. Nel procedere a tale confronto dovranno altresì consultarsi le notizie fornite dai militari che abbiano appartenuto alle truppe mobilitate col foglio prescritto dal precedente n. 21.

Le inesattezze od omissioni rilevate dal confronto del foglio matricolare col ruolo saranno regolarizzate correggendo quello dei due documenti che risulterà errato. Le correzioni dovranno essere convalidate con la firma del capo dell'ufficio matricola.

Qualora siano rilevate discrepanze tra le variazioni matricolari e le notizie fornite dal militare, i distretti compiranno, d'accordo con gli altri corpi interessati, accurate indagini per stabilire l'attendibilità delle notizie, facendo anche interrogare se del caso il militare, e modificheranno quindi in conseguenza i documenti matricolari, se le notizie risulteranno veritiere.

Tutti i documenti relativi alle indagini compiute dovranno essere conservati insieme col foglio di notizie, come è prescritto nel precedente n. 23.

28. Compiute le suddette operazioni, i comandi di distretto trasmetteranno i fogli matricolari originali, mod. 59, della sezione matricola, parificati e verificati, all'ente cui il militare deve rimanere in forza durante la posizione di congedo illimitato, giusta il successivo n. 29, quando, beninteso, tale ente non sia lo stesso distretto.

La trasmissione, da farsi con piego raccomandato e con elenco mod. 62 di accompagno, dovrà essere compiuta al più presto ed in ogni modo entro *trenta giorni* dalla data di congedamento dalle armi del militare. Qualora siano in corso gli accertamenti inerenti alle notizie fornite dal militare, di cui è cenno nel 3° capoverso del precedente n. 27, i distretti dovranno trasmettere egualmente all'ente suddetto il foglio matricolare, salvo a comunicare poi nel modo prescritto le rettifiche o variazioni che fossero del caso.

SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELLA FORZA IN CONGEDO.

29. Tutti i militari congedati in base alla presente circolare saranno provvisoriamente passati in forza ai rispettivi distretti di residenza, secondo la nuova circoscrizione fissata dalla circolare 304 del *giornale militare* 1920.

Solamente quelli che debbono essere ascritti alla forza in congedo dell'arma dei CC. RR., per aver servito come carabinieri effettivi o come carabinieri ausiliari col vincolo di ferma di 24 mesi (vedasi circolare 291 del *giornale militare* 1921) continueranno ad essere passati in forza alle legioni carabinieri.

Questo Ministero si riserva impartire, non appena possibile, speciali disposizioni per una nuova sistemazione della forza in congedo.

ALTRE DISPOSIZIONI DA TENER PRESENTI.

30. Questo Ministero richiama le autorità militari interessate alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute:

a) nelle circolari 114, 131, 149, 153, 156 (nn. 6, 7 e 8), 178, 242 e 365 del *giornale militare* del 1919 relative al pagamento dei premi e soprapremi di congedamento, ram-

mentando specialmente che il pagamento stesso *deve* eseguirsi dai comandi ed enti che fanno luogo al congedamento dei militari;

b) nel numero 3 della circolare n. 108 del *giornale militare* del 1919, relativa alla facoltà concessa dalla circolare n. 900 del febbraio 1919 (Divisione stato maggiore - Sez. 3ª) ai militari congedati che non abbiano già disponibile una proficua sistemazione nella vita civile, di chiedere di rimanere aggregati presso il distretto di residenza durante il tempo occorrente per compiere il congedamento del primo quadrimestre (una diecina di giorni) allo scopo di porli in condizione di far pratiche per procurarsi una occupazione prima di essere inviati in congedo illimitato;

c) nel numero 4 della stessa circolare n. 108, relativa all'autorità cui deve essere rivolta la domanda di sussidio di disoccupazione da coloro che si trovano nelle condizioni stabilite per avervi titolo;

d) nelle circolari del *giornale militare* n. 137 e n. 636 del 1919, n. 631 del 1920 e n. 116 del 1921 riguardanti speciali provvidenze per i congedandi che chieggono di espatriare;

e) nella circolare n. 197 del *giornale militare* del 1919, riguardanti l'iscrizione sulla tessera di riconoscimento della durata della eventuale prigionia durante la guerra;

f) nella circolare n. 402 del *giornale militare* del 1919, concernente la dichiarazione da rilasciarsi a militari ex combattenti;

g) nelle circolari del *giornale militare* n. 244 del 1920 e n. 284 del 1921, concernenti gli oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa congedati.

31. Si richiama l'attenzione delle autorità che fanno luogo al congedamento sull'obbligo fatto dal n. 26 dell'*Istruzione per la concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi*, di dare notizia dell'avvenuto congedamento al sindaco del comune di residenza della famiglia di ciascun militare ed al competente distretto. Le autorità stesse avvertiranno tuttavia il sindaco che, per la cessazione del pagamento del soccorso alle famiglie dei militari, dovrà attenersi alle disposizioni emanate dal competente Ministero del tesoro (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra).

32. Per il pagamento delle indennità spettanti ai militari raffermati e dei premi di servizio spettanti ai sottufficiali, i comandi interessati terranno presente che la circolare n. 239 del *giornale militare* 1919 ha dato facoltà alle amministrazioni dei corpi di provvedere direttamente a pagare detti premi ed indennità.

Pertanto le singole amministrazioni potranno limitarsi a chiedere la preventiva autorizzazione ministeriale solo allorquando sorga dubbio circa il diritto alle indennità o ai premi chiesti, astenendosene negli altri casi e specialmente quando si tratti del pagamento della seconda metà del premio di sergente o sergente maggiore, per la quale seconda metà il pagamento può essere eseguito all'atto stesso del congedamento, dopo avere accertato che il Ministero ebbe a suo tempo ad autorizzare il pagamento della prima metà.

33. Per quanto concerne il *pacco vestiario* richiamasi la circolare 608 del *giornale militare* 1919, la quale stabilisce che il pagamento dell'equivalente del pacco stesso (L. 80) venga fatto, all'atto del congedamento, dal corpo, reparto od ente presso il quale i militari hanno prestato servizio, tenendo presenti le norme date dalle circolari 30 e 417, ed, in quanto occorra, quelle date in analogia dalle circolari 156 e 178 nei riguardi del premio di congedamento.

Tale pagamento, a conferma di apposite istruzioni date, da tempo, ai comandi interessati, non deve essere fatto ai militari che appartengono ai Comuni delle terre invase; a questi deve continuarsi a distribuire il pacco vestiario in natura dai centri stabiliti dalla circolare 30 *giornale militare* 1919 con le norme di cui alla stessa circolare.

Inoltre, si ricorda che ai militari, che durante la mobilitazione furono condannati, e a quelli che alla data d'armistizio erano in esonero, non spetta il pacco vestiario.

34. Nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalle disposizioni della presente circolare, le autorità militari si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti ed istruzioni (*regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento* e relativa *istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali*, ecc.) in quanto, beninteso, non si trovino in contrasto con le disposizioni della presente circolare.

35. Le circolari nn. 690 e 705 del *giornale militare* 1918 sono abrogate.

RENDICONTO DEL CONGEDAMENTO.

36. Entro il 1° ottobre 1921 i comandi dei distretti invieranno a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa) uno specchio graduale numerico, distinto per arma, corpo e specialità, dei militari congedati in base alla presente circolare.

Il Ministro — RODINÒ.

Allegato n. 1.

R. ESERCITO ITALIANO

(1) . . . . . .

Foglio indicante i corpi e reparti presso i quali ha prestato servizio, durante la guerra e dopo, il (2) . . . . . .
figlio di . . . . . e di . . . . . .
nato il . . . . . a . . . . . .
mandamento di . . . . . circondario di . . . . . .
Distretto di leva . . . . . Numero di matricola . . . . . Professione o mestiere . . . . . .
Egli dichiara eleggere la residenza in . . . . . via . . . . . N. . .

CORPI E REPARTI PRESSO I QUALI PRESTÒ SERVIZIO	Data dalla quale iniziò servizio	Data dalla quale cessò di prestare servizio
	presso ciascun corpo o reparto (3)	

Bollo d'ufficio

(4) . . . . . .

(1) Ente o reparto che provvede al congedamento.
(2) Grado, cognome e nome del militare.
(3) Da indicarsi anche approssimativamente.
(4) Firma del militare o del compilatore.

N. 352. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa.** (Direzione generale leva e truppa). — 23 giugno 1921.

Come già si avvertì nella circolare n. 382 del *giornale militare* 1920, ad ogni inizio dell'esercizio finanziario è, più che in altri periodi dell'anno, necessario che la situazione della forza alle armi giunga il più sollecitamente possibile a questo Ministero.

Quest'anno poi tale necessità è aumentata, in relazione alle nuove disposizioni contenute nella circolare n. 326 del *giornale militare* 1921, che impartisce le norme amministrative e contabili da seguirsi da tutte le amministrazioni dipendenti, a far tempo appunto dal 1° luglio p. v., per regolare le spese e le anticipazioni.

Per ottenere quindi un più diretto *controllo* dei comandi di divisione militare sopra l'osservanza delle prescrizioni vigenti circa la compilazione e la trasmissione alla data stabilita delle situazioni di cui trattasi, questo Ministero, a evitare da parte dei singoli enti ritardi od omissioni più volte lamentati, prescrive che le situazioni stesse, riguardanti la forza al 1° luglio 1921, vengano quest'anno raccolte dai comandi di divisione, i quali, senza riepilogarle, le rimetteranno in plico raccomandato al Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione 2ª leva) al più presto possibile, e *ad ogni modo non più tardi del 15 stesso luglio.*

Per poterne sicuramente effettuare la spedizione al Ministero entro il termine massima predetto, i comandi di divisione avranno cura di impartire a loro volta d'urgenza opportune e precise disposizioni agli enti da ciascuno di essi dipendenti.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 353. UFFICIALI IN CONGEDO. — **Facoltà per tenenti di milizia territoriale di chiedere il passaggio alle categorie di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 giugno 1921.

In attesa di poter dare sistemazione agli ufficiali di milizia territoriale, in seguito all'abolizione della milizia stessa sancita dal R. decreto 20 aprile 1920 n. 452, il Ministero rende noto che, in applicazione dell'art. 4 del R. decreto 10 giugno 1917 n. 944, sono tuttora ammesse le domande di passaggio alla categoria di complemento dei tenenti di milizia territoriale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio alle stesse condizioni stabilite dal citato articolo.

Mentre pertanto saranno esaminate e decise nel merito le domande che sino ad ora sono pervenute al Ministero, per il passaggio di categoria predetto, si avvertono le le autorità dipendenti che potranno aver corso anche ulteriori domande consimili che fossero per essere prodotte dagli interessati.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 354. SERVIZIO SANITARIO. **Funzionamento dello stabilimento idropinico e balneo-termale di Chianciano.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 24 giugno 1921.

Sciogliendo la riserva fatta con la circolare n. 339 *giornale militare* c. a. si comunica che l'amministrazione militare ha stipulato contratti per provvedere, nella prossima stagione estiva, all'alloggio, vitto, cura e trasporto soltanto degli ufficiali ed impiegati affetti da infermità dipendenti da cause di servizio e degli uomini di truppa abbisognevoli di cure idropiniche e balneo-termali di Chianciano.

Gli ufficiali ed impiegati ammessi alle cure in parola per esiti di ferite o traumi ri-

portati in guerra, avranno trattamento gratuito, a senso del paragrafo 686 del regolamento d'amministrazione.

Invece gli ufficiali ed impiegati ammessi alle cure stesse per esiti di lesioni non riportate in guerra ma dipendenti da causa di servizio e per infermità dipendenti da causa di servizio anche se riportate in guerra, dovranno pagare soltanto le rette stabilite dalla circolare n. 179 *giornale militare* 1921.

Per gli ufficiali ed impiegati affetti da infermità non dipendenti da cause di servizio l'amministrazione militare si è limitata ad ottenere per essi le seguenti tariffe, senza per altro assumere alcun obbligo verso le ditte ed i concessionari qui sotto indicati, ai quali quindi essi dovrano corrispondere direttamente ed anticipatamente l'importo delle tariffe stesse.

Pensione Teresita Coli di Chianciano.

Alloggio e vitto per lire 20 al giorno.

Società Terme di Chianciano.

Abbonamento alla bibita per 15 giorni, lire 15 (quindici);
Abbonamento ai bagni per 15 giorni, lire 30 (trenta).

Società servizi automobilistici di Montepulciano.

Trasporto dalla stazione di Chiusi al paese di Chianciano o viceversa, lire 7 (sette).
Trasporto dal paese di Chianciano allo stabilimento idropinico o viceversa, lire 0,75.

Saranno ammessi a fruire di tali tariffe soltanto coloro che chiesero ed ottennero di essere ammessi alla cura di Chianciano per il tramite del Ministero dellla guerra, e che quindi si presentano in seguito alla comunicazione del relativo modello 458.

Essi saranno segnalati personalmente alle ditte summenzionate dall'ufficiale medico preposto alla cura in parola.

La cura idropinica e termale di Chianciano avrà luogo nei seguenti periodi:

1ª muta dal 1 luglio al 15 luglio;
2ª » » 18 luglio al 1° agosto;
3ª » » 4 agosto al 19 agosto;
4ª » » 23 agosto al 6 settembre;
5ª » » 10 settembre al 25 settembre.

Gli uomini di truppa ed i sottufficiali saranno ammessi soltanto alle prime tre mute.

Si rietiene opportuno ricordare che la spesa per l'alloggio, vitto, cura e trasporto degli invalidi di guerra congedati debbono essere poste a carico dell'Opera nazionale per la protezione dei mutilati ed invalidi di guerra.

Il Ministro — RODINÒ.

affinchè la rendita annuale sia devoluta in premio ad un militare di truppa del corpo stesso (esclusi i sottufficiali), che durante l'anno se ne sia reso meritevole;

Visto che in conseguenza del nuovo ordinamento dell'arma del genio, stabilito dall'art. 18 del R. decreto del 20 aprile 1920 n. 451, avendo il 4° reggimento genio pontieri assunto la denominazione di reggimento genio pontieri e lagunari, l'offerta di cui sopra è devoluta a favore di quest'ultimo;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art 1.

La « Fondazione Premio Priula 28-29 ottobre 1918 », costituita coll'offerta di lire 1000 (mille) nominali, fatta dal tenente colonnello del genio nella riserva FOGLIATA comm. Luigi, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra, ed a beneficio del reggimento genio pontieri e lagunari.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di sei articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

STATUTO DELLA « FONDAZIONE PREMIO PRIULA 28-29 OTTOBRE 1918 » A FAVORE DEL REGGIMENTO GENIO PONTIERI E LAGUNARI.

Art. 1

Avrà il nome di « Fondazione Premio Priula 28-29 ottobre 1918 » l'offerta di lire mille nominali che, fatta dal tenente colonnello del genio nella riserva FOGLIATA comm. Luigi a favore del 4° reggimento genio (pontieri) in ricordo dell'azione svolta dal reggimento stesso durante la guerra italo-austriaca nella notte 28-29 ottobre 1918 presso Priula, viene devoluta, in seguito alla nuova sistemazione dell'arma del genio, al reggimento genio pontieri e lagunari.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita della predetta somma investita in una cartella di consolidato 5 % — da convertirsi in un certificato nominativo intestato alla « Fondazione Premio Priula 28-29 ottobre 1918 » — e depositato presso il comando del reggimento genio pontieri e lagunari.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio di amministrazione del predetto reggimento.

Art. 4.

La rendita di cui al precedente articolo 2 sarà conferita annualmente in un unico premio ad un militare di truppa (sottufficiali esclusi) del reggimento — preferibilmente appartenente a quel reparto che ha assorbito il nucleo principale della 29ª compagnia pontieri mobilitata — il quale durante l'anno avrà meritato una ricompensa al valore militare o civile, o si sarà segnalato per qualsiasi motivo nel disimpegno del proprio dovere, o maggiormente distinto per il complesso delle sue qualità militari e morali, avvertendo che, a parità di condizioni nel merito, sarà decisiva la qualità di barcaiuolo scelto, se posseduta dai meritevoli.

Non costituirà per se solo motivo sufficiente di esclusione dal premio l'aver il designato riportato qualche punizione disciplinare di prigione di rigore e di prigione semplice: tali punizioni però non dovranno sorpassare il numero di tre.

L'assegnazione potrà essere fatta anche ad un militare congedato purchè appartenga alla classe che precede quella sotto le armi al momento della distribuzione, e non sia stato già beneficato.

Art. 5

La distribuzione del premio sarà effettuata, con quella solennità che il comandante riterrà opportuna, il 29 ottobre di ogni anno o nel giorno della festa dell'arma del genio, a decorrere dal corrente anno.

Art. 6.

Il comando del reggimento genio pontieri e lagunari segnalerà ogni anno all'oblatore il nome del soldato premiato e le sue condizioni.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese occorrenti per le tasse e per la costituzione dell'ente provvederà direttamente l'oblatore.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 290. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1920-921.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 aprile 1921.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 368 del relativo regolamento approvato con R. decreto 9 agosto 1911 n. 1413;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata pei corpi durante l'esercizio 1920-921 è stabilito nella misura seguente: